STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO I. — 1880

ROMA
DALLA TIPOGRAFIA DELLA PACE
Piazza della Pace num. 35.
1880

PREFAZIONE

L'accoglienza oltremodo benevola fatta al programma, con cui l' Accademia nostra annunziava la pubblicazione di un periodico suo proprio; gl' incoraggiamenti che d' ogni parte ne vennero, insieme con le promesse di un' attiva cooperazione, riuscirono certamente di grande conforto e di stimolo a porvi la mano con maggiore fiducia ed alacrità.

Ed oggi che uscendo per la prima volta dalla cerchia più intima, e quasi domestica delle orali conferenze, noi ci dirigiamo colla parola scritta a quanti vi sono cultori delle scienze storiche e giuridiche, la ragione e la convenienza richieggono, che la idea nostra; presentata in germe nel programma, più largamente svolgiamo, affinchè meglio apparisca, e lo scopo cui s' indirizza questa pubblicazione, ed il materiale scientifico che intendiamo di adoperarvi, e la utilità che ce ne impromettiamo, non solo per l' incremento della scienza, ma eziandio per una migliore applicazione della medesima.

Lo scopo principale e caratteristico di questo periodico è quello stesso delle conferenze; vale a dire, una più profonda, più estesa, e più perfetta intelligenza del diritto romano, tanto considerato in se stesso e nelle sue attinenze colle antichità, quanto come fonte da cui emanarono le legislazioni del medio evo e quelle moderne. Nè una siffatta limitazione contradice menomamente al titolo assunto di *studi e documenti di storia e diritto;* conciossiachè lo studio del diritto romano da noi s'intenda in quel più largo significato, secondo il quale non pure le fonti antiche, strettamente giuridiche, vengono esegeticamente e storicamente analizzate, ma deono anche investigarsi quelle della storia, della filologia e dell' archeologia, le quali principalmente hanno colle prime un legame intimo e necessario.

Il diritto romano, considerato come legge antica di un popolo che visse, ed ebbe vasta e potente dominazione, non può altrimenti studiarsi che ricostituendo, per mezzo della riflessione scientifica, tutta la vita sociale del mondo romano, della quale fu il diritto la più nobile ed efficace funzione. Che anzi per questo appunto che lo studio del diritto tutte le altre discipline comprende che all'antichità si riferiscono, meglio di qualsivoglia altra fonte ci aiuta a penetrare l'organismo più intimo di quella vita, e la profonda e durevole efficacia della sua azione.

Ma il diritto romano è pur anche sorgente, onde presero origine le legislazioni tutte del medio evo. Imperciocchè alla dissoluzione dello smisurato corpo politico dell'impero di occidente essendo sopravvissuto lo spirito che l'aveva animato, questo per mezzo, prima del codice teodosiano, e poi della collezione giustinianea, passava ad informare non solo le leggi delle nazioni sorte novellamente, ma la costituzione mede-

sima degli ordinamenti politici. Intorno al quale secondo periodo della storia del diritto di Roma, si può senza esitazione affermare, ch'esso domina ed assorbe in se medesimo tutta quanta la vita ed il movimento delle età sopradette.

E di vero, la lotta che il diritto romano ebbe a sostenere contro l'elemento germanico, rigoglioso di nuovo vigore, ma rozzo tuttora e volgare; la forza non più di assimilazione ma d'insinuazione, per mezzo della quale, aiutato dal diritto canonico, penetrava nelle fibre più intime della società germanica; il suo risorgimento, prima nella scuola, e poi nelle leggi, costituiscono la storia pressochè intiera dei tempi di mezzo.

Nè le istesse legislazioni moderne si sottraggono a questa influenza, che tende anzi a divenire oggi un'altra volta preponderante su quella del diritto germanico, il quale per lungo tratto ha dominato le leggi istesse delle nazioni latine. Sul terreno medesimo, confuse insieme, furono in contrasto per secoli le leggi romane con le germaniche; e queste, per la confusione avvenuta fra il diritto pubblico ed il privato, fra la proprietà e la sovranità, poterono per lunghissimo tempo soprastare alle prime. Ma dipoi, a mano a mano che quei due elementi si andavano separando di nuovo, s'indebolivano di grado in grado i principî del diritto civile germanico, omai non più sostenuto da un pensiero politico, e da ultimo lasciavano incontrastata la vittoria al diritto romano. La realtà di un tale processo di cose è oggi di tale evidenza, che per averne la persuasione basterebbe gettare semplicemente uno sguardo sulla tendenza dei sistemi legislativi moderni, in fatto di proprietà e successione; e avvisare alla concorde opinione la quale tiene, che a preparare la via a quella unità nelle massime fondamentali del diritto, cui oggi le nazioni si sentono spinte, posciachè il riavvicinamento materiale le ha quasi

raccolte in una sola famiglia, giovi principalmente lo studio del diritto romano, che forma sempre la grande orditura, su cui tutte si disegnarono le moderne legislazioni.

Per tal modo, mentre il campo che ci si para dinanzi talmente estende i suoi confini, da non potersene neppure colla mente misurare la sterminata estensione, ci rimane pur sempre nel diritto romano una guida sicura, un punto, per dir così, di convegno, il quale serva ad imprimere alle molteplici e varie esplorazioni, che per ogni dove si faranno nel vastissimo campo, quella unità che è sempre il carattere più insigne di qualsivoglia lavoro. Che se una pubblicazione periodica siffattamente ideata anche altrove potrebbe nascere ed allignare, certo è che in Roma, dove questo diritto prese già vita e nome, ella deve indubitatamente fiorire e prosperare come in terreno suo proprio e naturale. Ed oggi anche meglio che per lo passato, a cagione che, mentre da un lato lo studio di questo diritto risorge a vita novella, non solo appresso le nazioni latine, ma eziandio in seno a quelle della più pura origine germanica, le quali o non provarono, o provarono solo indirettamente la influenza della latina civiltà; dall'altro lato, per gli studi dei dotti tedeschi si dimostra, che Roma fu l'unica città, in cui, dopo il disfacimento dell'impero di occidente, si conservasse gelosamente il deposito della tradizione antica nelle leggi, nelle scuole e nel foro. La critica storica ha già rivendicati a Roma quei documenti preziosi di diritto dell'alto medio evo, sotto dei quali parve si rimpicciolisse, in certo modo, l'antica sapienza civile, nella espettazione di tempi migliori. Dei fasti della scuola di Roma non abbiamo finora che sparsi frammenti, ma punto non dubitiamo che più ampie reliquie se ne possano ricuperare, profondandosi nell'immenso tesoro dei suoi archivi e delle sue col-

lezioni; ed a ciò specialmente intenderanno gli sforzi nostri, onde gettare le basi di una storia del diritto in questa città.

Che se ferace è il terreno perchè la idea da noi concepita prenda vita e fiorisca, non meno propizia è l'atmosfera che lo circonda, sia perchè impregnata ancora dopo tanti secoli di quel sentore di antichità, che di Roma fa un centro dove convergono tutti coloro che vogliono trarne pe' loro studi ispirazione ed aiuto; sia ancora per quel ricco tesoro di memorie di ogni fatta che Roma conserva, ed in virtù del quale ciascuna nazione può rintracciarvi le fila della sua storia speciale. Egli è perciò che a nessun'altra città è dato, come alla nostra, di potere aspirare a quella universalità nello studio, che la renda in certo modo presente a tutti i progressi che rapidissimi fanno la storia ed il diritto; e di potere intendere a quella sintetica operazione, per cui vengano finalmente ricostituite le basi di queste due scienze, e specialmente della prima. Le quali dopo essere state scosse e pressochè demolite da un criticismo sfrenato, sono oggi con più savio consiglio pazientemente rifabbricate, con elementi più solidi di nuovi documenti per ogni dove frugati; od anche coi vecchi materiali, ma provati sotto il martello di una critica giudiziosa e severa.

Ed appunto per secondare cotesta indole speciale dei moderni studi, noi, mentre adempiendo colla presente dispensa le promesse fatte nel nostro programma, intraprendiamo la pubblicazione di documenti importanti; siamo ad un tempo ben lieti di annunziare, come l'Accademia si trovi oggi in grado di potere iniziare una serie di lavori critici sulle fonti medesime del diritto, contenute nei preziosissimi codici manoscritti dell'epoca del risorgimento. Era infatti suo desiderio di tener dietro a quei profondi studi critici e sto-

rici sulla lettera medesima, e sull'antica glossa della collezione giustinianea, i quali, sebben coltivati con grande alacrità dalla scuola tedesca, tuttavia davano ancora a sperare che nuovo frutto se ne potesse cogliere, specialmente qui in Roma; tanto per la esistenza di rari codici della ragione civile, quanto ancora per quella dei codici contenenti le antiche collezioni del diritto canonico, dalle quali oggi tanta luce si trae ad illustrazione dei primi. Una grave difficoltà peraltro ritardava alquanto l'attuarsi di questo desiderio; ed era, che per simili studi lunghi e minuti facea mestieri di avere a propria disposizione, ed in uso continuato, gli accennati pregevoli documenti.

Se non che, a questo desiderio nostro, ed a siffatto bisogno della scienza, ampiamente provvedeva la sapiente munificenza del sommo pontefice LEONE XIII, il quale, cultore non meno che fautore magnanimo degli studi e del sapere, ordinava l'acquisto di parecchi volumi d'inediti storici documenti, ed in ispecie di una compiuta e preziosa raccolta di codici manoscritti, sì dell' uno come dell' altro diritto: e mentre alla S. Sede ne riserbava la proprietà, concedevane all'Accademia il libero uso, con segnalato vantaggio de' suoi studi giuridici. Della quale raccolta non diamo qui ora che un semplice cenno, per rendere un pubblico attestato di gratitudine all'amplissimo Mecenate; riserbandoci a trattarne poi largamente nelle prossime dispense.

Ma siccome per avventura potrebbe a taluno sembrare, che a siffatte pubblicazioni meglio si sarebbero prestate le severe forme di opere e libri compiuti, che non le facili, e più transitorie di un periodico, gioverà di avvertire, come anzi in questo movimento attivissimo della scienza, torni utile un lavoro periodico su quanto progressivamente si viene per

quello producendo; e mediante il quale i cultori dell'una e dell'altra disciplina abbiano quasi un inventario perpetuo del patrimonio scientifico, che li tenga informati, non solo intorno alle ricchezze nuove, ma ezïandio circa gli aberramenti e gli errori che lo sfruttano e lo deturpano. Nel che propriamente si differenzia il periodico dal libro, e dal trattato. Quello, avendo pur sempre uno scopo finale che ne costituisce la unità del disegno, non mira poi a quell'armonia sistematica, di cui va sempre vestito il pensiero nei libri. Il periodico ricerca i materiali, gli aduna, li classifica, perchè poi lo scrittore se ne serva nella costruzione del suo edifizio scientifico; e se trattasi di documento nuovo, non aspetta che sia prima analizzato cogli acidi della critica, ma lo presenta qual' è: salvo a provarlo in appresso nel crogiuolo della discussione. Le forme medesime più famigliari si prestano all' utilissimo scopo, che un pensiero, una idea nuova possa venir fuori abbozzata soltanto nei primordiali elementi, perchè poi, e per l'opera continuata ed assidua del periodico stesso, e per la discussione che fa nascere, si colorisca, s'incarni, e, prendendo vita, entri nella scienza, nelle leggi, nella vita pratica; ovvero come falsa e dannosa sia rifiutata. I libri ed i periodici rappresentano, gli uni la quiete, gli altri il moto della scienza. Quelli consacrano, in certo modo, le verità conquistate, disponendole secondo un sistema prestabilito; questi riproducono lo svolgersi della vita scientifica, e l'avvicendarsi delle varie sue fasi; ma pure, per quanto varia ne sia la forma esteriore, si uniscono e si confondono nella unità dello scopo.

Di tali periodici, se Roma ne avea già parecchi, erano questi o strettamente storici ed archeologici, o strettamente giuridici. Il nostro invece, mirando a congiungere insieme questi due nobilissimi rami della storia e del diritto, studian-

doli tanto in se, quanto nelle mutue loro relazioni, non invade il terreno altrui, ma colma una lacuna che si trovava nel campo scientifico; quantunque il pensiero di congiungere quelle due scienze fosse assai naturale per questa patria nostra, tanto ricca dei monumenti dell' una, e delle tradizioni dell'altro. E noi con fiducia e con impegno ci accingiamo a questa opera; perchè da un lato ne conforta la speranza che possa riuscire d'incremento alla scienza; e dall'altro ne lusinga il pensiero di concorrere con gli sforzi nostri a mantenere alta quella rinomanza, che a Roma nessuno potrà mai contrastare di maestra solenne del suo diritto.

Marzo 1880.

La Direzione.

L'ELOGIO FUNEBRE DI TURIA SCRITTO DAL MARITO Q. LUCREZIO VESPILLONE CONSOLE NELL'ANNO DI ROMA 735

Il classico documento, che ho prescelto a tema del discorso inaugurale del nostro istituto; il modo della scoperta dei singoli brani, che fino ad ora abbiamo potuto ricuperarne e ricomporre; la qualunque parte di merito che a me spetta in cotesta impresa; il nome e le qualità dell' autore ed il pregio storico e giuridico dell' insigne testo oratorio dettato da lui; sono punti oggi noti ai cultori della latina epigrafia, massime per l' edizione e pel commento dell' illustre prof. T. Mommsen, negli atti dell' accademia di Berlino, anno 1863. Il quale, assumendo l' ufficio degno del suo magistero in siffatte materie, di primo editore ed espositore del ricomposto monumento, non volle che io onninamente rinunciassi al proposito di scrivere intorno a sì bella scoperta; e di dare al pubblico i miei studî e tentativi di supplemento delle lacune e parti perite nelle pagine ricuperate. Da lungo tempo però ne avevo dismesso il pensiero; stimando inutile l' opera mia dopo quella del celebrato maestro e collega. L' occasione di riprendere in mano gli studî da tre lustri e più posti da canto mi fu offerta dall'invito fattomi dai dotti professori del novello istituto storico-giuridico: la convenienza ed utilità della novella edizione critica del testo prezioso è stata da me esposta nel ragionamento, che ebbi l'onore di recitare il dì 26 Novembre 1879. Nel divulgare il mio qualsivoglia lavoro, ne avrei volontieri mutata la veste; e da prolusione accademica trasformatolo nel più severo dettato di critica rivista del testo e dei suoi supplementi. Ma poichè ciò non piacerebbe ai miei onorandi colleghi, che desiderano la stampa del discorso quale lo recitai con loro cortese soddisfazione,

adempirò le mie parti dividendo lo scritto in due sezioni. Nella prima troverà il lettore la prolusione accademica; nella seconda la critica rivista del testo. A coloro, che di proposito attendono alla scienza epigrafica e bene conoscono il documento e la sua storia, più la seconda parte, che la prima raccomando. Anche nella prima però, che divulgo corredata di note a pie' di pagina, troverranno essi, spero, qualche notizia di loro gusto e profitto.

I.

Prolusione accademica.

Chiamato dalla benevolenza dei dotti colleghi all' onore di fare solenne prolusione per il nuovo anno dell' accademia storico-giuridica, non saprei nel mio corredo di studî, meno ricco di quanto la vostra cortese opinione presume, trovare materia più acconcia all' uopo del presente discorso, che in un argomento, il quale abbracci o tocchi per alcun lato e le giuridiche e le storiche e le archeologiche discipline. Imperocchè queste tre scienze o parti di scienza, che tanti vincoli e mutue attinenze stringono ed affratellano, con sapiente consiglio sono state congiunte in uno e coordinate nelle conferenze del nostro istituto.

La speciale dottrina delle cristiane antichità, che io qui talvolta, per vostro grazioso invito, in straordinarie adunanze professo, potrebbe offerirmi a scelta alti temi e quesiti giuridico-storici; come già nelle mie conferenze medesime e nei divulgati scritti parmi avere fatto chiaro e manifesto. Potrei eziandio evocare dalle memorie e dai monumenti dei primi secoli della chiesa gli antichi giureconsulti cristiani: argomento appena con lieve mano toccato dagli storici dell' antica giurisprudenza e dagli eruditi. L' illustre giureconsulto francese, amico del sommo Cujacio, Francesco Balduino già nel secolo XVI pose mente alla testimo-

nianza di Arnobio scritta mentre imperava Diocleziano: *magnis ingeniis praeditos... consultos juris et oratores magisteria (Christi) expetiisse* [1]. E si rammaricava che i nomi e le memorie di questi magni giureconsulti cristiani dell'età delle persecuzioni sieno periti; talchè appena di Minucio Felice autore dell'*Octavius* [2] e del Lionese Vettio Epagato, detto quasi per ischerno *advocatus christianorum* [3], nelle vetuste carte egli trovava espressa menzione. Un raggio di speranza a lui traluceva dai monumenti: ed a noi che viviamo in Roma e qui professiamo gli studî dell' archeologia rivolse, sono già tre secoli e mezzo, le calde parole seguenti: *Utinam qui Romae sunt docti homines et nullum non lapidem revolvunt, nullamque non in ipsis lapidibus litteram observant, ut antiquae reipublicae aliquid eruant, veteris quoque ecclesiae monumenta, quibus eadem Urbs abundat, colligerent; pluresque, qui in ea et vixerunt et sepulti sunt, Minucios excitarent* [4]. L'esortazione del giureconsulto francese non ebbe tosto l'eco e l' effetto, di che era degna: all' età nostra però non si potrebbe rimproverare la noncuranza dei monumenti della cristiana antichità, che ai suoi dì lamentava Balduino. E sarebbe oggi facile dalle epigrafi e da altre scritte memorie suscitare i nomi e le

[1] Arnob. *Contra gentes* II, 5.

[2] Minucio Felice, che dal suo medesimo testo c. 2 appare occupato nella *cura judiciaria*, da Lattanzio fu detto *non ignobilis inter causidicos loci* (*Div. Inst.* V); da s. Girolamo *Romae insignis causidicus* (*De vir. ill.* c. 58), *causidicus Romani fori* (ep. 70 *ad Magnum Oratorem urbis Romae*). La sua età fu da molti stimata dei primi decennii del secolo terzo (v. Tillemont, *Hist. eccl.* III p. 647). Verso questa opinione anch'io ho sempre inclinato (v. il discorso sugli Atti degli Arvali negli Ann. dell'Ist. arch. 1858 p. 73). I recenti critici però volevano farne salire la data all'anno in circa 180 ed anche alquanto più in alto (Ebert, *Tertullians Verhältniss zu Minucius Felix* e nella *Gesch. der christl. Lit.* p. 65; Keim, *Celsus wahres Wort* p. 154 e segg. Cf. *Rhein. mus. N. F.* XXX, 1 p. 144, *Philol.* XXXV, 1 p. 206-210; Caspari, *Quellen zur Gesch. des Taufsymbols* III p. 411, 412; Pélagaud, *Etude sur Celse* p. 196, 197). Le iscrizioni di Cirta (*Corp. inscr. Lat.* VIII p. 639) determinano nell' anno 210 l' epoca di monumenti eretti da Cecilio Natale; che sembra appunto l'interlocutore dell'*Octavius:* e così torna in onore la vecchia opinione circa l'età di Minucio Felice. Rimetto il lettore a ciò che ne scriverà nel Bull. dell' Ist. arch. di quest'anno il ch. sig. Dessau.

[3] Ruinart, *Acta mart. sincera* ed. Amstaelod. p. 62, 63.

[4] Fr. Balduini, *Prolegomena ad Minucii Felicis Octavium.*

lodi di antichi cristiani giureconsulti ed oratori del foro [1]. Queste ed altre notizie e dottrine di simile argomento, degnissime di studio e strettamente congiunte con la scienza e la storia dell'antica giurisprudenza, sono tuttavia in più speciale modo attinenti alle cristiane antichità. Piacerà forse meglio a Voi, onorandi colleghi, che io spazii in campo più aperto: e che brevemente vi ragioni di correlazioni più larghe e molteplici degli studî archeologici e storici con i giuridici.

[1] La menzione espressa della giurisprudenza è rarissima nelle lapidi sepolcrali pagane (v. Marini, Iscr. Albane p. 143): molto più dee esserlo stato nelle cristiane anteriori a Costantino; delle quali fu proprio lo stile laconico e d'ordinario il silenzio circa la professione dei defunti. Non così nella cristiana epigrafia post-costantiniana, ove meno rara è la menzione delle dignità, degli ufficii, delle professioni; e fra queste di quella dei giureconsulti, avvocati, togati e maestri dell'arte oratoria forense. Da una romana iscrizione dell' anno 348 apprendiamo, che un giureconsulto cristiano di nome Caiano fu il maggiore amico di Costantino, quando quell' Augusto venne a Roma nel 326: *(c)ui fuit hic primum iurisconsultor amicus* (*Inscr. christ.* I n. 101 p. 67). Non voglio qui annoverare le simili epigrafi cristiane oggi note di giureconsulti, avvocati, oratori del secolo quarto e degli anni seguenti. Ne produrrò una sola, che si legge sulla fronte d'un sarcofago nella basilica di Petronilla: e per la paleografia e lo stile mi sembra anch'essa della prima metà in circa del secolo quarto.

...AEMILIO . POLIONI
b ONAE · INDOLIS
a DVOCATO · AGENS
AN · XXVIIII·ET·M·III
*dec*ES · XII · K · IVN·
*nati*ONE · TRIPOLITANA

Cotesto Emilio Pollione, *bonae indolis advocatus* morto in Roma, fu oriundo dall'Africa, provincia Tripolitana. Di questa provincia ha trattato in modo speciale il ch. sig. Desjardins nella *Rev. arch.* Agosto 1873 p. 79 e segg. L'Africa fu assai feconda di avvocati e di loro maestri professori dell'arte oratoria: ed anche le epigrafi onorarie ne fanno menzione (v. Orelli n. 2352; Wilmanns, *Exempla inscr. Lat.* n. 110). I Cristiani nel tempo medesimo delle persecuzioni ebbero parte non minima di cotesta gloria africana. Nella serie cronologica dei Cristiani cultori del diritto o di oratoria forense alle africane scuole e chiesa in qualche guisa attinenti sarei tentato di porre in primo luogo Milziade, fiorito nella seconda metà del secondo secolo: il quale da Tertulliano fu appellato *ecclesiarum sophista;* che molti interpretano difensore giurista (v. Derling, *Diss. de Miltiade ecclesiarum jureconsulto ac defensore* Helmstadii 1746 ; Heineccius, *Diss. de Juriscons. prior. saecul.*; Ruggeri, St. dei santi padri III p. 438). Egli combattè i Montanisti, eresia in speciale modo africana; ma ciò non basta a porlo in relazione personale con le chiese dell'Africa: Roma, le Gallie, l'Asia furono parimente turbate dalle controversie montanistiche.

Una delle dottrine, che in speciali conferenze qui si coltivano, è prerogativa tanto propria del nostro istituto, che nulla di simile, per quanto io so, da veruna cattedra in Italia si detta. Voglio dire delle conferenze di epigrafia giuridica. Che questa sia una delle fonti, dalle quali abbiamo i documenti dell'antica giurisprudenza, non potè sfuggire alla molta erudizione dei dotti, dopo rinati gli studî delle lettere classiche. Le leggi, i senatus-

Primo adunque sia Tertulliano, dotto in giurisprudenza (v. Cujac. *Observ.* VII, 2; Gravina, *De orig. iuris civilis* p. 52). Seguono Minucio Felice ed i suoi concittadini interlocutori del dialogo, Ottavio Januario e Cecilio Natale. Di quest' ultimo, dopo ciò che ho notato sopra circa l' età in che visse e fiorì, diviene sempre più probabile, che di lui appunto parli il diacono Ponzio nella vita di Cipriano c. 4. Quivi egli chiama *laudabilis memoriae virum* il Cecilio iniziatore di Cipriano nella fede cristiana: quel titolo fu proprio dei magistrati municipali, quale ora sappiamo essere stato in Cirta Cecilio Natale. Il medesimo Cipriano, prima della conversione, *magnam sibi gloriam ex artis oratoriae professione quaesivit* (Lactant. *Div. inst.* V, 1). Tra i chierici di lui, divenuto vescovo di Cartagine, è ricordato il diacono Flaviano martire nel 259; professore tanto stimato ed amato, che i discepoli pagani e tutto il popolo adoperarono ogni arte per camparlo da morte (v. Ruinart, *Acta m. sincera* ed. Amstaelod. p. 234 e segg.). Negli atti del martirio di lui, ove si legge *cum Flaviani adiutorium reclamaret*, si emendi *Flaviani auditorium:* questo vocabolo designava in modo speciale la frequenza degli uditori nelle scuole di rettorica forense, come l'*auditorium* dei tribunali. Circa il medesimo tempo nell'Africa Commodiano alludeva a giudici ed avvocati cristiani, anche iniqui e prevaricatori (*Instr.* I, 31; II, 29: cf. *Carmen apolog.* v. 582-599 ed. Pitra, *Spicil. Solesm.* T. I p. 37). I più illustri tra cotesti giureconsulti, professori e causidici ebbe in mira Arnobio africano scrivendo: *magnis ingeniis praeditos consultos iuris et oratores magisteria Christi expetiisse.* Egli medesimo professò in Sicca con grande successo l'arte oratoria; e fu maestro al celebre Lattanzio, il Cicerone cristiano. Se volessi spaziare fuori dell'Africa, molto potrei aggiungere intorno a questo argomento. La celebre scuola di diritto romano in Berito, che fu appellata *legum nutrix* (v. Spanhemii, *Orbis Romanus seu de statu hominum exerc.* ed. 2 p. 249), anche prima della pace della chiesa ebbe discepoli e frequentatori cristiani (v. Ruinart, l. c. p. 320). Vero è, che alcuni abbracciando la fede rinunciavano allo studio delle leggi ed alla scuola di Berito; come fece Gregorio di Neocesarea. Ma le magistrature, almeno municipali, sovente dai fedeli esercitate, li obbligavano allo studio della giurisprudenza. I vescovi medesimi ed in loro nome i diaconi dovendo, per legge apostolica, giudicare le cause dei fedeli, massime dei chierici (donde poi l'*audientia episcopalis* ed il foro ecclesiastico riconosciuti per legge da Costantino e dai seguenti principi cristiani), ebbero necessità di conoscere il diritto civile. Di siffatto tribunale od arbitrato ecclesiastico parla il prelodato Commodiano, circa il mezzo secolo terzo, raccomandando ai diaconi: *nolite ludere personam iudicis aequi* (*Instruct.* II, 27). Ma intorno a tutto ciò troppo dovrei dire; e troppo ho oltrepassato i limiti d'una nota a pie' di pagina.

consulti, i rescritti, i diplomi, i contratti, le formole del gius sepolcrale, tutto finalmente il grande complesso di memorie circa le persone, le cose, le istituzioni sacre e civili dell'antica società, contenuto nell' ognora crescente tesoro dei monumenti epigrafici, hanno sempre a sè chiamata l' attenzione dei più dotti giureconsulti. Oggi però, che il corpo e l'autentico archivio di siffatti documenti e memorie in ambe le lingue, greca e latina, si viene riducendo alla maggiore possibile precisione, e che gli studî degli interpreti dell' antica epigrafia fioriscono in tutta la culta Europa, nè ignoti ed infecondi sono nell' Africa e nell' Asia, la fonte epigrafica del diritto antico è divenuta ad un tratto sì ubertosa e rivelatrice di pagine tanto pregevoli ed inaspettate, che se ne potrebbe già compilare un codice e quasi comporne novelle pandette. Eccettuati i commentari di Gaio restituitici dai palimpsesti di Verona, quali scoperte di inediti testi giuridici fatte ai nostri dì nelle vetuste membrane possono gareggiare con quelle, che ci hanno dato i bronzi ed i marmi? Nobilissimi certo i frammenti del diritto antegiustinianeo scoperti nei palimpsesti vaticani dal Mai; di sommo pregio e novità le *gesta* della promulgazione del codice Teodosiano rivelate al Peyron dai palimpsesti di Torino ed al Clossius da un codice Ambrosiano: non spregevoli i minuti brani di Ulpiano ravvisati dall'Endlicher in cinque fettoline membranacee di copertine di codici in Vienna: e quelli di altri antichi giureconsulti testè disseppelliti dalle tombe dell'Egitto e deciferati dall'occhio sagace del Mommsen e del Krueger [1]. Ma le sole tavole di bronzo delle costituzioni municipali del 1° secolo dell'impero restituiteci dalla Spagna basterebbero, a mio avviso, a vincere nel paragone.

Uno di siffatti documenti epigrafici, e di indole non puramente giuridica ma letteraria, singolare campione d' una classe speciale di composizioni oratorie dell' aureo secolo della latinità, per alcune mie felici ricerche fu negli scorsi anni in molta sua parte

[1] In questo medesimo fascicolo ne ragiona il ch. collega ed amico sig. prof. Alibrandi.

ricomposto: raccogliendone le sparse e lacere membra dalle pietre originali in Roma, e dai manoscritti della biblioteca Vaticana, della Barberiniana e della nazionale di Parigi. Benchè l' insigne testo sia già divulgato, anzi abbia avuto l' onore del commento d' uno dei sommi maestri della scienza epigrafica e della giuridica; tuttavia merita altri studî e per certificarne in alcuni passi la genuina lezione e per supplirne in ogni linea le lacune. I supplementi fino ad ora proposti debbono essere nuovamente cimentati al crogiuolo di accurato critico esame. Il tema parmi assai idoneo alla odierna prolusione.

Il documento, di che mi propongo parlarvi, è il noto funebre elogio d' una matrona romana, che fu involta nelle spaventose vicende della proscrizione triumvirale al cadere della repubblica. Autore della prolissa laudazione fu il marito medesimo, campato da morte per l' invitta carità della moglie e la clemenza di Augusto. Con affettuosa eloquenza egli accenna tragici episodi di quel tremendo periodo dell' agonizzante repubblica; patetici momenti e nobilissimi sensi ed atti dell' intima vita domestica e coniugale; particolarità preziose circa testamenti, eredità, patrimonio, diritti degli agnati e dei gentili, contese giudiziali, che avvicendate con le politiche agitarono la travagliata vita di quei coniugi illustri e dei loro stretti congiunti. Notissimo è il solenne costume romano dei funebri elogi; dai quali, come Cicerone e Livio lamentano, per domestiche ambizioni fu viziata la storia: fingendo anche false magistrature e falsi trionfi. Quegli elogi però sarebbero a noi preziosi, non solo come parte della latina letteratura, ma in speciale modo come fonte di notizie circa il vetusto diritto romano. *Quid in re familiari egisset defunctus (laudationes illae) enarrare solebant; unde negotia causasque iuris privati optime edocere nos possent, si servatae nobis essent.* Così il Bruns nelle sue *Fontes iuris romani antiqui* [1]. Preziosa adunque è la scoperta d' un insigne campione di coteste *laudationes*, che appunto ci offre cenni non solo

[1] Bruns, *Fontes iuris* ed. 3. p. 211.

di storiche importanti notizie, ma eziandio di privati negozi e di controversie giuridiche. Se un siffatto testo fosse tornato in luce da alcun palimpsesto redivivo per arte chimica, la fama ne avrebbe percorso tutto il mondo letterario; come a buon diritto avvenne ed avviene per la scoperta anche di poche pagine di qualsivoglia scrittura dei classici greci e latini e dei loro contemporanei. Simili nè meno pregevoli e più laboriose scoperte fatte nel campo dell'epigrafia; e di testi tanto più certi ed incorrotti, quanto dista l'esemplare primitivo e monumentale, inciso sul marmo o sul bronzo, dalle copie trasmesse per lunga serie di più o meno negligenti ed imperiti amanuensi; sono appena note fuori della angusta cerchia degli speciali cultori delle discipline archeologiche. Sarebbe oramai tempo, che le scoperte dei più insigni e distesi testi epigrafici entrassero nel comune tesoro dell'antica e classica letteratura; e che alla loro fonte largamente attingessero non i soli archeologi, ma tutti gli studiosi delle lettere classiche e delle storiche, giuridiche e politiche scienze.

Come e per quanto lenti passi siamo giunti alla ricomposizione del testo, di che ragiono, a Voi piacerà udirlo; a me sembra utile e conducente alla piena illustrazione dell'insigne monumento con intera e precisa esposizione narrare. Primo il Fabretti divulgò due oblunghe marmoree lastre scritte in 96 linee di lettere fornite d'accenti: erano venute dal cimitero di Elena presso Tor Pignattara al museo del cardinale Carpegna, ed oggi sono conservate nella villa Albani-Torlonia [1]. Il dotto editore ravvisò in esse *orationis funebris fragmentum, aureum latinae puritatis saeculum redolens:* e lamentò la perdita della terza tavola molto ed in vano cercata; la quale avrebbe compiuta quella lunga pagina di scrittura contenente quindici paragrafi e la chiusa della funebre orazione. Nel seguito del discorso dimostrerò, che non è al tutto perduta ogni speranza di trovare la terza lastra desiderata. Il Fabretti dalle due

[1] Fabretti, *Inscr. domest.* p. 168 e seg.; Marini, Iscr. Albane p. 136 (donde Orelli n. 4859); Visconti, Villa Albani p. 220 e segg.

lastre superstiti tosto intese e dichiarò, che l'oratore è un magistrato dei tempi dell' ultima proscrizione triumvirale: la cui moglie per salvarlo dovette umiliarsi al triumviro M. Lepido *ad pedes eius prostrata humi* ed affrontarne l'ira con presente rischio di morte. Ne ebbe accoglienza brutale, *servilem in modum rapsata, livoribus corporis repleta, crudèlibus exceptis volneribus:* ma la clemente volontà di Cesare potè più che l'inesorabile ferocia di Lepido. L'oratore alle predette pubbliche gesta stima superiori le lodi domestiche della defunta. E specialmente magnifica, *quod diffidens fecunditati suae, dolens mariti orbitate, divertium agitarit, vacuamque domum alterius fecunditati se tradituram, futuros liberos pro suis habituram, neque patrimonii, quod commune fuerat, separationem facturam, sororis socrus officia pietatemque praestituram adfirmabat.* Il Fabretti in vano cercò in Dione, in Appiano, negli altri storici il nome dell' illustre donna; che egli disse *perenni fama dignam atque inter paucas celebrandam* [1].

Un dotto Alemanno si accinse allora a divinare, non il nome della eroina, ma la restituzione in intero dell' ultima parte dell' elogio di lei: e mandò al cardinale Carpegna, possessore del monumento, il suo tentativo. Ne abbiamo notizia soltanto da Mgr Filippo della Torre: che non dice chi fosse quell'Alemanno, e del lavoro di lui fece giusta censura [2]. Il della Torre, senza tentare più probabili supplementi, con miglior frutto domandò alla storia ciò che nè il Fabretti nè l'anonimo avevano saputo trovare: di chi, cioè, parli l'insigne testo. E modestamente propose di ravvisare in esso l'elogio di Turia moglie di Q. Lucrezio Vespillone, console nel 735 di Roma; del quale Appiano e Valerio Massimo narrano, come fu dalla moglie nella proscrizione triumvirale nicchiato tra la volta ed il tetto della stanza da letto; mentre per lui presso i triumviri si perorava e fu poi ottenuta in grazia la

[1] Fabretti, l. c. p. 226.

[2] Calogerà, Raccolta di opuscoli T. XXVIII p. 131 e segg.: Orelli, *Inscr. sel.* T. II p. 352 e segg.

vita [1]. La verità della sagace proposta del vescovo d'Adria è oggi confermata dalle osservazioni e dal giudizio del Mommsen: al dotto italiano rimane il merito della prima scoperta dello storico argomento di sì raro testo. Nulla dico degli infelici supplementi tentati dal Taylor in Londra nel 1739 [2]: nulla delle dotte annotazioni filologiche del Garatoni nei commentarii alle orazioni ciceroniane: la narrazione intrapresa non è breve, e innanzi mi spinge la lunga via, che rimane a percorrere.

Verso la fine dello scorso secolo il Fea divulgò un altro frammento di simile funebre elogio, in cima al quale è scritto MVRDIAE L . F . MATRIS [3]. Il Niebuhr opinò, che l'uno e l'altro brano, editi il primo dal Fabretti, il secondo dal Fea, parlino della medesima matrona; la quale perciò non sarebbe la storica Turia ravvisata dal della Torre, ma una ignota Murdia [4]. L'Orelli rimase esitante ed incerto [5]. Lo stile d'ambedue i brani è veramente assai simile: la diversità però della persona lodata è manifesta quasi da ogni parola. La funebre laudazione di Murdia parla del testamento di lei, dei figliuoli istituiti eredi, *partitione filiae data,* di *certa pecunia legata* al marito, di *certas res praelegatas* a quello dei figliuoli che faceva l' elogio materno. Nulla di ciò conviene a quanto narra l'elogio della matrona morta senza figliuoli, nella lunga pagina edita dal Fabretti; ed ancor meno al testo d'un'altra pagina della quale ora conviensi che io discorra.

Gaetano Marini, prefetto degli archivii vaticani, sommo maestro degli studî epigrafici, ravvisò nelle carte barberiniane un lacero pezzo dell' elogio fabrettiano, posseduto già dall' Ughelli, l'autore dell' *Italia sacra,* e poi smarrito [6]. Quel pezzo però non era la terza lastra dal Fabretti desiderata; e spettava ad otto

[1] Appian. *Bel. civ.* IV, 44; Val. Maxim. VI, 7, 2.
[2] Taylor, *Lect. Lysiac.* cap. 3.
[3] Fea, in Winckelmann, Storia dell'arte, ed. Rom. III p. 202.
[4] Niebuhr, *Fragmenta Ciceron.* p. 55.
[5] L. c. p. 356.
[6] Marini, Iscr. Albane p. 142.

paragrafi d' una delle pagine anteriori e del mezzo dell' orazione. La mutila lapide presentava i principii di 36 linee; ma di ciascuna linea tanto poche lettere o parole, che il Marini nè anche sperò poterne divinare il senso generale; e die' in luce il novello frantume senza commento veruno. La disperata impresa tentò animosamente l' Huschke nel 1838 [1]: la scoperta di che ora debbo parlarvi ha mostrato la vanità del tentativo. Le lettere e parole superstiti bastavano però a manifestare, che quivi si ragionava di testamento e di eredità, di matrimonio *per coemptionem*, di tutela e dei diritti della *familia* e della *gens*. Dolorosa adunque agli studiosi dell' antico giure romano era la perdita di cotesta pagina; e la scoperta del Marini ne accendeva la sete senza punto appagarla.

Esaminando io in Parigi le schede autografe dell'illustre gesuita Sirmondo, m'avvidi che tra le epigrafi da lui trascritte in Roma [2], senza speciale indicazione di luogo, v'era un grande e disteso brano di 40 lunghe linee mancanti però del principio e del fine; nel quale issofatto con viva gioia riconobbi la parte media dell'elogio di Turia, e precisamente le linee, che combaciano con i loro inizii dal Marini additatici nei codici della Barberiniana. L' insperato acquisto ci dava il fiore giuridico dell'insigne testo. Quivi si ragiona delle controversie e delle pretese degli agnati e dei gentili circa la tutela legittima e circa la successione testata o intestata all'eredità del padre della defunta; delle seconde nozze contratte da lui *per coemptionem* dopo fatto il testamento; della sorella *emancupata* al marito C. Cluvio, vivente il padre. Sono magnificate le lodi delle virtù domestiche della matrona, del patrimonio conservato ed amministrato in comune col marito, della amorosa cura verso i congiunti e le nipoti, delle doti loro costituite. E come avviene sovente, che una buona fortuna ne tragga dietro sè un'altra; o piuttosto che accesa la luce si scorga ciò che

[1] Huschke, *T. Flavii Syntrophi instrum. donationis* p. 54 e segg.
[2] Bibl. Naz. di Parigi, cod. *Suppl. Lat.* 1417 f. 116.

nelle tenebre non si discerneva; ricuperato l'insigne frammento sirmondiano divenne facile ravvisarne un altro minore, che si congiungeva alla medesima pagina, nelle carte epigrafiche del Suarez vescovo di Vaison da me ordinate nella Vaticana e poste nel codice 9140 [1]. Il frammento trascritto dal Suarez ci insegna altre storiche notizie della vita dell'oratore e della defunta; e conferma la congettura del della Torre circa il nome e la persona dell'uno e dell'altra.

L'inaspettata scoperta mi invitò tosto all'opera di ricomporre le sparse reliquie del bellissimo testo e di colmarne al possibile le lacune. Facilissima era la restituzione delle singole parti ai debiti luoghi; ardua e quasi aleatoria l'impresa del supplemento. Tentai quello della nuova pagina sirmondiana; ma, per giusta diffidenza del mio sapere in argomenti di diritto, volontieri cedetti al grande maestro in siffatte materie, Teodoro Mommsen, l'onore delle prime prove in quest' arringo e della prima edizione del ricomposto documento. Egli corrispose da suo pari all'espettazione mia e dei dotti con sagaci restituzioni delle lacune e luminoso commento storico e giuridico [2]. Poi il testo è stato di nuovo riveduto e appena alquanto variatine i supplementi nel tomo VI del *Corpus inscr. Lat.*, edito principalmente dall'illustre collega signor Guglielmo Henzen [3]. Confrontati però anche con le seconde cure i supplementi da me immaginati nel primo momento della scoperta, sembrano essi non indegni che se ne tenga alcun conto. Anzi esaminato con iterata diligenza tutto il monumento, anche nella parte già edita dal Fabretti e dal Marini, mi sono avveduto esserne necessaria la revisione. Il testo superstite solo nei manoscritti in alcuni punti dee essere restituito alla vera lezione, ed emendato circa l'ortografia e gli accenti. I miei supplementi delle lacune in molti ed importanti passi variano dai fino ad ora

[1] Cod. Vat. Lat. 9140 f. 140, 141.
[2] *Abhandl. der K. Akad d. W. zu Berlin* 1863 p. 455 e segg.
[3] *Corp. inscr. Lat.* VI pag. 332 e segg.

adottati; ed il loro sistema ha solida base sul calcolo esatto delle lettere superstiti e delle perite. Laonde m'è parsa ragionevole e non infruttuosa la proposta fattami di dare nel periodico di studî e di documenti della nostra Accademia una novella edizione dell'elogio di Turia: ed a questa edizione preludo col presente discorso.

Narrata la storia della scoperta, della restituzione, dello stato odierno del testo, rimane a chiarire un punto che solletica la nostra curiosità, e ci aprirà l'animo a qualche speranza. Voglio dire della indagine circa l'origine topografica del monumento, la sua dissecazione in tante parti, la dispersione di queste, la probabilità di trovare ciò che manca e che tanto desideriamo. Le due lastre superstiti, conservate oggi nella villa Albani-Torlonia, vengono dal sotterraneo cimitero di Elena a Tor Pignattara *ad duas lauros* presso la via Labicana [1]: ove dagli antichi fossori furono segate in forma oblunga e adoperate a chiudere la bocca di due loculi sepolcrali. La simile sorte toccata a tante altre pietre monumentali e la quotidiana esperienza c'insegnano, che non le sole due predette, ma probabilmente anche le rimanenti parti delle marmoree tavole dell'elogio di Turia furono in pari modo tagliate e servirono a coperchi di avelli. In fatti il maggiore frammento sirmondiano ed il minore, che fu in possesso dell' Ughelli hanno ambedue forma quadrilunga, come le lastre segate per chiusura dei loculi. Evidenti ragioni adunque ed analogie ci fanno presumere, che coteste lastre, come le loro gemelle, sieno venute in luce dal medesimo cimitero presso la Labicana.

Sorge però in contrario un'obbiezione. Il frammento minimo, registrato nelle carte del Suarez, quivi si dice scavato presso *Capo di Bove;* cioè al monumento di Cecilia Metella sull'Appia, assai lungi dalla Labicana. E veramente la vasta dispersione degli atti arvalici, in tanti luoghi e sepolcreti diversi e l'uno dall'altro remoti, rende credibile quella parimente dell' elogio di Turia; fatto a pezzi e

[1] Intorno alla denominazione *ad duas lauros* v. il mio Bull. di arch. crist. 1879 p. 76 e segg.

dissecato in lastre, forse nell'officina d'alcun marmoraio, adoperate poi ad usi ed in luoghi varii, secondo che se ne offeriva l'opportunità. A sì valida obbiezione pronta e soddisfacente sarà la risposta. Il punto principale, cioè la testimonianza circa il luogo lontanissimo dal cimitero di Elena, ove si dice trovato un frantume del nostro elogio, non regge a critico esame. Quella indicazione è senza dubbio falsa: imperocchè abbraccia un gruppo di epigrafi, di parecchie delle quali conosco esattamente l'origine e la storia. E posso dimostrarle provenienti da luoghi diversi e distanti dall' Appia e dal monumento di Metella; anzi una delle epigrafi di quel gruppo proviene precisamente dalla Labicana [1]. In quanto alla strana dispersione dell'ampio archivio marmoreo degli Arvali, le circostanze speciali che ne furono cagione sono state da me poste in piena luce con notizie e documenti tratti dalle leggi imperiali e dalla storia di quel religioso soda-

[1] Le carte riunite nel cod. Vat. 9140 spettano all'apparato epigrafico raccolto dal card. Francesco Barberini. Quivi al f. 140 da mano imperita sono registrate insieme al frammento dell'elogio di Turia altre otto iscrizioni coll'avvertenza: " *trovate passato Capo di Bove* ". Nel foglio seguente 141 le medesime epigrafi sono ripetute di mano del Suarez colla nota: *A Capo di Bove*. La quale potrebbe essere più esatta ed indicare un gruppo di lapidi non quivi *trovate*, ma colà portate. In fatti almeno cinque delle lapidi di quel gruppo da idonei testimoni e di tempo anteriore furono vedute in luoghi diversissimi, e lontani dalla regione detta Capo di Bove, cioè dal mausoleo di Cecilia Metella sull'Appia. Una fu vista dal Sirmondo in doppio esemplare: *Romae apud marmorarium in duobus lapidibus tiburtinis crutis nuper via Labicana* (Gruter. 1132, 6). Una, che nel codice Vat. 9140 appare mutila, dal Doni fu trascritta intera nella villa del Bosio presso la via Flaminia (cod. Fiorent. Maruc. A 293 f. 198; nel volume del Doni stampato dal Gori XI, 7, donde nel Muratori *Thes.* 884, 3): poi già mutila venne in potere di Adamo Lorenese scultore (Gudius, *Inscr.* p. 250, 6). Un' altra fu parimente posseduta dal Bosio, che l' aveva trovata al secondo miglio della via Latina (Bosio, Roma sott. p. 303); poi dal Montfaucon fu trascritta in un cortile del palazzo Barberini (Bibl. naz. di Parigi, cod. *Res. S. Germain* 1293 f. 117). Due furono trovate dal Bosio nel cimitero di Ciriaca presso la Tiburtina (Bosio, l. c. p. 409): poi una fu vista dal Montfaucon nel predetto cortile dei Barberini (cod. cit. l. c.); una dal Gudio (372, 2) e da Fr. Tolomei (cod. della bibl. di Siena K. VIII, 3 p. 368) presso *Monsù Adam scultore*. Ambedue furono trasferite al monastero di Grotta Ferrata, del quale era commendatario il cardinale Fr. Barberini: ed una quivi è tuttora conservata (v. il mio Bull. di arch. crist. 1872 p. 114). Da cotesta storia delle trasmigrazioni delle lapidi, nel cui gruppo fu un frammento dell'elogio di Turia, è chiaro che esse appartennero al cardinale Fr. Barberini, al quale

lizio e di sua abolizione [1]. Viceversa i marmi tolti a singoli monumenti, massime sepolcrali, non soggiacquero d'ordinario a tanto sperpero; e ne troviamo sovente le dissecate lastre e parti circa il medesimo luogo e cimitero. Così i frantumi d'una delle lastre del testamento dasumiano furono rinvenuti in sepolcri presso il secondo miglio dell'Appia; e da un briciolo d'altra epigrafe ho imparato, che il monumento di Dasumio fu appunto sull'Appia circa il primo miglio [2]. Più volte mi è occorso di ravvisare e ricongiungere le parti diverse dei marmorei monumenti segati in lastre, tornate alla luce dalla medesima necropoli, anche a lunghi intervalli di anni e di secoli [3]. Che altrettanto ci sia dato sperare per l'elogio di Turia dalle future escavazioni nel sotterraneo cimitero di Elena, sulla via Labicana, eccovene un quasi pegno od almeno fortissimo indizio; capace di spandere nuova luce sull'insigne monumento, ove fu inciso quel prolisso testo oratorio.

Nel medesimo luogo e circa il tempo medesimo, in che vennero in luce le due lastre dell'elogio di Turia edite dal Fabretti, fu rinvenuta molta parte d' una grande tavola marmorea, nella quale è delineata la pianta icnografica d'un magnifico monumento sepolcrale, probabilmente della Labicana, cinto per tre lati da portici *in gamma*, congiunti, cioè, ad angolo retto [4]; e poi le stanze dei custodi, giardini parimente chiusi da portici, un ampio fondo

erano pervenute da persone e luoghi diversi, ed una da scavi fatti al tempo del Sirmondo presso la via Labicana. Se è vero, che tutto il gruppo fu poi visto a *Capo di Bove*, colà dee essere stato portato per adornare alcuna vigna e casale campestre dei Barberini: certamente non fu quivi disotterrato. Ed il frammento dell' elogio dee essere venuto in luce insieme a quelli dell' Ughelli e del Sirmondo dai sepolcreti della via Labicana.

[1] V. Annali dell'Istit. di corrisp. arch. 1858 pag. 54 e segg. Cf. Henzen, *Acta fratrum Arv.* p. XXV e segg.

[2] V. Roma sott. T. III p. 635.

[3] *Corp. inscr. Lat.* VI n. 1072; 2379 *a, b;* 2382 *a;* 2403; 3884: provengono tutti dal cimitero di Ciriaca; indi vennero in luce ad intervalli dal secolo XVII al presente giorno. Spettano al castro pretorio prossimo al cimitero predetto: l'origine pretoriana dei frammenti n. 1072 è di mia congettura, degli altri è certa.

[4] V. l' egregia memoria del ch. sig. prof. Gatti nel Bull. arch. com. di Roma 1879 p. 113 e segg.

col suo *harundinetum* annesso al monumento, ed i confini delle vie private e pubbliche, e le misure di sì ampia distesa d'area sepolcrale. Eccone uno schizzo in proporzione minore.

1:7

Questa rara tavola, vero campione grafico di quanto legalmente costituiva e poteva abbracciare l'area sacra e religiosa del sepolcro con le sue appendici, è stata dichiarata dal mio fratello nell'analisi architettonica della Roma sotterranea, ove ne ha divulgato in grande dimensione il disegno [1].

Degnissima d'un siffatto grandioso complesso di sepolcrale mole, porticato, edifici, giardini, fondo, il cui archivio fu per così dire inciso in marmo sulle pareti probabilmente dei portici laterali, sarebbe la funebre orazione di che ragioniamo. E il trovamento avvenuto nel luogo medesimo e circa il medesimo tempo dell'una e delle altre marmoree tavole mi die' forte sospetto, che veramente l'una e l'altre spettino allo stesso monumento. Confrontate allora con attento occhio le lettere dell'elogio e quelle della pianta icnografica, ho riconosciuto che esse in ambedue le pietre sono di similissimo tipo e contemporanee, forse della medesima mano. Lo dimostra il saggio paleografico nella tavola annessa a questo discorso; quivi le lettere VIA PRIVATA sotto il n. 2 sono esemplate dalla pietra icnografica, ora in Urbino, alla grandezza dell'originale; e similmente quelle sotto il n. 1 dalla parte dell'elogio serbato nel museo della villa Albani-Torlonia. Il sospetto adunque è ai miei occhi divenuto somma probabilità. Il console Q. Lucrezio Vespillone seppellì, se non erro, l'eroica sua moglie in quel monumento di straordinaria magnificenza ed ampiezza; e nelle pareti del vasto edificio fece incidere in marmo non solo la prolissa laudazione della defonta, ma eziandio la *lex monumenti* e la sua icnografia, per solennemente promulgarne la legale inviolabilità e religiosità. Non è vana la speranza, che di siffatto marmoreo archivio del monumento di Turia alcun' altra pagina sia tuttora nascosta nelle sotterranee gallerie della necropoli, la quale non piccola parte già ce ne ha felicemente restituito.

Del rimanente non è nuovo, che le *laudationes funebres* fossero per disteso incise sulle moli sepolcrali o negli attinenti edifici.

[1] Roma sott. T. I, Anal. archit. p. 56 e segg. Cf. Jordan, *Forma Urbis Romae* p. 65.

Sopra ho ricordato l' elogio di Murdia serbatoci in una tavola marmorea, che deploravamo perduta ed è stata testè ritrovata entro il palazzo già dei Rondinini. Un brano di funebre elogio d' un magistrato giace inedito nelle schede epigrafiche vaticane del Doni. Quivi in lunga colonna di venti linee sono segnate lettere troppo poche e consunte; nelle quali ravviso le frasi di laudazione e di storia del corso degli onori e delle gesta del defonto in Roma e nelle spedizioni, in che egli accompagnò l'imperatore [1].

[1] Nel codice Vat. 7113 f. 27 *verso*, di mano del Doni, si legge il frammento seguente. Le lettere dovevano essere logore; imperocchè nel v. 9 il Doni scrisse INIRASII, nel 17 INIRASTI, ove è evidente doversi leggere INTRASTI. Così nel v. 8 XISII, 11 CISII, 14 SVBIE; io ho integrato le lettere logore nei luoghi ora accennati, e segnato alcuni miei supplementi, che propongo soltanto per congettura.

1 . . . . . . TE . H . . .
. . . . . . ECTA . . .
. . . . *re*LICTVS . . . . .
. . . . . . ISTI IN EII . . .
5 . . . . . . IDICERET OSS . . .
. . . . . . IVM . HOMINEM . . .
. . . . . . TESTIMONIVM . REI*publicae* . . . .
. . . . . . XISTI . FIDELIS . TE . A . . . .
. . . . . . INTRASTI . IN . CV*riam?* . . . .
10 . . . . *iu*DEX ROMAE . SINE *provocatione?*
. . . . . . CISTI . FIDELIS . SP . . . .
. . . . . . ANNOS . NIHIL . EST . . . .
. . . . . . PROFECTVS . CVM . A*ugusto* . . . .
. . . . . . OR . SVBTE QVAE . EV . . . .
15 . . . . . . NES IN OFFICIO QVA . . . . .
. . . . . *ti*BI . CLAROS . VENE*randosque viros* . . .
. . . . . . INTRASTI . COH . *praetoriae?* . . . . . .
. . *procla*MENT . . VBIQVE TVV*m nomen* . . .
. . . . . . NON . COMPARO VI . . . . . .
20 . . . . . . Ƒ . SANCTA FIDES . . . . .

Il passo più importante è nella lin. 10. Quivi certamente si parla di giudicatura in Roma; ed, a mio avviso, segue la formola nuova nell'epigrafia *sine provocatione* od *appellatione*. Giudici *a quibus provocare non licet* da Costantino furono dichiarati i soli prefetti del pretorio, *qui soli vice sacra cognoscere vere dicendi sunt* (*Cod. Theod.* XI, 30, 16). Il Gotofredo (*ad cod. Theod.* l. c.) crede che questa disposizione

Il Mommsen ha sagacemente ravvisato tra le iscrizioni di Tivoli un lungo brano dell' elogio funebre di Matidia seniore recitato in persona dall' augusto Adriano [1]. Ho trovato memoria testificante, che fu inciso non in tavola marmorea, ma in base di statua: certamente dedicata all' onore di Matidia nella villa Adriana di Tivoli [2]. Non si confondano però gli storici elogi scritti per le basi di statue onorarie (quelli, a cagion d' esempio, degli uomini illustri della repubblica dettati da Augusto per il foro di Cesare) con le funebri orazioni di che ragiono. Di queste un solo esempio conosco inciso in base di statua, il tiburtino sopra citato; la cui notizia perciò meritava d' essere qui segnalata.

Anche i Cristiani, mantenendo il costume di siffatte orazioni nelle esequie [3], talvolta ne incisero in marmo alcuna parte. Nei

sia stata sancita la prima volta da Costantino. Il frammento, che divulgo, mi sembra più antico della legge citata. Imperocchè i prefetti del pretorio, essendo allora stati stabilmente dichiarati *soli vere vice sacra cognoscentes sine provocatione*, bastava accennare la dignità della prefettura pretoriana per comprendere in essa il *iudicium sine provocatione*. In fatti nella lin. 17 è fatta menzione delle COH . *(cohortes)*, facilmente delle pretorie, che da Costantino furono abolite. Viceversa prima di Costantino la *cognitio vice sacra* fu delegata straordinariamente: così nei *cursus honorum* del secolo terzo ed ante-costantiniani leggiamo: *electus ab i(mp..... iudex) sacrarum cogn(itionum v)ice Ca(esaris) — electus ad cognoscendas vice Caesaris cognitiones — cognoscens ad sacras app(ellationes) — iudex sacrarum cognitionum totius Orientis — electus ad iudicand(um) sacr(a vice)* (Marini, Arv. p. 795; *C. I. L.* VI n. 3836, 1531-22, 1673, 1418, 1419: cf. Mommsen, *De C. Caelii Saturnini titulo* in Nuove mem. dell'Ist. arch. p. 313). Il lodato adunque in questo funebre elogio dopo il suo *ingressus in curiam* fu *electus vice sacra iudex Romae sine provocatione*.

[1] *Abhand. der K. Akad. d. W. zu Berlin Phil. hist. Cl.* 1863 p. 483 e segg.

[2] Aldo il giovane nel cod. Vat. 6040 p. 64 all'elogio predetto da lui veduto in s. Paolo di Tivoli annotò: " *cippus statuae* nella facciata esterna".

[3] Celeberrime sono le orazioni funebri di Eusebio per Costantino; di Gregorio da Nazianzo pel padre, per il fratello, per la sorella; del Nisseno per Melezio di Antiochia; di Ambrogio per Valentiniano, Teodosio e pel fratello Satiro. Le *epitaphia* però di Girolamo in lode di Nepoziano, di Fabiola, di Paola furono soltanto scritte non recitate nelle esequie. Delle funebri laudazioni e dei prezzolati compianti ad esempio degli antichi fatti nel medio evo in Roma e nelle vicine province ed in tutta l'Italia meridionale ho trattato nella Roma sott. T. III p. 243. In quei compianti *sub specie rythmica nobilitates, divitiae, formae, fortunae et omnes laudabiles mortuorum actus computabantur seriatim* (Maestro Buoncompagno, pubblico lettore in Bologna a. 1213, nel cod. della basilica di S. Pietro H. 13 p. 43).

miei volumi ne ho prodotto due esempi [1]. Si ponga a confronto la chiusa della laudazione pagana di Turia con quella dei due elogi cristiani. Q. Lucrezio Vespillone al fine del lungo compianto, volto alla defonta, dice: *Te Di manes tui ut quietam patiantur atque ita tueantur opto.* Egli allude alle magiche evocazioni delle anime ed alle insidie dei violatori dei sepolcri; e le une e le altre scongiura raccomandando ai *Dii Manes* della defonta la quiete di lei e la tutela delle ceneri. Il coniuge cristiano invece pensa al divino giudizio ed alla potente intercessione de' martiri, e scrisse: *pro vitae testimonio sancti martyres aput Deum et Christum erunt (ei) advocati* [2]. L'altro cristiano panegirista chiude invocando per sè peccatore le preghiere dell'anima giovinetta, innocente rapita nel primo fiore degli anni; e poi a lei volge non il desolato *vale* pagano, ma il solenne cristiano saluto: *Te in pace* [3].

Il Mommsen ha sottilmente notato, che mentre le funebri orazioni solevano essere recitate nel foro al popolo, e perciò gli oratori volgevano la parola ai cittadini *Quirites*, Lucrezio Vespillone parla sempre alla defonta. Perciò stima, che cotesta orazione non sia stata recitata nel funere, ma scritta per essere incisa sulla tomba. Cicerone testifica, che le *laudationes* dei defonti, eccetto qualche raro caso, *scribebantur ad funebrem concionem in foro* [4]. E Svetonio le dice fatte *e more pro rostris,* parlando del funere non di magistrati o di insigni personaggi (quali furono quelli, dei cui elogii distesamente tratta Polibio [5]), ma appunto di donne; della zia, cioè, e della moglie di Giulio Cesare, quando egli era questore [6]. Dopo che Lutazio Catulo console nel 652 di Roma lodò nel foro la madre Popilia, le pubbliche laudazioni delle matrone non furono rare [7]. E già nel 365 alle matrone, che avevano dato

[1] V. Bull. 1864 p. 34 e segg; Roma sott. T. III p. 243 e segg.

[2] Bull. l. c.

[3] Roma sott. l. c.

[4] *De oratore* II, 11.

[5] Polyb. VI, 53.

[6] In *Caes.* c. 6.

[7] Cicero, l. c.

l'oro per liberare la patria dai Galli, *gratiae actae honosque additus, ut earum, sicut virorum, post mortem solemnis laudatio esset*[1]. Non veggo adunque ragione sufficiente di dare all'elogio di Turia, moglie d'un console, carattere diverso e speciale nella classe di siffatte laudazioni. E mancandone a noi tanta parte, massime il principio, nel quale l'oratore diresse la parola agli astanti, non possiamo dire che Lucrezio Vespillone non abbia esordito il discorso chiamando alla concione i Quiriti *e more pro nostris*[2].

Il tempo assegnato alla solenne prolusione volgerà fra breve al suo termine. Non dirò adunque delle varianti e dei novelli supplementi, che m' accingo a proporre nella terza edizione del pregevole testo. Siffatto modo di studî analitici male si converrebbe all'indole d'accademico discorso. Imperocchè fa d'uopo istituire nuovo esame circa l'origine ed il valore delle copie manoscritte a noi pervenute dei ricomposti frammenti, e misurare gli spazii delle lacune con precisione maggiore che non è stato ancor fatto; e adattare i supplementi al numero richiesto delle lettere perite in ciascuna linea. Riserbate adunque alla critica revisione del testo siffatte indagini ed il loro commento, vi accennerò soltanto alcuni capi e quesiti principali di pertinenza giuridica; per provocare intorno ad essi i vostri studî.

Il punto precipuo e fondamentale della controversia, di che tratta il frammento scoperto in Parigi, è l'impugnazione del testamento paterno, nel quale erano stati istituiti eredi Turia ed il suo futuro coniuge oratore, con alcuna parte alla sorella già maritata ed *emancupata* a C. Cluvio. Si pretendeva che il testamento fosse *ruptum coemptione facta cum uxore*. Il padre cioè di Turia, dopo avere testato, contrasse seconde nozze con la solenne *coemptio:* nel quale caso *omni modo*, scrisse Gaio, *testamentum rumpi-*

[1] Liv. V, 50.

[2] Circa le laudazioni funebri dei Romani v. Peter, *Hist. Rom. reliquiae* I p. XXIX e segg. Cf. Marquardt, *Handbuch* V, I p. 58; Huebner nell' *Hermes* I p. 438 e segg.

tur quasi agnatione sui heredis [1]. Or bene Lucrezio Vespillone afferma, che la defonta difese con verità e successo il testamento paterno: *veritate causam communem tutata es testamentum ruptum non esse*. Ciò è in contradizione diretta colle citate parole di Gaio e coi più certi principii dell'antico diritto romano: ed è problema degno dell'esame e della dottrina di Voi, egregii colleghi giureconsulti. Il Mommsen ha proposto congetture, che non risolvono definitivamente l'oscuro quesito, ed alla lettera del documento poco convengono.

Ma v'è inoltre un secondo capo di oscurità, che parmi non ancora notato. Il testo, secondo la lezione del Mommsen, dice: *temptatae deinde estis ut testamentum quo nos eramus heredes ruptum diceretur*. L'ultima parola non è dell'antico testo, ma supplemento che esige, a mio avviso, lieve modificazione: l'oratore volgendo la parola in plurale alla moglie defonta ed alla sorella di lei dee avere detto *temptatae estis ut testamentum etc. ruptum contenderetis*, o *fateremini*, ovvero *dici pateremini*. L'azione per dichiarare *ruptum* il testamento qui è attribuita alle parti interessate od a chi pretendeva agire in loro nome o col loro consenso. Ma come mai l'oratore potè dire tentate a quest'azione o confessione o consentimento ambedue le sorelle, mentre una di esse per la rottura del testamento avrebbe perduta ogni parte dell'eredità; non essendo *sua heres* al padre *quod emancupata esset Cluvio*, come espressamente è notato nel testo del discorso? La matassa è assai intricata: Lucrezio Vespillone molte cose accenna di volo, molte tace: a lato del *summum ius civile* v'era l'editto pretorio, del quale ignoriamo il preciso tenore ai tempi della lite predetta [2]: la vostra sagacia potrà esercitarsi in definire l'oscura specie, come Voi dite, della controversia.

Un altro punto, che non è stato bene chiarito, è di più alta e capitale importanza. Rotto il testamento paterno, gli agnati e

[1] Gaii, *Instit*. II, 138.

[2] Dell'editto pretorio circa i testamenti negli ultimi tempi della repubblica, v. Cicero, *Verr*. I, 45.

in loro difetto i gentili avrebbero preteso sommettere Turia alla tutela legittima. Essa resistette, *patris acta defendit:* e le ragioni sue così epiloga il marito, secondo la lezione mia; la quale non solo nei supplementi, ma anche in un passo sostanziale del testo superstite differisce da quella che è stata fino ad ora adottata. Dopo affermato *testamentum ruptum non esse* ed accennate le conseguenze, Vespillone prosiegue parlando sempre alla defonta: *nec (te) sub condicionem tutelae legitimae venturam (adfirmabas), quoius per [legem agnatis ius] esset; neque enim familia, gens ulla probari poterat quae te id facere [pati cogeret]; nam etsi patris testamentum ruptum esset tamen iis qui intenderen[t nullum in te fore] ius quia gentis eiusdem non essent.* Qui si tratta del diritto della *gens* e dei *gentiles* alla tutela legittima; capo di molta importanza, perchè niun altro antico testo nè giureconsulto ne parla; e perchè illustra un punto fondamentale della costituzione civile romana: la nozione precisa, cioè, della *gens* e dei *gentiles;* circa la quale le sentenze dei moderni sono discordanti ed incerte. Io ho letto *familia, gens* disgiuntivamente e separando l'una dall'altra: così appunto vuole il frammento sirmondiano, che in quel passo e nelle linee precedenti e nelle seguenti combina esattamente col brano posseduto dall'Ughelli senza lacuna nè difetto di lettera. Il Mommsen ha stimato necessario supplire una *e, familiae* in genitivo; scrivendo *neque enim familia(e) gens ulla probari poterat.* Ma e che mai significherà *familiae gens ulla?* Il grande maestro di diritto romano tortura in più modi ed ipotesi il suo *familiae gens ulla* per trarne un senso e costrutto ragionevole: inutile pena. Il giureconsulto Paolo scrisse: *cum dicitur apud veteres agnatorum gentiliumque pro separatione accipitur* [1]. Ed Ulpiano: *communi iure familiam dicimus omnium agnatorum* [2]. In senso adunque separativo è evidente dover essere qui intese *familia, gens.* E *familia* dicendosi *communi iure* l'universalità

[1] *Dig.* L, 16, 53.
[2] L. c. L, 16, 195.

degli agnati, la coppia di vocaboli *familia, gens* equivale alla solenne formola *agnati, gentiles* degli antichi e delle dodici tavole. Le quali chiamavano alla successione intestata prima gli agnati, poi i *gentiles*. Pari disposizione dee essere stata fatta circa la tutela legittima: ma non ne avevamo certa notizia. Gaio accennando la tutela legittima *ex lege* XII *tabularum* due volte nomina gli agnati; dei gentili tace [1]. Nè ciò dee sembrarci strano, dicendo egli medesimo *totum gentilicium ius in desuetudinem abisse* [2] ai giorni suoi; ed essendo perito il passo, ove egli ragionava esprofesso dei gentili in proposito appunto della tutela [3]. Benchè sia tanto facile il rendere conto del silenzio di Gaio, è tuttavia sembrato strano il silenzio delle fonti del diritto a noi pervenute circa la tutela legittima dei gentili secondo il gius antico [4]. Delle dodici tavole però ci rimane l'articolo che la cura del furioso dava agli agnati e mancando questi ai gentili [5]: indi si doveva argomentare, che alla tutela legittima in pari caso fossero egualmente gli uni e gli altri secondo il loro grado chiamati. Il Mommsen ha sagacemente colto il senso alludente a questo diritto dei *gentiles* in una invettiva di Cicerone contro Clodio [6]. L'elogio di Turia toglie ogni dubbio; e ci dà testimonianza positiva ed esplicita dell'antico diritto dei *gentiles* alla tutela legittima, in difetto di prossimi agnati.

Il testo così restituito alla genuina lezione ed interpretazione, è l'ultimo nell'ordine dei tempi, che faccia motto dei diritti della *gens* in rapporto con quelli della *familia*. Esso dà nuova luce sulla capitale controversia circa la nozione prima della *gens* romana e dei *gentiles:* se costoro sieno stati parenti naturali, ovvero soltanto civili, creati dalla primitiva costituzione delle tribù suddivise in

[1] *Instit.* I, 155, 157.

[2] L. c. III, 17.

[3] Il passo perito di Gaio era probabilmente nel libro I, 164; ove il codice di Verona patisce difetto e lacuna di quattro linee; v. Gaii, *Instit.* ed. Krueger e Studemund p. 34.

[4] V. Willems, *Le droit public Romain* 3 ed. p. 24.

[5] *Leg. XII tab.* V, 7, *a* in Bruns, *Fontes iuris* 3 ed. p. 20.

[6] Cic. *Pro domo sua* 13, 35; Mommsen l. c. p. 471.

curie. Benchè la seconda opinione messa in campo dal Niebuhr sia stata accolta con molto favore nell'età nostra [1], pure la prima e contraria insegnataci dai vecchi dottori, mantenuta e difesa in Roma contro la novella scuola dal nostro amico il ch. Giuseppe Montanari [2], ha oggi riacquistato il debito onore ed è stata posta in piena luce dal Lange [3]. Anche il Mommsen, che nella storia romana ha tenuto una quasi via di mezzo tra le due contrarie sentenze, non segrega però la gente dalla famiglia, nè a quella toglie il nesso con questa di sangue e di parentela [4]. L' elogio di Turia conferma l' originaria parentela della *gens* colla *familia*, e che questa in quella fosse compresa. Imperocchè negando ai contendenti il diritto da loro preteso alla tutela legittima per la ragione, che in essi *familia, gens probari non poterat*, riassume poi tutto conchiudendo colle parole *quia gentis eiusdem non essent*, e comprendendo nel solo vocabolo *gens* qualsivoglia grado di agnazione e tutte le possibili *agnatae familiae*. Festo insegna: *gentilis dicitur ex eodem genere ortus et qui simili nomine appellatur* [5]. Non bastava la identità del nome gentilizio a costituire il diritto della *gens:* si richiedeva inoltre la discendenza dalla medesima stirpe. I pretendenti alla tutela di Turia dovevano anch'essi essere appellati Turii, ma *gentis eiusdem non erant;* perchè discesi da clienti o liberti di quella gente o perchè di origine straniera o diversa da quella della stirpe della nostra matrona. Agnati più prossimi Turia non ne aveva; nel quale caso sarebbe stata superflua la menzione del gius gentilizio. In lei adunque finiva la stirpe primaria della *gens Turia* plebea. Rara ne è la menzione nelle epigrafi : la noto però in tre città della Campania, Teano, Capua,

[1] Niebuhr, *R. G.* II, 1 ; Giraud, *Diss. sur la gentilité romaine* (*extrait de la Revue de législation*) Paris 1846.

[2] Montanari, Ricerche storico-giuridiche sulla gentilità romana. Roma 1855 (estr. dal Giorn. arcadico).

[3] Lange, *Röm. Alterthümer* I p. 216.

[4] Mommsen. *R. G.* I, 5; Matteo Ricci, Del diritto pubblico e privato dell'antica Roma, Macerata 1859 p. 14, 15.

[5] Festus, *Ep.* p. 94.

Ercolano [1]; indi, a mio avviso, provenne una delle stirpi di questo nome. La noto anche in Gades nella Spagna [2]: e la stimo spettante alla famiglia d'un cavaliere romano quivi negoziante. Così d'un Q. Turio cavaliere romano, morto negoziando nell'Africa l'a. 710, fa ricordo Cicerone [3]. Il quale ed Orazio nelle satire parlano d'un L. Turio pretore circa il 682 [4]. L'uno o l'altro di costoro furono probabilmente gli attori nella controversia per la tutela legittima, di che l'elogio di Turia ci ha ammaestrati. Potrei più sottilmente esaminare cotesto punto, e cercare quale fu propriamente il bandolo della quistione genealogica, e come fu snodato ed affermato i pretendenti *gentis eiusdem non esse*. Ma l'ora è finita anzi trascorsa: e la sottile indagine conviene rimettere alle note archeologiche e critiche a piè della novella edizione del prezioso funebre elogio.

Troppo ho abusato della vostra cortese attenzione e pazienza, toccando di volo punti diversi e non lievi, cui si addiceva più pacato e grave discorso. Vagliami a scusa il diletto dello spaziare alquanto con Voi, onorandi maestri di giurisprudenza, nel nobilissimo campo del diritto romano; gloria massima ed imperitura della sapienza di nostra antica gente, cui fu detta l'altera e verace parola:

Tu regere imperio populos Romane memento.

Caduto per le mutabilità d'ogni umano stato l'impero della conquista e della politica unità del mondo romano, rimase quello del gius e della legislazione latina. L'evangelo ed il diritto canonico

[1] Mommsen, *Inscr. R. Neap.* n. 2383 *d*, 4011; *C. I. L.* I n. 574.

[2] *C. I. L.* II n. 1890, 1891.

[3] Cic. *Ad famil.* XII, 26, 1, 2.

[4] V. Orelli, *Onomast. Cicer.* II p. 623; Holzl, *Fasti praet.* p. 32; Willems, *Le Sénat de la républ. Rom.* T. I p. 456.

lo temperarono più civilmente, che non avevano potuto farlo gli editti dei pretori ed il loro arbitrio di equità. L' età moderna, tanto proclive a ripudiare il passato, non sdegna professarsi debitrice al nostro antico giure del fiore di sue dottrine giuridiche e dei suoi codici. Il nuovo sangue infuso nelle vene del diritto romano dai grandi principii della eguaglianza cristiana è la prima e vitale radice della nostra civiltà. Degna adunque di Roma e feconda di ottimi frutti è la missione assunta dalla nostra accademia di mantenere l'onore dell'avita scuola del diritto civile e canonico: e di congiungerne ed arricchirne lo studio con quelli delle storiche ed archeologiche discipline; delle quali la città nostra essendo quasi ricchissimo archivio, dee esserne altresì centro e regina. Non spirito di parte, non dissimulato disegno di trattare quistioni irritanti ci ha qui raccolti. Siamo confederati solo nella pacifica gara di dissertare gravemente intorno a ciò che con serii studî abbiamo apparato. Questo è il nostro proposito: Voi, giovani studiosi, con pari imparzialità di giudizio e desiderio sincero di scienza profittate, se vi aggrada, del nostro buono volere.

G. B. de Rossi.

La seconda parte, cioè il testo dell'elogio col commento critico, nel fascicolo prossimo.

SOPRA ALCUNI FRAMMENTI
DI SCRITTI DI ANTICHI GIURECONSULTI ROMANI

Articolo I.

Frammenti del libro V dei responsi di Papiniano

Nel decorso anno 1879 tornarono alla luce alcuni preziosi frammenti di scritti di antichi giureconsulti Romani. Il bollettino mensile della Real Accademia Prussiana delle scienze di Berlino (Giugno 1879) annunziava che nella seduta della sezione filosofico-storica di quell'Accademia, tenuta il 17 Febbraio dello stesso anno, il ch. sig. prof. Teodoro Mommsen presentò due fogli di pergamena provenienti da Fajjum in Egitto, acquistati dal Regio Museo di Berlino insieme ad altri manoscritti antichi. Uno dei due fogli è semplice, l' altro doppio. Il primo contiene alcuni pochi residui di un'opera intitolata *de iudiciis*, ed il secondo importanti frammenti del libro quinto de' Responsi di Papiniano colle note di Paolo ed alcune annotazioni greche marginali, di quelle che gli scoliasti antichi diceano τὰς ἔξωθεν παραγραφὰς *(adnotationes extrinsecus sitas)*. Il bollettino Berlinese contiene una fotografia del primo foglio ed un apografo del secondo, oltre le relazioni del Mommsen sopra il foglio semplice, e del dottor Paolo Krüger sopra il secondo doppio. L'*Archivio giuridico* diretto dal chm̃o prof. Serafini nel fascicolo 4 e 5 del vol. XXIII (1879) diede contezza agli Italiani di questa scoperta con un articolo del sig. Vittorio Scialoia; il quale dopo un breve compendio di quanto avean detto i due dotti Alemanni riprodusse il testo degl' indicati frammenti, quale era stato dai medesimi decifrato e letto; giacchè quei fogli sono ben lungi dall'essere intieri ed in ogni parte leggibili.

Rettamente osservava il Mommsen che non ci dee sorprendere la provenienza di questi frammenti dal suolo Egiziano, poichè il

diritto Romano fu oggetto di studî e d'insegnamento anche nelle provincie greche dell'Impero, e specialmente in Alessandria, come ci attestano Giustiniano ed Agatia. Veramente Giustiniano non fa grand'elogio de' professori Alessandrini, perchè volea limitare l'insegnamento a Roma, Costantinopoli e Berito; tuttavia afferma il fatto dicendo "*Audivimus etiam in Alexandrina splendidissima civitate,* „*et in Caesariensium et in aliis quosdam imperitos homines devagari et* „*doctrinam discipulis adulterinam tradere*„ (Const. *Omnem reip.* *§ 7).* Meno esplicita è l' autorità di Agatia, che nel libro 2 *de rebus gestis Justiniani* c. 25 narra che essendo accaduto sotto l'impero di quel Principe un gran terremoto che in parte sentissi in Alessandria, esso stesso fu partecipe del commun timore, perchè trovavasi in quella gran città per farvi gli studî che precedono quelli delle leggi "ἐτύγχανον γὰρ αὐτοῦ διατρίβων παιδείας ἕνεκα τῆς πρὸ τῶν νόμων„. Ad ogni modo la nostra pergamena dà una nuova conferma del fatto, che in Egitto si coltivassero gli studî legali.

Ponendo da banda per ora il foglio semplice, mi tratterrò un poco sull' altro doppio, che contiene, come dissi, frammenti del libro quinto de' Responsi di Papiniano. Una parte di esso scritta in caratteri assai più grandi contiene dei passi riguardanti là tutela; l' altra scritta con lettere più minute tratta della *bonorum possessio.* In amendue la forma del carattere è unciale, simile a quella del manoscritto Veronese di Gajo; però la diversità di grandezza potrebbe far dubitare che il foglio contenga residui di opere diverse. Ciò non ostante, nè il Krüger il credette, nè io lo credo, perchè Papiniano nel libro V de' Responsi trattò delle tutele e della *bonorum possessio*, come rilevasi dalle Pandette, e in ambedue le parti del foglio s'incontrano sopra l' uno e l' altro argomento dei passi che appartengono senza dubbio al libro V de' Responsi di Papiniano. Può ben essere che lo scrittore del codice vedendo che la pergamena gli andava mancando, e volendo restringere in quella che aveva ciò che rimanevagli del libro quinto, impicciolisse i caratteri nelle ultime pagine.

Veramente il primo de' frammenti che parlano della tutela non ha, per quanto io sappia, un passo corrispondente nel Digesto, ove sia riprodotto. Tuttavia credo che quando fosse restituito alla sua integrità ci renderebbe lo stile conciso, grave ed espressivo di Papiniano. In attesa che mano più esperta ne tenti la restituzione in modo più conveniente, oserei proporne una in questa forma:

> Tutores absenti[*s qui postquam annum*
> XIIII implesset n[*egotia ut amici procu-*
> ratores sui ad[*ministrave-*
> runt, iusti[*us a*] c[*ura excusantur;*
> neque offici[*um videri ex hoc agni-*
> tum placuit ut [*recusari non possit.*

A schiarimento di questo passo si possono vedere i Frammenti Vaticani 200, 188 e 154, e la L. 2 Cod. *Si tutor vel curator falsis* (V, 63).

Diverso è il caso del secondo frammento. Benchè questo sia poco leggibile, pure se si confronta colla L. 5 ff. *Quando ex facto tutoris* (XXVI, 9) attinta dal libro V de' Responsi di Papiniano, non può farsi a meno di riconoscerne la identità. Infatti la citata L. 5 così comincia: "*Post mortem furiosi non dabitur in curatorem qui ne-*„*gotia gessit judicati actio non magis quam in tutores, si modo nullam* „*ex consensu post depositum officium novationem factam, et in cura-*„*torem vel tutorem obligationem esse translatam constabit*„.

Ora il Krüger lesse nel codice queste monche parole, senza tentare alcuna restituzione:

> Post mortem fu . . .
> ratorem . . . . .
> cessit am . . . . .
> nullam . . . . . .
> onem faci . . . . .
> . . tu . . . . . .
> . r l . . . .

Prima di riempire le lacune del codice coll' aiuto del citato frammento del Digesto conviene fare alcune avvertenze.

Il Cujacio *(in lib. V Respons. Papin.* ad L. 5 ff. *Quando ex facto tut.)* provò sino alla evidenza che le parole *"post depositum officium"* in quel luogo non possono nè devono stare; quindi assegnò loro altro posto correggendo tutto il testo. Io per ragioni che qui sarebbe lungo lo spiegare credo che siano un' aggiunta dei compilatori Giustinianei. Sono altresì di avviso che le voci *"non magis quam in tutores"* siano di mano diversa da quella di Papiniano, giacchè in fine si dice *"in curatorem vel tutorem"*; e parmi difficile che quel sommo giureconsulto avendo cominciato a parlare di più tutori finisse col discorrere di un tutore solo. Anzi se sono genuine quelle parole verso la fine del frammento, doveano anche trovarsi da bel principio, perchè lo scrittore fosse consentaneo a sè stesso. Ed allora s'intenderebbe la ragione dell'inciso *"qui negotia gessit"* che apposto al curatore rimane quasi superfluo, mentre sarebbe significantissimo applicato al tutore, che cioè prolungò la sua amministrazione oltre l'età pupillare del giovanetto, come vedesi nell' altro tratto di questo stesso libro V di Papiniano, posto nella L. 39 pr. ff. *de admin. et periculo tut.* (XXVI, 7). Infine, quanto alla sillaba *am*, che il Krüger lesse nella terza linea del frammento, essa potrebbe ben essere un residuo della parola *amplius* che più non comparisce nel Digesto; ma riflettendo che la lettera *m* nel nostro codice è simile ad un' omega rovesciata, parmi più verisimile che nella pergamena sia scritto *aoi*. Allora *ao* sarebbe la notissima abbreviatura di *actio* (come nelle note di Magno e nel manoscritto Veronese di Gajo) ed *i* la prima lettera di *iudicati*.

Poste queste avvertenze, parmi che il frammento potrebbe restituirsi nel modo seguente:

> Post mortem fu[*riosi non dabitur in cu-*
> ratorem [*vel tutorem qui negotia*
> gessit actio i[*udicati, si modo*

nullam [*ex consensu novati-*
onem fact[*am, et in curatorem*
vel] tu[*torem obligationem esse*
t]r[*ans*]l[*atam constabit.*

Seguono poscia nel manoscritto due linee, la seconda delle quali soltanto presenta in principio la sillaba *pa:* il resto non si legge.

Poi si va a capo colla parola *Tutor* eguale alla voce iniziale del § 1 della menzionata L. 5 ff. *Quando ex facto tutoris* che dice così: "*Tutor qui pecuniam se soluturùm cavit, quam pater pupilli con-„demnatus fuerat, actionem post tutelam finitam recte recusat*„. Nella pergamena leggonsi solamente queste parole, alle quali il Krüger nulla credette di aggiungere:

Tutor. . . . . .
si . . . . .
pi . . . . . .
d . . . . .
Post . . . . . .

Cujacio nel luogo sopra lodato ben dimostrò che qui Papiniano dovea parlare della stipulazione *judicatum solvi* che anticamente dovea prestarsi dai tutori. Molto più ciò doveva avvenire nell'*azione judicati* (Gajo IV, 25) di cui sembra che qui si ragionasse, come appare dalle parole "*pecuniam... quam pater pupilli condemnatus fuerat*„. Il vedere poi che colla voce *Post* Papiniano cominciava una nuova sentenza, mi fa supporre che gli ordinatori delle Pandette abbiano ristretto in un periodo quello che originalmente era diviso in due. Avverto che nella seconda linea la seconda lettera poteva essere una *t*, come nella quinta linea del frammento precedente eravi in mezzo alla voce *factam* una *t* di cui il Krüger non potè vedere che la linea verticale, epperò la credette una *i*. Inoltre nella linea terza di questo frammento, dopo la *p*, il Krüger pose dubitativamente una *i;* ma la curvatura che ha al piede verso la destra me la fan credere piuttosto la prima

parte di una *u*. Tutto ciò premesso, congetturo che Papiniano avesse scritto presso a poco così:

> Tutor [*qui cavit iudicatum solvi*
> st[*ipulatione pro pecunia quam*
> pu[*pilli pater fuerat con-*
> d[*emnatus, solvere compellitur.*
> Post [*tutelam vero finitam*
> *actionem recte recusat.*

Qualche cosa di simile leggesi in un altro passo di Papiniano L. 15 ff. *Si quis caution. in jud.* (II, 11).

Anche nel tergo della pagina troviamo residui di frammenti del libro V delle risposte di Papiniano corrispondenti a quelli compresi nel Digesto. Il fine del § 3 della L. 39 *de administratione et periculo tutorum* (XXVI, 7) risponde mirabilmente colle prime quattro linee della nostra pagina a tergo. Trascrivo il testo qual è nelle Pandette, ponendo con carattere diverso le lettere che corrispondono nel nostro codice.

> [*Heres institutus qui non habuit*
> *substitutum priusquam hereditatem*
> *adiret quam impuberi restituere*
> *debuit, vita decessit; quum here-*
> *ditas in Italia esset, scriptus*
> *autem heres in provincia deces-*
> *sisset, tutores provincialium*
> *rerum culpae nomine conde-*
> *mnandos existimavi, si causam testamenti*
> *non ignorantes utilitatem im-*
> *puberis deseruerunt; nam here-*
> *ditatis in provincia fidei-*
> *commisso restituto causam qui-*
> *dem juris ex*]pediri potuisse, [*r*]e-
> *rum autem adminis*]trationem ad eos rec[*i-*
> *dere debui*]sse, qui tutelam in
> *Italia susce*]p[*iss*]ent.

Confrontando il seguente § 4 della stessa Legge coi residui del codice si vede che i compilatori del Digesto hanno fatto qualche mutazione. Potrebbe pertanto così restituirsi:

Adversus tutorem q]ui pupillum
paternis abs]ti[*nu*]it b[*onis act*]io[*nem*
denega]ri [*non oportet c*]redi-
tori pecuniae] qu[*am*]vi[*s*] ver-
sa sit in rem impube]ris [*a.*] tutori[*s*] (cioè: *auctoritate tutoris.*)

È noto che la *a* unita a *tutoris* trovasi spesso negli antichi codici per indicare: *auctoritas.* Il Digesto dice: "*Adversus tutorem,* „*qui pupillum hereditate patris abstinuit, actionem denegari non oportet* „*creditori, qui cum ipso tutore contraxit, quamvis tutor pecuniam in rem* „*impuberis verteret*„.

Ma checchè voglia pensarsi di queste restituzioni, la nostra pergamena nel mezzo foglio scritto con lettere minute contiene al certo le Risposte di Papiniano, come si desume dalle linee 16-20 della pagina prima, ove leggesi un Responso riportato nel Digesto L. 22 *de legatis praestandis* (XXXVII, 5) colla indicazione "*Idem* (Papin.) *lib. V Responsorum*„. Esso non è notato nella pergamena col nome speciale di alcun autore, quindi il passo precedente è dell'autore medesimo, anzi alcune frasi di questo stesso passo precedente rivelano, come osserverò a suo luogo (e come in parte fu osservato dal Krüger), lo stile di Papiniano. Resta dunque escluso il sospetto che quel foglio contenga un centone di frammenti di varî autori, qual si ha nei *Fragmenta Vaticana* e nel Digesto.

Ma se veramente la nostra pergamena racchiude i Responsi di Papiniano colle note di Paolo (il nome di cui apparisce chiaro tre volte nella pagina 1), essa è antichissima. Posciachè Costantino nell'anno 321 ed in seguito Teodosio II con Valentiniano III

nell'anno 426 tolsero ogni vigore alle note di Paolo e di Ulpiano, non parrebbe credibile che gli studiosi del diritto curassero la riproduzione di note siffatte. Gravissime sono le parole di Costantino nella L. 1 del Cod. Teodosiano *de Responsis prudentum* (I, 4): "*Perpetuas prudentium contentiones eruere cupientes Ulpiani ac Pauli in Papinianum notas, qui dum ingenii laudem sectantur, non tam corrigere eum quam depravare maluerunt, aboleri praecipimus* „. La conferma di questa disposizione fatta da Teodosio e Valentiniano è in questi termini: "*Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiniani corpus factas, sicut dudum statutum est, praecipimus infirmari* „ (Leg. 3 tit. cit.). Par dunque il nostro manoscritto anteriore all' anno 321, ed il Krüger attesta che a questa supposizione non si oppone affatto la forma dei caratteri.

Io non intendo per ora fare un commento completo di questi frammenti. Intorno a quelli che si aggirano sulla tutela già accennai al modo, con cui credo che possano essere restituiti. Parlerò adesso brevemente di quelli, che trattano della *bonorum possessio*. Procurerò di supplire i passi mancanti, regolandomi sul numero delle lettere che poteva contenere ciascuna linea. Questo numero è determinato approssimativamente dal confronto della L. 22 ff. *de legatis praestandis* colle linee 16-20 della prima facciata del mutilo manoscritto. Terrò pur conto delle abbreviature, che lo scrivano avrebbe usate, se le parole supplite fossero state nel testo. Aggiungerò poi alcune brevi dichiarazioni, che in parte rendano ragione del mio operato, in parte servano di guida ai meno esperti per comprendere qual fosse il senso che io volli intravvedere in quelle mutile Risposte del principe dei giureconsulti Romani e nelle aggiunte di Paolo e del greco glossatore.

Chiunque conosce la difficoltà dell'impresa vorrà perdonarmi facilmente se non potrò raggiungere lo scopo prefisso in modo da soddisfare a tutti i lettori.

Per maggior commodo degli studiosi premetto il fac-simile delle due pagine del codice, quali furono pubblicate nel bollettino Berlinese.

I.

Nunquam nocere convenit ius

1 civile nepotibus qu[*i bonorum possessionem contra tabulas accepe-*
re; nam cogitur nemini [*retentus in potestate*
nepos ut filius sem[*issem dare, neque exceptio-*
ne minui talis e(dicti) vi t[*ributa possessio debet*
5 quod ex filiae persona se[*missem bonorum per ex-*
c(eptionem) doli placuit e me[*dio tolli.*

Sul contenuto di questo frammento dee vedersi Gajo lib. 2 §§ 125, 126 e L. 4 Cod. *de liberis praeterit.* VI, 28.

Ho seguito il Krüger nel supplire la parola *ius* innanzi la prima linea, e nel completare la parola SEM[*issem* alla linea terza.

Nel principio della linea 5 il codice ha la sigla ꝗ che il Krüger lesse dapprima *qui;* ma nelle rettificazioni avvertì doversi leggere

quam ovvero *quod:* mi sembrò più conveniente per il senso questa ultima lezione. Così in principio della linea 6, in cui il codice ha c̄, ho scelto la terza fra le tre lezioni proposte dal Krüger che sono: CAUSA, [*ex*]CEPTIONE, [*per ex*]CEPTIONEM. Lo stesso Autore per il fine della prima linea propose tre supplementi: [*bonorum possessionem pete*]RE, o [*bona confer*]RE, o [*dotem confer*]RE. Ho creduto di profittare soltanto delle parole *bonorum possessionem*. Mi sono poi allontanato da lui nel leggere *nam* invece di *non* la sigla n̄ che è nel codice alla seconda linea innanzi a " *cogitur* ", e nel leggere *edicti* invece di *est* la sigla ē che sta dopo la voce *talis* nella quarta linea. Imperocchè per una parte gli antichi grammatici (Putsch. pag. 1677) e il Gajo Veronese ci danno esempi della n̄ usata per *nam*, e sarebbe d'altronde intollerabile in latino la locuzione *non cogitur nemini;* per l'altra parte veggo che la iniziale *e* nelle note di Valerio Probo e di Pietro talvolta indica *est,* talvolta *edictum:* mi riusciva poi impossibile immaginare un supplemento qualunque che desse un senso conveniente, ritenendo la lezione *est.* Del resto lo stesso Krüger riconosce che nel nostro codice una stessa sigla può indicare parole diverse; epperò spiega la sigla p̄ talvolta *possessio,* talvolta *potest.*

II.

Heres s]criptus Primus filius, per fr[*atrem emancipa-*
tum ac praeteritum e[*dicto commisso, si*
contra tabulas solus possession[*em accepit, etiam ex-*
10 trariis legata praesta[*bit: nec frater edictum huic*
commisisse videtur, qui [*cum volunta-*
tem patris tueri potu[*it rescindere maluit:*
idque optimi maximique principe[*s nostri rescripserunt, et*
Divus Hadr(*ianus*) in persona Co[*elii? . . .*
15 . . *a*]ni demonstravit.

Il caso contemplato in questo Responso viene egualmente proposto e risoluto da Ulpiano e da Paolo nelle leggi 14 princ. e 15

§ 1 ff. *de legatis praestandis* (XXXVII, 5). Il tuono deciso con cui parlano que' due giureconsulti e la loro concordia ci viene spiegata dal nostro frammento. Essi avean per loro non solo l' autorità di Papiniano; ma ancor quella di tre Imperatori. La frase *optimi maximique Principes nostri* per indicare Severo ed Antonino rivela lo stile di Papiniano. Veggansi nel Digesto la L. 30 princ. *de excusation.* (XXVII, 1), la L. 16 § 1 *de his quae ut indignis aufer.* (XXXIV, 9) ed il Framm. Vatic. 294. Sotto l' impero di Severo solo Papiniano scriveva *optimus maximusque Princeps noster* (L. 8 *de vacatione et excusatione munerum* — L, 5). Anche la voce *extrariis* è di Papiniano (L. 28 § 1 ff. *de excusationib.*). Quindi per non allontanarmi dal suo modo di esprimersi supplii alla lin. 12 la parola *maluit.* Vedi L. 26 pr. ff. *Si quis omissa causa testam.* (XXIX, 4), e L. 36 § 3 *de testamento militis* (XXXIX, 1). Il *rescindere* è voce solenne per indicare l' effetto della *bonorum possessio contra tabulas* (L. 1 pr. ff. *de legatis praestandis* XXXVII, 5). Il Krüger richiamando opportunamente con nota alla lin. 10 la L. 15 § 1 ff. *de legatis praestandis* mostrò di aver compreso l' oggetto di questo Responso; così pure supplì la *s* iniziale di *scriptus,* e le parole FR[*atrem emancipa*]TUM nella lin. 7, [*ex*]TRARIIS al fine della lin. 9; ben corresse *commisisse* invece di *commisse* che è nel codice alla lin. 11, ed aggiunse *nostri rescripserunt* nella lin. 13. In ciò ho seguito le sue orme. Non ho tuttavia creduto di adottare la lezione di *is* troppo materialmente conforme al codice nella lin. 7 dopo la voce *scriptus;* nè il supplemento PRAESTA[*re*] alla lin. 10; nè la spiegazione *quam* data dal Krüger, benchè in modo dubbioso, alla sigla q̀ nella lin. 11 (ove ho posto invece *qui,* che pur solea notarsi colla *q* sormontata da un accento. Putsch. pag. 1679); nè l' altra lezione pur dubbiosa del medesimo Krüger al principio della linea 12 *tum,* ove amo meglio leggere la *t* per *tem,* come legge egli stesso nel 2° frammento che parla della tutela. Similmente ho receduto dalla sua sentenza nelle linee 13 e 14 ove egli dopo la parola *rescripserunt* legge supplendo “ *idemque sententia*] D[*ivi*]

HADR[*iani*] IN PERSONA CO— —[*lata*] DEMONSTRAVIT. „ Convengo però che il supplemento è ingegnoso e non altera il senso. Finalmente nel principio della lin. 7 ho supplito la parola *heres* che il codice altrove (lin. 17) indica con una *h* traversata in alto da una lineola orizzontale. Ciò mi è parso necessario sì per conservare il modo di dire usato generalmente dai giureconsulti e dallo stesso Papiniano, come appare anche dal frammento seguente, e sì perchè volendo andare a capo lo scrittore del codice, dovea aver posto qualche altra lettera prima della *s* iniziale di *scriptus*, che ora è cancellata.

III

16 Bonorum possessione contra tabulas praeterito fi[*lio data, scri-*
pt]us heres alter filius q[*ui possessionem*
ac]cepit vel iure civil[*i contentus non*
accepit legata praecipu[*a non habe*
20 bit. ⊦IN⊦. ΕΛΘΟΝΤΟC ĪĪĪCIPATU P̀T

Benchè i compilatori Giustinianei abbiano in genere conservato i testi di Papiniano più intatti dei frammenti degli altri giureconsulti, pure nelle Pandette (L. 22 *de legatis praestandis* XXXVII, 5) questo passo è stato accresciuto di due parole; mentre ivi si legge: “*Bonorum possessione contra tabulas* TESTAMENTI *praeterito* EMAN„CIPATO *filio data* „ *etc.* Lasciando stare la inutile aggiunta *testamenti,* si direbbe quanto alla parola *emancipato* che essi hanno avuto in mano il nostro codice; perchè alla linea 20 dopo il verbo *habebit* si legge la glossa interlineare mezza greca e mezza latina ⊦IN⊦. (forse invece di ΠΙΝΠΑΕΘΙ = supplisci) ΕΛΘΟΝΤΟC ĪĪĪCIPATU P̀T ossia “ ἐλθοντος EMANCIPATU PRAET[*eritu*]„ cioè “essendo andato (invece di essendo stato) preterito l'emancipato„.

NOTE DI PAOLO

21 Paulus. Ego noto (?) Filio qui v[*irilem ex testamento habere non* potuit contra serva[*ri praelegata puto.*

Paulus. Ego noto (?) It[*em*] filio s[*uo scripto herede, si noluit petere*, contra servabit[*ur; nam feret legatum praecipu-*

25 um f[*ratrique Falcidiam salvam fore ca*veb[*it.*

Paulus i[*tem*] mea se[*nt*]en[*tia filia sua acce*pta bonorum possessione contra tabulas, aut intestati, [*dotem fra-*

29 tribus [*con*]ferre non cogitur.

Circa la sentenza contenuta nella prima nota vedasi Ulpiano L. 8 § 1 *de legatis praestandis* (XXXVII, 5) e Cuiacio *in Lib. V Respons. Papiniani* alla L. 22 dello stesso titolo. Nella nota seconda ho immaginato un'altra limitazione fondata sulla rigorosa interpretazione dell'Editto esposto nella L. 1 princ. del titolo medesimo, e su ciò che dicesi nella L. 5 § 5 pur di quel titolo. Quanto alla nota terza il Krüger richiamando accortamente oltre la L. 3 *de dotis collatione* (XXXVII, 7) anche la L. 5 *eodem* pur desunta dal libro V de' Responsi di Papiniano, non oscuramente mostrò di aver compreso che Paolo in questa nota, benchè monca, conferma ciò che dice Papiniano in quella legge. Può dunque congetturarsi che dopo il nostro frammento terzo di Papiniano seguisse la L. 5 *de dotis collatione* forse scritta nella parte superiore della pagina seguente, e che Paolo compendiando in brevi parole la massima contenuta nel Responso (*sententia*), come fanno sovente gli scoliasti dei Basilici, la premettesse a modo di argomento: ovvero che le note di Paolo in origine fossero marginali, e che il copista del nostro codice scrivendole a pie' di pagina siasi affrettato a trascrivere la nostra nota terza prima del tempo. Checchè sia di ciò, questa terza nota leggesi più chiaramente delle altre, e ben s' appose il Krüger quando supplì le ultime parole " [*acce*]PTA BONORUM POSSESSIONE CONTRA

TABULAS AUT INTESTATI [*dotem fra*]TRIBUS [*con*]FERRE NON COGITUR. „ Nelle altre due osò soltanto compire la parola *servabitur* alle linee 22 e 24. Io nella lin. 22 ho amato meglio leggere SERVA[*ri*], come più acconcio per la sintassi di tutto il contesto.

Sul valore del gruppo “eḡot„ che trovasi alla lin. 21 ed è certamente ripetuto benchè più imperfettamente alla lin. 23, il Krüger osserva soltanto, che nel Digesto le note di Paolo, quando trovansi aggiunte al testo di Papiniano, sono indicate colla frase: *Paulus notat*, e che comparisce come una eccezione (nelle note di Ulpiano) la voce *Ulpianus* tutta sola nella L. 4 (o 3 secondo il testo fiorentino) *de administr. rerum ad civit. pertin.* (L, 8). Ma appunto perchè i compilatori Giustinianei scrivevano *Paulus notat*, Paolo nell'originale delle sue note scrivendo in persona propria dovea dire: *Ego noto*, o *Ego notavi*. Infatti nel suo *liber sing. ad orationem Divi Severi* (L. 13 ff. *de rebus eorum qui sub tutela* — XXVII, 9), Paolo dopo aver riferito un tratto di questo stesso Libro V dei Responsi di Papiniano, aggiunge: *Ego autem notavi* etc. Per lo che spero non parrà strano, se ho decifrato quel gruppo di lettere “ eḡot „ colla frase “ *ego noto* „. Come il tratto orizzontale sulla *n* indica *o* ed *n* soppresse, così potrebbe indicarle sul gruppo *eg*.

IV. (SECONDA FACCIATA DEL FOGLIO)

[*Pater extrariis heredibus sub condi-*
cione institutis, emancipatum
filium substituit, qui existimans
condicionem defecisse, secundum tabulas
bonorum possessionem accepit. Existente
condicione, aditaque ab heredibus scriptis
hereditate, filius perinde a Praetore tuebitur
1 *ac si contra tabulas p*]ossessionem haberet, ideoque
liberis et pa]rentibus primo lo-
co legata r]elicta praestabit, quae non praesta-
ret si con]dicio institutionis de-
5 *fecisset his qui*] adierunt.

PR. O͠Y IIN P̄
TIPITIΩN

Benchè dopo questo tratto l'amanuense non vada a capo; pure a me sembrò chiaro che il periodo seguente racchiuda un senso del tutto staccato: perciò li ho separati. Ho adottato di buon grado alle linee 2, 3, 4, e 5 i supplementi del Krüger: “*liberis et pa*]RENTIBUS — LO[*co legata r*]ELICTA — PRAESTA[*ret si con*]DICIO — DE[*fecisset*] „ perchè mi parvero assai ragionevoli. Ho aggiunto nella linea 5 i monosillabi *his qui*, perchè in quella ristrettezza di spazio la parola *adierunt* formasse un senso colle parole precedenti. Il Krüger nella glossa marginale greca non lesse che l'ultima voce, che disse sembrargli essere “*praeterit*ην „. Ma dopo la seconda *t* nella pergamena vi è una *i*, ed il tratto verticale che precede la *n* potè ben essere la piccola asta, che fiancheggiata da due uncini a mo' di ancora, forma l'*omega* come vedesi nella nota seguente alle linee 9 e 10. Leggendo pertanto *praetiriti*ων non solo si dà un buon senso alla nota, ma si dichiara a meraviglia la oscura locuzione *primo loco* che è nel testo. In fatti le due lettere PR. poste allato alle voci *primo loco* significano che il glossatore vuole spiegare quella frase, e le altre voci οὗ ἦν *praetiriti*ων (*ubi erat praeteritio*) indicano che il figlio era stato preterito nel primo grado, epperò dovea dare *liberis et parentibus* i legati da prestarsi dagli eredi scritti in primo grado, conforme a ciò che insegna Ulpiano nella L. 10 § 2 ff. *de legatis praestandis* (XXXVII, 5). Ora posto che si trattasse di un figlio preterito in primo grado, e posto il senso chiaro che dà la parte del frammento ben supplita dal Krüger, tutto il rimanente che supplii mi parve così naturale, che mentre mi toglie ogni merito di accorto divinatore, mi difende dalla taccia d'inventore troppo audace. Altri esempi di *bonorum possessio secundum tabulas* presa dal figlio, e tutelata come *bonorum possessio contra tabulas* possono vedersi nella L. 2 § 1 ff. *de bon. poss. sec. tab.* (XXXVII, 11) e L. 3 § 13 ff. *de bon. poss. contra tab.* (XXXVII, 5).

V.

5 Tabulis quoque non si-
gnatis bonorum possessio de]fertur, nisi ne nuncup[*atio-*
ne quidem petere quis] possessionem valuit, non m[*i-*
nus quam servatur in substituto] et si primus gradus
9 *pro non scripto habeatur.*

NI TOIOYT[*OC OYK EC-*
TI ωI K. B δATH[*TAI*
NON) IC. ωC IN Tω
S. B. II.

Questo passo fu letto così dal Krüger: " TABULIS QUOQUE NON SI[*gnatis bonorum possessio de*]FERTUR, NAM NE NUNCUP[*atione quidem*] POSSESSIO EIUS VALUIT, NON M[*agis quam*] ET SI PRIMUS GRADUS ". Essendo lasciata vuota affatto nel codice la lin. 9, questa restituzione non dà senso. Le parole "*etsi primus gradus*" richiedono qualche cosa appresso. Ho immaginato pertanto le voci "*pro non scripto habeatur*" che mentre compiono acconciamente il senso, rendono ragione, a parer mio, di quella linea lasciata vuota per un malinteso dell'amanuense facile a comprendersi. Nella linea 6 ho posto *nisi* in vece di *nam;* perchè lo stesso Krüger conviene che la sigla del codice, che è una N attraversata da una linea verticale può significare realmente *nisi.* Nella linea 7 mi è parso fuor di luogo il pronome *eius,* e siccome il Codice ha PS.OĖ ho creduto che potesse significar *possessionem.* Notevole è questo frammento per la *bon. possessio secundum nuncupationem* sussidiaria, quando il testatore, scritta e dichiarata a voce la sua volontà, non avesse sigillato le tavole. Però di questa *bon. possessio* senza siffatta circostanza si hanno esempi nella L. 8 § 4 ff. *de bon. poss. sec. tabulas* (XXXVII, 11), L. 2 Cod. Iust. *eodem* (VI, 11), L. 7 C. Theod. *de testamentis.* Del resto sembra che Papiniano indichi che la nuncupazione può venire in sussidio alle tavole non sigillate, come la sostituzione viene in sussidio della istituzione, quando questa si ha per nulla. La *bonorum possessio* si deferisce così rettamente all'erede *nuncupato* nel primo caso, come nel secondo caso si deferisce al sostituto. La glossa margi-

nale è molto oscura, nè il Krüger si attentò di decifrarla. Ma prendendo l'esempio dalla precedente che c'insegna, che colle iniziali latine il glossatore indica il passo del testo che vuol commentare, ho creduto che la NI indicasse la N del testo che ho letto *nisi*, (e potrebbe anche leggersi semplicemente *ni* se non facesse cattivo suono col *ne* seguente) che la NON alludesse all'inciso *non minus quam* etc., e che la IN si riferisse alle voci *in substituto.*

Ciò posto supplendo le parole illegibili nella 1ª linea con ὅς οὐκ ἔσ, leggendo la κ come iniziale solenne di κτῆσις (siccome in latino *p* sta per *possessio)*, intendendo per B (come nel Cod. pag. 1 lin. 16 princ.) *bonorum*, voce che gli scoliasti greci spesso mantengono intatta, e restaurando alla meglio le ultime lettere della seconda linea poco leggibili, spiegherei la nota così: NI τοιοῦτος οὐκ ἔστι ᾧ κτῆσις BONORUM δατῆται, cioè "*nisi talis non sit cui bonorum possessio tribuatur*„ che dichiarerebbe a meraviglia la frase del testo *nisi ne nuncupatione quidem petere quis possessionem valuit.* Colla parola NON seguita da un piccolo segno simile ad un uncino di parentesi si indicherebbe che comincia la nota all'inciso *non minus quam.* Il punto segnato dopo il monosillabo IC. (ισ), dopo la lettera latina S. e dopo la B. indica che queste sono iniziali di parole incomplete. Vorrebbe forse dire il glossatore che l'inciso "*non minus quam etc.*„ significa *egualmente che?* e che IN S*ubstituto,* scritto seccamente, il lettore dee ravvisare il grado *secundus* corrispondente al *primus gradus* notato da Papiniano senza che in apparenza siavi il termine corrispondente? In tal caso io leggerei ἴσ(ως) ὥς. IN τῷ S*(ubstituto)* B(ἀθμῳ) II *(secundo).* Chi ha un poco di prattica coi glossatori dei Basilici non si scandalizzerà di questo miscuglio di segni greci e latini. Dopo la testuale IN mancherebbe, è vero, la preposizione greca ἐν per unirsi coll'articolo τῷ a formare la dizione completa *nel;* ma ciò potea sembrare al glossatore una tautologia. Lo scriver poi B. per Βαθμὸς (voce usata da Teofilo e dagli altri greci per denotare il grado d'istituzione)

dovea esser per quella gente sì usuale, come lo è per noi scriver *g.* o *gr.* invece di *grado,* siccome vedesi in tanti libri di geografia, di geometria, e di astronomia.

VI.

10 *Patris a q*]uo exheredatus non fuit pu-
to et contra nunc]upationem peti posse bonorum possessionem
a filio; lex Juli]a enim non offenditur cum
sit is extitur]us heres, qui legem exclu-
14 *dit vicesim*]aria[*m.*

Ho preso dal Krüger i supplementi " *contra nunc*]UPATIONEM " (lin. 11) e " LEGEM EXCLU[*dit* " (lin. 13). Il vuoto che resta nel manoscritto alla lin. 14 vieta di aggiungere altro: la *m* però parvemi necessaria a motivo della voce *legem* che precede. Le prime due lettere leggibili nella lin. 10 parvero al Krüger " *io* " ed al medesimo piacque di supplire " [*quart*]A ENIM " nella lin. 12; ma osservando bene l'apografo credetti ravvisare nella lin. 10 una *u* innanzi alla *o;* nella lin. 12 posi *lex Juli*]A perchè la lin. 13 indica che Papiniano parlava di una legge, ed il *non offenditur* richiama ancora questa idea (vedi Papin. L. 40 in fin. ff. *de judiciis* V, 1 e L. 1 *de usuris* XXII, 1): non capisco poi come possa entrarvi la *quarta.*

Se d'altronde si osserva che la Legge Giulia vigesimaria prescriveva particolari solennità per l'apertura delle *tabulae signatae* nell'interesse del fisco a cui pagavasi la tassa di successione (Paolo *R. S.* IV, 6 §§ 2, 3) e che senza l'osservanza di tali formalità non poteva l'erede mettersi in possesso de' beni ereditarî (Paol. *R. S.* III 5 § 17), si crederà agevolmente che il Pretore in mancanza di *tabulae signatae* non dava la *bonorum possessio secundum nuncupationem* (indotta da una interpretazione estensiva della *bon. possessio secundum tabulas*) se non nel caso, che l'eredità fosse de-

ferita a persone dichiarate esenti dalla legge vigesimaria. Tali erano i figli, i nepoti, i padri e gli avi, i fratelli, le sorelle (Plin. *panegyr. Traj.* XXXVIII, XXXIX). Sotto questo punto di vista il nostro frammento sarebbe importantissimo, e spiegherebbe perchè i giureconsulti dell'aurea età abbian parlato sì raramente della *bon. possessio secundum nuncupationem,* chè ora non ci resta che un solo testo di Giuliano (L. 8 § 4 ff. *de bon. poss. sec. tab.* XXXVII, 11), e perchè Giuliano stesso ivi dica che *aestimari debeant* le persone degli eredi. Inoltre spiegherebbe la clausola di Papiniano nel precedente frammento V "*nisi ne nuncupatione quidem petere quis possessionem valuit*„. Esempi di altre *bonorum possessiones contra nuncupationem* date ai figli ci mancano: ne abbiamo soltanto in favore del patrono *contra nuncupationem liberti* (L. 1 Cod. *de bon. poss. c. t. liberti* VI, 13) ed è ben credibile che i patroni sempre equiparati ai *parentes* (L. 9 ff. *de obseq. parent. et patr.* XXXVII, 15) fossero immuni anch'essi dalla Legge Giulia.

VII.

15 *Irrito ab herede testamento f*]acto, nepos alium ex[*i-*
stimans heredem, cum esset is un]us substitutus, contra tabulas
avi bonorum possessionem acce]pit, quoniam in pr[*imi*]s [*tabulis*
in totum ab a]vo praeteritus est: eu[*m tamen quasi*
19 *scriptum puto suc*]cessurum.

Devo al Krüger i supplementi *f*]ACTO (lin. 18); *bonorum possessionem acce*]PIT (lin. 17); *ab a*]VO PRAETERITUS (lin. 18); EU[*m* (ivi), sebbene in principio avesse letto *euo;* infine *suc*]CESSURUM (lin. 19). La parola *facto* nella lin. 15 riferita senza dubbio a testamento, mi richiamò alla mente la frase *irrito facto testamento* della rubrica del tit. 3 libro XXVIII del Digesto. È noto che Papiniano chiamava irrito quel testamento che volgarmente dicesi *destitutum* (L. 1 ff. *eodem*). Questa circostanza unita colle altre che presen-

tano i frammenti leggibili del testo mi suggerì i supplementi che qui sopra ho proposto. Forse nella lin. 17 la sigla q̄n letta per *quoniam* dal Krüger potrebbe leggersi *quanquam*, e darebbe a tutto il periodo un torno più conveniente.

Il contenuto di questo Responso non involge difficoltà: anche qui, come nel frammento secondo, si ha un nuovo esempio della massima enunciata da Ulpiano nella L. 14 ff. *de legatis praestandis* (XXXVII, 5): "*Nonnunquam contra tabulas bonorum possessionem* „*quis habet iure secundum tabulas bonorum possessionis.*„

VIII.

20 [*Paulus? Tuer*]i in jure honorario potest
qui alio est usus ju]re, immo successit.
Aliter N...... p]utat, qui negat, ne
praevertatur edicti cap]ut: contra is in rupto testamento
tuetur datam secundum tabulas pos]sessionem, sed contra tabulas
25 *fingit esse acceptam.*] lpINA
Uti]lior videt[*ur*] i[*sententia, qua de-*
fenditur emanci]patus, qui pos[*sessionem contra tabulas*
cum acci]pere potuit, intestati [*bonorum*
29 possessionem accepit, ad[*duct*]a f[*ilia*]
in eumdem errorem].

I supplementi fatti in questo tratto dal Krüger, e da me adottati, sono i seguenti: *p*]UTAT (lin. 22) — VIDET[*ur*] (lin. 26) — *pos*]SESSIONEM (lin. 27) — *acci*]PERE (lin. 29). Però in questo ultimo passo egli muta il senso restituendo così: " QUI POSS[*essionem acci*]PERE POTUIT INTESTATI [*contra tabulas*] POSSESSIONEM ACCEPIT „. Parmi difficile che un giureconsulto romano si esprimesse così, mentre nell' ordine dell' Editto stava prima la *bonorum possessio contra tabulas*, poi seguiva l' altra *secundum tabulas*, ed infine venivano i vari gradi della *possessio bonorum intestati*. Nella linea 23 il segno che segue la sillaba *ut* mi è

sembrato eguale a quello, col quale nel Frammento *de jure fisci* viene talvolta denotato *contra*. Quindi ho spiegato *cap*]UT, CONTRA IS IN RUPTO etc. Nella lin. 27 ove ho letto *emanci*]PATUS il codice ha "*patibus*". Il Krüger rinviando con una nota all' apografo ha diffidato i lettori. Io penso che debba unirsi col *commisse*, col *ferre* (invece di *conferre*) e col *parentisbus* (lin. 2), in cui fu in seguito lodevolmente cancellata la prima *s*. Forse lo stesso è avvenuto, benchè meno felicemente, alla parola [*u*]LPIAN. nella lin. 25, ove il codice sembra avere piuttosto LPINA colla N mezzo cancellata. Non sarei alieno dal credere che il passo che siegue sia di Ulpiano, una nota del quale, come vedemmo già avvertito dal Krüger, trovasi contrasegnata colla sola prefissione del nome *Ulpianus* nella L. 3 ff. *de administr. rerum ad civitatem pertinentium*.

Passando al contenuto di tutto questo tratto che ho posto sotto il num. VIII avvertirò primieramente che il vuoto lasciato nel fine della lin. 19 indica che alla lin. 20 comincia o un nuovo Responso di Papiniano o una nota di Paolo. Ma quella prima enunciazione così generale e così secca seguita da una rivista di opinioni di altri giureconsulti poco si addice ad un Responso di Papiniano: anche quell' *immo successit* parmi alieno dal suo stile. Credo pertanto che alla lin. 20 cominci una nota di Paolo, il nome del quale si ricerca invano, essendo mancante il testo dal lato sinistro.

Posto che si abbia una nota di Paolo sul framm. VII tutto si comprende facilmente. La prima enunciazione generale dà la ragione della risposta precedente: poi si avverte il lettore che un altro giureconsulto la pensa diversamente da Papiniano, perchè una *possessio secundum tabulas* non presa si verrebbe a sostenere con una *possessio contra tabulas* che secondo l'editto stava prima. Intanto però si dice che questo giureconsulto, nel caso in cui un postumo preterito avesse rotto il testamento, ritrova come sostenibile la *possessio secundum tabulas* presa dai fratelli istituiti. In

tal caso Papiniano avrebbe desiderato una *possessio decretalis,* e Paolo avrebbe voluto una *possessio contra tabulas* (L. 40 ff. *de acquir. vel omitt. hered.* XXIX, 2; L. 4 § 3 *de bon. poss. contra tab.* XXXVII, 4). Infine Paolo, od Ulpiano che sia, avrebbe notato che più proficua per l'uso commune era la sentenza, che in caso analogo ma non identico aveva proferito Papiniano (L. 5 *de dotis collatione* XXXVII, 7, che io penso stesse scritta in principio di questa pagina, come dissi dopo il framm. III), la qual sentenza è quella brevemente riassunta nelle ultime linee del nostro codice.

Questa circostanza dell'essere Papiniano autore di tale sentenza potrebbe spiegare la lacuna lasciata dallo scrittore del codice innanzi la *i* nella lin. 26. Probabilmente nell'originale che egli aveva dinnanzi leggevasi: " Utilior videtur Nri *(nostri)* sententia *etc.* „ Ciò potea far dubitare ad un uomo non molto esperto, che ivi si celasse il nome di un giureconsulto, che egli non comprendeva.

Infine non voglio tralasciar di avvertire che se le ultime linee del nostro codice appartenessero veramente ad Ulpiano, converrebbe credere che egli avesse scritto le sue note dopo quelle di Paolo, benchè talvolta avesse glosato dei passi lasciati da Paolo intatti. Non deesi però dimenticare, che talvolta una mano estranea riuniva allato dei Responsi di Papiniano le note de' suoi glosatori come non oscuramente dà ad intendere Giustiniano, ove dice: "*Ea* „*quae antea in notis Aemilii Papiniani* ex Ulpiano et Paulo nec non „Marciano adscripta sunt, *quae antea nullam vim obtinebant, propter* „*honorem splendidissimi Papiniani, non statim respuere, sed si quid ex* „*his ad repletionem summi ingenii Papiniani laborem vel interpretationem* „*necessarium esse perspexeritis, et hoc ponere legis vicem obtinens non* „*moremini* „ (Const. *Deo auctore* 1. Cod. *de vetere jure enucl.* § 6, I, 17). Anzi se si volesse su questo passo di Giustiniano formare una congettura non improbabile, potrebbe credersi che la nostra pergamena racchiuda precisamente uno degli esemplari di Papiniano accennati nella Costituzione imperiale, corredati cioè delle note dei tre lodati giureconsulti. Marciano dilettavasi assai di greco

(v. L. 2 ff. *de legibus* I, 3; L. 65 *de legatis* III — XXXII) e potrebbe ben egli esser l'autore delle greche apostille. L'osservazione fatta (sop. Framm. III) sulla L. 22 ff. *de legatis praestandis* potrebbe appoggiare in qualche modo una tale congettura. Avremmo almeno un nome di glosatore più noto e più illustre che non l'immaginario *Pinp.* che alcuno potrebbe forse ravvisare nella lin. 20 pag. 1 della nostra pergamena.

I. Alibrandi.

IL QUINIPONDIO ED IL TRESSE DEL MEDAGLIERE VATICANO

Non è forse altro ramo della scienza archeologica, tranne la epigrafia giuridica, il quale abbia così stretta attinenza con la scienza del dritto, come la numismatica. Imperciocchè il dritto di battere la moneta fu sempre, ed è tuttora un privilegio della sovranità, sia ch'ella risieda nel principe, o veramente nel popolo; e la fattura e la emissione della medesima, siccome affare della più alta importanza per la politica economia, si appartengono all'autorità pubblica, ed erano e sono tuttavia regolate dalla legge. Egli è perciò che i romani giureconsulti non omisero di occuparsi a definire la natura e l'ufficio della moneta [1]: se non che, per aver essi tralasciato una parte essenziale delle antiche definizioni, date dai greci, e principalmente dal grande Aristotele; vale a dire, che la moneta è anzi tratto una merce, utile di per se stessa, e che debbe avere un valore proprio ed intrinseco, di cui l'impronta che porta non è se non il segno esteriore; ne prese origine una falsa e perniciosa dottrina, che tenuta e disseminata dai romani ebbe infestato, per così dire, la terra; che, cioè, la impronta sacra ed ufficiale della moneta fosse ciò che in essa costituisce il suo valore di convenzione [2].

Che se la numismatica ha varii punti di contatto con la scienza del dritto, ella è poi tanto intimamente collegata con la storia dei popoli ai quali appartiene, e così bene la illustra co' suoi figuramenti e con le sue iscrizioni, che il togliere ora di nuovo a dichiararlo sarebbe opera superflua e male intesa, dopo quel tanto che in diversi tempi ne hanno scritto e disputato nobilissimi autori. Io non

[1] *Digest.* XVIII 1, 1.

[2] Fr. Lenormant *La monnaie dans l'antiquité* tom. III pag. 18 e seg.

volli che ricordare di volo siffatte circostanze, affinchè sia manifesto, come io pensi far cosa in tutto conforme alla natura della nostra Accademia, ed allo scopo di questo suo periodico, se prendo a divulgare in esso delle osservazioni e dei monumenti numismatici: al che fare, del resto, mi porge occasione e specialmente m'invita l'ufficio di Custode del gabinetto numismatico della biblioteca vaticana, che da circa tre anni ho l'onore di esercitare.

Comincerò per tanto con divulgare due pezzi inediti della primitiva numismatica nostra *(aes signatum, aes grave)*, conservati nel gabinetto medesimo; ciò sono, un *quinipondio* ed un *tresse;* rarissimo il primo, unico affatto il secondo [1]. Fa mestieri appena di ricordare, siccome la intelligenza della più antica moneta italica, astrusa per sua natura ed incerta, perchè più scarsa di lumi, e perchè fin quasi all'età nostra, o ne fu alquanto trascurato lo studio, o non venne istituito con quell'ampiezza, e con tutte quelle considerazioni che si doveva, siasi omai da qualche tempo avvantaggiata moltissimo di nuove e più profonde ricerche fattevi sopra dai dotti, che ne hanno alla perfine messo in buona luce il sistema e le norme generali: fra le quali han dritto a più speciale ricordo, la giudiziosissima esposizione dell'*aes grave* del museo kircheriano, fatta dai gesuiti Marchi e Tessieri, sono già quarant' anni [2]; e l'opera celebrata del sig. prof. Mommsen sulla istoria della moneta romana [3].

Il pezzo di *aes signatum*, che pubblichiamo nella istessa grandezza del monumento originale (tav. II e III fig. 1), è una verga di bronzo, di forma rettangola. Dall'un dei lati porta l'emblema di

[1] Alla nostra tav. II e III se ne ha la riproduzione in cromolitografia, tanto del dritto, quanto del rovescio, nella stessa grandezza de' bronzi originali.

[2] *L' aes grave del museo Kircheriano, ovvero le monete primitive dei popoli dell' Italia media.* Roma 1839; in 4°, con atlante. — A questo si può aggiungere siccome dipendente, il lavoro del Gennarelli, premiato dalla pontificia Accademia romana di archeologia, il quale ha per titolo: *La moneta primitiva ed i monumenti dell'Italia antica, messi in rapporto cronologico e ravvicinati alle opere d'arte delle altre nazioni civili dell' antichità.* Atti della P. Accad. R. di Archeol. t. XI 1852, pag. 1 - 168.

[3] *Geschichte des röm. Münzwesens.* Berlin 1858.

un tridente, dall'altro quello di un caduceo; l'uno e l'altro arnese ornato presso la sommità di una tenia, o lemnisco. Le tre punte del tridente hanno la forma di saette; due uncini o denti armano i capi della traversa onde sorgono le punte; ed a cui servono come di base due volute, o ricci, che dall'asta medesima prendono origine. Un serpente a doppia testa, crestata e barbata, sormonta il caduceo, ravvolto per modo in se stesso, da formare con le sue spire una figura simile a quella di un S. Questa verga di bronzo, con gli emblemi che porta stampati, si ottenne per via della fusione; colando, cioè, il metallo entro una forma composta di due gusci combacianti; siccome si vede, tanto alla sbavatura del getto, che in una falda sottile ricorre intorno ai quattro lati della medesima verga; quanto anche a quella parte sporgente, che distingue il mezzo dell'uno dei lati corti, e rappresenta la imboccatura della forma, per la quale vi fu intromesso il metallo, e che dipoi non si ebbe cura di ragguagliare. La esistenza delle bave del getto su tutti e quattro i lati del bronzo fa palese, che la fusione fu fatta con una forma isolata, e non communicante con altre: all'opposto di ciò che noi vedremo essere avvenuto nel tresse.

Gioverà di ricordare, per quegli eruditi cui gli studî numismatici sono men famigliari, che la prima qualità dell'*aes signatum*, il quale succedette all'*aes rude*, non fu moneta propriamente detta, ma consistea in verghe piatte di bronzo, di forma quadrilatera, portanti sull'una e sull'altra faccia una figura di animale, od un emblema, ottenuto per via della fusione. Il bronzo, composto di rame, e di stagno e piombo, fu la materia del modulo monetale presso i romani e presso i popoli dell' Italia centrale, fino all'anno di Roma 485, allorquando fu adottato il modulo di argento. E la fusione era il mezzo che adoperavano in questi casi, non perch'essi non conoscessero altro artificio migliore — provando il contrario la esistenza contemporanea di pezzi battuti e di pezzi coniati nelle frazioni dell'asse librale — ma veramente perchè un tal metodo era più spedito, più commodo, e men di-

spendioso, trattandosi di monete di sì grosso volume [1]. Le suddette figure, o contrassegni, vi erano apposti dall'autorità pubblica; ma piuttosto, come sembra, per assicurare la qualità del metallo, che non il giusto peso della massa; il quale, secondo l'uso antichissimo, dovea essere verificato coll'aiuto della bilancia. I non molti pezzi che si hanno di questa forma pesano 5 libbre all'incirca; onde i numismatici dierono loro il nome di *quinipondii*, o *quincussi* [2]. Pei pesi inferiori sembra che servisse ancora l'*aes rude*, o dei pezzi tagliati da queste masse di 5 libbre, ovvero in forma di verghette irregolari di figura cubica, o ellittica, coi semplici segni del valore, da un'oncia ad una libbra [3]. Tranne alcuno di siffatti quinipondii, che presenta uno stile veramente arcaico — per esempio, quello col bove in ambedue le facce [4] — e che potrebbe perciò risalire benissimo fino ai tempi di Servio Tullio, il quale *primus aes signavit - nota pecudum*, la maggior parte dei medesimi, per la franchezza del modo di fare e per la intel-

[1] Mommsen *Hist. de la monn. rom.* I p. 176 e 197.

[2] Lanzi *Saggio di lingua Etrusca* t. II. p. 101 sg.; Carelli *Nummor. vet. Italiae* cet., tab. XXXVI-XLI; Mommsen ibid. p. 329-381; F. Lenormant in *Diction. des antiq. grecques et rom.* s. v. *as*, p. 454. sg.; Gozzadini *Di un' antica necropoli a Marzabotto* 1865, pag. 94 n. 270; Pigorini *L'aes signatum scoperto nella provincia di Parma* 1874. — Sono ben lieto di ricordare a proposito una bella memoria su questa classe di monumenti numismatici, recentemente prodotta dal ch. sig. Gaetano Chierici, col titolo *L'aes signatum dei due versanti dell'Appennino*. Reggio dell'Emilia 1879. La somma di questo scritto assai notabile si è, che l'autore divide in due classi i quadrilateri di bronzo; e stabilisce, che quelli trovati generalmente di là dagli Appennini, più rozzi di forma e più vaganti di peso, quelli specialmente contrassegnati col così detto ramoscello sfrondato, non siano mai stati moneta, o equivalente di moneta, ma semplici pani metallici, primi getti di miniera per mettere il metallo in commercio. Egli esplora ingegnosamente il metodo tecnico con cui furono fatti, e come se ne ottenessero delle frazioni, le quali non portano alcuna traccia di frattura. Quanto ai quadrilateri del Lazio, e dei paesi circonvicini, più gentili di forma e più regolari di peso, inclina egli a credere, che fossero modellati sui detti pani commerciali di rame; e che il segno appostovi dall'autorità pubblica, oltre al guarentire la qualità del metallo, ne legalizzasse anche il peso; per guisa, che detti quadrilateri si potessero considerare come vere monete, alle quali egli vorrebbe dare il nome di *nummi* di bronzo.

[3] Ibid. p. 176; cf. Gennarelli *La moneta primitiva*, pag. 11; Mommsen op. cit. p. 225; Fr. Lenormant in *Dictionnaire des antiqu. grecques et rom.* s. v. *as*, p. 455. Pigorini, nello scritto succitato del Chierici, p. 27 e sg.

[4] Lanzi op. cit., p. 102; Lenormant et De Witte *Elite des mon. ceramogr.* t. I. Introd. p. XXIX; De Witte in *Hist. de la monn. rom.* de Mommsen t. IV. p. 4.

ligenza del disegno che vi si nota, accennano ad un' epoca assai fiorente dell'arte. Senzachè, i soggetti di alcuni fra questi paiono manifestamente allusivi alla disfatta data ai sanniti da Papirio Cursore nel 455 di Roma [1], ed alle vittorie su Pirro, riportate nel 479 [2]; il che dimostra, come anche dopo la introduzione della vera moneta di forma rotonda, continuassero a circolare insieme con quella, almeno fin tanto che il rame si mantenne di un valore intrinseco corrispondente al suo valor nominale [3]. Dopo la introduzione dell'asse monetato ebbero, come sembra, un valore di circa 6 assi, pari a 7 dramme di argento all'incirca, vale a dire al didrammo ordinario di Campania [4]. Le monete quadrate offriano il vantaggio, che dentro le celle dei privati, o dell'erario, se ne potea collocare, senza veruna perdita di spazio, una massa considerevole. E sono forse le sole che spieghino chiaramente la origine della voce *stips*, significante *aes* o *pecunia*, che secondo Varrone sarebbe derivata dal verbo *stipare:* mentre poi riferendola, come fa egli, agli assi librali, ch'erano di forma rotonda, è manifesto che detta etimologia non quadra più così bene; non potendo mai questi essere composti per modo, che non lasciassero delle intercapedini, con qualche perdita dello spazio che doveasi occupare [5].

Il vaticano quinipondio è d'ignota provegnenza: passò probabilmente nel gabinetto numismatico dalle raccolte del Capranesi. Esso è il quarto che si conosca, della istessa forma e grandezza

[1] Lenormant et De Witte op. cit. t. I. pl. LVIII,

[2] Lanzi ibid. p. 101; ed altri dopo lui. — Il prelodato sig. Chierici accenna, che l'elefante poteva esser noto ai greci italioti anche prima di Pirro (op. cit. p. 18 sg. n. 33): ma se non fosse allusivo a quelle vittorie, non si vede perchè l'avrebbero improntato nella moneta: e poi Pausania racconta, che neppur la Grecia propria vide elefanti se non al tempo di Alessandro (I. 12).

[3] Mommsen ibid. p. 178.

[4] Ibid. p. 254.

[5] *Stipendium ab stipe dictum, quod aes quoque stipem dicebant; nam quod asses librales pondo erant, qui acceperant maiorem numerum, non in arca ponebant, sed in aliqua cella stipabant, id est, componebant, quo minus loci occuparent: ab stipando stipem dicere coeperunt.* Varro *L. L.* V, 182.

e corredato de' medesimi emblemi [1]. Dei tre altri, uno è nel museo kircheriano [2], uno in quello di Firenze [3], uno nel gabinetto delle medaglie in Parigi [4]. Ecco la indicazione comparata del peso dei medesimi, non escluso il fiorentino, il cui peso non era ancora stato dato da alcuno [5]:

Quinip.	kircheriano	gr.	1686. 35
„	francese	gr.	1680. 15
„	fiorentino	gr.	1628. 00
„	vaticano	gr.	1614. 00

Il kircheriano, ch'è il più grave di tutti, segna once 59 e denari 16; vale a dire pressochè cinque libbre esattamente: il vaticano, ch'è il più leggero, pesa 4 libre, 9 once, 3 denari e 3 grani, più qualche minima frazione. La qual differenza ben poco considerevole, cioè, di men che 3 once sopra 60, non altera punto il giudizio sul valore del pezzo; potendo benissimo essere attribuita, o ad una maggiore corrosione della superficie del metallo; ovvero anche ad un qualche fallo e difetto intervenuto nella fusione: cosa, del resto, ben poco rilevante, s' egli è vero che il peso di coteste monete si avesse a verificare con la bilancia.

Il nostro quinipondio è interissimo, al pari del kircheriano e del fiorentino, ai quali anche perfettamente somiglia, in quanto ad ogni particolarità delle impronte; sicchè parrebbero quasi gittati nella medesima stampa. Non così quello del gabinetto di Francia; il quale, secondo il disegno datone dal Cohen, offrirebbe

[1] Il ch. Gozzadini (loc. cit.) ne annovera cinque; ma di quello già esistente presso il numismatico Riccio sembra siasi perduta ogni notizia.

[2] Gennarelli *La moneta primitiva* ecc. negli *Atti della Pontificia Accad. R. di Archeol.* tom. XI. pag. 18 e 78: cf. Mommsen op. cit. p. 330. — Niuno ne ha dato ancora la riproduzione in disegno.

[3] Inghirami *Monumenti Etruschi* serie II tav. II e III; Carelli op. cit. pl. XXXIX; cf. Mommsen ibid.

[4] Cohen *Monn. de la répubI.* pag. 349; Mommsen ibid.

[5] Sono debitore di questo vantaggio al mio ch. amico prof. Pigorini, per graziosa intramessa del quale il fiorentino quinipondio fu pesato dal signor marchese Carlo Strozzi, illustre cultore dei numismatici studi.

alcune diversità di modello, tanto nella figura del tridente, quanto in quella del caduceo: giacchè in esso l'estremità inferiore dell'asta del tridente s'ingrossa e tondeggia, in guisa da formare una specie di pomo; ed altrettanto fa il manubrio del caduceo nella estremità opposta, cioè, nel punto onde parte il doppio serpente, formando ivi due grossezze, o nodi sovrapposti: laddove il nostro, non meno che gli altri due, ha in quella parte un ornato simigliante ad un fiore. Oltre a ciò, i due serpenti, secondo la tavola del Cohen, sembrerebbero avere le bocche spalancate. Ma io reputo che tali differenze debbano per avventura attribuirsi alla men buona conservazione di quel monumento, le impronte del quale non saranno perciò state lette con sicurezza dall'artefice che ne condusse il disegno.

La figura dal tridente e quella del caduceo, stampate in essi quinipondii, sono bensì di modello piuttosto arcaico, ma non tali quali si osservano nei più vetusti monumenti dell'arte. Il tridente in questi è di figura molto più semplice; ed il caduceo vi ha bensì quella forma, od altra poco diversa, ma senza le teste serpentine; rappresentando più al vero l'origine della verga degli araldi, formata di un semplice ramo di olivo, avvinto d'infule (στέμματα), le quali degenerarono, col tempo, in corpi di serpenti [1]. Arroge che nello sventolare dei nastri, aggiunti per onoranza ai due sacri emblemi, si scorge una certa grazia e libertà di disegno, la quale accenna a tempi, in cui l'arte si era di già molto affrancata della primitiva secchezza. Cosicchè, per coteste particolarità dello stile, sembra che non debbasi ricercare troppo indietro l'età che vide fondere i medesimi quinipondii; i quali possono reputarsi contemporanei, o almeno di non molto anteriori, alla istituzione dell'asse librale, che fu, per quanto sembra, sotto il governo decenvirale. Forse a crederli alquanto anteriori ne consiglierebbe la quasi assoluta pienezza del peso di cinque libbre, che in essi ritroviamo ancora, non ostante che siavi passato sopra il corso di tanti secoli.

[1] Müller *Hand. der Archäol. der Kunst*, § 379. 3.

Circa il paese cui questi appartengano, non possiamo congetturarne con sicurezza, a cagione che di tre sui quattro ci rimane incognito il luogo della scoperta: sembra però che non possano dinegarsi all'Etruria; non alla parte centrale di essa, nè a quella posta di là dagli Appennini, ma a qualche etrusco paese prossimo al Lazio ed a Roma: essendochè il quadrilatero di cui ci occupiamo è a buon dritto collocato dai numismatici fra quelli della famiglia laziale. Sappiamo, infatti, che il quinipondio kircheriano proviene da Bomarzo; e che nel tesoro di Vulci, scoperto nel 1828, si rinvennero alcuni frammenti di simili monete quadrate, con l'emblema del tridente [1]: oltre di che il fatto della esistenza dell'uno dei quattro nel museo di Firenze può essere di qualche peso in questa ricerca; tanto più che l'Inghirami, mostrandosi propenso ad attribuire quel monumento a Volterra, fa conoscere com'ei lo reputasse di un fare e di una impronta, che si acconciasse alla natura ad all'arte del popolo etrusco [2]. Io faccio avvertire un riscontro notabile dello stile, ed è, che serpenti crestati e barbati, come quelli del nostro caduceo, con cresta che somiglia ad un'ala spiegata, s'incontrano più volte in opere d'arte etrusca: per esempio, in alcune urne i cui rilievi ritraggono la uccisione fatta da Cadmo del feroce serpente guardiano della fonte di Marte [3]. Che se noi poniamo mente agli emblemi che distinguono il quinipondio, vedrà ognuno come questi all'etrusco paese veramente si addicano. Il tridente è notissimo emblema di Nettuno e del mare, come il caduceo lo è di Mercurio, e per esso lui de' commerci, dell'industria, del guadagno: talchè il complessivo concetto delle due impronte verrebbe a denotare potenza e commercio marittimo, nel paese in cui correva quella moneta. Non accade mostrare, come un tal concetto sia bene appropriato alla etrusca nazione, la quale in più serie del suo *aes grave* adotta l'emblema dell'ancora, con significato

[1] Gennarelli op. cit. p. 14; Mommsen op. cit. p. 175.
[2] *Monumenti Etruschi* vol. III. pag. 18.
[3] Op. cit. vol. I p. 11, tav. 62 e 79.

analogo a questo del tridente [1]. Ed invero esso popolo, formato in parte, come sembra, dell'elemento pelasgo-tirrenico, o lidio; posto a cavaliere su' due mari, e signore di luoghi opportunissimi nelle acque tirreniche e nelle adriatiche, dominava non pure i mari vicini, ma spingeva le sue armate e dilatava i suoi commerci fino alle costiere di Egitto e di Oriente, venendo a contatto ed in emulazione co' cartaginesi, la sola potenza che fosse in grado di contrastare all'Etruria il primato sul mare [2].

Contro l'appropriazione di questo monumento all'Etruria può fare a prima vista una qualche difficoltà la circostanza, che il descritto bronzo, in quanto quinipondio, non istà per certo in buona relazione di peso con l'asse etrusco, il quale, com'è notissimo, è di gran lunga il meno grave di tutti gli altri; talchè qualche dotto propenderebbe a crederlo regolato sulla litra siracusana [3]. Ma noi già dicemmo, che probabilmente il nostro monumento appartiene ad una qualche contrada dell' Etruria meridionale, più prossima al Lazio; ed è noto che in dette parti dell' Etruria non sonosi mai trovati degli assi nazionali; nè mai se ne trovarono a Bomarzo, ch' è il luogo ove fu raccolto il quadrilatero kircheriano; mentre invece vi si rinvennero degli assi romani [4]. Oltre di che, si vuole anche riflettere, che la denominazione di quinipondii o quincussi, data da' numismatici a cosiffatte monete quadrate, non è punto sicura [5]: e che noi non conosciamo veramente la norma antica del peso delle monete di questa forma, la quale peravventura fu regolata prima della introduzione dell' asse monetato, e potea dipendere dalla maggiore, o minore gravezza della libbra nei diversi paesi.

[1] *Aes grave* del Mus. Kirch. Atl. cl. III tav. VIII; cf. Mommsen op. cit. p. 222.

[2] Müller *Die Etrusk.* I. 4, §. 6; cf. Cic. *de Rep.* II. 4; Aristot. *Polit.* III. 9; Diod. Sic. *Bibl.* V. 13; X. 8.

[3] F. Lenormant *La monnaie antique et ses types;* nella *Revue de France* t. 37 1er Septembre 1879 pag. 89.

[4] Mommsen op. cit. p. 192 sg.; cf. p. 233.

[5] Gennarelli op. cit. pag. 18; De Witte in *Hist. de la mon. rom.* de Mommsen, t. IV. p. 3 sg.

Passiamo ora al tresse, o tripondio (tav. II-III. fig. 2). È questo una vera moneta di forma lenticolare, cioè, rigonfia verso il centro e scema verso gli orli: ha il diametro di cent. 9 $^1/_2$, e pesa grammi 881. 00; peso equivalente a due libbre, sette once, e due denari, più qualche minima frazione [1]. — Nel dritto presenta una testa muliebre, volta a dritta, armata di elmo con cresta dentata, e terminante in testa aquilina, o veramente di grifo: la parte del medesimo destinata a proteggere la nuca ed il collo è molto prolungata, e quasi pieghevole si rivolge all'insù, ricordando, siccome io penso, gli elmetti primitivi di cuoio: sicchè, tra per questo particolare, e tra pel modo come la cresta s'innesta sul guscio dell'elmo dolcemente incurvandosi, prende questo una certa simiglianza con la forma del frigio berretto [2]. La testa della figura è ricca di capelli, una ciocca dei quali scende fino alle spalle, e facendo anello risale verso il capo. Dietro la testa è stampata la marca

[1] Questo singolare cimelio fu acquistato al medagliere vaticano nel 1874, per cura del mio ch. amico, e degnissimo predecessore nella direzione del medagliere suddetto, sig. Prof. Ignazio Guidi. Lo recarono a Roma alcuni vetturali di Sutri, insieme col dupondio della serie istessa, e con due assi librali romani, trovati nel medesimo luogo. Si ebbe il tutto al prezzo di Lire 1250.

[2] Non era sfuggito agli espositori del museo Kircheriano, che un elmo ed una testa perfettamente simile a quella del nostro monumento si ha nella moneta di argento romano-campana, che presenta nel rovescio una Vittoria, in atto di appendere una corona ad un palmizio, con la leggenda ROMANO (Op. cit. pag. 24 n. 14; cf. cl. I. tav. XII. n. 14 e Cohen pl. XLIV. n. 20; cf. p. 348 n. 35). Il Cohen, che ne dà il disegno poco esattamente, la spiega, seguendo i lodati autori, per la testa di Venere frigia. La medesima testa, con leggere varianze, osservasi pure nei multipli dell'asse romano ridotto (Marchi e Tessieri op. cit. cl. I. tav. 11; al.): ma niuno ha notato, che un elmo pure in forma di berretto frigio, ma coll'aggiunta delle ali, ha talvolta la testa muliebre che presentano i quinarii incerti, quantunque tal forma, che io veggo benissimo in due esemplari di quella moneta nel medagliere vaticano, non sia stata riprodotta nè dal Riccio nè dal Cohen (pl. XLIII. n. 13). Ricordo a questo proposito anche un rarissimo denaro della Cornelia (Cohen pl. XIV *Cornelia* 2; cf. pag. 101 n. 2), di origine goltziana, passato nel Morelli e nell'Havercampio, poi condannato dall'Eckhel (*D. N. V.* t. V. p. 180 sg.) indi rivendicato per sincero *Bullett. dell'Ist. di C. A.* 1844, p. 22; cf. Cavedoni *Ragguaglio de' precipui ripostigli ant.* p. 71. n. 2); le cui oscure rappresentanze non sono ancora spiegate. L'elmo della testa muliebre di esso denaro, che il Cohen chiama francamente testa di Minerva, ha di notabile, ch'esso anche più degli altri si accosta alla forma della tiara frigia.

del valore ☰, denotante il tripondio. Il rovescio della moneta porta l'emblema di una ruota di sei raggi, fra i quali è ripetuta la nota delle tre libbre: all'asse della ruota è prefissa una borchia, ovvero un bottone; ed il cerchio della medesima, molto largo, è ornato di guscio, listello e tondino, al pari di una cornice.

È superfluo di notare, che la moneta fu fabbricata col metodo della fusione, secondo il consueto nei pezzi maggiori dell'asse librale. Ne rimangono ancora le vestige in due sporgenze, che il tresse presenta alle due estremità del diametro verticale; le quali altro non sono, se non la imboccatura e lo sbocco del getto, non ben rinettati: donde apparisce, che il bronzo non venne colato in una forma singolare, ma che più d'una di tali monete si fondeano ad un tempo entro forme communicanti.

Lo stile del disegno nella testa muliebre è corretto e grandioso, avvegnachè il metodo della fusione, in oggetto di piccole proporzioni, non sia veramente il più atto a dar grazia e finimento ai contorni: questa bontà di stile rivela, che il modello ne fu lavorato in un tempo, che l'arti greche aveano già esercitato la loro influenza sulle italiche primitive.

Noi possediamo pertanto nella descritta moneta un tripondio, o tresse, di sistema librale, della serie denominata *della Ruota;* nella quale già si aveva il dupondio, l'asse, il triente, il quadrante, il sestante, mancando l'oncia soltanto [1]. Le cinque once, o poco meno, che mancano al peso, non possono recar meraviglia a chiunque conosca, che il romano asse librale, e quello delle altre serie che pel modulo monetale coincidono col romano, non arrivano mai a toccare la libbra giusta, ma presentano per solito, in media, dieci once di peso [2]: del qual difetto ha dato assai ben ragione l'illustre Mommsen, attribuendolo ad una prima riduzione della libbra di

[1] Marchi e Tessieri op. cit. Atlante clas. I tav. VIII; cf. Mommsen op. cit. pag. 199.

[2] Gennarelli op. cit.; *Specchi dell' aes grave del mus. Kirch.* pag. 621-677.

metallo, allorquando dallo stato di verga quadrilatera passò a quello di vera moneta; riduzione, ch'egli stima operata a motivo di ragguagliare l'asse di bronzo con un giusto peso di argento; il qual metallo già incominciava a circolare in Roma, quantunque non ancora coniato dalla pubblica autorità [1]. Il peso del vaticano tripondio concorda benissimo con quello del più antico asse romano, e con quello degli altri assi regolati sul medesimo piede [2]: della qual cosa daremo più sotto nuova dimostrazione, allegando uno specchio dei pesi di questa serie della Ruota, che molto riccamente è rappresentata nel medagliere vaticano.

In tutto quanto l'*aes grave* romano e latino non avea che la serie suddetta, la quale ci esibisse un multiplo dell'asse; e cotesto era il dupondio [3]: ora vediamo comparire nella serie medesima anche il tripondio; e questo fatto ci dà ad intendere, come i multipli di serie ridotta, cioè dupondii, tressi, e decussi — che peraltro son molto rari, nè doverono esser fatti se non che durante un breve spazio di tempo — non fossero cosa introdotta insieme colla riduzione dell'asse, ma che aveva bene il suo esempio nel sistema della moneta più antica.

I pezzi della serie della Ruota mancavano affatto in mezzo alla ricchissima *stipe sacra* delle acque apollinari: ma due assi erano fra il tesoro di moneta primitiva, scavato nel 1831 a Monte Mario, nella vigna Petagna, sotto i cipressi della villa Mellini Falconieri: due dupondii, quattro assi, ed un semisse trovaronsi nel tesoro di Amelia, scoperto nel 1843, su la ripa dritta del fiume Nera, alla distanza di circa 8 miglia dal suo confluente nel Tevere [4]. Alcuni pezzi delle frazioni dell'asse osserva il Mommsen che sono stati rinvenuti nel reame di Napoli [5]: ma parecchi anche doverono esserne raccolti nelle terre del Lazio, ed in altri paesi pros-

[1] Mommsen op. cit. pag. 203-212.
[2] Ibid. p. 211 e 340.
[3] Marchi e Tessieri loc. cit.; Mommsen p. 199. cf. vol. II. p. 7.
[4] Mommsen. l. c. p. 184.
[5] Ibid. p. 185.

simi a Roma, posciachè tanto il museo kircheriano, quanto il medagliere vaticano ne sono a dovizia forniti.

I dotti espositori del museo kircheriano attribuiscono ad Ardea l'asse librale di questa serie, prendendo la insegna della Ruota siccome un arme parlante della nazione dei rutuli [1]. Spiegano essi per Venere frigia la bella testa galeata, che trovano improntata nel dritto del dupondio e dell'asse; con riferimento alle avventure di Enea in Italia, ed alle sue guerre con Turno: ancorchè non si vegga per qual ragione, o per qual benefizio, dovesse quel popolo mostrarsi principalmente devoto alla mitologica progenitrice degli Eneadi [2]; ed ancorchè il simbolo della ruota fosse proprio nella grave moneta di tutt' altri popoli che i popoli latini. I simboli adottati nelle frazioni dell'asse, vale a dire il toro nel semisse, il cavallo nel triente, il cane nel quadrante, ebbero da' medesimi padri una ingegnosa interpretazione, con ravvisarvi gli animali condottieri delle sacre colonie, che partivano in cerca di altre terre, sotto gli auspicii di Marte (*ver sacrum*): essi rimangono soltanto in esitazione quanto alla testuggine del sestante.

Il Mommsen inclina invece ad attribuire le dette serie ad Alba Fucense, innanzi che detta città fabbricasse la moneta di argento; e ciò a cagione segnatamente delle frazioni dell'asse trovate per le terre napolitane [3]. Egli non esprime il suo parere intorno ai tipi del dritto e del rovescio di quell' asse: ma tenendo il medesimo per testa di Roma quella similissima alla nostra, che talfiata ci appresentano i multipli dell'asse romano ridotto, sembra da credere che per tale potesse considerare anche quella dell'asse e de' suoi multipli nella serie di cui ci occupiamo [4]: opinione, del resto, abbastanza

[1] Op. cit. pag. 52.

[2] La Venere armata è cosa ben nota nella mitologia e dipende dai concetti della Venere vincitrice e della Venere urania; nè la sua testa armata di elmetto sarebbe stata cosa nuova nella numismatica: basta ricordare lo statere corinzio che mostra il Pegaso nel rovescio, e nel dritto la bella testa di Venere galeata.

[3] Op. cit. p. 187.

[4] Op. cit. vol. II. pag. 8.

comune ai numismatici; suolendosi da molti attribuire a Roma la testa galeata, sì di questa serie, e sì delle altre due che parimente ne vanno insignite nell'asse loro [1]. — Quanto però ad Alba fucense, io credo di poter affermare, che la serie di moneta grave la quale specialmente ebbe corso in essa città, e nelle terre al lago adiacenti, sia quella denominata della testa di Apollo: la qual cosa ebbi opportunità di riconoscere, visitando la bella raccolta di antichi monumenti, ed in ispecie i molti pezzi di *aes grave*, che in grazia di recenti scoperte ha fatto il sig. principe D. Alessandro Torlonia, glorioso e benefico autore del mirabile asciugamento del lago [2].

Ora, il sito in cui fu rinvenuto il tresse, insieme col dupondio di detta serie, e con due assi romani di sistema librale, non si presta a favorire nè l'una nè l'altra sentenza; anzi dimostra che si vuol cercare altrove la patria di coteste antiche monete. Furono i detti quattro pezzi scoperti nelle adiacenze della via cassia, cinque miglia all'incirca di là da Sutri, nel fondo denominato *le Capannacce*, nel quale i migliori topografi della campagna romana, per alcune rovine che vi rimangono, e per la distanza che separa detto luogo da Sutri, concordemente riconoscono l'antica stazione detta *Vicus Matrini* nella Carta Peutingeriana [3].

[1] Marchi e Tessieri op. cit. pag. 43: cf. Fr. Lenormant in *Diction. des antiqu. grecques et rom.* s. v. *as*, pag. 458.

[2] Ricordo con piacere a questo proposito la bella memoria del ch. sig. commend. M. A. Geffroy, direttore della scuola francese in Roma, con la quale indirizzava all'Accademia di scienze morali e politiche in Parigi la relazione istorica e tecnica di di quella stupenda operazione, compilata dai sigg. Brisse e De Rotrou (*Le dessechement du lac Fucin — Notice par M. A. Geffroy.* Paris 1878): come anche il suo articolo inserito nella *Revue Archéologique* (Juillet 1878), il quale ha per titolo *L'Archéologie du lac Fucin.* — Io mi recai ad Avezzano nell' autunno del 1878, e vidi allora le belle scoperte fatte dal sig. principe Torlonia, ma per la ristrettezza del tempo non potei prenderne nota. Mi lusingo potervi tornare nella futura estate, ed allora farò un catalogo dell' *aes grave* ivi trovato, ad effetto di pubblicarlo in questi fogli. Frattanto rammento benissimo, che per la massima parte si componea di pezzi appartenenti alla seria suddetta della testa di Apollo.

[3] Nibby *Dissertaz. delle vie degli Antichi* pag. 81; *Analisi della carta topografica* ec. t. III pag. 577; Westphal *die römische Campagne* pag. 152 sg.; Gell *topogr. of Rom and its vicinity* p. 411.

Questo vico, giacente fra *Sutrium* e *Forum Cassii* (ora Forgassi), prendeva il nome da un qualche personaggio della gente Matrinia, due membri della quale, un *P. Matrinius Sassula*, ed un *P. Matrinius Milvos*, figurano nell'albo dei sutrini pontifici, descritto in una lapide insigne, esistente nella catedrale di quella città, veduta prima dello Smezio [1], poi dal Nibby, che la trovò trasferita nella sacristia della chiesa [2], e ultimamente dal ch: P. Garrucci il quale ripubblicandola migliorò la lezione dei precedenti editori [3]. Quel tenimento appartenea nel secolo XVIII al celebre Famiano Nardini, che fu il primo a rivendicargli l'antico nome di *Vicus Matrinii*, il quale dal Cluverio era stato erroneamente assegnato a Vico, trasferendo quella stazione dalla via cassia nella ciminia [4]. Afferma il Nardini, che vi si trovarono iscrizioni poste dai *Vicani Matrini;* il che si avverte pur dall'Holstenio [5]: ed effettivamente, il P. Garrucci si è abbattuto ad una di queste lapidi, ma infranta e mancante, che da lui vien supplita [6]. La lunghezza di cinque miglia moderne coincide bene col numero di VII miglia antiche, da restituirsi, secondo il Westphal, nella Carta Peutingeriana, in cui manca la distanza di detto vico da Sutri [7]. Ora quel tenimento appartiene al nobilissimo casato dei marchesi Patrizi.

Per me non ha quasi dubbio, che la scoperta fattasi presso Sutri di due così gravi pezzi di moneta primitiva, la quale pel modulo e per lo stile si raffronta con l'*aes grave* latino, ci autorizzi ad assegnare a quell'antica città la moneta suddetta; la quale, del resto, anche per ogni altro particolare si palesa conveniente ad una tale appropriazione, siccome or ora vedremo.

[1] Grut. CCCII. 1.
[2] *Analisi* III. p. 140 sg.
[3] *Dissertaz. Archeologiche di vario argomento* Roma 1864 pag. 28.
[4] *L'antica Veio* P. I cap. III pag. 35.
[5] *Not. in Cluver.* p. 69.
[6] Op. cit. p. 32.
[7] Op. cit. p. 154.

Egli è cosa evidente, che i pezzi più gravi nella serie della moneta sono quelli dai quali maggiormente si può argomentare la pertinenza di essa, qualora sia noto il sito onde tornarono in luce; essendochè i pezzi piccoli e leggeri con facilità circolavano e trasportavansi dal commercio d'uno in altro paese. Ora, di questa serie della Ruota due assi furono trovati, siccome già ricordammo, nel tesoro di Monte Mario: ma cotesto ripostiglio era, non pure in suolo romano, ma pressochè alle porte di Roma; ed era principalmente composto di assi romani: cosicchè da tal circostanza non si può dedurre altra conseguenza, se non forse, che la patria di dette due monete non avesse ad essere molto lungi da Roma. Della serie medesima due dupondii, quattro assi ed un semisse comparvero nel tesoro di Amelia; ma quivi stavano in compagnia di altri 6 pezzi di *aes grave* latino, e di 32 pezzi di *aes grave* romano: dunque neanche da questo fatto si può trarre alcuna deduzione sicura; tanto più, che il luogo della scoperta è situato nell'Umbria, la moneta grave del qual paese è assolutamente diversa da quella del Lazio e dei popoli circonvicini: ond'è che noi possiamo tenere che niuna di quelle monete si trovasse nel suo proprio paese, ma che stessero ivi per caso, come parecchie altre volte si è veduto intervenire [1]; e com'era poi naturale che fosse, allorquando si tratti di monete, che sebbene appartenenti a popoli diversi, erano tuttavia fabbricate all'incirca secondo un modulo ed un sistema comune.

A noi dunque rimane, se non erro, intero il dritto di attribuire a Sutri, presso cui furono ritrovati, i due multipli vaticani della serie della Ruota. Che se diamo un'occhiata alla storia di quella città, ed alle sue prime relazioni con Roma, io reputo che ci renderemo al tutto persuasi di una tale opinione. Sutri, antica città di Etruria [2], era pur fra le più antiche città confederate di

[1] Gennarelli op. cit. p. 29; cf. Mommsen op. cit. p. 192.

[2] Steph. Byzant. s. v. Σούτριον; Lanzi *Saggio di lingua etrusca* vol. II. p. 482; Müller *Die Etrusker; neu bearb. von W. Deecke* Stuttgart 1877; p. 119 sg.; Dennis *The cities and cemet. of. Etruria*, 2.ᵉ edit., vol. I. pag. 62-80. — Il Lanzi crede che

Roma; tantochè gli etruschi, rompendo guerra ai romani, dopo il tumulto gallico, dopo la presa e l'incendio della città, dierono principio alle operazioni di quella campagna, con porre l'assedio a Sutri, terra di loro nazione, ma fedele al popolo romano, e riguardata per la sua positura siccome la chiave di Etruria [1]. L'ebbero a discrezione; ma la città non era peranco lasciata sgombra dagli abitanti, che i vincitori furono costretti di renderla a Camillo ed all'esercito, spedito dal senato romano per dar soccorso a' suoi confederati. Si trova in seguito, che nel 371, sette anni dopo che Camillo ne avea cacciati gli etruschi, i romani dedussero a Sutri una colonia latina [2]: la quale, dopo varii altri fatti, è ricordata da Livio siccome una delle dodici, che nell'anno 543 di Roma, durante la guerra di Annibale, dichiararono di essere impotenti a somministrare più oltre genti, o denaro [3]. Nella età che precedette il dissolvimento della romana repubblica Sutri fu tra le colonie, che trasformate in municipii, in virtù della legge giulia municipale, vennero poscia rinnovate dai triumviri: ella divenne ultimamente colonia augustèa. Tanto ci viene attestato dalle sutrine iscrizioni [4]. — Frattanto, bastano que'primi tratti della istoria di Sutri per ispiegare com'ella, essendo venuta così di buon'ora in grado di colonia latina, potesse avere un *aes grave* corrispondente in genere con quello di Roma e del Lazio: avendone insegnato il Mommsen, come le colonie latine fossero appunto quelle, che adottando un sistema di moneta librale cercarono, possibilmente, di conformarlo a quello di Roma [5]. Del resto, la distanza di Sutri da Roma, non maggiore di 35 miglia, spiega benissimo la presenza di due assi di

il suo nome etrusco fosse I◁OV≀ (Sutri) come I◁OAɅƎƆ (Felathri) Volterra: le iscrizioni etrusche ci forniscono le forme MAИI੧ተV≀, AИI੧OV≀ *(Sutrinas, Suthrina)* Fabrett. *Glossar. ital.* s. v.

[1] *Etruria prope omnis armata Sutrium, socios populi romani obsidebat; quorum legati, opem rebus affectis orantes, quum senatum adissent,* cet. (T. Liv. *Hist.* VI. 3.)

[2] Vellei. Paterc. I. 14; cf. Marquardt *Röm Staatsverwalt.* I. p. 49.

[3] T. Liv. XXVIII. 9. cf. XXIX. 15.

[4] Garrucci l. c. p. 28 sg.

[5] Op. cit. p. 194.

questa serie nel tesoro di Monte Mario; e la distanza di essa città dal luogo del tesoro di Amelia, che in linea retta non aggiugne a 25 miglia, rende medesimamente ragione dell'essersene trovati alcuni altri pezzi nel tesoro suddetto.

Esaminando i tipi stampati nella moneta presa a considerare, vedremo di leggeri, che questi molto bene si acconciano alla colonia sutrina; ed in ispecie l'emblema del rovescio, la ruota. Nel simbolo della ruota si ha il prototipo delle zecche toscane, il marchio quasi perpetuo dell'*aes grave* del popolo etrusco. Secondo il Lanzi, sarebbe stato allusivo alla *sella curulis,* notissimo arredo ed insegna de' magistrati supremi di quella nazione [1]. Gli espositori del museo kircheriano vogliono invece attribuirne la origine a Cortona, per la ragione istessa onde ai rutuli assegnarono la serie di cui favelliamo [2]: il Mommsen è propenso ad ammettere l'opinione di essi. Comunque si fosse, egli è certo che siffatto emblema può tenersi in conto di nazionale presso gli etruschi; ed è perciò che la sutrina colonia, volendo ricordare la sua origine, anzi la pertinenza sua a quel popolo illustre, lo vuole segnato nella propria moneta. Quanto alla testa muliebre galeata, che troviamo nel dritto, ella non può competere che all'una di queste due deità, Roma, o Minerva. Veggo bene che il ch: sig. dott. Klügmann, nel suo recente lavoro su la effigie di Roma nelle monete più antiche, avendo ridestata la sopita quistione, se Roma, o Minerva si abbia a ravvisare nel dritto dei denarii romani, si è deciso in favor di quest' ultima; ed altrettanto ha pensato eziandio della testa onde sono improntati il tresse, il dupondio e l'asse nella serie della Ruota; e perciò anche della testa consimile, che ci appresentano gli assi di altre due serie dell'*aes grave* latino [3]. Ma non so se il mio dotto amico, non ostante che ne abbia trattato con quella squisita

[1] Lanzi op. cit. t. II. 114.

[2] Op. cit. p. 94.

[3] *Strenna festiva offerta all'imp. Istituto archeologico germanico — L'effigie di Roma nei tipi monetarii più antichi. Osservazioni di A. Klügmann.* Roma 1879 pag. 47 sg.

erudizione che gli è propria, sia pervenuto a comporre questo antico dissidio. Quanto a me, confesso che io non veggo per qual ragione in tre serie di assi librali, spettanti, secondo ogni apparenza, ad altrettante colonie latine, si abbia a trovare costantemente segnata la testa di Minerva; e questa ritratta sempre secondo uno stesso esemplare, avvegnachè eseguita con qualche differenza di stile: mentre piuttosto sarebbe naturale, che le colonie latine, pur conformandosi quanto potevano, per loro vantaggio, al sistema monetale romano, cercassero tuttavia di adottare dei tipi loro proprii e nazionali, onde la moneta di un paese fosse meglio differenziata da quella di un altro. E per converso, quella singolare uniformità di rappresentanza viene assai bene spiegata dal desiderio concorde di quei coloni di professarsi devoti alla potenza di Roma, e di onorare la immagine di quella città, che non in grado di signora, ma di patrona, formava come il centro delle vicine repubbliche, e di que' piccoli stati, che a lei erano stretti da vincoli di nazionalità, o di alleanza, e ne aspettavano all' uopo, come di Sutri intervenne, protezione ed aiuto. Per questo modo anche la uniformità del carattere e dell'armatura di quella testa viene acconciamente spiegata dalla circostanza, che trattandosi di deità nuova, in certo modo, e recente, la sua effigie veniva imitata da un originale medesimo, che forse non molto tempo innanzi era stato immaginato e prodotto. Se i gesuiti Marchi e Tessieri non osarono di appropriare a Roma quella testa, ciò fu perch'eglino ritraeano troppo indietro la età di quelle monete: ma in virtù degli studi più recenti, e trattandosi che il cardine della serie di cui ci occupiamo si avrà da stabilire, siccome vedremo, nel quarto secolo di Roma già declinante, svaniscono al tutto quelle difficoltà e quei riguardi, che da siffatta interpretazione gli aveano distolti. Guardiamo, di grazia, di non incorrere nella censura fatta meritamente da essi a que' numismatici, che voleano coprir di Minerve tutta quanta la moneta romana! [1]

I gesuiti pur or lodati notarono, che la testa muliebre galeata

[1] Op. cit. pag. 43.

della serie della Ruota, è di un carattere diverso da quello ritratto nell' asse delle altre due serie [1]: io vi aggiugnerò ch' ella è di uno stile migliore, segnatamente nel tresse, e che dà sentore assai manifesto dell' arte greca. Io penso che questa particolarità debba essere attribuita alla vicinanza di *Falerii*, altra considerevole città etrusca, la cui popolazione era certamente mescolata di elemento argivo; e presso la quale, per conseguenza, poteano le arti essere di vantaggio improntate al carattere della greca eleganza [2].

Dopo le cose fin qua discorse è molto agevole di stabilire, sulle orme del Mommsen, qual fosse l'epoca di questa moneta grave, ed il tempo durante il quale ebbe corso. Noi abbiam veduto che Sutri diventò colonia latina nel 371 di Roma: questo è dunque il cardine della sua moneta librale, coincidente, in genere, coll' *aes grave* romano: e, nel fatto, insieme col tresse e col dupondio della Ruota, si trovarono, siccome notammo, due assi romani di sistema librale, che vennero medesimamente acquistati pel gabinetto vaticano [3]. Non sappiamo poi se durasse soltanto fino al 450 di Roma, allorquando, come sembra, l'asse romano fu ridotto a quattr'once; posciachè è noto, che le città del Lazio, ed altre che batteano moneta, non adottarono quella prima riduzione: ma doverono in appresso adottarla, dopo lo scadimento del bronzo, che fu nell'anno 537, durante la seconda guerra punica, quando l' asse trientale

[1] Op. cit. p. 21 e 58.

[2] Intorno a questa città, ed alla sua mista popolazione, dopo le cose dette dal Cluverio, dal Nibby, dal Dennis, ed altri, sono da vedere le dotte disquisizioni del prelodato ch: P. Garrucci negli Annali dell'Istituto Germanico (1860 pag. 211-281; tavv. d'agg. F. G. H.); nelle sue dissertazioni archeologiche superiormente citate (p. 59-76), e nella sua *Sylloge inscr. latinar. aevi rom. reipubl.* pag. 168-171. Confesso che da principio io ebbi qualche esitazione se dovesse attribuirsi a *Falerii* l'*aes grave* preso a disamina, per la ragione, che a detta cittadinanza, composta di tre elementi, greco, sabino ed etrusco, si addiceano molto bene i simboli dei rovesci della serie, considerandoli siccome animali conduttori delle colonie. Ma subito respinsi una tale idea, perchè vi ripugna la storia di Falerii, che fino al secolo VI fu quasi perpetua nemica di Roma, e si tenne unita con gli etruschi; e poi anche perchè la scoperta di quei pezzi fu fatta non presso Falerii, ma presso Sutri, alla quale, del resto, la moneta in quistione si adatta benissimo.

[3] L'uno di essi pesa gr. 270. 70, l'altro gr. 240. 66.

precipitò in breve tempo fino ad un'oncia, senza che venisse perciò ragguagliata la sua proporzione coll'argento [1].

Terminerò con esibire il seguente:

SPECCHIO DEI PESI DELLA SERIA DELLA RUOTA ESISTENTE NEL MEDAGLIERE VATICANO

		Peso [2]		Conservazione
1 Tressis	Testa muliebre galeata, a dritta: dietro la testa ☰ ℞ Ruota di sei raggi, fra due dei quali ☰	grammi 881	lib. 2 once 7 den. 2	bella
2 Dupond.	Testa simile, ma dietro = ℞ Ruota simile ma col segno = ...	„ 552. 80	lib. 1 once 7 den. 13	belliss.
3 Id.	Simile al precedente .	„ 549. 00	lib. 1 once 7 den. 10	bella
4 As	Simile al preced. ma col segno — nel dritto e nel rovescio	„ 289. 8	onc. 10 den. 6	bella
5 Id.	Simile al precedente .	„ 285. 60	onc. 10 den. 3	passab.
6 Id.	Simile al precedente .	„ 242. 80	onc. 8 den. 15	bella
7 Semissis	Giovenco corrente a sinistra, sotto il med. S. ℞ Ruota c. s.; fra due raggi S.	„ 144. 20	onc. 5 den. 2	passab.
8 Id.	Simile al precedente .	„ 132. 20	onc. 4 den. 6	bella
9 Triens	Cavallo corrente a sin., quattro globuli ℞ Ruota c. s. e quattro globuli.	„ 89. 75	onc. 3 den. 4	bella
10 Id.	Simile al precedente .	„ 79. 80	onc. 2 den. 21	mediocre
11 Id.	Simile al precedente .	„ 79. 75	onc. 2 den. 21	pass.
12 Quadrans	Cane corrente a sinistra, nell'esergo tre globuli. ℞ Ruota c. s. con tre globuli	„ 70. 70	onc. 2 den. 12	pass.
13 Id.	Simile al preced. ma il cane a dritta.	„ 66. 80	onc. 2 den. 9	med.
14 Id.	Simile al n. 12	„ 65. 52	onc. 2 den. 8	med.
15 Id.	Simile al precedente .	„ 57. 80	onc. 2 den. 1	bella
16 Id.	Simile al precedente .	„ 55. 99	onc. 2	bella
17 Id.	Simile al precedente .	„ 55. 90	onc. 2	med.
18 Sextans	Testuggine ℞ Ruota c. s., fra due raggi due globuli	„ 56. 30	onc. 2	pass.
19 Id.	Simile al preced., ma senza globuli	„ 46. 80	onc. 1 den. 16	bella
20 Id.	Simile al preced. . . .	„ 43. 00	onc. 1 den. 13	pass.
21 Id.	Simile al preced. . . .	„ 41. 50	onc. 1 den. 11	bella
22 Id.	Simile al preced. . . .	„ 39. 80	onc. 1 den. 10	pass.
23 Id.	Simile al preced. . . .	„ 35. 28	onc. 1 den. 6	pass.

[1] Mommsen op. cit. vol. II. pag. 3 e 18.

[2] Nell'indicare il peso in libbre ed once si sono trascurate le frazioni inferiori al denaro.

Ricavasi da questo specchio, che la serie della Ruota non discese mai al sistema trientale. E la mancanza dell'*oncia*, che si verifica pur nel medagliere vaticano, come nelle altre collezioni, porge nuovo sostegno alla congettura dei gesuiti Marchi e Tessieri, che detto pezzo di moneta non abbia mai esistito nella serie suddetta [1].

Il dupondio trovato, siccome dicemmo, insieme col tresse, è quello distinto col n. 3 nello specchio allegato. — La ruota, che figura in tutti quanti i rovesci di questa serie, è impresa più speciale degli etruschi abitanti del Valdichiana: e poteano bene adottarlo quelle colonie, che fossero uscite dal seno di alcuna città situata in quel fiorente paese.

C. L. Visconti

[1] Op. cit. pag. 59.

DI UN NUOVO MS. DEL COMMENTARIO DI BULGARO AL TITOLO DELLE PANDETTE *DE REGULIS IURIS*

Il Savigny, nella sua istoria del diritto romano nel medio evo, parlando delle opere di Bulgaro richiama più specialmente l'attenzione su quella, che fra le pochissime superstiti dell'insigne giureconsulto, è la più importante, vale a dire il commentario al titolo de *regulis iuris*.

Egli dopo avere diligentemente enumerati i vari manoscritti che si hanno di questo trattatello, nelle biblioteche di Francia e di Germania, e le edizioni che se ne fecero dal XVI al XVIII secolo, concludeva esprimendo questo voto: — *Una nuova edizione del commentario di Bulgaro, atteso il pregio e la rarità dell'opera, in edizioni separate, sarebbe grandemente da desiderarsi, e attesa la picciolezza della mole facilmente eseguibile, tanto più che potrebbesi trar profitto dal confronto dei summentovati manoscritti, e da nuovi materiali che le attuali edizioni somministrano in sufficiente numero, prendendo a base quella del 1587, e collazionandola con quella del 1552 (o 1557), del 1576, e del 1766 niun riguardo avuto alle altre.*

Quella poi del 1766 è degna di speciale attenzione, non già per essere la migliore ma perchè tenne luogo di un manoscritto, ed è l'unica che dopo quella del 1587 contenga le aggiunte del Piacentino.

Questo voto del Savigny era adempiuto dal Beckaus colla bella edizione delle glosse del Bulgaro e delle aggiunte del Piacentino, pubblicata da lui nel 1856 [1]. Egli prendendo per base il manoscritto della biblioteca nazionale di Parigi n. 4709, si giovava insieme della lezione di altri cinque, dei dodici manoscritti indicati dal Savigny. Non ostante peraltro che assai ragguardevole fosse

[1] Bulgari ad digestorum titulum de diversis regulis iuris antiqui commentarius et Placentini ad eum additiones sive exceptiones. Bonnae 1856.

il valore di una tale edizione, alcune speciali e non prevedute circostanze, ci posero in istato di curarne un' altra, la quale avrebbe in ogni caso il pregio di rappresentare il pensiero di Bulgaro nella sua forma originale, non alterata affatto dalle mani dei giureconsulti posteriori. Infatti mi avvenne a caso che studiando in quel volume preziosissimo, che è il *digestum novum*, della collezione lasciata in uso dell'Accademia da S. S. Leone XIII, m'imbattessi nel commentario di Bulgaro segnato in fine, con rarissimo esempio, dalla sigla *B*. E dissi con rarissimo esempio, conciossiachè per congettura soltanto si credette finora che il manoscritto veduto dal Comte avesse questa indicazione; e che si trovasse poi la lettera *B* nell' esemplare di Bonna ci era stato semplicemente attestato dal Campi nell'epilogo della sua edizione [1].

La lettera istessa del testo assai più laconica che non sia quella degli altri manoscritti, e del parigino medesimo, e la mancanza d' interpretazione in alcune leggi dimostrano infine la maggiore antichità ed originalità del manoscritto; imperocchè è oggi fuori di controversia che questo commentario trasse la sua origine, dalla glossa ordinaria fatta da Bulgaro al titolo de *regulis iuris*, ed alle quali si aggiunsero poi quelle di Piacentino e forse anche di Martino Gosia. E siccome queste note di giureconsulti posteriori in alcuni manoscritti si mantenevano separate e distinte per mezzo del nome del loro autore, in altri si fondevano insieme come se appartenessero ad un solo, facilmente poteva avvenire che si dubitasse poi intorno al nome del loro vero autore, per avere alcuni copisti scritto quello di Bulgaro, altri quello di Piacentino, altri quello di Martino.

Ma più che la purità maggiore del manoscritto, altre speciali circostanze contribuirono a persuaderci della utilità di fare una nuova edizione del commentario di Bulgaro.

[1] “.... et libro Bonnensi: in quo identidem idem ad singularum regularum explicationem, B litera praemittitur„ — Bulgari et Placentini.... breves duo et elegantes commentarii studio et opera Jacobi Campii. Col. Agr. 1587.

Tra le edizioni migliori da adoperarsi nella pubblicazione di una nuova che si avesse a fare, il Savigny collocava la edizione del 1557 di Carlo Stefano [1]. Ora quella che noi possediamo è arricchita di tali note che la sollevano al grado di un secondo sconosciuto manoscritto. — Infatti il testo della interpretazione è costantemente emendato a penna dalla mano di un giurista, il quale se non ci rivela il suo nome, ci fa conoscere peraltro e la fonte da cui attinge quelle correzioni, e la causa rimasta sinora ignota, per la quale da alcuni scrittori si cominciasse a credere che autore del commentario fosse stato Martino Gosia, di modo che nelle edizioni medesime delle opere di Comte e di Cuiacio si ascrivesse al medesimo questo trattato, quantunque ambedue lo avessero rivendicato a Bulgaro [2]. In fine della prefazione nella quale l'editore Carlo Stefano [3] si sforza a dimostrare che autore del Com-

[1] De diversis regulis iuris antiqui. In eundem titulum vetus sed incerto autore, brevis et elegans commentarius; nisi tu PLACENTINUM esse dixeris, eo argumento quod sequenti pagina proponitur. Lutetiae ap. C. Stephanum 1557.

[2] Il Comte descrivendo nelle sue *disputationes iur. civ.* (I. C. VI p. 46. ediz. 1595) i manoscritti di cui erasi servito per preparare la edizione del commentario al titolo *de reg. iur.* così discorre — *Praeter numerosa* (manuscripta), *quae diversis in locis ac bibliothecis inspexi, ex quinque quae mihi comparavi, unum in multis capitibus libros Ictorum, unde sumpta sunt, habet adscriptos, alterum vero fere in omnibus sed et in eo, qui Lutetiae a Carolo Stephano sub falso Placentini elogio ante aliquot annos excusus est, quemque ego cum meo diligenter collatum Lutetiam excudendum misi.* — E Cuiacio a proposito di alcune parole di Bulgaro riferite dall'Accursio, dice — *Bulgari verba, quae retulit Accursius, sunt ex commentario ad titulum D. de div. reg. iur. ant. non ita dudum formis cuso et recuso Lutetiae a Carolo Stephano, sane et laudabili propter scribendi puritatem, si mendas tollas, quae sunt non pauca, et commendabili, mea sententia, eo praecipue, quod is solus supersit ex Bulgari lucubrationibus: nam Placentini esse qui suspicantur, errant. Placentinus non ad eum titulum commentarium scripsit; sed notas ad Bulgarum, quas additiones vocat et exceptiones regularum, omissas scilicet a Bulgaro. Et hac quidem Placentini notae nondum editae sunt. Nos utrumque habemus...... Bulgarum scilicet adiunctis Placentini notis. Habemus et Joannem longe peritiorem elegantioremque Bulgaro, in eumdem titulum, omnes collaturi in commune si quis poscat* (Observ. VII. 37).

[3] .... *incidimus tamdem in Placentinum, cuius sermonis iucunda brevitate, ac dialectica quadam disserendi ratione, quum sane plurimum detineremur: reperimus non modo eius stylum huic in regulis iuris accessioni propemodum conformem verumetiam in locum quemdam obiter offendimus, e quo tu, ni fallor, Placentini huius libelli autorem esse comperies. Locus est in summa libri institutionum secundi ad hacc fere verba. Quid ergo dicemus....*

mentario fu Piacentino, nell'esemplare da noi posseduto si legge la seguente nota scritta da mano antica: — *Bulgari hoc opus esse tradidit Cuiac.* 7 Obs. 37. *In exemplari nro Tigurino ex quo hanc emendavimus in fine haec adiecta erant. Expliciunt regulae iuris et desuper expositio continua exactissima diligencia composita a Martino Cosia.* Per tal modo mentre ci si rivela e la notizia ed il testo di un nuovo manoscritto, veniamo eziandio a conoscere che l'errore di attribuire a Martino il commentario di Bulgaro proveniva da antichi manoscritti [1].

Finalmente siccome potemmo avere eziandio la collazione dell'edizione di Bonna del 1587 coi tre codici di Bamberga similmente citati dal Savigny, tanto più vagheggiammo l'idea di metter mano alla ristampa di un commento tanto prezioso della letteratura giuridica del medio evo, sicuri che riuscirebbe nel tempo medesimo utile per la scienza del diritto e decorosa pel nostro paese, nel quale non ne fu fatta mai una speciale e separata edizione.

Ma riflettendo che questa non potrà certamente compiersi in breve tempo, pensammo darne per adesso come per saggio il solo commentario della l. 1. ff. *de R. I.* quale si legge nel nostro manoscritto, aggiungendovi a confronto quelli della edizione di Parigi, di Bonna, di Comte, e di Agostino.

C. Re.

Diamo qui appresso il commentario predetto, facendolo precedere dal testo della l. 1ª ff. *de R. I.* secondo la lettera del codice manoscritto dell'Accademia, e che offre una variante importantissima in confronto della volgata e della fiorentina.

[1] In quanto al nome di Piacentino sembra realmente che questo fosse apposto al commentario del titolo *de R. I.* per la prima volta nella edizione di Parigi, per congettura di Giovanni Lucio Segretario del Re fondata sullo stile medesimo del commentario (V. la ediz. cit. di C. Stefano nella dedica a Gio. Bertrando).

Paulus l. 1. ad.^r *Regula est que rem que est breviter enarrat, non ex regula ius sumitur* [1] *sed ex iure quod est regula fit. Per regulam igitur brevis rerum narratio traditur, et ut ait Sabinus, quasi cause coniunctio est que simul cum in aliquo viciata est perdit officium suum.*

COMMENTARIO.

Regula est brevis rerum narratio et quasi cause coniunctio. Prius itaque oportet esse res causasve que coniunguntur [2]. Deinde ipsa coniunctio est. Sicut enim prius fuit unus homo quam plures ita et res et cause quasi sinsingule. deinde regula que est de singulis quasi collecta universitas ecce verbi gratia natura dictante. statutum est. feras bestias que nullius ante fuerunt [3] occupantis fieri. sic [4] volucres. sic [5] pisces. Cumque in singulis hoc statutum fuisset prius [6] post in conmune constitutum [7] est. quatinus universa que nullius fuerunt occupantium fiant. Cum [8] regula in aliquo viciatur perdit officium suum. Sic enim difinitiones in iure civili [9] periculose ut infra habetur parum est enim quod subverti non possit. Ei [10] quod regulariter traditur per exceptionem sepius detrahitur [11] ut in hoc exemplo. qui alieno subiecti sunt iuri. [12] testamenti faciendi [13] ius non habent. attamen [14] filiusfamilias miles. de castrensibus [15] testari [16] potest. Si ergo predictam regulam ad filiumfamilias militem [17] porrigas [18] viciatur perditque officium suum. Cum enim officium sit regule. ut singula conplectatur [19] dici potest et viciari. et eius officium non exerceri. Constat ergo ex iure quod prius est in singulis regulam fieri, non ex regula ius sumi vel fieri quod [20] regula ut diximus. continet id quod est ius. non autem ipsa facit ius sed ipsa per ius fit [21].

[1] Una mano posteriore vi ha aggiunto un trattino all'*i* per farne *sumatur* come nella fiorentina. - [2] Cod. di Parigi 4709 (Edizione di Beckaus) *coniungantur* - [3] *antea fuerint* - [4] *Sic et* - [5] *Sic et* - [6] *Cumque hoc in singulis prius statutum fuisset* - [7] *statutum* - [8] *Cum vero* - [9] manca - [10] *ei enim* - [11] *contradicitur* - [12] *qui alieno iuri subiecti sunt* - [13] *testandi* - [14] *ac tamen* - [15] *bonis* - [16] *iure* - [17] manca - [18] *referas* - [19] *quod autem excipitur non complectitur* - [20] *quia* - [21] *Sed fit ipsa per ius.*

I.

De diversis regulis iuris antiqui. Pandectarum libri quinquagesimi, titulus septimus decimus. In eumdem titulum vetus sed incerto autore brevis et elegans commentarius.

Regula est brevis narratio rerum, et quasi causae coniectio.[1] Prius itaque esse oportet res causasve quae coniiciantur:[2] deinde ipsam coniectionem.[3] Sicut enim prius fuit unus homo, quam populus, ita et res[4] quasi singulae. Deinde regula,[5] est de singulis quasi collecta universitas. Verbi gratia, natura dictante statutum est, feras bestias, quae nullius antea fuerant, occupantis fieri: sic volucres, sic et pisces. Cùmque in singulis hoc ius[6] prius statutum fuisset: post in commune statutum est, quatenus universa, quae nullius fuerant, occupantis fierent. Cùm regula vitiatur in aliquo, perdit officium suum. Sunt enim diffinitiones in iure periculosae, rarumque est[7] ut subverti non possit: et[8] ei quod regulariter traditur, per exceptionem saepius detrahitur: ut qui alieno iuri subiecti sunt, testamenti faciendi ius non habent: attamen filiusfamilias[9] de castrensibus bonis testari potest. Sic[10] ergo praedicta regula[11] quàntum ad militem filium familias vitiatur, perditque officium.[12] Cùm enim officium sit regulae, ut singula complectatur: quod autem excipitur non complectitur: dici potest et vitiari, et eius officium non exerceri, ac si per speciem vitietur genus: quoniam per speciem derogatur generi. Constat ergo ex iure, quod prius est in singulis regulam fieri: non ex regula ius sumi vel fieri; quia regula, ut diximus, continet id quod est ius: non autem facit ius, sed ipsa per ius fit. (Ediz. di *C. Stefano* 1557.)

EMENDAZIONI MANOSCRITTE

1 *Coniunctio.*
2 *Coniunguntur.*
3 *Deinde ipsa coniunctio est.*
4 *Et caussae.*
5 *Quae.*
6 *Hoc prius.*
7 *Parum est nam.*
8 *Ei quod.*
9 *Miles.*
10 *Si.*
11 *Praedictam regulam ad militem porrigas.*
12 *Officium suum.*

II.

Ad titulum Digestorum de diversis regulis I. A vetus Bulgari commentarius et in hunc notae se additiones exceptionesque Placentini.

Regula est brevis rerum narratio et quasi causa coniunctio. Prius itaque esse oportet res causasqu quae coniungantur, deindè ipsam coniuctionem Sicut enim priùs fuit unus homo, quàm populus, it res et causae quasi singulae: deindè regula, quae es de singulis quasi collecta universitas. Ecce enim verbi gratia, natura dictante statutum est, fera bestias, quae nullius antè fuerant, occupantis fieri sic volucres, sic pisces. Cumque in singulis hoc priù statutum fuisset, post in commune constitutum est quatenus universa, quae nullius fuerant, occupan tium fierent. Cum (haec) regula vitiatur in aliquo (*Placent.* Ut in rebus hereditariis et liberis homi nibus.) *Bulg.* perdit officium. Sunt enim di finitiones in iure periculosae, ut infrà habetur Rarum est enim, ut subverti non possit: et quo regulariter traditur, per exceptionem saepius con tradicitur: ut in hoc, qui alieno iuri subiecti sunt testamenti faciendi ius non habent. Attamen filius familias miles de castrensibus bonis testari potest

Placent. Et non miles, vel clericus de quasi ca strensibus bonis, advocatusque.

Bulg. Si ergò praedictam regulam ad militem filiumfamilias porrigas, vitiatur perditque officium suum. Cùm enim officium sit regulae ut singula complectatur, quod autem non (*sic*) excipitur non complectitur, dici potest et vitiari, et eius officium non exerceri: ac si per speciem vitiatur genus quoniam per speciem derogatur generi. Consta igitur ex iure, quod prius est in singulis, regulam fieri, non ex regula ius sumi vel fieri, quia re gula, ut diximus, continet quidem id quod est ius, non autem facit ius, sed ipsa fit per ius. (Ra tionis autem est, regulam in singulis speciebu allegare: ut cùm videatur in diversis rebus eadem ratio allegari, universa comprehendendo, semoto rum coniunctionem faciat. Ratio namque ex similitu dinibus sumit unionem, secuta ipsarum specierum similitudinem, diversitate quae ex corporum emanat varietate contempta.) (Edizione di *Giacomo Campi.*

III.

*De Regulis iuris ex pand. flo. una cum antiquo
:t eleganti Martini Cossiae commentario ab Ant.
Contio ex veteri libro manuscripto emendate de-
scripto et recognito.*

Regula est brevis enarratio rerum, et quasi causae coniunctio, et summatim plurium rerum uncta traditio vel definitio. Prius itaque esse oportet res causasve, quae coniunguntur: deinde ipsam coniunctionem. Sicut enim prius fuit homo, quam populus, ita res et causae quam res singulae. Dicitur regula, quae est de singulis quasi collecta universitas. Ecce, verbi gratia, natura dictante statutum est, feras bestias, quae nullius antea fuerant, occupantis fieri: sic volucres, sic pisces. Cumque in singulis hoc prius statutum fuisset: post in commune statutum est, quatenus universa quae nullius fuerant, occupantis fiant. Cum vero regula vitiatur in aliquo, perdit officium suum. Sunt enim diffinitiones in iure periculosae, ut infra habetur. Rarum est enim ut subverti non possit, et ei quod regulariter traditur per exceptionem saepius contradicitur: ut in exemplo: qui alieno iuri subiecti sunt, testamenti faciendi ius non habent: attamen filiusfam. de castrensibus bonis testari potest. Si ergo praedictam regulam, ad militem filiumfamil. porrigas, vitiatur perditqne officium suum. Cum enim officium sit regulae, ut singula complectatur: quod autem excipitur, non complectitur: dici potest et vitiari et eius officium non exerceri, ac si per speciem vitiatur genus: quoniam per speciem derogatar generi. Constat ergo ex iure quod prius est in singulis, regulam fieri, non ex regula ius sumi vel fieri: quia regula, ut diximus, continet id quod est ius: non autem facit ius, sed ipsa fit per ius. Rationis autem est, regulam in singulis speciebus allegare, ut quasi videatur in diversis rebus eadem ratio allegari, universa comprehendendo, rationum unione secuta, et ipsarum specierum diversitate, quae ex corpore emanat varietate, contempta. (*Antonii Contii* opera omnia Parisiis 1616 pag. 753.)

IV.

Antonii Augustini Archiepiscopi Tarraconensis ad titulum pandectarum de diversis regulis iuris antiqui explanationes.

Regula est brevis rerum narratio et quasi causae coniunctio. Prius itaque oportet esse res, causasve quae coniunguntur, deinde coniunctio est. Sicut enim unus homo priusquam populus; ita prius res et causae, quam res singulae. Deinde regula est, quae est de singulis quasi collectiva universitatis. Ecce, verbi gratia, natura dictante statutum est feras bestias, quae nullius antea fuerant, occupantis fieri, sic volucres, sic pisces. Cumque in singulis hoc statutum prius fuisset: post in commune constitutum est, quatenus universa, quae nullius fuerint, occupantium fiant. Quae simul regula cum in aliquo vitiatur, puta in hereditariis, et liberis hominibus. *Perdit officium suum.* Sunt enim definitiones in iure periculosae, ut infra habetur. Parum est enim ut non subverti possint, cum ei, quod regulariter traditur per exceptionem saepius subtrahatur, ut in hoc exemplo. Qui alieno iuri subiecti sunt testamenti faciendi ius non habent; attamen filiusfam. miles de castrensibus bonis testari potest: sed et non miles, ut clericus de quasi castrensibus et advocatus. Si ergo praedictam regulam ad militem filiusfamilias porrigas, vitiatur, perditque officium suum. Cum enim officium sit regulae, ut singula complectatur; dici potest et vitiari, et officium non exerceri ac si per speciem vitiatur genus,. quemadmodum iam per speciem derogatur generi Constat ergo ex iure, quod prius est in singulis regulam fieri; non ex regula ius sumi, quia regula, ut diximus, continet quidem id quod est ius, non autem ipsa facit ius, sed ipsa fit per ius. (*Ant. Augustini* opera omnia T. II, pag. 411.)

1 Le due interpolazioni tanto singolari — *puta in hereditariis et liberis hominibus* — *Sed et non miles et clericus de quasi castrensibus et advocatus* — che nella edizione di Bonna si attribuiscono al Piacentino, si ritrovano anche nei manoscritti di Bamberga.

UNA LETTERA DI CLEMENTE XI
AL DUCA DI PARMA E PIACENZA

L'Archivio della S. Sede ha di recente acquistato, per munificenza di Sua Santità Papa Leone XIII, una copiosa raccolta di pregevoli autografi di Sommi Pontefici, di Cardinali, di Principi, di uomini politici e letterati. Quasi tutti cotesti documenti, i quali provengono dal disperso archivio della nobil Casa Farnese, appartengono a quella età degnissima sempre di studio storico, in cui quella Casa esercitando autorità sovrana in Italia, prese parte a fatti cospicui. Dalla ricca suppellettile di tali carte avendo il Prof. Giuseppe Tomassetti avuto il permesso di estrarre copia di una lettera del sommo Pontefice Clemente XI, assai preziosa non solo come autografo, ma eziandio pei fatti cui si riferisce, con premura ne curammo la pubblicazione nella presente dispensa.

La Direzione.

Nell'Archivio Vaticano si conserva la seguente lettera autografa di Clemente XI (*Albani* di Urbino), che regnò dall'anno 1700 all'a. 1721, a Francesco Farnese duca di Parma e Piacenza. Mi sembra degna di esser data in luce per le ragioni, che i dotti vedranno leggendola, e gli altri troveranno nel breve comento, col quale ho creduto necessario d'illustrarla.

CLEMENS PAPA XI

31 Ag.to 1717 [1]

"Dilecte fili Nobilis Vir salutem et aplicam benedictionem. Se l'inesplicabile dolore, che ci occupa l'animo, per il funesto cambiamento, che hanno „fatto del loro viaggio quei vascelli· quali, come l'A. V. ben sà, anzi, come „ella stessa ce ne avea data sicurezza, erano stati destinati à nostra instanza „dalla pietà del Rè Cattolico in soccorso dell'Armata Cristiana contro i Tur„chi, non ci rendesse del tutto insensibili à qualunque consolazione estranea

[1] Di mano diversa e posteriore di tempo.

„da tale successo; non potressimo certam.^{te} riceverla maggiori, chè dalla giu-
„stizia pienamen.^{te} resaci dalla Mtà Sua con la condanna de' noti fogli, per
„cui ben sappiamo quanto efficacem.^{te} e fruttuosam.^{te} si sia adoperata l'A. V.
„L'assicuriamo nondimeno, che la nostra afflizzione non ci toglie il conosci-
„mento del molto chè a lei dobbiamo per tali risoluzioni della M.^{tà} Sua [1]. Mà
„perchè al debito, che gliene protestiamo, speriamo di poter' aggiungere anco
„l'altro maggiore per quel che ella vorrà operare ad effetto di promuovere
„il buon successo di quelle commissioni, chè sopra il nuovo emergente de' su-
„detti Vascelli, con spedizione di un'Espresso, abbiamo già date all'Arciv.^{o} di
„Neocesarea Nro Nunzio; si contenti l' A. V. che alli ringraziamenti, che le
„portiamo per quel che felicem.^{te} hà fatto nel primo affare, li aggiungiamo
„efficaciss.^{e} istanze per quel che con altrettanta felicità confidiamo sia per fare
„nell'altro; Il che tanto più vivam.^{te} facciamo quanto che ben conosciamo trat-
„tarsi di materia toccante non meno la quiete e la tranquillità dell'Italia, che
„l'onore, la gloria, e la conscienza di S. M.^{tà} Cattolica; per li quali motivi non
„dubitiamo, ch' anco in questa occasione ella sia per mettere in opera tutto
„il suo credito. e tutto il suo zelo per ben riuscirvi. Affinchè poi l' A. V.
„intieram.^{te} sappia quali siano le commissioni da noi date al sudetto nro Nun-
„zio, le confidiamo la congiunta copia di breve da noi mandatogli per renderlo
„in nostro nome a S. Mtà, donde ella potrà raccoglierle. Parerà forse all'A. V.
„che in quello abbiamo detto molto; ma sappia che l'espressioni del medesimo
„sono assai inferiori al nostro interno sentimento. Dio perdoni a chi ha dato
„al Rè un consiglio sì contrario al suo vero interesse, e sì pernicioso a quelli
„della Cattolica Religione. I tuoni che udiamo, e i lampi che veggiamo non
„ci fanno fare che infelici presagii: Preghiamo Iddio, e ben di cuore *in bonum*
„*monstra converti.* E in tanto con tutto l'affetto nro paterno diamo all'A. V.
„l'apostolica benediz.^{ne} Datum Romae apud Sctam Mariam Maiorem die XXXI^{a}
„Augusti 1717 Pontif. nri anno XVII.^{o}„

(*all'esterno*) Dilecto Filio Nobili Viro
Francisco Farnesio Parmae et
Placentiae Duci

Con questa lettera sta unita la copia del Breve di cui si fa cenno nella stessa lettera, e che incomincia colle parole "*Cum ex iis quae Maiestas Sua non semel Nobis significanda curaverat„:* è diretto a Filippo V Re di Spagna, e porta la data del 25 di Agosto 1717. Io non lo riproduco perchè già edito, come or ora dirò. Il pregio della lettera consiste nell'esser tutta di mano del Pontefice, dettata non da politiche idee ma da profondo sentimento, e connessa con fatti storici d'alto riguardo. La vastità ed il valore dell'ar-

[1] Innanzi a *Sua* vi è un *V (vostra)* cancellato: equivoco venuto *currenti calamo*, che concorre a provare la sincerità dell'autografo.

gomento m'inviterebbero a lunghe ricerche e congetture nella dichiarazione del testo; tuttavia mi conterrò nella massima brevità, sapendo di sottoporre queste note illustrative a lettori forniti di cognizioni storiche non comuni.

Nell'anno 1711 volgeva al termine una guerra europea di trista celebrità nella storia moderna, quella cioè della successione al trono di Spagna [1]. Coi negoziati preliminari a Londra, nel mese di ottobre, si aprirono le trattative di pace tra la Francia e l'Inghilterra. Nel Febraio dell'anno seguente s'intrapresero gli accordi generali fra tutti gli Stati belligeranti, eccetto l'Impero Germanico che non volle saperne, nella città di Utrecht, i quali furono conchiusi nell'Aprile del 1713 [2]. Alcuni buoni successi ri-

[1] Era rimasto vacante fin dal 1700 per la morte di Carlo II senza prole, ultimo degli Habsburg spagnuoli. Vi pretendevano, da una parte, l'imperatore tedesco Leopoldo, in forza di diritti materni, per l' arciduca Carlo suo secondogenito, sostenuto dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Savoia, dalla Danimarca, dalla Prussia, dal Portogallo, dai duchi di Modena e Parma; dall'altra parte Luigi XIV per Filippo d'Anjou fratello di un suo nipote, ed erede del defunto Carlo II per testamento, appoggiato dalla Francia, dalla Baviera, dal duca di Mantova e dalla Spagna, di cui Filippo avea già preso possesso ed era divenuto re (Filippo V).

[2] In questo trattato fu stabilita una legge fondamentale nel diritto europeo: la perpetua separazione della monarchia di Francia da quella di Spagna, colla espressa rinunzia di Filippo V alla corona francese, e dei duchi di Berry e di Orléans alla spagnuola. All'Inghilterra fu ceduto in Europa il dominio di Gibilterra e di Minorca; in America la baia di Hudson, la nuova Scozia, le isole di Terranova, S. Cristoforo; in Africa la Gambìa: inoltre in suo favore la Francia colmava il porto di Dunkerque, ne smantellava la fortezza, scacciava dal suo territorio il pretendente d'Inghilterra (il cavalier di s. Giorgio) e riconosceva la regina Anna e suoi successori protestanti sul trono inglese. All'Imperatore si davano: la Baviera, il regno di Napoli collo Stato dei Presidii, la Lombardìa, il marchesato del Finale, il ducato di Mantova e il Belgio. Al duca di Savoia fu concessa la Sicilia, colla dignità di Re, riversibile alla Spagna in caso di mancanza di maschi nella casa Sabauda, il Monferrato, Nizza, alcune terre sulle Alpi e l'eventuale diritto alla corona di Spagna, in difetto di eredi maschi di Borbone. L'elettore di Brandeburgo ebbe il titolo di re *in* Prussia (non *di* Prussia, per un riguardo verso il re di Polonia padrone di terre prussiane) coll'obligo di favorire in perpetuo la Casa d'Austria; ebbe la Gueldria spagnuola, la signoria di Kessel, Neufchâtel e Valangin, rinunziando ad alcune pretensioni sul Delfinato, Franca Contea ed Orange. Il Portogallo ottenne dalla Francia la cessione di diritti sul paese del Capo Nord, e dalla Spagna sulla colonia del Sacramento. All'Elettor di Baviera venne assegnata l'isola di Sardegna. Inoltre tra la Francia, l'Olanda e l'Inghilterra fu stipulato il trattato della *barriera*, che valse mutua malleveria tra Inglesi e Olandesi, ed all' Olanda una linea di fortezze sulla frontiera francese, nel 1715. Cf. D'Harmonville *Diction. des dates* etc. Schoell *Histoire abrégée des traités de paix*, etc.

portati sugli Austriaci dal Villars indussero l'Imperatore Carlo VI ad acconciarsi alle stipulazioni di Utrecht, coi trattati successivi di Rastadt e di Bade nel 1714 [1]. Quest'assetto dell'Europa sembrò definitivo al Bolingbroke, al Torcy, agli uomini politici di quel tempo; eppure non lo fu che in parte, come suole avvenire di risoluzioni prese nel bollore dell' ambizione di Stati vincitori. Un rapido confronto della carta politica d' Europa nel 1715, colla presente, ci mostra che di quel grandissimo edifizio è pervenuta fino al nostro tempo la sola parte costruita dall'accorgimento dell'Inghilterra. Ora gli è appunto della prima rivincita, o prova di rivincita, contro questo colpo decisivo, che dobbiamo brevemente occuparci.

Una delle ragioni, che spinsero potentemente l'Imperatore ad accedere alla pace di Utrecht, fu la necessità di una nuova guerra contro la Turchia. Ad onta della pace di Carlowitz (1699) il Sultano Acmet III riprese le ostilità contro la republica di Venezia, per la rivendicazione della Morea [2]. Minacciata in tal modo la cristianità e sopratutto l'Italia, il Pontefice Clemente XI vigorosamente operò per congiungere le forze degli Stati cattolici contro il comune nemico. Egli fu dei Pontefici più zelanti contro i Musulmani, fin dai primi anni del suo regno. Aveva già ottenuto da Leopoldo I la protezione della republica di Ragusa contro i Turchi. Aveva nel 1708 fornito quattro galere con 400 soldati, comandati dal cav. Francesco Ferretti, al gran maestro di Malta perchè minacciato pure dal Sultano; e gli aveva sollecitato altri aiuti da Genova e dalla Toscana. Aveva prorogato la cessione delle decime, data in favor di Venezia dal suo predecessore Innocenzo XII, affinchè se ne valesse contro gl' infedeli. Gli ultimi apparecchi della Turchia nel 1715 ravvivarono l' ardore di Clemente XI, che con un giubileo straordinario nel Maggio, annunciato colla Bolla *Ubi primus,* ed un altro nell'Ottobre, colla Bolla *Cum nos,* ridestò la pietà e lo zelo del mondo cattolico [3]. Frattanto

[1] Tra le modificazioni recate al trattato di Utrecht da quello di Rastadt furono di principale importanza: la restituzione della Baviera all'Elettore, la cessione della Sardegna all'Austria, e la restituzione del Finale alla republica di Genova.

[2] Coxe. *Storia della casa d'Austria*, vol V, c. 83.

[3] La storia di Clemente XI non è stata scritta finora con metodo critico e col corredo dei documenti. Sottopongo qui un piccolo saggio bibliografico, una nota cioè delle opere, nelle quali più o meno distesamente si narrano i fatti di questo

egli adunò una lega in aiuto de' Veneziani, poichè i Turchi assediavano Corfù, assumendo quasi per se il carico della guerra marittima, purchè l'Imperatore conducesse quella terrestre. Armò quindi nove vascelli, e ne ottenne altri trenta, tra grandi e piccoli, dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Toscana e da Genova. Ed affinchè Carlo VI imprendesse le ostilità per terra, alle quali non sembrava disposto, gli scrisse più d'una lettera, e mandò il cardinale Orsini (poi papa Benedetto XIII) a Vienna. Il motivo della esitazione dell'Imperatore stava nel sospetto, che Filippo V profittasse del concentramento delle forze austriache sul Danubio contro gli Ottomani, per turbare i recenti acquisti fatti dall'Austria in Italia a danno della monarchia spagnuola. Clemente XI animato dal vivo desiderio di pace in Italia e di guerra in Oriente, dettava il Breve *Imminet Italiae cervicibus* al Re di Spagna nell'Ottobre del 1715, e in esso gli diceva: *idcirco a Maiestate tua impensissime flagitamus ut potestatem facere Nobis velit excludendi ab Imperatoris animo eiusmodi metum illique praebendi securitatem quatenus ipse omni alia solutus cura praeclarum hoc opus aggredi incunctanter valeat* [1]. Ora quali furono gli effetti di queste preghiere? In ap-

Pontefice. E sono: *Vita Clementis XI* nel 1° vol. del suo Bollario (Romae ex typis R. C. A. 1723); BALDASSARRI Ant. *Vite di personaggi illustri;* MOREI Mich. Gius. *Ristretto della vita del S. P. Clemente XI con orazion funebre;* BUDER *Leben und Thaten Clemens XI;* CRESCIMBENI. *Vite degli Arcadi illustri* p. IV; REBOULET. *Histoire de Clément XI;* LAFITEAU. *Vie de Clement XI;* POLIDORI, che volle serbare l'anonimo nell'opera *De vita ac rebus gestis Clementis XI;* REUMONT Alfredo. *Geschichte der Stadt Rom.* vol. III, p. 2.ª; VOIGT nel vol. XVIII (prima serie) dell'*Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste;* le *Relazioni* degli ambasciadori Veneti, e particolarmente di *Erizzo, Tiepolo* e *Gian Francesco Morosini;* RANKE Leopoldo: *die römischen Päpste* etc. vol. III della settima edizione (Lipsia 1878). Clemente XI apparisce allo storico imparziale come degno di ammirazione per dottrina, per candor di vita e per ottima volontà, della quale diede frequente saggio nel suo tempestoso pontificato. Il solo ERIZZO è poco benevolo verso di lui scrivendo: *che sapeva fingere affetti e variare linguaggio con tutti* — ma ciò poco si accorda col complesso dei fatti. Il RANKE, quantunque severo, dipinge Clemente XI come *ein Repräsentant des römischen Hofes, den er niemals verlassen hatte: leutseliges Wesen, literarisches Talent, untadelhaftes Leben hatten ihm den allgemeinen Beifall verschaft* (op. cit. III p. 151). Molte opere di Clemente XI, e specialmente quelle monumentali, furono rappresentate in 20 quadretti dipinti a fresco dall'alemanno *Spagl* nella grande Sala della Cancelleria Apostolica, ristaurata sotto questo Pontefice. V'è tra le altre riprodotto l'elegante porto di Ripetta, ora interrotto da un informe ponte di ferro, che conduce ai prati di Castello.

[1] CLEMENTIS XI *Epistolae et brevia selectiora* vol. IV, pag. 500.

parenza furon soddisfacenti; almeno il Papa confidò nelle buone parole del Re, come noi dobbiamo credere seguendo gli atti di lui. Imperocchè ai 16 Febraio del 1716 Clemente XI si faceva mallevadore presso l'Imperatore della inazione del re di Spagna in Italia, col Breve *Cum sicut dilectus,* nel quale si leggeva : *maiori denique qua poterimus animi contentione curam omnem atque operam nostram in eo ponemus ut durante contra communem Christiani nominis hostem bello, nihil adversus Maiestatem tuam, easve quae tibi in praesens subsunt Ditiones a quoquam attentetur, quod Te non alia quam bella Domini praeliantem ab iis ullatenus avertere et, quam tuis armis auspicamur, felicitatem perturbare unquam possit* [1]. Il Re confermò le promesse col mettere in mare una nuova flotta di 16 vascelli destinati a soccorso dei Veneziani [2]. E in ciò stava l'inganno assai disdicevole al suo autore, non solamente perchè offensivo ai trattati, ma perchè senza verun pregio politico, come quello che fu da tutti indovinato, poco dopo partite le navi, e fu quindi dovuto cuoprire col più misero e volgare dei ripieghi, cioè con una menzogna. Intanto il principe Eugenio di Savoia, alla testa dell'esercito imperiale, sfidava le forze ottomane in Ungheria e in Transilvania sebbene superiori per numero e favorite ancora da Ungaresi ribelli. Le vittorie di Petervaradin e di Belgrado prostravano la potenza dei Turchi, ed aggiungevano nuovo splendore al nome già illustre del principe Eugenio [3]. Furono questi vantaggi dell'Imperatore che suscitarono l'invidia del Re di Spagna, secondo uno scrittore degno di fede [4], e lo mossero ad offendere i possedimenti austriaci d'Italia. La qual causa, per vero dire, non mi persuade molto, sì perchè la ruggine tra Filippo V e Carlo VI era ben più antica; come perchè v'era un accordo della Spagna con Ragotzky e i ribelli Ungari contro Carlo VI, prima della campagna di Turchia [5], ciò che indicava un proposito determinato e anteriore. Del resto ella è cosa notissima, che la squadra spagnuola

[1] Op. cit. ibid.

[2] Muratori ad. an. 1717.

[3] Cf. *Guidonis* Ferrarii operum (Mediolani 1791) vol. III *Rerum gestarum Eugenii principis a Sabaudia* etc. *de bello Pannonico* lib. II, pag. 42 — lib. II, p. 71. Clemente XI inviò ad Eugenio il cappello e lo stocco.

[4] Ottieri F. M. *Istoria delle guerre avvenute in Europa* ecc. dal 1696 al 1725 (Roma 1756) vol. VII, pag. 153 e seg.

[5] Cf. *Archivio storico Ital.* N. S. t. XVII, p. 2ª, p. 93.

comandata dal marchese di Leide, invece di navigare ad Oriente afferrò in Sardegna, ne scacciò lo scarso presidio austriaco comandato dal Rubis, dopo brevissima resistenza; e vi ristabilì la signoria della Spagna, con grandissimo favore degli isolani. Tale impresa per terra fu compiuta dal generale d. Josè Carilho d'Albornoz conte di Montemar [1]. I lettori avranno già in mente il nome dell' uomo di Stato, che guidava in quel tempo i destini della Spagna, e fu l' autore di cotesti fatti, vale a dire Giulio Alberoni, figlio di un giardiniere di Piacenza, oscuro sacerdote, che conosciuto a caso dal celebre general Vendôme in Italia, servitogli prima come interprete, poi come consigliere, ne fu raccomandato al duca di Parma, che lo nominò suo rappresentante a Madrid, ove l' Alberoni con ingegno singolarissimo seppe meritarsi la dignità Cardinalizia e l'uffizio di primo ministro [2]. A lui

[1] Per le particolarità della spedizione veggasi il Botta lib. XXXVII.

[2] Niuno ignora che l'Alberoni si giovò molto della circostanza ch' essendo rimasto vedovo Filippo V di Luigia di Savoia, lo indusse alle seconde nozze con Elisabetta Farnese nipote e poi figliastra di Francesco Farnese duca di Parma e Piacenza; che costei, predicata dall'Alberoni a Madrid come una buona lombarda *impastata di butirro e formaggio*, appena giunta nel reame di Spagna, ne scacciò su due piedi la principessa Orsini *camarera mayor* della defunta regina ed arbitra dello Stato; dipoi si lasciò consigliare dall'Alberoni, che per la protezione di lei e pe' suoi grandi meriti nella ristaurazione della Spagna pervenne al potere supremo. (Pel merito di Alberoni verso il regno cf. Ottieri op. cit. lib. XIX. Adam *History of Spain* cap. XXXII.) Non fu Alberoni altrettanto felice nelle sue imprese esterne, una delle quali, anzi la precipua, abbiamo qui fra le mani. Il piano politico di Alberoni era immenso; viene tacciato di temerità dagli scrittori....... perchè non è riuscito. A costoro potrebbe l'ombra (mi si lasci dire) di Alberoni rispondere quel che il general Malet rispose ai giudici, quando fu scoperta la sua cospirazione contro Napoleone I, e gli si dimandò quali erano i suoi complici "*la France, l'Europe, et vous-même si j'avais réussi*„. Il suo disegno era di lanciare il re di Svezia Carlo XII sull'Inghilterra, e quivi ripristinare la dinastia cattolica degli Stuart, mentre una congiura vastissima rovesciava il tristo reggente di Francia, gli Ungaresi assalivano l'Austria coi Turchi, e gli Spagnuoli riconquistavan l'Italia. La maggior parte delle previsioni di Alberoni andò a vuoto: il re di Svezia dovette occuparsi del proprio regno, prima di ricuperare il quale fu tolto di vita; la congiura contro il Reggente, sebbene ordita mirabilmente dal principe di Cellamare e guidata dalla duchessa del Maine, che teneva una corte a Sceaux rivaleggiante con quella del Palais Royal (Duruy *Hist. de France* II, p. 346), fu scoperta per confidenze fatte dall'abate Portocarrero ad un miserabile servitore; infine il principe Eugenio riportò vittorie inaspettate, insomma tutto accadde al contrario di quanto il Cardinale sperava. Che tutte coteste operazioni fossero oneste e degne di un Porporato niuno potrà dirlo; ma sulla condotta del medesimo ancora non si è fatta luce sufficiente. Un recente lavoro in-

pertanto la voce comune attribuì l'invasione della Sardegna, la quale se irritava l'Imperatore quale un'infrazione dei trattati, non doveva meno amareggiare il Papa mallevadore della sicurezza di quelle terre. Fu allora che Clemente XI dettò l'infuocato ma dignitoso Breve al re di Spagna, e lo spedì per mezzo di apposito messo. Questa spedizione si rileva dal testo della lettera che publichiamo, e da questa ci apparisce eziandio che il Farnese venne informato di tutto, e ricevette copia del Breve stesso [1]. "*Sappia*, scrive Clemente XI al duca, *che l'espressioni del medesimo sono assai inferiori al nostro interno sentimento*". Le quali parole io credo che si riferiscano al passo del Breve: *molestus ac vere acerbus Nobis acciderit qui postremis hisce diebus increbuit rumor naves illas tuas non eum quem Nobis renunciari feceras sed alium plane cursum tenuisse a promissis tuis longe diversum, ex quo non solum nullum Orthodoxa Religio auxilium sperare posset sed plura potius ac sane gravissima detrimenta metuere.* Dapprincipio, soggiunge il Papa, si consolò che tal notizia *integram adhuc fidem mereri non valeret;* ma poi sventuratamente se ne dovette convincere; e quindi l'amor paterno *non patitur ut in tanto non existimationis modo sed etiam Animae tuae periculo labia nostra contineamus* etc. Il Breve conclude coll'annunziare al Re nuove communicazioni per parte dell'Arcivescovo di Neocesarea, nunzio di Spagna [2]. Ma tra l'invio del Breve al Re (25 Agosto) e quello della lettera al duca di Parma (31 Agosto) ebbero luogo gli ufficî concilianti del duca stesso, dei quali troviamo la notizia nella nostra lettera. Il risultato di tali ufficî fu la condanna di alcuni *fogli* quanto *noti* a Clemente XI e al duca, tanto ignoti a noi. Potrebbesi agevolmente supporre che fossero dichiarazioni del re di Spagna di voler procedere nel rivendicare gli

torno ad Alberoni è molto favorevole alla sua memoria (Bersani *Storia del card. Giulio Alberoni* Piacenza (Solari) 1861). Notizie di Alberoni tuttora inedite sono nella biblioteca *Foscarini* ora nella imperiale di Vienna (Portafogli X 32, n.° 6096 - Port. X 61, n.° 6803). Un libello contro di lui sta nella bibl. *Capponi* in Firenze n.° 1174, Cod. 223. La più recente monografia intorno a questo personaggio, la quale però non contiene alcuna nuovità in proposito, fu inserita dal sig. G. Galatti nella *Gazzetta di Messina* n.° 87 e segg. del 1876.

[1] Il Breve si legge nella collezione delle epistole e brevi già citata (nel vol. IV, pag. 623). Una edizione separata ne venne fatta pure dalla Stamperia Camerale, ma porta la data sbagliata (Bibliot. Casanatense *Miscell.* in fol. vol. 62).

[2] Il card. Pompeo Aldovrandi. Vedere le numerose indicazioni su questo Cardinale nel *Dizionario* del commend. Moroni: vol. I del suo copiosissimo Indice p. 68.

antichi diritti sull'Italia, ovvero proclami guerreschi che significassero l'attuazione di tali idee. Siffatte congetture peraltro non arrecano verun pascolo alla curiosità che sorge nell'incontro di quella frase, della quale ho invano pazientemente fatto ricerca nelle biografie di Clemente XI. Ma ciò che la storia mi ha negato mi forniscono i documenti. Sono pertanto assai lieto di partecipare ai lettori una perfetta illustrazione di quel passo della lettera, che si trova negli atti ufficiali della S. Sede concernenti le negoziazioni intraprese dalle corti di Roma e di Madrid e indipendenti del tutto dalle politiche vicende d' Italia. Infatti, nella lettera scritta in cifra dal cardinal Paolucci Segretario di Stato all' Aldovrandi, ai 12 Luglio 1717, si fanno premure affinchè il compimento delle *note pendenze* venga affrettato [1]. Nel giorno seguente partiva da Roma un'altra lettera, nella quale il Paolucci si lamentava coll'Aldovrandi del poco progresso fatto fino allora dai negoziati. Quivi si trattava di un decreto preliminare che il Re doveva sottoscrivere, ed in proposito di questo il Paolucci diceva: "La condescendenza di N. S.re l'ha ridotto „e moderato in guisa che non dovrebbe trovare nel Re alcuna „difficoltà, tanto più che in essa al § = *Parimenti essendosi* = la „condannazione dei *noti scandalosi fogli* si è espressa con quell'istesse „parole che si trovano nel secondo § di una minuta da Lei stessa „presentata a N. S. l'anno scorso, e com'Ella disse e suppose alla „S.tà Sua, concertata prima costà col S.r Cardinal Alberoni e col „padre Daubenton, di cui se le manda copia „. E il paragrafo in quistione, ossia la copia del medesimo, è come appresso: *parimenti essendosi da noi considerato,* è il Re che parla, *che alcuni fogli pubblicati nei nostri Regni e condannati da Sua Santità con Breve in data delli 2 Ottobre 1709, contengono materie ingiuriose alla Sacra Persona del Vicario di Cristo, però vogliamo e comandiamo che ne'paesi di nostro dominio non possino da chi si sia tenersi nè disseminarsi sotto le pene più rigorose.* Ed il Paolucci aggiungeva poco dopo al Nunzio: "faccia V. S. Illma ogni sforzo affinchè nel Decreto sia incluso anche „il paragrafo toccante li consaputi fogli condannati „. Io non ho trovato il Breve indicato nel citato paragrafo; e sarei per cre-

[1] Archivio Vaticano. Lettere al Nunzio di Spagna vol. LXXVII. Della estrazione di questi documenti sono grato alla cortesia dell'egregio prof. Balan Sotto-Archivista della S. Sede.

derlo inedito. Ma il tenore di un altro Breve a Filippo V, in data del 22 Febraio 1710, quantunque assai generico, mi sembra nondimeno in relazione con questo conflitto. Ivi Clemente XI scrive: "*Verum existimare omnino debes, charissime Fili noster, cor nostrum esse, ita ut decet, affectum tantaque amaritudine repleri, atque in expendendis ac versandis iis, quae muneri nostro hac occasione incumbunt, usque adeo occupari, ut satis verbis explicare nequeamus, quam graviter ob haec ipsa* (ingiurie alla giurisdizione ed all'autorità pontificia) *intimeque excruciemur* „.

Ecco adunque svelato il mistero dei fogli, che non hanno alcuna relazione coi fatti politici d'Italia, cui si riferisce il resto della lettera di Clemente XI. Imperocchè appartengono ai concordati tra Filippo V e il Papa, formano anzi una questione pregiudiziale, secondo le idee di Clemente medesimo, in quanto la condanna dei medesimi significava una riparazione a lui dovuta. Ora i documenti allegati e il testo della lettera al duca di Parma s'illustrano a vicenda, perchè da quelli sappiamo che cosa fossero i fogli, da questa impariamo che l'Aldovrandi naufragò, se pure fu abbastanza energico, nelle sue rimostranze a Filippo V; e che il duca di Parma e Piacenza coll'autorevol mediazione della sua nipote e figliastra, la Regina, fece conseguire al Papa ciò che desiderava. Nulla mi sembra più naturale e più giusto, che il Papa si mostrasse grato verso il Farnese, onorandolo di un cenno in proposito nell'autografo che qui esaminiamo.

Clemente XI invoca lo zelo del duca pel secondo affare; e questo evidentemente si era il richiamo delle navi spagnuole dalla Sardegna, che per altro non fu conseguito. Che anzi l'anno seguente una nuova e più forte squadra regia entrò nelle acque della Sicilia, ed ancor quest'isola riconquistò sull'Impero. I *tuoni* e i *lampi*, che il Papa udiva e vedeva nell'orizzonte politico, erano le vivissime proteste dell'Imperatore, il quale soffocò la guerra di Turchia, che avrebbe potuto coronare con nuovi successi forse fatali alla esistenza di quell'impero; spinse le trattative della pace di Passarowitz, all'unico scopo di poter combattere la Spagna quaggiù. L'ordine delle idee, nella lettera in discorso, è perfettissimo, e rivela la educazione dell'autore al ragionamento ponderato. Dopo di aver pregato il duca, lo invita dolcemente a considerare il pericolo del suo Augusto congiunto colpito dalle minaccie dell'Europa; e dico

dell'Europa, dacchè tutti gli Stati ch'avevano approvato la recente pace di Utrecht ne sarebbero stati gelosi ed efficaci mallevadori. E lo furono infatti, come i lettori sanno, quando Francesi, Austriaci, Inglesi ed Olandesi ricacciarono gli Spagnuoli nei limiti prescritti dalla pace suddetta [1]. Clemente XI non nominava l'Alberoni come consigliere della spedizione d'Italia, perchè non era certissimo che lo fosse, quantunque la voce publica lo accusasse, ovvero perchè sperava nella revoca degli ordini regii, unico mezzo perchè potessero *in bonum monstra converti*. Ma allorquando, tutte le speranze pacifiche svanite, scoppiò la nuova guerra contro la Spagna, e dipoi l'Alberoni pagò il fio della mala riuscita coll'esilio dal Regno e coll'essere in Italia ritenuto e sottoposto ad un giudizio di sedici Cardinali, allora si trovò compreso tra i capi d'accusa contro di lui anche questo dei famosi vascelli [2]. Infatti in una lettera di giustificazione scritta più tardi dall'Alberoni al card. Paolucci Segretario di Stato [3] si dice, che la vera causa della mutazione di destino, ordinata alla flotta spagnuola, fu l'arresto di monsignor Molines ingiustamente eseguito dagli Austriaci in Lombardia. "Quando l'armata, dice Alberoni, partì da Cadice [4] è tanto „vero che partisse sotto l' ordine di dover passare in Levante, „quanto è certissimo, che non avendo potuto superare la risolu„zione del Re, sopra questo punto di non volere, che detta squa„dra si unisse ai collegati di Cesare, quando da Cesare non avesse „il preteso dovuto riparo per tale arresto, convenne con partico„lare spedizione ordinare, che la medesima squadra fosse dall'in„trapreso suo cammino arrestata nel porto di Barcellona: nè que-

[1] L'Inghilterra, prima per autorità tra gli Stati responsabili, fece precedere le sue operazioni da un *ultimatum* di lord Stanhope a Madrid, dopo il quale l'ammiraglio Bings ebbe l'ordine di combattere.

[2] Le particolarità di questi avvenimenti si desumono dalle *Memoires complètes* del duca di *Saint Simon* (ed. di Parigi *Hachette* 1872), da un *Diario di tutto quello successe nell'ultima guerra di Sicilia etc. etc.* diviso in due parti e stampato in Colonia nel 1721; e finalmente dalla *Storia del card. Alberoni del sig. I. R.*, della quale v'è un'edizione spagnuola, e vi sono due traduzioni italiane; la prima publicata all'Aja nel 1720, l'altra senza le iniziali I. R. nello stesso anno in Amsterdam (non so quanto sieno attendibili queste indicazioni di luogo) ed è la *seconda edizione*, e la più importante, che ha in fine un opuscolo intitolato: *Aggiunta da unirsi alla seconda edizione dell'istoria del cardinale Alberoni.*

[3] Vedi l'*Aggiunta da unirsi* etc. a pag. 52.

[4] Non da Barcellona direttamente, come ha il Botta ed alcun altro.

„st'ordine, che se non erro fu diretto al sig.r Principe Pio, si spiccò „prima dalla Corte, che sul principio di Luglio „. Leggerissima peraltro è la discolpa del Cardinale quando soggiunge come, dato e non concesso che l'intenzione del Re fosse di rompere le fatte promesse, tuttavia egli (Ministro) non poteva credere il piano del Re facile ad eseguirsi! [1]

Ma la severità di Clemente XI verso l'Alberoni non fu eccessiva, perchè la moderazione in ogni cosa fu tra i migliori pregî di quel Pontefice virtuoso [2]. Rimane ora soltanto ch'io dica due parole intorno al Farnese e poi ho finito. Ho fatto poc'anzi osservare che se il duca riuscì nel primo affare, nella condanna cioè dei fogli ricordata nella lettera, fallì al certo nel secondo, in quello cioè ch'è argomento principale della lettera medesima; poichè gli Spagnuoli, non che uscire dalla Sardegna, invasero pur la Sicilia. Tuttavia alla fine dei conti si potè dire, che il Farnese favorisse il Papa, come e quando venne a lui fatto, procurando la caduta dell'Alberoni. Imperocchè più tardi avvenne, che il duca geloso di ristabilire la tranquillità in Italia trovò Alberoni sordo a qualunque proposizione, e allora si valse dell' autorevole influenza di padre, nel mettere Alberoni in mala vista ad Elisabetta, per mezzo del marchese di Scota; e questo colpo ebbe pieno effetto col congedo dato da Filippo V al Cardinale. [3]

G. Tomassetti.

[1] In questa lettera il Cardinale si difende vivacemente contro l'accusa di aver quasi estorto il cappello cardinalizio al Papa colla promessa di duplicazione della flotta spagnuola contro i Turchi, mentre invece se ne protesta debitore alle premure del Re e della Regina. Nondimeno contro questa protesta di Alberoni stanno le misurate parole del coevo Polidori (op. cit. pag. 349) il quale dopo avere annoverato i meriti dell'Alberoni addotti nel Concistoro dal Nunzio di Spagna, aggiunge: *cuius* (Alberonii) *praesertim impulsu longe validius bellicarum etiam navium ac triremium agmen ab eodem Rege in auxilium Christianae classis adversus Turcas hoc anno paratum esse nuntiabatur.* Fu appunto allora che il Card. Del Giudice di ritorno dalla Spagna declamò in modo contro Alberoni che, *nisi inter utrumque nota iam simultas oborta dictorum fidem elevasset, sapienti ac religioso Principi validissimum potuisset scrupulum injicere; quo, mutata voluntate, abstineret facto.*

[2] Nel Conclave del 1721 Alberoni fu ammesso sebbene colpito da censura, perchè non era stato privato della voce attiva e passiva, privazione ch' espressamente sogliono manifestare i Pontefici, come fece Leon X col card. Sauli e Clemente XII col card. Coscia. Lünig *Codex Italiae diplomaticus* (Francofurti et Lipsiae) vol. IV, p. 383).

[3] Adam op. cit. c. 32.

LA BASILICA DI S. SINFOROSA SULLA VIA TIBURTINA NEL MEDIO EVO

Invitato cortesemente dall'Accademia storico-giuridica a prendere parte alle sue pubblicazioni, ho prescelto l'argomento che i lettori veggono indicato dal titolo, perchè esso mi offre il destro di parlare di uno dei fatti storici i più rilevanti che abbiano avuto luogo nel corso del medio evo: fatto di cui fu testimone il luogo dove sorge la basilica di S. Sinforosa e dei sette suoi figliuoli. Riparerò così ad una dimenticanza [1] e anche ad alcune altre omissioni in cui, per non so quale dispersione di carte, sono caduto allorquando ho ragionato di quell'insigne monumento e della sua scoperta [2]. In detta occasione ho mostrato quanto oscura fosse la storia della basilica nel periodo dal medio evo sino ai tempi moderni. Le notizie che mi accingo a divulgare nella presente trattazione storico-topografica spanderanno non poca luce sopra l'argomento, e chiariranno almeno, se non iscioglieranno del tutto, varii fra i punti lasciati nell'incertezza e nel dubbio.

È noto a chiunque conosce anche poco la storia del medio evo come, negli inizii del secolo duodecimo, la Chiesa fosse turbata gravemente, per cagione del diritto di investitura dei dignitari ecclesiastici feudatari dell' Impero; il quale diritto, Enrico V di Germania, come i suoi predecessori, voleva assolutamente riservato a sè. Il monarca venne in Roma per ricevere la corona imperiale dalle mani di Pasquale II, e, nel febbraio dell' anno 1111, pose il suo campo presso il monte Mario [3]. Gli storici narrano che

[1] Della medesima mi ha gentilmente reso avvertito il ch. Sig. Comm. G. B. de Rossi.

[2] Scoperta della basilica di S. Sinforosa, Roma 1878 (estratto dal periodico *Gli Studi in Italia*). Alla p. 43 di questa dissertazione sono citate varie monete trovate nello scavo; avverto ora che quella attribuita ad Enrico V è invece dell' imperatore sesto di tale nome.

[3] Su questo monte, detto *mons Malus* e *mons Gaudii* cf. Nibby, Analisi T. II, p. 349: Gregorovius, Storia della città di Roma T. III, p. 523, 524. In un atto dell' anno 7° di Benedetto IX (1039) è menzionata, tra i confini del Castel S. Angelo (ora Castel Madama), una vigna *qui dividet mampolloni ct colle malu* (Regest. Subl.

l'indomani, nell'atto di vedere compiere la solenne cerimonia nella basilica di S. Pietro, Enrico V non volle sapere delle condizioni messe dal pontefice pel bene della Chiesa. Il Vaticano fu spettatore allora di tumulti e di scene fierissime. Pasquale con la sua corte fu imprigionato. I Romani insorsero per liberarlo, e per più giorni la città fu funestata da lotte e da massacri orribili. Ma l'imperatore levò il campo, conducendo seco i prigionieri, e andò col suo esercito ad occupare nei dintorni della città le posizioni che credeva più atte a rimuovere le conseguenze dell'arditissimo colpo [1]. La fonte dalla quale abbiamo contezza dell'itinerario seguito da Enrico V è il famoso codice vaticano 1984 [2], in cui è una narrazione contemporanea, nota col nome di *Annales romani*, con documenti tratti dai regesti stessi, ora smarriti, del pontefice Pasquale II [3]. A questa fonte primaria attinse Pietro Diacono, autore della cronaca cassinese [4]. Citerò pertanto il solo codice vaticano: *Dehinc usque ad pedem Soractis montis progredien(te)s* (Enrico ed i suoi), *juxta beati Andreae monasterium Tiberis alveum transierunt, et per Sabin(os) ad lucanum pontem iter agentes, ulteriores romanae urbis partes aggressi sunt...... Pontifex autem, cum duobus episcopis, savinensi videlicet et portuensi, et cardinalibus quatuor aput castellum Trebicum, ceteri vero cardinales aput Corcodilum in custodia tenebantur* [5]. L'imperatore, adunque, il quale mi sembra avere

doc. 42); ed in un altro atto che sembra anteriore di due anni è parlato del *cunctum territorium de colle malu* nello stesso luogo (Reg. cit. doc. 44). Questi documenti cito per semplice confronto.

[1] V. su questo argomento il Baronio, *Annales ecclesiastici* colle note del Mansi e la critica del Pagi, ed il Muratori, Annali d'Italia, all'anno 1111. Cf. P. Pisano in *Acta SS. Prop. Maii* II. 204.

[2] Per gli autori che hanno trattato di questo codice v. Gregorovius, St. della c. di Roma T. IV, p. 358, e Watterich, *Pontt. Romanor. vitae* Lipsiae 1872 T. I p. XLIII. I fatti relativi a Pasquale II, prima del Pertz (*Mon. Germ. hist. Scriptt.* V, 473) e del Watterich (l. c. II, 60), sono stati quasi interamente divulgati dal Baronio sotto il nome di *Acta Sutrina (Ann.* a. 1111, n. I e segg.). È noto che le trattative per la coronazione dell'imperatore ebbero luogo a Sutri coi legati del pontefice.

[3] Le Bolle di Pasquale II relative ai patti con Enrico V, tratte dai citati regesti, sono state nel medio evo inserite in molte raccolte di simili documenti, v. Gregorov. l. c. p. 42, e Watt. I, XLVI; cf. Jaffè, *Regesta pontt.* p. 501: Pertz, *Mon. Germ. hist. Leges* II, 65.

[4] Pertz, *Monumenta Germaniae historica, Scriptt.* IX, 778. V. anche il card. d'Aragona in Murat. *R. I. S.* T. III P. I p. 360-63.

[5] f. 195 (Watt. II, 62); v. Pietro Diacono (Pertz, l. c. IX, 781; *Leges* II, 71) e Baronio l. c. n. XIV.

tenuto la via Flaminia, attraversò il Tevere vicino ad un monastero di S. Andrea. Questo è nei documenti spesso menzionato coll'appellazione *in flumine*, cagionata precisamente dalla vicinanza del Tevere, ed esiste tuttora colla insigne e poco nota sua chiesa nelle vicinanze di Ponzano [1]. Il pontefice fu confinato *apud castellum Trebicum;* altri prigionieri furono chiusi *apud Corcodilum.* Il Gregorovius ha egregiamente avvertito quest'ultimo luogo essere il *castrum Corcorulum,* oggi Corcolle, nel territorio tiburtino, non molto lungi dalla villa Adriana [2]. L' altro luogo egli crede essere la città di Trevi. Questa, l'antica *Treba,* nell'età di cui ragioniamo esisteva veramente, come ne fanno fede numerose testimonianze, ma nei documenti è indicata coi nomi di *civitas Trebana,* di *castrum Trebarum* e simili; mai, per quanto io sappia, fu detta *Trebicum.* Pongano mente i lettori al castello *Tribucum* o *Trebicum,* annesso alla *curtis S. Getulii* nella Sabina, e dal Galletti illustrato egregiamente; e vedranno che esso è fuor di dubbio il luogo medesimo ove fu tenuto prigione Pasquale II [3]. Le circostanze della marcia dell'imperatore lo mostrano chiaramente. Enrico, guadato il fiume, entrava *in Sabinos* per dirigersi *ad Lucanum pontem.* E Tribuco era un luogo fortificato a poca distanza dal Tevere, precisamente sulla strada tenuta dall'esercito. I fatti narrati sono tanto somiglianti a quelli che accaddero circa mezzo secolo dopo, allorquando fu incoronato Federico Barbarossa, che un confronto, almeno, parmi necessario.

[1] Sopra Ponzano e la sua origine da un *fundus pontianus*, v. il poco che ne dice il Nibby, An. II, 597, il quale appena accenna la chiesa di S. Andrea. Alcuni studi del Galletti sul monastero ed i suoi abbati sono nel cod. vat. 9115 f. 323. Notizie monumentali del luogo ho lette nell'Odeporico del Di Costanzo serbato nell'archivio di S. Paolo fuori le mura. La chiesa ora si sta ristaurando interamente.

[2] Gregorovius, l. c. p. 398; v. Nibby, Analisi II, 668. Il Deusdedit trasse dal registro di Zaccaria (741-752) la locazione di un fondo della chiesa romana detto *cucunulis, qui et corcorulis..... in civitate tiburtina ex corpore massae intromuranae, patrimonii tiburtini (Collectio Canonum* ed. Martinucci, p. 326, 327). Non mi pare che sia lo stesso del *fundus carculianu* menzionato *via tiburtina miliario ab urbe Roma plus minus XX^{mo} juris venerabilis xenodochii qui appellatur Valerii* in un atto del regesto Sublacense (n. 55) dei tempi di Gregorio IV (827-844). Non ho bisogno di dire che Corcolle nulla ha che fare con questi fondi.

[3] Galletti, Gabio scoperto dove ora è Torri, Roma 1757, p. 21, 167. Tribuco era composto di due parti distinte *(castelli qui vocantur Tribucum unum juxta alium* (sic), l. c. p. 23, 117). Apparteneva al monaci farfensi che lo tenevano *per imperialem investituram et domini papae* (l. c. p. 133). Le rovine ne sussistono tuttora col nome Trivico. Cf. il mio Cimitero di Zotico p. 61.

Come Enrico, così Federico s'insediò a monte Mario; e la sua coronazione fu turbata anch'essa da violente scene di sangue. Le ragioni erano però diversissime, e quando l'imperatore si ritirò, il pontefice Adriano IV ed i cardinali condusse seco non come prigionieri, ma come ospiti protetti. Partendo da Roma *processerunt ad vadum de Manliano* [1], *ibique fluvium ipsum cum exercitu transeuntes, intraverunt Sabinensem comitatum et per Farfam et castrum de Poli transitum facientes..... pervenerunt ad pontem Lucanum;* quivi *moram facere decreverunt,* e, correndo la festività del principe degli Apostoli, fu celebrata dal pontefice una messa solenne [2]. Il documento, dal quale ho estratto questo passo, sulla fine della vita di Adriano menziona, tra gli edificii eretti dal pontefice, una *capella in ponte Lucano,* che fu anche dotata di arredi sacri e di terre [3]. È inverosimile che questa chiesetta fosse fabbricata prima dei fatti narrati, e per la mancanza di una ragione speciale, e per la ristrettezza del tempo; Adriano essendo divenuto pontefice pochi mesi innanzi alla venuta di Federico. Laonde molto probabile stimo il pensiero che l'edificio sorgesse come memoria e ricordo della solenne circostanza sopra narrata [4].

Se questa cappella fu testimone di pace e d'amicizia tra un papa e un imperatore, non così fu della chiesa sul primitivo sepolcro di S. Getulio presso Tribuco, nè della basilica eretta sulle tombe della moglie e dei figliuoli di quel martire presso la via Tiburtina. Per una singolare coincidenza, a Tribuco Pasquale II fu chiuso nella carcere: presso S. Sinforosa fu costretto *pro ecclesiae liberatione,* sono le sue stesse parole, *ac* (cod. *hac*) *pace, hoc pati, hoc promittere quod pro vita mea nullatenus consentirem* [5], dovette cioè recedere dalle condizioni imposte ad Enrico V. L'imperatore dal ponte

[1] Guado del Tevere presso la città di Magliano, a poche miglia da Ponzano.

[2] Bosone, Vita di Adriano IV nel card. d'Aragona, Muratori, *R. I. S.* T. III P. I p. 540; Watterich, *Vitae pont.* T. II p. 331; cf. Ott. Frising. in Mur. l. c. VI, 725: Pertz, XX p. 320. Sopra le vite di pontefici del card. d'Aragona ed i loro autori, v. il Giesebrecht citato dal Gregorovius, IV p. 740. Il *Castrum de Poli* parmi un nome sbagliato. Poli ad ogni modo non è, perchè interamente fuori dell'itinerario.

[3] Watterich, l. c. p. 336. Che fosse dedicata a S. Ermete lo affermano senza provarlo gli storici tiburtini, v. Viola, Storia di Tivoli II p. 160; cf. Marzio, Hist. ampliata di Tiv. Roma 1665 p. 299.

[4] Viola, l. c.

[5] Cod. Vat. 1984, f. 195. Con leggiere varianti si leggono queste parole in Pietro Diacono, v. Gregorovius, St. di R. nel m. e. IV, 400.

Lucano avea proseguito la sua marcia verso Roma. Un compromesso precedente l'atto di rinunzia di Pasquale II fu sottoscritto in nome del papa da varii cardinali *in agro juxta pontem Mammeum qui Romanos a Teutonicis dirimebat*[1]. Il ponte Mammolo segnava l'estremo confine del territorio occupato dall'imperatore. Ma costui col grosso dell'esercito trovavasi più lontano da Roma; e l'atto di rinunzia fu convenuto e redatto alla presenza del pontefice *in campo qui septem Fratrum dicitur*[2]. Fu adunque là ove sorge la basilica, che avvenne il memorando avvenimento. Di quest' ultimo non è mestieri di ragionare di più. Fermiamoci alla menzione del campo dei sette Fratelli e alla medesima restringiamo il discorso.

Il *campus septem Fratrum* è manifestamente la campagna che si estende intorno all'edificio consacrato alla memoria di quei martiri. Il nome di *campus* fu dato ai luoghi piani ed aperti di una certa estensione, non nel solo medio evo, ma anche nell' età classica. *campus Esquilinus*[3], *campus Coelemontanus*[4], *campus Viminalis*[5] chiamarono gli antichi gli spazii fuori del recinto serviano su quelle tre colline della città. Non parlo del campo Marzio, talvolta detto il *campus* per eccellenza[6], nè di altri *campi* di Roma[7]. Nei secoli tardi frequentissimo fu l'uso della voce di che ragiono; e non la finirebbe così presto chi volesse citarne tutti gli esempi. Mi contento di indicare i seguenti. Dinanzi al Laterano era il famoso *campus Lateranensis,* la cui prima menzione che ora io ricordi, si riferisce al secolo VII[8]. *Campus Barbaricus* fu detto il luogo della via Latina ove i Goti di Vitige posero gli alloggiamenti[9]. La pianura che è

[1] Cod. cit. f. 195 (Watt. II, 65, 66); P. Diac. in Pertz, *Scr.* IX, 782; Card. Arag. l. c. 363.

[2] Cod. cit. f. 196; V. gli scrittori lodati nella nota precedente ed il Jaffè, *Reg.* p. 501, n. 4662.

[3] Cic. Philipp. IX, 7; v. Ann. Instit. 1877. p. 377.

[4] Grut. 645, 4; Orelli, 2617.

[5] V. i Catalogi regionarii in Urlichs, *Cod. U. R. top.* p. 6-8.

[6] Bull. dell'Instituto di Corr. Arch. 1860, p. 74.

[7] Si vegga a cagione d'esempio Jordan, *Topographiè der Stadt Rom im Alterthum* II, 216.

[8] *Lib. pont. in Sergio* I § II; Vignoli, *Lib. Pont.* I, p. 303.

[9] V. De Rossi, Bull. d'arch. crist. 1873 p. 97; cf. Tomassetti, Archivio di St. Patria, vol. II p. 140. Roberto Guiscardo, nel sec. XI, prima di entrare in Roma, mi sembra avere occupato coi suoi Normanni il medesimo luogo, cf. Gregorovius, St. di R. nel m. e. IV p. 285.

a pie' di Tivoli si disse, come vedremo fra breve, *campus Tiburtinus;* come *campus Reatinus* [1] fu chiamata la valle di Rieti, e via dicendo. L'espressione *campus septem Fratrum* non ha dunque bisogno di spiegazioni; e solo è da notare quanto celebre durasse la memoria di quei martiri, se dal loro nome poterono essere designate nel medio evo le campagne in mezzo alle quali essi erano stati sepolti. Le cose dette ci chiamano perciò ad indagare se non esistano nei documenti altre menzioni relative al santuario insigne, del quale ragiono, durante l' oscurissimo periodo del medio evo. Ora, queste menzioni appunto esistono, ed in documenti insigni per la topografia dell'agro tiburtino. Mi restringerò alle cose puramente necessarie per l'intelligenza dei punti sostanziali.

Il Marini divulgò una bolla di Benedetto VII diretta a Giovanni vescovo tiburtino, al quale il pontefice dice di confermare *omnes res episcopii tui* [2]; e difatto essa contiene la serie numerosissima dei beni della Chiesa di Tivoli. Il documento non è solo ed isolato; esso fa parte di un intero inestimabile regesto relativo al medesimo argomento, serbato negli archivii pontificii ed appena noto per alcuni estratti fattine dal Suarez [3]. Indi proviene la famosa carta cornuziana, documento insigne dell'anno 471 edito dal dotto citato, e di poi varie volte ripetuto e lodato [4]. Il Marini ci die' notizie più chiare e sicure sull'indole del codice, i cui documenti però nella maggior parte sono rimasti inediti e sconosciuti. Eppure essi sono tali che niuna Chiesa delle vicinanze di Roma può menare vanto di possederne di così antichi e preziosi [5]. Ma la storia del codice,

[1] *Acta SS.* T. II *Maii* p. 530; Regesto farfense (cod. vat. 8487), docum. n. 378.

[2] Papiri diplomatici p. 231, 232; cf. Ughelli, *Italia sacra* ed. Coleti *Venetiis*, T. I p. 1306.

[3] Del Suarez ho trovato nel cod. vat. 9136 (f. 116 e segg., cf. f. 128 e segg.) gli appunti originali tratti dal regesto, che quel dotto dovette avere in mano solo per brevissimo tempo (cf. Giustiniani, Dei vescovi di Tivoli, Roma 1665, p. 37). Il codice barberiniano XXXII, 166 (già segnato 2305) è copia dei citati estratti, di mano di amanuense, ed è la fonte di ciò che del regesto è stato divulgato dall'Ughelli, *Italia sacra* I p. 1304 e segg., cf. l'appendice al T. V della prima edizione.

[4] V. Marini. l. c. p. 258. Sopra Fl. Valila autore della donazione contenuta nella carta cornuziana v. De Rossi, Bull. d'arch. crist. 1871, p. 24.

[5] Per la Chiesa di Ravenna si può citare l'insigne suo archivio di papiri, ora disperso in più luoghi, maestrevolmente illustrato dal Marini nell'opera sopra citata. Sono noti alcuni documenti già spettanti all'archivio portuense, ma in piccolo numero, nè antichissimi, v. Marini, l. c. passim.

la sua prima edizione ed i necessarii comenti, avremo in breve dall' illustre p. Luigi Bruzza, il cui lavoro incomincia a pubblicarsi in questo istesso fascicolo. Perciò, dati questi cenni necessarii, entro subito nell'argomento.

Nella bolla citata di Benedetto VII, dopo l'enumerazione dei fondi, si leggono le parole seguenti: *Confirmamus .... inter affines incipiente a sanctorum septem fratres et usque in confinium sancti Iohannis ... in Argentella, et exinde in campo Sacri ubi sunt staphili ficti* [1], *et recte in silice magna de Penestrina, descendente vero per ipsa silice omnia parte dextra territorio tyburtino juris eidem ecclesia Tyburtina. Parte vero leba omnia juris s. Penestrinensis ecclesiae. Sicuti antecessores nostri per praecepta diffinierunt* [2]. Della relazione di questi confini con quelli delle diocesi e dei comuni delle città nominate e di Roma istessa, qui non ragiono per tema di entrare in un labirinto d'onde non troverei tanto facilmente l'uscita [3]. L'argomento al quale mi ristringo vuole però ch'io citi per confronto precisamente uno dei documenti più importanti per la questione accennata. Ed è una bolla di Marino II (a. 944) al vescovo della Sabina, dove sono determinati i limiti di questa diocesi suburbicaria [4]. Ecco la parte dei medesimi che è in relazione diretta con quelli designati da Benedetto VII: *a flumine Tyberis pergens juxta portam s. Valentini, et venit ad portam pincianicam et ... ad portam Salariam ubi est ecclesia s. militis Romani ... et exinde venit ad silicem qui est juxta s. Laurentium, et ab ipso affine venit ad septem fratres, et per ipsos fines venit in silice qui est juxta s. Anatoliam quae est posita subter montem q. v. Rasiano; ibi est ecclesia Petri ... et exinde venit in silice qui vadit juxta s. Vincentium pergensque in s. Stephanum ....*

[1] Ossia termini infissi nel terreno; il Ducange (ed. Henschel, Paris. 1846) ed i suoi editori hanno ignorato il senso di questa parola, il quale mi è notissimo dai documenti, massime di Roma e delle vicine città.

[2] Marini, l. c. p. 231. La *silex magna de praenestina* deve essere una delle vie antiche che conducevano a Palestrina; non saprei ora determinare quale.

[3] Sull'estensione del territorio prenestino vedi i documenti editi dal Petrini, Memorie Prenestine p. 394, 411. (cf. Nibby, Analisi II, 352). Intanto avverto che le *metae novae et amplae*, che i Romani tentarono di stabilire nel 1234, erano colonne determinanti i confini dell'ampio territorio agognato dalla politica giurisdizione di Roma, non i termini del vero territorio urbano (cf. Gregorovius, St. d. c. di Roma V, 196).

[4] Galletti, Tre chiese di Rieti p. 156. Ne ho dato già un cenno trattando della basilica di S. Sinforosa, p. 8.

per ipsos affines ascendit in cacumine montis Januarii. I *septem fratres* erano adunque il punto di contatto di tre diversi confini. La bolla di Benedetto VII ci dà però quelli soltanto che vanno verso Palestrina. Una inedita conferma della citata bolla colma la lacuna nella direzione della Sabina [1]. Questo documento è necessario che anch'esso venga addotto, perchè il medesimo e gli altri sono destinati ad illustrarsi a vicenda: *Confirmamus.... incipiente(s) vero affines a septem fratribus, et vadunt ad rivum sci. Oresti, et in valle quae est cripinne ac terra de monticellis, et vadunt ad ponticellum qui inter nomentanam, et gattam cecam, deinde ad ecclesiam sci. Silvestri ubi est una columnella quae habet duas litteras scriptas hoc mo. XV. et dirigitur ad monumentum ubi vallis obscura vocatur et per pede montis q. spatula vocatur, deinde ad silice q. est juxta castrum q. palumbarum vocatur.* Esaminiamo brevemente tutte queste indicazioni topografiche.

(Continua) E. Stevenson.

[1] Finchè questa conferma non sia divulgata si veggano il cod. Vat. 9136 f. 116, ed il Barb. XXXII, 66.

CENNI BIBLIOGRAFICI

DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE

Archivio Giuridico, fasc. 1° 1880, Pisa. V. Punzi - *Le leggi delle XII tavole e la Pretura romana* — In quest' articolo l'autore si prefigge lo scopo di ricercare lo svolgimento storico della pretura, e la influenza efficace esercitata dalla medesima sullo stretto diritto quiritario per trasformarlo in diritto comune. — C. Vivante - *Le clausole della polizza di carico. La responsabilità civile degli armatori* — E. Turazza - *Sunto d'interpretazione degli art. 6, 7, 8 del titolo preliminare del Codice civile* — E. Nalin - *Una questione sulla competenza dei conciliatori* — Bibliografia.

Id. fasc. 2° e 3.° E. Cimbali - *La proprietà e i suoi limiti nella legislazione italiana* — E. Bianchi - *Le indagini sulla paternità naturale, proposta di riforma dell'art. 189 C. C. Italiano* — V. Tango - *La posta ed i suoi progressi* — D. Valeggia - *Sul travisamento* — P. Sabbatini - *L'idea del diritto nella storia di Roma* — A. Giacobone - *Interpretazione degli articoli 1932 n. 7 e 1942 C. C. in raffronto all'ultimo alinea dell'art. 687 C. di P. C.* — Bibliografia.

Archivio storico italiano, Tomo V, disp. 1ª del 1880. Documenti. — *Gli statuti del Comune di Anghiari del secolo XIII pubblicati da Mosè Modigliani.* — Questi statuti, quantunque siano d'importanza assai secondaria per ciò che riguarda il diritto privato, sono in contrario preziosissimi per la storia del diritto comunale in Italia, presentandoci essi assai chiaramente quel diverso carattere dato ai comuni rustici ed urbani, nel definire il quale oggi tanto si affaticano i moderni pubblicisti.

Memorie originali. — *Uguccione della Faggiuola a Vicenza* (F. Lampertico) — *L'Arte italiana nella Galleria Nazionale di Londra* (G. Frizzoni) — *Appunti in risposta ad una memoria di Domenico Carutti intitolata: Di un punto di storia arcana* (A. D. Perrero).

Rassegna bibliografica — Varietà — Notizie varie — Annunzi bibliografici — Pubblicazioni periodiche.

Journal des Savants. — Janvier, Paris, 1880. — Ch. Lévêque - *École française d'Athènes, 2ᵉ Art.* — È una rivista del bollettino di corrispondenza ellenica pubblicato negli anni 1877-1878-1879 — Ch. Giraud - *La Maréchale de Villars*, 4ᵉ Art. — L. Crouslé - *Histoire de la langue et de la littérature française au moyen âge, d'après les travaux le plus récents, par M.ʳ Charles Aubertin*, 2ᵉ Art. — F. De Saulcy - *Le Musée de Saint-Germain*, 1ʳ Art. — Di questo museo, che in meno di venti anni è divenuto uno dei più importanti per la storia nazionale della Francia, l'autore descrive la Sala detta dell' Arco trionfale d'Orange — Ch. Nisard - *Brunetto Latini*, 1ʳ Art. — Il Nisard ricerca in quest' articolo chi sia l'autore del *Pataffio*, ordinariamente attribuito a Brunetto Latini — Nouvelles littéraires.

Id., Février. — E. Egger - *Récension critique des textes.* - L'autore in un primo eruditissimo articolo tratteggia il lato storico di questo ramo importante della filologia, che è la recensione critica dei testi. Egli considera lo stato in cui ci sono pervenute fino a noi le opere dell' antichità classica, ed a buon diritto rende lodi alla scuola tedesca ed olandese che ogni altra precede nello studio critico dei testi antichi. — De Saulcy - *Le Musée de Saint-Germain*, 2ᵉ art. — Ch. Nisard - *Brunetto Latini*, 2ᵉ art. — Fustel de Coulanges - *Du droit de propriété à Sparte* — Ch. Giraud - *Le salon de M.ᵐᵉ de Lambert (suite de la Maréchale de Villars)* — Nouvelles littéraires.

Id. Mars. — Fustel de Coulanges - *Du droit de propriété à Sparte*, 2ᵉ art. — E. Egger - *Récension critique des textes* - In questo secondo articolo l'autore si occupa delle opere di due illustri filologi, cioè di Madvig - *Adversaria critica ad scriptores graecos et latinos* - e di Cobet - *Collectanea critica* — Alfred Maury - *Nouvelles recherches sur la Saint-Barthelemy* — Danbrée - *De l'un des créateurs de la cosmologie et de la géologie* — Ch. Giraud - *Le concubinat en droit romain.* - Questo è il titolo di una memoria letta dall'illustre romanista Carlo Giraud all'Accademia delle Scienze morali nella seduta del 7 marzo 1880, per dimostrare che il concubinato costituiva in diritto romano una vera condizione giuridica, regolata dalle leggi. In questo primo articolo tratta della suppellettile letteraria, riserbandosi di far poi l'esegesi dei testi. — Nouvelles littéraires.

Revue archeologique, Janvier 1880. Leon Heuzey - *Les terres cuites babyloniennes* — Ch. Champoiseau - *La Victoire de Samothrace* (Descrizione della scoperta del monumento elevato alla Vittoria nell'isola di Samotracia, ed il quale viene attribuito alla scuola di Lisippo) — M. Chabouillet - *Notice sur des inscriptions et des antiquités provenant de Bourbonne-les-bains, suivie d'un essai de catalogue général des monuments épigraphiques relatifs a Borvo et à Damona* — E. Benoist - *Catulle-Texte et commentaire d'un fragment d'une édition de Catulle destinée a paraître prochainement.*

Id. Février. — M. Chabouillet - *Notices sur des inscriptions et des antiquités provenant de Bourbonne-les-Bains* (suite) — C. Desjardins - *La borne milliaire de Paris.* È un tentativo di restituzione di un difficilissimo frammento d'iscrizione, scolpito sopra una pietra milliaria ridotta poi a sarcofago nell'epoca merovingia. Questa pietra fu scoperta a Parigi, nel 1877 nell'antico cemeterio di S. Marcello, ed oggi si conserva nel museo Carnavalet. — A. Vercoutre - *La médecine publique dans l'antiquité grecque* — *Lettre à M. Directeur de la Revue par* M. Fustel de Coulanges — Bulletin mensuel de l'Académie des inscriptions — Nouvelles archéologiques — Bibliographie.

Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, Janvier-Fevrier 1880. A. Prost - *Étude sur le regime ancien de la propriété - La vesture et la prise de ban à Metz* — M. Thévenin - *Contributions à l'histoire du droit germanique (suite).* (Questo articolo è di grande importanza per la storia del diritto germanico, nel quale mira l'autore a chiarire il senso dei due tanto celebri simboli della *festuca* e del *wadium*) — E. Dubois - *La saisine héréditaire en droit romain.* Qualunque sia l'opinione che possa tenersi intorno siffatta questione - se cioè la *saisine* abbia avuto luogo anche in diritto romano - egli è certo che di gravissimo peso sono le ragioni addotte dall'autore. Egli considera la *usucapio pro herede* in tre epoche distinte, cioè prima della scoperta di Gaio; dalla scoperta di Gaio alla pubblicazione dell'apografo di Studemund; e dalla pubblicazione fatta dal medesimo fino ad oggi — Comptes rendus bibliographiques — Chronique — Bulletin bibliographique et critique.

Revue catholique des institutions et du droit, VIIIᵉ année 1880. — Nel fascicolo di gennaio sono contenuti i seguenti articoli: H. Ramière - *Conditions de l'ordre social chrétien* — Albert Desplagnes - *De la justice administrative* — Lucien Brun ed altri - *Consultation sur l'affaire des frères d'Alais* — Bresson - *Constitution légale des bureaux de bienfaisance libres* — J. Bourgeois - *Jurisprudence scolaire* — C. Aninard - *Bulletin de jurisprudence.*

In quello di febbraio: H. Ramière - *Ordre social chrétien*, 3.ᵉ art. — P. Cousseyroux - *La force* — Du Rieu de Marsaguet - *Des exécutions capitales* — J. de Moussac - *L'école selon la ligue de l'enseignement* — G. Volpe Landi - *Du régalisme ancien et moderne.*

Ed in quello di marzo: *Lettre encyclique du souverain pontife Léon XIII sur le mariage et le divorce* — Am. Trouillard - *Droits et devoirs des plus imposés dans les assemblées municipales* — Morand - *La conservation du patrimoine et le régime dotal en Dauphiné* — H. Beaune - *Le droit coutumier et l'unité legislative en France*

— René Genty de Bussy - *L' Oeuvre de M. Charles de Ribbe sur la famille et la vie domestique* — S. - *La promiscuité des cimetières entre les différents cultes.* Inoltre ciascuno dei tre indicati fascicoli contiene una rivista bibliografica ed il catalogo dei libri in materia di giurisprudenza, pubblicati rispettivamente nel mese antecedente.

Revue de droit international et de legislation comparée N. 1, 1880 - Bruxelles. — Questa pubblicazione che è di molta importanza per la scienza della legislazione comparata, e per la più immediata applicazione che se ne fa al diritto internazionale privato, sembra che entrando nel suo XII anno voglia dare anche maggiore impulso a questi studi. — Nella prima dispensa in cui figurano eziandio i nomi di due de' suoi fondatori, le materie sono le seguenti: T. M. C. Asser - *Droit international privé et droit uniforme* — M. Westlake - *Introduction au droit international privé* — F. Martens - *La Russie et l' Angleterre dans l' Asie centrale* — H. Brocher de la Fléchère - *L'enfantement du droit par la guerre* — A. Sacerdoti - *Le projet definitif du Code de Commerce pour le royaume d'Italie.*

Utilissima poi, come apparato per servire allo studio comparativo del diritto, è la rassegna bibliografica della letteratura giuridica ungherese di Stoerk.

Finalmente apprendiamo con dispiacere da questo medesimo periodico la morte di tre distintissimi giureconsulti tedeschi, cioè Heffter, de Waechter e Walter, l'ultimo dei quali può dirsi che pe' suoi scritti fosse divenuto popolare in Italia.

Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft — herausgegeben von Dr. Franz Bernhöft und Dr. Georg. Cohn. Stuttgart, Ferdinand Enke 1878 e 1879, I e II volume. — Questo periodico fondato da due anni soltanto allo scopo di giovare gli studi, che con speciale predilezione si fanno oggi intorno alla scienza della legislazione comparata, accenna ad abbracciare un campo assai più vasto che non facciano le ordinarie pubblicazioni in siffatta materia. I fondatori di questa rivista intendono la scienza della legislazione comparata in quel larghissimo senso, pel quale lo studio delle leggi non è fatto soltanto in ordine allo spazio, ma eziandio in ordine al tempo. Il quale sistema, mentre da un lato è assai favorevole, perchè questo studio comparativo delle leggi raggiunga lo scopo pratico della unificazione del diritto in alcuni punti sostanziali, dall'altro fornisce materiali preziosi alla filosofia del diritto.

Che gli articoli inseriti nei due primi volumi corrispondano allo scopo che si sono prefissi i fondatori della rivista, si potrà facilmente desumere dalla semplice indicazione dei medesimi.

I° Volume — F. Bernhöft - *Sullo scopo e sui mezzi della scienza comparativa delle leggi* — P. v. Roth - *Diritto tedesco intorno ai beni dei coniugi* — E. J. Bekker - *Sulla nozione del diritto* — Von Cohn - *La storia dei checks* — E. Huschke - Del *praedium avitum et patritum*, e dell'*ager vectigalis* — A. Dochow - *La riforma del codice penale italiano* — Dr. Jolly - *Sul genio sistematico del diritto indiano* — Dr. Baron - *Concetto ed importanza dei corsi di acqua pubblici e privati secondo il diritto antico e moderno* — H. Brunner - *Dei procuratori nel diritto francese, normanno ed inglese nel medio-evo* - A. Geyer - *Sul sistema delle pene che colpiscono la libertà della persona, in rapporto al progetto del Codice penale ungherese ed olandese.*

II° Volume — F. Dahn - *Della essenza e della formazione del diritto* - Introduzione - *La legislazione comparata presa come base della filosofia del diritto* — E. J. Bekker - *Dei diritti reali in genere, ed in particolare dei diritti sulle cose proprie* — Dr. Baron - Conclusione dell'articolo sui corsi di acqua — Von Cohn - *Il Congresso internazionale di Parigi per la proprietà industriale* — G. Bruns - *Della libertà di testare e della porzione legittima* — Dr. Ladenburg - *Della vendita all'incanto dei beni di più debitori* — Von Bernhöft - *Intorno allo svolgimento del diritto presso i popoli indo-germanici* — Dr. Bluntschli - *Sul diritto delle obbligazioni, e sul diritto commerciale della Confederazione Svizzera* — O. Q. van Swinderen - *Osservazioni sopra un progetto di un Codice penale inglese* — C. Bernstein - *Le obbligazioni alternative in diritto romano e moderno* — A. Hofmeister - *Scena giudiziaria rappresentata sullo scudo di Achille* (Illiade XVIII, 497-508).

Una serie scelta di appunti bibliografici fornisce in ciascun volume una concisa notizia del movimento letterario giuridico.

Historisches Jahrbuch, 1 Vol. 1 disp. - Munster 1880. — Lo scopo di questa pubblicazione che esce adesso per la prima volta alla luce, a seconda di quanto si dice nel programma, sarebbe di trattare in una maniera strettamente scientifica argomenti di storia tanto sacra quanto profana, restando per conseguenza esclusi tutti i lavori di una natura piuttosto popolare. Quantunque poi il campo che i promotori di questa pubblicazione si propongono di esplorare si estenda anche alla storia antica ed anteriore all' êra volgare, nonchè a tutte le scienze affini, come sarebbero a mo' d'esempio le arti, la letteratura, ecc.; pur tuttavia dichiarano che le indagini sulla prima non saranno ammesse che in via di eccezione, e le ricerche sulle seconde se non in quanto procedono da un punto di vista più ampio e generale.

Alla pubblicazione poi d' inediti documenti non si farà luogo che nei casi più importanti. — Degli articoli contenuti nella prima dispensa alcuni sono anche assai importanti per la storia italiana, come può rilevarsi dall'indice dei medesimi:

Von Reumont - *Di alcune carte del Cardinale di York* — Von Heffert - *Orazio Nelson nel giugno 1799 innanzi a Napoli* — D. Rattinger - *La Chiesa patriarcale e metropolitana di Costantinopoli, e la Chiesa Bulgara ai tempi della dominazione latina in Bisanzio* — A. M. Weiss - *Lo svolgimento dello spirito cavalleresco cristiano* — Niehues - *I decreti intorno alla elezione dei Papi Stefano III e Stefano IV.*

Notizie intorno a tre periodici di storia usciti per la prima volta in quest'anno cioè:

1° *Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung,* Vienna;

2° *Jahresbericht über die Fortschritte der Geschichtswissenschaft,* Berlino;

3° *Zeitschrift für Geschichte und Statistik des Benedictiner Ordens.* — Questa pubblicazione è stata decretata per celebrare con un monumento letterario l'anno del grande giubileo dell' ordine benedettino.

Nel bollettino bibliografico sono importanti le riviste intorno alle seguenti opere: — *Lega del Reno del 1254 di Weizsecher* — *Sisto IV e la Repubblica di Firenze di Frantz* — *La Spagna nel XVI e XVII secolo di Morel Fatio.*

1.

VTINAM·PATIENTE·VT
LATO·ME·MAIORE·

2.

V I A P R I V A T A

3.

NATVRALIS·DOLOR·EXTORQVET·CONST | AE·VIRES·MAERORE·MERSOR·ET·QVIBV
IN·NEC·VTRO·MIHI·CONSTO·REPETE | ISTI·NOS·CASVS·MEOS·FVTVROSQVE·EVE
CIDO·MIHI·TANTIS·TALIBVSQVE·PR | DIIS·ORBATVS·INTVENS·FAMAM·TVAM·N
TIENDO·HAEC·QVAM·AD·DESIDE | VCTVMQVE·RESERVATVS·VIDEOR
VLTVMVM·HVIVS·ORATIONIS·ERIT·OMN | MERVISSE·TE·NEQVE·OMNIA·CONTIGISSE·M
TIBI·LEGEM·HABVI·MANDATA·TV | QVOD·EXTRA·MIHI·LIBERVM·FVERIT·PR
TE·DI·MANES·TVI·VT·QVIETAM·PAT | NTVR·ATQVE·ITA·TVEANTVR·OPTO

1:3

LA TEORICA DELL' EVOLUZIONE NELLA SCIENZA DEL DRITTO.

Prolusione all' insegnamento della filosofia del Dritto, letta nell' Accademia Storico-giuridica il 27 novembre 1879 dal prof. Salvatore Talamo.

Chiunque è spettatore del faticoso lavoro scientifico del nostro secolo non può ignorare l'alto rumore che va levando ogni dì più la dottrina che chiamano dell'evoluzione, e che si dà il vanto di riformare tutte le discipline naturali, biologiche, storiche e sociali. Da prima essa si annunciò con pochi principî di metodo, con una temperata opposizione ai sistemi filosofici, solo contenta di raccogliere fatti, accertarli, classificarli, indurre leggi e proprietà, tanto che sembrò a taluno una divisa facilmente applicabile a qualunque sistema filosofico e scientifico. La cosa ora cangia d' aspetto. Fatta più sicura di sè per la boria dei suoi discepoli e seguaci, pel favore dei tempi, per le esorbitanze dell'idealismo assoluto, per le incessanti contraddizioni dei sistemi metafisici, ha voluto affermare tutti i suoi principî e dedurne tutte le conseguenze. Con fidanza e baldezza si è cacciata frettolosa in psicologia, in morale, in politica, in economia pubblica, in tutte insomma le appartenenze della scienza sociale. Fedele alle sue premesse di considerare la società umana come un organesimo via via più complesso e di studiarla non solo nella sua struttura e nelle sue funzioni, ma ancora e più nel suo farsi, la nuova teorica ci ha data l' embriogenia dell' organesimo sociale, e indi il prodursi della moralità e della giustizia negli esseri umani. Ed eccovene le ultime conclusioni. La socialità, istinto dovuto a cause

complesse, che si perdono nella oscurità delle epoche primitive, esiste in parecchi animali come nell'uomo. Suppongasi per poco che le facoltà intellettuali dell'animale umano si sviluppino indefinitamente, che il suo cervello sia incessantemente percorso dalle imagini delle sue azioni passate e dalle cause di queste, si stabilirà allora una comparazione tra quelle azioni che hanno per movente l'istinto sociale sempre in atto e persistente, e quelle che hanno per movente un'altro istinto che nel momento è più forte ma non è permanente come il primo, ad esempio, la fame, la sete, l' appetito sessuale ed ogni altro istinto individuale o egoistico. Da questa comparazione risulterà un senso doloroso quando resterà inappagato l' istinto sociale, non ostante il soddisfacimento passaggiero dell'istinto individuale o egoistico. Tal senso doloroso che durerà quanto lo stesso istinto sociale, è ciò che chiamasi tristezza, e sotto l'azione di condizioni nuove è pronto a modificarsi e divenire rimorso. Indi il primo germe del fenomeno morale, che si risolve in una lotta tra gl' istinti individuali o egoistici e l'istinto sociale, e di cui la sanzione unica è il carattere durevole del senso di tristezza sempreché l'istinto sociale ha ceduto all'appagamento momentaneo d'istinti individuali. Presuppongasi inoltre che l'animale umano, già preparato dall'attività del suo cervello, per una serie di circostanze favorevoli e di variazioni accumulate e trasmesse, acquisti un giorno la facoltà del linguaggio, e questa in virtù di condizioni sempre favorevoli e trasmesse si perfezioni indefinitamente, tal nuova facoltà agirà a sua volta sul cervello, lo modificherà e svilupperà in guisa da produrre altre facoltà, e cioè, la conservazione delle imagini per le voci, e un potere illimitato di astrarre e di ragionare. Nell'animale umano così trasformato il linguaggio diverrà il creatore e l'interpetre d'un opinione comune, l'opinione di una specie, di una tribù, di un gruppo sociale intorno alla maniera onde ciascun individuo della comunità deve concorrere al bene sociale. Questa opinione sarà naturalmente la guida dell'operare di tutti, la norma che ognuno sente

di dovere seguire, il motivo più imperioso dell'azione, motivo sempre presente, grazie al linguaggio, nel cervello di questo animale divenuto qualcosa di somigliante alla coscienza morale. Finalmente l' abitudine, che nel sistema dell' evoluzione supplisce a tutte le lacune, consolidando le associazioni delle idee, fortificando l'istinto sociale, rassoda il tutt'insieme delle modificazioni successivamente acquistate e trasforma in obbligazione soggettiva l'obbedienza ai desiderii e ai giudizii della comunità. Da questo punto l'animale umano è fatto un essere perfettamente morale. La moralità dunque è la manifestazione ultima dell'istinto della socialità, la giustizia è l' accordo delle azioni di ciascuno con l' interesse della specie o del gruppo sociale di cui si è parte, il dritto è il sentimento che ciascuno ha di rappresentare, in un certo momento, questo interesse della specie; sicchè il bene dell' individuo deve cedere al bene della specie, non potendo sussistere la specie senza subordinare i bisogni di ciascuno a quelli della specie.

Tale è per sommi capi il procedimento e il risultato della dottrina che su la natura della morale e del dritto ha svolta nelle sue opere e con grande ornato di fatti e di esperienze il naturalista Carlo Darwin [1], e che poi con più larghezza d'analisi e con maggiore vastità di sintesi ha ridotta a forma sistematica Herbert Spencer nei molti volumi messi da lui a stampa [2] appli-

[1] Il Prof. Cohn, (*Die Entwickelung der Naturwissenschaft in den letzten fünfundzwanzig Jahren, Breslau* 1872), ha detto con ragione che nessuna opera contemporanea ha esercitata nelle scienze naturali tanta potenza quanto quella del Darwin, intitolata, *On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle of life.* Si vegga pure, *Die Darwinische Theorie. Verzeichniss der in Deutschland über die Darwinische Theorie erschienenen Werke und Aufsätze gesammelt von J. W. Spengel,* 1870. La bibliografia raccolta da questo Autore fin dal 1870 occupa dodici pagine fitte fitte; e la sola letteratura tedesca vi è rappresentata con 87 opere, lasciando da parte una infinità di articoli sparsi per giornali e riviste. In essa figurano in maggior numero i seguaci che non gli avversarii della teorica darwiniana, la cui efficacia da quel tempo, anzichè diminuire, è cresciuta anche più.

[2] Le opere dello Spencer a me note e da me lette sono le seguenti: *Education intellectual, moral and physical.* 1 vol. in 8.° *The Classification of the sciences,* to which are added reasons for dissenting from the philosophy of M. Comte. 1 vol.

candola a tutte le manifestazioni dell'universo a cominciare dall'atomo del mondo inorganico. A questa dottrina che pel metodo risale fino ad Hobbes e a Bacone di Verulamio, precorse in vario modo de Maillet, Robinet, Lamarck, Stefano Geoffroy Saint-Hilaire, Bory de Saint Vincent, e Naudin in Francia, Goethe e Oken in Germania. Questa dottrina si connette per molti rispetti con le teoriche di psicologia empirica propugnate dai due Mill, da Bain, da Lewes, da Hartley e somiglianti, e s'accorda con le ultime conclusioni del panteismo idealistico di Hegel e della sua scuola. È inutile aggiungere che a questa dottrina fa plauso inverecondo il materialismo contemporaneo, e che ad essa non mancano, tra filosofi e specialmente tra cultori delle scienze naturali, discepoli e seguaci ardenti e passionati in Inghilterra, in Germania, in Francia, nella nostra Italia e fino nelle lontane Americhe dove il senno pratico degli Anglosassoni n'è rimasto fortemente scosso.

Guardando alla diffusione di tale teorica, al valore di quei che l'affermano, all'intimo legame che ha con gli errori principali del nostro tempo, ho creduto opportuno scegliere a tema della mia prolusione l'esame delle applicazioni di essa alla vita sociale dell'uomo. Un italiano, discepolo fervente della nuova scienza sociale, ha scritto che “ per ottenere una meno scrupolosa e una più incondizionata adesione alla filosofia positiva non si può far di me-

in 8.° *Social Statics*, or the Conditions essential to human happiness specified, and the first of them developped, 1 vol. in 8.° *Study of Sociology.* 1 vol. in 8.° *Essays scientific, political and speculative.* 3 vol. in 8.° *First Principles.* 1 vol. in 8.° *Principles of Biology.* 2 vol. in 8.° *Principles of Psychology.* 2 vol. in 8.° *Principles of Sociology.* 1 vol. in 8.° *Ceremonials Institutions.* 1 vol. in 8.° Quasi tutte queste opere sono state voltate in lingua francese, e alcune anche in tedesco. Perchè le versioni francesi sono più diffuse e meglio conosciute fra noi, mi atterrò ad esse nelle citazioni che occorreranno. Le teoriche da me compendiate possono riscontrarsi specialmente nei *Principles of Sociology* e nei *Principles of Psychologie*, P. IV. c. I-IX. Mentre licenziavo alla stampa questa prolusione m' è pervenuta un' ultima opera dello Spencer intitolata, *The Data of ethics*, e già tradotta in francese col titolo, *Les bases de la morale évolutionniste;* Paris 1880. L'ho scorsa tutta. L'autore afferma che essa contiene le conseguenze e le applicazioni dei principî svolti nelle opere precedenti. Così è; e però i miei giudizii su le opinioni dello Spencer non sono mutati.

glio che mostrare col fatto che la dottrina dell'evoluzione perfeziona e spiega il contenuto morale e giuridico, e somministra principî più certi e migliori per la condotta della vita e per la sua interpretazione. „[1] Finora egli non s'è posto a quest'opera, e va pel secondo anno che egli promettea di porvisi. Vi si metta o no, quando avremo veduto che la ipotesi dell' evoluzione, applicata all'organesimo sociale, ripugna alla ragione ed al comun senso, e torna funesta all' essere e al progredire dell' umana convivenza, potremo trarre nuovi e forse più efficaci argomenti a dubitare della bontà di una teorica che, se vera, non potrebbe fare cattiva prova nell'ordine della moralità e della giustizia.

Come di leggieri intende ognuno, io non posso qui togliere ad esame i fondamenti empirici del trasformismo e dell' evoluzione, come sono stati spiegati dal Darwin e più dallo Spencer. Mi basta il sapere che naturalisti di gran fama non vedono nella nuova teorica fuorchè una ipotesi ingegnosa, gonfiata oltremisura, e che i fatti non ancora hanno confermata e forse non potranno mai confermare. Neppure credo utile ed opportuno al mio scopo discutere la maniera come tale teorica concepisce il nascimento della coscienza morale e giuridica. Anche in questa parte io non trovo altro che una serie d'ipotesi più o meno arbitrarie le quali, appunto perchè tali, sfuggono alla forza del ragionamento. Ci si ripete sempre - Si può presumere - È possibile - Supponiamo - e via via. Ora come rispondere a tutta questa massa di supposizioni in maniera efficace e convincente? In questa costruzione preistorica della moralità e della giustizia, voi lo avete udito, è un continuo lavorare di analogie e sempre di analogie, senza pure sospettare se fra di esse esistano anche delle differenze tipiche, e sostanziali. Dominati gagliardamente dal concetto dell'evoluzione meccanica i sostenitori di questa par che studiino la serie delle

[1] *La Dottrina dell'Evoluzione* di S. F. de Dominicis, I. L'organismo della Filosofia positiva; p. xv, Torino 1878.

forme biologiche e la scala delle forme psicologiche solo pel fine di trovarvi, come che sia, una riprova della propria opinione. E l'efficacia che esercita nella loro mente l'idea d'un'assoluta continuità è così vivace, che spesso sembrano filosofi e metafisici assai più eccessivi di quelli contro i quali si scagliano. E poi quante brusche transizioni dall'animale all'uomo, dall'istinto sociale al senso morale, dall'opinione di un gruppo sociale, d'una tribù alla coscienza d'un dovere o di un dritto. Mi pare ad ogni tratto vedere una rivoluzione nell'evoluzione. A non allargare troppo i confini segnati al mio tema neanche posso fermarmi al presupposto onde muove la scienza sociale degli evoluzionisti, e che è la negazione della libertà morale. Vo' solo notare che, quando pure concedessimo a loro non aver noi dimostrata ancora l'esistenza del nostro libero volere, con assai minor difficoltà dovrebbe concedersi a noi che essi non sono ancora giunti a dimostrare il contrario. E il proverebbe, non foss'altro, il solo fatto di aver essi dovuto negare il valore della coscienza per tentare la negazione della libertà. Quindi tutta la loro scienza sociale s'imperna su di una ipotesi, e una ipotesi che inchiude la più irrazionale delle negazioni, la negazione della coscienza. E qui mi sia lecito notare il grand'errore degli evoluzionisti nell'uso dei criterî e dei metodi della loro scienza sociale, errore che, serbando il linguaggio dei tribunali e dei parlamenti, potremmo chiamare pregiudiziale. Essi vogliono fare la scienza dell'uomo individuale e sociale, nulla curando il testimonio irrefragabile della interiore esperienza, o sottoponendolo al sindacato dell'esteriore osservazione, senza riflettere che il mondo delle realità oggettive non ci sarebbe e non ci potrebb'essere noto senza la interiore coscienza, e però non è la scienza del mondo esteriore che fa e compie la scienza dell'uomo interiore; ma, tutto al rovescio, questa è condizione necessaria e imprescindibile di quella. Dicono illusoria la coscienza; ma, se è illusorio il sentimento delle nostre interiori realità, molto più illusorio sarà la consapevolezza delle esteriori realità; se c'inganna il sentimento di noi

stessi e dei nostri modi interiori, assai più ingannevole sarà l'avvertenza dei termini di essi modi, perchè da noi distinti e separati. Il fatto primitivo della coscienza, come tale e appunto perchè tale, va affermato e riconosciuto di per sè, senza bisogno di dimostrazione, se non vogliamo impigliarci in contraddizioni perenni e disperate. L'uomo può e deve studiarsi anche nell'ordine delle relazioni che lo legano alla universale natura. Ma si badi a non confondere ciò che va distinto e armonizzato; altrimenti si va incontro ad errori perniciosi. L' uomo può e deve studiarsi anche nella storia; ma rimane pur vero che i fatti raccolti dalla storia ci si presentano in un modo ben diverso da quello che ci porge lo studio della natura: i primi non vivono più sotto i nostri sensi, non possiamo più coglierne tutte le manifestazioni, nè soprattutto possiamo rinnovarli a talento con esperimenti, come facciamo nella chimica, nella fisica, nella meccanica e somiglianti. In queste scienze, poichè un fenomeno ha fatto nascere o supporre una induzione, l'osservatore ricorre di nuovo alla natura e l'interroga; e questa, se la induzione è vera, gli risponde incontanente e a un modo e sempre. Ma come, ad esempio, fare ripetere a una società un dato fatto storico? come trovare in una esperienza su la trasformazione delle leggi, dei costumi, della religione, della civiltà di un popolo il fondamento di una induzione certa e generale? Per tal criterio esclusivo gli evoluzionisti vogliono l' induzione sia l'unico e rigoroso metodo della scienza. Ma, senza dire altro, l'induzione è mai possibile prescindendo dagli universali e necessarii principii di ragione? Il fatto sperimentale, di per sè mutevole e contingente, come potrebbe senza di quelli elevarsi a legge costante e necessaria? Di qui deriva che, in cambio d'arrestarsi dove i fatti vengon meno, certi pretesi filosofi empirici e positivi, come oggi li chiamano, credono di potere supplire con le ipotesi alla esperienza che manca; dove dovrebbero avanzare più cauti, credono di potere osare molto e più; e nemici della metafisica non si tengono dal ricorrere subito a qualche *a priori*, a qualche prin-

cipio sistematico col quale sembra loro di trarsi d'ogni difficoltà e di assicurare la propria opinione. Per tanto non è a maravigliare se, falsato il criterio e il metodo della scienza sociale, si corra a conclusioni erronee e funeste. E una prova ce la dà il soggetto in cui ci occupiamo.

Nella teorica dell'evoluzione il dritto non è, ma si fa; e noi lo vediamo nascere e svolgersi nella serie dei secoli, assistendo via via alla trasformazione dell'istinto della socialità in sentimento, in coscienza, in idea, in opinione, e, da ultimo, in legge morale e giuridica. Innanzi tutto io osservo che questo istinto di socialità è pure negli animali; una certa maniera di famiglia grossolana e passeggiera che nasce dall'inclinazione dell'un sesso verso dell'altro e dall'amor dei generanti per la prole, s'incontra in molte specie di quadrupedi, negl' insetti, come la formica, l'ape, e in quasi tutte le specie degli uccelli nei quali è viva la sollecitudine pei loro nati tanto da scapitarne talora nel confronto anche l'uomo. Una tendenza all'associazione l'uomo l'ha pure comune con parecchie specie di animali; e questo non si nega anzi si esagera dagli avversarii. Mentre nel passato secolo si pretese che l'uomo non fosse nato per vivere in società, di presente la socievolezza si vuole connaturale anche agli animali, e si scrivono volumi intorno alle costoro società [1]. Ora, dimando io, perchè e come questo istinto di socialità giovò tanto all' uomo, e niente all' animale? perchè solo nell' uomo si svolse fino a produrre l'ordine delle relazioni morali e giuridiche? Ma guardiamo un po' alle condizioni enumerate dagli evoluzionisti e per le quali sarebbe avvenuta la fortunata trasformazione, e vediamo se esse prese insieme o separatamente ci diano ciò che costituisce la moralità, il dritto. Il dritto non è concepibile senza il relativo dovere del rispetto di esso; un dritto che potesse a talento violarsi dagli altri non sarebbe più dritto. Ora quale è la condizione che nel tutt'insieme degli elementi richiesti a produrre

[1] A. Espinas, *Les sociétés animales*, Deuxième edition, Paris 1879.

il fatto della sociale giustizia, inchiude il principio dell' autorità morale, del dovere, dell' obbligazione? È forse l' impulso iniziale della socialità? Non già, perchè esso è un fatto puramente naturale, irreflessivo, e appartiene anche all'animale. È forse la riflessione sopra questo istinto? Neppure, la riflessione è fatto soggettivo, contingente, mutevole; tanto più che nella psicologia dell' evoluzione la conoscenza, la riflessione come anche la coscienza è un fenomeno o meglio un complesso di fenomeni meccanici e naturali. È forse il linguaggio e per esso la tradizione formantesi secondo che si forma l'opinione della comunità? Molto meno, tutti questi elementi rappresentano alcunchè d'umano e di prettamente umano. E, perchè uomini, noi sentiamo fortemente che niente d' umano può obbligarci; poi la tradizione può ingannarsi; noi la giudichiamo. Dunque nè il dritto nè il dovere può derivarsi da questo cumulo di fenomeni meccanici e naturali di cui ciascuno rappresenterebbe un grado nella trasformazione di un istinto nascente anch' esso da più atti naturali e meccanici. L'idea di giustizia non sopravvive più a quella mortale analisi che la inviolabile natura di quella risolve in una serie di fatti prodotti dall' abitudine e trasmessi nel corso dei secoli, e crescenti nella imaginazione degli uomini, secondo che questa è più distante dal suo umile punto di movenza, che è segnato ai confini della vita organica. Viceversa è un fatto che l'uomo porta in sè un sentimento del bene e del male, un discernimento del giusto e dell'ingiusto; è un fatto che l'uomo si riconosce interiormente obbligato a fare certe azioni e a ometterne certe altre; e un senso di approvazione o di riprovazione, di tristezza o di letizia esce spontaneo dall'animo. Ora tutti questi fatti che i nuovi geologi della scienza sociale non possono e non potranno spiegare, li ha già spiegati e perfettamente la spirituale filosofia, sublimando l'ordine morale e giuridico a titolo divino, dando al senso dell'onesto e del giusto il significato di una legge divina, mostrando nella vita degli uomini e delle nazioni i segni manifesti di una Provvidenza divina,

e fortificando negli animi la naturale confidenza in una futura giustizia divina, assoluta e adeguata.

Private il dritto di questa nota sublime che solo può renderlo inviolabile? ed esso addiviene non altro fuorchè un fatto che come fatto vale quanto è forte e cessa di valere contro ad una forza superiore che venga a distruggerlo. Io ben mi so che a questa conclusione non si spauriscono gli evoluzionisti. Ma, se il fatto, se la forza è il dritto, non v'accorgete, vorrei dir loro, che così elevate a regola dell'azione ciò che n'è il risultato, cioè, il successo, instabile sempre, com'è instabile la forza [1]? Se il fatto, se la forza è il dritto, si scancelli una volta dalla scienza sociale e dai dizionarî di tutte le lingue la parola, dritto; non si parli più di giustizia o d'ingiustizia; ogni cosa non è più nè giusta nè ingiusta, è quello che è e deve essere. Dunque ogni immoralità, ogni infamia, ogni tirannia, sol perchè è un fatto, ha la sua ragione legittima nella evoluzione fatale della natura. Ma come va, domando io, che si è levata sempre dal fondo della coscienza umana una voce imperiosa che lontana dall'adorare il fatto, lo ha giudicato; lontana dal subire la forza, l'ha dominata? e tanto più vivamente quanto la forza è stata più potente, l'evento più fortunato? La forza fa il dritto? E come in tale ipotesi si fa a mantenere in essere il consorzio umano? La società umana fondata unicamente sul giuoco delle forze non è altro se non la guerra perpetua e astiosa degli individui e delle nazioni tra loro senza altra giustizia che quella della meccanica e della matematica applicata.

[1] Lo Spencer, in un articolo, intitolato, *Moeurs Commerciales,* stampato nella *Westminster Review,* Aprile 1859, e ristampato poi negli *Essais de Morale, de Science, e d'Esthétique,* Vol. I, p. 195-251, Paris 1877, trad. de l'anglais, deplora giustamente la corruzione dei moderni costumi commerciali, e, conforme alla sua teorica evoluzionistica, nota che non vi si può rimediare subito ed efficacemente. “ Pourtant, soggiunge egli, on peut même aujourd'hui arriver a quelque résultat, en protestant avec vigeur contre l'adoration du pur succès. Et il importerait que cette protestation fût faite à cause de la faveur générale que rencontre ce sentiment vicieux „ p. 248. Queste nobili parole, se fanno onore al buon senso dello Spencer, non possono in buona logica accordarsi con la negazione della libertà morale e con l'ipotesi dell'evoluzione.

Sventuratamente a questa terribile condizione vediamo trascinate le generazioni presenti. Intente sempre all'acquisto di una forza preponderante e di un favorevole successo, pur s'avvedono di non poterlo raggiungere, perchè la storia non si esaurisce, nè v'è trionfo ultimo; e indi la manìa di armamenti sempre crescenti, la milizia universale e obbligatoria, un sistema formidabile di forze, l'assorbimento di tutta la ricchezza pubblica nei mezzi di difesa che una scienza senza cuore fa ogni giorno più micidiali; e indi o la guerra o una pace più irrequieta e opprimente della guerra. E che maraviglia se dal sentimento sconsolato degli effetti di questo generale e fatale meccanesimo delle forze sociali scoppii forte un grido di disperazione che impreca alla esistenza, e invoca la distruzione di tutto l'essere, dell'uomo, del mondo, e anche di Dio per vedere sciolto alla per fine l'orribile nodo della universale tragedia della vita!

Ma andiamo oltre. Nel sistematico tentativo di applicare le leggi della storia naturale ai fatti sociali apparisce evidente il sacrificio del dritto individuale al dritto sociale, ossia il sacrifizio del bene individuale a quello della specie. Non mai quanto nell' epoca moderna si è gridato ai dritti imprescindibili e sacri della persona umana, e non mai quanto nell'epoca moderna certa scienza li ha avuti in più poco conto. Già i sostenitori dello stato insocievole dell' uomo primitivo avendo fatto sorgere il dritto da una convenzione sociale ne inferirono che unica sorgente di quello fosse la società e per la società lo stato [1]. Conforme alle dottrine giuridiche dell' idealismo assoluto dell' Hegel e della sua scuola [2], l'individuo è un bel nulla; lo stato è la sostanza, l'essenza, la

[1] Si vegga l'Hobbes, *Elementorum Philosophiae;* Sectio tertia, De Cive, c. 16, 15. Il Rousseau, *Du Contract Social;* livre I, chap. 8.

[2] Si consulti l'Hegel, *Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse;* opp. compl. vol. VIII, Berlin 1832. Si consultino pure le seguenti opere di alcuni italiani seguaci più o meno fedeli dell'Hegel. *Lo Stato* di A. C. de Meis; Bologna 1869. *Studii su l'Etica* di Hegel, di Bertrando Spaventa; Napoli 1871. *I Principii fondamentali dei diversi sistemi di Filosofia del Dritto e la Dottrina Etico-giuridica* di Hegel, di Luigi Miraglia; Napoli 1873.

realità etica assoluta, l'attualità di ogni dritto. Talchè l'uomo nella Ideocrazia, nello stato del dritto, come dicono oggi i Tedeschi, ha quei poteri che gli sono conferiti dallo stato, le azioni giuste sono quelle in cui lo spirito individuale s'immedesima con lo spirito dello stato, ingiuste quelle che vi si oppongono. Sorge la così detta scuola storica del Savigny e dello Sthal per opporsi a questo esiziale avviamento, e conclude anch'essa per l'onnipotenza dello stato, pure riconoscendo con felice contraddizione una legge morale suprema e divina [1]. Il materialismo riapparso nella scienza moderna più orgoglioso che mai sì per le ultime deduzioni dell'idealismo assoluto e specialmente dell'idealismo hegeliano e sì per le affrettate ed esorbitanti induzioni delle scienze fisiche e naturali considera come un ribelle chiunque osa far valere un suo dritto di contro agl'interessi della comunità o della specie rappresentata [2] dallo stato. Al materialismo viene ora aggiungendo nuova forza e insperata la scienza sociale degli evoluzionisti. La quale veduta attraverso al telescopio e al microscopio, manipolata coi fornelli e i reagenti chimici, trovata per mezzo dei coltelli anatomici e delle sezioni fatte sul vivo, scoperta nelle escursioni, negli scavi, nelle ascensioni e nei musei di storia naturale, crede d'interpretare la legge universale della natura imponendo all'uomo individuale il sacrificio di sè al benessere della specie. Sembra infatti indifferente alla natura che nello sviluppo esuberante della vita migliaia e migliaia di germi e d'individui periscano, purchè alcuni di essi più felici possano trasmettere per le età successive il tipo di quelle oscure moltitudini, che sembrano condannate alla morte già prima di svolgere la loro vita. Addimesticati a tali spettacoli della natura, testimonî assidui di tali giuochi giganteschi della vita e della morte non fa specie che i

[1] Si consulti lo Stahl, *Rechts-und Staatslehre;* I. Bd. 2 Kap. 2 §. 12.

[2] Si studî l'esame accurato che ha fatto lo Stöckl dei principii e delle conseguenze del materialismo nel suo libro, *Der Materialismus geprüft in seinen Lehrsätzen und desen consequenzen. Die materialistische Staatslehre;* 12 Kap. Mainz 1877.

giuristi dell' evoluzione rechino nelle teoriche sociali le abitudini del loro animo pregiudicato. Consentanei al metodo esclusivo dell' osservazione esteriore credono, in ciò, imitare la natura e, imitandola, essere nel vero. Ma essi si sbagliano grandemente, perchè, quando pure si ammettesse che la legge del bene specifico predomini nell' ordine puramente biologico ed animale, la non si potrebbe mai applicare nello stesso modo all' uomo; e la ragione è che nella monade sociale noi troviamo un essere dotato d' intelletto e di libertà, cosciente di operare con un fine e per un fine, troviamo, in una parola, l' uomo con la sua personale dignità. Ora, stando allo stesso metodo delle scienze empiriche, a determinare le relazioni dell' essere sociale umano bisognerebbe por mente a tutte le condizioni di questo essere, e trovando una sostanziale differenza tra l' individuo umano e gli altri individui viventi anzichè alla somiglianza bisognerebbe conchiudere alla differenza della storia naturale dalla storia umana, del regno della vita e dell' animalità da quello della ragionevolezza, della moralità e della giustizia.

Poi, il bene della specie umana, in disparte degl' individui che la compongono, io non so neppure concepirlo; esso mi pare che si risolva in una pura e vuota astrazione. Il bene specifico o sociale, come tale e appunto perchè tale, deve spartirsi in quelle minime frazioni a cui partecipa ogni uomo singolo per quel tempo che occupa nella lunghezza indefinita del vivere della specie. Dove dunque non fosse accordo reale tra le parti e il tutto sociale o specifico, e la non vi può essere con la legge della lotta per la esistenza, non vi sarebbe neppure vero ed effettivo godimento nè delle parti nè del tutto, nè degl' individui nè della specie. Ancora, noi vediamo perire a lunghi intervalli anche le specie; e questo ci si annunzia che avvenga in forza della così detta selezione naturale e sessuale a cui mena la lotta per la vita. Secondo la ipotesi dell' evoluzione, a tal sorte neanche la specie umana potrà sfuggire. Ora, dico io, a che pro pretendere il sacrifizio del be-

nessere individuale umano al benessere specifico perituro anch'esso in un avvenire più o meno lontano?

Per gli evoluzionisti, l'individuo umano è nulla, o al più una cifra nella somma dell' interesse specifico, vale solo come mezzo alla felicità del gruppo, ossia del tutto sociale a cui appartiene. Ma, se quello è giusto che appare utile a un dato gruppo, la più gran somma di felicità generale sarà sempre nel dritto di chiedere il sacrifizio della felicità particolare. Quale terrore non ispirano le seguenti proposizioni! Se l' interesse generale esige il sacrificio di uno o più individui non esitate, chè tutto si riduce ad una operazione semplicissima d' arimmetica sociale. Il benessere di questo o di questi individui sta come uno, due, tre, cento rispetto al benessere di un milione d' individui. L' arimmetica sociale comanda senz' altro il sacrificio dell' uno, dei due, dei tre, dei cento. E già prima dei giuristi dell' evoluzione il Bentham avea scritto che, se si giungesse a provare che la riduzione in ischiavitù di tutti i cattolici da parte dei protestanti, o dei protestanti irlandesi da parte dei cattolici assicurasse la più gran felicità del più gran numero bisognerebbe immediatamente trarre in ischiavitù gli uni o gli altri. Egli veramente soggiunge che tale ipotesi è inammissibile, perchè la infelicità dei soggiogati ridonderebbe poi a danno degli stessi soggioganti, o almeno non li farebbe più felici. Ma supponiamo invece che si tratti di ridurre in ischiavitù non tutti i cattolici o tutti i protestanti irlandesi, ma alcuni uomini soltanto, ma un uomo solo e in secreto; certamente il genere umano a conti fatti non ne potrebbe ricavare più guadagno che perdita. Ora saprebbe un moralista dell' evoluzione dimostrare con le cifre alla mano il dritto di colui alla vita? Dunque la nuova dottrina, non ostante l'apparente liberalità dei suoi difensori, riesce ad abbandonare il dritto della persona umana alla balìa della società e per la società agli arbitrî dello stato. E così ritorniamo per altre vie al concetto pagano dello stato onnipotente e tiranno; ritorniamo agli ordinamenti

viziosi delle età feudali senza averne i vantaggi. Se l'uomo in tanto vale in quanto è parte di un gruppo, di un tutto sociale, se l'uomo in tanto ha dritti in quanto gli vengono partecipati dalla società, bisogna conchiudere che egli non esiste per sè e in sè ma solo fuori di sè, ossia nel tutt' insieme della società, e propriamente nello stato che raffigura quel tutto.

Per noi, al contrario, il dritto individuale è così rispettabile e sacro come il dritto sociale; anzi, sol perchè è inviolabile e sacro il dritto della persona umana, è tale anche il dritto della società umana. L'uomo, perchè dotato d'intelligenza e libertà, perchè persona, è fine a sè stesso e non mezzo; al contrario, la società, lo stato non è altro fuorchè un mezzo allo svolgimento via via più perfetto delle attività della persona umana. E di ciò n' abbiamo testimone la coscienza nostra e la coscienza comune. E non è forse la persona umana quella che con la consapevolezza dei suoi bisogni, dei fini suoi, della perfettibilità delle sue tendenze, diventa, senza che ce ne avvedessimo, la cagione principale di tutti i nostri atti individuali e sociali? Essa ci è tanto cara e tanto presente, la sentiamo così vivamente che ogni cosa facciamo sempre in ordine ad essa. Dal rispetto della nostra persona nascono e di lui si alimentano i nostri sentimenti, gli affetti, i pensieri, le azioni; per lui splendono di luce inestinguibile le speranze del bene, e ci allettano i desiderî e i piaceri. Noi certamente ammiriamo chi volge il proprio bene al bene degli altri, e lo salutiamo un eroe, un santo, un martire. Ma si guardi bene addentro, e si vedrà che l'eroe, il martire, il santo ama la scienza, la patria, la religione, la civiltà, perchè prima di tutto ama nobilmente e eccellentemente sè stesso, ponendo nella scienza, nella patria, nella religione, nella civiltà il suo più gran bene, la sua più alta compiacenza. Altrimenti, come sarebbe possibile sentire e amare contro di noi, fuori, o senza di noi, sentire e amare in certo modo impersonalmente? Chi nulla spera e desidera per sè, nulla può sperare e desiderare per gli altri. Ben è vero che nel-

l' amore di sè si può eccedere e si eccede, ma non è men vero che i più generosi propositi in quello s' infiammano, perchè nell' inestinguibile e sublime amor di sè è il segreto di quell'amore che ci lega ai nostri simili, ci entusiasma pel bene, e ci fa uscire ad imprese ardue e magnanime. Onde la teorica dell' evoluzione, stabilendo a norma suprema e unica della giustizia l' utile, la felicità, il benessere generale, fa della persona umana un mezzo e non un fine, toglie al dritto individuale l'essenziale proprietà dell' inviolabilità e dell' assolutezza, incompatibile con la mutabilità e relatività del benessere generale; e però subordinandolo alle fortune di questo, lo sottopone a tutti gli arbitrî del maggior numero e quindi del più forte. In una parola, il perfezionamento del gruppo sociale a danno della persona umana, considerata come una esistenza pressochè efimera, se può parere una teorica sublime, o al più indifferente agli evoluzionisti, a me sembra che ripugni alla ragione, al senso vivo e perenne della nostra personale dignità, al bene stesso della specie o del gruppo sociale, e, che è più, al metodo e ai principî della stessa loro scienza.

Dal disprezzo o dalla noncuranza del dritto individuale nasce negli evoluzionisti e massime nello Spencer un'opposizione acerrima contro tutti quei provvedimenti sociali o individuali che in un modo o in un altro mirano a proteggere i deboli. Secondo la legge della concorrenza vitale, le razze, i popoli, gl' individui men forti debbono presto o tardi soccombere nella lotta sociale; onde è ben naturale che si gridi contro tutte le opere di carità che, secondo gli evoluzionisti, contrastano l'opera benefica e purificatrice della natura. Se si rinunziasse, come afferma lo Spencer, alla pratica di quei mezzi inconsiderati che tendono alla conservazione delle persone più deboli la società umana si migliorerebbe continuamente come le altre specie animali. I più forti soltanto sopravviverebbero, e i deboli sparendo trascinerebbero nel nulla, donde non sarebbero dovuti uscire mai, la trista loro posterità che c'ingombra di malati, di miseri, di cretini, e di malfatti d'ogni

sorta. Lasciate una buona volta morire ciò che appartiene alla morte[1]!

Gran Dio! e fin dove andrà l'enumerazione di quelli che dovrebbero escludersi dal benefizio della vita? E può concepirsi dispotismo e tirannia più abbominevole? In una società costruita e retta secondo le leggi della nuova scienza sociale tanti grandi uomini malaticci e deboli della persona avrebbero ottenuto il dritto all'esistenza e alla celebrità di cui si renderono degni? Ma se gli evoluzionisti sanno certamente che la debolezza e l'infermità fisica è anche segno di debolezza e infermità morale, com'è che anche in complessioni gracilissime e troppo mal conformate si dispiegano facoltà stupende d'intelletto, forti amori e animi gagliardi? Per loro nutrire i deboli a spese dei forti è grande crudeltà[2]. Dunque è crudeltà la morale e la vita di Gesù Cristo da nessuno mai vituperata, e che è tutta nel sollievo degl' infelici e di ogni sorta sofferenti? Dunque sono crudeli i tanti generosi che o mossi da un vivo sentimento di sociale benevolenza, o incitati anche dall' esempio e dalle dottrine di Gesù Cristo consacrano la loro vita al conforto dei miseri e dei deboli? Gli evoluzionisti credono nella efficacia della selezione naturale e sessuale, e se ne augurano la cessazione, nella specie umana, di ogni difetto fisico e morale; ma, giacchè la loro tanto vantata legge, sebbene fatale e necessaria, non è ancora giunta, almeno nel periodo storico della nostra specie, a darci il più lontano presagio di tanto bene, noi non ci sentiamo la forza di nutrire la loro speranza; anzi siamo di

[1] Si legga l'*Introduction à la Science Sociale* dello Spencer la quale in inglese, porta questo titolo, *Study of Sociology*, e specialmente tutto il cap. XIV, p. 351-381, intitolato, *Préparation par la biologie;* Paris 1872, 2ª ediz. Lo Spencer è così sicuro del fatto suo che se ne vendica la originalità. Nella nota a pag. 371 avverte che forse la più parte dei suoi lettori crederà che egli avesse imprestate tali idee al Darwin, mentre egli le avea propugnate già prima del celebre naturalista sebbene in forma differente nei cap. XXV e XVIII dell'opera, *Social Statics*, Dec. 1850, e nella *Westmnister Review*, Aprile 1852.

[2] " Nourrir les incapables aux dépens des capables c'è une grande cruauté. C'est une reserve de misères amassées à dessein pour les générations futures „. *Introduction à la Science Sociale;* cap. cit. p. 369, ed. cit.

credere che fino a quando le condizioni della vita umana resteranno nella sostanza quali sono e sono state, la debolezza, la infermità, e ogni maniera di dolori non cesseranno mai. E però, se nessuno si occupasse nel rimediare in qualche modo ai mali inseparabili dalla vita, questa anzichè migliorare si farebbe ogni dì più grave, mal ferma e penosa. E poi gli sforzi che si fanno a migliorare, il più che si può, la sorte infelice dei sordomuti, dei ciechi nati, e di tanti altri miseri non han forse anche lo scopo di renderli utili alla umana società? Gli ospedali e le altre opere di carità, è vero, possono talvolta disputare alla morte individui impotenti e inutili; ma questo stesso, prescindendo da ogni altro fine, non serve pure a rendere operosa nel bene la mano, il senno e il cuore di moltissimi? e non adopera efficacemente anche al perfezionamento fisico e morale della nostra specie? Se gli evoluzionisti fossero un poco più consentanei alla logica dell'evoluzione non dovrebbero contentarsi di lasciare perire gli inabili, ma dovrebbero trovar modo di finirli e speditamente. Come infatti uno storpio, un ebete, e somiglianti potrebbero mai prendere la parte del forte e del benportante [1]? Associare queste

[1] Lo Spencer che ora rimane freddo e indifferente dinanzi alle spietate conseguenze della teorica dell'evoluzione, avea scritto l'eloquente e bella pagina che segue. " Remettons nous dans l'esprit que ce qui amène les hommes a montrer entre eux de la justice, de l'amitie et du respect, c'est la communauté du sentiment; que de cette communauté croissante vient toute la différence qui est entre la cruauté des barbares et l'humanité des civilisés; remettons-nous dans l'esprit que cette faculté par la quelle les joies et les tristesses des autres deviennent aussi les nôtres, est le point d'appui des affections nobles; qu'elle est, dans l'amitié, dans l'amour, dans toutes les joies de la famille, le premier fond; rappellons-nous tout ce que la sympathie ajoute à nos plaisirs immédiats, comment au théatre, dans un concert, dans une galerie de peinture nos jouissances perdent moitié, si nous n'avons personne pour les goûter avec nous; bref, souvenons-nous en, tout le bonheur que nous pouvons avoir au de là de ce qui resterait à un solitaire, sans amis, nous le devons à la sympathie et par là nous verrons qu'on ne peut trop estimer les moyens qui servent à la comuniquer. La civilisation consiste dans un effort pour reformer nos caractères en reprimant les tendances qui font de nous des antagonistes et développant celles qui nous rendent sociables, pour mettre un frein a nos désirs égöistes, pour mettre à la place des joies qui ont leur objet en nous seuls, les joies qui naissent du bonheur d'autrui, ou qui le supposent „. *Origine et Fonction de*

inumane conseguenze al nome e al significato di una legge biologica, quand' anche fosse accertata, è confondere i generi degli esseri viventi, è ignorare o disconoscere che una legge, quando passa da un genere all' altro, può e dev' essere modificata secondo l' ordine che prende nel complesso delle altre leggi che presiedono all' altro genere. Ora è una legge del genere vivente umano che l' individuo vi abbia come tale un valore molto più grande che non ha negli altri generi viventi; e ciò perchè nell' individuo vivente umano noi troviamo un principio, un' anima, *sui conscia, sui potens, sui motrix.* E tanto basta, perchè ad esso non si possano applicare puntualmente e assolutamente le leggi degli altri individui viventi. Il rispetto incondizionato della vita umana, producesse pure, per accidente, tale e tal altro danno, in sè è un bene grandissimo e necessario alla conservazione e al perfezionamento del fine individuale e anche sociale dell' uomo. I giuristi dell' evoluzione sono così pregiudicati dell' animo che quando la loro selezione naturale, che pur dovrebbe bastare, non la vedono sufficiente allo scopo, invocano la selezione artificiale, quella cioè degli allevatori delle bestie, dei padroni delle razze, degli agricoltori e giardinieri che impedendo o favorendo certi accoppiamenti, rimovendo le condizioni contrarie e sciegliendo le favorevoli, producono le più belle varietà di bestie, di cereali e di fiori. Dunque il fine supremo della civiltà umana sarà nient'altro che il miglioramento fisico della nostra specie, sicchè sarà quello compiuto quando si otterrà una razza umana modellata sull' Apollo di Belvedere. Dunque il fine dell' uomo non differirà punto da quello del cavallo, del fagiuolo e della camelia. È un bel dire: la scienza non guarda alle conseguenze. Sì, non guarda alle conseguenze accidentali, ma alle essenziali che derivano necessariamente dalle premesse guarda e deve guardare. Ora nella scienza

la musique, articolo stampato la prima volta nel *Macmillans Magazine,* Ottob. 1857, e poi ristampato negli *Essais de Morale, de Science, et d'Esthétique,* Vol. I, p. 413. Come accordare lo Spencer di una volta con quello di oggi?

deve fuggirsi ogni assurdità, e assurdissimo è derivare dalla verità conseguenze così ignobili, inumane e disordinanti. Auguriamoci quindi che oltre e sopra la selezione naturale stia sempre la selezione morale che è appunto la carità. La quale, se aiuta i deboli di corpo, facendoli vivere in dispetto di quelle condizioni che li condannerebbero a morire, il fa perchè vede splendere in essi una intelligenza atta ad elevarsi fino all' Assoluto, un sentimento capace delle più sublimi affezioni, una volontà che coi suoi liberi slanci può andare fino all' eroismo. In mezzo alle sofferenze e ai difetti dei poveri corpi la carità con ammirabile sollecitudine cerca questi germi preziosi di verità, di bellezza, di bontà, di giustizia, di santità, li coltiva e feconda; e, quando è riuscita a farli germogliare, anzichè rattristarsi di aver commesso un atto di crudeltà, sente la ineffabile voluttà di aver compiuto un grande e sublime dovere; e la coscienza di tutti gli uomini non passionati nè pregiudicati fa plauso e ne resta vivacemente soddisfatta.

Anche qui l'evoluzione naturale del Darwin e dello Spencer si trova d'accordo con l'evoluzione ideale dell'Hegel. Ciò che nell'una fa la Natura, nell'altra fa l'Idea; la Natura si serve della selezione, l' Idea della guerra; all' evoluzione empirica presiede la legge fisica e la necessità meccanica, all' evoluzione ideale la legge logica e la necessità dialettica; in ambedue il fine è lo stesso, il predominio della forza. La società umana ridotta ad un sistema di forze in cui il trionfo appartiene in fatto e in dritto al più potente; ecco di nuovo la prospettiva finale dinanzi a cui spaventati ci lascia l' evoluzione dell' Idea o della Natura!

Ma dalla dottrina dell' evoluzione empirica muovono due altri opposti avviamenti i quali hanno attinenza più o meno diretta con le dottrine sociali propugnate nel corso quasi di un secolo presso le nazioni più colte d' Europa.

Il progresso, secondo lo Spencer, è continuo e indefinito, sebbene lento, perchè è governato da quella suprema necessità che

egli finisce per designare col nome di necessità benefica [1]. Ma, lasciando stare che un progresso evolutivo fatale è tanto meritevole del titolo di benefico quanto del titolo di malefico, è chiaro che tal dottrina applicata logicamente ai fatti sociali, come è applicata ai fenomeni della natura inorganica ed organica, conduce ad una mortificante indifferenza e inerzia sociale. E questo lo Spencer non lo nega. Difatti al cittadino che non avendo il tempo di apprendere la scienza sociale domanda una norma per l'esercizio dei suoi dritti civili, lo Spencer risponde che il meglio sarebbe il non farne uso. Al legislatore che scorge tanti mali deplorevoli e chiede come rimediarvi, egli fa sapere che le leggi il più delle volte sono un male assai più deplorevole di quello che per esse vorrebbe evitarsi. All'amministratore bene intenzionato che senza la pretensione di voler fare tutto, pure bramerebbe di far qualcosa, egli garbatamente consiglia di rinunziare all'inutile ufficio. Gli animi ardenti che credono ai benefizî della libertà politica e desiderano di migliorare gl' istituti sociali dei loro paesi, si sentono ripetere che gl' istituti sociali han poca o niuna efficacia [2]. Ai generosi che disgustati dalle guerre e dalle rivoluzioni sperano di provvedere a questi mali con la istruzione e l' educazione, si sforza di mostrare come l' istruzione e l' educazione

[1] Si legga l'articolo, *Le Progrès. Loi et Cause du Progrès*, stampato nella *Westminster Review*, Aprile 1857, e ristampato negli *Essais de Morale, de Science, et d'Esthétique*, Vol. I, p. 1-87, ed. cit. Si legga pure, *De l'éducation intellectuelle, morale, et physique;* chap. III, p. 172-73, trad. de l'anglais, Paris 1878.

[2] Si leggano specialmente gli articoli seguenti, *Trop de lois*, p. 1-83; *Le Fétichisme en politique*, p. 83-95; *La Sagesse collective*, p. 95-105; *Le Gouvernement représentatif*, p. 105-169; *L'administration ramenée à sa fonction speciale*, p. 169-225. Il primo di questi articoli fu stampato nella *Westminster Review*, Luglio 1853; il secondo e il terzo nel *The Reader*, Aprile e Giugno 1865; il quarto nella *Westminster Review*, Ottobre 1857; il quinto nel *Fortnightly Review*, Decembre 1871. Tutti furono ristampati negli *Essais de Morale, de Science, et d'Esthétique*, Vol. II, Paris 1879. Si legga pure l'*Introduction à la Science Sociale;* chap. XI. *Le préjugé politique.* p. 284-315 ed. cit. *Principes de sociologie;* chap. XI. *Métamorphoses sociales*, p. 170-186, Paris 1869, trad. de l'anglais.

non han corretto nessuno [1] mai. Alle anime pie che cercano di alleviare le umane miserie, impone, come udiste, che lascino morire chi da natura è condannato a morire. I credenti che contano su la virtù incivilitrice della religione non s' illudano; la religione, a detta dello Spencer, non ha punto efficacia su la moralità [2]. Sembrerebbe almeno che la scienza sociale di cui l'Autore ha inteso di provare la necessità, dovrebbe avere un' azione importante nel progredire della società umana. Ma no, lo Spencer, contraddicendo al fatto suo, ci confessa che non può sperarsi che quanto si può dire su la scienza sociale e su le difficoltà che essa incontra, e su la preparazione necessaria in chi la studia, modifichi gran fatto i differenti modi di pensare su le cose della vita sociale [3]. Da tutto questo cumulo di negazioni, nient'altro può derivarsene tranneché lo scoraggiamento, l'abbandono, l'indifferenza, la morte della vita sociale, o alla men trista, una specie di musulmana confidenza nella *vis medicatrix naturae* [4], e in fondo il ruvido egoismo individuale che non può rimanere mai inattivo.

Ma, sebbene la teorica dell' evoluzione, guardata da questo aspetto, riesca all' immobilità, o, come dice l'Huxley, al nullismo amministrativo [5], pure, da un altro aspetto considerata, essa mena

[1] *Introduction à la Science Sociale;* chap. VIII. *Le préjugé de l'éducation.* p. 194-221, ed. cit.

[2] *Introduction à la Science Sociale;* chap. XII, *Les préjugés théologiques.* p. 315-337, ed. cit.

[3] " Il ne faut pas esperer que tout ce qu'on pourra dire sur la science sociale, sur ses difficultés et sur la préparation necessaire avant de l'étudier, modifie beaucoup les differents modes de pensée sur les affaires sociales „. *Introduction à la Science Sociale;* chap. XVI. *Conclusion.* p. 422, ed. cit.

[4] *Introduction à la Science Sociale;* chap. I. *Nécessité de la Science Sociale.* p. 1-25. In questo capo lo Spencer magnifica eccessivamente la *vis medicatrix naturae*, e scrive: " N'est-il pas probable que ce qui porte dans l'organisme individuel le nom impropre mais commode de *vis medicatrix naturae* a son analogue dans l'organisme social? N'y a-t-il pas toute apparence qu'en constatant ce fait on verra que dans les deux cas la seule chose necessaire est de maintenir les conditions dans les quelles les agents naturels ont beau jeu? „ p. 22, ed. cit.

[5] *L'administration ramenée à sa fonction;* negli *Essais de Morale, de Science, et d'Esthétique;* Vol. II, p. 218, ed. cit.

all' estremo opposto, e cioè, al radicalismo o socialismo più sfrenato. L'Huxley, l'Haeckel, lo Schmidt, il la Royère ed altri e lo stesso Darwin hanno asserito che se v' ha dottrina opposta al socialismo, questa è apppunto la dottrina dell'evoluzione. Io non nego le differenze notevoli tra le teoriche degli evoluzionisti e quelle dei radicali o socialisti che vogliano dirsi; ma, stando ai punti fondamentali delle teoriche del Darwin e dello Spencer, non pare che si abbiano tutto il torto Karl Marx e il suo seguace Jacoby di ritenere il loro radicalismo o socialismo come un applicazione del sistema dell' evoluzione. Ed in vero, in questo sistema si nega, o meglio, si cerca di negare ogni libertà morale; quindi, come il fatale meccanesimo della vita sociale legittima negli uni la persuasione di andare lenti nelle vie del progresso, così deve pure giustificare l'ardore negli altri di effettuarlo subitamente. Anzi chi potrebbe non lodare l'intenzione di quelli che sotto l'azione necessaria e fatale di date condizioni del meccanesimo sociale si sforzano di affrettare un progresso che, sebbene lento, ci si assicura continuo e indefinito? Tanto più che, secondo lo Spencer, tutto cospira per final conclusione al meglio, anche la rivoluzione [1]. Poi, se la natura umana è così straordinariamente cedevole o plastica, come dice lui e il Darwin, non sembra null'affatto impossibile, anzi par necessario un cangiamento radicale nel meccanesimo sociale mediante l'impulso concorde e continuo di sempre nuove forme di vita sociale. Oltrechè, come v' ha circostanze in cui un organesimo languente e malato può essere salvo soltanto per una rivoluzione fisiologica, ossia, per un cangiamento brusco e repentino di quel genere di vita che lo avrebbe menato

[1] " Il existe dans le monde, aujourd'hui comme autrefois des germes qui prendront dans l'avenir un développement impossible à prévoir et qui contribueront pour leur part à des profondes transformations de la societé et de ses membres, transformations dont il est inutile d'attendre des résultats immédiats, mais qui sont certaines quant aux résultats définitifs „. *Introduction à la Science Sociale;* chap. VI, p. 132, ed. cit. Si veda pure, *Principes de sociologie;* chap. VIII, p. 140-41, Vol. I, ed. cit.

alla morte, così v' ha circostanze in cui l' organesimo sociale si crederà vicino a morire se non muta radicalmente la sua igiene morale e politica. Dunque l' evoluzione sia pure la regola e la rivoluzione un' eccezione, questa, conforme alle teoriche degli evoluzionisti, non sarà meno necessaria di quella. Anzi la rivoluzione in questo caso dovrà dirsi meglio un' evoluzione da lungo tempo apparecchiata, e che in un dato momento mette in libertà forze lentamente accumulate; e però essa ha di subitaneo nient' altro che l' apparenza. Anche l' uragano è preparato da anni, e scoppia in un giorno.

Lo Spencer si compiace nel ritrarci a vivi colori lo stato dell'organesimo sociale perfetto; e le condizioni definitive dell'uomo d'oggi ei ce le descrive, quasi fossero a lui presenti. L'avvenire, ei dice, ci prepara forme di vita sociale che superano ogni nostra [1] imaginazione anche quella del radicale, perchè in nulla comparabili con le presenti. Nello stato futuro dell' uomo moderno non vi sarà più bisogno di giudici, di codici, di ceremoniali, di sanzione oltremondana [2]. Il male e ogni atto immorale sparirà, e l'uomo diverrà [3] perfetto. I due estremi dell'egoismo e dell'altrui-

[1] " Lorsqu'on a observé que le travail qui a amené les choses à leur phase actuelle se poursuit encore non point avec une rapidité décroissante laissant indiquer qu'on approche de la fin, mais avec une rapidité croissante laissant supposer une longue continuation et des transformations immenses, on devient convaincu que l'avenir lointain tient en reserve des formes de vie sociale supérieures a tout ce que nous avons jamais imaginé; il vous vient une foi surpassant celle du radical dont le but est quelque réorganisation comparable aux organisations existantes ". *Introduction à la Science Sociale;* chap. XVI. *Conclusion.* p. 432, ed. cit.

[2] " Une fois que la nature humaine par son développement se sera mise en harmonie avec la loi morale, il n'y aura plus besoin de juges ni de codes; une fois qu'elle sera entrée en toute chose, comme elle y est dejà pour quelques-unes, dans le droit chemin il deviendra inutile, pour mener les hommes, de leur mettre sous les yeux la récompense ou la peine future; e quand une tenue digne sera naturelle à l'homme, il n'y aura plus besoin d'un code du cérémonial pour régler la tenue ". *Les Manières et la Mode,* articolo stampato nella *Westminster Review,* Aprile 1854, e ristampato negli *Essais de Morale, de Science, et d'Esthétique;* Vol. I. p. 166, ed. cit.

[3] *Social Statics;* p. 177, London 1868. Tutta questa opera è volta all' esame delle condizioni nelle quali l'uomo può e deve trovare la felicità, e alla ricerca della legge naturale che deve attuare quelle condizioni.

smo si distruggeranno a vicenda, lasciando il posto ad un codice di moralità e a un ideale di onore liberi da quegli eccessi irragionevoli. All'amor proprio si aggiungerà una generale tendenza a cedere ai dritti altrui, compensata dal rifiuto, in altrui, di ricevere più di quello che gli è dovuto [1]. La natura umana sarà così educata dalla sociale disciplina, così appropriata alla vita sociale che non patirà esteriore costringimento; si costringerà da sè stessa [2]. Quindi la legge non imporrà più obblighi e ufficii, perchè inutili e impossibili. Per la prima volta nella storia del mondo vi saranno enti che potranno svolgere la loro individuale operosità in tutte le direzioni. La moralità, l'individuazione compiuta e la vita perfetta saranno un fatto nell'uomo definitivo [3]. Ecco il nuovo Eden che ci promette la nuova scienza del dritto. Ora tutto questo non è forse un altro potentissimo stimolo per l'uomo a tentare sempre nuove vie, perchè si possa avvicinare a quell'Eden dal quale tutti, non escluso [4] lo Spencer, si vedono lontani. lontanissimi?

Che più? Lo stesso Spencer ammette la necessità che si conoscano le leggi dell'assoluta giustizia, quantunque oggi sieno inapplicabili, che si guardi all' ideale della vita domestica e po-

[1] " Les deux extrèmes (de l'égoisme et de l'altruisme) se détruiront forcément l'un l'autre, laissant la place à un code moral et à un type d'honneur affranchis de ces excès irrationels. A une personalitè latente s'adjoindra une disposition générale à ceder aux autres, contrebalancée par le refus de ceux-ci de recevoir plus que leur est du „. *Introduction à la Science Sociale;* chap. VIII, p. 208-209. ed. cit.

[2] " Selon moi, l'ideal vers le quel nous marchons est une société où le *gouvernement* sera amoindri autant qu'il peut l'être, et la liberté augmentée autant qu'elle peut l'être; où la nature humaine sera par la discipline sociale façonnée à la vie sociale de manière à rendre inutile toute répression extérieure, et à laisser chacun maître de lui-même „. *Classification des Sciences;* chap. III. Pourquoi je me sépare d'Auguste Comte. p. 119, Paris 1872, trad. de l'anglais.

[3] *Social Statics*, p. 497, ed. cit. Veggasi pure, *Les bases de la morale évolutioniste;* chap. XIV, *Conciliation*, p. 207 e segg. Paris 1880.

[4] " Il faudra longtemps avant que le caractère de l'homme ait été assez profondément modifié par la discipline sociale, pour que le respect de la loi, considerée comme ayant sa racine dans l'ordre moral des choses, remplace le respect du pouvoir qui impose l'exécution de la loi „. *Introduction à la Science Sociale;* chap. VII, p. 189, ed. cit. Veggasi pure, *De l'éducation intellectuelle, morale et physique;* chap. III, p. 171, ed. cit.

litica, affinchè l'uomo possa operare in conformità di esso e accostarvisi a gradi [1]. Veramente, egli si affida all'istinto conservativo della società umana il quale, per lui, impedisce il trasmodare nei cangiamenti che potranno recarsi negli ordinamenti domestici e politici. Ma tal confidenza, chi ben consideri, è vana in chi, come lo Spencer, crede che l'uomo debba avanzare indefinitamente, che ogni istituto sociale è transitorio, e che in un avvenire, quanto si voglia remoto, si possa e debba attuare nella vita terrena la plenaria perfezione corrispondente all'ideale della odierna natura umana. Tanto più che la storia ci mostra che certi istituti sociali durati più a lungo spesso sono stati i più odiosi; che i grandi commovimenti sociali, le rivoluzioni, han saputo non rade volte conquistare la durata; che tutte le tradizioni han dovuto cominciare dall' essere novità; e che le novità fortunate son divenute tradizioni. Se il tempo fa il dritto, ci pare che con migliore logica quello invochino gli evoluzionisti radicali che non gli evoluzionisti conservatori. E anche lo Spencer ha scritto che è bene aver simpatia per quelli che nutrono troppo grandi speranze; anzi fa di provare che l'entusiasmo anche spinto fino al fanatismo è un buon motore e forse anche un motore [2] indispensabile di civiltà. Come conciliare teoriche così poco conciliabili?

[1] " De même qu'en ce qui touche au gouvernement politique, bien que les lois de la justice absolue soient a présent inapplicables, il est bon de les connaître, afin que tous les changements qu'on opère soient faits *dans le sens* de ces lois, et non pas *en sens contraire;* de même en ce qui touche au gouvernement domestique il est bon de montrer l'idéal, afin qu'on puisse en approcher par dégrés. En général le conservatisme instinctif de la société est assez fort pour empêcher un changement trop rapide ". *De l'éducation intellectuelle, morale et physique;* chap. III, p. 179, ed. cit. Veggasi pure, *Morale de la prison,* articolo stampato nella *Britisch Quaterly Review,* luglio 1860, e poi ristampato negli *Essais de Morale, de Science, et d'Estétique;* p. 315 e 360, ed. cit. *Les bases de la morale évolutionniste;* p. 221 e sgg. ed. cit. Non vediamo poi come questo possa stare con la negazione della libertà morale, negazione esplicitamente propugnata dallo Spencer nei *Principes de Psychologie,* Quatrième Partie, Synthèse générale, chap. IX, p. 537 e sgg. Vol. I, Paris 1874.

[2] " On fera bien de sympathiser avec les personnes qui nourrissent ces trop confiantes espérances. L'enthousiasme, même poussé jusqu'au fanatisme, est un bon

Noi non neghiamo che sia naturale all'uomo individuale e sociale tanto il conservare quanto il progredire, e la separazione dell'una tendenza dall'altra riesca inefficace al bene e alla dignità della vita individuale e sociale. La conservazione sola anneghittisce e prostra; il continuo riformare non lascia provare e sperimentare, e per vaghezza di cambiare spinge a moti torbidi e avventati. È necessità accordare l'uno e l'altro bisogno; ma questo accordo non potrà mai venirci da una dottrina che per un lato, facendo la natura umana modificabile all'infinito e sostanzialmente, apre una larga via ad ogni maniera di sociali rivolgimenti; e per un altro, ricorrendo, nelle malattie sociali, all'unico rimedio della medicina aspettante, della *vis medicatrix naturae,* rende la vita individuale e sociale una morta gora. Anche qui la spirituale filosofia del dritto meglio che ogni altra dottrina sodisfa a queste due principali tendenze dell'uomo; imperocchè ella riconosce nel dritto un elemento oggettivo ed eterno, immutabile ed assoluto come la legge morale che lo genera, ed un elemento soggettivo, ossia un fatto che gli dà concretezza, e che, come tale, è mutevole, temporaneo e relativo alla diversità dei bisogni a cui deve provvedere; e indi ne insegna che ciò che è antico e sostanzialmente buono e giusto, è da venerare e conservare, ma migliorandolo sempre e accomodandolo alle condizioni nuove; e per tale stupendo magistero cadono gli errori estremi, cessano i pregiudizî, e la scienza e la vita sociale trovano modo di avanzare nel cammino della civiltà.

Mi resterebbe a notare altre non poche contraddizioni degli evoluzionisti e tutte a nostro pro; ma m'accorgo che ho già va-

moteur, peut-être un moteur indispensable. Il est clair que le politique ardent ne supporterait pas les fatigues qu'il support, ne ferait pas les sacrifices qu'il fait, s'il ne croyait que la reforme pour la quelle il combat est la seule chose necessaire.... De là vient que nous pouvons dire de ceux qui regardent l'éducation intellectuelle et morale comme la panacée, que l'exagération de leur attente n'est pas sans avantage, et c'est là peut-être une partie de l'ordre bienfaisant des choses que leur confiance ne puisse être ebranlée „. *De l'éducation intellectuelle, morale, et physique;* chap. III, p. 172-173, ed. cit.

licato i confini imposti alla mia prolusione e troppo abusato della vostra pazienza. Solo prima di por termine m'è grato affermare che, sebbene la ipotesi del Darwin e dello Spencer sia del tutto arbitraria, pure nel propugnarla essi ci rivelano vastità di sapere, e certi riscontri ingegnosissimi, e osservazioni acute. Ciò che rimarrà dell'opera loro è l'avere mostrato a fatti e ampiamente la intima correlazione delle scienze naturali con le discipline psicologiche e sociali. Quello poi che veramente ha fatto e fa la fortuna dei loro libri, non è tanto il merito dei loro autori e la fede ardente dei discepoli quanto le passioni politiche e religiose che stuzzicano e rendono più animose e minaccevoli in tempi in cui gli animi sono già profondamente commossi e perturbati. La critica ormai ha distrutto troppo nella religione e nella politica, nella filosofia e nella scienza, nell'arte e nella vita. Distrutto il concetto dell'autorità, spenta e indebolita la fede in ogni ideale, non dico già del cristianesimo, ma della stessa ragione, sviato il sentimento dell'arte, mutati i costumi, disordinate le relazioni sociali, rotta l'armonia delle facoltà, il senso contro all'intelletto, gl'istinti contro alla morale libertà, il cuore contro alla ragione; incerti del domani, senza un sorriso di vedura e di cielo ci resta il senso vivo di una natura trista e cupa, e la coscienza di una vita interiore irrequieta e angosciosa. Ci abbagliano le forme, c'illudono le speranze, la sostanza ci sfugge, ci trascinano le passioni, siamo tratti da una leggerezza infantile a mutar di continuo ogni cosa senza mai renderci conto di quel che ci manca, e ci crediamo novatori dove restiamo incostanti e pusilli. Da un estremo si corre ad un altro; una esagerazione ne chiama un'altra; e indi uno scontento affannoso da ogni parte. Si lamenta il buio dopo di avere spento il lume, si bestemmia la via incerta, poichè si è rifiutata la guida. L'esperienza e la statistica ci palesano fatti tristissimi. Negata la immortale giustizia, il popolo se la fa da sè con i pugnali, la scure e il petrolio; cresce la cupidigia di godersi la vita e crescono anche i suicidii, la presunzione del senno umano

e i pazzi, l'ostentazione di fratellanza e gli omicidii e le guerre. In mezzo a tanta libertà crescono gli eccessi di codardìa o di prepotenza; si brama un uso sempre maggiore di libertà civili e politiche mentre la nuova scienza ci nega la libertà morale che di esse è il fondamento. Un rimedio a tante e così angustianti contraddizioni ci vuole, tutti lo invocano, tutti ne sentono la necessità; ma esso può aspettarsi solo da una dottrina la quale riprenda le tradizioni perenni e veramente positive della filosofia e della scienza, e superiore alla critica negativa le accolga e integri, conforme ai bisogni dei tempi, nell'unità di un principio supremo, nella pienezza del concetto vero della natura e dello spirito studiati l'uno e l' altro in sè stessi e nella totalità delle loro relazioni e soddisfatti nei loro bisogni imperiosi e solenni. Dio voglia che gl' italiani specialmente cerchino la loro maggiore gloria nello studio amoroso di questi importanti problemi che soli hanno valore nell' avvenire dei popoli, e bene risoluti possono conferire alla loro salvezza. E, se le buone soluzioni noi altri italiani le avessimo già nelle nobili tradizioni della nostra scienza, guardiamoci bene attorno, e prima di rigettare quelle nobili tradizioni con critica leggiera, prima di accettare a chiusi occhi le negazioni forastiere, meditiamole con affetto e senza pregiudizii; e di ciò faremo bene.

E questo appunto m'incoraggia e fa sicuro che la tenue opera mia qui non sarà senza profitto. Superbisco anzi ripensando come accanto a tanti chiari e segnalati Colleghi, in questa cattedra dove ha risuonato cara e riverita la voce d'illustre [1] personaggio sia dato anche a me mantenere viva una tradizione salutare di dottrine. Le quali riattingendo alle fonti inesauste dell'esperienza e della speculazione, della scienza e della tradizione, concorrano efficacemente a riunirci tutti nella vita di un pensiero e d'un affetto comune.

[1] L'Eño Signor Cardinale Giuseppe Pecci.

Ed ora un'ultima parola a voi, o giovani, che m' ascoltate. Vedervi qui, sorprendere nei vostri occhi quell' espressione di ansia sublime che accompagna la ricerca del vero, mi rafferma nel giocondo convincimento che il sacro fervore negli alti e severi studî, la sete delle filosofiche discipline non sarà per ispegnersi nell' animo vostro. Se niente si perde nel mondo fisico, neppure il più leggiero movimento impresso a un corpo, con più ragione niente è perduto nel mondo dello spirito; e il libero movimento degli animi al vero, al bene, al bello sono forze imperiture e destinate ad un impero sempre più largo e universale. Rafforzare questo impero soave e benefico si appartiene a voi segnatamente, o giovani, appunto perchè siete giovani. E voi lo rafforzerete amando i forti studî e non i vani passatempi, la dignità della vita non le lusinghe, la suprema altezza non la mediocrità, amando la vita come una nobile lotta non già dell' uomo contro dell' uomo, ma dell' uomo contro gli ostacoli della natura, contro i colpi della fortuna, contro gli errori e le passioni. Così vi resterà il vanto di aver fatto succedere al dubbio la certezza delle verità immutabili, alle titubanze i propositi magnanimi e sinceri, agli abiti di servitù e di licenza, quelli di una libertà virile e disciplinata, all' inerzia l' operosità di ogni virtù, allo scadimento della generazione presente la età delle vere grandezze e delle glorie imperiture. Tanto aspetta da voi la patria e la religione. Che da voi se l' abbiano, a me è caro sperarlo. E in questa speranza sento vivamente di riporre il maggiore compenso alle modeste ma coscienziose fatiche del mio insegnamento.

ESPOSIZIONE DELLA REGOLA DI DRITTO ROMANO *NEMO PRO PARTE TESTATUS PRO PARTE INTESTATUS DECEDERE POTEST*

Questa regola, che forma la base del sistema ereditario romano, viene categoricamente enunciata da Pomponio nella famosa *l. 7. de R. J.* " *Jus nostrum non patitur eumdem in paganis, et testato, et intestato decessisse: earumque rerum naturaliter inter se pugna est, testatus, et intestatus* ", ed espressamente applicata a speciali indagini da Trifonino *l. 19. § 2. de castr. pecul.* e da Giustiniano *§ 5. I. de hered. instituend.* La ricorda anco Cicerone *De Invent. II. c. 21.*: " *nec umquam factum est, ut ejusdem pecuniae alius testamento alius lege heres esset* ". Gli scrittori tutti sono d' accordo nel ritenere, che la regola sia tanto antica quanto il dritto romano: quel " *naturaliter* " di Pomponio, e più la chiara testimonianza di Cicerone confermano cotesta universale opinione. È del pari piena armonia nello intendere il significato, che in generale ha la regola medesima; cioè non poter essere nello stesso tempo due specie di successione per diverse parti d' una eredità, successione per testamento e successione per legge. E dappoichè la testamentaria successione si sviluppa prima della legittima; suol essere la regola ragionevolmente tradotta così, che, laddove esiste un erede istituito anche in una sola parte, anche in una sola cosa dell' eredità, egli aver debba la eredità intiera ad esclusione delle persone chiamate *ab intestato.*

Antica e viva la disputa intorno alla ragione. Fino allo scorcio del secolo XVIII dominò fra gli autori l' opinione, che la nostra regola derivasse dal concetto della rappresentanza del

defonto, la quale ritrovasi nell' eredità: benchè varie fra loro fossero le spiegazioni speciali. Altri disse, che come in un uomo non possono esistere qualità contradittorie, così anche un uomo non può essere rappresentato per qualità contrarie [1]. Altri sostenne, che, essendo la rappresentanza di una persona, dev' essere uniforme [2]. Ed altri scrisse, che come la persona vivente non potè avere due patrimonî, così neppure può avere dopo la morte due eredità, appunto perchè l' eredità tien la sua vece [3]. Spiegazioni tutte, che, mentre hanno apparenza grandissima di verità, sono però poco idonee a soddisfar pienamente. Qualità, che siano veramente contradittorie, non possono al certo coesistere nella persona medesima: non può un individuo esser insieme ricco e povero, dotto ed ignorante, buono e malvagio. Ma non è spiegato come simile contrarietà, insofferente di coesistenza, si trovi fra la rappresentanza testata e la intestata; la quistione resta insoluta. Una è senza dubbio la persona rappresentata dalla eredità: ma è pure indubitabile che tale rappresentanza può avere in sè stessa qualche difformità. Si può avere più eredi, o per testamento o *ab intestato*, fra loro differentissimi e nelle qualità fisiche e nelle morali, e per le parti che toccano a cadauno. Perchè non si accetta anche l' altra difformità, che un erede sia testamentario e l' altro legittimo? La difficoltà torna intiera. Finalmente se una è l' eredità che tiene le veci del defonto, una la rappresentanza che fanno gli eredi; pur non è, come or ora ricordavamo, opposto a tale unità il molteplice numero, non le è contraria la diversità delle persone degli eredi. Non s' intende ancora perchè alla medesima sia opposta la diversità della quale si disputa.

L' indagine fu ripresa studiosamente da Haubold in una dissertazione pubblicata in latino nell' a. 1788: *De causis cur idem et testato et intestato decedere non possit;* ove assegna quattro ragioni

[1] Così Gomez I. *resol. 3. n. 3, e 10. n. 27.*
[2] Vinn. *ad* § *5. I. de hered. instit. n. 4.*
[3] Cujac. *ediz. napol. VIII. 745.*

alla regola. Prima: I testamenti romani han forma di legge: or bene in ún caso identico non possono valere più leggi insieme, cioè la particolare testamentaria, e l'altra generale della successione intestata [1]. A me sembra, che questa idea, fra le tante espresse su questo proposito, sia quella che più si avvicina alla verità; siccome apparirà dalla esposizione che farò in seguito delle mie vedute. Se non che, lasciato il testamento romano nel concetto d'una legge speciale, la spiegazione di Haubold rimane imperfetta ed inesatta. A ragione ha osservato Thibaut *Civilist. Abhand. pag. 70. segg.*, potersi ottimamente intendere, che nel caso medesimo trovin posto due leggi, una generale e l'altra che parzialmente la deroghi. Seconda: Ammessi più eredi per diverse cause di successione, si dividerebbe fra loro l'obbligo del curare i *sacra privata,* e tale divisione nuocerebbe all'osservanza di questi. Ma nota Thibaut *loc. cit.*, che il pericolo d'inosservanza non sarebbe maggiore di quello che lo sia nel caso di più eredi testamentarî o di più eredi legittimi. Aggiungo, essere stato questo pericolo tenuto in così poco conto, che nella nuova forma di gius pontificio, introdotta dal pontefice Scevola intorno ai *sacra privata,* si parlò espressamente di più eredi obbligati alla lor cura: " *Quaeruntur enim qui adstringantur sacris. Heredum causa justissima est, nulla est enim persona, quae ad vicem ejus, qui e vita emigraverit, propius accedat. Deinde qui morte testamentove ejus tantumdem capiat, quantum omnes heredes etc.* „ Cicer. *De legib. II. 19. segg.* Terza: Nella forma di testamento *per aes et libram* veniva mancipata la *familia;* or questa formava unità, così che non poteva esser mancipata se non nella sua integrità. E Thibaut considera a buon dritto, che nè nella natura della mancipazione nè in quella della *familia* v'è cosa alcuna, per la quale sia impedita la mancipazione anche di una parte della eredità. Quarta: I romani favorirono i testamenti in pregiudizio degli agnati; e questo favore non avrebbe vera efficacia, se insieme all'erede testamentario venissero gli agnati. Se

[1] Questa ragione trovasi ripetuta da Ortolan *Explic. histor. des Instit. II* § 647.

non che de' favori ognuno si vale finchè voglia: e, come di nuovo bene osserva Thibaut, i testamenti, che in dritto romano sono i più favoriti, cioè i testamenti militari, non vanno alla nostra regola sottoposti.

Thibaut *loc. cit.* ritiene che la ragione stà nella stretta interpretazione della legge decemvirale: "*Si intestatus moritur, cui suus heres nec escit, agnatus proximus familiam habeto*": dappoichè di colui, che per una porzione della eredità ha fatto il testamento, non può dirsi che sia intestato [1]. Ma esso a sua volta ha trovato un giusto censore in Huschke nella sua dissertazione *Ueber die Rechtsregel, nemo pro parte testatus etc.* inserita nel *Rheinisch. Mus. II. pag. 257 segg.* Se la ragione della regola (dice Huschke *pag. 263. seg.*) stesse nella stretta accezione delle parole delle dodici tavole, la posteriore giurisprudenza ne sarebbe receduta. Come sovente essa fece; come fece rapporto a quelle stesse parole "*Si intestatus moritur*", le quali, benchè strettamente spettino soltanto a chi muoia senza aver fatto punto il testamento, pur furono intese anche di quello che ne avesse fatto uno reso poscia invalido. Molto meno poi avrebbe detto Pomponio, che *naturaliter* è contradizione fra testato ed intestato.

Altra via ha scelto Gans nel suo *Erbrecht* II. p. 9. segg., e p. 31. segg.; seguendo, com' è il suo costume, le orme di Hegel dà a questo punto una filosofica esposizione. Dice esser stato l'órbe romano il campo, dove si agitò la pugna tra il finito ossia la libera personalità, e l' infinito ossia la general necessità di natura. Esser, quanto alle eredità, espresso il finito e personale principio nella successione testamentaria, l' infinito e generale nella successione intestata. Trovarsi nella regola *nemo pro parte testatus etc.* segnalata la perpetua opposizione de' due sistemi; significarsi con essa, che i due sistemi nulla di comune hanno fra

[1] A questa opinione sottoscrivono Ihering *Geist des römisch. Rechts pag. 482. seg.* Brinz *Pand. pag. 771.* Mommsen *Erörterung. I pag. 70.* Schmidt *Form. Recht der Notherb. p. 1. n. 3.*

loro, e che impossibile è la loro coesistenza. Anche contro le vedute di Gans ha scritto Huschke *loc. cit. pag. 265. segg.;* ed in verità esse non possono sostenersi. Ometto, che il contrasto fra un principio generale ed il personale arbitrio, stando nella stessa natura delle cose, non si trova nel solo orbe romano ma presso tutti i popoli; mentre appo tutte le nazioni si rinvengono gl' individuali arbitrî di fronte ad un' idea generale, sia che questa si chiami il *bonum* dei romani, o το καλον dei greci. Ometto, che la denominazione d' infinito, meglio che al generale e necessario, si addica al particolare e libero; appunto perchè questo non può raggiungersi col generale concetto. Per venire più da vicino alla disputa nostra, dirò soltanto, che i principî di necessità e di personale arbitrio, contrarî come sono nell' ordine delle idee, possono però ottimamente svilupparsi uno accanto all' altro, modificandosi e temperandosi a vicenda. Così in un testamento, se altri impieghi nello scriver legati oltre il dodrante contro le disposizioni della legge falcidia, fino al detto dodrante vale la sua individual volontà, per l' altro quadrante prevale la necessità della legge. E per simile ragione può alcuno donare *mortis causa* una parte delle proprie cose, il resto lasciare per gli eredi legittimi.

Huschke nella dotta dissertazione sopra mentovata *Ueber die Rechtsreg. nemo pro parte etc. pag. 296. segg.* sceglie un punto di partenza simile a quello degli autori più antichi; afferma, che l' eredità è la successione nella persona del defonto, in quanto capace di avere *(vermögensrechtliche Person des Erblassers)*, e che perciò è indivisibile come la persona medesima. Soggiunge, che come è indivisibile l' eredità, così lo è pur anco la volontà che di essa dispone e ad essa si riferisce, ossia tal volontà esclude il concorso d' un' altra volontà diversa. Quindi è, secondo Huschke, che, se altri fa testamento, non può farlo per parte; ma deve esporre un volere che valga per tutta intiera la eredità. Mi sia permesso fare su questa esposizione le seguenti riflessioni. Dalla indivisibilità della persona deriva in vero la indivisibilità della

eredità, in quanto che non può l' una persona del defonto essere in parte rappresentata dall' erede o eredi, ed in parte non essere rappresentata da esso od essi. Ma da ciò non s'intende perchè l'indole della volontà, la quale della eredità dispone, escluda il concorso d' un erede testamentario e d' un altro *ab intestato*. Se il testatore volesse disporre d' una parte col suo testamento, non per questo vorrebbe che la propria persona venisse dopo la sua morte solo per detta parte rappresentata; qual volontà sarebbe per fermo riprovevole. Imperocchè ei saprebbe, che, dove testamento tace, provvede la legge; anzi vorrebbe questo concorso della legge medesima, mentre, come dice Paolo *l. 8. § 1. de jur. codicillor.* " *uti quisque quatenus intestato moritur, creditur sponte sua his (ab intestato succedentibus) relinquere legitimam hereditatem* „. Vorrebbe dunque la sua persona intieramente rappresentata, dall'erede testamentario insieme al legittimo: la sua volontà non si troverebbe in opposizione alcuna coll' esposta massima d' indivisibile eredità. Nè mi sembra che Huschke cerchi felicemente una conferma della sua teoria nelle parole della *l. 7. de R. I.*, osservando, che in essa è detto che altri non può morire parte testato parte intestato, e non già che ad alcuno non possano insieme essere eredi testamentarî ed intestati: ora, egli dice, la prima espressione si riferisce appunto alla delazione, mentre la seconda si riporterebbe ad un' astratta, non vera, impossibilità di concorso dell' erede testamentario col legittimo. Sono sicuro, esser meramente casuale, che Pomponio adoperi la prima anzi che la seconda espressione; mentre o si dica che altri non può morire parte testato parte intestato, o si pronunci che ad alcuno non possono essere insieme eredi testamentarî ed eredi *ab intestato*, la cosa torna all' istesso. Ecco Cicerone nel passo surriferito *De Invent. II. c. 21.* per due volte adopera la seconda espressione " *unius pecuniae plures dissimilibus ex causis* HEREDES ESSE NON POSSE: *nec umquam factum est, ut ejusdem pecuniae alius testamento alius lege* HERES ESSET „. Onde la *d. l. 7.* è ne' Basilici *II. 3. 7. Heimb. I. 65.* tradotta così " oὐ

δύναται παγανὸς καὶ ἐκ διαθήκης καὶ ἐξ ἀδιαθέτου κληρονομεῖσθαι (succedi) „.

Facciamo un' altra prova. Vedemmo, che il buon pensiero di Haubold di considerare nel testamento romano un carattere di legge, rimase sterile e non proficuo per essere il lodato autore restato nella contemplazione d' una legge isolata. Fecondo sarebbe stato, a mio credere, ed atto a sciogliere la nostra questione, se quel carattere egli avesse ben più largamente riguardato; avesse nel romano testamento ritrovato piuttosto un complesso di disposizioni, aventi carattere di legge, relativamente pieno e completo, una legislazione dentro la cerchia ed i rapporti della famiglia del testatore. Su questa considerazione si basa la spiegazione che darei alla regola *nemo pro parte testatus, pro parte intestatus potest decedere.* — È da premettere, che la famiglia de' romani nella pienezza del suo significato non corrispondeva punto al ristretto concetto della famiglia qual' è all' età nostra; in vista della sua ampiezza, della varietà degli elementi ond' era composta, della quantità e qualità de' poteri che vi erano esercitati, aveva il carattere di associazione di gran lunga più vasta ed importante. Assai grande era il numero delle persone che in se comprendeva nel suo più largo concetto. Dappoichè non solo v' erano contenute le persone collegate fra loro per patrio potere e relativa soggezione, non che le unite per agnazione, ma bensì tutte quelle che aveano fra di loro comune il cognome, *l. 69. § 4. de leg. 2., l. 3. § 7. 8. de b. p. c. t., l. 21. § 1. eod.* Inoltre i servi, *l. 25. § 1. 2. de aedil. edicto, l. 12. § 1. 2. de publican., l. 1. pr. § 11. 12. 15 segg. de vi et de vi arm., tit. si familia furt. fecisse dic., l. 195. § 3 de V. S.;* onde secondo la diversità degli usi, a' quali erano destinati, si distinguevano in *familia urbana* e *familia rustica, l. 60. § 1. de leg. 3., l. 99. pr. eod., l. 12. de supell. leg., l. 166. pr. de V. S.* La famiglia prendeva così proporzioni vastissime; mentre ognun sa quali turbe di servi fossero dai romani ritenute. Parla Ateneo *P. 104. p. 272 d.* di moltissimi («πάμπολλοι») che ne possedevano dieci mila, venti

mila, ed ancor più (« καὶ γὰρ μυρίουσ καὶ δισμυρίους καὶ ἔτι πλείους » : e Tacito *Ann. 14. 44.* afferma “ *nationes in familiis habemus* „. Nè basta ancora. Anche i liberti rimanevano in rapporto familiare col patrono, onde ne prendevano il nome, e sovente restavano nella sua casa [1]. Ed i numerosi clienti, trovandosi in rapporti di soggezione e di relativo patrocinio [2] colla persona alla quale *se applicavissent* [3] e co' suoi figli [4], aveano con quella e con questi comunione di famiglia [5]. La cerchia della famiglia, in tanti modi dilatata, si estendeva finalmente sino ai vasti e non ancora ben delineati confini della *gens* [6]. — Tante le persone comprese nel lato significato della famiglia; le cose, i beni, in proporzioni talvolta quasi incredibili. I possedimenti di alcuni padri di famiglia, segnatamente per le fatte occupazioni dell' *ager publicus* [7], aveano tali estensioni da sembrare regni piuttosto che patrimoni. — Su queste persone, e su questi beni esercitavano i padri di famiglia i più grandi poteri. Non solo delle cose potevano *uti et abuti;* ma sui discendenti loro esercitavano i gravissimi dritti della patria potestà, estesi anche rapporto alle mogli per via della *in manum conventio;* e dei servi disponevano liberamente in forza della potestà dominicale; veri signori nella famiglia.

L'esercizio di così importanti diritti sopra un' associazione tanto estesa si raggruppava in un atto complessivo e solenne; e quest' atto era il testamento. In esso il capo della famiglia disponeva de' beni, premiando i benemeriti, ed allontanandone gl' indegni; ai servi dava la libertà; ai sottoposti alla sua patria potestà, o alla sua *manus*, lasciava tutori in supplemento e sostituzione dell' autorità propria: a tutto, e per tutti, provvedeva.

[1] Cf. *l. 2.* § *1. de usu et habit., l. 5.* § *1. de his qui effuder. vel dejecer.* Plin. *epist. 2. 17. 9.*

[2] Gell. *5. 13.*

[3] Cicer. *De orat. 1, 39, 177.*

[4] *Fragm. vatic. 308.*

[5] Fest. *v. Patronus.*

[6] Cf. *l. 195.* § *2. fi. de V. S.*

[7] Hygin. *115*, Sicul. Flacc. *137. 19.*

Quindi è, che le leggi nel testatore non viddero il semplice individuo, ma il capo della famiglia. E, non per stretta necessità logica, ma per ragione di prossima analogia, ravvisarono in esso il carattere di legislatore domestico, in quel suo atto complessivo e solenne una legislazione, relativamente alla famiglia, piena e completa. Che il testatore venga dalle leggi riguardato come capo di famiglia, *paterfamilias*, lo afferma espressamente Cicerone *De invent. II. 50.* e *Ad Herenn. I. 13.* dicendo che le dodici tavole avean dato al “ *paterfamilias* „ la potestà di disporre per testamento “ *super familia pecuniaque* „. Precisamente per questa ragione nel testamento *per aes et libram* si faceva la mancipazione “ *familia pecuniaque tua... esto mihi emta* „, e nomavasi *familiae mancipatio*, *Gaj. II. 103. 104.*, *Ulp. XX. 9.* Il carattere legislativo su tutto il complesso della famiglia è segnalato dalla famosa legge decemvirale “ *Uti legassit suae rei, ita jus esto* „. È per questo che dai testatori è adoperata nella espressione della volontà la forma legislatoria “ *Heres esto; tutor esto; liber esto; sumito; habeto; damnas esto,* etc. „ E trovasi anche in monumenti fuori della collezione giustinianea, che i testatori chiamino legge il loro volere. Così in quel testamento di uom nativo della Gallia lionese, munito de' dritti di cittadinanza romana, che fu scritto nella buona epoca della nostra giurisprudenza, ed è stato ritrovato l'a. 1863 nella biblioteca di Basilea, leggiamo: “ *Loco autem huic* LEX *haec in perpetuum dicitur: ne quisquam post me dominium potestatemque eorum locorum habeto* etc. „ [1]. Il pensiero, che il testamento sia un complesso di leggi familiari, fa dire a Cicerone *Philipp. II. 42.* „ *In publicis actis nihil est lege gravius: in privatis firmissimum testamentum* „.

Questo carattere di codice familiare scritto dal *paterfamilias*, che è impresso nel testamento romano, vale a spiegare de'punti rilevantissimi del testamento medesimo. Ne spiega in primo luogo uno de' più essenziali requisiti, la necessità di non preterire i *sui heredes*, cioè le persone sottoposte al patrio potere del testa-

[1] Cf. Bruns *Fontes jur. rom. ant. pag. 152.*

tore, che non abbiano altra persona che in tal soggezione le preceda, *§ 2. I. de hered. quae ab intest. defer., Collat. leg. Mosaic. et Roman. XVI. 2. 2.* Ben conosciute sono l'espressioni di Paolo *l. 11. de liber. et post.* „ *In suis heredibus evidentibus apparet, continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas esse: quasi olim ii domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur etc.* „ Le parole del giureconsulto non vanno al certo intese così, che i figli, durante la vita del padre, abbiamo sui beni un vero ed assoluto condominio, lo che sarebbe manifesto errore [1], ma vanno prese per un condominio improprio, e relativo al concetto della famiglia. Tanto vero, che dopo le parole riferite Paolo soggiunge immediatamente " *unde etiam* FILIUSFAMILIAS *appellatur, sicut* PATERFAMILIAS: *sola hac nota adjecta, per quam distinguitur genitor ab eo, qui genitus sit.* „ I romani tanto peso dettero all'idea della famiglia, che sovente considerarono questa direttamente ne' rapporti tanto delle persone quanto delle cose nella medesima contenute. Ad essa riferirono le persone; e le chiamarono *paterfamilias*, *filiusfamilias*, ecc. [2] Ad essa i beni; considerandoli come patrimonio che appartenesse a lei, ossia a chi in lei tenesse il primo grado, come tale " PATER *autem* FAMILIAS *appellatur, qui* IN DOMO DOMINIUM *habet* „ *l. 195. § 2. de V. S.* Siccome la famiglia non si estingue colla morte dell' attuale suo capo, ma è destinato a prendervi il primo grado chi presentemente si trova immediatamente sotto il potere patrio di quello; in questo senso, relativo e virtuale, si ravvisa in costui una specie di condominio; in questo senso si afferma la continuazione di dóminio, che perdura nel luogo e nella sede di chi ha il primo grado nella famiglia, senza alterarsi

[1] Leist *Die bonor poss. I. p. 6.*, fermandosi all' espressione letterale, nega che dalla *l. 11.* si possa desumere la fondamental ragione della suità, ed inclina a credere che il principio ivi enunciato punto non convenga al sistema antico del dritto romano (" *ob überhaupt derselbe irgend in das ältere Römische Rechtssystem passe* „).

[2] Talvolta si declinavano ambedue i sostantivi, come nel passo di Cicerone *Verr. III. 79* " *patribusfamiliis, viris bonis atque honestis etc.* „

per cangiare degl' individui [1]. Pertanto se il *suus heres* succede nei beni in forza della sua qualità e della sua posizione nella casa; consegue, che, ond' esso dai beni medesimi sia allontanato, è necessario escluderlo con un comando positivo, contenuto in un atto fatto dall' attuale capo di famiglia, regolatore e legislatore sul complesso de' rapporti familiari. E questo appunto è adempito colla espressa diseredazione scritta nel testamento [2].

Dalla natura del testamento romano sopra descritta, e dalle cose dette sulla necessità di non preterire i *sui heredes*, discende ancora, che se il testatore voglia diseredare i medesimi, debba

[1] Il concetto della suità, così spiegato, benchè si colleghi coll'altro concetto della patria potestà romana, ha però, com' è manifesto, un fondo di ragione naturale, come alla ragione comune conviene la descritta osservanza del pensiero della famiglia rapporto e alle persone e alle cose. Onde Paolo stesso *l. 7. pr. de bon. damnator.* " Cum RATIO NATURALIS, *quasi lex quaedam tacita, liberis parentum hereditatem addiceret, velut ad debitam successionem eos vocando,* PROPTER QUOD *et in jure civili suorum heredum nomen eis indictum est* „. Ed è per questo che la esposta idea di condominio ne' figli, durante la vita del padre, non è esclusivamente dei romani. Presso gli ebrei troviamo il servo d'Abramo che chiama suo padre Isacco, *Genes. 24. 65.* Presso i greci i figli de' padroni sono chiamati dai servi νεωτέρους δεσπότας, e Omero nell' *Odiss. 1.* dice essere di Telemaco il porcajo che era di Ulisse — Dalle cose dette s'intende quale sia, secondo le mie vedute, la etimologia dell'espressione *suus heres.* Non la penserei con que' non pochi, i quali credono dirsi i *sui heredes* quasi eredi a se stessi. Etimologia che presenta un pensiero non solo complicato razionalmente, ma anche grammaticalmente. Poichè suo erede si dice verso il parente *(patri, avo suus heres, l. 7. pr. si tab. test. null. extab. etc.);* nè si concepisce la frase: A se stesso erede al padre, all'avo. Nè ben si difendono i fautori di questa etimologia allegando che i greci il suo erede chiamano αὐτοκληρόνομος; perchè in verità questa parola fu adoperata da Cujacio per primo, ed i greci dicevano soltanto σοῦος ovvero ὑπεξούσιος, cf. Teofilo *paraphr. ad* § *2. I. de hered. qual. et diff.* La etimologia va meglio derivata da ciò, che il *suus heres* è al parente erede nativo e destinato dal concetto della famiglia. Onde Gajo *II. 157.* " *Sed sui quidem heredes ideo appellantur, quia* DOMESTICI *heredes sunt* „ *cf.* § *2. I. de hered. qual. et differ.;* in piena armonia colla etimologia e la spiegazione del *suus heres* esposta di sopra

[2] Analogo alle cose dette è il rescritto di Trajano, del quale parla Ulp. *l. 1. pr. de hered. instit.* L'istituzione dell' erede, base e fondamento delle tavole testamentarie, dovea essere per regola del dritto antico scritta materialmente a capo di esse. Trajano fà un' eccezione rapporto alla diseredazione dei *sui heredes,* così che questa possa validamente essere espressa prima di detta istituzione. Essendo i *sui heredes* chiamati all' eredità dalla loro qualità e posizione familiare, la loro diseredazione viene ragionevolmente riguardata siccome un esordio ed una preparazione alla istituzione di eredi estranei.

diseredarli *uti filios.* Appunto perchè come tali tengono quel posto in famiglia, che li chiama ai beni se non li escluda una espressa sanzione delle autorevoli testamentarie disposizioni. Per la qual cosa se colui, che in verità era figlio del testatore, si trovi diseredato così " *quem scio ex me natum non esse* " o " *natum ex adultero* " o " *ex adulterio conceptum* "; la diseredazione è del tutto inefficace, perchè fatta nella credenza erronea, che il medesimo non sia figlio, e per necessaria conseguenza non *uti filii, l. 14. § 2., l. 15. de liber. et post., l. 1. § 9. de carbon. edicto* [1].

Parimenti dallo essere il testamento un pieno complesso di leggi regolatrici della famiglia, deriva, che non si sostenga la istituzione dell'erede, se il testatore credeva per errore che fra se e l'istituito corresse un intimo rapporto di famiglia, ovvero se questo rapporto esistente all'epoca dello scritto testamento cessò di essere prima della morte del testatore. Un errore sopra la posizione dello scritto erede in una famiglia estranea, non vizia la istituzione, come se fu detto di Tizio, che non è figlio a Gajo: *Titius, Gaji filius, heres esto;* è semplicemente una falsa dimostrazione, innocua, *l. 48. § 3. de hered. instit.* Ma ben altra importanza ha il suddescritto errore sulle relazioni dell'istituito riguardo alla famiglia propria del testatore; imperocchè si crede, che il testatore medesimo, secondando il carattere del testamento romano, abbia riguardato come sostanziale per la sua disposizione la supposta qualità familiare dell'erede, *l. 5. C. de testament.* " *quae ut filiis testamento relinquuntur, juxta ea, quae a Principibus statuta sunt, non deberi, certi juris est* ", *l. 4. C. de hered. instit.* " *Si pater tuus eum*

[1] Non osta la *l. 3. pr. de liber. et post.* " *si cum convicio dixerit, non nominandus, vel non filius meus, latro, gladiator, magis est, ut recte exheredatus sit: et, si ex adultero natum dixerit* ". Ulpiano parla di *convicium*, dunque di cosa detta non per errore, ma per vera contumelia. Il testatore disse del figlio, ladrone e gladiatore, non perchè questo fosse o venisse dal testatore medesimo creduto veramente tale, ma per significare il proprio disgusto pel diportarsi del figlio stesso. Lo disse figlio non suo, e nato da adultero, non perchè ciò pensasse e così intendesse di far diseredazione non *uti filii*, ma per esprimere quanto il figlio fosse da se degenerato.

quasi filium suum heredem instituit, quem falsa opinione ductus suum esse credebat, non instituturus si alienum nosset: isque postea subditus esse ostensus est: auferendam ei successionem, Divorum Severi et Antonini placitis continetur „, l. 7. C. eod. tit. " portionem hereditatis, quam is, adversus quem supplicas, velut adoptatus frater heres institutus tenet, restitui tibi Praeses provinciae curae habebit „. Onde Paolo ne' *Fragm. vatican. 109.* risponde " *pupillorum matrem ducere tutoribus interdictum non esse, et ideo eum, de quo quaeritur, et privignum fuisse, et recte institutum videri.* „ Dissi, che la istituzione vacilla anche per mutazioni accadute dopo il fatto testamento ne' rapporti dello istituito colla famiglia del testatore. Se altri scrisse di Stico proprio servo, *si meus erit cum moriar, liber et heres esto,* o anche semplicemente *liber et heres esto,* e Stico fu poscia dal testatore medesimo alienato, non sarà libero ed erede *l. 9. § 16., l. 50., l. 51. § 1. de hered. inst., l. 47. de cond. et demonstr.* Marciano aggiunge nella *d. l. 51. § 1.* sull' autorità di Celso una osservazione che è in pieno accordo colle idee esposte da noi; vale a dire che la istituzione varrà se in luogo di quel rapporto, che esisteva all' epoca del fatto testamento, ne sopraggiunse un altro omogeneo " *Sed si vivus eum manumiserit, Celsus lib. XV. Digestorum scribit, fieri hunc heredem: non enim hunc casum testatorem voluisse excludere palam est, neque verba omnino repugnant: nam quamvis servus ejus non est, at certe libertus est* „.

Dal carattere legislativo, che informa il testamento, deriva anche la massima del non potersi la istituzione dell' erede o l'attribuzione dei legati rilasciare al libero arbitrio di terza persona, *l. 32. pr., l. 68. de hered. instit., l. 52. de cond. et. dem.* Siccome è necessario che le disposizioni legislative trovino fermezza in loro stesse, ed è assurdo che l' aspettino da estranea volontà; così è invalida questa scrittura, *hi quos Titius voluerit, heredes sunto,* nonchè questa, *si Titius voluerit, Sempronius heres esto,* e l' altra, *si Maevius voluerit, Titio decem do:* " nam satis constanter veteres decreverunt, testamentorum jura ipsa per se firma esse oportere, non ex alieno arbitrio pendere „ *d. l. 32. pr. de her. instit.* Mancando la de-

scritta ragione, che ha luogo ne' testamenti, può ne' contratti essere al libero arbitrio de' terzi rimessa l' obbligazione; su di che scrissi nel mio libro *de obligationib. — praelection. ad pandect. § 14.*

Pertanto mi sembra abbastanza provata la tesi, che il testamento romano è un codice familiare; un assieme di disposizioni aventi forma e forza di legge, pieno e completo nella cerchia della famiglia. Che se il padre di famiglia muoia senza provvedere con questa specie di legislazione domestica alle cose e alle persone che gli appartengono, supplisce il dritto civile colle disposizioni proprie. E come avviene, che il supplente aver debba natura ed indole omogenea al supplito, anche coteste sanzioni della legge formano una specie di legislazione a parte per la famiglia; quasi sistema minore, ma per se stante e relativamente completo, dentro il grande sistema della legislazione universale. Infatti troviamo di nuovo espresso nella *familia* l'obietto di tale legislazione suppletiva. Le leggi decemvirali dissero " *Si intestatus moritur, cui suus heres nec escit, agnatusproximus* FAMILIAM *habeto* „. E nello stesso ordine d' idee talvolta designarono col nome di *familia* la persona, della quale o alla quale attribuirono una eredità " *Ad personas autem refertur familiae significatio ita, cum de patrono, et liberto loquitur lex: ex ea familia, inquit, in eam familiam: et hic de singularibus personis legem loqui constat* „ *l. 195. § 1. de V. S.* Quindi è che i giudizi di divisione d' eredità non solo testamentaria ma anche *ab intestato*, chiamansi *familiae erciscundae.*

Ecco dunque due legislazioni preparate a disporre della società familiare ne' suoi rapporti personali e materiali, allorquando venga a mancare per morte il suo capo attuale. La testamentaria, e quella del dritto comune; la seconda in difetto della prima. È agevole ormai assegnare la ragione alla regola, che niuno possa morire parte testato parte intestato. Poichè dovendo il testatore dir legge *suae rei*, a tutto ciò che gli spetta nella famiglia, ed in genere essendo necessario che ogni legislazione sia piena e completa; l' imperfezione delle disposizioni testamentarie o di quelle del dritto civile

relativamente all' eredità, è una evidente irregolarità anche se l' una o l' altra legislazione si riguardi da per se, e non nel reciproco confronto e concorso. Ond' è che Papiniano *l. 15. § 2. de inoffic. testam.* nel riportare un' eccezione alla nostra regola (eccezione, di cui ci occuperemo in seguito), esprime essa regola non nella anormalità del concorso delle due cause, testata ed intestata, ma in quella della imperfezione e parzialità di una delle due, della intestata, " nec absurdum videtur, pro parte intestatum videri ". E Trifonino *l. 19. § 2. de castr. pecul.* prende di mira la parzialità della causa testata quando dice " *miles ab initio pro parte testatus potuerat mori.* " Quindi è pure, che prossima alla regola nostra ve n' è un' altra nel dritto romano, la quale solo dalle cose esposte riceve spiegazione pienamente soddisfacente: vale a dire che niuno possa morire con più testamenti, e che il testamento secondo atterri necessariamente il primo in modo che una espressa conferma, fattavi di questo, possa valere soltanto per dritto di fedecommesso, *l. 12. § 1. de injusto rupto.* Dappoichè il testamento è per sua natura il complesso di tutte le disposizioni relative alla famiglia; onde non s' intende la coesistenza di due o più testamenti.

Anche più spiccata si scorge l' irregolarità, se si riguardino la parziale causa testata e la parziale intestata nel loro concorrere; appunto perchè il cennato inconveniente d' imperfetta legislazione si presenta duplicato: ed è per questo, che la nostra regola suol essere espressa sotto questo aspetto dove la sua ragionevolezza è più perspicua. Si aggiunge ancora in questo punto di vista l'altro inconveniente che si avrebbero insieme applicate due legislazioni di tipo affatto distinto. Che ogni legislazione debba essere autonoma e non mista con legislazioni estranee, è principio elementare di gius pubblico, ai romani notissimo [1]. È questa la disso-

[1] Sui testi di Gajo *l. 9. de just. et jur.* e *comm. I. 1.* è composto il § *1. I. de júr. nat. gent. et civ.* " *quod quisque populus sibi ipse constituit, id ipsius proprium civitatis est, vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis* ". Gajo stesso *l. 1. pr. de a. r. d.* dice " *jure civili, id est jure proprio civitatis nostrae* ". E nel *fragm. Dosith. 1.* si legge " *Jus civile vero proprium est civium romano-*

miglianza delle cause che viene segnalata da Cicerone a proposito della nostra regola nel passo che abbiamo riportato di sopra *De Invent. II. 21.* Di qui s'intende la ragione di quel che ricordavamo sulle donazioni *mortis causa* che possono esser fatte su parte de' beni, lasciato il resto agli eredi legittimi. Non si trova parzial testamento, che non esiste affatto; nè è parziale la successione *ab intestato,* perchè, staccate dal patrimonio le cose donate in forza della donazione, solo il resto è in eredità, e su questa si sviluppa pienamente la detta successione *ab intestato.*

Raccogliamo le cose esposte finora. Il testamento è l'atto col quale il capo di casa dispone, come tale, di tutto ciò che alla famiglia appartiene, in vista dell'epoca posteriore alla morte propria. Non consegue da queste premesse per stretta ragion logica, che dunque tali disposizioni abbiano ad essere necessariamente riguardate come leggi, debba il testamento essere considerato come una specie di legislazione. Ma questi pensieri sono in strettissima analogia colle dette premesse, vengono dalle medesime facilmente suggeriti: quando si pensi all'ampiezza dell'associazione familiare romana; alla varietà degli elementi che la compongono; alla vastità ed intensità de' poteri, che il padre di famiglia vi esercita alla spicciolata negli atti fra' vivi, complessivamente nel testamento. Quindi la legge romana volle riguardare precisamente come un codice familiare il testamento; e le leggi decemvirali dissero "*uti legassit suae rei*". Ciò posto, discendeva chiara e fluida la conseguenza che non si può morire con parzial testamento, con parzial successione *ab intestato;* dovendo ogni legislazione esser completa, nè potendo ammettersi il concorso simultaneo di due varie legislazioni. Questa spontanea ed evidente conseguenza de' prestabiliti principî è designata da Pomponio con quel *naturaliter* della *l. 7. de R. I.* Non è adoperato tale avverbio per significare, che la concorrenza della

rum, et ab eis dictum, quoniam nostra civitas eo diverso ab aliis populis utitur". Se i romani presero qualche disposizione da leggi straniere la fecero propria recandola nel loro gius civile, e come propria l'applicarono.

causa testata ed intestata sia condannata dalla semplice e sola natural ragione; lo chè sarebbe falso, mentre anzi la esclusione di quella concorrenza basa sul carattere, che non per assoluta necessità logica ma solo per giusto motivo di analogia la legge positiva ha dato alle disposizioni sulle eredità. Ma è usato a designare, che, posta tale operazione della legge positiva, la concorrenza medesima è esclusa per chiaro e natural raziocinio; insomma esprime un dritto ricevuto per ovvio ragionamento. Nè è nuova tale accezione della espressione *naturaliter* e di altre simili, cf. *l. 24. de stat. homin., l. 16. § 4. de minorib., l. 22. § 3. loc. cond., l. 44. § 1. de O. et A., Gaj. II. 73.*

Appunto perchè la negazione del concorso di causa testata ed intestata si fonda sopra la determinazione del dritto positivo, che le disposizioni relative alla eredità formino un completo sistema di leggi familiari; non è raro, che specialmente ne' punti secondarî e di minor rilievo si trovi una disposizione testamentaria in applicazione simultanea colle disposizioni ab *intestato.* Quando cioè per forza di gravi ragioni speciali lo stesso dritto positivo ha creduto di recedere da quella generale disposizione. Così accanto al testamento, che non abbia provveduto alla tutela dei figli, sta la tutela legittima. " *Intestato parente mortuo, agnatis defertur tutela. Intestatus autem videtur non tantum is, qui testamentum non fecit, sed et is, qui testamento liberis suis tutores non dedit: quantum enim ad tutelam pertinet, intestatus est* „ *l. 6. de legit. tutor.* Così troviamo sovente dovuta la prestazione dei legati, dei fidecommessi, e massimamente delle libertà, quantunque, destituito o rescisso il testamento, la eredità si deferisca *ab intestato, l. 8. § 17., l. 9., l. 17. § 1, l. 28. de inoffic. test., tit. si quis omissa caus. testam., l. 76. pr. de l. 2., l. 6. de dot. collat., l. 29. pr. de except. rei judic., l. 13. C. de inoff. test., Nov. 115. c. 3. § 14.*

La regola si trova in genere applicata più rigorosamente quanto alla chiamata dell' erede; punto capitale nella successione; punto, il quale per la potenza della sua estensione è capace di

abbracciare implicitamente tutte le disposizioni sulle cose del defunto, e perciò è esclusivamente indispensabile e necessario nella medesima, *l. 1. § 3. de hered. instit.*, *Gaj. II. 229.* S'impose agli eredi di lor natura volontarî, la necessità di assumere per accrescimento le parti che i coeredi non abbiano preso, *l. 31.*, *l. 53. § 1. de acq. vel omitt. hered.*, *l. 9. de suis et legit.* Anzi il Senato stabilì, che, lasciato un fidecommesso per una parte dell'eredità, se il fidecommissario volesse costringer l'erede ad adire l'eredità che costui dicesse sospetta, avesse a passare l'eredità intiera al fidecommissario medesimo, *l. 16. § 4. ad S. C. Trebell.* E se il coerede prese già la sua porzione ma poi l'abbandoni per astensione o per restituzione in intiero, l'altro coerede non è in piena libertà di ricusare la porzione medesima, ma o deve prendere pur questa, o recedere anche dalla propria porzione e lasciare che tutta l'eredità cada in causa intestata, *l. 55.*, *l. 61. de acq. vel. om. her.* [1]

Però, come continuamente avviene nel dritto romano, che a giuste regole si trovano aggiunte ragionevoli eccezioni; di queste non manca la regola nostra anche nel punto degli eredi. Talvolta l'eccezione trovasi direttamente introdotta dalle leggi; in maggior numero sono i casi, ne' quali viene come necessaria conseguenza della prevalente forza di altri principî. — Nel buon tempo della romana giurisprudenza si trova una sola eccezione introdotta direttamente; ed ha luogo ne' testamenti militari, *l. 6.*, *l. 11. § 2.*, *l. 12.*, *l. 19. pr.*, *l. 37. de testam. milit.*, *l. 19. § 2. de castr. pecul.*, *l. 1.*, *l. 2. C. de testam. mil.*, *l. 7. de R. I.*, *§ 5. I. de heredib. instit.* E ciò fa parte del noto general privilegio ai soldati concesso da Cesare, e poi da Tito, da Domiziano, da Nerva, e da Trajano, di far testamento " quomodo volent, quomodo poterint „ *l. 1. pr. de test. milit.* Se la nostra regola emanasse dalla mera ragione naturale, non ne andrebbe esente il soldato: ne va esente, perchè detta regola discende bensì da fluido raziocinio, ma derivato da una sanzione di gius positivo che ne' testamenti in genere considerò una

[1] Su questo articolo cf. il mio libro *del dritto d' accresc. pag. 111. segg.*

specie di legislazione familiare, siccome fu dimostrato di sopra. Ond' è, che il militar testamento è pur libero da altri obblighi, che vedemmo parimenti nascere dal medesimo general carattere dei testamenti. Può il soldato preterire i figli, senza che perciò vacilli la sua testamentaria volontà, e la preterizione si ha per diseredazione, *l. 12. pr., l. 47. § 4. de bon. libert., l. 9., l. 10. C. de test. milit., § 6. I. de exhered. liberor.;* e può morire lasciando più testamenti, *l. 19. pr. de test. milit.* È noto, quanto si disputi, come in genere sul privilegio del testamento del soldato, così in ispecie su questa parte di esso privilegio, per cui il soldato può morire parte testato, parte intestato: varie essendo le vedute sulla ragione di queste speciali disposizioni di dritto. Gran parte degli scrittori ritiene, che la ragione " *propter nimiam imperitiam eorum (militum)* „ allegata da Giustiniano *pr. I. de mil. test.* non sia che un palliativo o pretesto, e ciò perchè, secondo essi, non potrebbe con essa spiegarsi perchè il militar privilegio sia limitato al tempo in cui il soldato trovasi *in castris et in expeditione* e non valga per l'epoca in che il medesimo vive *in hybernis et stativis.* Sostituiscono altre ragioni: chi ne trova nella natura dello stato militare e ne' pericoli annessi al medesimo, come se quel privilegio fosse un premio di questi; chi in un' adulazione prestata alla prepotente soldatesca allorquando essa incominciò a proclamare e destituire imperatori [1]. Ma, mentre concedo che alcuna di queste riflessioni ha un giusto peso, però non ho potuto persuadermi giammai, che nella militare imperizia e semplicità non sia stata la vera e fondamental ragione del privilegio; imperocchè non il solo Giustiniano l' allega, ma l'adducono anche altri autori del nostro dritto del-

[1] Cf. Vinn. *ad pr. I. de mil. test.* Huber. *I. pag. 176.* Ortol. *II* § *670* — Gans *Erber. p. 168. segg.* ed Huschke *Rhein. Mus. II. p. 331.* cercano la ragione in uno sviluppo storico dell'epoca imperiale. Dicono, che allora l'essere subiettivo (" *Dasein* „) vinse l'obiettiva natura della legalità, e che tale avvenimento ebbe la sua parvenza quanto alle cose umane nell'imperatore e ne'suoi soldati, quanto alle divine in Cristo e nella sua Chiesa. Non può dirsi davvero, che questo discorrere si appoggi sopra una sintesi perspicua.

l'epoca migliore, Gajo nel *comm. II. 109. 114.*, Trajano riportato da Ulp. *l. 1. pr. de test. milit.*, Antonino *l. 3. C. de test. milit.* Ed ecco come spiegherei. Narra Cesare *De B. G. 1. 39.* come avvenisse ai suoi tempi, e precisamente nelle guerre germaniche, che i soldati romani in momenti di grave rischio si affollassero a fare il loro testamento “ *vulgo totis castris testamenta obsignabantur* „ [1]. In quella molteplice e tumultuaria composizione di testamenti era presso che impossibile trovare per ciascuno i sette assistenti desiderati dal dritto ordinario ed osservare puntualmente le scrupolose solennità del testamento *per aes et libram* [2]. Ripetendosi spesso simili eventi nelle lunghe e sanguinose guerre consecutive, Cesare stesso concesse per primo ai soldati di far testamento senza solennità: così però, che la validità di cotesto non solenne testamento fosse temporale, e durasse quanto la descritta urgenza e non dopo cessata la medesima. Su di ciò abbiamo la testimonianza di Ulpiano *d. l. 1. pr. de test. milit.* Ulpiano stesso ci narra, che poscia Tito, Domiziano, Nerva, e Traiano, estesero ciò che Cesare solo temporariamente aveva accordato; riconobbero “ *ob simplicitatem et imperitiam* „ più durevole valore nel militar testamento. Convien ricordare, che i romani ne' loro affari importanti solessero adoperare il consiglio e l'assistenza de' giureperiti. Non era da essi intrapreso affare di qualche rilievo, senza che fosse presente il perito nelle leggi; e, aggiungiamo di passaggio, che non sempre costui la sua opera prestava lealmente, ma talvolta induceva nel negozio delle clausule capziose [3]. Dell'una e dell'altra cosa ab-

[1] Ved. anche Floro *III. 10.*

[2] Per causa non dissimile nell'antico testamento *in procinctu*, benchè sostanzialmente regolare e retto dagli stessi principî del testamento *calatis comitiis*, pure non si richiedeva che la presenza di tre o quattro testimoni, Plutarco *Coriol.* « τρίων καὶ τεττάρων ἐπακουόντων » Quanto a quel καὶ di Plutarco, o bisogna leggere piuttosto con alcune edizioni ἤ o credere che si enunci disgiuntivamente come non raramente vien fatto.

[3] Quindi nel monumento, che è presso il Grutero *662. 5.*, si legge “ *dolus malus abesto et jurisconsultus* „; e nell'altro, che trovasi nell'Orelli *4821.*, Agatopo, liberto ed invitatore di Augusto, nello acquistare una servitù di passaggio

biamo quanto ai testamenti un documento nella *l. 88. § 17. de l. 2.;* ove si propone a Scevola la questione, se valga come fidecommesso una volontà così espressa " *L. Titius hoc meum testamentum scripsit sine ullo jurisperito, rationem animi mei potius sequutus, quam nimiam et miseram diligentiam: et si minus aliquid legitime minusve perite fecero, pro jure legitimo haberi debet hominis sani voluntas* "; Scevola risponde affermativamente. In analogia a questa general costumanza di adoperar giureconsulti negli atti importanti, Labeone stabiliva in massima, che la ignoranza di dritto non nocesse a coloro, che privi di propria perizia, non avessero avuto possibilità d' interrogare giureconsulti, *l. 9. § 3. de jur. et facti ignor.* E su questo proposito sono da consultare anche le *l. 10. de bonor. possess., l. 2. § 5. quis ordo in possess. serv.* Ora il soldato, non al certo studioso del dritto civile, neppure avea copia di giureconsulti da interpellare allorquando trovavasi negli accampamenti ed era in spedizione contro il nemico [1]. Non è dunque meraviglia, che lo ignorare e trascurare le solennità del comune testamento fosse concesso ai soldati per la loro semplicità ed imperizia; e lo fosse precisamente mentre erano *in castris* o *in expeditione*. Giacchè quando sono ne' quartieri d' inverno o in guarnigione, dimorano in centri popolosi, ne' quali han copia di giureconsulti da interpellare, e cessa questa fondamental ragione dell' accordato privilegio. Ad essa ragione principale si aggiunse secondariamente l' altra dello stato militare e de' relativi pericoli; per la quale avvenne, che il militar privilegio si estendesse anche al preside della provincia, al legato, e ad altri che i loro supremi giudizî ordinassero *in hosticolo* [2], *l. 1. de bonor. possess. ex test. milit.* Queste le ragioni del privilegio. Non accoglierei punto quella dell' adulazione alla solda-

per un suo sepolcro, si esprime " *ab iis omnibus dolus malus abesto et jus civile* ": *jus civile* per la *disputatio fori*.

[1] Ricorrono alla memoria gli scherzi, che Cicerone *Ad familiar. VII. 13.* volge a Trebazio Testa giureconsulto, quando costui trovavasi in istato militare, troppo alieno dalla sua professione.

[2] Così la fiorentina: altri codici hanno *hostico loco*, altri *hostili loco*.

tesca. Se questa entrasse nella istituzione privilegiata del testamento militare, non sarebbe il medesimo stato introdotto da Cesare, della militar disciplina osservantissimo, nè lo avrebbero esteso ottimi imperatori come Tito, Nerva e Traiano. Finalmente non avrebbe perdurato a traverso i secoli. Dappoichè negli umani istituti vita durevole non ha se non ciò che è fondato sopra solide basi; ma dell' adulazione, che dalla debolezza parte ed alla vanità si dirige, nulla può essere o concepirsi di più infermo e leggero.

(Continua)

O. RUGGIERI.

SOPRA ALCUNI FRAMMENTI DI SCRITTI DI ANTICHI GIURECONSULTI ROMANI

Articolo II.

Frammenti di un libro de iudiciis *d'ignoto autore*

Quando nel primo fascicolo di questo periodico trattai di alcuni frammenti del libro V de' Responsi di Papiniano, dichiarai che, oltre al foglio che li contenea, anche un altro proveniente da Fajjum era stato presentato dal Mommsen nel Febbraio 1879 alla Reale Accademia delle scienze di Berlino. Semplice è questo foglio, e racchiude i frammenti di un libro *de iudiciis* scritto da un antico giureconsulto romano. Esso è monco da capo e da un lato: nella parte anteriore è scritto a due colonne; ma ne ha una sola a tergo. Sicchè tre sono i frammenti, i quali furono letti dal Mommsen nel modo seguente:

I.

. . . . *qui*]riti
um] . . . . . . qui
. . . . anos
. . . . ex iu
re quiritium] nostrum
. . . . egeretur
. . . . os latinos
. . . . are recte
ex iure q]uiritium pe
tet]

II.

. . . . tivius
natus . . . . . thoe/v
ru . . . . orum esset
sed cum lege de bo-
nis rebusque eoru[*m*]
hominum ita ius di-
cere iud[*icium*]reddere
praetor iubeatur ut ea
fiant quae futura
forent si dediticí-
orum numero facti
non essent, videamus
ne verius sit quod quida[*m*]
senserunt et de uni-
versis bonis et de singulis

III.

est an . . . .
restituendo deinde e[*x*
abundanti praec[*e*
pit praetoribus uti e
. . nom . . . . redderent

de iudiciis
lib. II

Altro non si legge nella pergamena. Per decifrarla conviene incominciare da ciò che è più chiaro e certo, per passare quindi a quel che è più oscuro ed incerto. Ora ognun vede che più chiaro di tutti, perchè più intero, è il frammento secondo. Darò pertanto principio da questo.

Manifestamente ivi si parla di una legge che trattava *de bonis rebusque eorum qui dediticiorum numero facti sunt*. Non avvi uomo colto che ignori aver i Romani chiamati *dedititii* i popoli vinti che si erano resi a discrezione: “ *vocantur autem peregrini dedititii hi qui*

quondam adversus populum romanum armis susceptis victi se tradiderunt „ (Gajo I, 14). È noto altresì ai cultori del diritto romano che la legge Elia Senzia, fatta nell'anno 757 di Roma sotto l'impero di Augusto, equiparò a costoro alcuni manomessi che per pene ignominiose subìte o ministeri abbiettissimi esercitati in tempo della servitù erano reputati indegni di acquistare colla libertà l'onore della cittadinanza romana. “ *Lege itaque Aelia Sentia cavetur* (insegna lo stesso Gajo) *ut qui servi a dominis poenae nomine vincti sint, qui-* „ *busve stigmata inscripta sint, deve quibus ob noxam quaestio tormentis* „ *habita sit, et in ea noxa fuisse convicti sint, quive ut ferro, aut cum* „ *bestiis depugnarent traditi, inve ludum custodiamve coniecti fuerint, et* „ *postea vel ab eo domino vel ab alio manumissi, eiusdem condicionis liberi* „ *fiant, cuius condicionis sunt peregrini dediticii* „ (I, 13). Per indicare questi manomessi, benchè si usi talvolta l'appellativo *dedititii*, pure più tecnicamente e con maggior precisione si adopera la locuzione “ *qui dediticiorum numero sunt* „ ovvero “ *qui dediticiorum numero facti sunt* „. Così Gajo I, 15, 25, 67, 68; III, 74: Ulpiano I, 5, 11; XX, 14; XXII, 2: Paolo *R*. *S*. IV, 12. 7: Giustiniano *Inst.* I, 5. 3. Non v'è per quanto io sappia antico scrittore, o antico monumento, che abbia usato siffatta locuzione in senso diverso. Convien tener ciò bene a mente per formare un retto giudizio di quel che si dirà in appresso. Tanto più poi deve credersi che il nostro frammento parli dei manomessi deditizî, in quanto che nella colonna precedente della stessa pagina avea parlato di *latini*. Di latini e deditizî nel senso accennato si parla quasi sempre congiuntamente dagli antichi. Oltre i passi di Gajo, di Ulpiano, di Paolo e di Giustiniano testè addotti, possono vedersi ancora il codice Giustinianeo libro VII ne' titoli 5 e 6, e S. Isidoro *Origin.* libro IX cap. 4 num. 48 e seguenti. Ciò stabilito, ne segue che se il nostro frammento parla *de bonis eorum qui dediticiorum numero facti sunt*, devesi intendere che parli della successione de' liberti testè nominati. Questa voce *bona* è quella che adoperasi continuamente quando parlasi di liberti defonti, perchè mentre da una parte era sinonima di *hereditas* presa

nel senso di patrimonio (L. 208 ff. *de verb. sign.* L, 16; L. 3 princ. e § 1 ff. *de bon. possess.* XXXVII, 1); dall'altro non urtava nello scoglio di dar la qualifica civile di *heres* ad uno che propriamente non l'avrebbe avuta trattandosi della seconda e terza categoria di liberti, cioè latini e deditizî. Così leggiamo ne' titoli del Digesto XXXVIII, 2, e del Codice VI, 4 la rubrica *de bonis libertorum:* così la rubrica del titolo XXVII e del titolo XXIX delle Regole di Ulpiano: così *de bonis liberti* nelle *Receptae sententiae* di Paolo libro III tit. 2. Similmente troviamo nelle istituzioni giustinianee: " *nunc* DE BONIS *libertorum videamus* „ *(de success. libert. princ.)* e " *ut liberi manumissoris.....* IN BONIS *latinorum praeponantur* „ (ivi § 4). Infine più diffusamente di tutti gli altri Gajo passando a rassegna le varie classi di manomessi, nel libro III prima discorre *de bonis libertorum* cittadini romani (§§ 39 e segg.), poi parla dei beni de' latini: " *sequitur ut* DE BONIS LATINORUM *videamus* „ (§§ 55 e segg.); ed in ultimo (§§ 74-76) passa a quelli de' nostri deditizî: " *Eorum autem quos lex* „ *Aelia Sentia dediticiorum numero facit* BONA *modo* etc.„

Avendo appreso di che s'intenda parlare quando favellasi *de bonis eorum qui dediticiorum numero sunt,* si potrà senza tema asserire che la legge, di cui ragiona il nostro frammento, sia precisamente la legge Elia Senzia. Dovrà poi svanire ogni dubbio se confrontasi il nostro frammento con ciò che scrive Gajo nei citati §§ 74-76 del libro III, di cui recai pur ora le prime parole: "*Eorum* „ *autem quos Lex Aelia Sentia dediticiorum numero facit bona modo quasi* „ *civium romanorum libertorum, modo quasi latinorum ad patronos perti-* „ *nent. Nam eorum bona qui si in aliquo vitio non essent, manumissi cives* „ *romani futuri essent, quasi civium romanorum patronis* EA LEGE *tribuun-* „ *tur; non tamen ut habeant testamenti factionem; nam id plerisque non* „ *placuit; nec immerito; nam incredibile videbatur pessimae condicionis* „ *hominibus voluisse legislatorem testamenti faciendi ius concedere; eorum* „ *vero bona qui si non in aliquo vitio essent manumissi latini futuri fuis-* „ *sent perinde tribuuntur patronis, ac si latini decessissent: nec me prae-* „ *terit non satis in ea re legislatorem voluntatem suam verbis expressisse* „.

Essendo stata la legge Giulia Norbana, che introdusse i liberti latini, posteriore alla legge Elia Senzia, è evidente che il tratto di Gajo che incomincia " *eorum vero bona* „ non contiene che una dottrina surta dalla necessità di applicare contemporaneamente le disposizioni delle due leggi in certi casi particolari. Il capo della legge Elia Senzia riguardante le successioni è significato da Gajo in quelle parole: " *Eorum bona qui si in aliquo vitio non essent manumissi* „ *cives romani futuri essent quasi civium romanorum patronis ea lege tri-* „ *buuntur* „. Noi ignoravamo le parole con cui la legge si era espressa. La pergamena di Fajjum ce le fa conoscere più dappresso dicendoci: " *cum lege de bonis rebusque eorum hominum ita ius dicere, iudi-* „ *cium reddere Praetor iubeatur ut ea fiant quae futura forent si dediti-* „ *ciorum numero facti non essent* „. E sta bene, perchè la legge era quella che li faceva essere *dediticiorum numero,* mentre " *ante una* „ *libertas erat... et civitas romana competebat manumissis* „ (Fram. Dosit. *de manum.* § 5). Epperò Gajo applica alla stessa legge l'azione di fare che uno sia *dediticiorum numero,* come vedemmo nel § 74 lib. III poc'anzi trascritto: " *Eorum autem quos Lex Aelia Sentia* DEDITICIORUM NUMERO FACIT *bona* etc. „ Così Ulpiano *Reg.* I, 11, dopo aver detto quali persone siano *dediticiorum numero,* conchiude così " *idque lex Aelia Sentia facit* „ e Giustiniano *Inst.* I, 5. 3 " *fiebant ex lege Aelia Sentia dediticiorum numero* „. Ove poi si rifletta che il nostro frammento riassume le parole della legge stessa che dovea dire " *de bonis rebusque eorum hominum Praetor..... ita ius dicito iudicia reddito* etc., „ è quasi impossibile riferire ad altro che alla legge l'inciso " *si dediticiorum numero* FACTI NON ESSENT. „ Quando il legislatore parlava in quella forma non si era dato alcun caso, che un cittadino liberando regolarmente dalla sua potestà uno schiavo, lo avesse reso deditizio (nè volendo pure lo avrebbe potuto); ma era bensì preceduto il capo principale della legge che abbassava al livello dei deditizî i manumittendi che si trovassero in certe condizioni determinate. Quindi l'inciso " *si dediticiorum numero facti non essent* „ dovea in-

tendersi (seppur nel testo della legge non era detto espressamente): “ SI DEDITICIORUM NUMERO *hac lege* FACTI NON ESSENT. „

Parrà forse a taluno che io abbia speso troppe parole per dichiarare una cosa che agevolmente s'intende. Eppure non è così; giacchè il chmõ Teodoro Mommsen tenne tutt'altra via per ispiegare il nostro frammento. Riporto qui le sue parole: “ Questo „ frammento insegna che la categoria di quegli uomini liberi *qui* „ *dediticiorum numero sunt* non era composta soltanto di quei ma- „ nomessi, ai quali per causa di misfatti commessi nel tempo della „ schiavitù, la manumissione, secondo la disposizione di Augusto, „ non communicava i diritti di cittadinanza nè di latinità. Poichè (si noti bene questo inciso, perchè in esso poggia l'interpretazione del Mommsen) „ l'azione che contro una persona di questa cate- „ goria viene accordata colla finzione, che l'entrata in essa cate- „ goria debba riguardarsi come non avvenuta, naturalmente *non può* „ *aver senso* se non quando la persona si fosse trovata per l'innanzi „ in una condizione giuridica migliore. Quali siano le persone di „ cui qui s'intenda parlare, le nostre fonti nol dicono espressa- „ mente: ma lo indicano sì chiaramente, che si sarebbe potuto „ trovarle anche senza il nostro frammento. Da una parte il *de-* „ *diticius,* come è noto, si definisce come un *peregrinus nullius certae* „ *civitatis civis* (Ulpian. XXII, 14); d'altra parte, secondo il di- „ ritto dell'epoca imperiale, per la *aquae et ignis interdictio* si perdeva „ la cittadinanza romana (Ulp. X, 3; Gajo I, 128) e non se ne „ acquistava altra. Da ciò nasceva la mancanza di *testamenti factio* „ sì attiva che passiva, la quale si verificava egualmente in queste „ due classi di persone. Quindi chi ha sofferto la *capitis deminutio* „ *media* diviene *dediticiorum numero,* e l'azione di cui parlasi è quella „ contro l'*exul,* o piuttosto contro il successore di lui, ossia il *fiscus,* „ o il *bonorum emptor,* giacchè di regola a questa pena era congiunta „ la confisca de' beni „.

In questo punto aggiunge il Mommsen una nota in cui avverte, che se all' esule si lasciavano i beni, si agiva contro lui stesso,

come insegna Ulpiano nella L. 14 § 3 ff. *de interdictis et relegatis* (XLVIII, 22); poscia così continua: “ Sicchè trattasi di una di „ quelle finzioni, delle quali Gajo (IV, 38) dice: “ *Aliquando fingimus „ adversarium nostrum capite deminutum non esse: nam si ex contractu „ nobis obligatus obligatave sit et capite deminutus fuerit, velut mulier per „ coemptionem, masculus per adrogationem, desinit iure civili debere nobis, „ nec directo intendi potest dare eum eamve oportere; sed ne in potestate „ eius sit ius nostrum corrumpere, introducta est contra eum eamve actio „ utilis rescissa capitis deminutione, id est in qua fingitur capite deminutus „ deminutave non esse.„* È fuor di dubbio che questa finzione non si „ limitava alla *minima capitis deminutio* (Keller Proced. civ. 5 ediz. „ § 79 pag. 380 not. 932 e passi ivi addotti); però il procedi- „ mento è formalmente diverso per le diverse specie di *capitis de- „ minutio.* — *Sive amissione civitatis,* dice Ulpiano nel relativo titolo „ dell'Editto (L. 2 pr. ff. *de cap. min.* IV, 5; come pure L. 7 „ § 3 *eod.*) *sive libertatis amissione contingat capitis deminutio, cessabit „ edictum, neque possunt hi penitus conveniri: dabitur plane actio in eos „ ad quos bona pervenerunt eorum.* — Ora il nostro frammento c'inse- „ gna come si procedesse nella *capitis deminutio media.* Una legge „ prescriveva espressamente al Pretore di accordare una simile „ azione apponendovi la clausola che si prescindesse dalla *capitis „ deminutio.* Al contrario io non oso determinare la controversia, „ cui si accenna nella fine del frammento. Forse ivi si trattava „ di concedere l'azione non solo ai terzi contro l'esule, ma anche „ ai successori ne' diritti del medesimo contro i terzi, lo che cer- „ tamente era ben conveniente, e poneva costui in grado ancora „ di esercitare un'azione universale di petizione dell'eredità di colui „ al quale egli era succeduto „.

Essendo il Mommsen tutto preoccupato da queste idee di azioni fittizie, non è meraviglia se delle prime parole contenute nella prima colonna scrivesse in questa guisa: “ Una volta che poco dopo „ si discorre di finzioni relative ai *dediticii,* è verosimile che qui „ si parlasse della finzione della cittadinanza romana, per mezzo

„ della quale il Latino era abilitato ad esercitare l'azione annessa
„ alla proprietà *ex iure Quiritium*. Che questa gli competesse, era
„ necessaria conseguenza del *commercium* (Ulp. XIX. 4). Ma d'altra
„ parte non era possibile, che la proprietà quiritaria come tale
„ fosse applicata ad un Latino. Quindi anche in questo caso avrà
„ avuto luogo una finzione del diritto di cittadinanza, siccome fa-
„ cevasi luogo in più ampia sfera, per esempio, nell'azione di furto
„ (Gajo IV, 37) „.

Intorno al terzo frammento, del quale a ragione confessa il Mommsen la oscurità a motivo de' guasti sofferti dalla pergamena, ei limitossi a dire modestamente: “ Si vede soltanto che trattasi
„ di una foggia di formola d' azione che un ordine imperiale in
„ modo veramente superfluo prescriveva ai Pretori di mutare. Io
„ non conosco una procedura che esattamente vi corrisponda: in
„ qualche modo vi si può paragonare ciò che dice Gajo (IV, 24):
„ *nec me praeterit in forma Legis Furiae testamentariae* “ PRO IUDICATO „
„ *verbum inseri cum in ipsa lege non sit, quod videtur nulla ratione fa-*
„ *ctum* „. Fin qui il Mommsen.

Pria di tutto se fosse vera la sua spiegazione noi vi dovremmo ravvisare l'insigne scoperta che una *lex publica populi romani* volendo designare gli *exules*, li denotava colla circumlocuzione “ *ii qui dediticiorum numero facti sunt* „. Fino alla età di Cicerone il *deditícius* significava un suddito acquistato alla repubblica (Livio XXVIII, 34), l' *exul* un suddito perduto (Cicer. *pro Caecina* c. 34). È vero che sotto Augusto ed i suoi successori questi concetti si alterarono alquanto; ma siccome allora la frase “ *qui dediticiorum numero facti sunt* „ cominciò a designare i liberti detti da Gaio *pessimae condicionis;* qual confusione dovea nascere se ne' documenti giuridici questa frase fosse stata usata promiscuamente per denotare due generi di persone che erano ancora tanto distinti?

Per avere però un punto comune di partenza bisogna cominciare dallo stabilire se il nostro antico autore apparteneva all'epoca repubblicana, o all'imperiale. A parer mio, la menzione di

Latini vicina a quella di coloro *qui dediticiorum numero sunt* rivela abbastanza uno scrittore dell'età imperiale, nè il Mommsen opina che egli fosse di epoca anteriore. Che anzi per sostener la sua interpretazione notò, come vedemmo, che secondo il diritto *dell'età imperiale* per la *aquae et ignis interdictio* si perdeva la cittadinanza romana; e spiegando il terzo frammento, disse trattarsi ivi di una formola che un *ordine imperiale* prescrisse ai Pretori di cangiare. Ma se il nostro scrittore, come il Mommsen crede, e credo anch'io, apparteneva all'età imperiale, egli si trovava in un tempo in cui la deportazione era succeduta all'esilio (L. 3 ff. *ad L. Iuliam peculatus* XLVIII, 13; L. 2 § 1 *de poenis* XLVIII, 19), lo che cominciò ad avvenire fin dal tempo di Augusto, siccome coll' autorità di Dione Cassio dimostrò il Cujacio nel capo 39 del libro VI delle Osservazioni. Or bene, in questa epoca imperiale non solo erano eguagliati gli esuli ai deportati; ma era stabilita e ricevuta la massima, che i beni acquistati dai deportati, anche dopo la deportazione si acquistassero al fisco (L. 7 § 5 ff. *de bonis damnat.* XLVIII, 20; L. 2 Cod. *de bonis proscript.* IX, 49). Ciò posto, come poteva il nostro scrittore parlando di esiliati, come vuole il Mommsen, invocare una legge in forza della quale ordinavasi al Pretore " *de bonis rebusque eorum hominum ita ius dicere, iudicium reddere, ut ea fiant quae futura forent si dediticiorum numero facti non essent?* " Il fisco, dice il Mommsen, era il loro successore, epperò davansi contro di esso le azioni fittizie per le obbligazioni contratte dall' esule prima dell'*aquae et ignis interdictio.* Ma questo sarebbe stato lo stesso che dare per le obbligazioni contratte da Tizio, contro l'erede di Tizio un'azione a cui fosse apposta la finzione " *si Titius viveret* ". Anzi appunto perchè Tizio era morto, davasi l'azione contro l'erede.

La radice onde si germogliò l'errore del chm̃o Mommsen sta in questo, ch'egli si fisse in mente, che qui trattasi di un'azione fittizia, e che un'azione che contro uno di quelli *qui dediticiorum numero sunt* " viene accordata colla finzione, che l'entrata in questa " classe dee riguardarsi come non avvenuta, naturalmente *non può*

„ *aver senso* se non quando la persona si fosse trovata per lo in-„ nanzi in una condizione giuridica migliore „. Ma la condizione anteriore (pensava il Mommsen) era la servile; dunque pei manomessi deditizî tal finzione sarebbe stata priva di senso. Questa considerazione pose (come a me pare) un velo innanzi agli occhi dell'illustre scrittore, e gl'impedì di riferire la legge ai beni ed alle cose di quei liberti che *dediticiorum numero erant.* Tuttavia quest'inganno prodotto da una malaugurata illusione svanisce col semplice riflesso che nei libri di diritto romano, quando parlasi *de bonis libertorum* non s'intende di ragionare di obbligazioni contratte dai liberti prima della manumissione, ma della successione ne' loro beni, come già sopra dimostrai. Io credo bene che qui si parli di azione, come portano le parole *iud. reddere;* ma perchè dirla fittizia? La legge non dice *perinde iudicium reddere ac si.....* etc., ma *ut ea fiant quae futura forent.....* etc. Bastava dare un'azione che raggiungesse lo scopo di tutelare i patroni.

Che se pur voglia credersi che la *possessoria hereditatis petitio*, concessa ai manumissori del deditizio defonto, avesse avuto la finzione “ *si Titius ex L. Aelia Sentia dediticiorum numero factus non esset, tum si paret hereditatem* (o *bona) Titii A. Agerii esse oportere* etc. „ quelle prime parole non avrebbero mai significato “ *si Titius servus permansisset* „ come pare che imaginasse il Mommsen; ma sibbene “ *si Titius liber et civis romanus mortuus esset* „. Poichè la legge Elia Senzia era quella che *dediticiorum numero faciebat*, come apprendemmo da Gajo III, 74; infatti essa non prendeva uno che giuridicamente sarebbe stato servo, e lo elevava alla condizione di libero, come fece poi la legge Giunia Norbana; ma supponeva sempre una manumissione regolare in forza della quale il manomesso sarebbe stato libero e cittadino, se essa legge non lo avesse *depresso* ed *abbassato* alla condizione di deditizio. Del resto, ripeto, io non credo vi fosse bisogno di tali finzioni, come non vi era bisogno di finzione speciale allusiva alla mutazione di stato, per la *possessoria hereditatis petitio*, o dell'interdetto *quorum bonorum*, quando

si davano ad un figlio emancipato, benchè realmente nell'ammetterlo alla *bonorum possessio* si dica che il pretore fingesse che non fosse mai uscito dalla patria potestà.

Stabilito questo punto importante, possiamo passare da ciò che è noto e chiaro a tentare di spandere qualche luce su ciò che è ignoto ed oscuro. A che possono alludere quelle parole che seguono nel nostro frammento " *videamus ne verius sit quod quidam senserunt* „ *et de universis bonis et de singulis....?* „ Ben disse il Mommsen che qui si accenna ad una controversia fra i giureconsulti. Ma la controversia dovea riguardare l'applicazione della legge; poichè lo scrittore dice " *sed cum lege..... ita ius dicere iudicia reddere Praetor iubeatur ut ea fiant* etc..... *videamus ne verius sit* „. Anche le parole finali " *de universis bonis et de singulis.....* „ par che richiamino le precedenti " *de bonis rebusque eorum hominum* „: infatti il termine correlativo ad *universa bona* è *res singulae* (Gajo II, 97, 98; Ulp. XXIV, 25; L. 208 ff. *de V. S.* L, 16; L. 3 § 13 *de Carb. edict.* XXXVII, 10). Onde parmi che dopo l'ultima tra le parole che si leggono possa supplirsi senza tema di errore *rebus;* epperò cotesta controversia " *de universis bonis et de singulis rebus* „ dovea riguardare i beni e le cose dei deditizî defonti, se le parti del frammento erano coerenti tra loro. In tal caso la partizione del giureconsulto è molto espressiva, perchè trattandosi di successione di un morto, si possono avere *universa bona* tanto per successione testamentaria che intestata; ma il diritto di conseguire *singulas res* non si può avere che per ultima volontà del defonto. Ora io domando: poteva testare il liberto deditizio? Nelle Regole di Ulpiano (XX, 14) si legge: " *is qui dediticiorum numero est testamentum facere non potest......* „ *quoniam nec quasi civis romanus testari potest cum sit peregrinus, nec* „ *quasi peregrinus, quoniam nullius certae civitatis civis est, ut secundum* „ *legem civitatis suae testetur* „. Non tutti però erano di questa sentenza; perchè Gajo, come vedemmo, scriveva: " *non tamen hi habent* „ *etiam testamenti factionem; nam id* PLERISQUE PLACUIT „ (III, 75). Lo stesso autore avea scritto: " *Hi qui dediticiorum numero sunt..... nec ipsi*

„*testamenta facere possunt secundum id* QUOD MAGIS PLACUIT„ (I,25). V'erano dunque alcuni che la pensavano altrimenti. Eppure la ragion di diritto pubblico allegata è abbastanza concludente. Anche Marciano scriveva: “ *Quidam ἀπόλιδες sunt, hoc est sine civitate* (e tali erano i liberti deditizî) *ut ea quidem quae iuris civilis sunt non habeant* „. L. 17 § 1 ff. *de poenis* (XLVIII, 19). Su che dunque si appoggiavano quei che ammettevano nei deditizî facoltà di testare? Perchè Gajo rigettava questa erronea sentenza colla ragione in apparenza debolissima, cioè che “ *incredibile videbatur pessimae condicionis hominibus voluisse legislatorem testamenti faciendi ius concedere?* „ (III, 75). Tutto ciò si spiega perfettamente se si riflette che dalle parole della legge Elia Senzia riportate nel nostro frammento, intese secondo la corteccia della parola, dovea dedursi che i beni dei deditizî poteansi avere per successione anche testamentaria. Infatti se venìa prescritto al Pretore “ *de bonis rebusque eorum hominum ita ius dicere, iudicia reddere, ut ea fiant quae futura forent si dediticiorum numero facti non essent* „, i beni che lasciavano morendo i deditizî avrebber dovuto considerarsi come beni di un liberto cittadino romano defonto, e darsi a coloro a' quali, secondo il diritto allora vigente, si sarebbero dati i beni di un liberto cittadino che cessava di vivere. Ma se un liberto cittadino romano moriva lasciando un testamento, si aveva ragione (se non in tutto, in parte almeno) dell' erede scritto: dunque — potean conchiudere que' dottori che si opponevano ai *plerisque* nominati da Gajo — dunque in forza della legge Elia Senzia il deditizio può far testamento: e ciò (poteano insistere) è tanto vero, che la legge parla anche *de rebus* distinte dai *bona*, cioè *de singulis rebus*, le quali suppongono chiaramente un legato. Tal sentenza dove' parere molto stravagante, specialmente dopochè sotto Tiberio la legge Giulia Norbana negò ai liberti latini la facoltà di testare: eppure la condizione di costoro era meno abbietta di quella dei deditizî. Allor sì che dove' sembrare più che mai incredibile “ *pessimae condicionis hominibus voluisse legislatorem testamenti faciendi ius concedere* „. E per mettere d'accordo la lettera

della legge Elia Senzia coi principî del gius pubblico e con altre leggi posteriori, non restava altro che dire "*non satis in ea re legis latorem voluntatem suam expressisse*" (Gaio III, 76 sop. cit.).

Considerando pertanto l'esistenza e la gravità di tale questione, ed osservando che lo scrittore del nostro frammento comincia a parlare di una controversia nata appunto dalle addotte parole della legge e calca sopra la voce *rebus* aggiungendovi l'epiteto *singulis* che porta, come dissi, naturalmente il pensiero a successione testamentaria, non credo di andar troppo lungi dal vero, se tento supplire (quanto al senso, se non quanto alle parole) quel che immediatamente seguiva così:

. . . . videamus
ne verius sit quod quida[*m*
senserunt et de uni-
versis bonis et de singulis
[*rebus posse eos homines*
per testamentum statuere.

L'espressione *quidam senserunt* già mostra che al tempo dello scrittore quella opinione non avea più seguaci: arrogi ch'esso vivea dopo la legge Giulia Norbana, perchè poco prima de' liberti deditizî avea parlato dei latini. Dopo quella legge, come accennai, dovea quasi parere una mostruosità il riconoscere nei deditizî il diritto di testare. Dunque, secondo ogni probabilità, dovea decidersi per la negativa.

Ma siccome egli entra nella questione colle parole "*videamus ne verius sit*" e si era proposta l'obbiezione in tutta la forza riferendo le gravi parole della legge, non credo che potesse spedirsi in poche parole. Perciò son di avviso che appartengano allo stesso argomento anche le parole rimaste nella stessa pagina a tergo, ove si torna a parlare di precetto dato ai Pretori di *reddere*..... certamente *iudicium*, o *iudicia*, perchè tale era l'ufficio dei Pretori. Le parole "*deinde ex abundanti praecepit Praetoribus uti e*[*o*] *nom*[*inc*] *redderent*" mi fan sospettare che il giureconsulto dicesse non esser

quella la clausula della legge su cui conveniva insistere, perchè quella era quasi messa per soprappiù. Se così è, il verbo *praecepit* dovette avere per nominativo espresso o sottinteso *lex*, ed a questa deve anche riferirsi il participio *restituendo.* Infatti la legge Elia Senzia, mentre derogava all'antico diritto finchè vivevano i deditizî, realmente lo *ristabiliva* dopo la morte loro a profitto de' patroni colla disposizione accennata da Gajo (III, 74, 75). Perciò credo che il frammento potrebbe supplirsi così:

est, an[*ticum ius iis*
restituendo: deinde e[*x*
abundanti praec[*e*-
pit praetoribus uti e-
o] nom. [*iud.*] redderent

cioè " *eo nomine iudicia redderent* ". Il punto che nel codice precede il *redderent* indica ripetizione della frase già usata nella linea 7ª del frammento secondo; è vero che ciò impedisce di scrivere per intiero *nomine*, ma questa voce molto spesso nel codice Veronese di Gajo è indicata colle sole tre lettere *nom.* Niuno vorrà dire che dalle parole *ex abundanti* io abbia voluto dedurre troppo larga conseguenza; giacchè è ben chiaro che una clausula aggiunta per soprappiù non si deve attendere. Così Papiniano nella L. 9 pr. ff. *de supellectile legata* (XXXIII, 10) trattando di una disposizione testamentaria scrisse: " *Legata supellectile, quum species* EX ABUNDANTI " *per imperitiam enumerentur, generali legato non derogatur* ". Nel nostro caso poi l'*ex abundanti* era più diretto a toglier la forza all' aggiunta *rebusque* che al precetto dato in genere di formolare azioni in proposito.

Da tutto ciò seguirebbe che nella legge Elia Senzia, prima del capo con cui si prescriveva ai pretori di esercitare la giurisdizione su quest' oggetto e dar le azioni nel modo sopraddetto, vi era qualche altro capo contenente una disposizione più diretta a regolare i rapporti tra manumissori e manomessi. Questo concorda con ciò che di Augusto scrive Dione, dopo aver accennato alcuni

capi della nostra legge: " διέταξε..... καὶ τὰ δικαιώματα οἷς οἵ τε ἄλλοι πρὸς τοὺς ἐλευθερουμένους, καὶ αὐτοὶ οἱ δεσπόται σφῶν γενόμενοι χρήσοιντο ". *Constituit..... et iura quibus cum alii erga manumissos tum ii qui domini eorum fuerant uterentur* (Lib. LV c. 13 § 7). Questa disposizione naturalmente dovea essere stata riferita dal giureconsulto prima di proporsi la difficoltà; ma dovea essere riassunta innanzi la parola *deinde* (altrimenti questa non avrebbe senso): e del periodo in cui riassumevasi essa disposizione dovean far parte integrale le parole *antiquum ius restituendo.*

Condotte le cose a questo punto, il monosillabo *est* con cui il frammento comincia non potrebbe essere altro, a parer mio, che la terminazione di una terza persona feminile di un verbo deponente, per esempio, *pollicita est.* Dissi feminile, perchè, come il *restituendo* ed il *praecepit,* dovea dipendere dal nominativo *lex:* scelsi poi il verbo *polliceor* perchè Ulpiano parlando della " *possessio bon. liberti* " data dai pretori ai patroni dice: " *Praetores certae partis bonorum possessionem* POLLICEBANTUR (L. 1 § 2 ff. *de bonis libert.* XXXVIII, 2). Pertanto, se mal non mi appongo, l'autore del frammento avrebbe scritto che non poteva ammettersi l'opinione, che accordava ai deditizî la facoltà di testare, e che non ostavano le parole allegate della legge Elia Senzia, giacchè essa espresse la sua mente nella disposizione principale, ove " *post obitum* (dico il senso e non le " parole che ignoro) *illorum hominum qui dediticiorum numero sunt* " *bona patronis eorumque liberis pollicita*] *est an*[*tiquum ius iis*] *resti-* " *tuendo, deinde ex abundanti praecepit Praetoribus, uti eo nomine iu-* " *dicia redderent.....* " nel modo espresso nel frammento secondo.

(La continuazione e la fine al prossimo fascicolo.)

Appendice all'articolo I.

I frammenti del libro V de' Responsi di Papiniano, de' quali trattai nel 1° articolo, riceverono non ha guari un nuovo aumento

ed una nuova luce da un altro foglio di pergamena trovato fra quelli acquistati dal Real Museo di Berlino, e pubblicato nell'Aprile di quest'anno 1880 nel bullettino mensile della R. Accademia Prussiana delle scienze in seguito a comunicazione fattane dal sig. prof. Paolo Krüger, e presentata dal Mommsen.

Poche parole veramente in esso possono leggersi; ma il Krüger acutamente vi ravvisò gran parte della L. 17 ff. *De iniusto rupto irr. fact. test:* XXVII, 3, tratta dal libro V de' Responsi di Papiniano, la quale dice: " *Filio praeterito qui fuit in patris potestate, neque libertates competunt, neque legata praestantur, si praeteritus fratribus partem hereditatis avocavit; quod si bonis se patris abstinuit, licet subtilitas iuris refragari videtur, attamen voluntas testatoris ex bono et aequo tuebitur* „.

Sino alle parole " *si bonis se patris abstinuit* „ il codice concorda colle pandette; ma le poche lettere che si leggono dopo, non che il breve spazio di una linea e poco più, che rimane innanzi alla nota di Paolo che segue, mostrano all'evidenza che nel fine della citata legge han posto le mani i compilatori del Digesto; infatti nè il concetto nè lo stile di quella chiusa appariscono degni del principe dei legisti romani. Il responso testè accennato è preceduto nella nostra pergamena da una nota di Ulpiano, della quale poche parole si leggono. Osservando l'altro responso, che sta innanzi a questa nota, ho creduto di trovarvi un altro passo di Papiniano (lib. V *Resp.)* riportato pur nel Digesto, cioè la seconda parte della L. 9 *de collatione* XXXVII, 6.

> nepos si postea [*possessionem intestati pa-*
> tris accip[*iat fratri post emanci-*
> pationem [*patris quesito et in familia*
> retento [*bona sua conferre co-*
> getur.

Ma ciò che rende importantissima la scoperta di questo nuovo foglio si è il residuo di scrittura a colonna, lungo la quale la pergamena fu lacerata. Posta questa colonna a contatto con quel

foglio in cui sono scritti i frammenti " *de bonorum possessionibus* ", de' quali parlai nel primo articolo, io ho ravvisato (ciò che non videro i dotti editori) che i due fogli formavano un foglio intero, e i mutili frammenti, per cui tanto mi affaticai in quell'articolo, veggonsi in gran parte reintegrati, ed acquistano luce novella. Siccome poi ambedue i brani di pergamena hanno lo scritto innanzi ed a tergo, così tanto l'una che l'altra colonna trascritta alla pagina 47 del precedente fascicolo del nostro periodico, trova i suoi supplementi, l'una a destra, e l'altra a sinistra.

Se il nuovo brano trovato si potesse leggere chiaramente in ogni sua parte, ed i due pezzi di foglio combaciassero perfettamente, si avrebbe un restituzione completa di quei frammenti; ma poichè ciò non avviene, ed inoltre è dubbia in molti punti la lezione dei tratti già pubblicati, come ben sanno i lettori, perciò le oscurità e le difficoltà non sono del tutto cessate. Sarebbe pertanto a desiderare che il chm̃o sig. Krüger mettendo a contatto i due pezzi di pergamena potesse apprezzare la quantità di lettere mancanti in alcune linee, e riesaminando tutte le lettere di cui è men sicura la lezione colla luce che acquistano dal confronto del mezzo foglio già pubblicato vedesse qual è il loro più probabile valore.

Mentre faccio voti perchè ciò avvenga e presto, sottopongo alla sagacia de' miei lettori i frammenti già editi uniti ai tratti che vi corrispondono nel nuovo foglio.

I.

civile ne|potibus qu |
re $\bar{n}$ cogitur nemini | ie
nepos ut filius sem | o
ne minui talis $\bar{e}$ vi t |
quod ex filiae persona se | [*cut*]as?
$\bar{c}$ doli placuit eme | ndari

La penultima lettera della seconda linea, stante lo spazio che la separa dalla *e*, dee piuttosto che una *i* reputarsi una *t* che ha

perduto l' orizzontale sovrapposta. Vedremo che lo stesso è avvenuto nel terzo frammento. Posta la desinenza *te*, acquista valore la congettura che fosse *p̀te (potestate)*. Così la *o* finale della terza linea unita colla sillaba *ne*, con cui comincia la quarta, appoggia la congettura che fosse scritto *exceptione*, o altro simile ablativo. Quindi l'emendazione sostanziale da farsi ai supplementi già proposti non può aver luogo che nelle ultime due linee. Soltanto a causa dell'angustia dello spazio potrebbe tentarsi qualche lieve mutazione nelle linee antecedenti tenendo a calcolo le abbreviature. Potrebbe leggersi pertanto così: " *Nunquam nocere convenit ius*] civile nepotibus, qui [*c. t. p̀s. on habue*]re, nam cogitur nemini [*retentus in p̀*]te nepos ut filius sem[*iss. dare neq. e$\overline{xci}$*]one minui talis edicti vi t[*ribut. p̀s. on.*] quod ex filiae persona se[*cut*]as [*ex*]ceptione doli placuit emendari ".

II.

s c r i p t u s is fi l i u s p e r f r	atr[*em*] col (?)
t u m a c p r a e t e r i t u m e	dio
contra tab. solus possessionem	[*a*]ccepi[*t*
[*ex*] t r a r i i s l e g a t a p r a e s t a	bit
c o m m i s s e v i d e t u r q	ut vo[*lunta*]
t e m p a t r i s t u e r i p o t u	it, ac d[*ebuit*]
idque optimi maximique principe	s $\overline{NN}$ [*nostri*]
divus Hadrianus in persona Co	rnel[*ii*]
. . ni demonstravit.	

Il Krüger scrisse come dubbia la *l* finale della prima linea: forse anche la sillaba *co* è stata letta invece di *em*. Ciò è facile, per la somiglianza che ha la *e* colla *c*, e per la forma della *m* pari ad una omega rovesciata. Tutto m'induce a credere che fosse scritto *emancipa-tum*. La *o* finale della seconda linea era forse *ct*, seppure non era scritto per abbreviatura *edto* invece di *edicto*. La lettera antipenultima della 5ª linea letta come *t* non poteva essere a causa delle precedenti *qu*, che una *i*. La seguente sillaba *vo* (dopo la quale

resta un sufficiente spazio) combinata colla desinenza *tem* che sta in principio della linea inferiore rafforza la mia congettura, che fosse scritto *volúntatem.* Poco adunque resta a cangiare nei supplementi già proposti: unicamente per la strettezza dello spazio par che si abbia ad accorciar quello che chiudeva la linea quarta; ed allora io direi che il *commisse* della lin. 5ª non debba attribuirsi ad errore del copista; ma leggersi *commiss. ē*, cioè *commissum edictum.* Sicchè l'intero frammento dirà: " *Heres*] scriptus is filius per fratrem em[*ancipa*]tum ac praeteritum edi[*cto commisso*] contra tabulas solus possessionem accepit: [*is etiam ex*]trariis legata praestabit; [*neque enim ei*] commissum edictum videtur, qui vo[*lunta*]tem patris tueri potuit ac d[*ebuit*]: idque optimi maximique Principes nostri [*rescripserunt et*] divus Hadrianus in persona Cornelii..... .....ni demonstravit.

III.

Bon. possessione contra tabulas praeterito fi | lio da[*ta*
script]us heres alter filius qu | i bon. poss.
a]ccepit, vel iure civil | [*i con*]tentus
[*non*] accepit legata praecipu | a non habe-
bit. |

Questo frammento, che men degli altri avea bisogno di supplementi, perchè eguale alla L. 22 ff. *de legatis praestandis,* è stato più di tutti fortunato. Così spesso accade. Il Krüger infine della 3ª linea lesse *tenius* invece di *tentus:* ciò prova quanto sia facile, come dissi, lo scambio delle due lettere *t* ed *i*.

NOTE DI PAOLO

Paul. Ē got filio qui n̄ [*nec?*] | petere
potuit contra serva[*bitur iuxta*] | edictu[*m*]
Paul. Ēgeit filio . . . . | bon. possessionem pe-
tere contra servabit[*ur*] | [*prae*]ci[*pu*
um . . . . | um sē
ueb. |
Paul. |] mea se[*nt*]en[*tia filius* | *acce-*
pta bon. possess. contra tabb. aut intestati | [*p*]atris, fra-
tribus [*con*]ferre non cogitur | quae fisco
[*vindicantur*]. |

La sillaba *sē* posta in fine della linea 5ª significa, a parer mio, *semissem,* essendo la *s* segno di *semis* (Volusio Meciano: *assis distrib.* § 1), ed *ē* nota abbreviatura della desinenza *em.* Ora dandosi i legati e le porzioni ereditarie ai figli istituiti che non prendeano parte alla *bonorum possessio contra tabulas,* il Pretore tutelava il preterito che chiedeva la *possessio* fino al *semisse* (L. 8 pr. e § 1 ff. *de legatis praestandis* XXXVII, 5). Su questi dati potrebbe tentarsi di restituire la terza nota così:

> Item filio [*qui noluit*] bon. possesionem petere contra servabitur [*prae*]ci[*pu*]um, [*Praetor tamen praeteri*]tum semissem [*usque t*]ueb[*itur*].

IV e V *(rovescio del foglio).*

[*contra tabulas*]	possessionem haberet, ideoque
li[*beris et pa*]	rentibus primo lo-
co [*legata r*]	elicta praestabit, quae non praesta-
[*ret si con*]	dicio institutionis de-
fi[*c*]e[*ret eos qui*]	adierunt; tabulis quoque non si-
gna]tis; de	fertur enim nomine (?) nuncupa-
tio]n[*is*] filio	possessio, et (?) valuit non m[*i-*
nus quam aditi]o tam	etsi primus gradus
non] valuit.	

VI.

Patri]s [*s*]ui [*a q*]	uo exheredatus non fuit pu
to et contra] nunc	upationem peti posse b. poss.
lex cad]ucari	a enim non offenditur
cum exist]i[*t*] su	us heres, qui legem exclu-
dit c]adu[*c*]	aria[*m*.

La legge caducaria, o Papia Poppea impediva l'adizione della eredità se mancavano le tavole sigillate, perchè in forza di essa legge non potevasi adire se le tavole non erano state aperte (L. un. § 1 Cod. *de caducis tollendis* VI, 51) benchè il modo dell'apertura venisse regolato dalla legge vicesimaria. Devesi dunque più a quella legge che a questa la scarsezza di testamenti nuncupativi nell'epoca imperiale. È noto poi che la legge Papia Poppea

mantenne lo *ius antiquum* per gli ascendenti e discendenti sino al terzo grado (Ulp. XVIII e L. 29 § 2 ff. *de legatis* l. XXXI).

VII.

Testamento i]ure f|acto nepos [*post?*] alium ex
inst]itut|is substitutus contra tabulas
bon. possessionem acc|[*e*]pit, quoniam in . . . .
grad[*ibus*] a[*b a*|vo praeteritus est, eum [*praetorio iu-*
r]e non su[*c*]|cessurum [*respondi?*

Nell'ultima linea credo che vi fosse una sigla corrispondente al verbo *respondi,* perchè nelle risposte di Papiniano ai futuri infiniti costantemente si lega quella parola. Il fine della linea terza è oscuro, par che sia “ prusiii.....„ Forse dee leggersi “ pr[*ioril*]us ttmodo *(tantummodo)* „ : ad ogni modo il senso è abbastanza chiaro. Trattandosi di un testamento civile *(iure facto)* in cui era preterito un *suus heres* nei primi gradi soltanto, probabilmente Papiniano andava col criterio dell'adagio volgare, che viziati i gradi in cui il *suus heres* è preterito, il testamento comincia a valere ove costui è istituito (Afric. L. 14 § 1 ff. *de liberis et postum.* XXVIII, 2. Paol. L. 43 § 2 *de vulgari et pupil. substit.* XXVIII, 6). Da ciò veniva la conseguenza che si dovesse far luogo alla successione civile testamentaria. Diverso era il caso del frammento IV: ivi trattavasi di un emancipato (altrimenti non potea dirsi che *liberis et parentibus relicta praestabit)* il quale non poteva rimuovere gli eredi scritti in primo grado che colla *bon. possessio contra tabulas,* e dovea subire in parte i pesi imposti loro.

NOTE DI PAOLO E DI ULPIANO

Paul. Adqu|i in iure honorario potest
succede|re, immo successit
Ulp. i[*dem p*]|utat, qui negat ne
po[*tibus substit*]|utis in rupto testamento
secundum tab. bon.|possessionem, sed contra tabulas
mare [*postumo na*|*to petendam putat* (?)
ma[*rciano? haec sententia me*|lior videtur

Forse Paolo dissentiva da Papiniano, perchè secondo la sentenza di molti, bastava la sopravvivenza dei primi eredi instituiti affinchè il discendente preterito in primo grado (benchè contemplato ne' gradi seguenti) potesse chiedere la *bon. possessio contra tabulas* (L. 8 §§ 1, 5 ff. *de bon. poss. contra tab.* XXXVII, 4). Si noti nella glossa di Paolo *adqui* invece di *atqui:* così nel frammento seguente troveremo *adque* per *atque.*

Per ciò che riguarda la nota di Ulpiano, pare che il compilatore voglia significare che quel giureconsulto non solamente accordava ai nepoti sostituiti (ma non istituiti) la *bon. possessio contra tabulas;* ma in certi casi la riteneva come l'unica, che loro potesse competere.

Intorno all'ultima linea il Krüger dice che, sendo vuoto il resto dopo *videtur,* potea contenere queste parole:

Paul. Iul. sa melior videtur

ossia " *Iuliani* (nome messo a mo' d' esempio) *sententia melior videtur* „. Io però, vedendo in principio la sillaba *ma* e riflettendo a ciò che scrissi in fine del primo articolo, ho creduto meglio supplire nel modo che han visto i lettori.

VIII.

Filius [*emanci*] | patibus qui possessionem [*contra*]
tabulas acci | pere potuit intestati
patris | possessionem accepit, adque ita filia

La continuazione era questa: " *quae mansit in potestate cum eiusdem familiae fratre heres instituta possessionem intestati patris errorem fratris emancipati secuta accepit* „. Vedasi il resto nella L. 5 ff. *de dotis collatione* XXXVII, 7.

Torna a lode del prof. Krüger l'aver ravvisato in questo frammento il principio della L. 5 *de dotis collatione.* Il ravvicinamento da me operato del nuovo foglio coll'altro già pubblicato, non ha fatto che confermare tale felice scoperta del dotto Alemanno.

I. Alibrandi.

CENNI BIBLIOGRAFICI

DI OPERE E DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE

Institnzioni di diritto amminstrativo, *per l'Avv.* Lorenzo Meucci, *Prof.re di diritto amministrativo nella R. Università di Roma.* — Vol. I.° Roma. Salviucci 1879, in-8° di pag. 390.

Nessuno meglio di chi posto " per la sua condizione a lottar tuttodì coi dubbi „ della scienza nella scuola, con quelli dell' applicazione nei consulti e nel foro „, poteva provarsi a scrivere un manuale di diritto amministrativo, che servendo alla teoria ed alla pratica, fornisse insieme allo studioso nella scuola, la facilità di scendere dai principî astratti della teoria, alle pratiche applicazioni dei medesimi; ed al giureconsulto nella vita forense, i mezzi per risalire dalle specie analoghe già discusse e maturate, alla generalità delle cause giuridiche.

Ma l'A. nel proporsi questo scopo non si è dissimulata la difficoltà della impresa, il buon esito della quale principalmente da questo dipendeva, che lo scrittore avesse tanto di vigoria e vastità d'ingegno da dominare l'immensa e confusa congerie degli elementi amministrativi. I quali, per la prevalenza dell'elemento tecnico, transitorio e discutibile, sull' elemento giuridico, stabile ed assiomatico, non si prestano tanto facilmente a quella unità di sistema, che è il fondamento di ogni scienza. Ed è per questo appunto che una delle più ardue ed importanti quistioni è sempre quella della divisione delle materie, la quale tante volte e da tante parti studiata rimane pur sempre incerta e vacillante nella scuola, e quasi dapertutto abbandonata dalla autorità legislativa. Anche il Meucci ha voluto tentare questo difficile problema, e dopo aver passate a rassegna e confutate le molteplici soluzioni escogitate dagli autori, presenta una sua divisione, la quale, se non nella sostanza, è nella forma diversa dalle altre. Egli, presi per base i due elementi principali del diritto amministrativo, che sono il territorio su cui si esercita l'azione amministrativa, e lo scopo cui questa s'indirizza, divide tutta la materia in due grandi porzioni, all'una delle quali dà nome di *Parte generale*, all' altra di *Parte speciale*. Nella prima che suddivide in quattro sezioni, discorre dei *principî fondamentali del diritto amministrativo* — del *suo organismo* — del *suo scopo tanto di conservare che di perfezionare* — e delle *forme che assume.*

Nella parte speciale l'A., in due separate sezioni, tratta specialmente della *gerarchia centrale e locale.*

Finora l'A. non ha publicato che il I° volume, il quale oltre ad alcune nozioni generali intorno all'oggetto, i limiti, la storia, le fonti e la divisione del diritto amministrativo, non contiene che la prima e la seconda sezione della parte generale; ma la gravità delle quistioni in questo volume trattate è tale, che a sfiorarle soltanto ci abbisognerebbe uno spazio ben più ampio di quello ristrettissimo, che il nostro periodico assegna alle riviste. Ci contenteremo di accennare soltanto ad alcune delle più difficili, ed insieme più importanti quistioni di diritto amministrativo, nelle quali, per la natura speciale della sua condizione, ha potuto l'A. tracciare linee così sicure, e dettar criterî tanto ricisi, da riuscire a trarle fuori da quella oscurità in cui ordinariamente gli scrittori le avvolgono, pur mirando allo scopo contrario.

Con facile nesso rannoda l'A. alla divisione dei poteri, ed ai limiti che separano il potere giudiziario dall'amministrativo, la vessatissima quistione *della competenza in materia amministrativa*, e dell'altra non meno ardua che da quella dipende, *dei conflitti*. In ambedue queste quistioni, egli non solo somministra quei generali criterî sui quali si fonda la teoria, ma questi esamina, discute ed anatomizza per guisa nelle specie concrete, da rendere un servigio egualmente importante, al giureconsulto che cerca casi analoghi al suo, ed allo studioso che in quel cozzo arruffatissimo di diritti ed interessi che si dibattono fra la persona publica e la privata, abbisogna principalmente di alcuni criterî semplici e stabili, che gli facciano comprendere ed afferrare i termini della quistione.

Non meno importante in questo primo volume è il trattato della responsabilità delle amministrazioni publiche dall'A. magistralmente svolto, nella sua storia, nella sua natura, nelle sue condizioni, nei suoi limiti, e con potentissima sintesi ricondotto ad alcune semplici distinzioni fra atto amministrativo regolare, irregolare, incompetente, eccessivo, inopportuno.

Ma al chm̃o Autore non dispiacerà se con ischietta amicizia, faremo alcune osservazioni intorno a due punti del suo accurato lavoro.

La prima osservazione riguarda la distribuzione delle materie, la quale non sembra avere quella precisione e comprensività, che ne debbono essere le doti principali, specialmente quando trattasi di manuale dedicato a giovani che s'iniziano a questi difficili studi. Infatti le basi medesime della divisione seguita dall'A. cioè *territorialità* e *scopi*, sono talmente elevate e primordiali, che il nesso che le congiunge colle due parti in cui vien distribuito tutto il diritto amministrativo, non si afferra con tanta facilità. Inoltre quella divisione medesima in parte generale e speciale, applicata alla materia amministrativa propriamente detta, ha quel difetto, già altre volte notato, di costringere lo scrittore a inutili ripetizioni o a incomodi rimandi. Che se pure tutte le altre divisioni fossero o erronee o incomplete, rimarrebbe pur sempre vero, che aspettando che la scienza amministrativa pervenga a quello stato di maturità che è condizione indispensabile di ogni buona divisione, riesce più utile di scegliere quella, la quale muovendo dal concetto di una società organizzata, reso palpabile per mezzo di una forma traslata, si presta sopra tutte le altre, ad una distribuzione facile e naturale della materia. La quale divisione adottata ed applicata dal Persico fin nelle sue ultime conseguenze, serve anche a combattere nell'ordine delle idee quel *Dottrinarismo* pernicioso, che facendo della società una macchina, ne altera e scompone a suo talento le membra.

La seconda osservazione si riferisce poi ad una certa sproporzione, che sembra esistere fra la teoria e l' applicazione. Questa in alcune quistioni, come a mo' d'esempio sarebbero quelle del contenzioso amministrativo, dei conflitti, dei funzionari, tanto si estende nell'analisi dei casi concreti, da far perdere di vista il punto teorico in cui la quistione medesima si riassume. Un tal modo di procedere, se utilissimo riesce per coloro che trovansi a trattar praticamente le quistioni amministrative, è prematuro invece in un manuale destinato a studenti.

Ma prescindendo anche da ciò che la prima di queste due osservazioni sparirà forse colla publicazione degli altri volumi, e che la seconda trova la sua spiegazione nella condizione speciale dello scrittore, non è men vero che questa opera, poi che sarà compiuta, avanzerà le altre per quella profondità di dottrina giuridica, e per quell'armonia fra la teoria e la pratica, che la scuola romana, a cui lo scrittore appartiene, ha ereditate, sopra tutte le altre, dai nostri antichi. C. R.

Des causes de la grandeur de Rome payenne et de leurs rapports avec l'Église catholique. — *Essai de démonstration par un Prélat romain.* — Un vol. in-8° di 400 pag. — Vivès — Paris 1880.

Il dotto autore si propone in questo libro lo scopo di combattere un errore che sebbene antico nella sostanza, lo si riproduce oggi con tanta insistenza, e sotto forme così diverse, che per la ignoranza o credulità dei molti, si è trasformato facilmente in pregiudizio. La Chiesa cattolica, si dice e si scrive, è in opposizione aperta colla civiltà e coltura moderna, è incompatibile colle istituzioni publiche onde la società si governa, sta in antitesi perfetta col progresso dei tempi. È necessario adunque che si tiri da un lato, che esca fuori dalla vita sociale, che si nasconda nella oscurità, o si sublimi negli spazi di una speculazione teorica, affinchè la società moderna possa rappiccare di nuovo il filo della tradizione sociale pagana, che la Chiesa cattolica, tanto male a proposito, venne a troncare. L'autore non è certo il primo a scendere nell'arena per combattere un pregiudizio, che se è falso ed empio in sè, non lo è meno storicamente, ma il metodo onde egli si è servito, ha tale una generalità di vedute ed una saldezza d'argomenti, da non temere il paragone degli altri. E la ragione si è chiara quando si rifletta che egli, per educazione letteraria degli antichi classici peritissimo, per il carattere della sua vocazione in religione maestro, per le condizioni del suo stato della moderna società conoscitore profondo, poteva meglio di ogni altro penetrare le cause della grandezza e del decadimento di Roma, apprezzare il valore della influenza del cristianesimo sulla società moderna, giudicare le massime di quella scuola che da se medesima s'intitola della rivoluzione.

Nel primo libro l'autore si studia di ricompaginare il colosso dell'antica repubblica, tanto nelle sue esterne sembianze, quanto nel suo interno organismo per ricercare poi qual fosse il segreto della grandezza di Roma. Ed in accordo cogli antichi scrittori e coi critici imparziali moderni, quel segreto egli lo trova nella religiosità *(ius sacrum)* che trasudava da tutti i pori della vita romana, e per la quale tutto era sacro, dai sassi che formavano il ricinto della città e dal focolare domestico, alle assemblee sovrane, alla persona dei magistrati, alla città medesima che era tempio essa stessa. Guidato l'autore quasi per mano dalle opere di Cicerone e di Sallustio, entra in seguito nel periodo turbolento della fine della Repubblica e nell'indebolimento dello spirito religioso cagionato dalla corruzione dei costumi, trova la causa prima del decadimento di Roma, nell'individuo, nella famiglia, nella società. Con alcuni tocchi poi di mano maestra, delinea le tre riforme inutilmente tentate per infondere nuovo spirito alla Repubblica agonizzante, cioè la religiosa di Varrone, la militare di Silla, la politica di Pompeo.

Delineato il primo quadro, passa l'autore nel 2° libro alla esposizione della dottrina della religione cattolica, tanto considerata oggettivamente, quanto in rapporto alla religione naturale di cui è perfezionamento. Per la quale esposizione, messa in chiaro la missione che la Chiesa ha sulla terra, con facile ragionamento l'autore ne deduce quale abbia ad essere il posto che vi debba occupare, e quali i rapporti colla società civile.

Dalla dimostrazione dottrinale l'autore nel 3° libro passa a quella dei fatti, cioè alla esposizione storica della influenza benefica e civilizzatrice della Chiesa cattolica sull'individuo, sulla famiglia, sulla nazione, sulla società tutta intiera. Rende egli a Roma antica ciò che è suo, e dimostra insieme come la Chiesa, lungi dal separarsi dalla tradizione di quella, ne raccogliesse invece con venerazione il patrimonio, lo

salvasse con immensa fatica dall'odio e dalla ignoranza dei barbari, e sceverandolo da tutto ciò che d'impuro vi avea inoculato una corruzione di secoli, lo trasmettesse alla società moderna purificato ed arricchito sotto la influenza di quei principî medesimi che oggi come allora la Chiesa proclama, e che sono il sale della vita, che preserva la società civile dal ricadere o nella corruzione dell'impero romano, o nella barbarie di quei popoli di cui Iddio si servì per punizione del primo.

Finalmente nel 4° libro ammirando l'autore nei destini di Roma i disegni della Provvidenza, dimostra con erudizione e vivacità di colori come i Romani avessero quasi il presentimento della missione loro affidata di preparare le vie del cristianesimo. Il quale presentimento si rivelava nella fede di tutto il popolo alla durata eterna di Roma, nel convincimento che le sue istituzioni dovrebbero perfezionarsi in tempi migliori, nella speranza e nella espettazione, non cantata soltanto dai poeti, ma sentita eziandio dai filosofi, di un genio superiore che venisse a rinnovellare il mondo romano.

L'autore ha voluto nascondersi sotto il velo dell'anonimo, e noi rispettiamo la sua modestia, ma nel tempo medesimo noi ci auguriamo che un libro di tanta utilità venga largamente diffuso, e specialmente in Italia, dove e per essere stampato in Francia, ed in lingua straniera, è men conosciuto che altrove. C. R.

Historia del derecho romano segun las más recientes investigaciones — *por* Eduardo de Hinojosa *doctor en derecho civil y canónico.* — Madrid 1880. — Un vol. in-16° di pagg. 318.

Le insigni scoperte, che nel nostro secolo si son fatte, di monumenti paleografici ed epigrafici attinenti all'antico diritto di Roma; e più ancora l'avanzamento degli studi nella critica e nell'interpretazione dei testi legali, hanno fatto talmente progredire le nozioni della storia di quel diritto, che può dirsi quasi rinnovato il campo di sì importanti ricerche. In seguito poi al grande impulso ch'ebbero gli studi filologici e storici, massime nella Germania e dopo le opere del Niebuhr, la storia del diritto romano, e pubblico e privato, fu investigata più seriamente e con metodo sistematico e scientifico. Le istituzioni politiche di Roma e le loro vicende non furono più considerate ed esposte come fatti storici, che si svolsero nell'antica civiltà; ma s'incominciarono a studiare scientificamente nella loro origine, nel loro progresso, nel loro perfezionamento. Per tal modo la storia del diritto romano doveva essere ricostruita su nuove basi: ed a tal lavoro si accinsero alacremente non solo parecchi dotti tedeschi, ma eziandio esimi giuristi nel Belgio, nella Francia, nella Olanda, e nella nostra Italia.

Ma la Spagna, dove pure in altro tempo fiorirono grandi conoscitori ed espositori del diritto e delle antichità di Roma, a questo universale progresso — bisogna pur confessarlo — ha preso finora una parte assai ristretta. Quantunque valentissimi cultori delle discipline giuridiche e storiche abbiano dato in luce opere degne della loro fama e del loro ingegno; pur tuttavia il loro numero è molto scarso e può dirsi che, generalmente parlando, i moderni progressi della scienza del diritto romano sieno appena da pochi conosciuti in quella popolosa nazione. Assai utile adunque e fecondo di grandi risultati dee riuscire l'annunciato lavoro del ch. dott. Hinojosa; il quale ha avuto appunto di mira l'esporre accuratamente lo stato attuale della scienza intorno al diritto romano, secondo le più recenti investigazioni; e così dare in mano agli studiosi una guida sicura che valga ad informarli pienamente dei moderni studi, e sia come punto di partenza per ricerche ulteriori.

Il volume, che per cortese offerta dell'A. teniamo sott'occhio ed abbiamo attentamente percorso, contiene la prima parte della storia del diritto romano, dalla fondazione della città fino all'impero di Costantino. Dopo una breve introduzione, nella quale sono indicati i principî generali e specialmente le fonti di questo studio, gli scritti de' migliori autori moderni, il metodo d' esposizione ed i limiti della storia esterna del giure romano, vi sono svolte tutte le fasi della legislazione e delle politiche trasformazioni che ne regolarono il progressivo svolgimento, sotto i re, sotto la repubblica, sotto gl' imperatori pagani. Il secondo volume, che speriamo presto di veder pubblicato, conterrà gli stessi studi per l'epoca cristiana, da Costantino a Giustiniano. In ciascuno di questi grandi periodi, senza perder di vista l'unità della storia, l'A. espone distintamente l'organizzazione politica, amministrativa e giudiziaria di Roma; le fonti del diritto e la letteratura giuridica relativa.

Parca di citazioni e di testi, per non deviar troppo l'attenzione dello studioso, quest' opera raccoglie in sommi capi quanto serve alla cognizione della storia del diritto romano. Può considerarsi come un manuale necessario ed una guida per chi si accinga a seri studi sul diritto di Roma, tanto pubblico che privato; e nelle più importanti questioni trovansi allegati i vari giudizi dei dotti, e con savio criterio è indicato quale l'A. creda doversi preferire. Per tal modo il libro del sig. Hinojosa non potrà non riuscire di grande profitto: e ci auguriamo che efficacemente pure contribuisca a diffondere più largamente nella penisola iberica e far rivivere all'antico splendore i nobili studi, ivi già tanto fiorenti del diritto romano. G. G.

Archivio della Società Romana di storia patria. — Vol. III, 1879-80. — In questo volume troviamo i seguenti articoli: G. B. Beltrami - *Felice Contelori ed i suoi studi negli archivi del Vaticano* (cont.) — W. v. Giesebrecht - *Sopra il poema recentemente scoperto intorno all'imperatore Federico I.* — O. Tommasini - *Documenti relativi a Stefano Porcari.* — G. Tomassetti - *Della campagna romana nel medio evo.* — Questo studio storico-topografico che l'autore fa sulla campagna romana, oltre il pregio della non comune erudizione, ha quello principalissimo della originalità. Esso conduce in realtà a risultamenti nuovi ed inaspettati, ed a buon diritto è stato accolto con plauso anche dai dotti stranieri. — N. Balzani - *Un'ambasciata inglese a Roma - Enrico VII ad Innocenzo VIII.* — Id. *La storia di Roma nella cronica di Adamo Usk.* — G. Cugnoni - *Note al commentario di Alessandro VII sulla vita di Agostino Chigi* (cont.). — R. Ambrosi de Magistris - *Lo statuto di Anagni.* — È questo un forbito lavoro storico sulla città di Anagni e sui suoi antichissimi statuti. È a deplorare tuttavia che si abbiano quelli ben poco importanti dell'anno 1517 e non quei più antichi ed originali, come faceva sperare la rubrica dell' articolo. — C. Corvisieri - *Compendio dei processi del Santo Uffizio di Roma.* — G. Levi - *Nuovi documenti sulla legazione del card. Isolano di Roma.*

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. — Anno VIII, serie seconda. Gennaio-Marzo 1880. — R. Lanciani - *Supplemento al vol. VI del "Corpus Inscr. Lat."* (con una tavola rappresentante un bassorilievo con divinità barbariche; ed un' altra ritraente la pianta dei sepolcri discoperti presso la Porta Maggiore, in prossimità dei colombarî degli Statilì). — E. Fabiani - *Anfora aramaica del Castro pretorio.* — È illustrata col confronto di vari monumenti egiziani, assiri ed ebraici; e vi è assai dottamente discusso sugli ornati delle pareti del tempio di Salomone, e segnatamente sulla sfinge egizia e sul cherubo degli Ebrei.

Id. Aprile-Giugno 1880. — Donna Ersilia Caetani C.ssa Lovatelli - *Le nozze di Elena e Paride rappresentate di bassorilievo in un cratere dell'Esquilino* (con tre tavole). — L'illustre gentildonna, che coi suoi studi e con la sua dottrina onora le scienze archeologiche e la nostra città, in questo articolo ha dato un nuovo pubblico saggio della vasta erudizione che possiede; descrivendo e dichiarando con molta

eleganza di stile, con numerosi confronti e con larghi sussidi filologici, le rappresentanze figurate nel bel cratere trovato all'Esquilino. — R. Lanciani - *Supplemento al vol. VI del* " Corpus Inscr. Lat. „ (continuazione). — C. L. Visconti - *Una statua di Ercole combattente scoperta presso i giardini di Mecenate* (con doppia tavola fototipica.

Bullettino di archeologia cristiana *del* Comm. G. B. de Rossi. — Serie terza, anno quinto, fascicoli 1° e 2°. — Roma 1880.

In questi fascicoli l'illustre archeologo dà la prima parte di un trattato assai importante sul cimitero di Priscilla. Dopo avere dichiarato il vero sito e le varie esplorazioni del cimitero predetto dalla fine del secolo XVI fino ai nostri giorni, sono ampiamente riferiti i primi studi dell'autore su quegli antichi ipogei cristiani e sui loro monumenti; ed è in modo speciale trattato dell'affresco antichissimo, ivi esistente, che ritrae la Vergine Maria col divino figliuolo. Vengono in seguito esposte le ricerche fatte dei monumenti storici nel cimitero priscilliano; sono indicati antichissimi gruppi di sepolcri, molti dei quali furono trovati inviolati: e finalmente vengono dichiarati gli antichi danni e i restauri dei monumenti di quel cimitero, e il loro stato dopo i restauri del secolo sesto. — Segue poi la pubblicazione delle conferenze tenute dalla Società di cultori della cristiana archeologia in Roma, dall'8 dicembre 1878 al 12 gennaio 1879; ed in fine una varietà di notizie attinenti alla cristiana archeologia.

Archivio giuridico. Fasc. 4° 1880, Pisa. — C. Vivante - *I diritti reali del possessore della polizza di carico sovra le merci viaggianti.* — C. Bianchi - *Studio sulla fondazione testamentaria dei corpi morali.* — In quest'articolo l'autore ritorna sopra la questione della capacità di succedere dei corpi morali, da lui precedentemente trattata. *Habent sua sidera lites*, e questa della successione dei corpi morali è talmente in voga, che non havvi quasi scrittore di diritto che non siasi creduto in obbligo di manifestare in proposito la sua opinione. Oggi l'Emilio Bianchi la limita al caso speciale in cui un testatore onori direttamente un corpo morale non ancora esistente, ma che nel testamento dichiara di fondare. L'autore è favorevole alla validità di siffatta disposizione. — M. Rizzani - *I percettori siciliani e le quote inesigibili delle imposte dirette.* G. Errera - *Dell'associazione in partecipazione.*

Id. fasc. 5°. E. Bianchi - *Studio sulla fondazione testamentaria dei corpi morali* (cont. e fine) — V. Scialoia - *Sulla C. 2. C. quae sit longa consuetudo e la sua conciliazione col fr. 3 § 1. D. de legibus. Difesa di un'antica opinione* — V. Luparia - *Sull'art. 832 del C. C.* — M. Rizzani - *I percettori siciliani e le quote inesigibili delle imposte dirette.* A. Manaresi - *Sull' art. 770 del C. C.* — D. Supino - *Legge svizzera sulle obbligazioni e sul diritto commerciale.* — V. Scialoia - *Nota ad un punto controverso della lex metalli vipascensis.* — Il punto controverso è il v. 5 ......*socius actorve, eius quoque summae quae excepta in auctione erit centesimam exigito.* L'A. dice che l'*excipere* sta in senso di ricevere, e che in quel paragrafo si stabilisce che la centesima si paga sul prezzo finale, e non sul prezzo d'incanto. Sembra che in tal caso il *quoque* sarebbe ozioso, anzi erroneamente posto, avvegnachè una obbligazione naturalissima non s' indica con parole che piuttosto convengono ad una disposizione eccezionale. — Bibliografia.

Id. Fasc. 6°. F. Cocito - *La parte civile nella istruttoria scritta.* — L. Olivi - *La questione sul diritto d' intervento dinanzi alla scienza.* — M. Rizzani - *I percettori siciliani e le quote inesigibili delle imposte dirette* (cont. e fine).

Archivio storico italiano. T. V, disp. 2ª del 1880. — Documenti — C. Minieri Ricci - *Il regno di Carlo I° d'Angiò dal 2 Gennaio 1273 al 31 dicembre 1283.* — Memorie originali. — Morosi - *Intorno al motivo dell' abdicazione dell' imperatore Diocleziano.* — A. Rolando - *Geografia politica e corografia della Italia imperiale nei secoli IX e X.* — B. Malfatti - *L'istituto per le indagini di storia austriaca.*

Rassegna bibliografica — Varietà — Notizie varie — Necrologia — Annunzi bibliografici — Pubblicaziani periodiche.

Atti della Società di Archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Vol. III, fasc. 1° e 2°. — A. Fabretti - *Dell'antica città d'industria detta prima Bodincomago*

e de' suoi monumenti. — Il chmo autore, con quella erudizione che gli è propria, tratta dell'antica città d'Industria posta da Plinio tra le città liguri della riva destra del Po. Egli, rammentando la lezione genuina del testo di Plinio, determina il sito dell' antica città, ne ricerca etimologicamente il significato dei nomi che ebbe, ne illustra la storia antica e quella delle scoperte fatte nel secolo passato. I due fascicoli sono arricchiti di parecchie tavole litografiche e fototipiche diligentemente eseguite.

Atti della R. Accademia di scienze di Torino. Vol. XV, disp. 1-6. — Oltre parecchie memorie intorno alle scienze fisiche e matematiche, si contengono nei fascicoli del 1° semestre dotte monografie storiche e filologiche, tra le quali richiamiamo l'attenzione dei lettori sulle seguenti: — Peyron - *Notizie sulla vita e sugli scritti di Vincenzo Garelli.* — Id. - *Di due frammenti greci delle epistole di S. Paolo del V o VI secolo, che si conservano nella biblioteca nazionale di Torino.* — Promis - *Diploma imperiale della città d' Industria.* — Id. - *Su una tessera romana.* — Id. - *Cenno su un tronco di colonna miliare romana.* — Ricotti - *Sulla biblioteca corvina.* — Fabretti - *Di una moneta di oro attribuita ai Volsiniesi.* — Schiaparelli - *Sunto di un lavoro, sulle stirpi ibero-liguri nell'occidente e nell'Italia antica.*

Journal des savants. Avril-Juillet 1880. — In queste dispense del dotto periodico parigino, oltre ad egregi articoli di letteratura, di storia naturale, di arte, di filosofia, segnaliamo specialmente i seguenti, che hanno più diretta relazione coi nostri studi: — Fustel des Coulanges - *Du droit de propriété à Sparte.* — L. Delisle - *L'auteur du Grand Coutumier de France.* — Di questa compilazione giuridica del secolo XIII, la quale ha una speciale importanza per le ricerche storiche sulle tradizioni e costumanze francesi, il ch. Delisle ha avuto la ventura di scoprire un nuovo ms. il quale contiene tutti intieri i quattro libri del *Grand Coutumier.* E con sagaci osservazioni ne rivela l'epoca in cui questo codice fn composto, cioè fra gli anni 1384 e 1389; e ne dimostra autore Giacomo d' Ableiges, nome non ignoto nella storia letteraria di Francia. — A. Esmein - *Un traité de droit syro-romain au V^e siècle.* — È una dotta rivista di una recente pubblicazione fatta dai sigg. Sachau e Bruns, per cura dell'Accademia delle scienze di Berlino, e della quale fra breve si occuperà anche il nostro periodico.

Revue archéologique. Mars 1880. — M. Chabouillet - *Notice sur des inscriptions et des antiquités provenant de Bourbonne-les-Bains* (continuazione degli articoli già pubblicati nei fascicoli di gennaio e febbraio). — E. Desjardins - *La borne milliaire de Paris* (suite). Vi è unita una riproduzione eliotipica dell'insigne monumento che l'illustre Desjardins supplisce nella data dell'anno 307 ed interpreta come posto a designare la distanza di 105 miglia tra Parigi e Reims: *a civitate Par(isiorum R(emos), centum et quinque millia (passuum).* — H. A. Mazard - *Sépulture antique de Ceretolo, près de Bologne.* — M. le marquis de Rochambeau - *Un nouveau cachet oculiste romain découvert à Fontaine-en-Sologne.*

Id. Avril 1880. — E. Desjardins - *La borne milliaire de Paris* (suite et fin), con una importante nota di A. Longnon sulle vie romane da Parigi a Reims. — P. du Chatellier - *Exploration du tumulus de Kerrué-Bras.* — E. Le Blant - *La richesse et le christianisme à l'âge des persécutions.* — D^r A. Vercoutre - *La médecine publique dans l'antiquité grecque* (suite), — V. Duruy - *Comment périt l'institut druidique.*

Id. Mai 1880. — G. Schlumberger - *Les monnaies à légendes grecques de la dynastie turque des fils du Danichmend.* — A. Bertrand - *Liste des principales sépultures et cimetières mérovingiens de la Gaule et des contrées voisines.* (Questo elenco si riferisce ai paesi tedeschi e comprende il ducato di Baden, la Baviera, la Hesse, il ducato di Nassau e il Wurtemberg.) — Ed. Flouest - *Archéologie gauloise.* — D.^r A. Vercoutre - *La médecine publique dans l'antiquité grecque* (suite). — E. Loviot - *Notice sur la restauration du Parthénon.* (Questo restauro era esposto al *Salon* nel presente anno, sotto il n. 6838.)

Id. Juin 1880. — A. Bertrand - *L'autel de Saintes et les triades gauloises* (premier article). — A proposito dell'importante monumento trovato a Saintes, del quale

sono date due fototipie, il ch. autore produce larghi studi su quelle numerose divinità, che autentici monumenti ci rivelano, e che d'altronde ignote al culto romano appartengono forse nella massima parte alle antichità celtiche. — Dr A. Vercoutre - *La médecine publique dans l'antiquité grecque* (suite et fin). — F. Bompois - *Restitution à la ville de Mylae en Sicile de plusieurs monnaies attribuées à Mytistratus de la même île* (premier article). — I. Derenbourg - *Observations sur l'inscription d'Eschmoun 'Azar.*

Ciascuno di questi fascicoli contiene inoltre il riassunto delle adunanze mensili dell'Accademia delle iscrizioni, notizie archeologiche e bibliografie.

Revue des questions historiques. Paris 1880, fasc. 1°, Juillet. — Ab. L. Duchesne - *La question de la Pâque au Concile de Nicée.* — P. Durrieu - *Le royaume d'Adria. Épisode de la politique française en Italie sous le règne de Charles VI (1393-4294).* — Ch. Gérin - *L'ambassade de Créquy à Rome et le traité de Pise (1662-1664).* — G. Baguenault de Puchesse - *La conquête de la Corse et le maréchal de Vaux.* — *Mélanges* — *Courrier allemand* — *Courrier anglais* — *Chronique* — *Revue des recueils périodiques* — *Bulletin bibliographique..*

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Mars-Avril 1880. Paris. — H. d'Arbois de Jubainville - *Rapports du Senchus Mor avec la littérature de l'Irlande.* — L'A. in questo eruditissimo articolo si propone di ricercare per mezzo della storia della letteratura antica irlandese, la data precisa di questo antico e primo trattato di giurisprudenza irlandese. — E. Piebourg - *Comparaison entre le novatio obligationis et la translatio legati.* — J. Finot - *La main morte dans la terre de l'Abbaye de Luxeuil.* — Variétés — Comptes-rendus bibibliographiques.

Id. Mai-Juin 1880. — A. Prost - *Le régime ancien de la propriété à Metz.* — P. Gide - *La condition de l'enfant naturel et de la concubine à Rome.* — Comptes-rendus bibliographiques — Chronique.

Id. Juillet-Août 1880. — P. Gide - *De la condition de l'enfant naturel et de la concubine dans la législation romaine.* — E. Dubois - *La saisine héréditaire en droit romain.* (V. fasc. I° e II° pag. 114.) — M. Thevenin - *Contribution à l'histoire du droit germanique.* (V. l. c.) — E. Jobbé Duval - *Étude historique sur la revendication des meubles en droit français.* — Di questo importante studio storico ci riserviamo dire una parola quando ne sarà compiuto il quadro, di cui in questo primo fascicolo non ce ne fa vedere l'A. che una parte. — Comptes-rendus bibliographiques.

Revue catholique des institutions et de droit. VIIe année 1880. N.os 4-8 (Avril-Août). — In questi cinque fascicoli largamente trovasi trattata la questione politico-religiosa, alla quale hanno dato origine i recenti decreti del governo francese contro le Congregazioni religiose. Notiamo principalmente i seguenti articoli, scritti con vigore di raziocinio, con dottrina e con calma dignitosa: — A. Desplagnes - *La proscription des Jésuites; Condition légale des Congrégations autorisées et non autorisées; Les violences du 30 Juin devant la justice française.* — L. Pagès - *Les décrets du 29 Mars à la session des Conseils généraux.* — P. Besson - *Des peines qui menacent les Congrégations religieuses non autorisées.* — J. Bourgeois - *Les ordonnances de référé relatives aux voies de fait du 30 Juin 1880; Le tribunal des conflits.* — Migneret - *Les décrets du 29 Mars.* — V'è pure riprodotto un estratto della celebre consultazione dei sigg. Vatimensil e Berryer, redatta nel 1845 ed in circostanze analoghe; alla quale aderirono più di trecento fra i più distinti avvocati francesi: e sotto il titolo: *Les jurisconsultes et les décrets du 29 Mars*, sono date la vigorosa consultazione dell'illustre avv. Rousse, firmata da più di 1200 giureconsulti di Francia, e le adesioni motivate che vi hanno dato l'illustre ed autorevole giurista sig. Demolombe, e gli avvocati di Lilla.

Oltre a ciò nei predetti fascicoli troviamo le trattazioni seguenti: — H. Beaune - *Le droit coutumier et l'unité législative en France.* — Id. - *La justice sous le régime féodale.* — J. de Bernon - *Les assemblées politiques en Allemagne.* — A. Gairal - *Le mariage civil et le mariage religieux* (suite). — X. - *L'électorat politique en France.* — Robinet de Cléry - *Les sociétés à capital variable.* — Id. - *La réorganisation de la magistrature.* — A. Gavouyère - *Bureau de bienfaisance libre* (con-

sultation). — Ch. Cathala - *Notes pour servir d'introduction à l'étude du droit* (2e article). — J. Bourgeois - *Questions de jurisprudence.* — H. Ramière - *L'ordre social chrétien.* — F. Nicolay - *La loi du dimanche.* — Mgr Fava évêque de Grenoble - *La Franc-maçonnerie* (lettre à la Rédaction de la *Revue*).

Ciascun fascicolo poi, suole contenere articoli bibliografici e il catalogo delle opere giuridiche pubblicate nel mese antecedente.

Revue de droit international et de législation comparée. N° 2. 1880. Bruxelles. — Ch. Brocher - *L'unification de la procédure civile en Allemagne et en Suisse.* — M. A. Sacerdoti - *Le projet définitif du code de commerce pour le royaume d'Italie.* — M. A. Bulmenricq - *Projet de réglement international des prises maritimes.* — M. H. Brocher - *L'enfantement du droit par la guerre.* — Notices et notes diverses. — Chronique international. — Bibliographie.

Id. N° 3. — L. Renault - *De la protection international des cables télégraphiques sous marins.* — M. Bluntschli - *Le Congrés de Berlin.* — M. Westlake - *Encore un mot sur la Russie et l'Angleterre dans l'Asie centrale.* — M. Geyer - *La législation autrichienne en 1877-1878.* — E. Lehr - *Du droit de se prévaloir d'une double nationalité.* — A. Martin - *Jurisprudence suisse en matière de droit international.* — Arnts - *Observations sur la question de l'immutabilité du régime coniugal en cas de changement de domicile des époux.* — Notices et notes diverses. — Chronique internationale. — Bibliographie.

Id. N° 4. — Ed. Engelhardt - *Le droit d'intervention et la Turquie.* — N. J. Saripolos - *La législation anglaise dans l'ile de Cypre.* — M. Bluntschli - *Le Congrès de Berlin.* — Ch. Goos - *Le mouvement scandinave en vue de la communauté du droit.* — È questo un lavoro importantissimo intorno al movimento scandinavo verso quella unità giuridica cui tendono le nazioni di Europa. L'A. segue le fasi di questo movimento e se ne impromette il buon esito, che sarebbe intanto di unificare i quattro paesi scandinavi per mezzo della scienza e della legislazione. — M. Sacerdoti - *Le projet définitif du code de commerce pour le royaume d'Italie.* — Notices et notes diverses. — Chronique internationale.

Mittheilungen des Instituts für œsterreichische Geschichtsforchung. — Innsbruck 1880.

È tale l'importanza delle pubblicazioni contenute nei primi tre fascicoli che abbiamo sott'occhio di questo novello periodico, da meritare un esteso resoconto ed una conveniente rassegna. Non potendo far ciò nella presente dispensa, attesa la ristrettezza dello spazio nel quale siamo costretti a limitare le bibliografie, lo faremo nel prossimo numero. Frattanto però non vogliamo tacere del primo articolo, col quale l'illustre prof. Sickel degnamente incomincia questa nuova pubblicazione, esponendo l'origine ed i nobili lavori dell'*Istituto per le ricerche di storia austriaca;* per cura del quale il novello periodico ora incomincia le sue egregie pubblicazioni.

La fondazione del predetto Istituto nella università di Vienna fu stabilita a Schönbrunn nell'ottobre 1854; e ne fu chiamato alla direzione il benedettino prof. Jäger, esimio cultore delle scienze storiche, il quale tenne quell'ufficio e l'insegnamento per ben 15 anni. Nel 1869 gli succedette il ch. prof. Sickel, la cui fama per le grandi opere storiche date in luce alto risuona in mezzo ai dotti di tutte le nazioni. L'insegnamento che s'impartisce nell'Istituto viennese ha per iscopo ampie e profonde investigazioni nel campo storico per mezzo delle fonti e dei monumenti; addestrando insieme i giovani praticamente nello studio delle discipline paleografiche e diplomatiche. Perciò oltre gli studi teorici sulle lingue antiche tedesche, sulle antichità romane, germaniche celtiche e slave, sulla storia del diritto romano, canonico e feudale, vi hanno scuole per la storia generale dell'arte nei tempi di mezzo e del rinascimento, congiunte coll'esercizio della critica sulle fonti scritte della storia dell'arte e sui monumenti, coll'araldica, con la sfragistica e con le nozioni per archivi e biblioteche. In tal modo, oltre ad approfondire gli studiosi nei più vasti studi storici, l'Istituto giova a formare abili ed intelligenti impiegati per le biblioteche, per gli archivi, per i musei.

Il corso degli studi si compie in tre anni, e dal 1855 al 1879 fu frequentato da 91 alunni, i quali dopo sostenuti con lode esperimenti scritti ed orali sulle diverse

materie d'insegnamento, ottennero regolare ed autorevole certificato della loro istruzione. Col valido appoggio e coi sussidi del governo, l'istituto viennese non solamente ha propri locali nel palazzo dell'Università; ma possiede una biblioteca di circa 2500 volumi, una raccolta di 2560 tavole per la storia dell'arte, 185 oggetti di sfragistica, 182 carte originali, e quasi mille saggi di scritture diverse per lo studio pratico della paleografia e della diplomatica. Ed ora l'annunciato periodico vien destinato, come organo dell'Istituto, a diffondere nel mondo scientifico i progressi e gli studi; e ci congratuliamo coll'illustre prof. Sickel e con tutti i suoi valenti collaboratori di questo nuovo impulso dato alle scienze storiche per cura del benemerito loro Istituto. E tanto più sincere sono queste congratulazioni, in quanto che la nostra Accademia fondata appunto per cooperare al grande movimento scientifico nelle scienze della storia e del diritto, ha in parte identico lo scopo con l'Istituto storico viennese; ed è la sola in Italia che mediante corsi regolari di conferenze e con la pubblicazione di un periodico intenda a giovare — il più attivamente che si possa coi soli mezzi dell'iniziativa privata — al progresso di quelle nobili scienze.

Historisches Jahrbuch I vol. 2ª disp. Münster 1880. — F. Von Helfert - *Orazio Nelson dinnanzi a Napoli nel giugno 1799* (II). A. — Bruder - *La caduta delle corporazioni di arti al tempo dell'assolutismo.* — Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questa monografia, nella quale si tratta una questione che non è storica soltanto, ma eminentemente sociale. — Le corporazioni di arti scosse dalla scuola naturalista, denigrate dalle teorie di Smith, furono annientate dalla rivoluzione francese. Ma disciolto quell'organismo, pel quale la vita rigogliosa della classe operaia circolava nel corpo delle nazioni; questa, sotto il nome di quarto stato tenta oggi tanto violentemente di fabbricarsene un altro, che la società seriamente minacciata, volge con rammarico lo sguardo sulle ruine di quelle antiche istituzioni che tanto inconsultamente ha distrutte. — C. Bill - *Bonifazio, una ricerca etimologico-diplomatica.* — E. Bishop - *Lettere inedite relative alla storia di Berengario di Tours.* — W. Diekamp - *Intorno all'anno in cui fu consacrato S. Liudgero a primo vescovo di Münster.* — Braunmüller - *Sopra un controverso diploma carolingio dell' anno 907.* — Falk - *Storia delle biblioteche tedesche da Gutenberg fino al 1520.* — A. V. Reumont - *Una famiglia principesca in Italia e nel Levante.* — Notizie diverse. — Bibliografia.

Id. 3ª disp. — L. Pastor - *La corrispondenza del card. Contarini durante la sua legazione in Germania* (1541) *tratta dai documenti dell' archivio vaticano.* — K. Grube - *Viaggio del legato pontificio Niccola da Cusa nella Germania del Nord* (1451). — P. Wittmann - *Attività letteraria dell'A.le Andrea da S. Michele vicino a Bamberga.* — Bibliografia. — Notizie diverse.

STATUTI

DELLA CITTÀ DI ROMA

~~(*continuazione*)~~

fogli 1-4 della Prefazione, ~~e 3-6 del testo~~.

STATUTI
DELLA CITTÀ DI ROMA

STATUTI

DELLA CITTÀ DI ROMA

PUBLICATI

DAL PROF. AVV. CAMILLO RE

PER CURA

DELL'ACCADEMIA

DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ROMA
DALLA TIPOGRAFIA DELLA PACE
Piazza della Pace N. 35
1880

. . . . neque amissos colores
Lana refert medicata fuco.
Hor. *Od. III. 5. 27.*

La novità dell' obbietto, il ritrovamento inaspettato d'inediti manoscritti, e la esibizione cortese di altri, dei quali non credevamo poter disporre; sarebbero state di per sè sole, ragioni validissime per differire la publicazione di un lavoro, che per la natura del periodico, e più ancora pel decoro della città cui si riferiva, avrebbe richiesto maturo e ponderato consiglio. Ma il desiderio di adempiere con sollecitudine ad una delle più solenni nostre promesse, e di soddisfare insieme ad un voto dei dotti, le tante volte fatto, ed in questi ultimi tempi con vivace insistenza ripetuto, ci persuasero a non protrarre altrimenti la publicazione di questo monumento insigne e sconosciuto, che è il vecchio Statuto di Roma.

E sebbene per la immaturità degli studî storici intorno alla vita interna della città nostra, paresse cosa più avvisata publicare per adesso il semplice testo, per rimandarne ad altro tempo la illustrazione; purtuttavia seguimmo, come più utile, il partito contrario, di dare cioè al lavoro quella maggiore ampiezza che si potesse, affinchè pur restandovi assai lacune da colmare, vi trovassero posto tutte quelle notizie, che per l' opera altrui o per

la nostra, diligentemente raccolte, servissero ad illustrare un argomento d' altrettanto oscuro che importante. Al quale scopo divisammo partire l' intiero lavoro in tre parti, nel modo seguente.

La prima, avendo forma d' introduzione, conterrà la brevissima istoria degli studî fatti antecedentemente; la narrazione dei nostri; la descrizione dei codici de' quali ci servimmo; la esposizione degli argomenti e vecchi e nuovi per determinare l' epoca precisa nella quale fu promulgato il primo statuto; la esposizione sintetica del carattere speciale che lo distingue dalle riforme posteriori; e la enumerazione di queste, fino alla abrogazione della legislazione statutaria.

Nella seconda parte sarà publicato il testo dello statuto, secondo la lezione del codice ottoboniano-vaticano n. 1880, da noi giudicata come la migliore per le ragioni che esporremo in appresso. Le lacune poi che si troveranno nel medesimo, saranno supplite col testo degli altri manoscritti, de' quali verranno anche indicate le numerose varianti. La terza parte finalmente conterrà la illustrazione del testo, fatta per mezzo di annotazioni non solo giuridiche, storiche, e filologiche, ma eziandio topografiche. Nel quale ultimo riguardo lo statuto di Roma è di un valore straordinario, non tanto perchè monumento publico e solenne, quanto piuttosto perchè dai moltissimi che scrissero intorno alla topografia di Roma nel medio evo, fu interamente trascurato.

Ecco la vasta orditura sulla quale mi accingo a svolgere la tela del presente lavoro, confidando che quegli aiuti, consigli, favori, eccitamenti che m'ebbi quando ne raccoglievo le prime fila, mi accompagneranno nel proseguimento di un'opera, nella quale più che ogni altra cosa si richieggono al buon volere proporzionate le forze.

CAP. I.

— Cenni storici sugli studî fatti intorno agli statuti di Roma.

In questo ramo speciale di storia in cui trattasi degli antichi statuti della città nostra, s' incontra una difficoltà diametralmente opposta a quella, in cui s'imbatte sempre lo scrittore di cose romane, che è la grande quantità ed importanza degli studî già fatti. Questo degli statuti è terreno ancora vergine ed inesplorato, avvegnachè o la menzione che ne fecero gli storici fu accidentale ed indiretta come avvenne nel secolo passato, o come nel nostro, fu piuttosto di eccitamento perchè fosse tratto alla luce e publicato questo tesoro nascosto.

La quale mancanza agevolmente si spiega, quando con più maturo esame si consideri lo stato, in cui trovansi ancora gli studî storici, intorno alla vita domestica e municipale di Roma nei tempi di mezzo. Imperocchè sebbene si riconosca oggi, che lungi dall' essere compiuto, non fu neppur disegnato il quadro della storia interna di Roma; purtuttavia non si avverte, per quanto lo si dovrebbe, alle cause che ne impediscono o ne ritardano l'eseguìmento. Infatti se la scuola odierna tedesca meglio avesse considerato, che una storia municipale non può essere scritta, senza che prima siano gettate per fondamento quelle due pietre angolari, che sono la serie delle magistrature civili, e la collezione degli ordinamenti da esse emanati; non sarebbe a questo venuta di confondere talvolta, la storia particolare di Roma città, con quella universale di Roma papale: dalle altre di simil genere in ciò solo distinta, per una importanza maggiore data alle cronache cittadine. Ma la mancanza per Roma di una storia municipale, e la povertà degli studî che si fecero intorno agli statuti, sono due fatti che discendendo da una causa medesima si com-

penetrano e si spiegano a vicenda. Gli statuti di Roma non furono giammai publicati, perchè fu trascurata, o mal conosciuta la istoria istessa della città; e per contrario poi non potè questa seconda neppur concepirsi, perchè non fu mai giustamente apprezzato il valore dei primi. Di ambedue questi fatti era cagione comune la grandezza medesima di Roma, la quale o eclissava interamente nello splendore della sua storia universale, la luce più modesta della vita cittadina, ovvero lasciando che questa pur s'intravvedesse, la riteneva inesorabilmente da sè dipendente.

Di Roma antica non fu scritta la storia municipale perchè essa non l'ebbe. Roma antica fu la personificazione del potere politico, i magistrati cittadini furono insieme i magistrati publici, lo statuto della città fu la legge dello stato, e la storia dell' una si confuse colla storia dell' altro. La caduta dell' impero non trasse seco quella della dominazione universale di Roma. La quale anzi trasformatasi in un'altra di tanto più duratura ed efficace, di quanto lo è lo spirito sulla materia, estese siffattamente i confini della sua storia da abbracciare quella della religione, dei costumi, della civiltà, degli ordinamenti sociali delle nazioni tutte, che trassero la vita dalle reliquie del mondo romano. Ma questo potere novello che fu il papato, avendo sua sede in Roma, e rendendo questa partecipe della sua forza, lasciava insieme che la vita interna della città si rinnovasse sotto la influenza di quelle cause generali, che agitavano la intiera penisola. Col rinascimento di questa vita interna, cominciò a svolgersi necessariamente la tela di una storia cittadina, la quale benchè s'intrecciasse continuamente con quella di Roma papale, pur non cessava dal rimanerne distinta per alcuni certi e determinati caratteri. Ma è delle città che ebbero potenza sulla terra, come degl' individui che seppero dominare il secolo in cui vissero colla forza del loro genio: che il quadro delle loro azioni domestiche non è osservato, se non quando lo spettacolo dei grandi fatti ebbe, per dir così, stancata l'attenzione degli uomini. È allora soltanto che sorgono ingegni più pazienti, i

quali frugando nelle fonti nascoste delle lettere, degli appunti, dei discorsi famigliari, delle narrazioni degli amici, delle testimonianze dei parenti, raccolgono quelle pagine sparse, onde si forma il prezioso volume della vita domestica dei grandi.

Non è dunque da maravigliarsi se per Roma, la cui storia scorre maestosa a traverso il genere umano, la idea di una storia municipale confusamente veduta dagli eruditi del secolo passato, apparisse chiara soltanto nel secolo nostro; e se lo studio intorno agli statuti, che sono una delle più essenziali manifestazioni della vita municipale, seguisse fedelmente le sorti di questa. Ed infatti la importanza degli statuti non cominciò ad essere posta in evidenza che nel secolo XVIII, da quella generazione di valentissimi letterati, che per mezzo delle loro incredibili ricerche, e delle raccolte da essi fatte di preziosissimi documenti, prepararono la via alla scuola del secolo nostro. È vero che costoro poco frutto colsero dalla esplorazione degli antichi statuti inediti della Città; ma egli è pur da notare che non avendo que' dotti afferrata interamente la idea di una storia municipale di Roma, ed intentendendo essi piuttosto ad illustrarne alcuni fatti isolati, trassero dagli statuti quelle notizie soltanto di che abbisognavano pel loro scopo.

Quel grande erudito che fu il card. Garampi attinse largamente a questo fonte degli statuti della città, per illustrare la storia delle monete pontificie. Egli valendosi dell'esemplare conservato nell' archivio segreto del Vaticano, ne riportò anche varî capitoli [1]. Trattò eziandio la grave quistione dell'epoca in cui quegli statuti poterono essere publicati, ed opinò per quello spazio di tempo che corre fra il 1358 e 1398 [2]. Ma poi in alcune linee scritte di

[1] *Saggi di osservazioni sul valore delle antiche monete pontificie di* M.r GIUSEPPE GARAMPI. Il libro è mancante del frontispizio e dell' indice, per la morte avvenuta dell' autore nell' anno 1792. È opera pregevolissima per la storia municipale di Roma, e rarissima per la piccola quantità di esemplari che ne furono distribuiti. Uno se ne conserva nella biblioteca Alessandrina.

[2] Op. cit. pag. 68 n. 1. Doc.

sua mano intorno alla medesima quistione, e che si conservano in una striscia di carta posta in fronte al codice dell'archivio segreto del Vaticano, inclinò piuttosto pei tempi di Giovanni XXIII.

Il suo degno successore monsig. Gaetano Marini, non solo si servì degli statuti inediti contenuti nel codice dell' archivio, ma eziandio adoperò l'altro esemplare che si conservava nella biblioteca ottoboniana n. 1880. Egli parlò poi, anche più diffusamente che non avesse fatto il Garampi, intorno all'epoca cui appartenevano, trascrivendone insieme nuovi e non meno importanti capitoli [1]. In nota poi alle linee scritte dal Garampi, ed inserite nel codice dell'archivio, accennò alla opinione del medesimo, ed in un piccolo foglio separato, scritto parimenti di sua mano, descrisse brevemente il codice ottoboniano-vaticano n. 1880.

Il Marini non fu, come spesso interviene dei dotti, avaro della sua erudizione, avvegnachè egli assai liberalmente usò co' suoi contemporanei, comunicando loro copia di preziosi ed inediti documenti da lui scoperti. Il Vitale in molti luoghi fa testimonianza di questa liberalità del Marini [2], e possiamo ben congetturare che i molti frammenti del codice dell'archivio che egli riporta, li avesse avuti da lui: quantunque parlando poi dell'epoca in cui furono promulgati, si attenesse piuttosto alla opinione del Garampi, cui allude con quelle parole " *un celebre letterato de' nostri tempi* [3] ".

Anche l'insigne giureconsulto Renazzi conobbe, e si servì del codice dell'archivio, e ne riportò nella sua storia della università di Roma, l'intiero capitolo " *de studiis generalibus urbis Romae* [4] "; ma siccome il Marini non solo fu amico del Renazzi, ma consigliere ed ammiratore delle sue opere, è assai probabile che dal medesimo gliene fosse stata comunicata la notizia.

In tempi a noi più vicini il Coppi fece menzione dei due codici,

[1] *Archiatri pontificî.* Roma 1784 vol. I 296, 308, 309: II 73.
[2] *Storia diplomatica dei senatori di Roma.* Roma 1791 pag. 68, 348, 409.
[3] Op. cit. pag. 284.
[4] *Istoria della università degli studî di Roma.* Roma 1803 App. n. XXXII.

dell'archivio e del fondo ottoboniano, nel suo discorso sul consiglio e senato di Roma [1]; ma dal modo incerto col quale ne scrisse, e più ancora dalla erronea citazione dei capitoli, si deduce che egli non li ebbe per le mani.

Accennammo innanzi agli sforzi della scuola tedesca per ricostruire la storia medievale di Roma, ed aggiungemmo che se quegli sforzi fallirono, lo fu principalmente per il manco di cognizioni sufficienti intorno ai fasti dei magistrati, ed agli statuti della città. Ora per arrecare le prove di una affermazione che potrebbe suonare come una censura partigiana, non faremo altro che esaminare spassionatamente quanto ne scrissero i tre principali rappresentanti della scuola tedesca, che sono il Papencordt, il Gregorovius ed il Reumont.

Il Papencordt nella sua storia della città di Roma [2], a preferenza degli altri due, intese a ricostruire la vita comunale della città nostra e per ogni dove con infaticabile studio, ne ricercò in documenti editi o inediti le più minute vestigia. Ma la ricchezza di quella sorgente principalissima di storia municipale che erano gli statuti antichi della città, non fu da lui che assai mediocremente esplorata. Egli, almeno a quanto ne sembra, neppur conobbe quei preziosi manoscritti, che dai letterati nostri erano stati studiati fin dal passato secolo, o se li conobbe non ne apprezzò affatto il valore speciale, stimando che fossero identici a quelli riformati del 1523, che egli citava [3]. Infatti non fece che accennare qua e là alla grave quistione dell' epoca della prima loro publicazione, lasciandola tuttavia incerta; conciossiachè mentre nella monografia su Cola da Rienzo affermava che i nuovi statuti erano del 1362 [4]: nella sua storia poi uscita più tardi, non

[1] *Discorso sul consiglio e senato di Roma*. Roma 1848. § 38.

[2] *Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter*. Paderborn 1857.

[3] Op. cit. pag. 288, 412.

[4] *Cola da Rienzo und seine Zeit besonders nach ungedruckten Quellen dargestellt.* Amburgo 1841, ab. VI.

faceva che riportare semplicemente la opinione di coloro che li attribuivano all'Albornoz.

Nè maggior conto ne fece il Gregorovius, il quale anzi neppure imitando il silenzio del Papencordt, dette tali informazioni intorno ai manoscritti degli statuti, che il Rozière pur lodandone il potentissimo ingegno, non potè astenersi dal pronunciare quelle severe parole: *Les renseignements donnés par Gregorovius au sujet des anciens statuts sont rares, insuffisants, parfois même contradictoires* [1]. Egli infatti scriveva nella sua istoria che gli statuti antichissimi di Roma perirono nelle catastrofi dei tempi posteriori, e che nell'odierno archivio capitolino il più antico statuto originale scritto in pergamena non era che dell'anno 1469. Nè la nota apposta a piè di pagina attenuava la gratuita affermazione fatta nel testo, conciossiachè l'autore, riportandosi al dizionario del Moroni, nel quale sotto il vocabolo *Roma* è indicato il codice dell'archivio vaticano, soggiungeva - quasi egli ne dubitasse - che il Moroni non parlava che sulla fede del Garampi [2]. A lui scrittore di cose romane, non potevano essere sconosciute le fonti medesime, dalle quali potevano facilmente trarsi ampie notizie intorno agli statuti antichi di Roma; cioè le opere del Garampi e del Marini principalmente, e quelle poi del Vitale, del Renazzi, del Coppi. I quali scrittori non pure la descrizione di quel prezioso codice dell'archivio, ma avevano somministrata perfino la copia di vari ed importanti capitoli in quello contenuti. Che anzi, da essi avrebbe dovuto il Gregorovius apprendere eziandio la notizia di un altro non meno prezioso manoscritto cioè dell'ottoboniano-vaticano n. 1880; il quale poi, a differenza del primo più gelosamente custodito, era a libera disposizione degli studiosi.

Così parimenti non so spiegare a me stesso come il Reumont, dottissimo fra gli storici alemanni, e giustamente encomiato per

[1] *Mémoire lu dans la séance publique de l'Académie des inscriptions et belles lettres, le 6 décembre 1878. Journ off.* n. 341, 16 décembre 1878 pag. 11974-76.

[2] *Storia della città di Roma*, V. 697. Nella edizione tedesca 1871. V. 599.

la immensa copia di erudizione, onde egli nelle sue note ha saputo rafforzare la verità dei fatti che narrava, abbia potuto scrivere che " in questo riguardo Roma si trova in peggiori con„ dizioni delle città toscane e delle altre vicine; e per l'incendio „ degli archivi capitolini avvenuti nel sacco di Roma non ci è „ rimasto verun antico manoscritto de' suoi statuti „ [1].

La conseguenza di una siffatta noncuranza era, che mentre le scienze storiche relativamente a Roma, avevano in complesso grandemente progredito, questo ramo speciale degli statuti sembrava invece caduto in una oscurità assai maggiore, che nol fosse in addietro, avvegnachè pareva che gli scrittori moderni avessero anche perduto la memoria di quei manoscritti, che erano stati conosciuti e studiati dagli storici del secolo passato.

Intanto quel valente giureconsulto che è il La Mantia, seguendo ne'suoi studî il corso e le vicende del diritto nel medio evo, si avvide come in quella parte importantissima di legislazione che è la statutaria mancasse interamente un lavoro storico e critico degli statuti romani; e con alacrità giovanile, e con perizia da storico provetto vi si accinse pel primo ma soltanto per ordirne le fila. Imperocchè non fu suo intendimento di fare uno studio comparativo degli antichi ed inediti statuti di Roma, ma bensì di descrivere soltanto i manoscritti che ancora esistessero e d' indicare le varie edizioni che a seconda delle riforme che si succedevano, erano state publicate in progresso di tempo [2].

Di antichi manoscritti il La Mantia non consultò che quello dell'archivio vaticano, del quale tuttavia, nonostante l'angustia del tempo, potè darne una completa descrizione; e l'altro contenuto in un frammento di pergamena scoperto dal Bertolotti nell' archivio di Stato. Non potè egli vedere il codice ottoboniano, essendo allora per la biblioteca vaticana tempo di vacanze.

[1] *Geschichte der Stad' Rom.* Berlino 1867-70. Vol. II pag. 929.

[2] Vito La Mantia, *Statuti di Roma* (*La legge* An. XVII 1877. P. III n. 42, 43 pag. 339). Questo articolo fu poi riprodotto a parte in edizione di 250 esemplari. Roma, Civelli 1877.

Il lavoro del La Mantia, sebbene brevissimo, sparse tuttavia una gran luce sulla quistione, e dette insieme l'impulso perchè nuovi e serî studî s'intraprendessero intorno alla medesima. Infatti la voce del La Mantia ebbe immediatamente un'eco nella Francia, per mezzo del Rozière, storico illustre ancora egli del diritto medievale, il quale rendendo conto all'Istituto di Francia nella seduta publica del 6 Decembre 1878, del lavoro del nostro italiano, e lodandolo altamente, faceva voti perchè il manoscritto dell' archivio fosse finalmente fatto di publica ragione.

Forte il La Mantia di questi incoraggiamenti, pose mano per la seconda volta al suo lavoro, e poi che l' ebbe corredato di notizie più precise intorno alle origini ed alle vicende degli statuti di Roma, lo publicò in una seconda edizione [1].

Questa è la descrizione degli studî già fatti prima di noi, o almeno di quelli che per sincere e pazienti ricerche ci fu dato conoscere. Ora passando ai nostri mi gode l'animo di poter dichiarare, che per quanto antico sia in me il desiderio di vedere scritta e publicata finalmente questa pagina gloriosa della storia medievale di Roma, purtuttavia non me ne venne il pensiero, che per suggerimento del mio chmo amico Avv. Giuseppe Montanari, esimio giureconsulto e nella storia giuridica di Roma peritissimo. Fu egli che, per il primo, avendo avuto in animo di publicare il prezioso testo del codice dell' archivio, ed essendone poi stato da infermità impedito, me ne rivelava la importanza, e fomentava insieme in me il desiderio di porvi mano, quando che favorevole me se ne presentasse l'occasione.

E questa la ebbi per la prima volta, quando entrato, a mio grande onore, a far parte della Società romana di storia patria, trovai che vagheggiandosi dalla medesima l'idea di publicare gli antichi statuti di Roma; in occasione di una rivista del lavoro del La Mantia, avea dichiarato come si proponesse di farne presto

[1] *Origini e vicende degli statuti di Roma di* Vito La Mantia. — Firenze 1879.

uno studio comparativo e una ricerca delle fonti; servendosi del codice dell' archivio, dell'ottoboniano, del capitolino, e del frammento dell' archivio di Stato [1]. Ed infatti pochi mesi appresso, e precisamente nella riunione del 3 Decembre 1878, la Società vivamente m' invitava a prepararne una edizione [2].

In questo medesimo tempo si fondava in Roma l'*Accademia di conferenze storico-giuridiche* la quale, avendo per iscopo principalissimo lo studio del diritto inteso nel più ampio significato della parola, si avvide immediatamente come la publicazione degli statuti fosse uno dei lavori più urgenti a fare, e più conformi allo scopo che si prefiggeva. Ed il consiglio dell' Accademia, sapendo come io da molti anni tenessi dietro a questa idea, mi stimolava a porre mano all' opera, ed a proseguirla con tale alacrità che nelle prime dispense del periodico che l'Accademia divisava di fondare, potesse cominciarsene la publicazione. Accettai di buon grado, in quanto che parendomi da un lato più probabile il buon successo dell' opera, per gli aiuti onde poteva giovarmi in seno dell'Accademia, mi confortava dall'altro lato il pensiero che alla illustre Società, che per prima me ne avea fatto l' invito, stava principalmente a cuore che un monumento solennissimo di storia patria, non fosse publicato, come troppo spesso suole avvenire, dai dotti stranieri.

Posi quindi mano all' opera cominciando dal codice più sconosciuto, ossia dall' ottoboniano n. 1880, per confrontarlo poi con quello dell' archivio. Frattanto l' illustre bibliotecario di S. Chiesa l' Emo Card. Pitra, reputando che le parole dette dal Rozière suonassero quasi aspra censura per la S. Sede, volle assumerne le difese, chiedendo che gli venisse consegnato il codice dell'archivio, per intraprenderne immantinente la publicazione. Ma tostochè Egli riseppe che l'Accademia storico-giuridica, servendosi della mia opera, aveva già presa una uguale deliberazione, con quella cortesia nei

[1] *Archivio della Società di Storia patria.* Vol. I. pag. 502-503.
[2] Op. cit. Vol. II. pag. 383.

modi e liberalità nella scienza che tanto lo distinguono, riconsegnava all'archivio il prezioso codice, perchè fosse messo a nostra libera disposizione.

Ci trovavamo così in possesso di quei documenti che si credeva essere i soli che esistessero; ma per una sorte, che in siffatte ricerche raramente interviene, altri e non meno preziosi ne potemmo trovare.

Uno se ne scopriva nel fondo vaticano, n. 7308, il quale benchè incompleto, avea l'inestimabile pregio di fornirci le prime pagine dello statuto, le quali per la mancanza dei primi fogli dell'ottoboniano, le avevamo, senza poterle confrontare con altri, dal solo codice dell'archivio. Il Forcella nel suo catalogo di manoscritti lo indicò e descrisse, ma imperfettamente [1].

Una scopèrta assai più preziosa ed inattesa dovea coronare i nostri sforzi, mettendoci in grado di poter publicare una vera edizione critica del testo degli statuti: conciossiachè eletto con plauso universale, a primo custode della biblioteca vaticana il chmo Monsignore Ciccolini, a lui con insistenza mi rivolsi, perchè nuovamente indagasse se mai per avventura, qualche altro esemplare degli statuti giacesse celato sott'altro nome fra quegl' immensi tesori. Ed egli per quell' amore schietto che ha per la scienza, e per quell'amicizia della quale mi onora, potè farmi contento, scoprendo nel fondo ottoboniano un altro esemplare degli statuti di Roma, segnato con titolo differente e col n. 741. Il manoscritto è mancante di alcune pagine, ma questo difetto è largamente compensato dai pregi rarissimi che esso ha a preferenza degli altri.

Colla quale ricchezza di materiali mi accinsi finalmente a questa tanto aspettata publicazione, giovandomi pure nel faticoso lavoro della comparazione dei codici, dell'opera assidua ed intelligente del giovine accademico M.se Giovanni Cavalletti Rondinini, ed a cui godo di renderne qui le debite grazie.

[1] Forcella, *Catalogo dei manoscritti riguardanti la storia di Roma che si conservano nella biblioteca vaticana*. Roma 1879.

Resterebbe ora a dirsi del manoscritto capitolino al quale accennava il Gregorovius, e che la Società di storia patria annoverava fra quelli che dovrebbero consultarsi per una edizione critica degli statuti. Ma questo codice, come meglio verrà dimostrato più innanzi, deve essere lasciato da parte, come non appartenente affatto alla famiglia dei manoscritti che noi abbiamo enumerati, e che andiamo a descrivere nell'ordine seguente: ottoboniano 1880 *(O)*; ottoboniano 741 *(O')* vaticano 7308 *(V)*; dell'archivio segreto *(M)*; dell' archivio di Stato *(A)*.

CAP. II.

Descrizione dei manoscritti inediti degli statuti di Roma.

O) Nell' inventario del fondo ottoboniano il codice n. 1880 è descritto nel modo seguente = *Statutorum Urbis, libri tres* = Arbitramentorum.... *Liber initio mutilus ex pap. f. c. s.*.... Il codice è cartaceo, la legatura è in pergamena ornata dello stemma di Pio VI. I fogli sono in tutto 116, dei quali 109 scritti e 7 in bianco, della misura di m. 0. 28 in altezza, e di m. 0. 22 in larghezza. Nel L. I mancano diversi fogli, dei quali 8 in principio, e gli altri dopo il foglio 10 al cap. *de iure dotis*. Le sottilissime vestigia che rimangono dei primi 8 fogli, sono così uguali fra loro da indicare evidentemente, che i medesimi furono tagliati con un ferro. Degli altri poi non ne rimane traccia veruna. Il codice principia colla parola *arbitramentorum* al f. 4 (num. antica). Ignoriamo cosa contenessero i primi 5 fogli.

Nel libro II a pag. 52, il testo del codice finisce interrottamente colle parole — *ad hom. comm.* —, ma a piè di pagina trovasi un segno di richiamo ripetuto poi alla pagina 141, per indicare

che ivi trovasi la continuazione del capitolo — *de inquisitionibus in quibus causis...*, rimasto interrotto alla pag. 52; nonchè il principio del capitolo seguente — *de retinendis reis.....* fino alle parole — *sit soluta* —. Il seguito di questo capitolo si legge poi regolarmente alla pag. 53. Ma il foglio segnato nel codice colla pag. 141 ed il quale è stato evidentemente ricopiato in epoca assai tarda, fu poi per negligenza posto in fine del libro. Il secondo libro propriamente detto, finisce nell' ottoboniano 1880 col capitolo — *Quod nullus extrahat mercantias et alias res sine solutione dohane* —, mentre tanto nell' ottoboniano 741, quanto in quello dell'archivio segreto, fanno seguito i due altri capitoli — *de unico urbis senatore* — e *de non assumendis ad senatum.*

I capitoli poi che nell' ottoboniano 1880 si trovano dopo il capitolo finale — *quod nullus extrahat* — come si rileva tanto dall'ottoboniano 741 che da quello dell'archivio, doveano essere intercalati dopo il capitolo — *de facientibus ligna in sylva aliena* —. Questi capitoli sono quattro, e mancanti tutti di rubriche, le quali però possono supplirsi per mezzo degli altri codici. Il terzo libro è intero.

Il numero delle linee non è costante in ogni pagina, ma varia dalle 35 alle 37. I fogli del L. I e II aveano numerazione separata.

La scrittura è ad una colonna per tutto l'intiero codice, ma è diversa la mano che ha scritte le varie parti del medesimo. Il primo libro è scritto tutto da una mano medesima; ed il carattere è un gotico corsivo assai nitido, ma con tanta abbondanza di lettere minuscole che potrebbe fornire un saggio di quello che i paleografi chiamano minuscolo-corsivo. Nel II libro i due primi fogli e l'ultimo sono stati evidentemente ricopiati assai più tardi ed in pessimo corsivo. Il terzo e quarto foglio (pag. 53 al 56 inc.) come pure il penultimo ed antepenultimo (pag. 137 al 140 inc.) sono di un'altra mano, la quale ha tentato d'imitare la forma del carattere del I libro. Tutto il rimanente del libro II è scritto da una mano istessa in buon gotico corsivo. Nel III libro il 1° foglio è del copista medesimo che scrisse il II libro. Il resto è di

una mano diversa forse un po' più recente delle altre. Il carattere parimenti gotico corsivo è assai meno bello che negli altri due libri. La carta adoperata nei tre libri non è tutta proveniente da una medesima fabrica. Anzi, siccome salve le rare eccezioni dei fogli aggiunti, i tre libri si distinguono fra loro non solo per il carattere, ma eziandio per il marchio di fabrica, sembrerebbe assai probabile che i tre libri, separati fra loro in origine e scritti anche in tempi diversi, specialmente il primo che è evidentemente più antico, fossero stati poi legati insieme più tardi. Nel I libro lo stemma della carta rappresenta un pugnale, nel II tre monti sormontati da un'asta, e nel III una scure.

La ortografia è quella ordinariamente adoperata nelle scritture del XIV e XV secolo coi soliti raddoppiamenti di consonanti come in - *reddimere* - *traddere* - *delliberatio*, o scambi ed inserzioni di lettere, come in *volumptas* - *suspitionis* - *mictere* - *calumpnia* - *scyndicatus* - *solempniter* - *nichil*...... Il medesimo è a dirsi dei nessi. I dittonghi poi mancano assolutamente. Lo stile, per i molti barbarismi e solecismi che vi s' incontrano, è assai inferiore a quello adoperato in molti altri documenti publici contemporanei, ma ciò non dee destare maraviglia quando si rifletta, che il codice contiene una raccolta di documenti più antichi; e che nel linguaggio legislativo havvi sempre una tradizione così tenace, che resiste per lunghissimo tempo come al regresso così al progresso generale della letteratura.

Le rubriche dei titoli sono in rosso, come altresì le iniziali dei capitoli. Le quali tuttavolta, esclusi due capitoli, mancano in tutti gli altri del I libro, nei quali sono semplicemente preparate in margine in piccolo e con inchiostro nero. Nel II e III libro si trovano quasi dapertutto, esclusi i fogli ricopiati, e qualche altro rarissimo caso. I capitoli del L. III sono numerati.

Sebbene il codice sia mancante in principio, purtuttavia si può affermare che non ebbe giammai l' indice dei capitoli; conciossiachè 1° in quelle sottilissime tracce rimaste dei primi fogli vi

si scorgono gli avanzi delle glosse marginali aggiunte al testo; 2° se la capacità dei fogli perduti non corrisponde alla estensione dei capitoli egualmente perduti, sarebbe sempre per l'indice, esuberante lo spazio di 5 fogli; 3° la mancanza che s'incontra di molte rubriche, e le quali tuttavia si hanno negli altri codici, indica che nel codice ottoboniano non era stato scritto il sommario dei capitoli. Il testo è corredato nel I e II libro di molte glosse marginali, delle quali, quelle del I e di una parte del II sono tutte di una mano, e le rimanenti di un' altra. Le prime appartengono a un tal *Marianus*, le seconde ad un *Laurentius* il quale in alcuni luoghi [1] si riferisce alle apostille da lui medesimo scritte al titolo delle pandette — *ad apostillam in meo libro ff. de iure patro.*

Se questi due giureconsulti si firmavano col semplice nome, egli è evidente che doveano essere di celebrità non comune. E frugando nelle memorie, tanto imperfettamente lasciateci intorno ai giureconsulti del secolo XIV e XV, troviamo che il solo fra i giureconsulti di maggior valore, vissuto fra il XIV e XV secolo che abbia il nome di Lorenzo, è il celebre Lorenzo Ridolfi fiorentino. Nè sarebbe congettura arrischiata ritenere, che le glosse dell' ottoboniano appartengano a questo giureconsulto, il quale oltre all'essere stato uomo di stato, maestro e scrittore in diritto, fu anche consigliere nelle controversie private. Ho trovato di lui nella biblioteca vaticana [2] una lunga ed eruditissima *consultatio* nella quale egli si sottoscrive nella forma seguente — *Ego Laurentius de Ridolfis de Florentia minimus doctor et habita diligenti collatione cum infrascriptis famosissimis doctoribus dico et consulo super continentibus. Ideo subscripsi et signavi die XII Februarii ab incarnatione MCCCCXVIIII.* Così parimenti sugl' inizî del secolo XV, fra i giureconsulti di cui la storia ci abbia conservata la memoria, l'unico che abbia il nome di Mariano, è il Sozzini *(Socino)* seniore, nato in Siena nel 1401. Egli oltre all'essere stato in molte scienze ed arti peritissimo, fu

[1] P. es. nella glossa al titolo *de diffidat. com.* L. II.
[2] Cod. vat. 8060 pag. 154.

anche giureconsulto esimio [1], e da Eugenio IV eletto ad avvocato concistoriale.

In quanto all' epoca in cui fu scritto il codice ottoboniano 1880 si può con certezza affermare, che fu scritto negl' inizî del secolo XV. La ortografia, il carattere, la glossa, e la mancanza di alcuni capitoli che si trovano negli altri esemplari, ne sono evidentissima prova. Che il codice sia stato scritto non più tardi dei primissimi anni del secolo XV, è una certezza, ma non dissimulo che secondo il mio giudizio, almeno il I e II libro appartengono alla fine del secolo XIV. Dalla descrizione medesima che precede, possono facilmente dedursi le ragioni, per le quali preferii nella publicazione del testo dello statuto di Roma, questo codice agli altri. Esso è senza dubbio più antico dell' esemplare in pergamena conservato nell' archivio, il quale porta la data del 1438; assai probabilmente è anteriore eziandio all' altro ottoboniano 741 scritto nell' anno 1413 in puro gotico corsivo. Non è da mettersi poi neppure in confronto coll'esemplare vaticano 7308, il quale per molti difetti è di un valore incontestabilmente inferiore agli altri. Al pregio della maggiore antichità, e quindi di una maggior conformità col primitivo statuto, ci si univa l' altro di una lezione migliore nel testo. Egli è certo che se si fosse potuto ritrovare lo statuto originale di Roma, o una copia autentica del medesimo, sarebbe stata questa una scoperta di valore inestimabile, ma del testo autentico non ne abbiamo che un avanzo meschinissimo nell' esemplare ottoboniano 741. Era quindi necessario contentarsi di una copia fatta ad uso privato, e fra queste la migliore ci sembrò quella dell' ottoboniano 1880, posseduta e glossata da due giureconsulti.

O') Questo codice che fu scoperto durante i nostri studî, è descritto nell' inventario nel modo seguente: *Codex chartaceus pag. 175 in fol. Cardinalis Sabinensis Constitutiones Popùli Romani, desunt initio folia aliquot. Incipit* AB URBE FUERIT ULTRA.

[1] *Mariani et Bartholomei Socini Consilia.* Lugd. 1525-29.

Codex conscriptus fuit anno 1413 Joanne PP. XXIII. Pertinebat ad Nicolaum de Fumone de Campania Incipit Joannes Epus.

Ad imperatorem epistola d. Francisci Horret epistola.

Il codice è legato in pergamena e porta lo stemma di Pio IX. I fogli hanno una doppia numerazione, l' antica e la moderna. L'antica va fino alla pagina 175, mentre la moderna non giunge che alla pag. 161, per essere il codice mancante in principio. Vi sono inoltre quattro fogli di pergamena, due in principio e due in fine. La grandezza dei fogli del codice è identica a quella dell'ottoboniano 1880, perchè la carta è della medesima fabrica di quella adoperata nel II° libro dell'ottoboniano medesimo, come si desume dal marchio dei tre monti sormontati da un'asta.

Il codice manca di undici fogli, cioè dei primi sette, del decimoquarto, del decimosesto e decimosettimo. Dei fogli superstiti del I libro alcuni sono stati posposti per negligenza del legatore, i quali però e dal senso delle parole e dalla numerazione antica possono facilmente riordinarsi. La scrittura è ad una colonna, ed il carattere è gotico corsivo di bellezza non comune. I copisti furono due, ma del tempo medesimo. La ortografia è quella istessa del codice ottoboniano, e vi si notano la consueta mancanza di dittonghi e le parole *condempnare* - *admictere* - *promictere* - *nichillominus*.

Le rubriche dei titoli sono in rosso al pari delle iniziali, delle quali molte decorate di arabeschi a penna. Nei fogli di pergamena che precedono, è scritto l'indice dei capitoli del I e II libro, ma senza dubbio è di un'epoca più recente del codice medesimo, tanto per ragione del carattere, quanto perchè al tempo in cui esso fu compilato, la pergamena era già antica ed usata, avendo il copista nello scrivere, diligentemente evitati i buchi dei tarli.

Nel margine oltre ad alcune brevissime note dichiarative scritte col medesimo carattere del testo, vi sono alcune figure a penna assai grossolane, ma che per essere dell'epoca medesima del codice, servono d'illustrazione vivente ai costumi di quei tempi. Così a mò di esempio vi scorgiamo la figura di quel bastone che nel

testo è chiamato il *zaccone*, il disegno della *balista*, dei *dadi*, degli *scacchi*, del *rigoletto*..... Nel margine inferiore dell'ultimo foglio di ciascun quaderno si legge la parola di richiamo.

Il codice proviene dalla celebre biblioteca di Giovanni Angelo Altemps, che l'acquistò dalla eredità del card. Colonna. Infatti si legge nel frontispizio la seguente epigrafe:

*Ex codicibus Illm̃i et Excell*mi *Dñi Iohannis Angeli Ducis ab Altaemps Constitutiones Illm̃i Dñi Cardinalis Sabinensis.*

Il libro appartenne ad un tal Niccola da Fumone come si legge in fine degli statuti di Roma — *Expliciünt statuta urbis et romani populi propria dñi Nicolai de Fummone de Campania* MCCCCXIII *mese Maij die* XX *Johe pp* XXIII. Sembra che il codice ancora fosse scritto nel 1413 avvegnachè in fine delle costituzioni Egidiane si legge (f. 158 r.) *Explicit liber constitutionum dñi Cardinalis Sabinensis* MCCCCXIII *Ind.* VI *mese Aprilis die* XX *Jovis sca N. D. Fumm.* Le costituzioni egidiane adunque, furono scritte prima dello statuto, ed il copista per scrivere questo secondo c' impiegò il tempo di un mese.

Per molte ricerche che facessi, non mi fu dato di conoscere chi fosse questo Niccola da Fumone dimorante in Roma nella regione di Campitelli, come si legge in alcuni documenti posti in fine del codice.

Descritto in genere il codice, passiamo adesso ad analizzarne le varie parti.

Nel foglio medesimo del frontispizio nella parte posteriore, leggesi una lettera diretta ad un vescovo da un mandatario dello stesso Niccola da Fumone, colla quale gli si offre in dono un capriuolo.

Vengono in seguito gli statuti di Roma i quali terminano al f. 99 r. della numerazione moderna colle parole — *Expliciunt statuta urbis* etc. già sopra da noi citate.

Al f. 100 r. cominciano le — *constitutiones generales maritime et campanie* —. Queste sono divise in cinque libri nel modo seguente. Nel I libro si contengono le costituzioni generali di Giovanni XXII, di Benedetto XII, e di Clemente VI. Il II libro è intitolato

— *de officio et iuramento rectoris et de mercede notariorum curie generalis* — Il III — *de officio iudicis spiritualium causarum* — Il IV — *maleficiorum* — Il V — *de officio et iurisdictione iudicis appellationum.* Rimettendo ad un altro capitolo la storia importante di queste costituzioni del card. Egidio d'Albornoz, mi limito adesso ad indicare il pregio dell'esemplare del codice ottoboniano 741; il quale certamente ci somministra la forma primitiva in cui quelle costituzioni furono publicate, nel parlamento generale delle provincie tenuto in Fano, nell' anno 1357. Imperocchè nell' antichissima edizione di Perugia dell'anno 1481, la quale si conserva nella biblioteca Angelica in Roma, il libro delle costituzioni egidiane non solo ha già preso il titolo più ristretto di — *Constitutiones Marchiae* — ma l'ordine medesimo delle materie è diverso, e la divisione è fatta in sei libri invece di cinque.

Fra il II e III libro, nel nostro codice sono stati frapposti più tardi due documenti che nulla hanno che fare colle costituzioni egidiane. — Al f. 119 v. ed al foglio seguente leggonsi due brani di storia romana desunti da Tito Livio. Dalla lezione, in alcuni punti, più corretta di quella delle edizioni comuni, si desume che lo scrittore ebbe dinanzi un antico esemplare delle opere di Livio, o un brano delle medesime. Dei due frammenti, l'uno contiene la orazione di M. Porcio Catone in favore della legge Oppia (34, 2-4); e l'altro la orazione del tribuno L. Valerio per l'abrogazione di detta legge (ib. 5-7).

Al f. 121 v. si trova l'altro documento, il quale consiste nella celebre lettera apocrifa attribuita a Pomponio Lentulo preside della Giudea intorno a Gesù Cristo ed ai prodigi avvenuti nella sua morte. Questa lettera tradotta in italiano fu publicata da Guglielmo Manzi in una raccolta di — *Testi di lingua inediti tratti da' codici della biblioteca vaticana.* Roma MDCCCXVI. — Le costituzioni finiscono al f. 158 v. colle parole già citate — *Explicit liber constitutionum etc.*

Al f. 159 v. leggesi, scritto col carattere medesimo del libro,

un manuale di formole di una importanza straordinaria per la storia della procedura di quei tempi. — In questo documento si fa menzione di Riccardo de Alydosiis da Imola il quale fu senatore a Roma fra il 1411 ed il 1412. Nel f. 160 v. sta finalmente scritta una lettera intitolata — *ad imperatorem epistola domini Francisci* p. — e la quale comincia colle parole — *Precipitium horret epistola.* — È la lettera colla quale Petrarca invitava Carlo IV a scendere in Italia [1] ed è la prima che si trova nella collezione del Fracassetti.

Seguono i due fogli di pergamena i quali fanno riscontro ai due, che si trovano in principio. In questi due fogli, le produzioni che si leggono fatte in giudizio dello statuto, indicano sicuramente che i fogli medesimi fecero parte dello statuto originale, o di una copia autentica. Delle tre produzioni ho potuto leggerne interamente due, le quali ci danno i nomi di Angelo Paluzio ed Antonio Muti, notari degli appelli. E nelle miscellanee del Galletti ho trovato due documenti; l'uno dell' 11 febraio 1407 nel quale si legge — *Anthonius Johannis Muti notarius conservatorum urbis* [2] e l'altro del 23 giugno 1430 firmato da — *Anthonius Johannis Muti civis R. notarius rogatus* [3]. Dal che si desume che questi fogli furono aggiunti al codice di Niccola da Fumone più tardi dell'anno 1430, e si conferma che, parimenti l'indice il quale sta in principio del volume, fu scritto in epoca posteriore al codice medesimo. Nel foglio antepenultimo si legge finalmente, piena di errori, la celebre iscrizione di Claudio sui restauri fatti all' acquedotto dell'acqua Vergine, e che si vede ancora nel palazzo del Bufalo, in via del Nazareno.

V) Il codice vaticano 7308 è descritto nell' inventario nel modo seguente — *Statutum urbis in tres partes divisum in quarum prima de civilibus tractatur secunda de criminalibus tertia de officio*

[1] Lib. X. 1.ª 1.ª
[2] Cod. vat. 7930. 191. v.
[3] Cod. vat. 7924. 154.

senatoris, iudicum. Prima pagina leguntur nomina illorum qui huius statuti reformationi operam dederunt. Codex chartaceus constans f. 89. È legato in pelle rossa ed ha lo stemma di Gregorio XVI.

Dopo il f. 6 il testo finisce interrottamente colle parole — *pro qualibet ne....* il che non proviene da una mancanza di fogli, ma da semplice posposizione del f. 7 il quale si trova dopo il 25, mentre il f. 26 è legato dopo il 6. Il codice è tutto scritto ad una colonna ed il carattere tanto del I libro quanto quello del III fino alla metà del capitolo — *quod notarius maior et officialis camere omnia ponant in camera* — ha la forma di un bel corsivo gotico. Il secondo libro e la fine del terzo sono parimenti scritti con carattere gotico corsivo ma di forma assai inferiore. Delle iniziali alcune sono in rosso, altre preparate colla matita, molte mancanti. Le rubriche del I libro sono tutte in nero, quelle del II libro quasi intieramente mancanti ad eccezione dei primi capitoli, nel libro III sono in nero, fino al capitolo — *quod notarius....* La carta porta il solito stemma dei tre monti sormontati da un'asta.

La ortografia è identica a quella degli altri due esemplari. In complesso il codice è di un pregio inferiore, tanto perchè mancante nel II libro di vari capitoli, quanto perchè difettoso per le molte lacune che s'incontrano nel testo, e che provengono dalla imperizia del copista, il quale non seppe leggere l'originale che trascriveva. Questa inferiorità è in parte compensata dalla circostanza che il codice essendo completo nel I libro, ci somministra un secondo e più antico esemplare dell'importante proemio degli statuti.

M) Per la descrizione del codice dell'archivio segreto, in grandissima parte mi servirò di quella, con tanta diligenza data dal chm̃o Vito La Mantia, nella prima edizione della sua monografia intorno agli statuti inediti di Roma.

Il codice è membranaceo, legato in pergamena, e distinto dallo stemma di Sisto V. Sul dorso si legge la epigrafe — *Petri Millini statutum urbis* — e la indicazione dell'armadio ove è conservato cioè

VI. 96. Al di dentro sono ripetuti questi numeri ma preceduti dalle parole *Misc. Arm.* Nel f. 1. si legge: — *Statuta Petri Milini procuratoris romani.* — L'intero codice si compone di 206 pagine essendochè i numeri si trovano da ambedue i lati dei fogli. Tuttavia siccome nel verso della pagina 171 si ripete il n. 171, così il diritto dell'ultimo foglio finisce colla pag. 206 invece della pag. 207. I fogli sono alti centimetri 28 e larghi 21, e la conservazione dei medesimi è eccellente. Il La Mantia osservò che alcuni erano palimpsesti, ed allegò le pag. 135 e 151; tuttavia può asserirsi che quasi tutti i fogli siano palimpsesti, ed alcuni anche di facile lettura. Come si vede poi dal verso delle linee furono quei fogli presi a prestito da manoscritti diversi, alcuni dei quali doveano essere bolle pontificie, o altri documenti di simil natura.

Le linee sono 34 per pagina e la scrittura è ad una colonna con largo margine di forma minuscolo-gotica.

La ortografia è simile a quella degli altri codici, senza dittonghi col raddoppiamento di alcune consonanti, colla sostituzione del *p* all' *n*, del *c* al *t* ecc. I titoli delle rubriche sono in rosso. Le iniziali per la massima parte sono preparate in margine con inchiostro nero, come similmente sono in nero quelle che furono eseguite compiutamente. In alcuni fogli si trovano brevissime annotazioni marginali, o interlineari. Nella prima pagina comincia l'indice del I libro e va fino alla quarta pagina. In fine dell'indice si legge: — *Expliciunt rubrice primi libri.* — L'indice del II e III libro manca interamente.

Il I libro non ha titolo e non contando il proemio comincia dalla pag. 7 colla rubrica del capitolo — *de summa trinitate* — e finisce alla pag. 63 dove si legge: — *Explicit primus liber de civilibus stat. urbis Petri Melini procuratoris.* — Il II libro ha l' intestazione scritta in rosso — *Incipit secundus liber statutorum de malleficiis* — e a pag. 144 è scritta in nero ed in rosso la conclusione — *Explicit liber secundus malleficiorum.*— A capo del terzo libro leggesi: — *Incipit extraordinariorum liber* – ed in fine si trova la seguente nota in

carattere rosso — *Expliciunt statuta urbis et romani populi propria nobill. et egregii viri D. Petri Melini civis civitatis Romae* M°CCCC°XXXVIII *die tertio mensis Junii hora tertiarum. Et finitus per me Bernardum de Ventùrinis de Papia ad honorem Dei omnipotentis.*

Il copista del codice fu adunque un tal Bernardo Venturini di Pavia, il quale fece il lavoro per ordine di Pietro Millini nell'anno 1438.

Pietro Millini di nobile famiglia romana, fu giureconsulto insigne, decorato del titolo di conte palatino, conservatore, segretario perpetuo del popolo romano, e ambasciatore del medesimo a Pio II, oratore al Concilio di Basilea, preposto alle feste tradizionali di Roma in piazza agonale ed al monte testaccio [1]. Di lui, morto in età assai provetta si conserva il sepolcro nella cappella di S. Niccola in S. Maria del Popolo colla seguente epigrafe:

Petro Millino iur con comiti palatino omnibus honoribus urbis ex ordine ac pluribus legationibus summa felicitate et sapientia functo Celsus et Marius pie parenti b. m. p.

Hic patrie amicis nature ac superis que debuit ad extremum usq. persolvit . vix . ann . LXXVII . *m* . II . *d* . XXI . *anno D* . MCCCCLXXXIII XII . *Kl . Aprilis moritur* [2].

Quantunque Pietro Millini nel manoscritto dell' archivio figuri come proprietario del codice, pur tuttavia riterrei che una tale copia fu fatta per publico uso, nel senso cioè, che dovesse servire ad una riforma degli antichi statuti. Nè vi sarebbe da maravigliarsi se questa riforma poi non fu compiuta che nell' anno 1469, avvegnachè e le turbolenze interne di Roma, ed i gravi pericoli onde fu minacciata la cristianità per le vittorie dei turchi, poterono interrompere ed arrestare il lavoro. Le ragioni intrinseche poi, per le quali io mi darei a credere che il codice fu trascritto per quello scopo, sarebbero varie a mio giudizio. Un

[1] Alveri. *Roma in ogni Stato*. II, 46.

[2] Questa iscrizione è riportata dall'Alveri op. cit. II. 9., dal Galletti *Inscr. rom.* I. p. CCVI. II. p. X, dal Forcella *Iscrizioni* etc. I. p. 324 n. 1216.

primo argomento lo desumerei dalla materia istessa adoperata dal copista. La pergamena a quei tempi era divenuta rarissima, e come dal codice medesimo si può apprendere, si faceva ricorso a vecchie pergamene cancellandone lo scritto più antico. Per le opere destinate ad uso privato si adoperava piuttosto la carta; ed infatti di tutti gli altri esemplari di statuti che ci sono rimasti, neppure uno è in pergamena. Che se ci sono pervenute le tracce di codici membranacei contenenti gli statuti; queste indicano che servirono ad uso publico, come originali o come copie autentiche. Il manoscritto del Millini per la bellezza dei caratteri, per la nitidezza colla quale è scritto, per la qualità della materia, per la mancanza di glosse interpretative, non servì certamente ad uso privato. Potrebbe sospettarsi tuttavia che il Millini, dotto e ricco signore, volesse darsi il lusso di un manoscritto splendido e di grande spesa. Questa congettura avrebbe avuto valore se dal proemio che precede la riforma di Paolo II non si fosse saputo, che Pietro Millini fu uno dei compilatori di quella riforma.

A) Nell'archivio di Stato di Roma, il chmo Bertolotti scopriva nel 1877 un frammento degli statuti di Roma nella copertina di un conto di un tal maestro Michelangelo pittore dell'anno 1574. Di questo frammento si servì il La Mantia nei suoi cenni intorno agli statuti di Roma, e per la forma dei caratteri l'attribuì alla fine del secolo XIII o ai primordî del XIV. Un tale giudizio intorno all'epoca in cui questo frammento sarebbe stato scritto, non solo dava al documento un pregio inestimabile non ostante la meschinità materiale del medesimo, ma stabiliva implicitamente che gli statuti di Roma erano stati compilati nel secolo XIII, decidendo così sul semplice fondamento della forma dei caratteri, una delle più gravi quistioni di storia romana. Ma avuta per cortesia del chmo Corvisieri una copia dell'importante documento, vidi come egli, peritissimo in siffatta materia, avesse annotate in margine le parole — *frammento del secolo XIV* —. Nè la collazione fattane cogli altri esemplari, appartenenti senza dubbio al

secolo XIV, mi condusse ad un risultamento diverso. Non mi restava che vedere cogli occhi miei l'originale, non perchè mi ritenessi da più degli altri, chè certo in queste cose mi riconosceva incompetentissimo, ma soltanto perchè avendo per moltissimi mesi avuti per mano, letti, comparati codici della medesima specie ed appartenenti ai secoli XIV e XV, una tale differenza di età mi avrebbe certamente colpito.

Ma invece non appena ebbi sotto gli occhi quel frammento di statuti, mi colpì siffattamente la simiglianza dei caratteri con quelli del codice ottoboniano 741, che sulle prime non dubitai di affermare, essere stato scritto il codice, cui quel foglio appartenne, da quei due medesimi copisti che scrissero l'ottoboniano 741. Nè questa prima impressione si dileguò per l'esame minutissimo che poi ne feci, avvegnachè anzi scoprissi, che la simiglianza dei due codici non si arrestava alla scrittura soltanto, ma estendevasi anche a tutte quelle altre minute particolarità, che formano la nota caratteristica ed individuale di un qualsivoglia codice, vale a dire la forma ed il colore delle iniziali, gli arabeschi che le contornano, le parole di richiamo scritte a piè di pagina, e perfino quella doppia forma di scrittura l'una grande e l'altra più piccola, che notammo nell' ottoboniano 741.

Purtuttavia riflettendo che tutte queste simiglianze possono derivare talora più da identità di scuola, che non da identità di persona, non volli dare ragione pienamente a quella prima impressione, sostenendo, che quel codice di cui non ci è rimasto oggi che quell' unico foglio che si conserva nell' archivio di Stato, fosse stato scritto dai copisti medesimi dell' ottoboniano 741. Ma nel tempo medesimo neppur dubitai che il codice perduto, oltre all'essere stato scritto nel secolo XV ed appartener quindi generalmente a quella famiglia di statuti manoscritti, i quali nè sono più antichi dello scorcio del secolo XIV, nè più moderni della prima metà del XV, fosse poi pressochè identico all'ottoboniano 741, forse per avere avuta con questo comune la fonte.

Il frammento di cui discorriamo consiste in un foglio di pergamena scritto in tutte le quattro pagine, ma in modo che la terza e la quarta non fanno seguito alla prima e seconda. E la ragione di ciò sta in questo, che il foglio avendo fatto parte di un quaderno, le pagine interne erano necessariamente separate fra loro dai fogli interposti. I quali dovevano essere 8 come si rileva dai numeri romani XXXI e XL scritti in nero sulla prima e terza pagina del foglio. Anzi siccome nel margine inferiore della quarta pagina si legge la parola di richiamo — *In maleficiis* — solita a porsi in fine del quaderno, riusciamo anche a sapere che il foglio rimasto era il primo del quaderno, e questo era composto di otto fogli ossia sedici pagine.

I numeri romani I e II segnati in rosso nel mezzo del margine superiore, l' uno nel primo foglio e l' altro nel secondo, indicano i libri del volume.

Le iniziali del I foglio sono in rosso, quelle del II in rosso e nero con arabeschi. Le rubriche sono in rosso, e numerate, ma in epoca molto posteriore.

Il foglio XXXI comincia colle parole — *tempore et cum* — che appartengono al § 1° del capitolo — *de licentia piscandi* — e finisce colla conclusione del I libro — *Explicit liber primus* — *Incipit secundus.*

Il foglio XL comincia colle parole — *librarum solvat* — del capitolo — *de adulterio* —. Ma per una circostanza assai difficile ad incontrarsi nei frammenti di grandi manoscritti, troviamo che propriamente questo capitolo — *de adulterio* — manca tanto nell' ottoboniano 1880, quanto nel vaticano 7308, mentre si legge per intiero nell' ottoboniano 741. Dal che viemaggiormente si conferma ciò che sopra dicevamo intorno alla simiglianza di quel frammento coll' ottoboniano 741.

Il foglio XL finisce colle parole — *articulo vel capitulo* — del capitolo — *de testibus non repellendis* —. A piè di pagina si ha, come ho detto, la parola di richiamo — *In maleficiis.*

La diligenza ortografica colla quale è scritto il testo, la nitidezza dei caratteri, e la qualità della materia adoperata mi fanno credere, che il frammento dell' archivio di Stato abbia appartenuto ad una copia autentica degli statuti di Roma.

Ho ragionato intorno a quest' ultimo documento, forse più di quanto sembrava essere richiesto dalla meschinità materiale del medesimo; ma le conseguenze storiche che dal medesimo si erano volute trarre mi parvero così gravi, e tanto rispettabile l'autorità di chi le deduceva, che prima di combattere le prime e contraddire alle seconde, stimai cosa necessaria istituire sul frammento medesimo un esame critico, severo ed imparziale.

Il La Mantia [1] riferì questo frammento agli statuti del secolo XIII, e dalle poche rubriche che contiene concluse che " in quel „ secolo la città di Roma avea antichi statuti che riformava e „ raccoglieva in un codice di leggi municipali „.

Non appartiene a questo capitolo il discutere, se nel secolo XIII Roma avesse compilato già il suo codice di leggi municipali, ma ben possiamo affermare che non è da questo frammento che ciò possa dedursi, appartenendo il medesimo al secolo XV.

La quale conclusione è assai importante, poichè con essa si stabilisce, che della ricca suppellettile di manoscritti che ci rimasero, neppure uno è più antico della seconda metà del secolo XIV. Qual'è la cagione di questo fatto? Andarono forse perduti i manoscritti del primitivo statuto per una riforma posteriore del medesimo? ovvero fu per la prima volta nel secolo XIV, che le antiche consuetudini della città, e le ordinanze municipali vennero raccolte in un codice? Ecco la quistione, che forma l'argomento del capitolo seguente.

[1] *Origini e vicende* ecc., pag. 18.

STATUTI

DEI MERCANTI DI ROMA

~~(continuazione)~~

fogli ~~11-14.~~ 1-6

DESCRIZIONE DEL CODICE CONTENENTE GLI STATUTI DEI MERCANTI

Nel dare in luce per la prima volta questo insigne documento, che dobbiamo alla cortesia del nobile Collegio dei Commercianti di Roma, noi ci argomentiamo di giovare alle ricerche sull'origine e sul progresso del diritto commerciale odierno, ed agli studî sulla storia industriale e politica della nostra città nei tempi di mezzo. L'importanza giuridica e storica di siffatto documento sarà specialmente posta in rilievo nella illustrazione generale e nei commenti, di che il prof. Cortelli correderà la presente edizione: intanto alla pubblicazione del testo mi sembra utile premettere una breve descrizione del codice [1].

Esso consta di 149 carte in pergamena (eccetto il foglio 144-145 che è cartaceo), e contiene gli *Statuti dei mercanti* di Roma quali furono redatti nei secoli XIII, XIV e XV, con le originali conferme appostevi dalla suprema magistratura comunale fino al primo decennio del secolo XVIII, oltre a numerosi e svariati documenti relativi all'arte della mercatura di panni. Dal tenore medesimo di essi statuti si rileva, che la *mercatantia* si costituì in Roma come legittima corporazione nell'anno 1255 (f. 4' e 7); ed allora dovettero essere scritti i suoi antichi ordinamenti, che troviamo per la prima volta confermati nel 12 luglio 1296 dal senatore di Roma Pandolfo dei Savelli (f. 33).

[1] Gli scrittori di cose medievali ne hanno appena conosciuto l'esistenza, o ne hanno solo accennato l'importanza storica per la serie dei senatori di Roma. Recentemente il Gregorovius nella *Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter* (Tom. V p. 297, 3ª ediz. Stuttgart 1878) ha commendato con autorevoli parole il pregio di questo codice ch'egli chiama venerando, ed ha espresso il vivo desiderio della sua pubblicazione per le stampe.

Questi primitivi statuti nel giorno 16 luglio 1317 furono di nuovo compilati dai consoli, dagli statutari e dai consiglieri del mercantile collegio, solennemente a tal uopo convocati in assemblea (f. 1); ed in quell'anno appaiono anche scritti nel volume originale che pubblichiamo, insieme con le *confirmationes* precedentemente avute dai senatori di Roma. Perciò il codice presenta scritte da una sola mano, fra il 16 e il 21 luglio 1317, e le disposizioni statutarie, e le più antiche conferme dal 1296 al 1316 (f. 1-36). Gli errori manifesti di scrittura e le omissioni, che non raramente s'incontrano in questi primi fogli, dimostrano la poca perizia dell'amanuense o fors'anco la difficoltà di leggere e decifrare il primitivo apografo degli statuti.

Dal 1317 in poi ciascuna approvazione o conferma data agli statuti dei mercanti è autografa del *notarius camerae urbis,* cioè dello scriba del senato; il quale dichiara di averla scritta di sua propria mano per mandato dei senatori o di altri capi del comune di Roma. Queste approvazioni e conferme, che nella parte più antica del codice giungono fino all'anno 1546 (f. 36′-95′), sono qua e là alternate con decreti di nomine di notari della mercatura (f. 36-46) e con nuovi ordinamenti statutarii degli anni 1318, 1319, 1320, 1327, 1341, 1344, 1346, 1348, 1367, 1369, 1374, 1375, 1378, 1437 (?), 1439 (f. 36′-86).

Al f. 80′ fu incominciato l'indice delle rubriche degli antichi statuti, che però contiene soltanto quelle dei primi 13 capitoli: ai f. 89-90 trovansi simili indici per tutti gli statuti precedenti, ma ristretti soltanto ai capitoli più importanti. Seguono poi (f. 91-92) nuove disposizioni organiche prese in assemblea generale dei mercanti di panni negli anni 1444 e 1470, e scritte per pubblico istromento notarile.

Negli ultimi quaderni del codice sono registrati molteplici documenti pubblici e privati relativi alla *mercatantia pannorum urbis* (f. 98-117′): ed ivi trovansi pure altre numerose approvazioni degli statuti dall'anno 1613 al 1710, firmate originalmente per

mano dei senatori e dei conservatori di Roma, munite del sigillo comunale e controfirmate dai notari capitolini (f. 118-125, 141-148). Fra queste sono inseriti alcuni diplomi pontificii, procedure giudiziali ed altri atti diversi concernenti i mercanti e la loro università (f. 121′, 125′-141, 144).

Da questa sommaria descrizione del codice è già facile presentire, come tale ricchissima serie di documenti pel corso di quattro intieri secoli non solo è di alta importanza, perchè contiene gli statuti in vario tempo ordinati per dar norma al traffico, e risolvere equamente tutte le contestazioni mercantili; ma è altresì preziosa per l'autentica registrazione dei nomi dei senatori che approvarono detti statuti; per le scritture originali dei notari del senato romano, tra i quali fu nell'anno 1346 il famoso Cola di Rienzo; per l'indicazione dei vari officiali della mercatura, e per altre storiche notizie in più luoghi ricordate. Nè è da tacere il merito singolare, che ha questo codice per il pregio degli autografi paleografici dagli inizi del secolo XIV fino al XVIII, fra i quali si ha un'intiera pagina scritta di mano del predetto Cola di Rienzo. Perciò la presente edizione — nella quale do il testo accuratamente nella forma dell' originale, conservandone sempre l'ortografia, gli errori, e sciogliendo soltanto i nessi e le abbreviature — è corredata di quattro tavole eliotipiche, le quali offrono variati saggi dei predetti autografi per i secoli XIV, XV e XVI.

Alla fine poi del volume non solo saranno dati gl' indici delle materie e dei nomi propri e vocaboli di bassa latinità registrati nei molteplici documenti di questo importante manoscritto; ma il testo medesimo sarà annotato con osservazioni critiche, storiche e filologiche, richiamate ai debiti luoghi coll'indicazione delle pagine e delle linee.

G. Gatti.

Indice delle Tavole

STATUTA MERCATORUM URBIS

In nomine domini amen. Ad honorem laudem et reverentiam do- [f. 1
mini nostri Salvatoris Iesu Christi et beate Marie matris eius semper virginis. ac beatorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum et sanctarum eius. et ad honorem et reverentiam adque bonum statum magnifici
5 nobilis et potentis viri domini Raynoldi da lecto dei gratia alme urbis regii [1] in urbe vicarii nec non ad augumentum honorem et bonum ac pacificum statum totius universitatis mercatantie urbis. Nos Angelus Blasii et Andreas Rubeus. Rogerius Romanutii et Iacobus Catellini consules mercatantie urbis. et Litollus Jacobi Litolli. Franciscus Musciani. Nicolaus sancti
10 Angeli. Petrus Infantis et Angelus Rogerii statutarii mercatantiae urbis. et Petrus cinthii de thomays et Nicolaus Singiorilis consiliarii mercatantie urbis. congregati et convocati in ecclesia beati salvatoris in pesilis de urbe ad vocem mandatariorum ut moris est hoc statutum et subscripta capitula in eo scripta et contenta facimus et conpilamus sub anno domini millesimo
15 ccc.º decimo septimo. indictione quintadecima mense iulii die decimasexta pontificatus domini Iohannis pape vicesimi secundi tempore vicariatus predicti magnifici nobilis et potentis viri domini Raynaldi da lecto dei gratia alme urbis regii [2] in urbe vicarii.

De sacramento consiliariorum [f. 1'

20 In primis dicimus et ordinamus quod consiliarii iurent in hunc modum. Nos consiliarii mercatantie urbis tactis a nobis sacrosantis evangeliis. iuramus observare omnia capitula presentis statuti et dare rectius purius consilium consulibus nostris et mercatoribus quod cognoverimus pro ipsa mercatantia augmentanda sine fraude. remoto hodio amore pretio precibus vel
25 timore. contra capitula huius statuti non esse nec venire et veniemus postquam citati erimus de eorum mandato sub pena .v. sollidorum. salvo si remaneret de mandato consulum.

De sacramento camerarii

Item quod camerarius iuret in hunc modum. Ego camerarius mercatantie
30 urbis tactis a me sacrosantis evangeliis . iuro et promicto observare omnia

1 Cod. *regius*.
2 Cod. *regius*.

capitula presentis statuti et observare et salvos facere omnes accactus et proventus mercatantie qui ad manus meas pervenient pro ipsa comunitate mercatantie et facere bonitatem et legalitatem et omnia que ad officium pertinent facere et observare promicto et omnes fructus mercatantie petere 5 recipere atque procurare quod omnino colligantur [1] per illos qui solvere debuerint ad opus et utilitatem ipsius mercatantie et nichil expendere sine mandato consulum de proventibus mercatantie et nichil in fine officii retinere preter salarium et alia comuniter ordinata.

De sacramento mercatorum

10 Item dicimus et ordinamus quod mercatores urbis tactis sacrosantis evangeliis tale sacramentum faciant. Nos mercatores urbis tactis sacrosantis evangeliis iuramus facere bonitatem et legalitatem in omnibus et per omnia que ad mercatantiam pertinent et facere et observare omnia que per consules aut per consilium eorum aut per maiorem partem ipsius consilii nobis 15 consultum et iniuntum fuerit pro bono statu mercatantie secundum eorum provisi|onem et observare hoc statutum [2] cum omnibus suis capitulis [f. 2 et iuvare unus alium in suo iure tam intus urbem quam extra. et teneantur in francia salvis mandatis dominorum senatorum et capitanei.

De sacramento scriniariorum

20 Item quod scriniarii nostri iurent in hunc modum. Nos scriniarii mercatantie urbis tactis a nobis sacrosantis evangeliis iuramus facere bonitatem et legalitatem in omnibus et per omnia que ad officium nostrum pertinent et observare capitula huius statuti de capitulo in capitulum nobis pertinentibus in omnibus et per omnia nostro posse et obendire mandatis consulum 25 et consilii quantum pro facto mercatantie sine fraude et non habere nisi quantum per hoc statutum nobis statutum est.

De sacramento sensalium

Item quod sensales iurent in hunc modum. Ego talis sensalis tactis a me sacrosantis evangeliis iuro facere bonitatem et legalitatem et stare ad 30 mandatum consulum quantum est de facto mercatantie et non auferam plus nisi secundum quod apparet in presenti statuto. salvo ubi non diceret statutum quod auferam secundum voluntatem consulum et faciam illum quod habuero facere melius et utilius quod cognovero sine fraude tam in vendi-

1 Cod. *colligatur*.
2 Cod. *statum*.

tione quam in emptione et in quolibet facto sensarie et etiam que consules a me quesiverint eis dicam veritatem.

Qualiter fiant consules camerarius consiliarii et de eorum salariis

Item dicimus et ordinamus quod de cetero fiant quatuor consules qui
5 sint mercatores ad unum mensem antequam veteres consules conpleant annum eorum consulatus silicet duo de talgiarolis et duo alii boni mercatores qui faciant mercatantiam pannorum et .xij. consiliarii .viij. de talgiarolis et .iiij^{or} de franciarolis dum tamen quod predicti consules et consiliarii faciant artem ad talgium silicet per .xij. | bonos mercatores eligendos per [f. 2'
10 consules veteres et consiliarios et dicti .xij. mercatores cum consulibus novis faciant consilium novum. et camerarium et quicumque erit consul et camerarius non possit esse consul nec camerarius ad unum annum exinde venturum et quilibet consul futurus habeat pro salario suo per annum quo steterit ad servitium mercatantie. quinque libras provisinorum senatus et duas
15 libras piperis et duas uncias zaffaraminis, et quilibet consiliarius habeat mediam libram piperis et mediam unciam zaffaraminis et camerarius tres libras provisinorum et tantum piper et tantum zaffaramen quantum unus consul et predictum piper et zaffaramen tantum omnes predicti habeant in festo natalis et pascie domini et plus non habeant nec habere debeant.

20 *De notariis* [1]

Item dicimus et ordinamus quod. Iacobus [2] Iohannis berardi scriniarii. Petrus malagalia. Matheus de pescina et Iohannes pauli sutoris. Petrus Amendei notarii [3]. Egidius Angelerii. Iacobus piperis sint scriniarii mercatantie et consulum mercatantie urbis toto tempore vite eorum.

25 *De scriniariis*

Item quod scriniarii mercatantie urbis non teneantur aliquid aliud petere nec aufferre de servitio scripturarum que fient per ipsos scriniarios pro comuni et in comuni mercatantie urbis nisi tantum salarium eis concessum per consules.

30 *Quod consules urbis faciant consules in francia in curia in regno*

Item statuimus et ordinamus quod consules qui per tempora erunt cum eorum consilio teneantur facere duos consules in francia in curia. in regno

1 Così è nel codice; quantunque il tenore del capitolo si riferisca alla nomina di *scriniarii*. Cf. anche f. 7'.

2 Il nome *Iacobus* sembra poi leggermente cancellato; ma deve ritenersi: cf. f. 7' e 21'.

3 Questo nome nel cod. è cancellato posteriormente.

et ubicu|mque fuerint necessarii sicut consilio eorum videbitur et pre- [f. 3
dicti consules habeant potestatem condenpnandi illos qui rebelles essent eis
in quacumque parte fuerint. et consules nostri de urbe debeant habere
firmas illas condepnationes quas fecerint ipsi consules. ita quod consules
5 seu consul qui est in terra possint relinquere suum vicarium sicut eis vi-
debitur et dicti consules teneantur reassignare consulibus urbis omnes con-
tumaces ipsis non obedientes. salvo quod consules ultramontani non debeant
se intromictere in locria seu conductione mulorum. nec in naulo galearum.
sed hoc facere liceat illis mercatoribus qui facere ibi habent. et predicti con-
10 sules habeant potestatem condenpnandi et exbandiendi omnes rebelles eis
usque in .x. libras provisinorum et consules nostri debeant predicta simi-
liter facere in urbe actendere. et si predicti consules ultramontani in aliquo
deliquerint seu male fecerint debeant syndicari et puniri ad arbitrium con-
sulum mercatantie urbis et consilii eorum. hoc autem addito quod consules
15 ultramontani sint mercatores et non usurarii.

De salariis iudicum

Item dicimus et ordinamus quod iudices mercatantie non possint recipere
nec habere de qualibet questione que conmissa fuerit eis per consules su-
pradictos. ultra duos sollidos provisinorum pro parte usque in quantitatem
20 .c. librarum provisinorum et a .c. libris provisinorum supra possint recipere
.v. sollidos per partem et non plus. et si dicti iudices plus salarium pe-
terent. consules teneantur non comictere illi iudici aliquam questionem
tempore eorum et hoc intelligatur de investimentis et de omnibus aliis que-
stionibus usque quo fuerint questiones fine debito terminate et qui contra
25 fecerit amictat officium sibi concessum. et dicti iudices videant et diffiniant
ipsam questionem spatio duorum mensium tantum. si fuerint dicti iudices
a p|artibus requisiti. et si infra dictos duos menses dictam questionem [f. 3'
non terminarent quod consules teneantur proprio sacramento. toto illo anno [2]
illi iudici non conmictere aliquam questionem et ipsi consules dictam que-
30 stionem videant et terminent infra unum mensem habendo consilium cum
quibus voluerint. sed cum iudicibus mercatantie tantum. et iudices predicti
iurent de novo sicud alii mercatores qui debent iurare et iurati promictant
observare hoc statutum et omnia [1] huius statuti eis pertinentia de capitulo
in capitulum. et si partes haberent suspectum aliquem ex dictis iudicibus
35 non possint habere nisi duos per partem.

1 Qui è omessa la parola *capitula*.
2 Cod. *amno*.

De iudicibus positis super questionibus

Item dicimus et ordinamus quod iudices seu iudex qui positi fuerint super aliqua questione a consulibus quod ipsam questionem teneantur diffinire infra duos menses ut dictum est in superiori capitulo non secundum
5 leges sed secundum capitula nostri statuti et mercatantiliter. habendo dictus iudex consilium cum tribus bonis mercatoribus vel duobus ex ipsis in dicta questione. ita quod dictus iudex de dicta questione non possit se deliberare sine consilio trium mercatorum electorum per dictos consules vel duorum ipsorum ad minus. et intelligatur de sententiis diffinitivis et quod non possit
10 conmicti aliqua questio [1] nulli iudici de apodissis mercatorum et etiam de cartulario mercatorum nisi ubi esset instrumentum publicum vel termini curie vel alie scripture publice confecte per notarium.

Qualiter consules sedeant ad iura redenda et quibus diebus

Item dicimus et ordinamus quod consules teneantur sedere ad iura re-
15 denda in edomata. silicet. die lune. die mercurii. et die veneris ubicumque eis placuerit et consilio vel maiori parte consilii et non teneantur nec debeant | reddere ius .viij. diebus ante festum nativitatis domini et .viij [f. 4
post et viij. diebus ante festum pascie resurectionis domini et .viij. post . et etiam possint reddere ius omni tempore et tempore feriarum exceptis
20 dictis feriis inductis ad honorem dei et sanctorum eius ut dictum est. et si omnes non sederent saltim duo ex ipsis possint et debeant seddere et facere quicquid omnes facere et procedere possunt. et etiam possint ferre sententias . et si duo vel omnes non sederent ad ius redendum ut dictum est quolibet die quilibet eorum solvat pro pena duos sollidos provisinorum et si
25 non solverint camerarius teneatur diminuere dictam penam de salario eorum. et predicta vendicent sibi locum in omnibus sententiis et non obstante aliquo alio capitulo presentis statuti. preterea [2] processus facti per duos consules valeant et teneant ipso iure tanquam si per omnes facti essent etiam si coram omnibus questio sola et processus esset inceptus vel factus.

30 *De potestate expendendi*

Item dicimus et ordinamus quod consules qui nunc sunt et qui per tempora erunt et camerarius sine consilio vel maiori parte consilii de questu et lucro mercatantie quod erit in comuni mercatantie et ad manus came-

1 Cod. *questione.*
2 Cod. *pretera.*

rarii pervenerit non expendant [1] ultra duos sollidos provisinorum qualibet vice pro utilitate mercatantie et questus mercatantie perveniant ad manus camerarii . qui camerarius teneat ipsos questus pro comuni utilitate mercatantie sicud consilium vel maior pars consulerit et statuerit. qui camerarius
5 teneatur dare ydoneam fideiussionem in centum marchis argenti ut omnia que ad manus eius pervenerint fideliter reassignet . et camerarius qui fuerit habeat unum cartularium et teneat et recipiat introytus | et exitus de [f. 4'
talgiarolis et franciarolis pro comuni mercatantie et de omnibus que ad mercatantiam pertinent et debeat quolibet die dictus camerarius quando
10 consules reddunt ius portare ad logiam unam cassam seratam ad duas claves et mictantur ibi accatus mercatantie . unam dictarum clavium habeant consules et aliam habeat dictus camerarius et omnes mercatores teneantur solvere camerario illud quod debent. solvere comuni mercatantie facere scribi in cartulario mercatantie et mercatores rescribant et camerarius habeat se-
15 cum unum notarium per quoslibet duos menses et eodem modo sit unus de consulibus cum dicto camerario et scriniarius scribat omnes proventus cum camerario qualibet die et habeant .xx. sollidos provisinorum per annum inter omnes notarios et camerarius proventus quos receperit scribere [2] faciat per notarium [3] pena .xx. sollidorum provisinorum pro qualibet vice.
20 Et si non aduxerit cassam amictat v. sollidos provisinorum illo die et non recipiat aliquod salarium.

De ratione facienda per consules

Item dicimus et ordinamus quod consules teneantur et possint facere rationem de omnibus de quibus mercatores et quicumque alii qui contrahunt [4] cum
25 mercatoribus et supponent se vel supposuerint iurisditioni mercatantie ad usum mercatantie. silicet per hunc modum aut per instrumentum vel terminos aut per scriptum quod dederit mercator sigillatum sigillo mercatoris vel per manus mercatoris sine sigillo vel per cartularium mercatorum et non aliter de aliis questionibus preteritis ante tempus quo mercatantia se
30 choadunavit silicet anno domini millesimo cc.lv. non cogant. et hoc intelligatur de hiis que mercatantiliter inter eos fuerint et non de aliis contractibus et causis . sed illos qui non sunt mercatores et eis subditi non cogant nisi eo modo ut dictum est. et de hiis que fuerint in capitoleo vel in camera urbis vel coram iustitiariis nullo modo cogant et dicti | mer- [f. 5

1 Cod. *expendatur.*
2 Cod. *scribat.*
3 È omessa la parola *sub.*
4 Qui v'ha nel cod. la parola *tam* cancellata.

catores cogantur per quamlibet personam etiam non mercatore et licet non iurata . et mercatores cogi possint etiam de sotietate cum iurato seu non iurato facta seu pro deposito quod apparet per cartularium mercatorum seu per apodissas factas per mercatores qui receperint seu confessi fuerint se
5 recepisse depositum seu sotietatem vel per scripturas per manus scriniarii mercatantie factas vel per quemcumque alium bonum scriniarium apparet de sotietate seu deposito tantum. et si mercator voluerit aliquid petere recoveniendo ante mercatorem. quod ille non mercator teneatur dare ydoneos fideiussores mercatores seu campsores si potest de parendo iuri
10 ipsi mercatori coram consulibus mercatorum et de eo quod convictus fuerit non iuratus, fideiussor solvere teneatur. et si non potest dare fideiussores mercatores vel campsores et hoc iuraverit, det alios bonos fideiussores et ydoneos qui supponant se consulibus mercatorum et eorum statutis.

Ubi datur petitio

15 Item ubicumque apparet terminus curie consulum et instrumentum publicum, scriptura cartulari mercatorum, vel apodisse facte manu mercatoris quod non detur ibi aliqua petitio et in predictis consules et iudices eorum non audiant nec intelligant advocatos partium.

De salariis scriniariorum

20 Item quod scriniarii nostre mercatantie habeant de quolibet pignoramento quod fiet in apothecis et extra . vij . denarios . siilicet. a . xx . sollidis infra et a xx . sollidis supra . xiiij denarios et de quolibet exbandimento de contumacia . xij . denarios . sed pro exbandimento de confesso pro prima scriptura . ij . sollidos provisinorum. et mandatarii habeant pro ipsis exban-
25 dimentis et rebandimentis . xij . provisinos. et notarii habeant per unam domum xij denarios et si plures . vj provisinos per quamlibet domum. et si. investimentum factum fuerit in. | vinea per quamlibet vineam. xij . provi- [f. 5'
sinos. si sit intus urbem . si extra urbem . ij . sollidos provisinorum . si sint dicte vinee in una clusa. sed fuerint ad casale vel ad castrum vel ad
30 civitatem habeat . v . sollidos provisinorum pro viaticu et expensis. et mandatarii habeant . iiij . denarios per domum in urbe . si fiat extra urbem habeat duos sollidos et dimidium provisinorum pro viaticu et expensis per quemlibet diem sive sint plures domus vel una plures vinee vel una dum modo sit in eadem contrata et loco. et predicti scriniarii teneantur resti-
35 tuere investimenta absque alio salario et sint contenti predictis salariis eorum. salvo si consul aliter providerit eis.

De salario solvendo .j. deenarii per libram

Item quod consules qui nunc sunt et qui per tempora erunt non aufferant aliquid. a mercatoribus qui coram eis conquesti erunt de aliqua questione. exceptis de debitis quod aufferant a creditoribus unum denarium per libram
5 et si esset minus libra similiter unum denarium pro salario mercatantie et consules dictos denarios faciant reddi creditori a debitore et omnes expensas questionis ad sacramentum victoris quod salarium perveniat ad manus camerarii mercatantie. et dictum salarium non aufferant nisi prius fuerint tribus vicibus fossiones. salvo si partes fuerint presentes coram consulibus
10 ad litem contestandam quod solvant salarium predictum petitores et itis tribus vicibus fossionibus fiat pignoramentum et postea fiat investimentum et postea fiat exbandimentum de contumacia. et postea itis .x. diebus coputato illo die quo factum est exbandimentum de contumacia fiat exbandimentum de confesso et si salarium apparet solutum tempore preteritorum
15 consulum . quod consules novi qui fuerint non | aufferant plus salarium. [f. 6

De exbandimentis publicandis

Item quod nullus mercator ponat se cum exbanditis de mercatantia nostra mercando vel contrahendo cum eis nec faciat eorum negotia mercatantie. sub pena xl sollidorum provisinorum et plus ad volutatem consulum et
20 nullo modo remictatur ei pena, et qui accusaverit habeat medietatem pene et credatur sacramento accusatoris et si dictus accusatus non solverit in continenti quod ipsum mercatorem consules faciant exbandiri. et si ille qui fuerit exbanditus aliquid faceret de facto suo solvat de inde duplum.

De mercatore electo super questione

25 Item si aliquis mercator erit electus per consules aut a partibus super aliqua questione pannorum quod de perfacimento quod ipse mercator laudabit ille cui perfacere faciet solvat per petiam florentie .ij. denarios. per petiam francie .vj. provisinos per petiam scarleti . xij provisinos illis qui inter eos laudabunt.

30 ### *De pena fragientium investimentum*

Item qui mercator et suppositus iurisditioni mercatantie fregerit investimentum alicui mercatori vel submisso factum de mandato consulum super bonis alicuius et fuerit probatum a parte aversa solvat pro pena .x. libras

provisinorum. silicet medietatem camere urbis et quartam partem comuni mercatantie et aliam quartam partem parti et de dictis investimentis extrahantur ianue et excomerentur ad petitionem mercatoris investiti per mandatarios quos secum conduxerit scriniarius [1] mercatantie. et hoc locum
5 habeat in preteritis presentibus et futuris et de predictis consules possint ferre sententias.

De mandatariis

Item dicimus et ordinamus quod si aliquis mandatarius non observaverit et obedie|rit in omnibus et per omnia mandatis consulum que dicti con- [f. 6'
10 sules eisdem mandatariis facient pro facto mercatantie quod perdat salarium sibi concessum et sit expulsus ex officio.

De questionibus

Item dicimus et ordinamus quod si aliqua questio posita fuerit per consules coram aliquo mercatore vel aliquibus mercatoribus pro diffinienda ipsa
15 et dictus mercator seu mercatores ipsam questionem de voluntate partium determinare non possint modo aliquo quod dictus mercator seu mercatores teneantur redducere eam coram consulibus et dare consilium eorum dictis consulibus qualiter ipsam questionem debeant terminare et predicti consules habito consilio dictorum mercatorum secundum quod eis melius vi-
20 debitur dictam questionem debeant terminare. et predicti mercatores debeant habere pro salario eorum a .x. libris citra .xij denarios per partem et a .x. libris supra. unum denarium per libram a petitore. salvo si petitor vicerit ipsam causam . consules predicti teneantur dictum salarium facere sibi solvi a debitore et omnes expensas questionis ad sacramentum victoris
25 ipsius taxatione precedente et consules teneantur non comictere eorum iudicibus questiones coram eis ventilantes nisi ubi apparent instrumenta termini et alie publice scripture.

De scriniariis

Item dicimus quod scriniarii mercatantie teneantur et debeant copellere
30 et facere obedire [2] mandatis consulum et iudicum mercatantie qui positi fuerint per ipsos consules super aliqua questione et qui contra fecerit solvat pro pena .v. sollidos provisinorum qualibet vice.

1 Cod. *scriniarii.*
2 Cod. *obedire et facere.*

De personis cogendis per consules

Item dicimus et ordinamus quod consules teneantur et debeant conpellere et cogere omnes illas personas mercatores vel campsores que terminos [1] vel instrumenta receperunt ad solvendum aliquid alicui in modum | mer- [f. 7
5 catantie per consules vel supposuerint se iurisditioni consulum. ab anno domini millesimo . cc . lv . et a tempore quo bernardus scriniarius fuit ad servitium dicte mercatantie et infra dictum tempus in anno non ulterius. et hoc facere teneantur ad requisitionem illorum pro quibus termini seu instrumenta apparent. et predicta fiant secundum formam supradicti capitoli
10 quod loquitur de ratione facienda per consules.

De mercatore romano cum forense

Item dicimus et ordinamus quod si aliquis mercator romanus haberet facere aliquid vel petere alicui mercatori forensi qui supposuerit se iurisdictioni consulum mercatantie urbis vel non suppossuerit de aliquo fundico
15 vel ubicumque esset hospitatus quod ipse mercator romanus faciat ipsum mercatorem forensem citari per mandatarium mercatantie una cum fundicario fundici ubi mercator forensis fuerit hospitatus quod faciat rationem ipsi mercatori romano infra duos dies et quod dictus fundicarius detineat de bonis mercatoris forensis donec faciat rationem mercatori predicto ut
20 dictum est, et si non fecerit transactis viij diebus exbandiatur dictus forensis et tota eius sotietas et totus fundicus in quo hospitatus esset dictus forensis et non possit rebandiri nisi prius solverit . vj sollidos provisinorum. et nullus mercator [2] de fundico in quo esset dictus forensis nec ulla persona supposita vel non supposita iurisditioni consulum mercatorum ponat se cum
25 dicto exbandito nec faciat sua negotia mercatantie. et si esset accusatus aliquis predictorum de dicto fundico per duas personas quod posuerit se cum dicto exbandito credatur sacramento accusatorum et incidat in pena . c . sollidorum provisinorum et si esset accusatus per unam personam et dictus accusatus vellet iurare quod non esset verum quod ad dictam penam non teneatur et
30 datis supradictis . vj . sollidis teneatur dare dictus forensis vel fundicarius ydoneos | fideiussores consulibus de parendo iuri ipsi mercatori romano [f. 7'
et de condepnatione solvenda si dictus forensis vel dictus fundicarius [3] a dictis consulibus ipsis mercatoribus in aliquo condepnati essent.

1 La primitiva scrittura aveva *termini*: fu corretta posteriormente
2 Qui, e parecchie altre volte in appresso, cod. *mecator*.
3 Cod. *fundicus*.

De fugiente ut fallutus

Item dicimus et ordinamus quod si aliquis mercator iret seu fugeret de urbe quasi fallutus quod scriniarii consulum teneantur conplere instrumenta et terminos mercatoribus et aliis quibus pertinent que apparerent super ipsos 5 mercatores euntes extra urbem ut dictum est.

De denario dei

Item dicimus et ordinamus quod si quis dederit denarium dei pro arris alicui mercatori et credentia solutionis non nominaretur quod intelligatur ad pacamentum et si erit in predictis aliqua questio et non esset ibi sen- 10 salis sit ad providentiam consulum. salvo quod si esset ibi sensalis vel aliquis alius mercator quod credatur sacramento ipsius sensalis et mercatoris.

De notariis [1]

Item statuimus et ordinamus. quod Iacobus Iohannis berardi. Petrus malagalia. Matheus de pescina et alii scriniarii mercatantie urbis debeant habere 15 de quolibet consilio quod dabunt iudices mercatantie. pro sententia de instrumento seu arbitrio quam et quod ferrent consules. duos sollidos provisinorum pro parte cuiuscumque quantitatis existant. excepto quod a .l sollidis citra usque ad xx. sollidos quod habeant xij denarios per partem et a .xx. sollidis infra .vj denarios.

20 *De notariis*

Item quod liceat predictis scriniariis auferre pro scriptura cuiuscumque termini de pannis vj denarios et pro conpletura .xij. denarios ab illis qui fecerint scribi ipsum terminum et .vj denarios pro deletura ipsius termini ab illis qui fecerint deleri et xij denarios pro conpletura cuiuslibet instru- 25 menti et cuiuslibet exbandimenti et pi|gnoramenti a mercatoribus et [f. 8 campsoribus urbis. et duos sollidos pro conpletura cuiuslibet sententie.

De mercatoribus eligendis super investimentis

Item dicimus et ordinamus quod consules teneantur eligere bonos et ydoneos mercatores super adiustamentis investimentorum factorum qui recipiant 30 per libram .j. denarium si esset extra urbem si in urbe .ij. sollidos pro tota quantitate et non plus et scriniarii habeant de predictis .xij denarios si fieret in urbe si extra ad providentiam consulum.

1 In questo e nel seguente capitolo la rubrica è inesatta, parlandosi degli *scriniarii*, non dei *notarii*. Lo stesso errore è stato già notato anche al f. 2'.

De terminis consulum

Item dicimus et ordinamus quod mercatores recipiant terminos ex parte consulum qui per tempora erunt ad solvendum debitori suo spatium .iiij^{or}. mensium in hac forma quod infra duos menses solvant tertiam partem de-
5 biti et ad alium tertium mensem aliam tertiam partem et ad alium quartum mensem residuam tertiam partem. ita quod conpletis .iiij mensibus sit integre persolutum. et consules predicti terminos ut dictum est faciant observari . a creditoribus et conpleto dicto termino faciant de dictis terminis dari copiam creditoribus. et servata forma que infra in alio capitulo ponitur.
10 et non possint consules predicti terminos mutare vel aliter prorogare. si vero debitores in predictis terminis eorum creditoribus non satis fecerint ut dictum est consules teneantur contra tales debitores procedere ad voluntatem creditorum ipsorum, auferendo pannos de apothecis seu pignorando vel alio quocumque modo creditor per ablationem bonorum debitorum eligerit si
15 autem non inveniantur penes debitores mobilia valentia sui debiti quantitatem. consules tunc tales debitores faciant exbandiri. que omnia vendicent sibi locum in omnibus conventionibus factis [1] usque ad tempus consulatus. Romani oddonis serromani. Hugonis de cerre et Nicolai de cafaro. et de inceps | vero nullus debitor valeat exbandiri nisi esset condenpnatus vel rece- [f. 8'
20 pisset terminum ad solvendum et si non satisfecerit in termino nisi invenirentur tantum in bonis habere ubi cum effectu pignorari posset et se permiserit pignorari usque ad satisfactionem condignam. si autem aliquis sit vel erit per sententiam condenpnatus vel terminum curie consulum non possint ipsum modo aliquo rebandiri facere nisi prius satis fecerit illi pro quo esset
25 exbanditus et fecerit mandata consulum et penam exbandimenti solverit subnotatam. si aliquis sit vel erit de contumacia exbanditus non possit per consules rebandiri nec a consulibus audiri nisi prius solverit totam penam stabilitam. silicet .vj sollidos provisinorum et restituerit omnes expensas parti adverse et ydoneos dederit fideiussores consulibus quod illi pro quo exban-
30 ditus erit plenam faciat rationem et de eo in quo erit convictus principaliter fideiussor solvere teneatur. ubi vero exbanditus de contumacia non fecerit mandata consulum si esset in terra tempore citationis vel exbandimenti ipso exbandimento usque ad decem dies post exbandimentum non venerit exbandiatur et exbandiri valeat de confesso et si non esset in terra detur
35 ei terminus per consules quo non veniente infra datum terminum exbandiatur et exbandiri valeat de confesso et hoc intelligatur pro omnibus de-

1 Cod. *factus.*

bitis et exbanditus nullo modo intelligatur nec a consulibus nec a iudicibus eorum.

De scriniariis

Item quod scriniarii mercatantie habeant potestatem dandi et faciendi
5 terminos consulum et instrumenta presentibus consulibus vel saltim uno consule presente ad minus et contra ipsos terminos nullo modo possit apponi sed valeant ac si ipsi omnes consules presentes essent et predicta. etiam. fieri possint diebus feriatis et causis positis et diebus dominicis et festivis. | non obstante si in predictis non appareant nec apparebunt nomina et [f. 9
10 tempus senatorum et hoc intelligatur in presentibus preteritis et futuris.

De non permictentibus se pignorari

Item si aliquis mercator vel campsor vel quicumque alius per se sponte supposuerit [1] consulum et mercatantie et non dimiserit se pignorari. a mandatariis mercatantie vel alio quocumque modo esset rebellis consulibus sol-
15 vat pro pena .xx. sollidos provisinorum comuni mercatantie et consules teneantur facere auffere predictos xx. sollidos ei incotineti et stetur de hoc sacramento mandatarii de ipso pignoramento. salvo quod dictus mandatarius debeat vocare ad dictum pignoramentum duos testes et hoc intelligatur generaliter pro omnibus debitis.

20 *De questionibus inchoatis [2] coram precedentibus consulibus*

Item dicimus et ordinamus quod omnes questiones lites sive cause et controversie que incohacte sive ventilate fuerint et sunt coram precedentibus consulibus de quibus apparent acta coram ipsis seu coram aliis subrogatis a dictis consulibus quod consules qui postea erunt electi per eadem acta
25 determinare teneantur dictas lites et etiam diffinire dictas causas questiones et controversias secundum formam statuti tempore cause incepte.

De questionibus conmissis per consules

Item statuimus et ordinamus quod consules teneantur omnes causas comissas a precedentibus consulibus et que apparent in scriptis notariorum mer-
30 catantie teneantur [3] ducere ad executionem per eundem processum factum ab antecessoribus.

1 Qui è omessa la parola *iurisdictioni*; e deve togliersi l'*et* dopo *consulum*.
2 Cod. *inchoatibus*.
3 La parola *teneantur* è qui ripetuta per errore.

De sententiis consulum

Item dicimus et ordinamus quod consules teneantur proprio iuramento observare sententias et eas executioni mandare latas per precedentes consules non obstante aliquo capitulo statuti. sententias dicimus latas aut per ipsos
5 consules aut per iudices | eorum. consules precedentes aut per mercatores [f. 9'
electos per ipsos consules precedentes. et quicumque fuerit iuste rebanditus cogatur altera pars ad restituendum sibi exbandimenta et quod omnes sententie investimenta et exbandimenta facta et facte per curiam consulum debeant sigillari sigillo comunitatis mercatantie urbis et solvatur .iiij^{or}. denarii
10 pro sigillatura.

De mandatariis

Item dicimus quod quicquid mandatarii nostri et quilibet ipsorum lucrati fuerint occasione consulum tam in logia quam extra. et in omni loco occasione consulum ut dictum est quod teneatur unus alteri sortem dare
15 de omnibus predictis et hoc intelligatur de mandataris qui erunt assidue ad servitium mercatantie. salvo si esset de comuni voluntate ipsorum vel fuerit aliter ordinatum.

De mandatariis

Item quod nullum salarium habeant mandatarii nisi secundum quod vi-
20 debitur consulibus et consilio eorum et non debeant habere .j. denarium per sollidum de denariis qui colligentur per mercatantiam cum sit turpissima res et mali exempli. quoniam debent facere servitia mercatantie pro salario eis dato ad providentiam consulum.

De ratione redenda

25 Item dicimus et ordinamus quod consules mercatantie et camerarius ad xv dies ante quam conplant eorum officium reddant rationem aliis consulibus et camerario qui eligetur pro anno sequenti de omnibus que ad manus eorum pervenerint occasione eorum officii.

De obligatione alicuius datii

30 Item si facta fuerit obligatio de comuni mercatantie causa alicuius datii faciendi seu mutui per aliquem vel per aliquos non habentes potestatem obligandi ipsam mercatantiam talis obligatio non teneat et hoc locum habeat | in preteritis et futuris. [f. 10

De cartulario petito

Item dicimus et ordinamus quod si questio esset inter aliquos coram consulibus et unus litigantium petat cartularium exhiberi in iudicio alterius consules teneantur facere exhiberi in iudicio cartularium petitum nulla exce-
5 ptione obstante nec recedat de curia ille a quo petitur donec mictat pro eo aliquem fide dignum quod incotineti portet ne possit in eodem tempore aliquid ibidem conscribi . et si dictum cartularium non possit haberi tunc propter aliquam iustam causam quam consules approbaverint tunc in termino dato a consulibus producatur omnimodo et aliter in causa non pro-
10 cedatur. nisi prius cartularium petitum exhibeatur et hoc locum habeat in preteritis et futuris nullo capitulo posito vel ponendo obstante. salvo si inde apparet refutatio.

De fallutis et conmictentibus fraudem creditoribus

Item dicimus et ordinamus quod consules qui per tempora erunt te-
15 neantur eorum sacramento quod si aliquis mercator falleretur vel fallutus esset olim vel in futurum fuerit aut iverit seu fuerit intus vel extra urbem cum pannis et aliis rebus pertinentibus alicui mercatori malitiose vel quocumque alio modo ad defraudandum mercatores quod ipsi consules teneantur facere admasciatores ex parte comunis mercatantie secundum voluntatem
20 creditorum et faciant ipsum capi per personam, et in avere et tam de preterito quam de futuro. et si non haberet comune mercatantie. unde faceret expensas admasciatoribus et ipse vellet facere expensas de suo concedatur ei et liceat ei postea excoputare ipsas in hiis que debet respondere comuni. mercatantie et consules de hoc faciant fieri curas a camerario
25 mercatantie et debeant consules procedere | contra ipsum fallutum ad [f. 10'
voluntatem creditorum sine alia citatione faciendo prius investimentum super bonis dicti falluti et postea exbandimentum et si creditor voluerit mercatorem fallutum facere capi per personam quod consules debeant facere ei dari currerios ad capiendum dictum fallutum.

30 *De bannis consulum*

Item dicimus et ordinamus quod consules habeant potestatem inponendi auferrendi et mictendi banna illis mercatoribus qui coram eis se non representaverint ad mandatum ipsorum pro facto mercatantie usque in v. sollidos pro comuni mercatantie.

De facientibus brigam coram consulibus

Item quod si quis mercator fecerit aliquam angustiam vel verba vel rixam coram consulibus mercatantie in logia mercatantie vel alibi ubi ius redderetur per eos ipsi consules teneantur aufere ei vel eis penam et banda 5 ad arbitrium ipsorum usque in c. sollidos provisinorum pro comuni mercatantie. inspecta qualitate facti et personarum non obstante aliquo capitulo antedicto salvo mandato dominorum senatorum et capitanei ita quod de predictis nullo modo valeat syndicari. et consules de predictis possint ferre [1] sententiam.

10 *De opponentibus instrumentis [2] vel terminis*

Item dicimus et ordinamus quod si quis voluerit opponere instrumentis vel terminis sententiis vel investimentis . et apodissis de manu mercatorum vel campsorum aut exbandimentis factis de contumacia in curia consulum non audiatur nisi primo restituerit expensas actori reus et nisi datis pigno- 15 ribus valentibus quantitatem que continetur in eis vel dato ydoneo fideiussore mercatore seu campsore ad mandatum consulum de condempnatione solvenda et de parendo iuri et tunc ad rationem eum consules debeant audire tamen non faciant eum rebandiri. | usque quo questio predicta [f. 11 terminata fuerit. et dato fideiussore ydoneo ut dictum est detur opponenti 20 terminus duorum dierum ad proponendum exceptiones suas et datis exceptionibus detur sibi terminus. x. dierum ad probandas dictas exceptiones et itis . x. diebus ad probandas dictas exceptiones detur sibi terminus duorum dierum conclusorie ut iurati deponant de inde non audiatur.

De questione lapidis de foro

25 Item si de aliqua lapide de foro publico esset questio sit ad providentiam consulum.

De patientibus dampnum pro mercatantia

Item si aliquis consul aut camerarius vel admasciator vel aliquis officialis mercatantie vel aliquis alius occasione mercatantie aliquod dapnum 30 substinuerit tempore eorum officii finito eorum officio ipsum dampnum ipsi mercatores emendent et solvant illi vel illis qui dictum dapnum substinuerint ad providentiam consulum qui nunc sunt et qui per tempora erunt cum consilio vel cum maiori parte consilii de bonis comunis mercatantie.

1 Cod. *fere*.
2 Cod. *instrimentis*.

De prestantia non inponenda

Item consules predicti nec consilium eorum possint nec debeant nec potestatem aliquam habeant inponendi aliquam prestantiam seu datam alicui seu aliquibus mercatoribus nec faciant aliquem alium ante, nec eligant quod ipsa
5 prestantia seu data facienda seu ponenda fiat . et si contra fecerint consules teneantur solvere pro pena qualibet vice .c. marcas argenti comuni mercatantie predicte et non possint alicui mercatori inponere bannum nec penam ultra ij. sollidos provisinorum per quamlibet vicem et intelligatur hoc per quamlibet domum tabulam et apothecam. salvo caminorum quod possint
10 ponere per illos qui utuntur dictis caminis et hoc | intelligatur ex nunc. [f. 11'

Quod consules teneantur ire cum mercatoribus ad senatores

Item quod consules teneantur ire cum aliis mercatoribus qui ire voluerint coram senatoribus. capitaneo vel eorum vicario pro aliquo eorum negotio cum ipsis mercatoribus si fuerint requisiti et specialiter pro debito
15 et pro facto florentie et pro omnibus aliis eorum negotiis ad penam .x. sollidorum provisinorum pro quolibet ipsorum consulum qualibet vice.

De procurando cum senatoribus quod pedagia non solvantur

Item dicimus et ordinamus quod consules mercatorum teneantur facere et procurare toto eorum posse cum senatoribus et capitaneo quod ipsi se-
20 natores et capitaneus procurent cum domino papa. quod non auferatur romanis aliquod passagium in aliqua terra. ecclesie nec aliquod inpedimentum detur nec prestetur eis in ipsis terris.

Quod consules iuvent mercatores coram eis conquerentibus

Item quod consules qui nunc sunt et qui per tempora erunt teneantur
25 illos qui coram eis conqueruntur et proposuerint querelam. iuvare manutenere et defendere toto eorum posse tam intus urbem quam extra urbem.

De clavibus suppedanii

Item dicimus et ordinamus quod consules et camerarius teneant claves supedanei in quo fuerint reconditi denarii mercatantie de questu et accatu
30 mercatantie et ipsum supedaneum stet in apotheca camerarii.

De canna manca et moneta falsa

Item quod si alicui mercatori canna manca. vel falsa moneta fuerit in-

venta quod canna frangatur statim per consules et teneantur consules ire quolibet mense requirendo per apothecas mercatorum et per fundica et per forum publicum cannas mercatorum cum duobus vel tribus mercatoribus de talgiarolis [1]. et ille cui esset inventa canna falsa vel esset rebellis | quod [f. 12
5 non dimicteret intrare consules in apotheca ad requirendum cannas solvat pro pena comuni mercatantie .xl sollidos provisinorum et si fuerint ipsi consules negligentes in predictis et singulis pro qualibet vice sint in pena .x. sollidorum provisinorum.

De mercatoribus non obedientibus

10 Item si aliquis mercator vel campsor fuerit vocatus per mandatarium nostrum ad aliquod servitium quod ei iniuntum fuerit tam a consulibus quam a consiliariis et facere noluerit solvat pro pena .v. sollidos provisinorum. et si iniuntum fuerit ei per consules et consilium quod intus vel extra urbem vadat ad servitium mercatantie et facere recusaverit solvat [2] pro
15 pena .xl sollidos provisinorum et hoc intelligatur pro ambaxaria . salvo si habuerit evidentem et iustam causam seu scusam et hoc sit ad provisionem consulum.

De observandis capitulis huius statuti

Item dicimus et ordinamus quod consules teneantur observare et adin-
20 plere et per omnia actendere omnia capitula huius presentis statuti secundum quod in ipso statuto apparet. et si contra fecerint teneantur solvere nomine pene comuni mercatantie, et pro ipsa mercatantia .xxv libras provisinorum senatus quotiens contra fecerint tempore eorum syndicarie quando syndicabuntur que pena eis nullo modo remictatur et specialiter a iudicibus
25 qui debent predictos consules syndicare et eos in dicta pena condepnare et si contra fecerint dicti iudices teneantur ipsi predictas penas solvere comuni mercatantie et camere comunis mercatantie predictas penas exigere teneantur pro utilitate mercatantie.

De expensis ambasciate

30 Item quod si quis mercator fecerit expensas pro aliqua ambasciata . sibi . data per consules teneantur eas facere reddi de primis denariis qui erunt in comuni mercatantie et hoc intelligatur pro facto disrobarie tantum.

1 Cod. *talgiorilis*.
2 Cod. *solva*.

Quod consules teneantur iuvare mercatores [f. 12'

Item quod consules mercatantie teneantur iuvare et defendere de iure omnes mercatores romanos contra omnes mercatores extraneos toto posse eorum et specialiter contra omnes mercatores sancti germani et de quacum-
5 que terra sive provincia ad petitionem et volumtatem mercatorum urbis eis petentium. salvo dominio et reverentia dominorum senatorum et capitanei.

De comictentibus fraudem in pannis

Item si aliquis mercator fraudem conmiserit in pannis quos vendiderit sutoribus, solvat pro pena .xxv libras provisinorum senatus. et sutor x. li-
10 bras provisinorum. et si non habebit unde solvat exbandiatur per forum et nullus mercator per se nec per alium debeat mictere aliquo tempore sutoribus aliquod exenium vel datium sub pena predicta et qui eum accusaverit habeat medietatem pene predicte et teneatur accusator secrete. et consules teneantur de novo facere iurare predicta et observare a mercatoribus tal-
15 giarolis.

Quod non vendatur unus pannus pro alio

Item quod nullus mercator vendat unum pannum pro alio sub pena .xx. sollidorum provisinorum senatus.

De panno disseveruto

20 Item dicimus et ordinamus quod posquam pannus fuerit disseverus et emptor infra spatium unius mensis non conpleverit pretium mercatori talgiarolo quod mercator talgiarolus habeat potestatem conpleto mense dictum pannum vendere salvo illo quod plus remaneret de pretio quod debeat restituere illi cui primo vendidit.

25 *De denario dei*

Item quicumque mercator dederit denarium dei pro arra pannorum vel pro aliis rebus que ad mercatantiam pertinent vel quod pannum sigillaverit quod consules faciant | ipsi emptori predicta actendere conplere et obser- [f. 13 vare. et hoc intelligatur tam pro venditore quam pro emptore et posquam
30 datus est denarius dei pro arra habeat potestatem reconligendi pannos in tertio die et si non recoligerit currat exinde terminus positus a partibus.

Qualiter conqueratur mercator de pannis

Item statuimus et ordinamus quod quilibet mercator iuratus habeat potestatem posquam recoligerit pannos quoscumque emerit de ipsis usque in quarto die conqueri de inde non audiatur de aliis pannis qui non sunt
5 hic scripti sint ad providentiam consulum mercatorum.

De diricto sutorum

Item quod nullus mercator alicui sutori nec alicui persone pro dricto nec occasione diricti solvat ultra .iiij^or denarios per libram nec det illi persone pro diricto nec occasione diricti in festo resurrectionis domini neque in
10 festo nativitatis domini aut in alio festo seu die piper ceram nec aliquam semoniam. nec mutuet alicui sutori aliquos denarios nec faciat mutuare nec fideiubeat pro eis nec cum aliquo sutore sotietatem habeat et qui contra fecerit solvat pro pena camere mercatantie .xl. sollidos provisinorum. et qui accusaverit habeat medietatem pene et teneatur secrete. et predicta te-
15 neantur consules omni mense inquiri facere super hiis accusatis. et consules teneantur proprio iuramento facere iurare omnes mercatores factores discipulos et sutores quod predicta serventur et nisi hoc fecerint in principio regiminis perdant salarium eorum. et qui iurare noluerit exbandiatur et condampnetur in xx. sollidos provisinorum pro medietate camere urbis et pro
20 alia medietate mercatantie. et qui accusaverit habeat medieta|tem [f. 13' pene et teneatur secrete. et quod consules proprio iuramento [1] in principio cuiuslibet mensis facere iurare omnes talgiarolos et factores eorum observare predicta.

De salario sensalium

25 Item quod consules qui nunc sunt et qui per tempora erunt prohibeant et prohiberi faciant quod nullus mercator solvat alicui sensali ultra .iiij^or provisinos sicut consuetum est et apparet per statutum, et per petiam panni florentini .ij. provisinos et ipse sensalis non recipiat per petiam plus. sub pena .xx. sollidorum provisinorum.

30 *Quod non fiat conpagnia cum sutoribus*

Item quod nullus mercator de cetero faciat cum sutoribus specialem conpagniam pannorum aut de aliis rebus nostre mercatantie sub pena .c. sollidorum provisinorum.

1 È omessa la parola *teneantur*.

De sutoribus

Item si sutor obligaverit se alicui mercatori talgiarolo de aliqua talgiatura pannorum et postea non observaverit quod consules teneantur eidem sutori facere observari quod promisit.

5 *De fraude scolarium*

Item quod si per aliquem scolarem vel per alium de domibus seu apothecis alicuius mercatoris aliqua fraus fuerit conmissa quod dominus illius apothece in qua fraus fuerit inventa solvat pro pena .xl sollidos provisinorum pro illo qui in sua apotheca fraudem comisisset.

10 *Quod pater teneatur pro filio*

Item dicimus et ordinamus quod quicumque voluerit facere artem mercatantie et camsorie pater eius teneatur pro eo et bona patris teneantur etiam et a quibuscumque possessa tam iuris quam facti et debeant spectare et observare ea que fuerint per filium cum mercatoribus et cum illis de 15 mercatantia et cum | quibuscumque aliis si sciente et non contradicente [f. 14 patre ipsam artem mercatantie exercuerit et bona dicti filii teneantur etiam a quibuscumque possessa tam iuris quam facti. salvo si dictus pater dixerit vel protestatus fuerit et ante contradixerit pro filio se nolle teneri. et filius pro patre eodem modo teneatur ut dictum est et consules teneantur facere 20 bandiri per cambios et per apothecas et hoc intelligatur in preteritis presentibus et futuris.

De sotiis cardinalibus

Item ubicumque invenientur seu dicerentur esse sotii cardinales quod teneantur solvere unus pro alio videlicet si probabitur eis per cartularium 25 ydoneum [1] sotietatis vel per testes ydoneos vel per publicum instrumentum vel per apodissas factas manu dictorum mercatorum sotiorum.

Quod non asciendant mercatores talgiaroli

Item quod quando consules preceperint quod mercatores talgiaroli tam pannorum fracigienum quam florentinorum non ascendant [2] in foro maiori ad 30 vendendum pannos, et ipsi mercatores contrafecerint incidant in pena .xl. sollidorum provisinorum comuni mercatantie quilibet ipsorum.

1 Cod. *ydonenum*.
2 Cod. *asciendat*.

Quod prius cannet mercator quam sutor

Item dicimus et ordinamus quod nullus mercator dimictat cannare pannum sutoribus nisi prius ipse cannaverit et de inde dimictat cannare pannum et si mercator presens non esset liceat scolaribus et familie mercatoris can-
5 nare pannum et cannari facere cui voluerit et hoc teneantur observare scolares et mercatores et eius familia sub pena .x. sollidorum provisinorum et credatur verbo accusatoris et mercatores et consules interogent per sacramentum et teneantur secrete et habeat medietatem pene. et consules teneantur hoc preconizari facere quolibet mense.

10 *Quod consul possit substituere consulem* [1] [f. 14'

Item si aliquis consul fecerit aliquod viagium seu iverit extra urbem pro aliqua re, vel infirmaretur quod ipse consul possit et debeat et potestatem habeat loco ipsius alium consulem substituere [2] cum voluntate aliorum consulum seu alterius ipsorum dum ipse in dicto viagio steterit, et infirma-
15 bitur [3] et consul substitutus debeat iurare.

De convivio non faciendo

Item statuimus et ordinamus quod consules non debeant facere aliquod convivium nisi quando venerint ad corrigendum hoc statutum.

Quod consules cogant florentinos et senenses

20 Item dicimus et ordinamus quod consules mercatantie urbis teneantur eorum sacramento in principio eorum regiminis cogere omnes mercatores florentinos et senenses qui sunt in urbe et alios de quacumque sotietate et qui venerint ad urbem ad vendendum fortes pisanos vel alias monetas quod sint ad mandatum consulum mercatantie urbis in omnibus et per omnia
25 que ad mercatantiam pertinent et dicti mercatores forenses teneantur dare consulibus exemplum procurationis ipsorum quando ipsi sint procuratores sotietatis eorum intra terminum unius mensis a tempore quo eis petitum esset. et quilibet mercator sit liber et francus ducere cum eis quemcumque scriniarium voluerit de fundico dictorum mercatorum forensium pro eorum
30 instrumentis et curis faciendis et recipiendis a dictis florentinis et senensibus super eis que cum eis facere habeat et si contra predicta vel aliquod

1 Di questo capitolo e del seguente è dato il fac-simile nella tav. I n. 1.
2 Questa parola, omessa da principio, è stata poi aggiunta dalla stessa mano.
3 Cod. *infirbabitur*.

predictorum aliquis florentinus vel senensis [1] fecerit exbandiatur ipse et tota sotietas eius cum cornella per totam mercatantiam et non possint rebandiri nisi dederint procurationem ut dictum est . et solverit penam que continetur in capitulo statuti exbanditorum . et nullus mercator de fundico dictorum
5 florentinorum senensium et pistorensium nec ulla persona ponat se de cetero cum dicto exbandito nec faciat sua negotia de mercatantia [2].

De cancellis [f. 15

Item quod consules teneantur defendere cancellos qui fient in mercatantia pro custodia mercatorum.

10 *De salario consulum*

Item quod consules teneantur ad primam pecuniam que ad manus camerarii pervenerit faciant solvi a camerario mercatantie medietatem salariorum omnium in principio eorum regiminis.

De mercatoribus iuratis

5 Item dicimus et ordinamus quod si aliquis mercator iuratus in mercatantia vel exerceat mercatantiam fecerit aliquem contractum vel distractum seu refutationem alicui persone ille contractus vel refutatio sit valida atque firma nec apponi possit aliqua exceptio contra dictam refutationem vel contractum ratione minoris hetatis vel ratione alterius rei sive cause. et hoc
20 locum habeat in preteritis presentibus et futuris non obstante aliquo capitulo posito vel ponendo de hoc statuto.

De duppelerio sancte marie

Item dicimus et ordinamus quod consules mercatantie teneantur facere fieri duplerium pro festo sancte marie mensis augusti si per alias artes
25 factum fuerit.

De sancta maria de populo

Item quod dentur .x. libre cere ecclesie sancte marie de populo pro lumminariis.

De sancta sabina

30 Item .x. libre cere ecclesie sancte sabine pro lumminariis.

1 Cod. *sonensis*.
2 Nel cod. la parola non fu compiuta: vi si leggono solo le sillabe *merca* in fine di riga.

De sancta maria de capitoleo

Item .x. libre cere ecclesie sancte marie de capitoleo pro lumminariis.

De renclusis

Item quod consules teneantur omni anno dare in die veneris sancto ad
5 honorem dei reclusis sive incarceratis urbis iiij^{or} libras provisinorum.

De ecclesia sancti cesarii

Item quod consules teneantur facere dari omni anno fratribus sancti cesarii. de palatio .xx. sollidos provisinorum pro vestimentis ipsorum fratrum in festo nativitatis domini | et resurrectionis. [f. 13'

10 *De ecclesia sancti salvatoris*

Item dicimus et ordinamus. quod consules et camerarius mercatantie teneantur eorum propriis sacramentis dari facere de proventibus mercatantie ecclesie sancti salvatoris de apothecis mercatorum in festo dicte ecclesie duas congitellas [1] boni olei et unum par facularum cere .iiij^{or} librarum .ij. li-
15 bras piperis et .xx. sollidos provisinorum. perpetuo.

De sancta lucia

Item quod ecclesie sancte lucie de calcarario detur omni anno in festo dicte ecclesie. duas congitellas boni olei. unum par facularum cere .iiij^{or} librarum .ij. libras piperis et .xx. sollidos provisinorum.

20 *De ecclesia sancti iacobi de septigiano*

Item quod consules teneantur facere dari de questibus mercatantie omni anno ecclesie sancti iacobi de septigiano in festo ipsius ecclesie .xx. sollidos provisinorum.

De mercatore conquerente de sutore

25 Item si aliquis mercator conqueretur de aliquo sutore qui fecisset sibi aliquam contrarietatem. quod consules teneantur secundum quod consueverunt procedere contra ipsos sutores. et si consules non fecerint incidant in pena .xl. sollidorum provisinorum pro medietate camere urbis et pro alia medietate dicto conquerenti.

1 L'amanuense aveva prima scritto *congillus*, poi corresse.

Quod sutores iurent

Item quod consules teneantur in termino unius mensis facere iurare omnes sutores urbis. silicet facere bonitatem et legalitatem in arte eorum et quod non recipiant a mercatoribus urbis a quibus emerint pannos. ultra
5 iiij^{or} denarios per libram pro diricto ut dictum est in superiori capitulo et quod non recipiant a mercatoribus piper ceram vel aliam somoniam nec aliquid aliud ab ipsis mercatoribus et quod iuste canent pannos tam pro venditore quam pro emptore et cum venerint ad | emendum [1] pannos [f. 16 sive in foro die sabbati vel in domata per apothecas perquirant a mercato-
10 ribus et in foro et in apothecis ut dictum est emat meliorem qui eis videbitur pro meliori ratione emptoris sine fraude. et quod si aliquis sutor contra fecerit qualibet vice solvat pro pena . c sollidos provisinorum que pena applicetur comunitati mercatantie quam penam consules teneantur afferre et hoc probetur per testes legitime.

15 ### *De sutore recusante iurare*

Item si quis sutor recusaverit iurare facere bonitatem et legalitatem ut dictum est in superiori capitulo quod ipse sutor sive sutores qui recusaverint tale sacramentum facere cum sit iustum in omnibus quod nullus mercator vendat eis aliquos pannos et nullo modo ponat se cum eis occasione mer-
20 catantie vel etiam occasione vendendi eis pannos vel res de mercatantia sub pena . c . sollidorum provisinorum. et consules teneantur dictam penam auffere, alioquin teneantur solvere ipsi consules de proprio eorum.

De sutoribus

Item quod ipsi sutores qui predicta capitula acceptabunt et voluerint iurare
25 quod mercatores teneantur eis dare directum et sutoribus iuratis tantum.

De supervendentibus monetam

Item dicimus et ordinamus quod nullus mercator posquam promiserit aliquam monetam alicui mercatori seu pecuniam supervendat monetam ipsam seu pecuniam. nisi secundum quod valet generaliter per totam mercatan-
30 tiam et qui contra fecerit solvat pro pena . x . libras provisinorum.

De defectu scripture

Item si aliquis defectus fuisset in aliqua scriptoria facta per notarium

1 La sillaba *em* è ripetuta per errore due volte.

mercatantie quod ille vel illi notarii qui illam scriptoriam fecerint posquam ius suum receperint absque alio datio et salario ipsam scriptoriam corrigere | et restituere teneantur. [f. 16'

De mercatore mortuo

5 Item si quis mercator fuerit mortuus in urbe et mandetur ex parte consulum mercatorum per executores ipsorum certis personis quod debeant deferre ipsum mortuum ad seppeliendum ad ecclesiam et non obedierint solvat unusquisque inobediens comunitati mercatantie urbis . c . sollidos provisinorum. dum mandetur proximioribus vicinis ipsius mortui de contrata, et de 10 citatione credatur solum dicto executori sine alia probatione et iuris solempnitate. et si alicui mercatoribus fuerit mandatum ex parte consulum seu camerarii vel alterius ipsorum quod adsotiet ad ipsum funus seu mortuum eosdem consules et non obediverit in predictis solvat pro qualibet vice comuni mercatantie . x . sollidos provisinorum. et has penas teneantur consules et 15 camerarius sub sacramento [1] exigere ab inobedientibus et hiis qui contra fecerint.

De mercatoribus pannorum veterum

Item statuimus et ordinamus quod consules teneantur facere rationem universis mercatoribus urbis qui vendunt seu mictunt in urbe pannos veteres. silicet de mercatoribus urbis et de aliis personis que supposuerint [2] se mer- 20 catantie urbis et iurisdictioni consulum de nostris et de illis qui sunt subdicti mercatantie et etiam teneantur et possint cogere dictos mercatores qui vendunt seu mictunt pannos veteres in urbe in eorum curia.

De molgia super solariis

Item quod nullus mercator ponat lapidem super molgiam super solaria 25 pro vista et [3] contra fecerit solvat pro pena . v . sollidos provisinorum.

De proventibus mercatantie non vendendis

Item quod consules et camerarius mercatantie non habeant potestatem vendendi proventus et fructus mercatantie nisi de consilio mercatantie.

De mercatoribus utentibus in ancona [f. 17

30 Item dicimus et ordinamus quod mercatores urbis qui utuntur apud anconam teneantur solvere et solvant totum illud quod solvere debent homines

1 Cod. *sacramenti*.
2 Cod. *supposuerit*.
3 Manca il relativo *qui*.

et mercatores comunitatis ancone in urbe et ipsi homines et ipsi mercatores comunitatis ancone sint liberi in urbe de doana sicut homines urbis erunt liberi ibidem et eodem modo intelligatur de civitate florentie. senarum et de omnibus aliis terris.

5 *De non mercatore petente mercatori*

Item dicimus quod si aliquis non mercator voluerit aliquid petere coram consulibus aliquo modo a mercatore seu campsore quod consules teneantur cogere ipsum mercatorem pro non mercatore de rebus pertinentibus ad mercatantiam. et si mercator recoveniendo voluerit aliquid petere a non mer-
10 catore quod non mercator teneatur dare ydoneam fideiussionem cautionem mercatorem seu campsorem vel alium ydoneum qui supponat se iurisditioni consulum mercatorum urbis de parendo iuri ipsi mercatori petenti coram ipsis consulibus de rebus pertinentibus ad mercatantiam et de eo quod convictus fuerit non mercator, fideiussor ipsius, mercatori solvere teneatur
15 non obstante aliqua lege vel aliquo capitulo supra vel infra posito vel ponendo.

Quod nullus vadat cum emptore

Item dicimus et ordinamus quod nullus vadat cum aliquo emptore per apothecas. nisi a dicto emptore fuerit conpellatus. et hoc iurent omnes iurati
20 mercatores et quod nullus det alicui istorum directum.

Quod omnibus de iurisdictione consulum fiat ratio

Item cum iurisditio consulum mercatorum urbis ad certas personas se extendere debeat dicimus et ordinamus quod consules teneantur | facere [f. 17'
rationem omnibus personis que sponte supponere se voluerint iurisditioni
25 mercatantie per terminos curie vel instrumentum publicum vel apodissas seu scripturam manu eorum confectam.

De syndicando consules et alios officiales

Item dicimus et ordinamus quod consules et omnes alii officiales qui fuerunt in officio mercatantie urbis anno retro syndicentur infra. duos menses
30 post aperturam presentis statuti et reddant plenam rationem de omnibus que gexerunt et fecerunt tempore eorum officii. ita tamen quod si fuerint inventi aliquid subtraxisse vel retinuisse seu fraudasse preter salarium eis concessum puniantur in quadruplum. et consules qui erunt in officio teneantur ipsos condenpnare secundum dictum modum teneantur etiam dicti consules

infra viij dies post aperturam presentis statuti eligere cum consilio mercatorum tres bonos mercatores et unum bonum syndicum pro comuni mercatantie. qui syndicus petat rationem de male administratis et subtractis a [1] dictis consulibus et officialibus preteritis . iiij^{or}. annorum et hoc petere te-
5 neantur in curia consulum mercatorum. predicti autem qui fuerint in officio teneantur facere executioni mandare per sacramentum et sub pena . c . sollidorum provisinorum. et predicti tres mercatores et syndicus qui electi fuerint per consules et consilium habeant . x . sollidos provisinorum pro quolibet [2] eorum pro salario eorum et predicta intelligantur de consulibus illis
10 et officialibus predictorum . iiij^{or} annorum qui non fuerint de eorum officio adhuc per aliquem syndicati.

De laboribus notariorum

Item quod sicut notarii mercatantie urbis et quilibet eorum laboraverint et serviverint. comuni mercatantie, provideatur eis et cuilibet eorum secundum
15 laborem | ipsorum ad provisionem consulum et camerarii mercatantie. [f. 18

De spetiariis et aurificibus

Item statuimus et ordinamus quod consules teneantur et possint cogere aurifices et spetiarios ac pellipparios in eorum curia respondere mercatoribus de omni eo quod ipsi mercatores petere vellent a dictis aurificibus spetiariis
20 et pellippariis videlicet de eo quod tangit mercatantiam non obstante aliqua consuetudine vel statuto.

De ecclesia sancti mathei de merula

Item statuimus et ordinamus quod consules teneantur provideri facere ecclesie sancti mathei de merula de duplerio sancte marie comuni merca-
25 tantie pro lumminaria dicte ecclesie ad provesionem ipsorum consulum.

De iudicibus

Item statuimus et ordinamus quod si iudices mercatantie causas que coram eis sunt occasione mercatantie non determinaverint neque finiverint per duos menses teneantur reddere instrumenta producta coram eis illis qui predicta
30 instrumenta produxerint coram eis et sunt penes eos et hoc locum habeat in preteritis presentibus et futuris.

1 Cod. *ad*.
2 Cod. *quelibet*.

De venditione

Item dicimus et ordinamus quod si venditio, donatio seu cessio vel alienatio aliqua facta fuisset ab aliquo seu aliquibus personis alicui mercatori seu non mercatori contra aliquem mercatorem et ille cui apparet predicta 5 cessio fore facta velit litigare in curia consulum se petere iura sibi cessa quod consules teneantur cogere illam personam litigantem et petentem ad petitionem alterius partis seu debitoris ad dandum fideiussorem in curia ipsorum consulum tam nomine suo quam nomine illius a quo sibi data cessio facta fuisset ita quod de ea omnia de quibus in modum reconventionis con- 10 victus esset coram ipsis consulibus tam pro se quam pro illo a quo sibi data | cessio facta fuisset solvere teneatur. [f. 18'

De inponentibus apothecas et lapides

Item dicimus et ordinamus quod non [1] liceat alicui mercatori inponere lapidem et apothecas alteri mercatori et qui contra fecerit solvat pro pena 15 . l . libras provisinorum comuni mercatantie et credatur sacramento trium vel duorum mercatorum ad minus et sub dicta pena nullus mercator tollat dictam apothecam toto illo anno.

De officialibus capitolei

Item quod consules non debeant dare aliquid hostiariis nec illis officia- 20 libus capitolii de bonis comunitatis mercatantie cum sit turpissima res et mali exempli et est symonia et hoc sit ad provisionem consulum.

De taxatoribus

Item dicimus et ordinamus quod consules teneantur facere eligere tres mercatores taxatores super lapidibus de mercato et super apothecis . qui 25 taxatores iurent taxare lapides et apothecas absque requisitione illius [2] qui tenebit eas ad pensionem et queratur ab eis quam pensionem voluerint de eis per sacramentum et si solverint vel solvissent superfluum emendetur et restituatur eis qui eas tenent secundum quod ipsis taxatoribus melius videbitur.

30 *De apodissa*

Item dicimus et ordinamus quod si quis mercator vel campsor abnegaverit seu non recognoverit apodissam seu scripturam ipsius mercatoris propria

1 La negativa *non*, omessa da principio, fu poi aggiunta dalla stessa mano.
2 Cod. *illiud*.

manu scriptam et factam et cartularium suum quod teneatur ad duplicationem dicte pecunie in dicta scriptura contente camere urbis et señ dictam pecuniam exigere teneatur si postea fuerit approbata mercatantiliter seu quocumque modo fuerit de manu illius et hoc locum | habeat in preteritis [f. 19
5 presentibus et futuris.

De candelis

Item dicimus et ordinamus quod . vj candele ponantur in mercatantia et conmurant de sero . silicet tres in apothecis superioribus . et tres in inferioribus expensis mercatantie et camerarius teneatur hoc facere sub pena
10 sacramenti videlicet tempore guerre.

Quod nec iudices nec notarii iuvent [1] *fallutos*

Item dicimus et ordinamus . quod tam iudices quam notarii mercatantie et quilibet alius officialis mercatantie qui iuvant fallutos mercatores et exbanditos quod iure et facto admictant officium suum et insuper puniantur
15 in xx . sollidos provisinorum comunitati mercatantie.

De fallutis

Item quod quicumque mercator vel campsor falliretur quod ipso iure et facto sit exbanditus et habeatur pro exbandito et nichilominus non retardetur quin procedatur contra ipsum ad omnes processus simul secundum
20 formam statuti mercatantie sine alia citatione et fossione.

De salario consulum

Item quod consulibus mercatorum quibus non est satisfactum de eorum salario pro tempore preterito quod consules teneantur satisfieri facere eis a camerario mercatantie et si pecunia non reperietur in camera mercatantie
25 quod ipsi consules possint conpensare eis in pannis qui venerint eis de francia.

De militibus

Item quod consules teneantur facere iustitiam quibuslibet conquerentibus de militibus et aliis personis urbis qui faciunt facta eorum mercatantie urbis
30 et emunt fortes et vendunt vel mutuant vel obligant vel obligaverunt se per apodissas sicut ceteri mercatores et hoc locum habeat | in prete- [f. 19'
ritis presentibus et futuris.

1 Cod. *iuvet*.

De pandivendulis et iudeis

Item dicimus et ordinamus quod iudei et mulieres iudee que et qui vadunt per urbem et sunt pandivenduli et qui faciunt mercatantiam debeant et possint constringeri et conveniri per consules mercatorum ad iura redenda quibus-
5 cumque conquerentibus de eis.

De iudicibus

Item dicimus et ordinamus quod . . . . [1] dominus Nicolaus de griffulo sint iudices mercatantie cum aliis iudicibus.

De mandatariis

10 Item quod quilibet mandatarius noster habeat de quolibet investimento. silicet per quamlibet domum si in domo, fiet iiij^{or} provisinos . ita quod si unus dictorum mandatariorum faceret dictum investimentum habeat . xij denarios per domum.

De sotiis cardinalibus

15 Item quod illi intelligantur sotii cardinales de quibus potest probari per publicam famam per testes mercatores vel campsores quod publice comuniter faciant mercatantiam seu campsoriam et hoc locum habeat in preteritis presentibus et futuris.

De processu ubi non apparet solutum salarium

20 Item dicimus et ordinamus quod si quis apparet processus in quo non apparet solutum fore salarium camere. quod camerarius possit et debeat ab actore petere et tollere duplum directum et nichilominus processus teneat et valeat non obstante aliquo capitulo.

De notariis

25 Item quod nullus notarius mercatantie scribat aliquod pignoramentum nec alium processum . nisi costet ei fore solutum salarium verbo camerarii et si scripsserit perdat officium illo anno.

De fraude procuratorum

Item dicimus et ordinamus quod si aliquis procurator reperiretur qui [2]
30 conmicteret | evidenter fraudem contra camerarium mercatantie urbis [f. 20

1 Il primo nome è stato posteriormente cancellato.
2 Cod. *quod*.

quod ipse procurator cassetur de officio et non possit de inceps plus procurare in curia consulum et incotinenti preconizetur in curia consulum quod non possit plus procurare in curia eorum tempore illorum consulum.

De pannis [1] superpositis ad investutam

5 Item si aliquis mercator reperiretur qui superponeret pannum ad investutam quod teneatur ipse mercator et etiam sotii ipsius [2] mercatoris satisfacere emptori et hoc locum habeat in preteritis presentibus et futuris.

De moneta facienda

Item dicimus et ordinamus quod consules teneantur proprio iuramento 10 requirere dominos senatores seu vicarium et ab eisdem cum instantia petere quod fieri faciant in urbe bonam et legalem monetam de argento grossam et provisinum seu denarium minutum super quo dicti domini senatores seu vicarius habeant consilium cum camerario mercatantie . qui camerarius posquam requisitus [3] fuerit a dictis dominis senatoribus vel vicario de predicta 15 moneta facienda ordinet, et eligat cum consilio mercatantie vel cum parte consilii aliquos bonos et legales mercatores ut ipsis videbitur . qui sint et possint esse ad faciendum dictam monetam.

De mercatoribus romanis et forensibus

Item quicumque de mercatoribus seu de aliis iuratis et subditis merca-20 tantie urbis contraxerint seu fecerint aliquem contractum seu aliquam conventionem tam in emendo quam vendendo seu sotietatem contrahendo vel permutationem seu quemcumque alium contractum de pannis vel de aliis quibuscumque rebus tam intus urbem quam extra . cum aliquo mercatore vel non mercatore forense de iurisditione urbis seu ubicumque aliunde sit fa-25 ciendo quod teneatur conventionem et contractum factum et celebratum observare | et non possint opponere privilegium diffidationis contra illum [f. 20' cum quo contraxerit occasione alicuius diffidationis quam occasione terre ipsius legatam esset vel diffidatam et si opposuerit non audiatur non obstante ipsa diffidatione vel capitulo statuti seu consuetudine urbis loquente et dicente 30 quod si occasione alicuius terre diffidatum est quod ceteri de terra habeantur et intelligantur pro diffidatis et mercatores et consules mercatorum [4] urbis proprio sacramento teneantur hoc capitulum et omnia que in eo continentur

1 Cod. *panis*.
2 La parola *ipsius* fu ripetuta due volte per errore.
3 Cod. *requitus*.
4 Prima fu scritto *mercatores*, poi corretto.

observare et observari facere et quod forensibus fiat ratio de mercatantia et subditis mercatoribus ad voluntatem consulum.

De testibus diffidatis

Item dicimus et ordinamus quod si aliquis contractus fieret vel apodissa
5 aut terminus vel scriptura cartularii et invenerentur testes diffidati in eis vel excomonicati quod non possit [1] contrahentibus diffidatio ipsorum testium et dicta ipsorum valeant ac si diffidati vel excomonicati non essent. et hoc intelligatur inter mercatores et campsores urbis et inter illos qui supposuerint se seu supposuerunt iurisditioni dicte mercatantie.

10 *De sententiis et arbitriis*

Item quod consules mercatorum urbis qui per tempora erunt teneantur proprio sacramento mandare executioni et mandari facere omnia arbitria et sententias latas contra mercatores et campsores urbis et illos qui supposuerint se iurisditioni mercatantie predicte.

15 *De fallutis exbanditis*

Item dicimus et ordinamus quod falluti et exbanditi possint facere procuratores ad petendum a debitoribus eorum quicquid debent habere. et ipsi consules cogant ipsos debitores ad solvendum et ipsi consules recipiant ipsam pecuniam ad utilitatem illorum qui deberent ab ipsis fallutis et exban-
20 ditis | recipere et habere et dividantur inter ipsos per libram quicquid [f. 21 debent habere.

De salario tiratorum

Item quod quicumque mercator dederit petiam panni ad tyrandum et extendendum solvat illis qui tyraverint et extenderint eam per quamlibet
25 petiam panni. assuchi .viij. denarios et de qualibet petia infusa xij denarios et quicumque ultra reciperet vel peteret exbandiatur et nullus mercator ponat se cum eo sub pena .c. sollidorum provisinorum, solvendorum comuni mercatantie qualibet vice.

De notariis

30 Item statuimus et ordinamus quod notarius qui erit cum consulibus mercatantie non aufferat ultra duos denarios pro interrogatione testis et etiam

1 Manca la parola *opponi*.

pro copia testis iiij^or provisinos per testem et quod notarius teneatur hoc capitulum observare in presentibus preteritis [1] et futuris et quod nullus notarius audeat petere salarium tamen sit in provisione consulum et de predictis et aliis que dicti notarii habere debent.

5 *De milite debitore alicuius mercatoris*

Item quod quicumque nobilium virorum urbis sive milites urbis teneantur pro pretio pannorum dare aliquam pecunie quantitatem alicui mercatori et non solverit id quod tenetur mercatori nostro quod nullus mercator de nostris debeat eis vel eorum familie vendere pannos aliquos donec solverint id quod 10 tenentur mercatori nostro de pannis sub pena . x . librarum et consules teneantur ad petitionem mercatoris inhibere mercatoribus quod non vendant eis pannos ut dictum est supra sub dicta pena donec dicti nobiles viri et miletes satisfecerint mercatoribus nostris qui eis vendiderunt pannos.

De exbandimentis et sententiis [f. 21'

15 Item dicimus et ordinamus quod consules mercatorum teneantur proprio iuramento ire ad dominos senatores seu senatorem seu vicarium ut omnia exbandimenta sententias et processus facta et factos seu facienda vel faciendos lite [2] tam per consules mercatorum urbis tam preteritos quam futuros ipsi senatores vel vicarius faciant observare et duci ad executionem non obstante 20 aliqua appellatione vel supplicatione dudum facta vel facienda ad ipsos senatores vel vicarium super dictis processibus et sententiis consulum mercatorum. et predicti consules teneantur predicta procurare et facere sub pena . x . librarum provisinorum applicanda camere urbis.

De pacamento superfluo

25 Item statuimus et ordinamus quod si quis mercator vel campsor fecisset vel fecerit aliquod pacamentum superfluum alicui mercatori vel campsori vel alicui alii consulum iurisditioni subiecto et dictum pacamentum poterit probari per refutationem vel per scripturam manu recipientis quod consules [3] facere restitui totum dictum pacamentum superfluum ab illo qui recepisset 30 et hoc locum habeat in preteritis et futuris non obstante aliquo capitulo statuti facto vel faciendo . et si consules predicta non facerent cum effectu teneantur de suo solvere coquerenti de superfluo pacamento quod fecisset

1 Cod. *preteris.*
2 Prima fu scritto *rlle,* poi corretto.
3 È omessa la parola *teneantur.*

et de hoc etiam possint cogi omnes persone iurisditioni dictorum consulum supposite que dictum pacamentum superfluum recepissent et sui heredes et filii et bonorum possessores quocumque modo titulo sive causa.

De iacobo iohannis berardi scriniario

Item statuimus et ordinamus quod Iacobus Iohannis berardi scriniarius
5 possit re|scribere et conplere omnia instrumenta exbandimenta pignora- [f. 22
menta investimenta [1] et alios processus quoscumque dudum scriptos per dictum Iohannem scriniarium patrem suum habet spectantia et spectantes ad factum mercatantie tantum sine aliqua alia subscriptione iudicis seu notarii . et consules teneantur habere fidem dictis instrumentis [2] que dictus Iacobus conplebit
10 ex dictis patris sui pertinentibus ad mercatantiam tantum et faciant poni in dictis instrumentis sigillum mercatantie.

De questione diffinienda per consules

Item quod consules mercatantie urbis teneantur proprio sacramento omnes questiones lites et causas que vertuntur seu vertentur coram eis a x. libris
15 provisinorum infra per se ipsos et in curia tantum videant et diffiniant et determinent sine alicuius iudicis vel mercatoris consilio.

De fallutis

Item quod nullus possit aliquem accusare de falluto nisi primo ille quem [3] accusare voluerit fuerit exbanditus in curia consulum mercatantie et alii pro-
20 cessus facti extiterint contra eum in curia consulum predictorum et qui contra fecerit puniatur in l. libras provisinorum. cuius pene medietas sit camere urbis et alia medietas sit camere mercatantie.

De opponentibus exbandimentis de confesso

Item statuimus et ordinamus quod nullus possit opponere exbandimentis
25 de confesso nisi primo dederit pignora manualia [4] de tanta quantitate in quanta fuerit exbanditus que pignora perveniant ad manus camerarii mercatantie urbis donec questio terminetur et non obstante aliquo capitulo constituti [5] posito vel ponendo.

1 Cod. *investamenta*.
2 Cod. *instrimentis*.
3 Cod. *qui*.
4 La primitiva scrittura ha *manula*: di mano posteriore sono state interpolate le lettere *a* ed *i*.
5 Così nel cod.

De ecclesia sancti andree

Item statuimus quod camerarius mercatantie teneatur dare omni anno ecclesie sancti | andree in festo eius. unam cogitellam olei. [f. 22'

De mercatore cui conmissa esset aliqua questio

5 Item statuimus et ordinamus quod mercatoribus quibus conmictentur questiones per consules mercatorum de voluntate partium provideatur ultra salarium in presenti statuto contentum ad provisionem ipsorum consulum et secundum laborem quem durabunt in questionibus.

Quod petentes contra fallutos iurent super altare

10 Item dicimus et ordinamus quod si aliquis petierit aliquid coram consulibus a falluto seu dicto [1] falluto vel a fallutis [2] seu dictis fallutis iurent super altare quod sit verum id quod petit a falluto seu dicto falluto vel a fallutis seu dictis fallutis et instrumenta et apodisse que habent super eos sint vera et non simulata et in veritate debeatur sibi id quod in eis conti-
15 netur nec de eo sit sibi satisfactum et predicta ad petitionem cuiuscumque petentis consules facere fieri teneantur.

De possidentibus bona mortui

Item dicimus et ordinamus quod si quis non ex iusta causa teneat et possideat bona alicuius mortui mercatoris quod teneatur ipsa bona tradere
20 et assignare creditoribus ipsius mercatoris mortui vel satisfacere ipsis creditoribus de hiis que debent eis. et hoc teneantur consules mercatorum proprio sacramento observare et observari facere et executioni mandare.

De opponentibus exbandimento de confesso et sententiis

Item si quis exbanditus vel condepnatus voluerit opponere exbandi-
25 mentis de confesso factis quod det pignora de hiis que continentur in exbandimento predicto et similiter de sententiis latis per consules mercatorum urbis et predicta pignora dentur et deponantur ad mandatum consulum. et hoc locum habeat in preteritis presentibus et futuris non obstante aliquo capitulo [3] presentis statuti.

1 Nel codice è ripetuto due volte *seu dicto*.
2 Cod. *affallutis*.
3 Questa parola, omessa da principio, è stata aggiunta posteriormente.

De fideiussoribus [f. 23

Item quia nemo debet dapnum vel incomodum reportare de hiis que merentur [1] premium optinere . ideo hoc preciso capitulo firmiter ordinamus cui supra vel infra posita capitula nullum preiudicet gravamen quod si aliquis
5 pro aliquo fideiusserit vel se constituerit in aliquo debito pacatorem etiam si de ipso debito is pro quo fideiusserit vel constituerit ut dictum est se pacatorem non satisfecisset creditori vel si diu moratus non esset debitor possit petere in foro consulum quod principalis persona pro quo fideiussisset aut constituisset se pacatorem cum effectu ad voluntatem ipsius fideiussoris
10 seu eius qui constituit se pacatorem possit cogi et conveniri per consules uno modo quod liberetur ab ipso debito per debitorem principalem nulla dilatione interveniente . quod si debitor esset contumax in predictis ipsi consules teneantur proprio sacramento procedere contra eum ad voluntatem conquerentis per fossionem per exbandimentum vel omni alio modo que eli-
15 gerit talis fideiussor vel qui constituerit se pacatorem pro eo quod nulla solempnitate statuti obstante et non obstante aliquo alio capitulo statuti supra vel infra posito lege canonica et consuetudine urbis adque statuto facto vel faciendo . et hoc locum habeat in preteritis presentibus et futuris.

De constituente se debitorem

20 Item dicimus et ordinamus quod si quis constituisset se debitorem pro alio unde non appareret scriptura sufficiens usque in quantitatem x librarum [2] provisinorum et id probatum fuerit saltim per duos testes fide dignos cum sacramento conquerentis quod consules teneantur precise cogere illum pro quo se constituisset debitorem quod solvat id quod tali modo fuerit pro-
25 batum usque ad quantitatem predictam et contra contumaciem procedant ad voluntatem petentis nulla sollempnitate statuti in contrarium veniente.

De artibus submissis mercatantie [f. 23

Item cum reformatum stabilitum et declaratum fuerit per consules bobactariorum et mercatorum urbis et xxvj bonos viros electos per romanum
30 populum ad reformationem urbis et artium urbis quod . xiij artes erunt in urbe inter quas esset una ars, mercatores, lanaroli . bammacarii, mercerii accimatores et cannapaciaroli prout in libro camere urbis plenius continetur et apparet . et ideo dicimus et ordinamus quod predicte artes et homines

1 Cod. *meretur*.
2 La scrittura primitiva: *sufficiens in quantum usque in x libras etc.* fu poi corretta d'altra mano.

exercentes ipsas artes debeant habere pro eorum consulibus et artium predictarum consules mercatorum urbis, coram quibus conveniantur et teneantur respondere omnibus conquerentibus de eis et dicti consules qui nunc sunt et qui per tempora erunt teneantur proprio sacramento cogere et constrin-
5 gere omnes et singulas personas exercentes ipsas artes respondere de iure quibuscumque personis et observare et observari facere omnia capitula presentis statuti et quod dicti homines exercentes ipsas artes teneantur solvere comuni mercatantie . xij denarios per quamlibet saumam pannorum . mercium . bammacis. lane, cannapacii et omnium aliarum mercatantiarum que in urbe
10 venerint a quacumque parte et contra predicta nullo [1] modo possit opponi quoniam populus sic ordinavit voluit et mandavit.

De superponentibus pannos ad investutam

Item statuimus et ordinamus quod si aliquis mercator reperiretur qui supponeret ad investitam quod teneatur ipse mercator et etiam sotii ipsius
15 mercatoris teneantur satisfacere emptori et incidat [2] . l . provisinorum . et locum habeat hoc in preteritis presentibus et futuris . cuius pene [3] medietas sit camere urbis et alia medietas sit mercatantie.

Quid solvatur pro termino et sententiis

Item dicimus et ordinamus quod si aliquis fuerit condempnatus per con-
20 sules mercatantie urbis vel terminum reciperit ab eisdem nec infra ipsum terminum satisfecerit creditori aut de hiis que in sententia continentur ei post latam sententiam non satisfecerit infra mensem solvat camerario | mer- [f. 24
catantie .vj. provisinos per quamlibet libram et tandundem camere mercatantie.

De iudicibus mercatantie

25 Item quod dominus Iohannes iustini, dominus Paparonus, [4] dominus Paulus paparonis, [4] dominus Iohannes guallati, dominus Iohannes de magistris luce, dominus Paulus de magistris luce, dominus Iohannes de boizo, dominus Nicolaus de pecino, dominus Paulus paparonis, dominus Petrus de maxione [5], dominus Litollus [5] et dominus Nicolaus de vicovario [5] sint perpetuo i(udices
30 me)rcatantie urbis. Matheus de pescina et Marcus bonaventure [5] notarius sint notarii mercatantie.

1 Cod. *nulo*.
2 Sono omesse le parole *in penam*.
3 Cod. *pena*.
4 Nomi rescritti sopra cancellatura.
5 Nomi cancellati con tratto di penna.

De notariis mercatantie

Item dicimus et ordinamus quod Nicolaus scarsi, Leonardus boni infantis, Iacobus pallonis [1], Nicolaus angeli gactuzarii, Petrus astoris, Nicolaus stephani pecte, Bonuannus gentilis pauli, Riccardus petri rogerii, Petrus iacobi iohannis 5 egidii, Cafararellus [1] et Paulus boninfantis sint perpetuo notari mercatantie

Quod filii defunti mercatoris [2] solvant debita pat(ris)

Item dicimus et ordinamus quod defunto mercatore seu campsore vel aliquo submisso vel submissi filii et filie et heredes et bonorum possessores tam iuris et facti mercatoris seu campsoris vel ipsius submissi teneantur solvere 10 debita paterna et contra predicta nullo modo possit opponi ab ipsis filiis et heredibus et bonorum possessoribus tam iuris quam facti occasione minoris hetatis nec aliquo quolibet modo etiam si renutiaverint hereditatem paternam nec possint petere restitutionem in itegrum tam masculi quam femine et quicumque de iudicibus nostris contra predicta veniret quod pri- 15 vetur de officio mercatantie et eodem modo dicti filii et heredes et possessores bonorum possint exigere a mercatoribus et campsoribus urbis credita paterna et hoc locum habeat in preteritis presentibus et futuris.

[In nomine domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo ccc°xxvj. indictione decima mense septembris die xvj. providi viri Iohannes stinchi, 20 Nardus francisci et Iohannes Rubeus, consules mercatantie mandaverunt et voluerunt quod dominus Angelus nicolelle iudex, sit iudex mercatantie toto tempore vite sue [3]].

De personis cogendis per consules [f. 24']

Item dicimus et ordinamus quod omnes persone que sunt seu fuerunt 25 mercatores et campsores et eorum filii et filie et eorum heredes et successores possint agere petere in curia consulum mercatorum urbis. contra omnes personas que sunt seu fuerunt mercatores seu campsores et ab eorum filiis et filiabus et eorum heredibus et successoribus ex quocumque titulo sive causa et a bonorum possessoribus eorumdem et in bonis et super bonis dictorum 30 mercatorum seu campsorum occasione cuiuscumque quantitatis pecunie et rei per quemcumque modum et per quamcumque causam tam iuris et facti unus alteri teneantur et sive per instrumentum sive per terminum sive per

1 Nomi cancellati con tratto di penna.
2 Cod. *mercatores*.
3 Questo decreto, di mano posteriore, è stato irregolarmente aggiunto nel margine inferiore della pagina.

apodissam sive per cartularium sive per quemcumque alium modum. et hoc intelligatur de tempore preterito presenti et futuro . et dicti consules teneantur propriis . iuramentis cognoscere procedere et pronumtiare de predictis et pronumtiationem executioni mandare toto eorum posse sub pena . l . librarum
5 provisinorum per quemlibet pro medietate camere urbis et pro alia medietate camere mercatantie et non obstante si de predictis esset aliquo tempore in aliqua curia litigatum et non obstante aliquo alio capitulo presentis statuti infra vel supra posito vel ponendo.

De apodissa

10 Item dicimus et ordinamus quod omnis apodissa scripta per quamcumque personam valeat ipso iure contra scribentem et eius heredes et bonorum possessores tanquam alii dati termini et scripti per notarios mercatantie urbis et teneantur solvere . vj denarios per libram camere mercatantie urbis . si ille contra quem producitur erit de contumacia exbanditus aut convictus fuerit
15 de iure.

De falsitate

Item dicimus et ordinamus quod si aliquis mercator romanus aliquem pannum emerit in quacumque parte tuscie et in illo panno inveniretur aliqua falsitas seu fraus et dictus mercator non invenerit plenum ius ab | illo [f. 25
20 mercatore seu lanarolo nullus mercator romanus teneatur nec debeat mercatantiare nec ponere se cum dicto mercatore seu lanarolo qui vendiderit dictum pannum dicto mercatori romano. et consules mercatorum urbis teneantur proprio iuramento aufferre seu aufferri facere illi mercatori romano qui posuerit se cum ipso . x . libras provisinorum senatus pro pena et dicte
25 . x . libre provisinorum solvantur pro medietate camere urbis et pro alia medietate illi mercatori romano cui dictus pannus venditus esset.

De potestate notariorum

Item statuimus et ordinamus quod omnes notarii mercatantie urbis presentes et futuri habeant potestatem dandi terminos et conficiendi instrumenta
30 ex parte consulum mercatantie urbis presente uno consule quantum occurrunt, et valeant dicti termini et instrumenta ac si ipsi consules dedissent et contra eos non possint opponi et hoc facere possint diebus dominicis et festivis et causis positis et ponendis.

De ecclesia sancte marie in iulie

Item dicimus et ordinamus quod omni anno in festo sancte marie de mense augusti dentur abbatisse ecclesie sancte marie in iulia . unum cogum olei et decem libre de cera.

5 *De ecclesia sancti iacobi*

Item quod ad laudem omnipotentis dei et beatissimi iacobi apostoli provideatur ecclesie sancti iacobi de septingiano quolibet anno in octavo assumptionis sancte marie de mense augusti de pretio residui cere duplerii facti in dicto festo . xx . sollidi provisinorum . quos camerarius qui per tempora 10 erit in dicta arte det et dare teneatur ecclesie supradicte et hoc capitulum sit precisum et revocari non possit ab aliquo modo iure vel ingenio.

Quod non addatur aliquid in statuto

Item dicimus et ordinamus quod si aliquis de consulibus vel omnes vellent adere in statuto tam inmictendo notarios vel de quibuscumque aliis rebus 15 sine statu|tariis et consiliariis cadant in pena l . librarum pro quolibet [f. 25' pro medietate camere urbis et pro alia medietate camere mercatantie et notarius qui scriberet eandem penam solvere teneantur.

De viis mundandis lapidum

Item statuimus et ordinamus quod consules teneantur eorum proprio sa-20 cramento quolibet die veneris facere mundari omnes vias infra lapides mercatantie expensis illorum quibus ipse vie adiacent pro bono hare illorum qui in die sabbati ibunt ad forum et per forum per totum annum.

De pena non calvalcandum

Item quod consules possint tollere . v . sollidos provisinorum pro pena 25 omnibus mercatoribus quos conppellabunt ad cavalcandum [1] salva legitima causa . silicet quando consules vadunt ad cavalcandum cum senatore vel senatoribus vel ad quemlibet alium locum pro comuni mercatantie . et nullus mercator debet mictere scutifieros nec pueros minorem . xx . annis et mictens solvat dictam penam tanquam si non venerit.

30 *Quod iudices et notarii mercatantie non debeant adiuvare aliquem in curia*

Item quod nullus iudex nec notarius mercatantie sit nec debeat esse advocatus nec procurator nec adiuvet nec adiuvare debeat aliquem tam in curia

1 Cod. *calvandum*.

consulum quam etiam contra processum factum per consules mercatorum urbis in aliqua curia et si aliquis contra fecerit statim perdat officium suum et perpetuo non possit esse iudex mercatantie nec notarius.

De officialibus

5 Item quod nullus mercator officialis eligat ad aliquod officium patrem. fratrem nec filium et si faceret non valeat ipso iure.

De referenda malitia sutorum

Item quod consules eligant et eligere debeant . viij vel . x . sutores ad refrenandum malitias sutorum qui omnes vel unus eorum debeat videre si 10 aliquis male cannare. et si aliquis sutor inveniretur [1] male canasse solvat qualibet vice . xx . sollidos provisinorum.

De notariis

Item dicimus et ordinamus quod nullus notarius intret nec intrare possit | in officio mercatantie loco alterius notarii. [f. 26

15 *De dupplerio sancte marie*

Item dicimus et ordinamus quod quolibet anno fiat duplerium in festo assuptionis beate virginis marie et ad honorem eius . ducentarum librarum cere et dua duppleria et facule sicut est consuetum.

De factoribus et sotiis

20 Statuimus et ordinamus quod consules mercatantie urbis qui nunc sunt et per tempora erunt teneantur proprio sacramento procedere omnibus modis quibuscumque possunt ad voluntatem petentis contra quemcumque sotium factorem seu discipulum alicuius mercatoris qui acceperit vel subtraxerit aut detineret de rebus pannis et pecunia ipsius mercatoris contra volumtatem 25 dicti mercatoris vel quod furtive et malo modo subtraxerit aut detineret et asportaverit de dictis rebus . non obstante si de predictis furtis et subtraxionibus appareret aliqua refutatio facta dicto sotio factori seu discipulo a dicto mercatore . et hoc locum habeat in preteritis presentibus et futuris.

Quid solvatur de instrumento pecuniario

30 Item dicimus et ordinamus quod de quolibe instrumento pecuniario assignato in iudicio coram consulibus contra aliquem solvatur per libram

1 Cod. *muniretur*.

.vj denarii camere mercatantie ab illo contra quem producitur ad modum terminorum et apodissarum.

De custodia apothecarum

Item statuimus et ordinamus quod quicumque fuerit exercitus per romanum
5 populum quod consules non debeant relinquere ad custodiam apothecarum nisi tantum mercatores talgiarolos.

Quod non apperiantur apothece diebus festivis

Item statuimus et ordinamus quod nullus mercator aperiat apothecam nec ad ostendendum nec ad vendendum pannos diebus festorum nativitatis
10 domini. pascie resurrectionis et aliorum festorum inductorum ad honorem domini Iesu Christi. quatuor festorum beate Marie. diebus dominicis. in festis .xij. apostolorum. omnium sanctorum. et sancti iohannis baptiste | et [f. 26'
qui contra fecerit solvat qualibet vice comuni mercatantie .xx. sollidos provisinorum et cuilibet liceat accusare contra facientem cum sacramento.
15 et nichilominus consules faciant quatuor accusatores privatos. salvo pro mortuis.

De cartulario petito [1]

Item dicimus et ordinamus quod quicunque peteret aliquid coram consulibus alicui tam ex forma termini quam etiam ex forma instrumenti et
20 apodisse et ille a quo petitur peteret cartularium petentis in iudicio exiberi. quod teneantur statim facere portari cartularium et quousque cartularium petitum portetur et exhibeatur ille a quo petitur sive reus non teneatur dare fideiussorem nec pignora nec contra eum procedatur. exhibito vero cartulario et viso tunc teneatur dare fideiussorem de solvendo residuo non re-
25 cepto sive de eo quod petitur non recepto. salvo si infra viij dies peremtos probaverit legitime illud residuum solvisse. et hoc locum habeat in preteritis presentibus et futuris non obstante aliquo capitulo supra vel infra posito.

De merceriis

Item quod nullus mercerius [2] de inceps vendat nec debeat nec possit vendere
30 pannos de lana ad talgium in eius fundico et qui contra fecerit solvat qualibet vice .c. libras provisinorum applicanda pena predicta pro medietate camere urbis et pro alia medietate camere mercatantie.

1 Cod. *petituo*.
2 Cod. *mecerius*.

De nobilibus tenentibus fallutos

Item dicimus et ordinamus quod si aliquis nobilis teneret mercatorem seu mercatores fallutos in domo sua vel castro suo et etiam si teneret dif-fidatos de debito alicui mercatori aut exbanditos per consules mercatorum
5 quod tunc teneantur consules proprio iuramento ire ex parte mercatantie et capitanei ad talem nobilem et dicere ei quod debeat eos conpellere de domo sua sive de castro suo, quod si non faceret capitaneus mercatantie debeat facere et curare tam cum senatoribus quam cum quibuscumque personis ex-pedierit quod mandetur tali nobili quod expellat predictos omnino cum sit
10 malum et pessimum tales diffidatos | exbanditos seu fallutos nobiles [f. 27 detinere.

De officialibus et qualiter ostendatur pannus [1]

Item quod non fiat aliquis officialis in mercatantia nisi proprie sit mercator.

15 *Quod non mictatur pannus ad videndum*

Item quod nullus mercator ostendat scarletum nec aliquem alium pannum alibi quam in apotheca sua et ante podium apothece sue et hoc intelligatur tam in apothecis quam etiam in lapidibus fori sub pena . x . sollidorum pro-visinorum qualibet vice.

20 *Quibus personis hostend(antur) et portentur pannos ad v(iden)dum*

Item statuimus et ordinamus quod nullus portet pannum nec mictat alicui persone ad videndum sub pena . xl . sollidorum provisinorum qualibet vice . salvo domino pape. dominis cardinalibus. domino capitaneo nostro et domino senatori seu dominis senatoribus et nobilibus viris et illi intelligantur no-
25 biles viri qui induunt et habent familias.

De refutatione facienda

Item dicimus et ordinamus quod si questio esset inter mercatores ita quod si peteretur ab aliquo sibi fieri refutationem generalem et negaretur petenti quod consules teneantur proprio iuramento dare terminum neganti
30 unius mensis quod debeat ostendere infra terminum predictum omnia iura sua que contra petentem habet et si infra dictum terminum non ostenderet aliquid contra predictum petentem mandetur tunc predicto neganti quod faciat

[1] Così è nel codice; quantunque della mostra di panni si parli soltanto in appresso.

REGESTO
DELLA CHIESA DI TIVOLI

~~(continuazione)~~

fogli ~~9, 10.~~ 1-6

REGESTO

DELLA

CHIESA DI TIVOLI

PER CURA

DEL P. D. LUIGI BRUZZA

BARNABITA

PUBBLICATO NEL PERIODICO
STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO

ROMA
DALLA TIPOGRAFIA DELLA PACE
Piazza della Pace num. 35
1880

REGESTO DELLA CHIESA DI TIVOLI

PREFAZIONE

La chiesa di Tivoli, illustre al pari di ogni altra del Lazio per antica origine e per fasti gloriosi, non è men chiara per insigni memorie e per numero di antichi documenti. Alcuni di questi però, essendo sparsi in collezioni e luoghi diversi, o chiusi dove finora non era dato di vederli, restarono ignorati o mal noti agli scrittori medesimi delle cose tiburtine. Ma ora che per sapiente consiglio di Leone XIII, con grandissimo beneficio degli studi, furono alleviate le severe cautele colle quali, nell'archivio vaticano, custodivasi il codice del Regesto tiburtino, che ne contiene la parte maggiore e più importante, parve opportuno di comunicarlo agli studiosi, affinchè nella loro integrità si conoscessero quelli che finora erano noti solamente per sunti, o che erano inediti.

Benchè i documenti che in esso contengonsi non siano molti di numero, sono tutti pregevoli per la qualità e antichità loro, e tali che da questi soli sappiamo ciò che s'ignora d'altronde. Fra questi è la celebre carta cornuziana, così denominata dalla narrazione della fondazione e dotazione della chiesa di s. Maria in Cornuta di Tivoli, fatta da Valila goto, la quale essendo dell'anno 471, non computando due atti più antichi scritti su papiro (Marini *Pap.* n. 57 e 73), è la carta più antica che si conosca. Pregevolissime, benchè non così antiche, sono le altre, delle quali sette sono del secolo X, cinque dell'XI e sei del XII, fra le

quali, nove sono quelle che finora rimasero inedite. Quelle poi che furono pubblicate, salvo cinque, non furono tratte dal codice, ma da una copia che è nella biblioteca Barberiniana e viene da Giuseppe Maria Suarez, che fu poi vescovo di Vaison, il quale vide e trascrisse il codice, quando dall'archivio episcopale di Tivoli passò nel pontificio di Castel s. Angelo. Questa copia però non è intera, nè interi vi sono i documenti trascritti. Dopo il Suarez nessun nuovo documento ne emerse fino a Gaetano Marini, il quale, essendo custode dell'archivio, ne pubblicò altri cinque inediti (*Pap.* p. 229 e 231. 255. 316. 317). Per cortesia di Marino Marini, nipote al sommo Gaetano e suo successore nella custodia dell'archivio, nel 1826 lo vide Carlo Fea, e ne trascrisse un brano della bolla di Benedetto VII, che erroneamente credette ancora inedita (*Miscellanea antiq. idraul.* ec. *Considerazioni* ec. Roma, Bourliè 1827, p. 49). Ma, intento egli ad una speciale ricerca, non se ne giovò che quanto era sufficiente al suo scopo, e la menzione ch'egli ne fece, confusa fra molte altre notizie, restò inosservata. Dopo di lui, non so che sia stato veduto da altri, e fu così ignorato, che non si sapeva ove fosse, ed anzi temevasi che gli avvenimenti politici del principio del secolo l'avessero fatto smarrire. A ricercarlo ne fu guida un antico catalogo dell'archivio, comunicatoci dal ch. sig. Leone Nardoni, ma non fu senza noia, perchè in archivio il suo luogo fu trovato vuoto, e fu solo dopo qualche tempo che il ch. P. D. Gregorio Palmieri cassinese ebbe la sorte di ritrovarlo.

Il codice è segnato colla antica numerazione *Armar.* XIII. *caps.* V. n. 1; ed è in membrana del formato di un volume in 4°, dell'altezza di trenta centimetri, e della larghezza di venti. Non ha alcun titolo, ma è chiaro che è il *Regestum* dei documenti più antichi e più importanti della sede di Tivoli, che uno de' suoi vescovi riunì in un solo corpo, facendoli trascrivere da originali, dei quali alcuni dei più antichi erano forse in papiro, e da copie, che, come appare da alcune lacune che qua e là s' incontrano, già erano in parte rose e consunte. Diciotto sono i do-

cumenti che comprende in cinquantasette carte, che generalmente hanno ventisei linee di chiara scrittura per ciascuna pagina, e che appariscono numerate con cifre arabiche, quando il codice entrò nell'archivio. Fra questi documenti, il più antico è la carta cornuziana già nominata, e il meno antico un'altra del 1169, che oltre all'avere questa data, fa menzione di quel Simone abbate sublacense che fu dipoi cardinale e viveva appunto in quel tempo (Mirzio *Chron. Sublac.* c. 19. Iannucelli *Mem. di Subiaco e sua Badia* p. 170). Nè di ciò, nè della forma dei caratteri di quel secolo si addiede il Suarez, che nel pubblicare la carta cornuziana, stimò che il codice fosse *exaratus ante annos* (*ut videbatur*) *sexcentos aut septingentos,* cioè nel secolo IX o X (*Ex libris Tertulliani de execrandis gentium diis, fragm.* etc. Romae Typis Vaticanis 1630, p. 8), mentre è chiaro che è da assegnare alla seconda metà del XII, e probabilmente al tempo del vescovo Ottone, del cui episcopato, benchè siano perite le notizie dopo il 1157, si ha però un indizio di lui nel 1160, e nessuno se ne ha del suo successore Milone prima del 1179 (Giustiniani *De' vesc. e governat. di Tivoli.* Roma 1665, p. 45. Ughelli-Coleti T. I, p. 1308). I documenti poi che vi sono trascritti non seguono l'ordine cronologico, e sembra che poste in capo del volume, per la loro importanza, le bolle pontificie, si scrivessero gli altri secondo che venivano innanzi. A noi però nel pubblicarli, anzichè attenerci alla casuale disposizione ch'ebbero dall'amanuense, parve meglio ordinarli secondo gli anni ai quali appartengono, perchè in tal modo si appresentano secondo l'ordine storico, più spontanea e chiara apparisce la ragione dei fatti e si serve al comodo degli studiosi. La scrittura è tutta di una sola mano, e quale era in uso nella età sopra indicata, ma qua e là vi sono segni di una seconda mano che cercò notare e correggere gli errori della prima, e appose nel margine alcune dichiarazioni che specialmente indicassero i luoghi dei fondi accennati nel testo. In età più tarda una terza mano vi fece altre note e sottolineò molte parole e tratti che importava fossero spe-

cialmente osservati per la notizia dei fondi e dei diritti dell'episcopio. Il codice in generale è ben conservato, ma l'umidità ne danneggiò il primo foglio, onde ne fu guasto il disegno che è nel verso, e la maggior parte di un atto che alcuni anni dopo e da altra mano fu scritto nel retto, e nel quale, come di trapassato, si fa menzione del vescovo Guido che ancora viveva nel 1138. Più grave danno fece l'umidità negli ultimi sei fogli, e principalmente in due, dei quali, consunta la pergamena, si perdettero alcune linee.

Colla età che le date cronologiche e la paleografia ci fecero assegnare al codice, convengono pure i cinque disegni che accennano ai documenti ai quali furono aggiunti. I primi quattro, stando in fronte alle bolle, rappresentano i papi Marino II (tav. I), Benedetto VII (tav. II), Giovanni XV (tav. III), Giovanni XVIIII (tav. V), che seduti in cattedra, ed assistiti i due primi da un vescovo, consegnano ai vescovi di Tivoli le impetrate Bolle di privilegio. Nel quarto disegno sono espressi i principali cittadini di Tivoli, quando nell' anno 1000, promisero a s. Lorenzo, per sè e pei loro discendenti, di pagare ogni anno un denaro nel giorno della sua festa. Il modo con cui questi concetti furono espressi, è conforme a quello che si vede in altri codici e pergamene, e talora anche nelle scolture, quando figuratamente rappresentano atti di concessioni o di offerte. Ne porgono esempio e confronto colla tavola IV, la prima pagina del codice Vallicelliano B. 25, 2, nella quale è disegnato a contorno s. Lorenzo, che, seduto in cattedra, accoglie il dono di un libro che gli presenta un suo divoto suddiacono (Vettori *Dissertatio philologica* p. 89, Romae 1751), e la tavola I del Regesto farfense, nella quale, con disegno parimente a contorno, è rozzamente ritratto lo scrittore Gregorio da Catino che presenta alla Vergine il suo volume (*Il Regesto di Farfá pubbl. da I. Giorgi e Ugo Balzani* vol. II, tav. I). Nel Regesto tiburtino le tavole hanno il pregio di essere colorite, ma il disegno è rozzo e manca di prospettiva,

e, come non vi appare indizio di scuola bizantina, così nemmeno vi si scorge principio alcuno di risorgimento dell'arte. Di che ne è chiara la ragione se si considera che questi disegni non furono opera di pittori, ma di scrittore o amanuense che, vivendo prima di Giotto e non essendo stato educato alla pittura, adornò, come meglio poteva, il codice con figure e colori. Al qual proposito è da considerare che siccome mostrano minor perizia i dipinti e le miniature che furono condotte in luoghi dove meno che in altri si coltivavano le arti, così è ovvio il pensare perchè i disegni del Regesto tiburtino riuscissero inferiori a quelli, del medesimo secolo, di Roma, di Benevento e di Montecassino. Imperocchè quivi erano scuole di pittura e miniatura, delle quali abbiamo pregevoli esempi nelle pergamene che ci restano, mentre da quelle in fuori del Regesto nessun'altra ne abbiamo di Tivoli, dove, per quanto possiamo congetturare, non fu mai alcuna scuola. Ci basti citare a confronto le pitture della chiesa sotterranea di s. Clemente (De Rossi *Bull. di Arch. Cr.* 1863, p. 14. Mullooly *Saint Clement and his basilica in Rome.* Rome 1873), le pergamene degli *exultet* di Benevento (Agincourt *Storia dell'arte.* Prato 1829, tav. LIII e LIV) e della biblioteca Barberiniana (ivi, tav. LV) e le miniature di Montecassino (Piscicelli *Paleografia artist. di Montecass.* 1876-1878). Dai quali confronti apparisce che sebbene i disegni tiburtini mostrino minore arte e perizia, nondimeno sono a quelle contemporanei e da ascrivere al secolo duodecimo, al quale per dati cronologici abbiamo assegnata la compilazione del Regesto.

Molto però ne incresce di non poter paragonare i disegni del Regesto con quelli di un codice evangeliario ornatissimo, che rappresentavano *la storia* di s. Lorenzo. Ne trovai la notizia in un antico inventario dei beni mobili della chiesa di Tivoli, nel quale si legge: *Evangelistarium de littera antiqua cum historia sancti Laurentii, cum figuris ipsius deauratis, coopertum de rubeo cum X cristallis et aliis lapidibus. Intus est depicta historia gloriosissimi martyris levitae Laurentii* (Ansaloni *St. di Tivoli* ms. T. II, p. 83). Gli ornati esterni

che rappresentavano il martire levita erano probabilmente di argento dorato, e l'arte, onde era fuor del comune abbellito, fa credere che nelle maggiori solennità servisse al diacono per leggere l'evangelo nel sacro rito. Delle pitture che ne ornavano i fogli, nulla sappiamo, perchè il codice da lungo tempo è perduto. Nel medesimo inventario ci fu conservata una breve indicazione del Regesto, ed è la sola che mi sia stato dato di ritrovare estratta dall'archivio episcopale di Tivoli. In esso adunque fra vari oggetti si enumera: *Unum librum censuarium de littera antiqua in quo sunt variae bullae et privilegia, in quo sunt figurae depictae et est in carta pergameni* (Ansaloni l. c.). Per le quali parole si conosce che questo libro è il Regesto che pubblichiamo.

In quale anno propriamente da Tivoli sia stato portato a Roma e collocato nell'archivio di Castel s. Angelo, non è ancora bene accertato. Non ne fa menzione l'indice che Silvio De Paolis, come afferma il Marini (*Mem. stor. degli arch. della S. Sede.* Roma 1825, p. 30), condusse a termine nel 1610, ma si riscontra in quello che per ordine di Urbano VIII, con bolla del 27 gennaio 1624, fu compilato coll'intervento dei commissari della Camera, dai quali venne registrato il 21 gennaio del 1627. In questo anno medesimo fu eletto archivista Gio. Battista Confalonieri, e prese a fare un altro indice. Egli non ritrovò il codice al suo luogo, e di più lo vide segnato come mancante in una copia dell'indice precedente, ma quindi, rinvenutolo, appose all'indice un'aggiunta di sua mano, colla quale testificò ch'era in archivio. Quindi con maggior diligenza lo registrò e descrisse Carlo Cartari in quello, che come egli stesso scrisse, cominciò a compilare nel 1638, in questo modo: *Liber admodum vetustus paginarum 57 in pergamena in quo continentur nonnullae litterae apostolicae Benedicti Papae VII et Iohannis XV, aliaque instrumenta ad Ecclesiam Tiburtinam spectantia. Dictus liber fuit traditus ab episcopo tiburtino asservandus in bibliotheca vaticana et instat pro recuperatione nonnullorum bonorum a potentibus viris occupatorum, spectantium ad mensam tiburtinam. Ibi habentur nonnullae sacrae*

imagines coloribus expressae, antiquitatem redolentes. In questa nota si tace il nome del vescovo e l'anno in cui lo consegnò, ma dal complesso delle sopra riferite notizie, dal sapere che sul principio del 1627 era in archivio, ed osservando che il Cartari ed il Suarez, che pubblicò la carta cornuziana nel 1630, ne parlano come di cosa nuova, parmi che non sia stato dato all'archivio prima dell'anno medesimo in cui fu compilato l'indice nel quale è notato. Sapendosi poi che nel gennaio del 1628 il cardinale Francesco Barberini aveva ottenuto da Urbano VIII la facoltà di *poter levare libri di ogni sorta dalla libreria vaticana per vederli o studiarli, o farli vedere o studiare* (Cod. Vat. 7763. Beltrani, *Archivio della Soc. Rom. di stor. patr.* 1879, p. 197), e che il Suarez, come egli medesimo attesta, lo vide per benefizio del cardinale, sembra molto verosimile che ottenesse eguale facoltà pei codici dell'archivio, o almeno in particolare per quello del Regesto. Allora fu che il Suarez ne fece due copie, delle quali una è nella biblioteca Barberina nel codice miscellaneo segnato 2305, XXXII, 166, pag. 1308, e l'altra che tenne presso di sè, ed ora è nella biblioteca Vaticana, della quale nessuno fece uso, perchè le carte del Suarez furono ordinate in volumi solamente in questi ultimi anni, e quello che contiene la detta copia è ora segnato col numero 9136. Il Cartari poi, accennando l'instanza che fece il vescovo di Tivoli quando lo consegnò, ne parla come di cosa nota e di fresca data, di che però non si fa menzione in alcuna nota aggiunta al codice, nè, per quanto sappiamo, in carta alcuna dell'archivio. Dalle cose dette pertanto consegue che il vescovo, il quale consegnò il Regesto tiburtino alla custodia della Chiesa Romana, non potè essere altri che Mario Orsini, che governò la chiesa di Tivoli dal 1624 al 1634, e che essendo strenuo difensore dei diritti della sua chiesa, volle provvedere alla conservazione dei documenti che ne mostravano la sincera e legittima origine. Ora da qual motivo vi sia stato principalmente indotto, parmi che si possa arguire dalla nota medesima che dal Cartari vedemmo apposta al catalogo. Imperocchè,

dicendo che il vescovo instava *pro recuperatione nonnullorum bonorum,* sembra che in queste parole sia un'allusione alle controversie che allora aveva col cardinale Scipione Borghese, abbate commendatario di Subiaco, col quale contendeva per conservare e reintegrare i diritti e i possessi della sua sede. Alle quali controversie si pose fine colla convenzione che nel 1632 fu stipulata fra il cardinale commendatario ed il vescovo (Iannucelli *Memorie di Subiaco* p. 252. cf. Viola *Stor. di Tivoli* T. 3, p. 236).

Dopo che il codice fu chiuso nell'archivio di Castello, nessuno più se ne valse, fino al Marini, che, essendo custode dell'archivio, ne prese e stampò cinque documenti (*Papiri* p. 229, 231, 255, 316, 317), dei quali un solo fino allora era ignoto, e gli altri erano conosciuti solamente pei sunti delle schede Barberine del Suarez, ma non mai pubblicati nella loro integrità. Lo vide, come già dissi, il Fea, ma questi non ne trascrisse che un piccolo brano della prima bolla. Fu però citato, come ivi conservato, da Leone Allacci, mentre era archivista (*De Eccl. occid. et orient. perp. cons.* Coloniae Agripp. 1648, p. 88), dal Doni, che però non lo vide, e che come il Mabillon (*De re diplom.* ed. Paris. 1709, p. 462) e il Bianchini (*Ad Anastas.* III, p. XXIV), ripubblicò la carta cornuziana dalla stampa del Suarez, ed un brano della *cartula pensionum* del 945, quale già l'aveva dato l'Ughelli nel tomo V, p. 1537 della prima edizione (*Inscript.* p. 504 e 507. cf. *Praef.* p. XII e XXVI). Il Giustiniani n'ebbe notizia da una lettera del Suarez a Francesco Marzi, e da una aggiunta ms. che Fulvio Cardoli fece al proprio libro del martirio di s. Sinforosa (*De' vescovi e governat. di Tivoli.* Roma 1665, p. 37). All'Ughelli (1.ª ediz. T. V, p. 153) e al Coleti (agg. all'Ughelli 2.ª ediz. T. I, p. 1304) fu noto per la copia Barberina, della quale si valsero, e da questi ne appresero notizia Gian Carlo Ansaloni (*Storia di Tivoli* ms. T. II, p. 120) e il Cappelletti (*Le chiese d'Italia* T. VI, p. 658 e seg.). Di tutti costoro, eccetto l'Allacci, il Marini ed il Fea, nessuno vide il codice, ed alcuni anche ignorarono che la copia derivasse dal codice di Castel s. Angelo.

Il secreto con cui si custodiva e il non essere stato studiato dopo del Suarez, lo fece quasi dimenticare, e fino a tal segno che il medesimo monsignor Garampi, benchè fosse custode dell'archivio, ignorò che in esso si trovasse la carta cornuziana, che non seppe rinvenire e che invano ricercò fra i papiri, quando i Padri Maurini, preparando il nuovo trattato di diplomatica, richiesero il cardinale Passionei, prefetto dell'archivio, che ne facesse fare diligenza, per rivedere e collazionare il testo pubblicato dal Suarez, dal Mabillon e dal Doni (*Relazione ms. sullo stato dell' archivio alla Segreteria di Stato*. In archivio).

Pubblicando ora il codice nella sua integrità, speriamo di fare opera utile ai cultori della antica topografia, perchè una parte specialmente dei documenti ricorda parecchie centinaia di fondi e di luoghi, che nel maggior numero sono ancora indicati coll'antica nomenclatura romana, sicchè si possa quasi ricomporre intera la prisca forma topografica così del tiburtino come di una parte del sublacense. Donde si ha un nuovo esempio dell'aiuto che gli studi filologici possono ricavare dalle carte del medio evo, come si cercherà di mostrare nelle note colle quali si metterà in evidenza la identità dei luoghi e dei loro nomi antichi e moderni. Di molti dei quali sarà facile additarne l'origine, poichè non pochi di essi chiaramente derivano da condizioni o da circostanze locali, e spesso da persone e famiglie, i cui nomi furono imposti ai fondi, alle masse e alle colonie. Di altri, per essere troppo incerti, nulla potrò dire, ma vuolsi notare che quantunque molti fondi del tiburtino siano stati, come altrove in Italia, occupati da Goti, da Longobardi e, per concessioni imperiali e pontificie, anche da Franchi, e se ne riscontrino i nomi nelle scritture, nondimeno non se ne trova indizio nella nomenclatura de' luoghi i quali conservarono la loro antica denominazione. Per compiere, il più che fosse possibile, queste ricerche, sarebbe stato d'uopo di maggiori investigazioni e di visitare alcune parti del territorio, che per la distanza, difficoltà di accesso e per altri rispetti, ho dovuto lasciare inesplorate.

Ho cercato di supplire a questo difetto coll'aiuto di persone esperte dei luoghi, e sono lieto di renderne grazie ai cari amici Don Stanislao Potini canonico di Tivoli, e Don Salvatore Riccardi arciprete di Ciciliano, i quali da molti dei presenti nomi dei fondi sagacemente arguirono gli antichi e me ne additarono la posizione.

Dal complesso poi de' documenti riceve nuova luce la storia delle cose tiburtine dal secolo X al XII, e ciò senza tener conto della rarissima carta cornuziana, che è del secolo V. Imperocchè oltre ai dieci già pubblicati, o interi o come lo furono la maggior parte, per sunti, il codice ne contiene altri otto, che non essendo stati trascritti dal Suarez, restarono finora inediti ed ignoti, ed ancora, essendo i primi dispersi in varie opere, riusciva cosa fastidiosa ed incomoda il ricercarli. Ora che si avranno tutti insieme raccolti si vedrà, come per essi si accresce e corregge la serie de' vescovi tiburtini, quanto fosse l'affetto che il popolo aveva alla religione ed al culto, e quanto studio ponesse nel mantenere gli onori e i diritti della sede episcopale nei contrasti che i vescovi e il popolo ebbero a sostenere coi potenti abbati di s. Scolastica, onde per circa due secoli fu turbata la pace del tiburtino e del sublacense. Perciò è che il Regesto tiburtino si collega col sublacense e ambedue si dànno luce a vicenda, come meglio sarà manifesto fra poco per l'edizione che di questo ne prepara il ch. Don Leone Allodi monaco benedettino di quella illustre Badia, e del quale, per sua cortesia, abbiamo potuto liberamente giovarci. Colla pubblicazione pertanto di questi Regesti, si avranno complete le due principali serie di documenti che sono quasi i soli, dai quali si possa conoscere quale fosse, nell'età di mezzo, la condizione dei popoli che occupavano le terre che già furono proprie dei Latini, degli Equi e degli Ernici.

Affinchè poi il codice conservi nella stampa il suo carattere e quello dell'età in cui fu scritto, se ne pubblica il testo in quella maniera in cui si legge, sciogliendone soltanto le abbreviature e conservandone gli errori di ortografia e di grammatica che negli

originali o nelle copie vi aspersero gli scriniari, i notai e gli amanuensi. Nel che ci siamo giovati della perizia che in siffatte scritture ha il ch. P. D. Gregorio Palmieri benedettino, che in parte lo trascrisse e collazionò insieme con noi. Della forma della scrittura daranno adeguata conoscenza le tavole nelle quali sono ritratti i disegni a colore, non ultimo pregio di questa pubblicazione, alla quale daremo fine coll'indice che in tanto numero di nomi propri e in tanta varietà di materia, porga facile aiuto alle ricerche degli studiosi.

REGESTO TIBURTINO

DOCUMENTO I.

ANNO 471.

Fondazione e dotazione della chiesa di S.ª Maria de Cornuta fatta in Tivoli da Valila goto.

Exemplar authenta charta. unde colligere eam potuimus æcclesiæ cor- [f. 33'
nutiane videlicet. [1] a divino ministerio subiecti competentem possint. et de
loco cui serviunt habere substantia. Illud quoque decorum putamus ut lumi-
nalibus templum cottidie divinae religionis ornetur. et ingruentibus pro tem-
5 porum prolixitate artis [2] tectum. reparationique suptus [3] hoc nostro munere
coulatos deesse non possit. qui rebus congrua procuramus expensas. Ut ob-
sequium nostrum poscant propitiatione divinitatis mereri. Qua consideratione
permotus largior tenore præsentis pagine. æcclesiæ cornutanensis masseque
iuris nostræ. a meipso dei favore et iubamine constitute atque fundate. Idest
10 fundum paternum. maranus. Fundum mons paternus. Fundum casa martis.
Fundum vegetes. quod est casa proiectici. Et fundum batilianus. Excepta
sigillosa filia anastasi. et pice [4] colonorum. quam iuri nostro retinuimus. atque
retinemus. Provincia picini tyburtino territorio constitutos. Pure ac directe
liberalitatis titulo possidendos. Cum omnibus ad se pertinentibus. et cum omni
15 iure instructoque instrumento suo. sicuti ipse possideo. Cum omni scilicet
honere professionis suæ. vel necessitatæ qua certum est formesia predia sus-
tinere. Donamus etiam eidem ecclesiæ solu in quo constituta est cum area
sua. et predicti pretorii iure separamus. et ad faciendos ortos. vel habitacula
clericis. custodibusque largimur. Idest a cava arcus qui mittitur ad pre- [f. 34
20 torium. et deinde per parietes qui contra pretorium. redeuntes. Aream æcclesiæ
claudunt usque trans absidam. Et de parietibus ipsis per sepæ [5] qui hortos
inquilinorum qui in pretorium commanent. videtur munire quæ sepis de-
scendit et [6] regam ante ad viam cabam. sive ad torum qui redet [7] usque ad
arcum suprascriptum. Ut inter sepem et via caba post absida. supradicti

1 *ut* - 2 *sartum* - 3 *sumptus* - 4 Così nel codice - 5 *per sepem* - 6 *per* - 7 *redit.*

clerici hortos possint habere. Preterea eadem largitate offero fundos. Idest
fundum callicianum. Casa noba. Casa prati. Casa marturi. Casa crispini. Fun-
dum boaricum. Et casa pressa in provincia picini tyburtyno terrio [1] consti-
tutos. Reteneo michi usufructu vitæ meæ. eidem æcclesiæ catholicæ proprie-
5 tatem. huius epistolæ largitione transscribens. ea legem et condicionem. ut
cum etiam fructus post obitum meum capere ceperit. ac sibimet vindicare
non solum solum solempnem [2] modo agnoscat fiscalium functionem. verum
etiam propagationi [3] formarum. peracti ab omnibus domini [4] huiusmodi pre-
diorum dependi consuevit. Impendo argenti quoque ad ornatum eiusdem æc-
10 clesiæ. vel cælebritate suprascriptis mysterii sacrosanti. In his licet speciebus.
Idest patena argentea. Calice argenteum maiore . I . Calices argenteos mino-
res . II . Urcium argenteum . I . Amula oblatoria. Colum thimiamatere. faru
cantaru argenteum. Et catenis. et delfinis .XVIII. Coronas argenteas .IIII. [f. 34'
cum catenulis suis. stantarea argentea. Et in confessione ostea argentea. II.
15 cum clavi sue. [5] quæ omnes species adpensate habent ad stateram. urbicam
argenti pondo quinquaginta quattuor. uncias septem. Frons æreos duo. ha-
bentes delfinos octonos. Et perhermoras cantaros æreos maiores sex. minores
. XII . et lilia erea . II . Et stantaria erea . II . Nec non et in palleis. Palleum [6]
molosiricum agnafu auroclabum [7] . I . Item palleum molosiricum tetrafotum
20 . I . Maforcem [8] tramosiricum rodomellinum aquilatum. Item mafor [9] et
teleocoporphyro tramosyricum opus marinum. Item alium molosiricum luri-
catum palleum cassioticum. Item palleum linium aquitanicum. et alia pallea
linea quattuor. Et pro arcora vela tramosirica alba auroclava duo. Vela
blactea auroclava baragaudata [10] . II . Vela olosirica alba auro clava ortopluma
25 . II . Vela tramosirica prasinopurpura . II . Vela tramosirica leocorodina . II .
Vela tramosirica lecoporfira [11] . II . Vela olosirica coccopraxina. duo. Item
alia paratura olosirica blactea vela. auroclava ortopluma . II . Vela tramosi-
rica aquilata cocco praxina duo. Vela tramosirica elioblacta . II . Vela lorica [12]
milino porphira uncinata . II . Vela olosirica oblacta [13] . II . Vela apoplacia [14]
30 coccu prasina cancillata rosulata . II . Item vela apoplacicia coccu prasina [f. 35
cantarata. I. Item alia paratura vela linea auroclava clavatura quadras
duo. Vela linea auro clava vara gaudata clavaturas rotundas . II . Vela linea
vara gaudata persica clavatura coccumellino prasinas duo. Vela linea vara gau-
data persica clavatura leocorodina. duo. Item vela linea vara gaudata persica
35 clavatura subtile leocorodina .duo. Vela linea blactos mavara gaudata. II.
Vela linea blactosima. ortopluma . II . Item vela linea pura . XIIIJ . Item

1 *territorio* - 2 *solempni* - 3 *propagationem* - 4 *dominis* - 5 *sua* - 6 *palliis pallium* - 7 *holoserieum agnophum* - 8 *mafortem* - 9 *mafortem* - 10 *paragaudala* - 11 *leucoporphira* - 12 *loricala* - 13 *holoblatea* - 14 *apoblacia* vel *apoblatea*.

ante regias basilice vella linea plumata maiora fissa numero tria. Item vela
linea pura tria. Ante consistorium velum lineum purum . I . In pronao velum
lineum purum . I . Et intra basilica pro porticia vela linea rosulata . VI . Et
ante secretarium vel corriccla vela linea rosulata pansila [1] aventia arcus . II .
5 Item codices evangelia . IIII . Apostolorum. psalterium. et comite. illud ante
omniam meam cautionem prospiciens. ne mecum quod absit observati occul-
tusque [2] æcclesiæ cornutianensis videatur accidere. ut legem et condicionem
ponere [3] donationi meæ neumquam cuilibet antistitum presbiterorum sivimet
succidentium. vel clericorum quicquam ex his prediis. vel ortis. vel speciebus
10 argenteis. seu vestibus ne a me supra designatis alienare in aliam quolibet
titulo umquam liceat. aut certe sub occansione cultus divini ad alterius [f. 35'
æcclesiæ ornatum qualicumque ex hoccasione transferre. Quod etiam in his
observari eadem condicione volo que futuro tempore fuerint provocatio [4] nostre
devotionis adiecta. quoniam largitatis nos [5] presentis perpetuam prephate
15 æcclesiæ. cupio pertinere substantiam. Quod si quicquam de alienatione a
me prohibita fuerit forte temptatum. tunc ego. vel heres heredum suæ.
vel successor successore suæ mei. vel qui illi deinceps successerint. universa
que huius donationi [6] sunt tenere [7] comprehensa ad suum ius proprietatemque
reducant. quoniam quod a nobis cogitatione venerande religionis oblatum
20 me. secundum lege et condicione posita licere non debet. cuicumque per-
sone. vel alterius æcclesiæ. vel prediis cuiuslibet umquam deputare conpendio.
hanc autem scripturam donationis feliciano notario meo scribenda dictavi.
eique relectæ a me sine dolo malo manu propria subscripsi. et gestis allegari.
propria voluntate mandavi. et stipulantibus que venerabili viro presbitero
25 diaconibus universisque clericis memorate ecclesiæ de omnibus supra dictis
spopondi subî. XV kal. maiarum. Domnu leone pp̃. Augusto.
Quat et probiano viro· cl console. Flavius valila qui theodovius vir claris-
simus et inlustris et comes et magister utriusque militie. huic donationi a me
dictata et mihi relecte. prediorum omnium suprascriptorum. argenti. et vestium
30 servata. et in perpetuum custodita. lege et condicione quam eidem donationi
imposui consensi et subscripsi. salvo scilicet mihi usu fructu suprascriptorum
agrorum. quod supra eadem mihi scriptura servavi.

1 *pensilia* - 2 *observatio cultusque* - 3 *ponerem* - 4 *provocatione* - 5 *nostrae* - 6 *donationis* - 7 *tenore.*

DOCUMENTO II.

ANNO 945.

Il disegno premesso a questa carta rappresenta il papa Marino II, che seduto in cattedra consegna ad Uberto vescovo tiburtino il breve con cui rinnova e conferma il diritto di riscuotere i canoni dai fondi e luoghi della sua chiesa, come erano stati conceduti dai suoi predecessori, e sono enumerati nel breve.

☧ IN NOMINE D̄I SAL VATORI IHV XP̄I ∴

Exemplar collectionum et brevium iam antea digestorum. Tempo- [f. 25'
ribus summorum pontificu domni scilicet Nycolai. Iohannis et leonis. Quos iam
5 vetustate consumptos ne funditus delerentur. et memoriis hominum priva-
rentur. Renovamus iuxta rei veritate nichil addentes. vel aliquid subtrahentes.
Iam temporibus domni marini summi pontifici. et universali papae. Indi-
ctione . III . pontificatus scilicet eius anno tertio. In sede beatissimi petri
apostoli. Suggerente hucberto tyburtine ecclesiae peccatori. et humili epi-
10 scopo. Breve recordationis decasali. et rebus tyburtine videlicet aecclesiae.
quae est dicata in honore beati martyris christi LAVRENTII.
Inprimis per iohanni pertu. clusura vineata que ponitur in orgiale. dena-
rium . I . Per uuinicisi de vinea in silica et casa pullu . I . et denarium . I .
Per orestu de fundo afloru. et de fundu picianu. mustum mundo deci- [f. 26
15 matas. Centum XXX^{ta}. et susceptione ad dominatione faciat. et auri tremisse
. II . Per mauru de Sublaco. de fundum ponza. solidum . I . Et de fundum casa
contra trimisse . I . Et de fundum casa lupuli. trimisse . I . Et de fundum
canistra trimisse . I . Et de fundum scaplano. trimisse . I . Et de fundum
cicerata trimisse . I . Et de fundum piciano trimisse . I . Per theoderu dux
20 de fundum galliopini auri solidu . I . Per iubene presbiter de fundum vi-
cianus in integro. et sex uncie de fundum virgilianus pensionem porcum
lardarium summum . I . Per Adrianu dux de clusura que ponitur in gruptula.
et alia clusura ad porta adriana trimisse . I . Per heredes theodoru dux de

fundum melezano. solidu . I . et tremisse . I . Per heredes romaldo de baruniano de medietate uncie unius. et petia ad modiorum . duo . de istum fundum porcastru annecclu . I . Per annualdo comes et vitulum clusura in fundum bissciano auri trimisse . I . Per heredes theodoro duci. de fundum
5 qui ponitur in castaniola. trimisse . I . Per domnella casa que fuit leoniano in foru. trimisse . I . Per heredes leonino comes clusura que ponitur in caccabelli. trimisse . I . Per adrianus presbiter de vinea in silicata aureas . IIII . Per formosano presbiter de vinea que ponitur in caccabelli. trimisse . II . et aureas . IIII . Per Gundipertus comes de sex uncie fundum cassanum. tri-
10 misse . I . Per agnellu comes vinea in silicata. denarium . I . Per heredes theophylacto. de olivetu in pesoni. solidum . I . Per heredes iohanni mili. de fundum iuliano denarios . II . Per heredes leoni militis de casa super se [f. 26' posita cum hortuo suo in tribio. denarium . I . Per heredes spansiano de fundum ancarianum et de fundum tracanianum. porcastru . I . Per heredes uuasari
15 de uncia una. et scripuli octo in fundum baroniano porcastrum . I . Per heredes sclauculu vinea in silicata auri solidum unum. Per heredes transarico clusura vineata in pesoni. aureas . V . Per heredes formosani militi de terra in papi. pulli pario . I . Per heredes theodosi militis de vinea in valeria denarios . IIII . Per leo colonus de falbiano musto mundo decimate . X . Per
20 heredes grimoni dux de fundu clippi. trimisse . I . Per adrianus archipresbiter. terra in plazzula. aureas . II . Per heredes urso vinea in silicata. denarios . II . Per heredes uuasari comi. de casa in tibori auri tremisse. Per herede margule de clusura in bisciano auri solidum . I . Per heredes pipino militis de casa cum clusurella posita ad sanctum andrea. auri tremisse . I .
25 Per agnalu comi de fundum rosaru auri tremisse . I . Per hered. leonine vinea in caccabelli. denarium . I . Per maria vinea in silicata. denarios . II . Per adrianu de sex uncie fundum Afloru auri trimisse . I . Per Christophoru. vinea in fundum silicata. denarios . II . Per benedictu militem. vinea in silicata denarium . I . Per crescentio sex uncie fundum gregiano. de-
30 narios . X . Per petrunaci petia de terra in olivetu. denarium . I . Per mango de vinea in casa gaiana. capram quale habuerit . I . Per andrea de vinea in suprascriptum locum. capram quale habuerit . I . Per teudemari castaldo de casa que ponitur in roma denarios . VI . Per Adrianu comis de fundum moreni. denarios . III . Per talarico vinea in silicata denarium . I . Per pretiosa [f. 27
35 clusura que ponitur ad sanctum pastore. trimisse . I . et aureas . IIII . Per hered. romano comis de clusure vineate duo. que ponitur ad sanctum donatum. auri tremisse . I . Per hered. grimaldi dux de ecclesia sancti pauli trimisse . I . Per pretiosa de vinea corvinulo que ponitur ad sanctum pastore.

denarium . I . Per pascali primiceriu vinea in silicata tremisse . I . Per talaricu comi de casa terriva denarios . II . Per monasterium sanctorum cosme et damiani de fundu lama et rovetu. solidi . II . Per hered. theodoro dux. de fundu potialia. auri solidi . II . Et de clusura in bisiano. auri tremisse . I .
5 Per hered. adriano dux de sex uncie fundum qui ponitur satorano solido . I . Per heredes gilio de fundu tracaniano. et de fundu casa caprili. porcastru annecclu . I . Per spasiano de antunianu et de fundu ancarianu. denarios . VII . Per hered. formosano de fundu fusci. tremisse . I . Per vitulum mansionario. de pastino in bisciano. denarium . I . Per hered. Eliseo clusura in licini.
10 tremisse . I . Per hered. cristopharo de colle. de fundum casa herculi solidum . I . Per hered. romano come. vinea que ponitur in caccabelli. trimisse . I . Per hered. de adriano duci. de fundum facundi. denarios . VII . Per hered. corvino de sex uncie fundum ofiano. porcu utile . I . Per hered. allo ferrario de casa qui ponitur in foru. denarium . I . De sex uncie fundi
15 cecci. per bassulu pensi musto mundo decimatas . XXX . et susceptione ad dominatione. Per hered. formosano. clusura in bisciano denarium . I. et pullu . I. Per hered. theodoso duci de clusura vineata cum pastina duo. et terra sa- [f. 27' tionales ad modiorum quinque. simulque et pratu et case duo in fundum ancarianu. porcastrum . I . Per adrianus comis. vinea in silicata denarium . I .
20 Per hered. theoderande clusura que ponitur in trulias. auri trimisse . I . Per pipino de paterno et ciliano porcastrum utile . I . Per monasterium Sancti cosmeae de fundu cava et gradarium. auri siliquas duas. Per hered. grimoni de fundu balviano. denarios . IIII . Per hered. vibulo de clusura que ponitur in trullia. trimisse . I . Per hered. theodosio de septem in in-
25 tegro uncie fundum bisiliano. et fundum paterno. porcastru . I . Per hered. provino clusura rico de fundum aterano. pulli pario . I . et oba . XII . Per hered. antonino de fundum papi cum fabrica sua. auri sol. I . Pe petrunaci presbiter de aecclesia beati petri. Inter duos ludes. trimisse . I . Per theodosio et stephano filii arnoni de vinea que ponitur in bissciano denarios . II . Per
30 hered. iohanni de vinea posita in silicata. trimisse . I . Per hered. arnoni de clusura que ponitur in castaniola. solidum . I . Per anualdu ferrario. vinea in silicata. den. I . et pullu . I . Per romanulo clusura in colle. denarios . IIII . Per hered. demetrie de fundum aspretu quem et alia vocabula nuncupatur auri trimissi . II . Per theodosius dux. de casa in foru. trimisse . I . et au-
35 reas . IIII . Per hered. gregorio presbiter. vinea in silicata. auri trimisse . II . Per romanus filius gilifredo de fundum malianellu et barunianu. solidos . II . Per monasterium sancti stephani de olibe qui ponitur in casella auri solidos . II . Per hered. anastasio de sex uncie fundum rosarum. et fundum agella [f. 28

auri solidum . I . Per sergius de terra ad arcum sancti angeli. pullu . I . Per hered. gilio de fundum caccabelli. trimisse . I . Per monasterium sancti cosme et damiani de massa crufo. porcu lardariu . I . et pecuru . I . Per hered. theodoru Per hered. balleri domum que ponitur ad curte. solid. II. Per monasterium sancti cosme de fundum curtellorum denarios . IIII . De aecclesia sancti iohanni et pauli. denarios . IIII . Per hered. transarico castaldo de fundum qui vocatur glazzano uncie. quattuor et de fundum cupressu. uncie quattuor. et de fundum parsini. uncie quattuor. quo et aecclesia sancti cesili martyris pensione porcastru unu baliente tremisse . II . Per theodorus et anualdo comitibus de fundum facondi in integro et aquimolo uno positu in trullias. pensione denarios . XII . Per spasiano comes et eustatia germanis fratribus terra que ponitur in nocetu. pensione denarinm . I . Per adrianus comes fundus sarelli in integro. et petia de terra in fundum moreni. et petia de terra ad columella. et clusura vineata que ponitur in ianula. pensione. denarios IIII . Per hered. theodoro duci. de fundum cuficiano in integro pensione solidum . I . Per theodora ancilla dei filia theodoro duci. de fundum melezano in integro solidum . I . Per hered. theodorande comitisse de clusura vineata in integro que ponitur in trullias pensione auri tremisse . I . Per hered. theodoro duci. vineata clusura. cum pastina duo. et terra sationales ad modiorum quinque. et pratu. et case duo in fundo qui vocatur ancariniano. pensione porcastru . I . Per pretiosa comitissa. de clusura vi- [f. 28' neata in fundum griptula. seu et casa supra se pergula. in suprascriptu locu. et alia clusura que ponitur ad porta adriana. pensione auri tremisse unum. Per hered. arnoni duci clusura vineata. posita in fundum silicata. auri tremisse . I . Per anso comi de uncia tres de fundum cicci. pensione solidum . I . hoc est . IIII . denarios. Per hered. stephanus filius castaneae de sex uncie fundum balvigani. pensione denarium . I . Per heredes gundiperto comi de uncie . VI . de fundum cassianu. pensione auri tremisse . I . Per heredes leonino comi de clusura vineata super se posita in fundum caccabelli. pensione denarios . VI . Per hered. uuasari comis de casa et terra vacante. et gripta. pensione auri tremisse . I . Per hered. leonino comis terra vacante et fossa vineata in caccabelli. auri tremisse . I . Per hered. grimoni duci. fundu valvinianu in integro. denarios . IIII . Per gilioso comis domoras duas cum cortinae suae denarios . II . Per giliosu aecclesiae sancte mariae que ponitur in parianu. pensione denarios argenteos tres. Per hered. theodoro duci de fundum gallioppini in integro solidum . I . Per hered. sasse uncie duo. fundum finiccle. pensione denarios . II . Per hered. talaro comis. domus terriva maiore. et domucella minore cum cortina. pensione solidum . I . Per theodosius et ste-

phanus filii arnoni. de vinea que fuit cavello. in fundum visciano. pensione denarios .II. Per heredes arnoni duci. de clusura vineata super se posita fundum bisciano denarios .II. Per hered. spasiano comis de tres uncie de olibetu de pesoni auri solidum .I. Per theodosius vinea ordines .CXLIIII. et alia petia de vinea
5 ordines septuaginta quattuor. auri tremisse duo. et aureas IIII. Per theo- [f. 29
dosius dux casa que ponitur foris porta sancti laurentii cum clusura sua. pensione auri tremisse .I. et aureas .IIII. Per heredes theodosius duci de sex uncie. de fundum gratiniano. solidum .I. Per hered. agnello comi de fundum rosarum in integro. auri tremisse. Per suprascripto agnello comi. de vinea
10 rase .V. In fundum silicata denarium .I. Per ipso agnello comi de casa supra se. pensione aurea siliqua .I. Per suprascripto theodorus comes et anualdu de aquimolas tres in trulias. seu et tres uncie de aquimolo qui fuit benefacte in suprascriptum locum. denarios .X. et .VII. Per spasianus et eustachia germanis. de aquimolas duas. cum casa et clusura in griptula. et
15 sex uncie de aquimolo qui ponitur in trulia. pensione. denarios XVII. et semis. Per theodoti vidua aquimolum unum qui ponitur in griptulas. pensione denarios .V. Per castanea vidua. aquimolo uno in griptulas. et sex unciæ aquimolo in trulias. denarios .VII. Per benedictus calciolarius aquimolo uno in griptulas. pensione denarios .V. Per lupo aquimolo uno in
20 griptulas. pensione denarios .V. Per hered. uuasari comis de uncia .I. et scripuli octo. de fundum baroniano. pensione porcastru .I. Per hered. romaldo medietatem uncie unius et petia de terra ad modiorum duo. posita in baruniano. porcastru annecclu .I. Per maurica scripuli .IIII. In supra scriptum fundum baruniano. auri tremisse .I. Per merualdo de un-
25 cia .I. de fundum baroniano. pensione denarios .III. Per hered. maurica de afloru. et de fundum apicciano in integro. et sex uncie de fundo afloru. [f. 29'
auri tremisse .II. musto mundo decimatas .CX. Susceptionem ad dominationem quando ibi exierit ad vindemiam tortili paria octo. pecoru utile .I. pullos utiles parias .IIII. Oba sedeci. Esca modia .II°. Vinum pro viveratica
30 decimate octo. Item pro suprascripto aurica [1]. de terra et vinea que fuit lupo bone memorie de suprascripti casalibus. pensione denarios .II. Per adrianus sancte romane ecclesiae. seu gregoria germanis fratribus pensione de fundum iuncianu in integro. et sex in integro uncie de fundum qui vocatur virdiniano porcastru .I. Per agathe de fundum moreni. pensione denarium .I.
35 Per monasterio sancti sabe de terra sationales. et arbores olivarum in fundum pesoni. denarios argenteos bonos numero .V. Per benedictus calciolarius de vinea in silicata. denario uno. Per hered. xpistophoro et gradelenda de vinea

1 *Maurica*.

in duobus locis. de fundum caccabelli et silicata. denarios . II . Per iohannem gallu de casa terriva cubuccla duo. denarios . II . Per farualdo de vinea in silicata. pensione denarios . III . Per Iohannem scazato de terra sationales de fundum iulianu. seu quo alio vocabulo nuncupatus. denarios . II . Per bona et leonina germanes filie quoddam leonino comi de domo tiguliciu cum ortuo in locum qui vocatur supra pusterula. denarios . XXX . Per hered. petro vicario de ecclesia super se posita beati petri apostoli que ponitur inter duos ludes. pullos pario . I . et oba . XII . Per pinu archi miles de clusura cum pergula. et terra vacante posita iuxta sanctum andrea. pullos . III . [f. 30
Per suprascriptu pipinu de casa supra se posita terriva. et clusura vineata cum sepultura monumenti iuxta aecclesiam sancti vincenti martyris. pensione auri tremisse . I . Per hered. clauculo. de casa supra et subter que ponitur ad sanctum andrea apostolum. denarios . II . Per hered. corvino miles de sex uncie de fundu offiano porcum bonum utile . I . Per hered. adriano mandatario denarium . I . De sex uncie fundum aflorum cum arbores olivarum in parte cum dominatione auri tremisse . I . Per theodorus et anualdo germanis fratribus de vineis et terris de portione de afloru et piciano musto mundo decimatas . XV . Per hered. theodosius porcinu. de septem uncie fundum viciliano et fundum paterno in integro. porco soldale . I . Per hered. spasiano de antuniano. de fundum ancarianum in integro. pensione denarios . VII . Per hered. adriano duci. de sex uncie fundum satoranum. auri solidum . I . Per cristophorus de colle fundum casa erculi in integro denarios . IIII . Per hered. transarico tabellio de clusura vineata vacua et plena supra se posita in fundum pensioni. aureas . V . Per maria et urso filio eius de vineae petie tres. in fundum silicata. pensione denarios . II . Per benedictus calciolarius de clusure vineate duo in fundum valeria pensione denarios . II . Per heredes anualdo ferrario de vinea que ponitur in silicata. pensione denar. II . et pullu . I . Per hered. bonosu clericu priore de stauro foro de roma. de domo qui ponitur in plazzula. aureas duas. Per hered. cauculo de [f. 30'
vinea ordines . CC . XXX . In fundum silicata. solidum . I . Per hered. formosano mili. de clusura vineata que ponitur ad ponticellu in fundum bisciano. denarium . I . et pullu . I . Per pipino de viciliano de portione fundum viciliano et fundum paternu. porcu . I . baliente. solidos . I . Per martianu furone de vinea in silicata. denarios . II . Per Iohannes filius teudelapo. de vinea in silicata. aurea siliquas . I . Per hered. sergio $\overline{no}$ et $\overline{reg}$ [1]. de vinea in caccabelli. denarium . I . Per ursu filium marie. casa que ponitur in foru. denarium . I . Per adrianus comi. vinea que ponitur in silicata. denarium . I .

1 *notario et regionario?*

Per hered. allo ferrarius de casa que ponitur in foru. denarium . I . Per adrianu vinea in silicata. et casa terriva cubucclas . II . et pergula inter duos ludes. auri tremisse . I . Per petronaci tabellio de clusura vineata cum saudo suo que ponitur in oriali. denarium . I . Per crescentio mili. dena-
5 rios . III . uncie fundum greiano. denarios . X . Per hered. grimoni consuli et duci. aecclesia sancti pauli apostoli. cum ortua sua. auri tremisse . I . Per hered. dato clerico. vinea que fuit talarico. in fundum silicata denarium . I . Per leo mandataro. de vinea tabula . I . et semis. In alium locum vinea. ordines . XXXV . posita in fundum bisiano. denarios . III . Per hered. pa-
10 schali primicerius vinea quė ponitur in silicata. tremisse . I . Per hered. romano comi casalibus qui ponitur in campo. pensione. tremisse . I . et aureas . IIII . Per palumbo presbiter vinea que ponitur in silicata que fuit aliperto ferrario. pensione aureas . IIII . Per elegiodoru comi. quattuor uncias [f. 31 in fundum barbazano. pensione auri tremisse . I . Per lea vidua. vinea que
15 ponitur in silicata trimisse auri . I . Per hered. leoni de casa et hortuo et aecclesia sancte marie. denarium . I . Per monasterium sanctorum cosme et damiani pensione de massa grofu porcu utile . I . et virvice . I . Per hered. theodosius de olivetu et vinea plus minus tabulas duas que ponitur in valeria. denarios . II . Per hered. margo et corvino de vinea que ponitur in
20 casa petra et serroni. capra quale habuerit . I . Per hered. paulo seu andrea de vinea. que ponitur in casa gagiana et serroni. capra quale habere potuerit . I . et supsceptione ad dominationem vel ad missos eius. Per hered. corvinu et mango tres uncie fundum sambucetu. pensione denarios . III . Per hered. palumbo et formosano. de fundum casa torano. capra . I . Per hered.
25 formosano de uncia . I . fundum sambucetu. denarios . II . Per bonoso fundum balvigano. mustu decimatas . XV . Per lupo et alio lupo presbitero de tres uncie fundum grazano. denarios . III . Per beneria diacona de vinea in fundum silicata. denario . II .

de vinea in colle de fundum clautiano uncias quattuor. De fundum iulianum.
30 uncias . IIII . Fundu cupressuli. uncias . IIII . De fundum cisternule. fundum selveri uncias . IIII . Fundum parsi. uncias quattuor. Fundum ofianum. Fundum carinianum. Fundum aquilonis in integro. Fundum corsani in integro. Fundum gregoriano. uncia una. De fundum iuncianus sex uncie. Fundum virgiliani. porcu lardario uno. Per gemmoso actionario
35 de fundum terentiano. auri solidum . I . Per maria de clausura vineata [f. 31' in fundum pesoni. auri solidum . I . Per agathe ancilla dei de fundum baruniano. uncia una et scripulos octo. porcastro uno. Per agato comes de casali in campo. solidos . III . Per gregorius miles de vinea in colle tremisse

. uno . Per audula ses in integre uncie fundum gratiano. pulli pario . I . Per monasterium sanctorum cosme et damiani. de massa que vocatur crufo. Et fundum terrentiano. Et fundum balneolum et fundum apunianum. Et fundum casselle. Et fundum campolu. Et fundum viti iannellu. Et fundum crufu. Et
5 fundum casa tatani. Et fundum coniolum. Et fundum paulinis. Et fundum olivaria. Et fundum casa mamme. Et fundum lauretu. Et fundum birginis. Et fundum casa nova. Et fundum cassano. Et fundum viciliano. Et fundum transurrule. Fundum casale omnem in integro cum appendicibus suis. porcum utile unum. Verbice . I . Et per ipsum monasterium vinea tabula una in
10 fundum silicata auri tremisse . I . Per gaudentius miles de fundum ancariano in integro. auri solidum . I . Per mauro zillu de vinea in silicata aureas siliquas . IIII . Per iscuzizi auri unciam de fundum ipsorum sex uncias. auri tremisse . II . Per mauricius dux de vicum trellanu. de fundum gaiano uncie tres. et novem scripulos.

15 Et fundum offatianum mustum mundum decimatas septem et mesa. Per miccinu de casale in sanctum magnum. porcum utile . I . et tremisse . I . [f. 32 si porcum non habuerit. det solidos . II . et tremisse . I . Per agatho comis de fundum grisiniano. auri tremisse . I . Per ardulus miles. de terra ad pastinandum in colle. pulli . I . oba . V . Per lupellu miles de vinea in silicata
20 auri tremisse . I . Per maiurinus de tres uncias fundum vicu. pulli paria . II . Per philippus notarius sancte romane aecclesiae seu maria iugalibus. de fundum qui vocatur facile in integro. porcos lardarios utiles . II . Per giliosus miles de sex uncie fundi casa maiuli. porcum aut pecum baliente tremisse . II . Per urso de domo ad sanctum andrea apostolu. pulli paria duo.
25 Per tassonem vicarium de sex uncie fund. feniccla in peculiis valientes trimisse . I . Per uualdemarius magistro. de terra ad casa faciendum. seu ad pastinandum in trivium argenteas siliquas . X . Per amato hortu ad sanctum andrea cum fenile. pulli paria . II . Per tasone uncia de fund. siniano. fundum gimelle. auris siliquas . I . Per dominico de sex uncie fundum cecci.
30 mustum mundum decimatas . XXX . Per domnosu vicarius. de aquimolu trimisse . II . Per gracilinde tabule de terra duo ad pastinandum in fundum pesoni. trimisse . I . Per diaconiam sancte eugenie. de vinea in silicata siliquas . V . Per calbus mili de vinea in ianula trimisse . I . Per provinus de domum. aureas . IIII . Per cristophorus in valle ad pastinandum. aureas . IIII .
35 Per anastasius milex. de vinea in silicata. denarios . II . Per vitalem mili. sex uncie fundum afloro. et fundum picciano in integro decimatas . CL . olibas [f. 32' in parte cum dominatione susceptione ad dominationem facias. Per domnu theodoxio dux de terra ingrelli. auri tremisse . I . Per mauricius de vinea

in caccabelli auri tremisse . I . Per iulianu mili in colle auri tremisse . I . Per giliodorus mili de fundu barbatiano uncie . IIII . auri tremisse . I . Per gregorius miles. vinea in vasalice. aureas . IIII . Per palumbus mili de terra tabula una in fundu catelli. aureas . IIII . Per sindoni de fundum qui vocatur
5 coscomi. porcastru utile . I . Per valentio militem de vinea tabula una posita in via valeria. aureas . IIII . Per talaro comis de fundum fusci. auri tremisse . I . Per bassulu parvulus. de fundum aspretum. denarium . I . Per romanus miles de fundum saturano. fundum villa pertusa. porcu lardario . I . Per philippo de domum in roma. auri solidum . I . Per iulianus miles. tres
10 uncie fundum sambucetu. pulli paria . III . Per anastasius miles de casali auri tremisse . II . Per hospitale sancti petri in neroni de olibeto in cornuti. seu in pensioni. auri solidos . IIII . Per adrianus comis. de aquimolu et de terra. et de olivas in sivora. solid. I . et tremisse . I . Per probinus clericus. fundum atranum in integro ubi ponitur basilica beate felicitatis. fundum
15 tabulianum in integro. fundum casa gaiana in integro. pullum pario . I . et oba . X . Per adrianus de fundum casa maiore. auri tremisse . I . Per surulu miles. fundum iuppiano in integro. sex uncie fundum gilianum. solidum . I . Per sindulus miles. fundum rutinianum. fundum furanum. Fundum gaia- [f. 33 num. tremisse . II . Per prandulo de sex uncie fundum istorum. tremisse . I . et
20 pulli pario . I . Per graciculu miles de fundum clauganus. Fundum iuliano. Fund. tripensis. fund. cisternule. Fund. fonteclu. Fundum silveri. Fundum casa martiana. Fundum passim. per unum quemque uncie quattuor. cum casis et vineis seu olivetis. In quo est ecclesia sancti cesili. vinum decimatas . XII . Per teudualtus de domum in tybori descendente per silice. aureas . IIII .
25 Per lupula fundum cortellorum tremisse . I . Per calbulus de fund. vicilianus. uncie . V . De fundu paternu uncie tres. trimisse . I . Per domnio miles de fundum cecci uncia sex. mustu mundu decimatas . XXX . Per martinus de fundu pretoliolum in integro pulli tres. Per gilius clericus de fundu casa erculi. tremisse . I . pulli pario . I . Per uuilieradus comis vinea in caccabelli.
30 aureas . IIII . Per iordane presbiter de aquimola seu pozzialia. solid. II . Per . . . . *manca il rimanente*

DOCUMENTO III.

ANNO 954.

Il vescovo Giovanni, col consenso del clero, loca a Pietro denominato Pazzo, a Gregoria, Rosa, Bonfiglio e Benedetta suoi figli, fino alla terza generazione, alcuni luoghi dentro alla città e vari fondi fuori di essa, col canone annuo di quattro denari.

IN NOMINE DĪ SAL
vatori ihesu christi. Anno deo propitio pontificatus domnus Agapitus summi [f. 44
pontifici. et universi iunioris papae. in sacratissima sede beati petri apostoli.
Anno octavo. Indictione duodecima. mense octubrio die vicesima. Quisquis
5 actionibus venerabilium locorum pre esse dignoscitur incunctanter eorum
utilitatibus at proficiant summa diligentia procurare festinet. Placuit igitur [f. 44'
cum christi auxilio atque convenit. Inter iohannes humilis episcopus sanctae
tyburtinae aecclesiae et consentiente sibi cuncto clero eiusdem episcopii. Et
e diversis. Petrus virum magnificu qui et supra nomen vocatur pazzu. Seu
10 gregoria. et rosa. atque bono filio. Et BENEDICTA. germanis filii sui. et
habitatoris intro civitate tyburtina. ut cum domini adiutorio suscipere debeat.
da suprascripto iohannes humilis episcopus sancte tyburtine aecclesiae.
vel a cuncto clero eiusdem episcopii. sicut et susceperunt suprascriptis petrus
cum suae filiae. et filio. conductionis tertio genere. Idest turricella una
15 cum scala marmorea. cum inferioribus et superioribus suis. a solo et usque
ad summum. et oratorium Sancti pantaleonis [1]. supra pusterula positum in
intro cum scala marmorea sua. Itemque et duobus cubucella in integro. unum
terrineum. et alium solaratum subtus turre castellum ponte. et de eiusdem
turre cobicellum desuper solarium medietatem usque ad tectum. cum introito
20 et exito suo in superiora. Et ibi ipso trans via orticello cum pergula vineata.
et arboribus suis in integris. cum introito et exito suo. et cum omnibus ad [f. 45
ipsis locis pertinentiis. positi intro a latere civitate tyburtina. In regione
bicu patricii iuxta suprascripta pusterula in foru. Nec non et casalem unum

1 In margine di mano assai tarda: *Hic nota quod ecclesia sancti Panthaleonis est capella et subdita ecclesie sancti Laurentii.*

in integro qui vocatur trulliae. seu bisciano et monte suo quam acrimoneo cum vineis. et terris. plagis. arboribus. saleptis. cultum vel incultum. et cum omnibus ad eam pertinentibus. exepto modica terrula supra murum et subtus murum iuxta fluvium. Posita territorio tyburtino miliario ab ipsa civitate
5 tyburtina plus dimidium trans fluvium. Itemque et petia de terra ad modiorum plus novem et dimidium cum silva iuxta se. et cum omnibus ad eas pertinentibus. posita supra scripto territorio tyburtino. in fundum qui vocatur lauretu. miliario ab ipsa civitate tyburtina plus unius. in tribio. Et inter affines ad ipsa terra et silva. ab uno latere via publica. Et a secundo latere
10 via qui vadit inter consortes parentorum eorum. et a tertio latere limite qui dividit inter lauretu et africano. seu carrarea via. supra scriptis locis iuris suprascripti episcopii. Ita ad ipsorum studio eorumque labore suprascriptis [f. 45'
petrus virum magnificu. seu filiae et filio suo. suprascriptis locis cum eorum pertinentiis sicuti a iam dicto petro evenerunt per scripturas seu monimina
15 suis acquisitis. et per ereditarie parentorum eius. et sicut ipsis manibus eorum retinent potestatem. ut superius legitur. In omnibus tenere et possidere debeant. et ad meliorem faciendis deo iubante ad cultu perducant. ipsi heredibus successoribusque ipsorum profuturum usque in tertium gradum. tertiam heredes. tertiam personam. tertiam generationem. hoc sunt ipsis supra-
20 scriptis. seu filiis. nepotesque ipsorum ex filiis legitimis procreatis. Quod si vero filiis aut nepotes minime fuerint. uni etiam extranea persona cui voluerint relinquendis habeant licentiam excepto piis locis. vel publici num. mil. seu bando servata dumtaxat. in omnibus proprietatem suprascripti venerabilis episcopii. Post quam etiam suprascriptis locis cum eorum pertinentiis ut
25 superius legitur. dare inferre debeant. a suprascriptis petrus virum magnificum. seu filie et filio suo. heredibus successoribusque ipsorum. rationibus ad ius suprascripti episcopii. singulis quibusque annis. sine aliqua mora vel [f. 46
dilatione pensionis nomine denarios bonos romane monete nobos. numeros quattuor. Completa vero tertiam generationem ut superius legitur. tunc su-
30 prascriptis locis cum eorum pertinentiis ut superius legitur. sicuti fuerint cultis et melioratis ad ius suprascripti episcopii cuius est proprietas in integro modis omnibus revertatur. et quisquis eiusdem venerabilis episcopii curam gerint Iterum locandi quibus maluerint libertatem habeat. sine aliquam ambiguitatem. De qua re et de quibus omnibus suprascriptis iurantes dicunt
35 utrasque partes per deum omnipotentem sancteque sedis apostolice. seu salutem virum magnificum et apostolicum domnum agapitum sanctissimum iunioris pape. haec omnia quae huius placiti conventionisque cartula seriens textus eloquitur inviolabiliter conservare adque adimplere promittunt. quo

et si quisquam eorum contra huius placiti conventionisque chartula seriem in toto parte quolibet modo venire temptaverint. tunc non solum periuriis reatum incurrant. verum etiam daturis se. heredes. successoresque ipsorum promittunt parsi partis fidem servantis ante omnem litis initium [f. 46'
5 paene nomine auri uncie sex ebricies. Et post paenam absolutionis manente huius chartule seriem suam nichil hominus maneat firmitatem. Has autem duas uniformas uno tenore conscriptas a michi leonis scriniarius et tabellius urbis rome scrivendas pariter dictaverunt. easque propriis manibus roborantibus. testibus ab eis rogatis obtulerunt subscrivendas. et sivi invicem
10 tradiderunt.

CHARTULA SCI IANUARII;

DOCUMENTO IV.

ANNO 956.

Il vescovo Giovanni loca a Giovanni e Talarico suo nipote, a Pietro e Agata coniugi, a Sinderado e Teodosia germani, il fondo Cariniano colla chiesa di S. Gennaro fino alla terza generazione, col canone annuo di sei denari.

IN NOMINE DNI DI SALVATORI IHV
christi. Anno deo propitio pontificatus domni iohanni summi pontifici et [f. 47
universalis duodecimi pape. In sacratissima Sede Beati Petri apostoli. Indictione XIIII. In mense martio die vicesima. Quisque actionibus venerabilium
5 locorum preesse dignoscitur incunctanter eorum utilitatibus ut proficiat summa diligentia procurare festinet. Placuit igitur cum christo auxilio atque convenit inter domnum iohannem umilis episcopus sancte ecclesie tyburtine et consentientem sibi cuncto clero eiusdem episcopii. et diversi. iohannis. et talarico nepto eius. seu petrus et agati cognatibus. atque Sinderado. et teodosia ger-
10 manis fratribus. habitatoribus intro civitate tyburtina. ut cum domini adiutorio suscipere debeat. a suprascripto domnu iohannes umilis episcopus sancte ecclesiae tyburtine. vel a cuncto clero eiusdem episcopii sibi consentientem

sicut et susceperunt supra scripti iohannes et talaricu seu petrus et agati cognatibus atque sinderado et teodosia germanis fratribus. habitatoribus intro civitate tyburtina. ut eumdem adiutorio suscipere debeat. a supra scripto domno Johannes umilis episcopus sancte ecclesiae tyburtine. vel a cuncto
5 clero ejusdem episcopii sibi consentientem sicut et susceperunt supra scripti. iohannes. et talarico seu petrus. et agati cognatibus. atque sinderadus et theodosia germanis fratribus conductionis titulo. Id est fundum in integro qui ponitur carinianu cum ecclesia sancti ianuarii. cum terris. silvis. pratis. pasculis. alectis. pomiferis. vel infructiferis. diversis generibus.
10 fontibus. rivis atque perennis hedificiis. parietinis adiuntis adiacentibusque suis cum omnibus ad eum generaliter et in integro pertinentibus. Posita territorio tiburtino miliario a suprascripta civitate plus minus quinto. [1] [f. 47'
Ubi inter affines ab uno latere fundum antonianu. et a secundo latere via pupblica. Et a tertio latere fundum floru. Et a quarto latere colle ubi est
15 cisterna. et a quinto latere valle petro.sa Et a sexto latere ribu qui descendi da ronci. Et a septimo latere monte qui ponitur domenici omnia iuris ipsius venerabilis episcopii. Ita ut suorum studiorum suorumque labore suprascripto iohannem. et talaricu. seu petrus. et agati cognatibus atque sinderadu et teodosia iermanis fratribus ipsu suprascriptu fundum qui ponitur
20 cariniano cum omnibus ad eum pertinentibus ut superius legitur. In omnibus tenere et possidere debeatis et ad meliorem faciendum deo iubentem [2] ad cultum perducatis. Ipsi heredesque suis per . . . . . . usque in tertium gradum tertiam heredes. tertiam personam tertiam ienerationem. Hoc est ipsis suprascriptis filiis nepotesque suos et filiis legitimis procreatis. Quod si vero filiis aut
25 nepotes minime fuerint. Vni etiam extranea persona cui volueritis relinquendi habeatis licentiam excepto piis locis vel publici numeri militum seu bando reservata dumtaxat in omnibus proprietatem suprascripto venerabili episcopio. Per quam etiam suprascriptu fundum qui ponitur cariniano cum omni- [f. 48
bus ad eum pertinentibus ut superius legitur. dare atque inferre debeant.
30 suprascripti iohanni et talarico seu petrus cognatibus. Itemque sigiderado et teodosia fratribus heredesque ipsorum rationibus in suprascripto venerabili episcopio. Singulis quibusque annis sine aliquam moram vel dilationem pensionem nomine in natale Sancti laurentii denarios bonos nobos optimos quale pro tempore ierit numero sex. Completa vero tertiam generationem
35 ut superius legitur. Tunc suprascriptu fundum cum omnibus suis meliorationibus ad supradicta ecclesia. modis omnibus revertatur. Ut quicquid ve-

1 *Sul margine estremo della pagina fù scritta da mano contemporanea la seguente nota che è evidentemente erronea, se si volle riferire al presente documento.* Anno primo dompni Johannis quintidecimi pape currebat annus nongentissimus octuagesimus quintus incarnationis domini. - 2 *iubante.*

nerabili episcopio. Curam iesserit. Iterum locandi quibus maluerit. liberam habeat sine aliquam ambiguitatem licentiam. De qua re et de quibusque omnibus suprascriptis et iurantes dicunt utrasque partes per deum omnipotentem. Sancteque sedis apostolice Seu salutem vir beatissimo et coangelico domni iohannis summis pontifici. et universali duodecimo papa. Hec omnia que huius chartule seriens testus eloquitur inviolabiliter conservare atque adimplere promittunt. Quod si quisquam eorum contra huius chartule. placiti conventionisque chartule. seriem in toto partem eius colibet modo venire temptaverit. tunc non solum periuriis reatum incurrat verum etiam daturis se et heredes succes- [f. 48'] soresque suos promittunt pars partis fides servantis. Ante omnem litis initium pene nomine auris uncie septe etbrities et post penam absolutionis manentem uius chartule seriens in suam nichilominus maneat firmitatem. Has autem duas uni forme in eo tenore conscriptes per manum mihi Stephanus in dei nomine virum et tabellium Huius civitate tiburtina.

Scribendam pariter dictaverunt easque propriis manibus roborantes testibus a se rogatis obtulerunt Subscribendam et sivi invicem tradiderunt substipulatione et sponsione solemniter interposita Actum tyburtine. In mense et indictione suprascripta quarta et decima.

Signum manum ††††††† Iohanes et talaricu. et petrus et agati . . . . . [2] sinderadu. et theodosia in hanc chartula rogaverunt;

† Signum manum. Leone in hanc placiti conventionisque chartule testes subscripsi et traditam vidi;

† Signum manum. Petrus septeminu in hanc placiti conventionisque schartule testes subscripsi et traditam vidi;

† Signum manum. Benedictus in anc placiti conventionisque chartule testes subscripsi et traditam vidi;

1 Nome raschiato.

DOCUMENTO V [1].

ANNO 978.

Benedetto VII conferma alla Chiesa di Tivoli il possesso di tutti i suoi beni.

✝ BENEDICTVS EPS.
servus servorum dei. Dilectissimo atque reverentissimo et sanctissimo fratri [f. 2
nostro iohanni. domini gratia tyburtine ecclesie episcopus. et per te in eodem
venerabili episcopio. tuisque successoribus in perpetuum. Cum magna nobis
5 sollicitudine insistit cura. pro universis dei ecclesiis. ac piis locis vigilandum.
ne aliqua necessitatis iacturam sustineat. Sed magis proprie utilitatis stipendia
consequantur. Ideo convenit nos pastorali tota mentis integritate. eundem
venerabilium locorum. Maxime stabilitatis integritatem procurare. et sedulæ
eorum utilitate subsidia illic conferre. ut deo nostro omnipotenti id quod pro
10 eius sancti nominis honore. et laude. atque gloria eius venerabilibus nos
certum est contulisse locis. Sitque acceptabile nobisque ad eius locupletissima
misericordiam dignam. huiusmodi pii operis conferantur. arcibus remunera-
tionem. Igitur quia petiit a nobis tua dilectio. Quatinus concedimus et re-
confirmamus tibi tuisque successoribus per hoc nostrum apostolicum privile-
15 gium. omnes res predicti episcopii tui. qūa [2] tyburtinæ æcclesiæ sancti christi
martyris levite laurentii. Eo quod per neglentiam tuorum antecessorum [f. 2'
episcoporum munimina multa perdita fuerunt. Inclinati precibus tuis. pro
omnipotentis dei amore suumque honorem restauratione predictæ æcclesiæ.
Confirmamus tibi tuisque successoribus omnes episcopii. et cunctas plebes.
20 seu æcclesias atque monasterias. et diversis vocabulis cum omnibus eorum
pertinentiis. vel adiacentiis. Sitas in toto territorio tyburtino. Nominatim
videlicet infra civitate tyburtyna. Idest regionem totum in integrum que ap-
pellatur foro. et vicu patricii. et oripo cum æcclesia sancti alexandri. et aqui-
molis cum forma antiqua iuxta episcopio. Item ecclesiam sancti pauli. et regione

1 *Nel margine superiore della pagina si legge:* Anno primo hujus sancti papae currebat annus domini nongentesimns, *scritto da mano di età più recente, che appose le date a questo e ad altri documenti, e sempre erroneamente.* - 2 *quam.* Marini.

que vocatur formello cum gradas suas. et cum omnibus ad eas pertinentibus sibi invicem coerentem. Et inter affines ab uno latere silice publica. Qui descendit ad porta maiore et usque in porta scura. A secundo latere muro civitatis tyburtina. usque in pusterula cum æcclesia sancti pantaleonis cum
5 turre et scala marmorea. et deinde ascendentem per via publica. usque ad murum antiquum sancti pauli. ex utraque vero partem ipsum murum et pervenit usque in muro civitatis. Similiter et regione que appellatur [f. 3 plazzula infra ipsa civitate. Ab uno latere muro ipsius civitatis. Et a secundo latere silice que pergit ad posterula de vesta. Et a tertio sive a quarto latere
10 monasterio sancti benedicti. Necnon et alium regionem totum in integrum qui vocatur castro vetere. cum æcclesia sancte mariæ et sancti georgii. quæ sunt diaconie. Ab uno latere fossatum unde pergit aqua in vesta. ex utraque vero parte murus civitatis circumdatur. Immo fundos duos in integris sibi invicem coherentes qui appellatur lipiano [1]. et lambrione. In quibus sunt vineis cum
15 trullo infra sę. et arbores olivarum. et cum omnibus ad eosdem fundos in integros pertinentibus. Constitutos tyburtino territorio. Ab uno latere silice publica. que ascendit ad porta scura. Et a secundo latere vinea qui appellatur votano. Et a tertio latere via publica que descendit a supra scripta civitas. et pervenit usque in silice. A primo latere. iuri vestri episcopii. sicuti
20 per alie precepta tenetis. Item fundum in integrum qui appellatur pozzalia. qui et alefanto vocatur. Cum vineis et terris et cum omnibus ad eum pertinentibus. sito suprascripto territorio. Ab uno latere fluvius. Et a se- [f. 3' cundo latere pentoma maiore. Et a tertio latere fundum quintiliolum. Et a quarto latere camarti. Simulque et fundum qui appellatur bluzano [2] in in-
25 tegrum. Ab uno latere flubio. Et a secundo latere camarti. Et a tertio latere cervinariola. Et a quarto latere fundum purpuranum. iuris eiusdem episcopii. Atque ipso suprascripto fundum purpuranum in integrum cum omnibus ad se pertinentibus. Ab uno latere Africanum. Et a secundo latere flumen. Et a tertio latere pluzano. Et a quarto latere lauretum. pariter et fundos per-
30 tusulo. rosario cum æcclesia sancti valentini. Fundum iulianum. Fundum orianum. Omnes in integris sibi invices coherentes. Constituto territorio tyburtino. miliario a suprascripta civitate plus minus quinto. in campo maiore. Ab uno latere staphiliano. Et a secundo latere silice in qua est ponticello. Et a tertio latere crepidinis. Et a quarto latere piranis [3]. Et a quinto latere columnella.
35 Similiter fundum suberetula. Fundum ara magna. Fundum bissianum cum

1 Nota in margine .·. *ubi modo dicitur episcopium cum ecclesia sanctae mariae portas scure*. - 2 Scritto da principio *bluzano*, corretto da seconda mano *pluzano*. - 3 Nel testo è *piranis*, ma sopra l'ultima sillaba è segnato di seconda mano che il nome va corretto. Il Marini sospettò che si debba leggere *piranis* per *piranius*. La correzione però indicata nel testo sembra accennare *piranti*

æcclesia sancti angeli. fundum trulias. Fundum agri montium. Fundum castaniola. Fundum computum. Fundum turinianum. Fundum ianule. [f. 4
Fundum gimelle. Fundum septem viis. Fundum matre saccula. Fundum pracli. Fundum planule. Omnes in integris sibi invicem coherentibus cum [1] terris
5 et silvis. et cum [2] omnibus a supra scriptos fundos in integros pertinentibus. Positis in eodem territorio tyburtyno. Preterea et fundum qui vocatur balera in integrum. Fundum casa petra in integrum. Fundum tufolo. Fundum tortilianum. et fundum oriali. Et vinea posita iuxta sanctum pastorem. Itemque terra et vinea ubi est æcclesia sancte agnes. Verum ætiam et clusura vineata
10 cum griptis et aquimolis antiquis. et terra rationales [3] posita in griptule. Seu et fundum in integrum qui vocatur cornu. Fundum vineole. Fundum caput leonis. Fundum antonianum cum ecclesia sancte marie in pesile. Fundum carinianum. Fundum lame cum ecclesia sancti ianuarii. Fundum rubeto cum ecclesia sancte marie. Fundum balle petrosa. omnes sibi invicem coherentibus.
15 cum terris. campis. pratis. pascuis. Silvis. et cum omnibus eorum pertinentiis. Constituti in suprascripto territorio tyburtino. Fundum rosarum. Fundum ræianum cum plebe sancti petri. et ecclesia sancti thome apostoli. atque [f. 4'
casale et plebe [4] sancti stephani qui appellatur severini. et plebe que appellatur sancti vincentii. cum griptis et parietinis suis. et silvis. et cum omnibus eorum
20 pertinentiis. Necnon et casale in integrum qui appellatur gualdo. Et fundum ceseranu. pari modo et fundum qui vocatur paterno. fundum qui vocatur gripta tabulicia. et canneto. cum omnibus eorum pertinentiis. Ab uno latere via publica. A secundo latere paternum. A tertio latere flumen. Et a quarto latere carrarea. Presertim et fundum silicata in integrum. Fundum panicia-
25 num. Fundum caccabelli. cum vineis et terris. et cum omnibus eorum pertinentiis. Ab uno latere silice qui descendit a ponte lucano. A secundo latere alia silice que pergit ad palatium antiquum. A tertio latere via publica. Et a quarto latere fundum gostanti. Enim vero clusura de vinea supra se in integrum cum omnibus ad eam pertinentibus. Sita in fundum qui vocatur
30 zetula. sicuti per donationis chartula evenit in suprascripto episcopio. Fundum paconi in integrum. Fundum piranello. Fundum turricele. Fundum cecili. fundum serianum cum arboribus olibarum. Fundum balbinianu. In quo est æcclesia sancti victorini. fundum mollica sibi invicem coherentes. cum omnibus eorum pertinentiis. Ubi inter affines ab uno latere ponitur lucus. A se- [f. 5
35 cundo latere rivo qui pergit ad pontem marini. A tertio latere lumbricata. A quarto latere rivo puzzulo. Insuper concedo et confirmo marsicanam viam in

1 *cum* aggiunto di seconda mano. - 2 *cum* aggiunto di seconda mano. - 3 l. *sationalis*. - 4 Così la prima mano. *plebem* correzione antica.

integram. Et fundum campo rotundo in integrum. Fundum pensionis et case in integrum cum æcclesia sancte marie. et sancti severini iuris suprascripti [1] episcopii. Quippini. et fundum qui appellatur cornuti. cum plebe sancti stephani. fundum parianu cum æcclesia sancte mariæ. Fundum circulo cum æcclesia
5 sancti benedicti et sancti anastasii. Fundum aqua ferrata. Fundum paternum. Fundum maranum. et mons paterni. fundum casa martis. Fundum vegete quod est casa proiectici. Fundum batilianum cum terris et silvis sibi invicem coherentibus. posita territorio tyburtino. Ab uno latere fossato maiore. A secundo latere via antiqua qui pergit ad pontem marini. Et a tertio latere fundum
10 calicianum iuris sancte romanæ æcclesiae. A quarto latere fundum
Et a quinto latere fundum paulini iuris monasterii cella nova. Porro et fundum qui vocatur prata maiore. cum vineis terris atque pratis. Fundum [f. 5'
baronianum in integrum. Inter affines incipiente per rivo usque in forma antiqua. A secundo latere monetula. A tertio latere fundum romani. Et a
15 quarto latere fluvium tyberis. et pervenientes usque in aliis arci ubi est ponticello. Verum etiam et clusura vineata supra se in integra. posita ad porta adriana. Fundum cicci. Fundum aflorum. Fundum ciculanum. Fundum pacciani. omnes invicem coherentibus in integris. Fundum zizinni [2] cum plebe sancte marie et sancti iohannis. Fundum marcianellum. et casale sancti cirici.
20 Fundum columpnella sive quibus aliis vocabulis nuncupantur. Ab uno latere via publica. A secundo latere fundum apolloni. A tertio latere romani. A quarto latere balle longa. Et a quinto latere forma unde aqua decurrit recte in via publica. Similiter et fundum carpinianu et vinea inter duos ludes. cum ecclesia Beati [3] Petri apostoli. Et vinea in trivio cum æcclesia sancti laurentii.
25 Immo et fundum castro in integrum cum æcclesia sancti angeli. Fun- [f. 6
dum balarcese sibi invicem coherentibus. Pariter et fundum
cum casale suo et balle longa atque plebe sancti [4] cum vineis et terris et cum omnibus suis pertinentiis. Fundum fullonis in integrum. et quattuor [5] uncie fundi qui appellatur apollonii. Necnon et fundum claudianus.
30 Fundum iuliani. Fundum tripensis. Fundum cisternule. Fundum ponteclo. Fundum silveri. Fundum casa marciana. Fundum parsi cum silvis et olivetis. et terris. cum æcclesia sancti cesili. et cum omnibus eorum pertinentiis. Simul etiam et fundum paternum cum æcclesia sancte columbe. Fundum olivarum. Fundum ianule cum æcclesia sancti pauli. Fundum anterranum in integrum sibi
35 invicem coherentibus. miliario ab urbe rome plus minus vicesimo sexto. Porro

1 Nel testo primitivo è *sci*, ma in margine è scritto *suprascripti* dalla stessa mano. - 2 Sopra *zizinni* è una crocetta rossa che richiama alla nota marginale in rosso: *Idest Valliscotta* di mano contemporanea. - 3 Altro segno rosso sopra *Beati* che accenna la nota marginale rossa: *videlicet foras muros*. - 4 Il copista scrisse in margine: *hic dimisimus*. - 5 In margine: *duo*. Sembra correzione antica.

et fundum ballneolum. Fundum facundii. Fundum licini. Fundum bassanum. Fundum barbatianum. Fundum corsanum. Fundum bico longu. Fundum antoni. fundum clippi. Fundum nigilionis. resiariu. Fundum buccunianum quod est territorio savinense. Fundum gelli. Fundum curtellorum [1] qui est posita
5 ante ponte lucanum. Fundum corconi [2]. in integrum. fundum maiani in [f. 6'
integrum. positum iuxta silicem. Fundum iemilianum. Fundum aquilonem. Fundum mutilianum. iuxta sancti stephani in cornuti. Fundum in balle positum qui appellatur capra molente. et castanneola in integris. Ab uno latere colonia qui vocatur minianu. A secundo latere fundum veranum. A tertio latere
10 fundum ilianum. Et a quarto latere monte qui vocatur vulturella. iuris sanctæ romanæ æcclesiæ. Simul etiam fundum ilice et civitas que vocatur noe. Fundum petroriiolum. et turricclæ. fundum turritula. fundum vicum. et arcum. et cicilianum. et vigilianum. et aspreta. cum ecclesia sancti petri. et in vicu æcclesia Sancti valeri. fundum grecorum. Fundum virdilianum. ubi est æcclesia
15 sancti magni. Omnes sibi invicem in integris coherentibus. cum casis et vineis. terris. et silvis. pratis. pascuis. cultum vel incultum. fundum melizanum. fundum paternum. fundum sambuculo. posito territorio tyburtino. a civitate eiusdem miliario octavo. Ab uno latere fundum minianu et a secundo latere bulturella [3]. a tertio latere fundum maternum. et a quarto latere fluvius. qui
20 vocatur iubenzanu. et monte qui vocatur crufo. iuris suprascripti episcopii. Pari modo ex alia parte montis. fundi caporacie. sive massa vocatur. [f. 7
cum mons ubi est in cacumine æcclesia Sancti angeli. qui dicitur faianu. necnon et locum qui appellatur trellanu [4]. cum fundis suis. Videlicet fundum carpi. fundum murre. fundum plazze. fundum rosarium. fundum corianum.

25 fundum iulianum. fundum casa martelli. fundum sanctæ anatoliæ. et valle fortinianæ. et usque in fine stelle. fundum mons aquæ vivæ. Omnes sibi invicem coherentes in integris. cum casis. et vineis. terris. et silvis. campis. pratis. pascuis. aquis. aquarumque decursibus. vel cum omnibus eorum pertinentiis. Constituto iam nominato territorio tyburtino. miliario ab ipsa civitas plus
30 minus decem. ab uno latere fundum grecorum. a secundo latere fundum sassa. et a tertio latere fundum grunzanu. et a quarto latere fundum longianum. Similiter et fundum casa herculi. cum casis. et vineis. et cum omnibus ad eum pertinentibus. ab uno latere fundum licilianum. a secundo latere fundum foranu. a tertio latere. fundum qui appellatur pasinianu. Et a quarto latere.
35 fundum barbaranu. iuris æcclesiæ tyburtinæ. Preterea et quatuor fundis in integris. Videlicet capud leonis. et priscianus. cesarianus. magianum. Omnes

1 Prima era scritto *cultellorum*. - 2 In margine: *nunc pro corcorulo*. - 3 Prima era scritto *vulturella*, come poco sopra. - 4 In margine, scritto d'inchiostro rosso e di prima mano: *idest Giranus*.

sibi invicem coherentibus. Immo et fundum villa pertusa. fundum saturanum. fundum valneolum. et casale cum æcclesia sancte secundinæ usque in [f. 7 rivo qui dicitur de trabicella. et æcclesia sancti stephani cum casale suo. Et fundum marcianum omnes in integris. Positi iuxta fundum giranum. et finestelle. Territorio trellanense. Itemque fundum cantoranum cum æcclesia sua. Fundum bulziniano. Fundum marano in integrum. Et æcclesia sancte felicitatis cum casale suo usque ad flumen. omnes sibi invicem coherentibus in integris.

Porro et plebe sancti laurentii qui appellatur in sublaco. cum forma. Et æcclesia sancte marie qui est supra castellum. Fundum paternellum. Fundum bullica cum vineis et terris. et cum omnibus eorum pertinentiis. Constitutis territorio sublaciano usque in flubio medio. iuris æcclesiæ tyburtine. Fundum ponza. Fundum qui appellatur casa. Fundum casa lupuli. Fundum canistra. Fundum scaplano. Fundum cesarea. Fundum cisinianum sibi invicem coherentibus. Posita territorio afile. Ab uno latere afile. A secundo latere turrita. A tertio latere gaianello. Et a quarto latere paterclanum. Similiter fundum orarius. et gratinianus. Fundum puzzorosano. Fundum ponzano. Fun- [f. 8 dum cetreiano. Fundum toriniano in integris. Siti territorio sublaciano. Ab uno latere cisiano. Ab alio latere balneolum. A tertio latere glasterano. Et a quarto latere fundum miscanum. Et a quinto latere fundum capla. A suprascripto [1] latere fundum calcuano. Pariter et fundoras quinque in integris qui vocatur moreni. oreta. plumbariola. Aqua combula. Pagatianum cum laco suo et introito suo. posita territorio tyburtino. Ab ipsa civitas miliarios plus minus quattuor. In campo maiore. Nec non et monticellis

et casalis cum ecclesia

Hæc supra scriptis omnibus fundis et casalibus. et plebes. monasterias. et æcclesias quæ superius adscriptis esse videntur [2].

Confirmamus etiam ut per affines. et terminos eos deliberatis. Inter affines incipiente a sanctorum septem fratres. et usque in confinium sancti iohannis qui appellatur in argentella. Et ex inde in campo sacri. ubi sunt staphili ficti. Et recte in silice magna de penestrina. descendente vero per ipsa [f. 8' silice omnia parte dextra territorio tyburtino. iuris eidem ecclesia tyburtina. Parte verò leba omnia iuris sancte penestrinensis ecclesiæ. sicuti antecessores nostri per precepta diffinierunt. Preterea concedimus tibi tuoque episcopio

1 Corretto da mano antica: *sexto*. - 2 Questa lacuna è supplita dal Marini colla Bolla di Giovanni XIX del 1029 in questo modo: *Immo etiam ecclesias, quas Bosone episcopo tuus antecessor isto presente anno consecravit videlicet sancti Iohannis et Beati Iuvenalis*, ma è evidente che questo supplemento, riferendosi a un fatto dell'episcopato di Bosone, non può aver luogo in un documento di cinquantuno anno prima.

ut omni tempore licentiam et potestatem habeatis cum vestris omnibus hominibus ingrediendi et egrediendi. cum omni vestra utilitate per pontem qui vocatur lucanu absque omni redditus. vel qualibet dationes. ex inde persolvendum pro qualiscumque causis. Insuper concedimus vobis omnem districtum.
5 et placita de omnibus monasteriis. sive æcclesiis tui episcopii. tam infra ipsa civitate. quam que etiam et deforis. sive monachos et ancillis dei. atque presbyteros. et diaconos. vel omni clero. qui sub tua protectione sunt. vel in tua dioceseos permanebunt. ut in tuam tuisque successoribus sit potestatem. distringendi et iudicandi. Denique confirmamus tibi per hoc nostrum
10 apostolicum privilegium omnem consuetudinem quas tui antecessoribus soliti erant habere. ut et tu quoque tuisque successoribus absque ulla contradictione perhennis temporibus retineas. Et nulli umquam comiti. aut castaldio vel alicui homini qui ibidem publicam functiones fecerint. liceat tuæ æcclesiæ [f. 9 servos. aut ancillas. sive liberos homines qui in supra dicti tui episcopii ca-
15 salibus resident. ad placitum vel guadiam. sive aliqua districtione provocare aut perducere. sine tuo tuorumque successores consensum. Hæc vero prenominatis fundis. seu locis quæ superius continet. Videlicet lipianum. et lambrionem cum vineis. et gripta tabulicia. et canneto. et pensionis in quo est æcclesia sancte mariæ. et sancti severini. et trellano. et vicu cum æcclesia
20 sancti valerii. et zizinni in quo est plebem sancte mariæ. et sancti iohannis. cum aliis casalibus. Scilicet et in erbaticis. atque glandaticis. nulla molestia habeatis. Cetera vero omnia inmobilia loca cultis et incultis. cum omnibus eorum pertinentiis. vel adiacentiis. sicut superius legitur.

A presenti secunda indictione. vobis et per vos concedimus et perpetua-
25 liter stabilimus suprascripta loca. cum plebibus. æcclæsiis. casis. villis. et castellis. terris cultis et incultis. urbanis. et rusticis. nec non et omnia iura. et iusta consuetudines. quæ in eadem æcclesia per preterita tempora. actenus permanserunt. A modo inlibata semper consistere iubemus. Simulque omnia munimina. seu cuncta instrumenta chartarum de tuo episcopio que a [f. 9'
30 paganis sive per hominum neglegentia subtracte. vel inminute. seu ab igne cremate fuerunt. per hunc nostrum apostolicum privilegium. omnes res illorum stabiles semper consistant in omnibus. pleniter. legaliterque continentes vigorem. Res vero omnes que ab orthodoxis et piissimis christianis pro illorum animabus. seu salute tuæ æcclesiæ. sive per chartula. sive spontanea voluntate
35 offerte. atque concesse fuissent videntur. vel fuerint. Absque ulla molestia. et absque omni querela aliquorum hominum perpetuam stabilitatem. et perpetuo iure. In tua æcclesia. tibi. tuisque successoribus sanccimus Qua propter statuentes atque promulgantes coram deo et terribili eius futuro examine.

per huius nostri apostolici privilegii auctoritate sancimus. et beati petri apostolorum principis auctoritatem decernimus. tam apostolice sedis futuros pontifices. quam qui ecclesiasticas amministraverint actiones. vel etiam magna parvaque persona. aut quispiam cuiuscumque sit dignitatis predictus potes-
5 tatem. id quæ a nobis pie disposite sunt. atque a nobis concessa quoquo modo numquam licentiam habeat de prenominatis omnibus immobilibus locis in uno adunatis. atque spiritaliter apostolica exaratione coniunctis disiungere. [f. 10 Vel uno ab uno altero alienare. Siquis interea quod non credimus de temerario ausu contra ea que abhac nostra auctoritate. et domini nostri iesu christi
10 apostolorum principis petri. cuius libet [1] inmeritis vice agimus. Anathematis vinculo innodatum. et cum diabolo et eius atrocissimis pompis atque cum iuda traditor domini nostri iesu christi. eterni incendii supplicio concremandum sit deputatum. ne umquam a prefatis anathematis nexibus sit absolutus. At vero qui pio intuitu observator omnibus extiterit. custodiens huius nostri apo-
15 stolici constitutionis ad cultum dei respicientibus. benedictionis gratiam a misericordissimo domino deo nostro consequi mereatur. Atque meritis beati Martyris lævitæ laurentii. æternæ vite particeps effici mereatur. Scriptum per manum iohannis scriniarium sancte romanæ æcclesiae. In mense decembrio et indictione secunda.

20 † BENE VALETE. ☧

Datum duo decimo kal. ian. per manus iohanni episcopi sanctæ lavicanensis æcclesiis. Et bibliothecarii. Sanctæ apostolicæ sedis. Anno deo propitio pontificatus domni benedicti summi pontifici. et universalis quarto [f. 10' papæ. In sacratissima sede beati petri apostoli septimo. Imperante domnus
25 piissimus perpetuus Augustus octone A deo coronatus Magno et pacifico imperatore. Anno quinto. In mense decembrio et indictione supra scripta secunda.

BENEDICTVS D̅S̅.

1 *licet.*

DOCUMENTO VI.

ANNO 990.

Il vescovo Amizzone, col consenso del clero, concede per diciannove anni a Sicone prete e Sicone suo nipote, a Maio prete e a Benedetto e Romano fratelli, il fondo e la chiesa di S. Valentino, a tre miglia da Tivoli, col censo livellario di un moggio per ogni otto di grano, orzo, fave e farro, e col diritto di rinnovare la concessione pagando il censo annuo di due soldi e otto danari.

IN NOMINE DÑI DĪ
salvatori ihesu christi. Anno deo propitiatu pontificatu domnu Iohanni [f. 42
summo pontifice et universi quinto decimo pape. In sacratissima sede beati
petri apostoli anno quinto mensi Augusti die . VI . per indictionem tertia.
5 A vobis petimus domno Amizzo domini gratias humilis episcopus sancte ty-
burtine æcclesiæ. consentientem sibi cuncto clero eiusdem episcopio. uti nobis
sico presbiter sancte tyburtinæ ecclesiæ. et sico nepto eius. Item et maio
presbiter, et benedictu. Item et romanu germanis fratribus. et heredibusque
vestris. ad supplendum inferius scriptos annos. Quatenus cum Christi auxilio
10 iubeatis libellario nomine. Idest obtimam partem terra sementaricia in fun-
dum qui sancto valentino. sive quibus aliis vocabulis nuncupatur. cum pre-
dicta æcclesia infra se. cum gripte et parietinis suis antiquis in ruini positi.
et cum omnibus ad eas pertinentibus. posita territorio tiburtino miliario a
civitati tyburtina plus minus tertius. Inter affines ab uno latere incipientem
15 a staphile lapideum. deinde venientem per via publica. qui iam dicta æccle-
siam recte tramite veniente da terra que detinet erede qui dicitur benedicto [f. 43
mosentoi vel sui consortibus. et pervenientem usque in crepigini. A secundo
latere iam dicta crepigini que dibidit inter nostros episcopio. et terra de
monasterio sancti cyriaci. A tertio latere ribus qui de staphiliano. Deinde
20 venientem usque in limite maiore qui dividit inter nostros episcopio terra qui
demarengi. et deinde ipso limite venientem in via publica. A quarto latere
pratu de suprascripto venerabiles episcopio. recte veniente in predicto sta-
phile lapideum. Tota iam dicta terram concedo vobis sico presbiter. et sico
nepto eius. medietatem de omnia quomodo superius scriptum est. Et medie-

tatem vobis maio presbiter. et benedicto et romano germanis sicut infra supra scripti affini constat. Annuatim namque supra scripti laboratores de quattuor frugis. de grano et de ordeo. et fabe. et farre grossu. ana octo modia unum a supra scripto episcopio tribuatur. de ceterum autem frugium nulla datione 5 tribuatis. Ad tenendum. colendum. meliorandum. et laborandum. hac dies kalendarum augustarum. presenti tertia indictione. Et usque in pridias kalendas eas de vicesima. in annis continuis decem et novem. complendo et [f. 43' renovando. modo vobis pro libellaticus renovandum damus vobis vel a vestris successoribus solidos duo. ita sane ut pre esse exinde rationis pars nostra 10 nostrisque eredibus vel successoribus. episcopio singulis quibusque annis sine aliqua moram vel dilationem nomen denarios octo. et retulare promitto. Si qua vero pars contra fidem eorum libellorum venire temptaverit dent pars [1] fidelis pars infidelis fide servantis ante omnem litis initium pœne nomine auri ebritias uncia sex. et post pœne absolutionis manentem hunc libellum seriens in 15 suam maneat firmitatem. Unde petimus ut unum ex duobus libelli uno tenore conscriptos. per manum michi Madelberto notarius civitati tyburtina. una cum vestra roborationem nobis contradere dignetis. ut dum consecuti fuerimus. Agamus deo et vobis maximas gratias. Mensi augusto per indictione tertia.

† Amizzo episcopus sancte tyburtine ecclesiæ in hac libellu manum meam 20 scripsi et testes subscribere rogabit.

† Petrus archidiaconus sancte tyburtinæ ecclesiæ in hunc libellum consensi. et subscripsi.

† Giso presbiter et primicerius sancte tyburtyne ecclesiæ in hunc libellum consensi et subscripsi.

25 † Urso presbiter sancte tyburtine æcclesiæ in hunc libellu consensi et subscripsi.

† Gandulfo nobili viro filius tofani in hunc libellum teste subscripsi et traditum vidit.

† Petrus nobili viro filius donnine in hunc libellu teste subscripsi et tra-30 ditum vidit.

† Arnulfo nobili viro filius quondam menuto in huc libellu teste subscripsi et traditum vidit.

† Ego qui supra madelbertu notarius complevit et dedit.

1 *Pars*. così la prima scrittura; dipoi corretto *parti*.

DOCUMENTO VII.

ANNO 991.

(TAV. III)

Giovanni XV riconferma i beni e i diritti della Chiesa di Tivoli.

† . IOHS EPS SERVVS

servorum dei. Dilectissimo atque reverentissimo. et sanctissimo fratri [f. 11
nostro domini gratia sancte tyburtynæ æcclesiæ episcopus. et per te
in eodem venerabili episcopio. tuisque successoribus in perpetuum.,
5 Cum magna nobis sollicitudine insistit cura pro universis dei æcclesiis.
ac piis locis vigilandum. ne aliqua necessitatis iactura sustineat. sed magis
proprie utilitatis stipendia consequantur. Ideo convenit nos pastorali tota
mentis integritate eundem venerabilium locorum. maxime stabilitatis integri-
tatem procurare. et sedule eorum utilitate subsidia illic conferre. Ut deo
10 nostro omnipotenti id quod pro eius sancti nominis. honore et laude. atque
gloria eius venerabilibus nos certum est contulisse locis. Sitque acceptabile
nobisque ad eius locupletissima misericordiam dignam. huiusmodi pii operis
conferantur arcibus remunerationem. Igitur quia petiit a nobis tua dilectio.
quatinus concedimus et reconfirmamus tibi tuisque successoribus per hoc no-
15 strum apostolicum privilegium. omnes res predicti episcopii tui. quam ty-
burtine ecclesiæ sancti christi martyris levitæ laurentii. Eo quod per negle-
gentiam tuorum antecessorum episcoporum munimina multa perdita fuerunt.
Inclinati precibus tuis. pro omnipotentis dei amore suumque honorem. restau-
rationem predicte æcclesiæ. Confirmamus tibi tuisque successoribus omnes
20 episcopii et cunctas plebes. seu æcclesias atque monasterias. et diversis [f. 11'
vocabulis. cum omnibus eorum pertinentiis. vel adiacentiis. Sitas [1] in toto
territorio tyburtyno nominatim videlicet infra civitate tyburtina. Idest regione [2]
totum in integrum qui appellatur foro. et vicu patricii. et oripo cum æcclesia
sancti Alexandri. et aquimolis cum forma antiqua iuxta episcopio. Item æc-
25 clesiam sancti pauli. et regione qui vocatur formello cum gradas suas. et
cum omnibus ad eas pertinentibus sibi invicem coherentem. Et inter affines

1 In margine: *Hic incipit*. - 2 In margine: *Nota quidem quod primus — Hic nota pro foro in circuitu civitatis.*
Questa e le altre note marginali seguenti sono di età più recente.

ab uno latere silice publica. qui descendit ad porta maiore. et usque in porta scura. A secundo latere muro civitatis tyburtyna. usque in posterula cum æcclesia SANCTI PANTALEONIS [1]. Cum turre et scala marmorea. et deinde ascendentem per via publica. usque ad murum antiquum sancti pauli. Ex
5 utraque vero partem ipsum murum. et pervenit usque in muro civitatis. Similiter et regione qui appellatur plazzula infra civitate. Ab uno latere muro ipsius civitatis. Et a secundo latere silice qui pergit ad posterula de vesta. Et a tertio sive a quarto latere monasterio sancti benedicti. Necnon et alium regionem totum in integrum qui vocatur castro vetere. cum ecclesia sancte
10 marie. et sancti georgii [2]. quæ sunt diaconiæ. Ab uno latere fossatum unde pergit aqua in vesta. ex utraque vero parte murus civitatis circumdatur. [f. 12
Immo fundos duos in integris sibi invicem coherentes qui appellatur lipiano. et lambrione. In quibus sunt vineis cum trullo infra se. et arbores olivarum. et cum omnibus ad eosdem fundos in integros pertinentibus. Constitutos ty-
15 burtyno territorio. Ab uno latere silice publica. qui ascendit ad porta scura. Et a secundo latere vinea qui appellatur votano. Et a tertio latere via publica qui descendit a suprascripta civitas. et pervenit usque in silice. A quarto [3] latere iuri vestri episcopii. sicuti per alie precepta tenetis. Item fundum in integrum qui appellatur pozalia. qui et Alephanto vocatur. Cum vineis et
20 terris. et cum omnibus ad eum pertinentibus. Sito suprascripto territorio. Ab uno latere fluvius. Et a secundo latere pentoma maiore. Et a tertio latere fundum quintiliolum. Et a quarto latere camarti. Simulque et fundum qui appellatur pluzano in integrum. Ab uno latere fluvio. et a secundo latere camarti. Et a tertio latere cervinariola. Et a quarto latere fundum purpu-
25 ranum. iuris eiusdem episcopii. Atque ipso suprascripto fundum purpuranum in integrum. cum omnibus ad se pertinentibus. Ab uno latere africanum. Et a secundo latere flumen. Et a tertio latere pluzano. et a quarto latere lauretum. Pariter et fundos pertusulo [4] cum ecclesia sancti valentini [5]. Fundum iulianum. Fundum orianum. omnes in integris sibi invices coherentes. [f. 12'
30 constitutos territorio tyburtino. miliario a suprascripta civitate plus minus quinto. in campo maiore. Ab uno latere staphiliano. Et a secundo latere silice in qua est ponticello. Et a tertio latere crepidinis. Et a quarto latere piranis. Et a quinto latere. colummella. Similiter fundum suberetula. Fundum ara magna. Fundum bissianum cum æcclesia sancti angeli. fundum trulias.
35 Fundum agrimontium. Fundum castaniola. Fundum computum. fundum turinianum. Fundum ianule. Fundum gimelle. Fundum septem viis. Fundum matre

1 In margine: *Nota quod ecclesia sancti Panthaleonis est capella sancti Laurentii.* - 2 In margine: *Hic nota quod ecclesia sanctae Mariae de Cornuta et ecclesia sancti Georgii sunt capellae sancti Laurentii.* - 3 *quarto*, così la prima mano, corretto dopo in *primo*. - 4 In margine: *in rosario*. - 5 In margine: *Nota pro ecclesia rurali sancti Valentini*.

saccula. fundum procli. fundum planule. Omnes in integris sibi invicem cohe-
rentibus. terris et silvis. et omnibus a suprascriptos fundos in integros per-
tinentibus. positis in eodem territorio tyburtyno. Preterea et fundum qui
vocatur balera [1] in integrum. Fundum tufolo. Fundum tortilianum. Et fun-
5 dum oriali. Et vinea posita iuxta sanctum pastorem. Itemque terra et vi-
nea ubi est æcclesia sancte agnes [2]. Verum etiam et clusura [3] vineata cum
griptis et aquimolis antiquis. et terra rationales [4] posita in griptule. Seu et
fundum in integrum qui vocatur cornu [6]. Fundum vineole. Fundum capud
leonis. Fundum antonianum cum æcclesia sancte mariæ in pesile. Fundum
10 carinianu. Fundum lame cum ecclesia sancti ianuarii. Fundum rubeto cum
æcclesia sancte marie in pesile [6]. Fundum balle petrosa. omnes sibi invicem
coherentibus. cum terris. campis. pratis. pascuis. Silvis. et cum omnibus [f. 13
eorum pertinentiis. constituti in suprascripto territorio tyburtino. Fundum
rosarum. Fundum reianum cum plebe sancti petri. et æcclesia sancti thome
15 apostoli. Atque casale et plebe sancti stephani qui appellatur severini. et
plebe qui appellatur sancti vincentii. cum griptis et parietinis suis. et silvis.
et cum omnibus eorum pertinentiis. Necnon et casale in integrum qui ap-
pellatur gualdo [7]. Et fundum ceseranu. Pari modo et fundum qui vocatur
paterno. Fundum qui vocatur gripta tabulicia. Et canneto. cum omnibus eo-
20 rum pertinentiis. Ab uno latere via publica. A secundo latere paternum. A
tertio latere flumen. Et a quarto latere carrarea. Presertim et fundum silicata
in integrum. fundum panicianum. Fundum caccabelli. cum vineis et terris.
et cum omnibus eorum pertinentiis. Ab uno latere silice qui descendit ad
ponte lucanum. A secundo latere alia silice qui pergit ad palatium antiquum.
25 A tertio latere via publica. Et a quarto latere fundum gostanti. Enimvero
clusura de vinea super se in integrum cum omnibus ad eam pertinentibus.
Sita in fundum qui vocatur zetula. sicuti per donationis chartula evenit in
suprascripto episcopio. Fundum paconi in integrum. Fundum piranello. Fun-
dum turiccle. Fundum cecili. Fundum serianum cum arboribus olibarum.
30 Fundum balbinianum. In quo est æcclesia sancti victorini. Fundum mollica
sibi invicem coherentes cum omnibus eorum pertinentiis. Ubi inter affines.
Ab uno latere ponitur lucus. A secundo latere rivo qui pergit ad pontem
marini. A tertio latere lumbricata. A quarto latere rivo puzzulo. In- [f. 13'
super [8] concedo et confirmo marsicanam viam in integram [9]. Et fundum campo

1 Sotto *balera* scritto di seconda mano *portionem*. Al fine della linea, dopo *in Integrum*, segno di richiamo al margine ove è scritto *fundum casapetra*. - 2 Aggiunto di seconda mano *simulque* sopra *verum*. - 3 Una terza mano agginnse tre lettere per leggervi *clusurella*. - 4 l. *sationalis*. - 5 Un'altra mano aggiunse *in integrum*. - 6 *in pesile* cancellato. - 7 In margine: *seu et unciae.....* - 8 La seconda mano cancellò *insuper* e soprappose *item*. - 9 In margine è aggiunto *et a quarlo lalere rivo puzulo* di seconda mano. Nel testo aggiunse *item*.

rotundo in integrum. Fundum pensionis et case [1] in integrum cum æcclesia sancte marie. et æcclesia sancti severini iuris suprascripti episcopii. Quippini. et fundum qui appellatur cornuti cum plebe sancti stephani. Fundum parianum cum æcclesia sancte marie. Fundum circulo cum ecclesia sancti benedicti. et sancti anastasii. Fundum aqua ferrata. Fundum paternum. Fundum maranum. et mons paterni. Fundum casa martis. Fundum vegete quod est casa proiectici. Fundum batilianum. cum terris et silvis sibi invicem coherentibus posita territorio tyburtino. Ab uno latere fossato maiore. A secundo latere via antiqua qui pergit ad pontem marini. Et a tertio latere fundum caliciauum. iuris sancte romane æcclesiæ. A quarto latere fundum
Et a quinto latere fundum paulini iuris monasterii cella nova. Porro [2] et fundum qui vocatur prata maiore. cum vineis. terris atque pratis. Fundum baronianum in integrum. Inter affines incipiente per rivo usque in forma antiqua. A secundo latere monetula. A tertio latere fundum romani. Et a quarto latere fluvium tyberis. et pervenientes usque in aliis arci ubi est ponticello. Verum ætiam et clusura vineata super se integra. posita ad porta adriana. Fundum cicci. Fundum aflorum. Fundum ciculanum. Fundum [f. 14 pacciani. omnes invicem coherentibus in integris. Fundum zizinni cum plebe sancte marie. et sancti iohannis. Fundum marcianellu. et casale sancti cirici. Fundum columpnella. sive quibus aliis vocabulis nuncupantur. Ab uno latere via publica. A secundo latere fundum apolloni. A tertio latere romani. A quarto latere ballelonga. Et a quinto latere forma unde aqua decurrit recte in via publica. Similiter et fundum. carpinianu et vinea inter duos ludes cum ecclesia Beati PeTRi Apostoli. Et vinea in trivio cum æcclesia Sancti Laurentii. Immo et fundum castro in integrum cum æcclesia sancti angeli. Fundum balarcese sibi invicem coherentibus. Pariter et fundum
cum casale suo et balle longa. atque plebe sancti   cum vineis et terris. et cum omnibus suis pertinentiis. Fundum fullonis in integrum. et quattuor uncie fundi qui appellatur apollonii. Nec non et fundum claudianus. Fundum iuliani. Fundum tripensis. Fundum cisternule. Fundum pontecclo. Fundum silveri. Fundum casa marciana. Fundum parsi cum silvis et olivetis. et terris. cum æcclesia sancti cesili. et cum omnibus eorum pertinentiis. Simul etiam et fundum paternum cum æcclesia sancte columbe. Fundum olivarum. Fundum ianule cum ecclesia sancti pauli. Fundum anterranum [f. 14' in integrum sibi invicem coherentibus. miliario ab urbe rome plus minus vicesimo sexto. Porro et fundum balneolum. Fundum facundii. Fundum licini. Fundum bassanum. Fundum barbatianum. Fundum corsanum. Fundum bico

1 *case* corretto in *caselle*. - 2 *porro* è cancellato, e scrittovi sopra *nec non*.

longu. Fundum antoni. Fundum clippi. Fundum nigilionis resiariu. Fundum buccunianum quod est territorio savinense. Fundum gelli. fundum curtellorum qui est posita ante pontelucanum. Fundum corconi in integrum. Fundum maiani in integrum. positum iuxta silicem. Fundum iemilianum. Fundum
5 aquilonem. Fundum mutilianum iuxta sancti stephani in cornuti. Fundum in balle positum qui appellatur capramolente. Et castanneola in integris. Ab uno latere colonia qui vocatur minianu. A secundo latere fundum veranum. A tertio fundum ilianum. Et a quarto latere montem qui vocatur vulturella. iuris sancte romane ecclesiæ. Simul etiam fundum ilice. et civitas quæ vocatur
10 noæ. Fundum petroriiolum. et turriccle. Fundum turriccle. Fundum turritula. Fundum vicum et arcum. et cicilianum. et vigilianum [1]. et aspreta cum ecclesia sancti petri. et in vicu æcclesia sancti valerii. Fundum grecorum. Fundum virdilianum. ubi est æcclesia sancti magni. Omnes sibi invicem in integris coherentibus. cum casis. et vineis. terris et silvis. pratis. pascuis. cultum vel
15 incultum. Fundum melizanum. Fundum paternum. Fundum sambuculo. posito territorio tyburtyno. a civitate eiusdem miliario octavo. Ab uno latere [f. 15 fundum minianu. Et a secundo latere bulturella. A tertio latere fundum maternum. Et a quarto latere fluvius qui vocatur iubenzanu. et monte qui vocatur crufo. iuris suprascripti episcopii. Pari modo ex alia parte montis fundi
20 camporacie. sive massa vocatur. cum mons ubi est in cacumine æcclesia sancti angeli. qui dicitur faianu. nec non et locum qui appellatur trellanu cum fundis suis. Videlicet fundum carpi. Fundum murre. Fundum plazze. Fundum rosarium. Fundum corianum. Fundum iulianum. Fundum casa martelli. Fundum sancte anatoliæ. et valle fortiniane. et usque in finestelle. Fundum mons aquæ
25 vive. Omnes sibi invicem coherentes in integris. cum casis et vineis. terris et silvis. campis. pratis. pascuis. aquis. aquarumque decursibus. vel cum omnibus eorum pertinentiis. Constituto iam nominato territorio tyburtino. miliario ab ipsa civitas plus minus decem. Ab uno latere fundum grecorum. A secundo latere fundum sassa. Et a tertio latere fundum grunzanu. Et a quarto
30 latere fundum longianum. Similiter et fundum casa herculi. cum casis et vineis. et cum omnibus ad eum pertinentibus. Ab uno latere fundum licilianum. A secundo latere fundu foranu. A tertio latere fundum qui appellatur pasinianu. Et a quarto latere fundum barbaranu. iuris ecclesiæ tyburtine. Preterea et quattuor fundis in integris. Videlicet capud leonis. et piscianus.
35 cesarianus. Magianum. Omnes sibi invicem coherentibus. Immo et fun- [f. 15' dum villa pertusa. Fundum saturanum. Fundum valneolum et casale cum æcclesia sancte secundine. usque in rivo qui dicitur de trabicella. Et æcclesia

1 Corretto *vicilianum*.

sancti stephani cum casale suo. Et fundum marcianum. omnes in integris. Positi iuxta fundum giranum et finestelle. Territorio trellanense. Itemque fundum cantoranum cum æcclesia sua. Fundum bulziniano. Fundum marano in integrum. Et æcclesia sancte felicitatis cum casale suo usque ad flumen omnes sibi invicem coherentibus in integris.

Porro et plebem sancti laurentii qui appellatur in sublaco. cum forma. Et ecclesia sancte mariæ qui est supra castellum. Fundum paternellu. Fundum bullica cum vineis et terris. et cum omnibus eorum pertinentiis. Constitutis territorio sublaciano usque in fluvio medio iuris æcclesiæ tyburtinæ. Fundum ponza. Fundum qui appellatur casa. Fundum casa lupuli. Fundum canistra. Fundum scaplano. Fundum cesarea. Fundum cisinianum sibi invicem coherentibus. Posita territorio afile. Ab uno latere afile. A secundo latere turrita. a tertio latere gaianello. Et a quarto latere fundum paterclanum. Similiter fundum orarius et gratinianus. Fundum puzzo rosano. Fundum ponzano. Fundum cetreiano. Fundum toriniano in integris. Siti territorio sublaciano. Ab uno latere cisiano. Ab alio latere balneolum. A tertio latere glasterano. Et a quarto latere fundum miscanum. Et a quinto latere fundum capla [1]. [f. 16 A suprascripto [2] latere fundum calciiano. Pariter et fundoras quinque in integris qui vocatur moreni. Oreta. Plumbariola. Aqua combula. Pagatianum cum laco suo. et introito suo. posita territorio tyburtyno ab ipsa civitas miliarios plus minus quattuor in campo maiore. Nec non et monticellis. et casalis cum æcclesia

Hæc suprascriptis omnibus fundis et casalibus. et plebes. monasterias, et æcclesias quæ superius ascriptis esse videntur [3].

Confirmamus etiam ut per affines et terminos eos deliberatis. Inter affines incipiente a sanctorum septem fratres. et usque in confinium sancti iohannis qui appellatur in argentella. Et ex inde in campo sacri ubi sunt staphili ficti. Et recte in silice magna de penestrina. Descendente vero per ipsa silice omnia parte dextra territo (sic) tyburtyno iuris eidem æcclesia tyburtyna. Parte vero leba omnia iuris sancte penestrinensis ecclesiæ. sicuti antecessores nostri per precepta diffinierunt [4]. Preterea concedimus atque confirmamus tibi. tuoque venerabili episcopio per hunc nostrum apostolicum privilegium. omnem consuetudinem quam tui antecessores soliti sunt habere. Ut et tu quoque tuique successores absque ulla contradictione perhennis temporibus retineas. et nulli umquam comiti aut castaldio. vel alicui homini. qui ibi publicá functiones [f. 16' fecerint. liceat tuæ ecclesiæ servos aut ancillas. liberos homines qui in supra-

1 Incerto se sia da leggere *Capella* o *Caprola* - 2 Corretto *serto*. - 3 In questo luogo furono aggiunte d'altra mano due linee, che ora si vedono raschiate. - 4 Qui mancano tre periodi che sono nella Bolla di Benedetto VII.

dicti episcopii casalibus resident. ad placitum vel guadiam. sive aliqua districtione. provocare aut perducere. sine tuo tuorumque successores consensum. Hæc vero prænominatis fundis seu locis quæ superius continet. Videlicet lipianum. et lambrionem cum vineis. et gripta tabulicia. Et canneto. Et pensionis in quo est æcclesia sancte mariæ. et sancti severini. et trellano. et vicu cum æcclesia sancti valeri. Et zizinni in quo est plebe sancte marie. et sancti iohannis. cum aliis casalibus. Scilicet et in herbaticis. atque glandaticis. nulla molestia habeatis. Cetera vero omnia immobilia loca. cultis et incultis cum omnibus eorum pertinentiis. vel adiacentiis sicut superius legitur.

A presenti sexta indictione vobis et per vos concedimus et perpetualiter stabilimus suprascripta loca. cum plebibus. æcclesiis. casis. villis. et castellis. terris [1]. cultis et incultis. Urbanis et rusticis. Necnon et omnia iura. et iusta consuetudines. quæ in eadem æcclesia per preterita tempora actenus permanserunt. A modo inlibata semper consistere iubemus. Simulque omnia munimina. seu cuncta instrumenta chartarum de tuo episcopio. que a paganis. sive per hominum neglegentia subtracte vel imminute seu ab igne cremate fuerunt. per hunc nostrum apostolicum privilegium. omnes res illorum stabiles semper insistant in omnibus. Pleniter legaliterque continentes vigorem. Res vero [f. 17 omnes quæ ab orthodoxis. et piissimis christianis pro illorum animabus. seu salute tuæ æcclesie. sive per chartula. sive spontanea voluntate offerte. atque concesse fuissent videntur. vel fuerint. absque ulla molestia. et absque omni querela aliquorum hominum perpetuam stabilitatem et perpetuo iure in tua æcclesia. tibi tuisque successoribus sanccimus. Quapropter statuentes atque promulgantes coram deo et terribilî eius futuro examine. per huius nostri apostolici privilegii auctoritate sanccimus. Et beati petri apostolorum principis auctoritate decernimus. tam apostolice sedis futuros pontifices. quam qui ecclesiasticas amministraverint actiones. Vel etiam magna parvaque persona. Aut quispiam cuiuscumque sit dignitatis predictus potestatem. Idque a nobis pie disposite sunt. Atque a nobis concessa. quoquo modo numquam licentiam habeat de prenominatis omnibus immobilibus locis in uno adunatis atque spiritaliter apostolica exaratione coniunctis disiungere. vel uno ab uno ab altero alienare. Siquis interea quod non credimus demerario ausu. contra ea quæ ab hac nostra auctoritate pie et firmiter per hoc nostro privilegio disposita sunt contraire temptaverit. sciat se dei omnipotenti auctoritate. et domini nostri apostolorum principis petri. cuius licet inmeritis vice agimus. anathematis vinculo innodatum. et cum diabolo et eius atrocissimis pompis. atque cum iuda traditor domini nostri iesu christi. æterni incendii supplicio [f. 17'

1 Una seconda mano cancellò: *casis. villis. et castellis. terris,* e vi scrisse sopra: *fundis casalibus domibus.*

IN NOMINE DNI SALVATORI IHV XPI

Exeplar collectionu et breuiu ia antea digestoru
Teporibs summoru pontificu domni scilicet Nycolai.
Iohis et leonis. Quos ia uetustate consuptos nefundit
delerent. et memoriis hominu pirarent. Renouavi iux
ta rei ueritate nichil addentes. ut aliq subtrahentes.
Ia teporibs domni marini summi pontifici. et uniuersa
li pape. Indic. III. pontificat scilicet ei anno tertio.
In sede beatissimi petri apti. Suggerente hucberto ty
burtine eccle peccatori. et humili epo. Breue recorda
tionis de casali. et rebs tyburtine uidelicet eccle. que
est dicata In honore beati martyris xpi LAVRENTII.
In primis p iohi pertu. clusura uineata q ponit inor
giale. den. I. Fr uinucisi de uinea In silica et casa
pullu. I. et den. I. Forestu de fundu afloru. et de fundu

Roma. Lit. G. Cleman. Via Cestari 37.

U Colonna

tifici. et universalis quarto pape. In sacra
tissima sede beati petri apti septimo. Impe
rante domn piissim pp etuus Augustus
oc tone a deo coronatus Magno et pa
cifico imperatore. Anno qnto. In mse
decebrio et indictione sup scripta scda.,

BENEDICTUS DS.

Roma. Lit. G. Cleman. Via Cestari 37.
U. Colonna lit.

LA RIBELLIONE DI PERUGIA NEL 1368

E

LA SUA SOTTOMISSIONE NEL 1370

NARRATA

SECONDO I DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI VATICANI

DAL

PROF. D. PIETRO BALAN

SOTTOARCHIVISTA DELLA SANTA SEDE

PUBBLICATO NEL PERIODICO

STUDI E DOCUMENTI DI STORIA E DIRITTO

ROMA

DALLA TIPOGRAFIA DELLA PACE

Piazza della Pace num. 35

1880

LA RIBELLIONE DI PERUGIA NEL 1368 E LA SUA SOTTOMISSIONE NEL 1370 SECONDO I DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI DELLA SANTA SEDE.

E tuttora oscuro quanto avvenne a Perugia nel 1369 e nel 1370 e gli stessi storici municipali confondono fatti e tempi o ci narrano assai magramente que' casi, sicchè da loro non si può averne bastante cognizione. Quanto agli altri storici poco o nulla ne dicono; e, se non narrano gran cose gli Annali di Perugia e la Cronaca di Orvieto del Manente, poco più ne discorrono le storie dell'Ammirato e pressochè nulla i più moderni, il Muratori e gli altri fino al Gregorovius. Parlano tutti della guerra contro Barnabò Visconti, ma poco conoscono il legame che a questa univa la guerra di Perugia; piccolo episodio per verità nella storia generale, ma assai importante non solo per la storia perugina e pontificia ma per quella ancora del diritto di quei tempi. Le confusioni di cose e di cronologia in quelli stessi che ne parlano non sono poche e queste fanno sì che gli avvenimenti si intralcino e si oscurino anzichè rischiararsi a vicenda.

Per questo, trovandomi avere ricca messe di documenti nuovi raccolta negli archivi segreti della Santa Sede, dal *Regesto* di papa Urbano V e da vari codici, e con questa potendo in certo modo compiere quel tanto che è stato pubblicato e che veramente è poca cosa, pensai rifare sui documenti originali la narrazione di ciò che avvenne per Perugia nel 1369 e nel 1370, corredandone la narrazione con documenti o al tutto inediti o rarissimi affatto. Principale luogo fra questi hanno il trattato di lega fatto a Bologna nel 2 aprile del 1370, ignoto ai più, appena accennato dal

Muratori eppure di massima importanza, e il trattato di pace ratificato nel 3 dicembre del 1370 che dà il nome di moltissimi perugini e i patti coi quali la città ed il contado di Perugia tornarono allora a devozione della signoria pontificia. Confido per tal modo di avere rischiarato e fissato bene un altro dei tanti punti oscuri e dubbi della storia d'Italia, così feconda di fatti e così avviluppata assai spesso per la vita rigogliosa che vivevano nei tempi di mezzo le sue città, ognuna delle quali si può veramente considerare come un piccolo Stato.

Nel tempo che i Papi risedevano in Avignone, pressochè tutte le città dello Stato della Chiesa eransi ribellate e reggevansi a popolo, oppure erano signoreggiate da famiglie potenti le quali, prevalendo colla forza, aveano cacciato gli emuli e governavano a loro senno i cittadini. Il cardinale Egidio Alvarez Castillo di Albornoz avea poi ricuperato colle armi gran parte delle città e ne avea cacciato gli usurpatori o li avea avuti ubbidienti. Ma i mali umori restarono lungamente nell' Umbria e il desiderio di signoreggiare le città vicine, e le ire di parte e le gelosie di famiglie spesso furono causa del rinnovarsi delle ribellioni.

Nel 1368 era in Italia papa Urbano V e trovavasi a Viterbo quando Perugia si tolse nuovamente alla sudditanza pontificia. Nell'anno prima l'Albornoz, visto che Perugia, Assisi ed altre città tuttavia tenevansi come indipendenti dalla Chiesa, avea voluto sottometterle. Perugia nella guerra che ne era seguìta avea avuto dapprima l'aiuto di Assisi, la quale città caduta nelle mani dei perugini fino dal 1322 continuamente stava aspettando occasione di rivendicarsi in libertà restando suddita soltanto alla Chiesa; quindi, allorchè nell'anno 1367 furono rotti i perugini in un combattimento, Assisi profittò del momento favorevole e chiamò le genti dell'Albornoz che vi entrarono ai 5 di aprile. Tornata così a libertà, la città riebbe per concessione del pontefice i propri

statuti, reggimento proprio e libera elezione de' propri magistrati; le porte della città furono rimesse, vennero ristorate le mura [1].

Perugia, stremata di forze, dovette scendere a patti e nel trattato, come narra il Montemarte, " i perugini lassaro ogni terra che tenevano della Chiesa " [2]; quindi Assisi restò libera affatto da loro.

Però col rinascere delle forze rinacque il desiderio di avere Assisi; e specialmente dopo che il grande Albornoz finì di vivere, a questo si volsero gli animi de' perugini, i quali, continuando a tenersi come indipendenti dalla Chiesa, ricusarono ubbidire e nell'agosto del 1368 si posero in guerra aperta [3].

Papa Urbano tentò nel settembre di condurre ad ubbidienza i ribelli; non pochi inchinavano a parte pontificia e alquanti di loro si unirono per forzare i reggitori a cedere; ma furono scoperti; presi cinque de' maggiori, ebbero morte Agabituccio di Cecco di Nocciolo, Nere di Bernio da Montesperello, Monte di Cino Baglione e Andreuccio Nuccoli [4]. I beni di costoro furono presi dal Comune che prese pure quelli de' molti altri fuggiti e specialmente di Oddo Baglioni, di due suoi figliuoli, di due suoi nipoti, dei figliuoli di ser Pellino, di Carlo Vitelli, di Lodovico di Guidarello, di Eusebio di Consolo, di Vico di Cola e di altri [5].

Dopo questo corsero le terre vicine, si spinsero fino sotto Montefiascone o sotto Viterbo con grande nerbo di cavalli e gittarono frecce dentro la terra e gravemente insultarono al papa che colà

[1] *Graziani:* Cron. di Perugia pag. 203. — *Montemarte;* Cronaca di Orvieto, pag. 35. Torino. 1846. — Cronaca di Orvieto, pag. 112. Milano, 1865. — *Cristofani.* Storie di Assisi, p. 132 e 145 e segg. Assisi, 1866.

[2] *Montemarte:* Cronaca di Orvieto, pag. 35.

[3] Questa data risulta dal documento XVII nel quale è detto: " quod in omnibus capitulis et partibus praesentis contractus in quibus fit mentio de guerra vel inicio ipsius, intelligatur incepisse et dictum inicium fuisse de mense augusti millesimo trecentesimo sexagesimo octavo ".

[4] Cronaca di Perugia; nell'*Archiv. Stor.* Ser. I. vol. XVI. parte I. pag. 208. Il nome dell'ultimo, che la cronaca dice solo Andreucciolo, lo dà il nostro documento XVII.

[5] Cronaca di Perugia p. 209. La confisca, della quale tace la cronaca, è provata dal documento citato.

trovavasi [1]. Fra i veri, o creduti, capi di coloro che aveano procacciato il trattato per la restituzione di Perugia alla Chiesa, era stato anche l'abate di san Pietro che ora sappiamo essersi chiamato Filippo da Monteciviano. I reggitori, quando questo fuggì, tolsero il monastero con tutti i beni e le dipendenze, e singolarmente il castello di santo Apollinare; poi occuparono la terra di Cannaro e quella di Monteverde che erano della Chiesa; si impadronirono dei beni del benefizio di Poggiale che era del cardinale di Nimes. Come poi gli aretini, antichi nemici di Perugia, messisi col papa, cominciarono a molestare le terre perugine, la guerra infierì maggiormente, e Perugia cercò suscitare da ogni parte nemici ad Arezzo. Di questo profittarono i nobili de' Boscoli che, volendo togliersi alla signoria aretina, accordaronsi coi perugini, ai quali diedero il castello di Foiano; anche il castello di Lucignano ribellossi ad Arezzo ed ebbe subito aiuti da' Perugini [2].

Maggiore animo si aggiunse a questi per i torbidi suscitati da Francesco da Vico prefetto di Roma e da Simiotto degli Orsini, mossisi con altri baroni contro la Chiesa [3].

Gli aretini presero Monte Sansavino, quantunque poco se ne commovessero que' di Perugia certi del vicino soccorso mandato a loro da Barnabò Visconti, immemore dei recenti trattati. Sapeva il papa che questo cresceva animo nei ribelli; ma sapeva anche come poco favore questi trovassero in varie città, e sperava che i suoi, uniti agli aretini, bastassero per resistere ad ogni sforzo nemico. Così fu veramente, perchè più tardi accostatesi le genti mandate dal Visconti vennero assalite nel piano del Tevere da

[1] *Montemarte:* Cron. di Orvieto p. 38 dice Montefiascone. Il *Muratori* (Annali XII, 233. Milano, 1753) nelle poche ed inesatte parole che dice di quella guerra, pone Viterbo non Montefiascone. Egli forse si fidò dell'autore della vita di Urbano (Vita Urb. in *Baluzio:* Vitae papar. avenion. I. 388) Io stesso nella mia Storia d'Italia lib. XXXII, cap. 32 (Vol. IV. p. 381) posi Viterbo, e tuttora mi pare più probabile Viterbo come luogo più sicuro, quantunque il Papa passasse in tempo così torbido, ora a Viterbo, ora a Montefiascone.

[2] Vedi Docum. XVII.

[3] *Montemarte:* Cron. di Orvieto, 38.

quelle pontificie unite alle aretine e ne andarono rotte e disperse lasciando molti prigioni.

Allora i perugini invece di uomini chiesero ed ebbero dal Visconti danari, seguitando però i segreti aiuti di venturieri delle bande dell'Hawkwood [1]. Tanta ostinazione offese anche l'impero; sicchè Carlo IV scrisse a Galeazzo Visconti fratello di Barnabò gravissima lettera nella quale intimava di licenziare l'Hawkwood e la sua compagnia di ventura e di cessare di proteggere i perugini ribelli alla Chiesa. " A noi, diceva l'imperatore, è affidata la difesa della Chiesa... egli dovrebbe sapere che è nostro grato dovere la difesa della libertà e dei diritti della Chiesa santa „. Mantenesse la parola giurata nel trattato, licenziasse le compagnie o sarebbe privato del vicariato nella città di Milano [2].

Quanto ai Perugini la cosa fu più sollecita, e subitamente l'imperatore Carlo IV nel dì 13 giugno del 1369 li privò del vicariato ossia della signoria che dall' impero tenevano sopra Chiusi, Castiglione aretino, Monticelli, Risponi, Mannui (?), Lucignano, Foiano, monte San Savino e sopra altre città, terre, rocche o munizioni qualsiasi che fossero di ragione dell' impero. Delle città e terre di ragione della Chiesa Carlo non toccò neppure, siccome quello che sapeva non dovere impacciarsi di luoghi nei quali l' Impero non aveva giurisdizione. Anzi il fatto stesso di punire i perugini, quantunque la punizione fosse solo per quella parte che spettava all' Impero, volle giustificato, e disse esservi mosso dalla dignità imperiale, che " avea avuto da Dio l' uffizio di difendere e di proteggere la santa madre Chiesa, i suoi dominî, i suoi diritti, le sue libertà. „ Colle quali parole mostrò di avere chiaro e giusto concetto dell' imperio quanto alle sue relazioni cogli Stati della Chiesa, dove gli imperatori non erano nè signori nè superiori, ma difensori delle ragioni della Chiesa, istrumenti della giustizia, in

[1] Cronaca di Perugia 209.

[2] *Giulini:* Continuazione delle memorie storiche di Milano nei secoli bassi. Vol. II, pag. 620 prima ediz.

certo modo al servigio del Papa; verità cotanto dimenticata dagli Ottoni in poi.

Ed è di grande importanza lo avere l'Imperatore stesso confessato spontaneamente che egli, come già i suoi predecessori, riconoscevano che " di Perugia aveva e doveva avere pieno dominio il Papa „ che " quel dominio risaliva a tempo più antico che fosse a memoria d' uomo giacchè non ricordavasi da alcuno il contrario „ e che " i Pontefici erano veri, giusti, legittimi, ordinarî e naturali signori della città, del distretto, delle terre, delle dipendenze tutte di Perugia „ [1].

Dopo l'Imperatore venne anche il Papa ed ai 3 di Luglio del 1369 Urbano V, ricordando i decreti di Giovanni XXII, confermati da Clemente VI, per i quali colpivansi di scomunica e di altre gravissime pene i ribelli dello Stato della Chiesa, i loro aiutatori, favoreggiatori e consiglieri, e coi quali " gli invasori delle terre della Chiesa ed i loro fautori aperti od occulti, diretti od indiretti di qualsiasi condizione e grado, anche se imperatori o re „, oltre ad essere scomunicati e ad avere le terre dove stavano colpite dall' interdetto, venivano privati di tutti i privilegi, indulgenze, grazie, immunità, feudi, onori, beneficî, uffizi, diritti e giurisdizioni sì che i loro figliuoli e nepoti non potevano avere nè dignità, nè uffizi, nè benefizi ecclesiastici; narrò le colpe dei Perugini, e li dichiarò caduti nelle condanne pronunziate dai detti decreti, dando a loro per comparirgli dinanzi il tempo di quindici giorni contati dal momento della consegna della citazione. Nel tempo stesso pronunziò scomunica ed interdetto contro tutti coloro che li aiutassero in qualsiasi modo e vietò di favorirli persino a quelli che verso di loro aveano fatto giuramento di fedeltà [2].

O allora, o verso quel tempo, per l' ordine ricevuto dal Papa

[1] Il Documento fu pubblicato dal *Theiner:* Codex diplom. dominii temporalis Sanctae Sedis, vol. I. pag. 463 et seg.

[2] Documento I.

di uscire della città, molti del clero se ne partirono collo stesso vescovo Andrea [1].

Gravi mali aveano già recato e recavano i Perugini, scorrendo le terre di Assisi, di Gubbio, di Civitacastellana, di Orvieto; molestavano Bettona, e qua e là prendevano cittadini e contadini; uccidevano, ferivano, traevano prigioni i sudditi della Chiesa e le terre devastavano e spesso le case incendiavano. Impadronironsi della Rocchetta su quel di Chiusi, e tanto adoperarono con Gabriele di Giovanni Cantuccio de' Gabrielli che lo trassero alla propria parte sì che, divenuto ribelle, egli consegnò a loro il Castello di Frontone su quel di Cagli e permise che essi lo guardassero colle proprie genti. A quei fatti gravi assai si commosse Papa Urbano V; ma forse più ancora si commosse nel vedere i Perugini proteggere ed assoldare masnade di gente malvagia; mentre, avendo egli desiderato di togliere dall'Italia quel flagello che erano le compagnie di ventura, appunto allora trattava coll'imperatore Carlo IV, coi Principi d'oltre Po e coi marchesi d'Este vicarî in Ferrara ed in Modena, col Gonzaga signor di Reggio e con altri, una lega " a difesa conservazione e salvezza della cosa pubblica e della patria libertà dei popoli e delle città d'Italia e ad esterminio e distruzione delle pestifere compagnie che con inumane crudeltà, violenze, oppressioni offendevano la quiete e la tranquillità dei popoli " [2].

[1] La Cronaca di Perugia dice che il Papa fece il decreto nell'Aprile; ma è probabile non lo facesse almeno prima di avere mandato il Monitorio che fu dopo il 7 di Luglio. — Il vescovo era Andrea di Martino di Lello de' Bontempi cittadino di Perugia, che più tardi fu Cardinale. — Veggasi *Crispolti:* Perugia Augusta Lib. II. pag. 268. Perugia, 1648.

[2] " Ad. . . conservacionem salutem et defensionem reipublice ac patrie libertatis populorum, comitatuum incolarum et habitatorum in Italia consistentium et exterminium et destructionem pestiferarum societatum seu socialium gentium que per immanitates ac violencias et oppressiones prefatam rem pubblicam offendere ac bonorum et bene vivere volentium quietem et tranquillitatem vexare detestandis auxibus non verentur ». *Acta ligae* etc. Archiv. Vatic. - Il Verci pubblicò (Stor. della Marca Trevig. Vol. XIV doc. pag. 35) quest' atto con qualche piccola inesattezza.

I Perugini invece aveano assoldato alquanta gente di tali compagnie e ne aveano formato una schiera comandata dai due tedeschi Flask di Richsach e Giovanni di Rethem, l'uno di Costanza. l'altro di Augusta, e colle masnade di costoro continuavano a devastare le terre vicine. E lo sleale Visconti, mentre sottoscriveva la lega, mandava i venturieri in aiuto di Perugia sì che il Papa trovavasi costretto a significare la violazione dei patti appena sottoscritti da Barnabò [1].

Vedendo dunque Urbano che i Perugini, oltre alla ribellione della quale eransi resi colpevoli, oltre ai danni che recavano alle terre ed ai sudditi fedeli alla Chiesa, rendevano anche inutili tutti i suoi sforzi per togliere dall' Italia il flagello dei venturieri, pose mano al castigo e siccome i Perugini, non solo entro il tempo assegnato, ma neppure più tardi erano andati a presentarsi o aveangli mandato loro sindaci per sottomettersi, così nell'Agosto del 1369 lasciò che il Cardinale Arcivescovo di Burgos al quale avea commesso il reggimento e la impresa di Perugia, spingesse innanzi le genti della Chiesa che andarono fino al ponte Felcino con gravi danni del contado. Allora finalmente parvero piegare alquanto i priori ed i reggitori al desiderio di pace; sicchè mandarono nell' Ottobre Pietro Vencioli, Conte Angiolini e Ceccolo di Sinibaldo Benincasa i quali, recandosi a Montefiascone, ne trattassero col Papa. Ma poco profittarono costoro, stando saldi in volere quello che Urbano non voleva per niun modo concedere; sicchè, dopo durati alquanto, i trattati si ruppero [2].

Non volutosi conchiudere nulla dai Perugini, altri provaronsi in loro vantaggio, desiderandosi pace e concordia fra le varie città per potere unirsi contro ad un nemico comune.

Lavoravasi a quei dì per una lega da farsi tra il Papa, i Fio-

[1] *Verci:* Stor. della Marca Trivig. XIV, pag. 140, reca il documento in data XV kal. April. Anno VII. Non posso verificare la esattezza della data essendo perduto il Regesto. Secret. Anno VII.

[2] Cronaca di Perugia 209 — Erra il Muratori quando scrive che i Perugini si sottomisero nel 1369.

rentini e varî altri popoli toscani e la Chiesa contro i nemici e specialmente contro Barnabò Visconti e quindi contro i ribelli Perugini unitisi con lui [1]. I Fiorentini eransi provati a staccare i Perugini dalla parte nemica riconciliandoli colla Chiesa e aveano affidato quest' opera a Bindo de' Bardi, Donato di Ricco, e Pietro Lippi d' Aldobrandino. Costoro aveano trattato più volte di quell' affare col Papa, il quale era pure desideroso di venire a pace purchè fosse ragionevole ed onesta; ma sventuratamente non si potè avere tale e gli ambasciatori fiorentini ai 9 di Dicembre del 1369 tornaronsene in patria senza avere nulla conchiuso [2].

Più facile cosa era quella affidata dai fiorentini ad Alessandro d' Antella, ad Uguccione de' Ricci ed a Biagio de' Guasconi mandati a Papa Urbano per conchiudere la lega secondo il vicendevole desiderio [3]. Ai 9 di Dicembre del 1369 la lega era conchiusa ed il Papa ne sperava “ l' utile non solo della Chiesa romana e dei Fiorentini, ma ancora di tutta l' Italia. „ Cercò poi il Papa di togliere ai Perugini l' aiuto che a loro veniva in vettovaglie ed in altro dalla parte dei Senesi, specialmente da Castelvecchio, da Monticelli, da Castel Astiano, ed ai 28 di Gennaio del 1370 ne scrisse ai rettori ed al Comune di Siena, come per lo stesso fine scrisse anche a quei di Arezzo e di Todi, ed esortò i vescovi Azzolino di Siena e Andrea di Todi a procacciare che non si continuasse a favorire i ribelli ma si facessero leggere nelle chiese in ogni domenica ed in ogni festa i processi fatti contro i Perugini [4]. Tepido peraltro mostravasi e negligente il vescovo Azzolino di Siena, il quale non curossi neppure di ubbidire, e Urbano ai 14 di Febbraio gli scrisse rimproverandonelo ed esortandolo a mostrarsi più zelante [5].

[1] Fino dal marzo 1369 il Papa avea scritto a vari principi dell' Alta Italia per formare la lega. Veggasi la lettera in *Verci:* Storia della Marca XIV, 140.

[2] Documento II.

[3] Il doc. è in *Theiner* Cod. dipl. II. 466.

[4] Documento III.

[5] “ De fraternitate tua, si vera sunt relata nobis, videlicet quod ad pubblica-

Potente era la lega formatasi contro Barnabò, che pure arditamente continuava per la sua via. Nel 1369 l'imperatore Carlo IV avealo spogliato della autorità di Vicario imperiale in Milano ed avea concesso a Papa Urbano V il diritto di occuparne i beni come di ribelle [1]. Ma poi il Visconti avea trovato modo di riavere il vicariato [2]. Però col Papa e coi Fiorentini erangli nemici gli Estensi, i Gonzaga, i Carrara, le città alla sinistra del Mincio, ed in Toscana pressochè tutti, persino i Pisani che trovavansi stanchi di lui. Il Pontefice cercava unire tutti questi principi in un comune intendimento, vedendo come l'Italia non potesse aver pace finchè le forze del Visconti non fossero fiaccate. Ai 16 di Febbraio Urbano cercò fare entrare nella lega anche i Senesi, rinnovando la unione loro colla Chiesa e con Firenze; esortavali ancora ad impedire che dalle loro terre si fornisse ai perugini sale, vivande ed utensili di vario genere; pregavali ad affrettarsi di mandare i loro ambasciatori per conchiudere la nuova lega [3]. Se non che mala volontà aveano sempre mostrato in questo i Senesi, che in quel tempo reggevansi a popolo, e malferma sentivano la autorità stessa dei proprî reggitori. Nè mutaronsi di proposito quando il Papa Urbano ebbe significato al loro Vescovo, come pure alla maggior parte de' Vescovi di Lombardia e di Toscana, il giudizio fatto e la condanna dei Perugini [4].

La lega doveva essere principalmente contro le compagnie di ventura e contro i loro protettori. Trattavasene in Bologna dove stava il cardinale Anglico, il quale fino dal 15 Novembre del 1368 era stato fatto vicario generale della Chiesa da Urbano V per tutte le terre dello Stato Pontificio [5]. Intanto ai 18 di Febbraio del 1370

tionem processuum per nos dudum factorum contra Perusinos ecclesie romane hostes negligenter processisti, non modicum admiramur „ — *Urbanus V:* Regest. Secretor Ann. VIII. fogl. XXX. (Archiv. Vatic.)

[1] *Lünig:* Codex Italiae diplomaticus. Vol. I. pag. 2431 e 2434.

[2] *Crescienzi:* Anfiteatro p. 340 — *Giulini:* Continuaz. II. 619.

[3] Documento IV.

[4] Documento V.

[5] Urbano con bolla di quel dì avealo detto: “ Marchie Anconitane, Ducatus

il Papa prese contro i ladroni armati una gravissima risoluzione e ne scrisse al cardinale Anglico: “ Sono note le atroci colpe, egli diceva, ed i gravissimi eccessi che finora operarono e che operano tuttavia in diverse parti d'Italia uomini privi di umanità ed empî che, dettisi membri di compagnie, imitano la ferità dei pagani... Costoro, siccome quelli che non si curano del timore di Dio e della reverenza verso la Chiesa, sono restati ostinati nelle loro iniquità a dispetto delle sentenze e delle pene pronunziate contro di loro, nè cessano dal male e ogni dì simili e peggiori delitti commettono, con modi, con sevizie degne di infedeli straziando il popolo cristiano. „ Per questo il Papa stimava “ degno, giusto, necessario „ usare modi estremi “ a sciogliere il fascio di iniquità, a schiacciare la protervia di costoro che sembravano, deposta l'indole di uomini, avere assunta rabbia di fiere „.

Lo sdegno di Urbano volgevasi anche contro coloro che, colle protezioni e cogli aiuti di ogni sorta, crescevano audacia a quei masnadieri e principalmente offendevasi de' reggitori di Perugia che in ogni modo li favorivano e li tenevano al loro soldo. Per rialzare l'animo abbattuto de' popoli, per rimettere in loro coraggio sì che valessero con forze unite a liberarsi da tale flagello, il papa, udito prima il consiglio de' cardinali, ordinò ad Anglico: facesse predicare la crociata, largheggiando di indulgenze con quelli che alla sua chiamata prendessero le armi. A quelli che in persona militassero e per un anno a proprie spese od a spese d'altri combattessero contro le compagnie e contro i loro aiutatori ed alleati, restando sotto le bandiere della Chiesa, concesse le stesse indulgenze che concedevansi a coloro che passavano in terra santa, purchè veramente pentiti de' loro peccati li lavassero con sincera confessione. Le stesse indulgenze concesse pure a quelli che a

Spoletani, Patrimonii Beati Petri in Tuscia, Campanie Maritimeque provinciarum ac Massatrebarie et omnium et singularum civitatum comitatuum et terrarum citra provinciam Romandiole consistentium Romane Ecclesie subiectorum pro nobis et Ecclesia ipsa vicario generali. „ — *Urbanus V:* Regest. Secretor. de Curia Anno VI fol. XVII. et seq. (Arch. seg. Vatic). Poco dopo ebbe autorità anche sulla Romagna.

proprie spese mandassero altri a militare per un anno continuo sotto le bandiere della Chiesa contro le dette compagnie. Ad altri, che qualche cosa per quella opera facessero, concesse altre indulgenze [1].

Nel tempo stesso l'imperatore Carlo IV, già tornato in Germania, inteso come il Visconti avesse rotto ogni trattato, ai 17 di Febbraio del 1370 tornò a privarlo del vicariato di Milano e, siccome quello che avea fatto lega coi perugini ribelli della Chiesa e loro avea dato soccorso ed avea pure mandato Giovanni Hawkwood " capitano di quella nefanda congregazione di Satana che dicevasi compagnia inglese „, lo mise al bando dell' impero, spogliando lui ed i suoi di ogni diritto, privilegio ed uffizio che avessero dall'impero [2].

Alla grave novella Barnabò impensierì e, mostrando finalmente volere inchinare a pace, giacchè poco costavagli il fingere, e nulla il rompere la pace appena giurata, mandò al papa quattro condizioni alle quali dicevasi disposto di trattare. Urbano diede facoltà di continuare nel trattato al cardinale Anglico e a lui mandò pure le quattro condizioni proposte dal Visconti. Anche i perugini imitarono Barnabò ma egualmente con poca sincerità; nuovamente gli ambasciatori di Firenze trattarono della riconciliazione di quelli col papa, il quale era già venuto in tanta speranza che, siccome la quarta condizione di Barnabò riguardava i perugini, egli ordinò al cardinale Anglico non tenesse conto alcuno di quella, anzi facesse che Barnabò nei patti di pace promettesse di non impacciarsi per maniera veruna delle cose di Perugia [3].

Ma intanto, ripresisi più caldamente che mai i trattati per la lega, così si mandarono innanzi che ai 2 di aprile fu conchiusa in Bologna per cinque anni fra il papa, i fiorentini, il marchese

[1] Il documento fu pubblicato dal *Theiner:* Cod. diplom. II, 469 et seqq.

[2] *Theiner:* Codex diplom. II. 468 et seqq. - Fu questa la seconda privazione, il che è a notarsi per evitare le confusioni fatte dagli storici i quali stimarono Barnabò privato del vicariato una sola volta.

[3] Documento VI.

di Ferrara, il comune di Bologna, il Carrara di Padova, i Gonzaga di Mantova e di Reggio, i comuni di Pisa e di Lucca ed i signori di Fogliano. L'istrumento, assai prezioso per la storia di quei tempi e di singolare importanza sotto ogni aspetto, si pubblica ora da me compiutamente [1]. Non vi entrò Siena quantunque nel dì 11 Marzo ad instanza del papa i reggitori di questa città ordinassero che niun cittadino senese potesse accettare uffizi dai perugini e cercassero poi di riconciliare i ribelli col pontefice [2].

Questi non ascoltavano ancora ragione perchè speravano prossimo il riacquisto di Assisi dove tenevano segreti trattati. Però presto se ne tolsero giacchè, colta l'occasione che cento cavalli di quelli che guardavano questa città ne erano usciti, li assalirono e li dispersero, ma non per questo videro modo di compiere il desiderato acquisto trovando medesimamente la città ben nutrita e fortemente guardata [3].

Barnabò avea mandato suoi ambasciatori al papa; Urbano, quantunque prevedesse che poco si conchiuderebbe, aveali ascoltati; ma chiedendo poi questi cose alle quali la Santa Sede non poteva condiscendere, li rimandò a Milano con sue lettere. Siccome però i fiorentini e gli altri collegati avrebbero potuto dolersi che, appena conchiusa la lega, il papa trattasse di pace e si mostrasse inchinevole ad accordi, così Urbano scrisse nel dì 20 aprile da Viterbo che non prendessero sospetto per quello che avea fatto e che continuava a fare: " Cosa sconveniente sarebbe stata non

[1] Sulla data e sul contenuto di questo trattato si ebbero dagli storici non poche controversie. L'Ammirato (Stor. fior. lib. XIII, vol. IV, 22) lo dice conchiuso nel novembre del 1369; fu seguìto da molti, come dal Rinaldi (Annal. eccles. ad 1369, §. 8) dal Giulini (Memor. di Milano; continuaz. II, 206) e da altri anche moderni. Non a quel tempo ma al 2 di aprile invece lo riferì il Muratori (Antich. estensi, II, 145) e dietro a lui il Verci (Marca Trivigiana XIV, 14). Ma si confusero insieme due trattati diversi. Io pubblico quí il testo del trattato stesso togliendolo dall'originale dell'Archivio di Stato di Modena. Così ogni dubbio svanisce. Vedi doc. VII.

[2] Regest. Perug. p. 546, 547.

[3] *Cristofani:* Stor. d'Assisi. 149 e seg.

dare ascolto a chi proponeva pace; in ogni caso però nè pace nè tregua farebbe senza consenso de' collegati „[1].

Nè trattando di pace dimenticava i provvedimenti di guerra, e guardando alla Lombardia non lasciava di tenere l'occhio fisso sopra Perugia. Profittando della concordia alla quale era finalmente venuto il prefetto di Roma Francesco di Giovanni di Vico ribelle prima e favorevole ai perugini [2], Urbano volse ogni forza contro questi e contro le compagnie di ventura.

Già avea rinnovata la sentenza di scomunica e di interdetto contro i perugini, aggravandola in pena di loro ostinazione, per il podestà, il capitano, i priori, i consiglieri, gli ufficiali ed il comune di detta città, privando tutti di ogni diritto, privilegio o grazia, di ogni feudo, di ogni possesso, di ogni giurisdizione che avessero avuto, dichiarando incapaci di ogni ufficio o benefizio ecclesiastico essi, i loro figli, i loro nepoti; avea ordinato che nessuno potesse assolverli fuorchè il romano pontefice e che, assolti da altri in punto di morte, dovessero ciò non ostante, restar privi di sepoltura ecclesiastica. Anche avea sciolti dal giuramento e dall'obbligo di fedeltà i vassalli, i soggetti qualunque della città ribelle; avea ordinato che quelli del reggimento non fossero ammessi nè a fare testimonianza nè a compiere altro atto legittimo, e aveali privati del diritto di successione e di eredità e della facoltà di far testamento; avea vietato di recar loro aiuto nelle cause, di giovarli d'opera o di consiglio. Trovatili al tutto pertinaci nella ribellione, avea aggiunto l'estremo castigo, avea giudicato al fisco i loro beni e, data a chiunque facoltà di prenderseli, avea sentenziato fossero trattate le loro persone come servi ed ai fedeli avea dato facoltà di impadronirsene come “ di nemici del nome cristiano „. La quale gravissima sentenza mostra che, siccome l'imperatore avea messo al bando dell'impero i Visconti, così il papa avea messo i perugini ed i loro complici al

[1] Documento VIII.
[2] *Bussi:* Storia di Viterbo 208.

bando della società civile; cosa conforme al diritto di quei dì ma che quasi mai aveva per se sola le conseguenze di fatto che si potrebbero supporre; giacchè, quanto ai beni, di questi si impadronivano i nemici quando prevalevano, anche senza tale giudizio, e quanto alle persone non venivano ridotte veramente a condizione di servi più che non fossero gli altri fatti prigioni in guerra. Ma per la significazione morale era sentenza terribile, che alla scomunica aggiungeva la infamia allora grande ed indivisibile dalla eresia e dalla infedeltà, e che de' condannati faceva nella società cristiana nemici pubblici come i saraceni.

A dispetto di così grave pena la compagnia de' due tedeschi Flasko di Richsach e Giovanni di Riethem era restata a servigio dei perugini, quantunque la sentenza di Urbano fosse estesa anche ai complici ed aiutatori di questi; quindi nel dì 22 maggio del 1370 Urbano V denunziò pubblicamente scomunicati anche i due capitani “ come consiglieri, favoreggiatori, aiutatori dei ribelli con turbe di armati dei quali dicevansi e facevansi duci nel combattere contro la Chiesa „. E ne scrisse ai vescovi di Costanza e di Augusta, perchè la sentenza pubblicassero nelle loro diocesi e annunziassero sottoposte all'interdetto le terre che i due capitani avessero in quelle parti [1].

Avea già il papa provveduto per quanto poteva anche alle cose militari; a quelli di Orvieto avea comandato che le spese dovute da loro per due bandiere di soldati a guardia di Todi, volgessero invece a guardia di certe castella dalla parte di Perugia [2].

Intanto il Visconti era uscito in campo alle offese contro quei della lega ed in Lombardia e nelle terre oltre Po cercavansi e combattevansi le due parti; ma al fiero Barnabò era nata speranza di potersi impadronire di Lucca e di Pisa per segreti trattati che aveva dentro quelle città. Andata infelicemente la impresa

[1] Documento IX.
[2] *Theiner:* Cod. diplom. II. 471.

di Lucca, fu presso a riuscire quella di Pisa. Tentolla l'Hawkwood con milledugento lance e altre genti avvicinandosi a Pisa nel dì 16 di maggio e qualche dì dopo assalendo improvvisamente le mura ed acquistandole in parte; ma contro l'impeto dei difensori non poterono i suoi durar saldi nè dar compimento agli accordi che tenevano dentro la città; sicchè dovettero togliersi dalla impresa e andarono verso Livorno [1].

Udito di tali fatti, papa Urbano, che avea inteso l'Hawkwood aver sparso voce di scendere in aiuto de' perugini, e che non voleva perdere quella circostanza di schiacciare " le sacrileghe compagnie che recavano in ogni parte rovine e delitti ", scrisse sollecitamente nel dì 24 maggio al marchese d' Este, a Francesco Carrara, a Guido da Polenta, a Galeotto Malatesta e ad altri signori: " le pessime compagnie essere entrate in Toscana, avere disegno di spingersi in aiuto de' perugini e sulle terre del patrimonio; aver quindi ordinato al cardinale Anglico suo vicario nelle cose temporali, di raccogliere ogni sforzo delle genti della Chiesa e dei collegati per andar contro alle dette compagnie; mandassero quindi l'aiuto promesso " [2].

Poi, nel dì seguente scrisse al senatore di Roma [3] ed al popolo romano che, essendo finita la guerra contro Francesco da Vico, egli avea pensato non gravarli più del mantenimento di gente armata in difesa della Chiesa; ma ora, saputo come le inique compagnie di tedeschi e di inglesi fossero entrate in Toscana con proposito di gettarsi sulle terre della Chiesa, avea preso consiglio di mandare le sue genti, che teneva contro i perugini, in aiuto dei toscani sotto il comando di Malatesta de' Malatesti, e quindi pre-

[1] *Sardo:* Cronaca pisana cap. 167, pag. 180, 181.

[2] Documento x.

[3] Fino dal 7 maggio era senatore il pistoiese Diliano de' Panciatici podestà di Genova, al quale il Papa avea ordinato di trovarsi a Roma al 1 di giugno al più tardi. Era succeduto all' orvietano Beraldo de' Monaldesi. — *Urbani V:* Regest. secr. anno VIII, fol. LXXII, LXXXVI, CII, CXXXVI. (Archiv. vatic.)

gava i romani a mandare anch'essi colà gli ausiliari datigli e che, secondo dicevasi, aveano la ferma di tre mesi [1].

Intanto le compagnie dell'Hawkwood e parte dei suoi già usciti di Livorno erano andati a Montescudaio, dove colla solita ferocia aveano arso il paese, correndo poi le terre fino a Piombino, accompagnati dalle maledizioni de' popoli [2]. Ai 10 di giugno si spinsero a Colle Salvetti; ma non profittarono in nulla. La gente della lega erasi raccolta ad Empoli e moveva verso Laiatico; sicchè, sentito questo, l'Hawkwood ed i suoi passarono l'Arno. Ai 15 i collegati furono a Montecchio ed a Calcinaia, comandati da Rodolfo Varano di Camerino, forti di quattromila cavalli, di più che mille fra balestrieri e fanti. Presero a seguitare la compagnia che fuggiva loro dinanzi; non si fermarono fino a Pietrasanta ed a Sarzana; tornaronsene ai 28 di giugno [3]. Erano le genti del papa milledugento cavalieri [4] e, dopo tornate, poco riposarono, perchè egli rimandolle alla guerra contro il Visconti che nel luglio tentò impadronirsi di Reggio.

Papa Urbano non solo fece il debito suo verso i collegati prendendo alla guerra quella parte che avea promesso, ma in ogni modo li favorì anche con straordinarie concessioni, ed è al tutto falso che " lungi dal pensare a far con impegno la parte sua non pensasse che ad allontanarsi dall'Italia „ [5].

Fino dal 26 di Giugno avvisò egli i Romani del suo proposito di tornarsene in Avignone e lo fece in modo da non rattristarne gli animi, mostrando che solo la necessità delle cose e non lo scontento di loro o delle loro opere a ciò lo consigliavano [6]; ma

[1] Documento xi.

[2] Ranieri Sardo (c. 167, pag. 181) narrando di queste cose conchiudeva: " Iddio li distrugga e guardi la nostra città da pericolo, e dia senno a chi governa „.

[3] *Sardo:* Cron. pisane c. 168, 169, g.pa 182. — *Ammirato:* Stor. fior. lib. xiii, vol. iv, p. 30. Torino, 1853.

[4] *Ammirato:* Stor. fior. iv, p. 30.

[5] Così falsamente asserì il *Tabani:* Annali di P. Tronci rifusi ecc. Vol. ii. p. 158. Pisa, 1871.

[6] *Theiner:* Cod. diplom. ii. 474.

e allora e poi non cessò di pensare alla guerra ed ai modi più efficaci da aiutare i collegati.

La guerra languiva in Toscana, od a meglio dire, colà era finita colla partenza delle compagnie; i Perugini trovavansi abbandonati e senza speranza d' altro soccorso, recate già le armi della Lega in Lombardia a stringere il Visconti. Cattolici erano i Perugini e fortemente dovea a loro dolere la scomunica e l' interdetto; la passione li avea traviati, il desiderio di Assisi li avea fatti ostinati; ma, ribellatisi nel fatto, non negavano come diritto la signoria della Chiesa sopra di loro. Adunque, calmati gli animi collo svanire delle speranze, tornarono in senno e mostrarono volere riconciliarsi davvero colla Santa Sede. Ai primi di Agosto del 1370 significarono al Papa voler trattare e pregarono di avere salvocondotto per i loro ambasciatori. Urbano V lo concesse volentieri e ordinò a tutti i suoi sudditi, soldati e magistrati di lasciare libera via ai Perugini che venissero a lui; ma, siccome altre volte i trattati erano stati scusa a guadagnar tempo, così dispose che il salvocondotto valesse soltanto per un mese[1].

Nè per verità Perugia mostrava ancora molta sollecitudine di trattare; forse sperava che Barnabò potesse impadronirsi di Reggio e di là recare la guerra in Toscana. Il Pontefice, dispostissimo a trattare di pace, finchè questa non era conchiusa continuava a scemare in ogni maniera le forze de' ribelli. Ai 14 di Agosto scrisse a Gerardo di Perugia, che teneva il priorato romano dell' ordine di san Giovanni di Gerusalemme e che, come priore aveva in guardia due castelli dell' ordine su quel di Perugia. Ordinogli Urbano di consegnare i due castelli alla guardia del cardinale Pietro di Santa Maria in Trastevere, il quale, come in luoghi di non piccola importanza per osteggiare i Perugini, vi avrebbe posto la gente della Chiesa, finchè fosse durata la ribellione. Sperava il Pontefice che il Priore avrebbe ubbidito senz' altro, tanto più

[1] Documento XII.

che in caso contrario minacciava di privarlo del priorato e di sentenziarlo incapace di tenere qualsiasi uffizio nell' ordine [1].

Poco dopo rovinava al tutto anche la impresa di Reggio e con quella morivano le ultime e vaghe speranze dei Perugini. Ai 20 di Agosto le genti della lega, d'accordo con quelle che per Feltrino Gonzaga guardavano Reggio, assalirono le schiere di Barnabò che tenevano stretta la città, e superate le bastite ruppero e dispersero i Viscontei [2]. Quantunque poi l'Hawkwood ottenesse qualche vantaggio presso la Mirandola, il Visconti dopo quel fatto mostrò un' altra volta inchinare a pace.

Urbano V, lasciato suo vicario nelle cose spirituali il vescovo Jacopo di Arezzo, si partì e coi Cardinali andossene nel dì 5 Settembre a Corneto; agli 8 di quel mese fu a Porto Pisano accompagnato da trentaquattro galee di Catalani, dieci di Genovesi, dieci di Napoli, sei di Provenza, una di Finale, una di Ancona sulla quale egli ascese [3]. Entrato in mare, navigò in Provenza e giunto in Avignone ebbevi nuova come e il Visconti e i Perugini paressero davvero disposti a pace. Barnabò trattava col Cardinale Anglico che stava in Bologna; a questo stesso Cardinale Papa Urbano nel dì 15 di Ottobre diede mandato di trattare anche coi Perugini, i quali, ad ottenere più facile perdono, erano ricorsi alla mediazione dei Fiorentini. Diceva il Papa: avere adoperato i castighi solo per piegare gli ostinati; non voler chiudere la porta della misericordia in faccia ai pentiti; concedeva quindi al Cardinale Anglico ogni facoltà di trattare e di conchiudere la pace, di togliere la scomunica e l'interdetto, di assolvere tutti e singoli i colpevoli [4].

Era stato chiamato il popolo al palazzo del podestà e col suono della campana e colla voce del banditore; ne aveano dato l'or-

[1] Documento XIII.
[2] Chron. estense in Rer. It. Script. XV, p. 492 — *Ammirato:* Stor. fior. IV. 31 e seg.
[3] *Sardo;* Cron. Pisana c. 171 pag. 183.
[4] Documento XIV.

dine i priori delle arti che erano Francescantonio e Longaruzzo di ser Angelo per la porta del Sole, messer Grelli e Sante Mecchi per porta Sant' Angelo, Lodovico Negri per porta Santa Susanna, Giovanni Nucci e Biagiuolo di Biagio per porta Eburnese, sette cioè dei dieci priori delle arti, mancandovi gli altri tre cioè Berardello di Vanni per porta Santa Susanna, Arlotto Arlotti e Simon Ceccoli per porta San Pietro. Veramente avrebbe dovuto convocare il Consiglio il capitano del popolo, come voleano gli Statuti; ma nessuno a quei dì era in questo uffizio, quindi la convocazione fu fatta d' accordo col podestà Venanzio da San Geminiano.

Il consiglio fu unanime nel deliberare che si mandasse a Bologna per trattare col Cardinale Anglico, e per questo fine scelse il dottore Conte di messer Sacchi, il professore di uno e dell'altro diritto Baldo di maestro Francesco, il giurisperito Pietro di Vinciolo ed Angelino Ceccoli de' Sinibaldi i quali fossero come sindaci, messi, nunzi, procuratori e rappresentanti del Comune, della città, del contado, dei cittadini, del popolo di Perugia. A questi fu data nel dì 24 Settembre autorità di " riconoscere e di confessare pubblicamente che il pieno, integro, totale dominio della città, del contado, del comune, del popolo e delle singole persone di Perugia apparteneva al Papa ed alla Chiesa soltanto, interamente e di pieno diritto, come era appartenuto ab immemorabili ". Gli avvisi e le istruzioni date dal consiglio ai suoi rappresentanti erano quali la Santa Sède poteva desiderare; dovea ripararsi ad ogni colpa, restituirsi ogni terra mal tolta, compensare i danni recati ai fedeli della Chiesa, restituire i beni confiscati, rimettere in patria i fuorusciti, rompere ogni amicizia colle compagnie di ventura e coi nemici della Chiesa, pagare a Papa Urbano una certa somma per il vicariato della città. Il mandato fu scritto presenti Giacomo di Provenza e Nicolò di ser Vanni di Volterra giudici ed assessori del podestà di Perugia, ser Francesco di ser Egidio di Perugia cancelliere del comune e ser Rinaldo d' Andrea notaro

dei priori delle arti e del popolo, ed altri chiamati come testimonî [1].

Con tali disposizioni era facile omai la riconciliazione. I messi di Perugia furono a Bologna dove, confessando la loro colpa, si dissero pronti a farne la penitenza.

Il Cardinale Anglico prima di tutto chiese da loro ed ottenne giuramento che starebbero a quanto dal Papa e da lui suo vicario sarebbe comandato. Quando essi ebbero giurato questo sul Vangelo, il Cardinale assolse le loro persone dalla scomunica, a patto però che non tornassero a rendersi colpevoli delle stesse opere, nel qual caso sarebbero senz' altro ricaduti nella scomunica.

Dopo questo essi esposero l' atto di mandato ricevuto dal Comune e dal popolo di Perugia, nel qual atto contenevansi tutte le condizioni di riconciliazione volute dalla Santa Sede e da loro accettate. E confermarono a nome del podestà, dei magistrati, del popolo di Perugia che obbligavansi a fare tutte e singole le cose in quello contenute. Supplicarono poi che venisse tolto l' interdetto e che fossero assolti dalla scomunica i magistrati, i cittadini e quanti ne erano stati colpiti.

Le preghiere dei perugini furono accompagnate da quelle degli ambasciatori fiorentini Giovanni de' Ricci e Donato di Barbadone, Pietro di Filippo degli Albizzi e Filippo di Giannozzo de' Baroncelli i quali con grandissima cura e sollecitudine aveano procacciato quella riconciliazione. Il Cardinale esaudì le loro preghiere e nel giorno di Sabato 23 Novembre 1370 perdonò a loro i danni, le ingiurie, le offese che aveano recato alla Chiesa; quanto allo interdetto lo sospese per trenta giorni, ordinando che, se fra questo tempo Perugia ratificasse ed approvasse solennemente e per pubblico istrumento gli atti allora compiti e le fatte promesse secondo contenevansi nel contratto, e consegnasse le chiavi della città, l' interdetto sarebbe tolto affatto e sarebbero assolti dalla scomunica tutti e singoli i rei coi loro complici, togliendosi an-

[1] Documento XV.

cora le privazioni e le sentenze pronunziate contro di loro e restituendo al Comune le castella dell' antico contado ed i beni delle singole persone [1].

Allora si stese la scrittura di trattato che dovea essere ratificata. Di questo trattato è noto un ristretto pubblicato dall'*Archivio storico italiano* di Firenze [2]; alquanto fedele non esatto nè corretto è quel ristretto e gli stessi nomi de' testimonî e delle varie persone sono storpiati e guasti anche nella nota che il Fabretti dà come frutto della collazione fatta sull' originale.

Il testo autentico del trattato che pubblico fra i documenti [3], e che è tolto dalla copia originale in pergamena, fatta contemporaneamente a quella mandata a Perugia e riposta nell'Archivio della Santa Sede in Avignone e di là poi recata a Roma nell' Archivio segreto Vaticano [4], riesce singolarmente prezioso. Varie circostanze della ribellione e delle inimicizie seguitene si vengono a conoscere da quello, e da quello apparisce chiaramente quali città, quali terre, quali principi e signori fossero dall' una parte e quali dall' altra, finalmente quale autorità e quale dominio avesse di diritto la Chiesa sopra Perugia e quali relazioni passassero fra il Comune perugino e la Santa Sede.

Riconobbero i Perugini che " il pieno, intero, totale dominio della città, del contado, del distretto loro, della comunità, del popolo, delle singole persone di Perugia apparteneva di pieno diritto alla Santa Romana Chiesa, al Pontefice Romano e non ad altri; sì che essi perugini erano stati, erano e dovevano sempre essere veri sudditi e soggetti immediatamente di pieno diritto al Papa ed alla Chiesa Romana ai quali la città di Perugia con tutto il suo contado spettava già prima ed apparteneva in pie-

[1] Documento XVI.

[2] Vol. XVI. p.e 1. Cronache e Stor. di Perugia p. 210 a 214.

[3] Documento XVII.

[4] Oltre all'originale esistono pure due altre copie autentiche, una coeva in pergamena. (Armadio XXXV. cod. 22.) l'altra in codice cartaceo. Queste oltre al trattato contengono anche l'istrumento notarile del 24 novembre 1370.

nissimo diritto e proprietà, come apparteneva e spettava ed era stata ed era e perpetuamente dovea essere dei legittimi successori di Papa Urbano ed era stata dei suoi predecessori da tanto tempo che non se ne conosceva il principio, e dovea essere in proprietà e dominio mero e pieno del sommo Pontefice regnante e di quelli che gli succederebbero in avvenire, in libera e generale amministrazione ed a disposizione di loro. „

Nè parendo bastante questa aperta, chiara, larghissima professione della propria sudditanza, i perugini soggiunsero: “ Che la Chiesa Romana ed il Papa ed i suoi successori, e a nome loro il Cardinale Anglico, erano Signori soli ed in solido, e doveano esserlo, della città, del contado, del Comune, della comunità, del popolo e delle singole persone „. La quale confessione della signoria vera, immediata, piena della Chiesa sopra Perugia e le sue terre comprendeva anche i castelli di Fossato, Casegastalde, Fratta dei figliuoli di Uberto, Poggio di Sant'Ercolano ed altre terre e luoghi che i Perugini tenevano anche fuori del loro contado e che in qualsiasi modo spettavano alla Chiesa.

E queste dichiarazioni mostrano come male si sieno apposti quegli scrittori che pretesero Perugia indipendente dalla Santa Sede o almeno legata con sì debole dipendenza di signoria da potersi considerare come libera.

I Pontefici e per l' indole paterna del loro governo, e per il grande rispetto che conservavano per ogni concessione fatta, e per il desiderio che grandissimo avevano della maggiore prosperità delle terre a loro soggette, non erano soliti far gravare troppo il peso della signoria sopra i sudditi; ma, largheggiando in privilegi, in concessioni, in franchigie colle città, queste lasciavano nel fatto pressochè al tutto libere, tanto solo che riconoscessero il diritto della Chiesa, e di sudditanza dessero segno e prova in certe circostanze e con certi tributi. E ordinariamente mitissimi erano questi, e con essi le città ottenevano il vicariato, ossia il proprio governo, sì che, riconosciuta la sovranità del Papa e la

soggezione immediata alla Santa Sede, da altra autorità che da questa non dipendevano e serbavano le proprie leggi, le proprie consuetudini, i propri magistrati, i reggitori propri. Così Perugia coll'atto di sommissione ottenne per i priori e reggitori del Comune il vicariato, cioè il governo e la amministrazione a nome del Papa, e tutti gli introiti, le rendite, i proventi tutti della città, del contado e del distretto, obbligandosi a pagare ogni anno tremila fiorini d'oro di giusto peso. La concessione fu per il tempo della vita di Papa Urbano, colla legge che se nel tempo stabilito, cioè nella festa di San Pietro e di San Paolo, i perugini mancassero al pagamento, incorressero la multa di mille marche d'argento, e che se per due anni continui tralasciassero di pagare i tremila fiorini, i priori cadessero nella scomunica e la città nell'interdetto, restando pure obbligata a pagare le mille marche. Se poi per tre anni continui non si facesse il pagamento dei tremila fiorini, allora i priori cadessero immediatamente dall'uffizio del vicariato e da ogni diritto per qualsiasi modo acquistato.

Riconosciute le ragioni della Chiesa, i sindaci de' Perugini confessarono le loro colpe: " Avere in molti modi offeso il Sommo Pontefice e la Chiesa Romana veri e naturali signori di Perugia, i legati della Santa Sede, i vicari, rettori, ufficiali, ed i sudditi, le provincie, le città, le terre, le castella della Chiesa; essere caduti in gravi colpe contro di quelli; avere in gravi eccessi e con molta temerità peccato, con rea e detestabile ribellione contro il Signor loro e la Chiesa, aver danneggiate ed occupate terre, castella e luoghi della Chiesa stessa e nel Ducato di Spoleto e nella provincia del Patrimonio ed altrove nelle parti dei collegati ed amici della Santa Sede; essersi uniti coi nemici e coi ribelli della Chiesa; a questi aver dato aiuti, favori, consigli, aver stretto lega e federazione con loro, averne ricevuto aiuti e favore; avere inoltre violato la ecclesiastica libertà, offeso le genti del clero nelle persone e nei beni, aver ricevuto pubblicamente in città e nel contado le pestifere e condannate Compagnie, prestando loro favore

contro il Papa e la Chiesa; cavalcate, ruberie, incendii, prede, omicidì avere commesso nelle terre della Chiesa e de' suoi alleati, sprezzando gli interdetti e le sentenze del Papa, tirandosi in capo le censure stabilite dai Papi Giovanni XXII, Benedetto XII, Clemente VI ed Innocenzo VI, e quelle pure pronunziate da Sua Santità Urbano V „. Di tutto questo dolevansi sinceramente.

Obbligaronsi i Perugini a perpetua e fedele sudditanza verso il Papa, a difendere le ragioni della Chiesa, ad impedire le ribellioni, ad aiutare anzi a sottomettere i ribelli; dichiararono cassate e nulle le provvisioni, le promesse, i giuramenti a questo contrarii.

Obbligaronsi a non fare leghe nè unioni colle Compagnie di ventura, a non ammetterle sulle loro terre; obbligaronsi a rimettere in città i fedeli ed i sudditi del Papa, a togliere i bandi e gli esilii e le condanne pronunziate contro di loro. Obbligaronsi a difendere ed a proteggere la libertà ed i diritti ecclesiastici, a rescindere tutte le provvisioni contrarie, a restituire i beni al monastero di San Pietro, alle persone danneggiate, alle famiglie dei condannati stando al giudizio dei fiorentini Giovanni de' Ricci, Pierfilippo degli Albizzi e Filippo di Giannozzo de'Baroncelli quanto alla restituzione dei beni di Agabetuccio Ceccolo e Andreuccio Nuccoli già decapitati.

Obbligaronsi a restituire al Papa entro trenta dì la terra di Cannaro, supplicando perdono di ogni colpa per gli abitanti di quella terra, come pure a restituire il Castello di Monteverde, a mantenere i patti fatti con Ranuccio di Simone di Perugia, con Guidone e Pietro di Migliano, conti di Marsciano, con Gilberto della Serra e Lodovico Ugolino di Borgaruccio, coi loro fratelli di Cafalgione, coi marchesi di Civitella Ugolino ed Uguccione, con Francesco di ser Munaldo di Gubbio.

Siccome il castello di Foiano principalmente pei Boscoli erasi ribellato e dato ai Perugini che in tal modo lo tolsero al comune di Arezzo, così obbligaronsi que' di Perugia a consegnarlo entro

trenta giorni al Cardinale legato che ne avrebbe poi procacciato la restituzione e la riconciliazione cogli Aretini. Lucignano erasi tolto alla signoria degli Aretini, e non stimando di potersi difendere da se stesso, mostravasi inchinato a darsi ai Senesi [1]; gli Aretini cercavano ricuperarlo; sicchè i Perugini obbligaronsi a non inframettersi in quell'affare ed, in quanto a loro spettava, riconobbero le ragioni di Arezzo.

Obbligaronsi a restituire al Cardinale di Nimes le rendite ed i proventi del benefizio di Poggiale; quanto alla restituzione di altre somme che altri pretendevano, obbligaronsi a stare alla sentenza di arbitri fiorentini; promisero non mettere ostacolo alla restituzione de' beni mobili od immobili tolti ai fedeli della Chiesa nel tempo di questa guerra, e di non impedire alla Chiesa la ricuperazione del castello di Montemeggiano su quello di Città di Castello. Finalmente obbligaronsi a far giurare dai priori presenti di Perugia e da quelli che a loro succederebbero, la fedele esecuzione del trattato in ogni e singolo suo capo.

Da parte sua la Chiesa obbligossi a fare che nel caso di guerra o di ribellioni contro Perugia e le sue terre esistenti nella signoria ecclesiastica, i rettori, i legati o gli altri uffiziali, se domandati, soccorrano i Perugini con tutte le forze in difesa della città e del contado. Anche obbligossi il Cardinale Anglico a restituire tutti i beni immobili del Comune e delle singole persone di Perugia e de' suoi aderenti compresi nel presente trattato, quali erano al principio di questa guerra, come pure tutti i beni dei Perugini e de' loro aderenti presi e tolti in qualsiasi luogo dove fossero uffiziali della Chiesa.

Questo trattato si estese dall'una parte e dall'altra agli aderenti, amici e collegati; sicchè da parte della Chiesa vi furono incluse tutte le città, terre, castella da lei dipendenti e nominatamente Città di Castello, Nocera, Assisi, la terra di Gualdo di Nocera, Gubbio, Spoleto, con tutte le loro dipendenze; poi Gio-

[1] *Malavolti:* Stor. di Siena. II, 138.

vanna regina di Sicilia e di Gerusalemme, con tutto il regno, i Marchesi d'Este Nicolò ed Alberto vicarî in Ferrara per la Chiesa, in Modena per l'Impero, la città ed il contado di Siena, quella di Arezzo. Come aderenti ed amici vi furono pur inclusi da parte della Chiesa Mazio da Pietramala con tutte le sue terre e castella, Cione Sandri e Salimbene di Siena, fra Gabriele e Francesco di Nocciolo, Petruccio di Ser Bini, Paolo degli Ugolini coi loro figli, e tutti i Gabrielli, Gabriele, Ugolino, Giovanni, Bosone di Gubbio, i conti Ugolino e Francesco di Corbara, Giovanni da Sarciano, Pietruccio di Cola e Giovanni di Monteleone, Simone e Bertoldo di Ser Tommaso di Spoleto, Corradino di Cola di Fuligno, Petruccio Pepi, Pietro Orsino, Buonconte di Ugolino, Berardo di Monaldo de' Monaldeschi di Orvieto, Chiaravalle de' Chiaravalli di Todi, Federico e Nicolò di Martino, Gualterotto de' Ponti e tutti gli altri fuorusciti di Todi che stettero colla Chiesa, Petrino Nicolò Fragnola, Nicolò d'Ugolino, Giovannuccio e gli altri di Collemezzo con quel castello e co' vassalli, Guido e Neri di Nicolò, Piergiovanni e Rainuccio di Pietruccio e Francesco di Rainuccio di Migliano conti di Marsciano, Uguccio di Ghino de' Marchesi di Civitella, Ghiliberto della Serra, i nobili di Castiglion Ugolino, Rainuccio di Simone dei figli di Rainerio, Francesco di Ser Munaldo di Gubbio, Oddone ed il fratello di Angeluccio di Ser Giacomo degli Oddoni, Cinolo di Nicolò di Montesperello, Braula, Nicolò, Francesco de' Guelfucci di Città di Castello, Guelfolino di Lodovico di Ser Ugolino de' Guelfucci. Oltre a questi furono nominatamente inclusi nel trattato per parte della Chiesa i fuorusciti od esuli Perugini, cioè Filippo abate di San Pietro di Perugia, Baglioncello e Pietro di Giugliotto di Montecembrano, Oddone di Ser Balchione, coi figli Pandolfo e Giovanni, Carlo di Gualferio, ser Ermanno canonico regolare di Città di Castello, Lodovico di Guidarello, Bartolomeo di Lodovico, Pietro di Carluccio, ser Piermatteo ed il priore di Santo Chirico Botello di Giacomo, ser Guido d'Andreuccio canonico regolare di Santa Mu-

sciola di Chiusi, Pietro d'Andreuccio, Bartolomeo di ser Giovanni, Francesco Tei, Giacomo di Luca priore, Angiolo e Giovanni di Giacomo, Francesco di Piero, Giovanni di Filippuccio e con altri, Francesco di Luca dei Baglioni, Arnoldo d'Agapito, Nicolò di Sinolo, Paolo di Pietruccio, Ciccolo di Nicolò e Bernardo di Coccolo di Montesperello, Francesco e Maggiolo d'Andreuccio, Nicolò di Ceccolo, Petruccio d'Ugolino e Antonio di Nicolò de' Maggioli, Leone ed Uguccione di Lamberto di Corina, Nanne di Cino e Francesco di Lodovico di Vinciolo, Guido e Neri di Nicolò, Piergiovanni Dainuccio e Francesco dei Conti di Marsciano, Francesco ed Andreuccio da Fibino, Rainuccio di Simone dei figliuoli di Rainerio, ser Matteo Becci de' Coppoli, Oddone e fratello degli Oddoni, Uguccione di Ghino marchese di Civitella, Petrino e Nicolò di Berardino di Fragnola, Ranuccolò Nicolò di Ugolino, Giovannolo Giovanni Guifarelli ed altri loro consorti, i conti di Collemezzo, Stefano di ser Salomone, Filippo di Nesio di Montemellino, Gualterio di Francesco di Castelnuovo, Lodovico di Taddeo ed Ermanno e Bartolomeo suoi figli, Ugolino e Barnabeo di Berto, Burganiccio d'Andrea ed i figli di Nicolò Borgaruccio di Castiglione Ugolino, Giliberto di Rainuccio della Serra, Nino di Tristano, Filippo Vinciolo, Lodovico Baldaccio, e Giovanni fratelli e figli di Bocciolo di ser Filippo, Nicolò di Corradello di Petrorio. E fra i popolani Cristoforo di Beccio, ed Isacco Uguccionelli de' Mocchi, Paolo Bartolomeo e Simone Coccarelli di Boccolo, Munalduccio di Frecco, Angelo Pellini di ser Rainuccio, Francesco di Macciolo. Balduccio d'Angelello e Giovanni suo fratello, Servadeo di Concelo, Lodovico di Cola, Francesco di Pollelo, ser Gianni da Cascia, Menicuccio di Martino ed il fratello di lui, Nicolò di Rufinuccio, Tantangolo di Cannella, Nucciolo di Bocchero, ser Egidio di Poggio, notaro canonico di Perugia, Giovanni di Peruzzolo di Pignolo, Paolo Chiappellorte di lui fratello ed Angelino, Angelo di mastro Pietro monaco e priore di Castiglione Ugolino, fratel Barnabucci monaco del monastero di S. Pietro, Paoluccio di Ceccolo, Giovanni

di Grazia, Vico e Bartolomeo di Froco, Menvanio, Nofro di Bartolotto, Pietro Vanni.

Oltre ai quali furono compresi nel trattato i seguenti che tutti erano fuorusciti già da quattro anni cioè ser Guido di ser Filippo di Cornia, Petruccio di ser Averardo, Cagnuccio di ser Giove e Bartolomeo di Sello di Montesperello, ser Tiburuccio abate di Scalocchio, Uguccione di Nerio e Giacopo di ser Guidone di Montemolino, ser Nicolò di Nerio, Nicolò e Lodovico di Mascio, e Giovanni di Duraccio de' nipoti di Rainerio, Ciardolino, Bartolomeo e Giovanni di Paoluccio de' Guaichi, Giovanni di Boccio dei Coppoli, Pellino di Cucco de' Baglioni, Paolo di Nicolò, ser Sobbalza ed i popolani Pietro di Brunone, Angelo e Donato di Ciuccio de' Boccoli, Andruccio di ser Pietro, Francesco di Berto dei Mecchi, Giacomo d'Angeletto, Gualterino di Tribaldino di Malfredino, Bartolomeo d'Ercolano di Bonenuccio, ser Gianni di Compignano, ser Gianni di Fratta figliuoli di Uberto, Giacomo di Villano, Gianni di Amacuccia, Matteo di Civitella e suo fratello Bocchello di Montecembiano, Luca di San Biagio, Petruccio di Cola di Spoleto, Giovanni di Monteleone, Bartoluccio di Baccolo, Vico ed Antonio di Cagnolo di Fratta de' figli di Uberto e tutti gli altri fuorusciti della città, del contado, del distretto di Perugia con tutte le loro possessioni, terre, castella, fortilizi.

E, come aderenti, collegati o seguaci, furono compresi da parte della Chiesa nel trattato il comune e gli uomini di castel Castiglione Aretino su quel d'Arezzo, il comune e gli uomini di castello di Sarchiano e di Sittone su quel di Chiusi, quelli del castello di Cisterna e di Borgo San Sepolcro su quello di Città di Castello, il castello di Piscina e quello di Coccorano su quel di Gubbio, il dottore in leggi ser Valeranno di ser Verio di Citonio, i fuorusciti di Chiusi, e quelli di Castello della Plebe di Chiusi.

Da parte di Perugia, come suoi aderenti e seguaci, furono compresi nel trattato la città di Chiusi, il Castello della Plebe e tutti e singoli gli abitanti, toltine i fuorusciti aderenti alla Chiesa, tutte

le terre ed i luoghi posseduti da Rainuccio, Lamberto di Pietramala, ser Gianni di mastro Recupero, ser Gianni e Pietro di Guelfo, Francesco ed Angelo di Tuoro e gli altri fuorusciti della terra di Castel Castiglione Aretino, i fuorusciti di Monte Sansavino, e Concio degli Ubaldini; siccome poi il Legato non volle che i Perugini nominassero quali alleati quelli delle terre della Chiesa che stavano con loro, così si convenne che, per grazia del Cardinale, sarebbero assolti e non verrebbero nè giudicati nè inquietati i seguenti: il Conte Antonio, Guido e fratelli conti di Vibino, Nicolò di Buscareto, i figli, e Bisaccione nipote di lui, Concello della casa dei figli di Sasso di Gualdo, Uguccione di Francesco della Faggiuola, Lazzaro, ser Andrea Bartolomeo ed altri dei Gualterotti con altri fuorusciti di città di Castello, i fuorusciti di Castello di Cisterna, Rinaldo ed altri fuorusciti della terra di Bevagna, Nicolò di ser Andrea, Francesco di ser Andrea e Giovanni di Staglione, Nerone di Sinibaldo, Basso e suo fratello Tomaso di Assisi, Roffredo e Bulgaro di Coccolo, Cristoforo di Rota Castella del contado di Orvieto, e la Tea madre del detto Cristoforo la quale era in carcere.

Il Cardinale perdonò poi al Comune ed agli abitanti di Cannaro e Monteverde nel ducato di Spoleto.

Agli aderenti, complici, seguaci e collegati nominati e compresi nel trattato furono lasciati tre mesi di tempo per ratificare il trattato stesso.

I Perugini obbligaronsi a ratificarlo entro trenta giorni, colle sottoscrizioni dei priori e dei camerarî delle arti della città, in una di quelle pubbliche adunanze che rappresentavano tutto il popolo, il Comune, le singole persone della città, del contado, del distretto. La radunanza dovea farsi nel luogo capace di maggior numero di persone, dove fossero almeno dugento persone del popolo da nominarsi dai commissarî e di quelle che per diritto possono intervenire alle radunanze; di quei cittadini poi che ordinariamente non possono intervenire doveano cento, e più se si po-

teva, cavalieri, nobili, dottori, avvocati, procuratori, notari scelti dagli stessi commissarî, prestare separatamente e personalmente giuramento di fedeltà a tutti e singoli i capitoli del trattato, e di sudditanza alla signoria della Chiesa.

Di tutto questo rogossi solenne istrumento nel palazzo di residenza del Cardinale Albanese di Bologna che era sulla piazza del Comune. La qual cosa fu nel giorno di Sabato 23 Novembre 1370, presenti Pileo arcivescovo di Ravenna, Giovanni vescovo di Padova, Ferdinando di Lisbona, Giovanni abate di Santa Maria di Firenze, Alfonso di Fernando arcidiacono di Tolosa, Geraldo Testa preposito di Ebredun, Uguccione da Thiene canonico di Verona, i nobili Paolo di ser Raimondo di Enni, Staffolo Riccardo de' Cancellieri di Pistoia, Branca de' Brancaleoni di Casteldurante, Silvestro di ser Rosso de' Ricci di Firenze, Giovanni di Mino da Siena, Donato de' Barbadossi di Firenze, chiamativi come testimoni, e presenti pure come notari ser Angelo, ser Neri di mastro Giacomo di Bevagna della diocesi di Spoleto, ser Riguccio di Simone di Monte Santa Maria di Cassiano della diocesi d'Osimo, ser Giuliano di Cionerino di Bologna, ser Lodovico Nicola di Bernardello di Monticello di Camerino, ser Massarello di Pellolo di Perugia, ser Bartolomeo, ser Nelli di Montecutolo di Camerino su quel di Firenze, i quali unitamente a Nicolò le Diseur notaro apostolico della diocesi di Lione formarono quel pubblico strumento e a piedi di quello si sottoscrissero [1].

Le cose andarono secondo il desiderio dei migliori; convocata la radunanza dei cittadini nella gran sala del palazzo dei priori, per ordine del podestà Venanzio da Sangimignano e dei rettori, essendo tuttora vacante l'uffizio di capitano, furono presenti i priori dei quali poi il testo del trattato ci conservò i nomi, e più che

[1] Il Fabretti nel Vol. primo delle Cronache e Storie di Perugia edite nell'*Archivio Storico* di Firenze intese correggere le inesattezze di un cronista perugino che recava questi nomi, secondo la fede di chi diceva averli riscontrati coll' originale; ma fece di Giovanni di Padova e di Ferdinando di Lisbona un solo vescovo, mutò il Barbadoxis in *Barbadoris* e commise altre più lievi inesattezze.

dugento cittadini eletti e nominati per questo, dei quali pure il trattato segna i nomi, con altri seicento dei quali parve troppo lunga cosa fare particolare menzione. Giovanni abate del monastero di S. Maria di Firenze e Guglielmo Neuillot arcidiacono di Chartres furono pure presenti con sufficiente autorità mandati dal Cardinale Albanese. Essi fecero leggere ed esporre, perchè da tutti venissero pienamente intesi, i patti del trattato che poi venne tradotto in lingua volgare e così pubblicato.

Fu solennemente accettato, approvato, ratificato il trattato in tutte e singole le sue parti; i priori, i camerarî delle arti, i cittadini nominati, uno per uno giurarono, nella forma stessa onde aveano giurato i sindaci, fedeltà e sudditanza ubbidiente alla Chiesa: giurarono ancora la fedele osservanza dei patti convenuti e dopo questo a nome della città, dei reggitori, del popolo, ser Pietro di mastro Paolo di Perugia per speciale mandato nella cappella del palazzo dei priori, dinanzi all'altare presentò le chiavi della città ai commissarî pontificî che le consegnarono a Lippo de' Nini nominandonelo custode.

Di tutto questo si stese autentico istrumento. E parve si potesse sperare lunga pace; ma la novella sopraggiunta della morte di Papa Urbano V e altre sventurate circostanze ricominciarono pressochè subito i tumulti, e dopo pochi anni Perugia trovossi nuovamente in guerra.

DOCUMENTO I.

7 LUGLIO 1369

(Archiv. secr. Vatic. — Carte di Castel S. Angelo)

Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei Ad futuram rei memoriam. Ad nostri apostolatus spectat officium ad presumptorum insolentias, illorum presertim qui Sacrosancte Romane Ecclesie sponse nostre matris et magistre cunctorum fidelium enormes offensas et iniurias irrogare non timent, opor-
5 tunis reprimendas remediis iusticie debitum ministremus ipsisque presumptoribus subtrahamus aliorum auxilia quibus malignandi maiorem audaciam assumpserint: Dudum siquidem felicis recordationis Iohannes Papa XXII predecessor noster omnibus principibus ducibus marchionibus, comitibus, baronibus, nobilibus, potestatibus capitaneis et officialibus quibuscumque ac aliis universis
10 et singulis tam clericis quam laicis cuiuscumque status, ordinis, conditionis preeminentie vel dignitatis existerent etiam si regia vel imperiali aut pontificali vel quavis alia dignitate fulgerent, Comunitatibus quoque ac populis civitatum. terrarum et aliorum quorumcumque locorum ubicumque consistentum auctoritate apostolica districtius inhibuit ne per se vel alios directe vel indirecte
15 Romandiole Marchie Anconitane Ducatus Spoletani Patrimonii Beati Petri in Tuscia Campanie et Maritime provincias ac civitates terras et castra villas et loca que cumque ad Romanam Ecclesiam pertinencia vel ipsorum aut alicuius eorum partem occupare invadere vel turbare aut occupantibus invadentibus et turbantibus publice vel occulte assistere aut auxilium consilium
20 vel favorem directe vel indirecte publice vel occulte per se vel per alium seu alios prestare presumerent quoquomodo ac in omnes et singulos contra inhibicionem huiusmodi aut attemptare per se vel alium seu alios presumentes tam laicos quam clericos etiam si ut predicitur regali aut imperiali seu pontificali vel quavis alia dignitate fulgeant de fratrum suorum consilio exco-
25 municationis sententiam promulgavit et ipsorum terras necnon universitates comunitates et populos quoslibet ipsarum Civitates terras castra villas et loca in premissis vel aliquo premissorum culpabiles ecclesiastico interdicto subiecit et eos et ipsorum quemlibet omnibus privilegiis indulgenciis graciis et immunitatibus realibus et personalibus per eandem Ecclesiam concessis eisdem.
30 omnibus etiam feudis bonis honoribus officiis iuribus et iurisdictionibus que ab eadem et aliis Ecclesiis obtinebant de fratrum eorundem consilio privavit et eos ad illa et similia et quelibet alia ipsorumque filios ac nepotes ad dignitates personatus et officia et alia quelibet ecclesiastica beneficia cum cura vel sine cura quovis nomine censerentur que ubilibet obtinerent necnon usque
35 ad tertiam generacionem exclusive reddidit inhabiles et indignos. eis nihilo-

minus apperte predicens quod contra clericos predictos procederet ad privacionem omnium dignitatum personatuum officiorum et beneficiorum aliorum cum cura vel sine cura quovis nomine censerentur auctoritate qualibet obtinenda contra eos et alios antedictos qui huiusmodi monitionis existerent
5 contemptores etiam si regali aut imperiali vel pontificali dignitate ut predicitur preeminerent ad graviores penas sicut contemptus mereretur ipsorum et facti qualitas suaderet ac ei expediens videretur prout in ipsius predecessoris processibus quos felicis recordationis Clemens Papa VI predecessor noster auctoritate apostolica ex certa scientia confirmavit et innovavit ac voluit vim
10 perpetue constitutionis habere et in eiusdem Clementis litteris inde confectis plenius continetur. Et licet processus confirmatio innovatio ac voluntas seu constitutio huiusmodi in Romana Curia et diversis Italie partibus et temporibus fuerint sepius publicati, ita quod ad... Potestatis et... Capitanei ac Priorum Consiliariorum aliorumque officialium ac civium et Comunis Civi-
15 tatis Perusine dicte Romane Ecclesie in temporalibus immediate subiecte noticiam potuerit et debuerit verisimiliter pervenisse, ipsi tamen ut alios eorum antiquos et graves et enormes excessus per eos contra prefatam Romanam Ecclesiam ipsorum matrem et dominam temerarie ac multimode perpetratos recitare omittamus ad presens, nuper suos detestabiles multiplicantes exces-
20 sus et statum pacificum et tranquillum eiusdem Ecclesie suarumque terrarum perturbare et quantum in eis est subvertere nefandis ausibus satagentes, territoria civitatum Urbevetane Asisinatis Eugubine et Civitatiscastelli nec non castri Bitonii et plurium aliarum terrarum dicte Ecclesie hostilibus insultibus invaserunt et etiam perturbarunt in eis subditos Ecclesie ipsius capiendo vul-
25 nerando carcerando et inhumaniter occidendo ac rapinas et incendia comittendo ac fortilicium appellatum Roccheta Clusine diocesis in dicta provincia Patrimonii existens occupando et etiam detinendo necnon nobilem virum Gabrielem quondam Johannis Cantutii de Gabrielibus domicellum Eugubinum tenentem Castrum Frontonis Sanctiangelipapalis alias Calliensis diocesis infra
30 easdem terras dicte Ecclesie constitutum ac in obedientia ipsius Ecclesie consistentem promissionibus ac muneribus seducentes ipsum ad rebellandum contra prefatam Ecclesiam et ad recipiendum gentes eorum, per quam guerram et invasiones occupationes et turbationes huiusmodi fecerunt fieri contra dictam Ecclesiam et eius terras et subditos induxerunt; propter que eosdem
35 potestatem capitaneum priores consiliarios et alios officiales ac singulares personas eorundem civitatis et communis culpabiles in premissis excessibus et tam eos quam ipsorum filios et nepotes privationis et inhabilitatis sentencias et penas predictas incurrisse ac dictam civitatem Perusinam eiusque comitatum et districtum esse ecclesiastico interdicto supposita dubium non
40 existit. Nos igitur talia detestabilia et enormia que adeo sunt notoria que nulla possunt tergiversatione celari ac tantum et tam manifestum et opprobriosum preiudicium sepedicte Ecclesie suorumque subditorum tolerare absque debiti appositione remedii salva conscientia nequeuntes, ipsos potestatem capitaneum priores consiliarios aliosque officiales et cives ac Commune, per hoc

publice citationis edictum, cuiusmodi citandi modum ex certis rationabilibus causis eligimus, harum tenore requirimus et citamus quatenus die quintadecima a datione presentium computanda quam eis et eorum cuilibet pro Primo Secundo et Tertio peremptorio termino assignamus ipsi potestas capitaneus
5 priores consiliarii officiales ac etiam cives in premissis culpabiles personaliter, dicti vero Communes per eorum Syndicum seu Syndicos ad hoc sufficiens mandatum habentes coram nobis in Monteflascone seu alibi ubi cum Curia nostra fuerimus legitime compareant nostram declarationem quam iustitia mediante super huius*modi sen*tentiis et penis quos ipsi ut prefertur meruisse
10 noscuntur .... audituri et visuri per nos procedi ulterius contra ipsos ad graviores penas et alias prout nobis visum fuerit et iustitia suadebit. Et ne ipsorum potestatis capitanei priorum consiliariorum aliorumque officialium civium et Communis superbia quorumcumque fulta presidiis semper ascendat sed audacia temeraria a cunctis Xsti fidelibus deseratur, licet omnes
15 et singuli huiusmodi occupatoribus invasoribus et turbatoribus assistentes ac dantes auxilium consilium et favorem supradictis sententiis et penis ut premittitur sint ligati, quia tamen plus timeri solet quod specialiter quam quod generaliter inhibetur, universis et singulis Ecclesiarum prelatis ac clericis ecclesiasticisque personis necnon imperatoribus regibus principibus ducibus
20 marchionibus comitibus baronibus et aliis quibuscumque nobilibus et laicis necnon Communibus civitatum universitatibus oppidorum castrorum terrarum villarum aliorumque locorum etiam fidelitatis seu iuramenti aut alio quocumque vinculo dicantur astricti, auctoritate apostolica denuo districtius inhibemus ne eisdem Potestati Capitaneo Prioribus Consiliariis Officialibus ac civibus
25 et Comuni aut eorum complicibus valitoribus fautoribus seu defensoribus cuiuscumque preeminencie seu dignitatis status ordinis vel conditionis existant etiamsi regia imperiali pontificali vel alia quacumque prefulgeant dignitate in huiusmodi occupationibus invasionibus perturbationibus et detentionibus ac guerrarum insultibus et offensis vel alias in ipsorum Potestatis Capi-
30 tanei Priorum Consiliariorum Officialium Civium et Communis ac complicum valitorum et fautorum ac defensorum commodum et iuvamen contra nos et Romanam Ecclesiam eiusque subditos et sequaces antedictos per se vel alium seu alios in dando mutando commodando seu mittendo eis gentes armigeras seu alios quoscumque servitores adiutores aut pecunias equos arma
35 victualia aut res alias quascumque seu alias quomodocumque dent seu dari mandent directe vel indirecte publice vel occulte auxilium consilium vel favorem alioquin in eos omnes et singulos tam clericos quam laicos cuiuscumque preeminentie dignitatis status ordinis sexus vel conditionis extiterint etiamsi ut prefertur Regia Imperiali Pontificali vel alia quavis prefulgeant dignitate
40 qui contra huiusmodi nostram prohitionem venire presumpserint de novo excomunicationis sententiam promulgamus ac eorum terras necnon universitates comunitates et populos quoslibet culpabiles in premissis ipsorumque civitates terras castra villas et loca ecclesiastico supponimus interdicto ac eos et ipsorum quemlibet omnibus privilegiis indulgenciis et immunitatibus rea-

libus et personalibus per eandem Romanam Ecclesiam concessis eisdem omnibus etiam feudis bonis honoribus officiis iuribus et iurisdictionibus que ab eisdem et aliis ecclesiis obtinebant privamus et eos ad illa et similia et quelibet alia ipsorumque filios et nepotes ad dignitates personatus et officia ac
5 alia quelibet ecclesiastica beneficia cum cura vel sine cura, quovis nomine censeantur auctoritate qualibet obtinenda usque ad terciam generacionem exclusive reddimus inhabiles et indignos, contra eos nominatim ad declarationem huiusmodi sententiarum et alias ad aggravationem earum prout expedire viderimus processuri. Absolutionem vero omnium qui premissas sentencias incur-
10 rerunt quoquomodo preterquam in mortis articulo nobis et nostris successoribus Romanis Pontificibus specialiter reservamus; si quis premissas sententias incurrerit per alium quam per nos in mortis articulo constitutus absolutus extiterit nihilominus ecclesiastica careat sepultura. Ceterum ut nullus possit occasionem pretendere dictos Potestatem, Capitaneum, Priores, Consiliarios,
15 Cives et Commune complices valitores fautores et defensores in premissis quomodolibet adiuvandi, Nos auctoritate prefata quaslibet confederationes societates colligationes seu conventiones et pactiones cum eisdem potestate capitaneo prioribus consiliariis officialibus et complicibus valitoribus fauctoribus ac defensoribus factas et initas que contra nos et ecclesiam prelibatam directe
20 vel indirecte quomodolibet redundarent etiamsi iuramentorum interpositionibus penarum adiectionibus aut quacumque alia firmitate valate fuerint cassamus et irritamus ac cassas et irritas nunciamus ne omnes et singulos cum ipsis potestate capitaneo prioribus consiliariis officialibus civibus ac communi complicibus valitoribus fautoribus et defensoribus colligatos seu quomodolibet
25 confederatos aut fidelitatis iuramenti vel pene vinculo aut alias quomodolibet obligatos ab huiusmodi confederationibus colligationibus sive ligis pactis conventionibus fidelitatibus iuramentis penis et aliis vinculis quibuscumque absolvimus et absolutos etiam nuntiamus. Ut autem huiusmodi nostra citatio inhibitio et processus ac omnia et singula supradicta ad eorumdem Potestatis
30 Capitanei Priorum Consiliariorum officialium civium et communis ac complicum valitorum fautorum et defensorum ac aliorum omnium et singulorum quorum interest noticiam deducantur cartas sive membranas inhibicionem et processum continentes eosdem nostri *Palatii* Civitatis Montisflasconis et ecclesie Cathedralis eiusdem civitatis in qua cum magna parte nostre Curie
35 presencialiter residemus necnon maioris ecclesie Civitatis Viterbiensis in qua alia pars dicte curie residet ostiis seu superliminaribus affigi et nichilominus in audiencia publica litterarum nostrarum contradictarum legi publice faciemus que ipsos inhibitionem et processum suo quasi sonoro preconio et patulo indicio publicabunt. Ut iidem potestas capitaneus priores consiliarii officiales
40 ac cives et commune complices valitores fautores et defensores ac alii quorum interest quod ad eos non pervenerint vel quod ignoraverint eosdem nullam possint excusationem pretendere vel ignorantiam allegare cum non sit verisimile quoad eos remanere incognitum vel occultum quod tam patenter omnibus publicatur. Ad hec volumus et auctoritate predicta decernimus quod

citatio requisitio assignatio et inhibitio nostre huiusmodi perinde valeant et citatos eosdem omnes et singulos omnino artent quacumque constitutione contraria non obstante ac si eis intimate et insinuate presencialiter et personaliter extitissent. Denique licet venientes ad dictam curiam, morantes in
5 ea et recedentes ab ipsa debeant plena securitate gaudere ac in spoliantes capientes et detinentes venientes ad dictam Curiam morantes ibidem et abinde recedentes excommunicationis et anathematis sententie sint per processus apostolicos promulgate, ne tamen dicti potestas capitaneus priores consiliarii officiales ac cives et commune Romanam Curiam communem omnibus patriam
10 locum sibi minus tutum aut propter inimicitias vel ex aliis causis imminere sibi periculum in itinere veniendi et mittendi ad dictam Curiam ad excusationis sue velamen seu pallium forsam allegent, universis et singulis officialibus ac subditis et gentibus nostris et eiusdem ecclesie districte mandamus quatenus dictos citatos si et cum ad nostram voluerint venire presentiam et eorum
15 familiares in personis vel bonis eorum quomodolibet offendere non presumant sed de securo conductu in eundo, stando et redeundo in omnibus terris nostris providere procurent, nosque ipsis veniendi standi et redeundi plenam securitatem offerimus per presentes.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre citationis requi-
20 sitionis assignationis inhibitionis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Dat. apud Montemflasconem Non. Iulii Pontificatus nostri anno Septimo.

25 De Curia
NICOLAUS

DOCUMENTO II.

9 DICEMBRE 1369

(Regest. Urbani V. Secretar. Anno VIII fol. VII r.)

Dilectis filiis prioribus artium et vexillifero iustitie ac Communi Civitatis Florentine Salutem etc. Per gratiam Dei qui bonorum diligit unitatem et initium bonorum propositum sua benignitate consummat, negotium colligationis pro quo dilectos filios Magistrum Alexandrum de Antilla doctorem et Hu-
5 gutionem de Riciis ac Blasium de Guasconibus convices ac Sindicos et amba-

xiatores vestros latores presentium ad nostram presentiam destinastis, ipsorum intervenienti fideli solicitudine est consumatum feliciter, prout ipsi seriosius vobis dicent, speramusque in Deo quod ex tali colligatione non solum Romane Ecclesie atque vestrum sed totius Italie bonum publicum producet. Confor-5 temini igitur et circa agenda solicite vestre prudentie ac magnificentie adhibete et nos ex parte nostra prout poterimus similiter faciemus. Datum Rome apud S. P. V Id. Decemb. anno VIII.

DOCUMENTO III.

28 GENNAIO 1370

(Regest. Urbani V. Secretar. Ann. VIII fogl. XXIII r.)

Dilectis filiis regiminibus et Comuni Civitatis Senensis Salutem etc. Fidedigna relatio ad nostrum perduxit auditum quod licet dudum per processus nostros auctoritate apostolica duxerimus prohibendum ut nullus presumeret mittere vel portare bladum vinum carnes animalia aliaque victualia et res 5 quascumque Perusinis Ecclesie Romane rebellibus et hostibus iusto iudicio condemnatis ac gravibus penis et sententiis irretitis et huiusmodi processus in Civitate Romana et Civitate vestra Senensi aliisque civitatibus et locis fuerint publicati, tamen de territorio vestro presertim de Castro veteri et de Monticello ac Castro Astiani nonnulla victualia et res alie dictis hostibus de-10 feruntur propter que iidem Perusini in eodem obstinata elatione persistunt diutius et guerrarum mala in tempus longius protrahunt et talia deferentes premissis sunt ligati sententiis in eorum grande periculum animarum; quare universitatem et devotionem vestram requirimus et rogamus attente quatenus ob reverentiam apostolice Sedis et nostram efficaciter providere velitis ne 15 huiusmodi victualia et res alie dictis hostibus deferantur, subditos vestros presumentes talia penis gravibus percellentes. Dat. Rome apud S. Petrum V kal. Febr. Anno Octavo.

In eod. modo script. fuit Aretinis, Tudertinis, et hortati sunt episcopi Azzolinus Senensis et Andreas Tudertinus " quatenus ne premissa fiant stu-20 deant obviare et singulis diebus dominicis et festivis . . . . . processus factos contra talia presumentes . . . . . faciant publicari „ etc.

DOCUMENTO IV.

16 FEBBRAIO 1370

(Urbani V: Regest. Secretar. Anno VIII, fol. XXXI r.)

Dilectis filiis Regimini et Comuni Civitatis Senensis Salutem etc. Videtis dilecti filii quod volentes Statum suum a malignis sotietatibus et aliis hostilibus periculis preservare fraterne colligationis vinculo oportet astringi ut plures invicem colligati potentius et virilius contra malignantes se valeant
5 defensare; unde nos desiderantes vos et totam Tusciam in statu prospero permanere et bonum et pacem totius Italie promovere ad colligationem renovandam nobiscum et de novo faciendam cum dilectis filiis, Comuni Civitatis Florentine colligato nobiscum vos ducimus requirendos, vosque ut audivimus ambaxiatores vestros cum sufficienti mandato ad nostram presentiam
10 ordinastis, sed eos mittere nimium retardatis; preterea fide digna relatione percipimus quod de terris vobis subiectis sal et multa alia victualia et utensilia Perusinis Ecclesie Romane rebellibus, contra processus per nos factos contra dantes auxilium eis consilium et favorem, deferuntur, de quo cogimur quamplurimum admirari. Quare vos sollicitamus et hortamur attente quatenus
15 eosdem ambaxiatores cum sufficienti mandato ad colligationem huiusmodi faciendam ad nos celeriter destinetis et efficaciter ordinare velitis quod de territorio vestro huiusmodi victualia et alia utensilia prefatis rebellibus vel aliis quibuscumque inimicis eiusdem Ecclesie nullatenus in antea deferantur, super quibus vobis plenius exponendis venerabili fratri nostro Paulo Episcopo La-
20 quedonensi latori presentium quem propterea ad vestram presentiam destinamus velitis fidem credulam adhibere. Ceterum cum sicut audivimus quedam gentes vestre magna damna intulerint hostibus Castri Perete ad dictam ecclesiam pertinentis nonnulla ipsorum hominum animalia depredando, sinceritatem vestram rogamus attente quatenus de hiis solerter inquirentes faciatis damna
25 huiusmodi emendari. Dat. Rome apud S. P. XIIII kal. Martii Anno VIII.

DOCUMENTO V.

5 FEBBRAIO 1370

(Urbani V: Regest. Secretar. VIII. fol. XXXVIII.)

Ven. fratribus Ianuensi et Pisano Archiepiscopis, Lunensi, Astensi, Vercellensi, Florentino, Senensi, Massano, Volterrano, Pistoriensi, Lucano, Cortonensi, Urbevetano et Lusino episcopis Salutem etc. Dudum contra potestatem Capitaneum Regimen et Comune Civitatis Perusine Ecclesie romane
5 rebelles et hostes ac auxiliatores fauctores et consiliarios eorum quosdam processus nonnullas penas et sententias continentes fecimus, quos sub bulla nostra et etiam eorum copias vobis direximus quosque per vos et vestrum quemlibet in singulis vestris Cathedralibus et aliis vestrarum civitatum et diecesium ecclesiis de quibus vobis videbitur mandavimus publicari et exponi
10 populis in vulgari prout in ipsis processibus plenius continetur. Quare, cum iidem potestas capitaneus regimen et comune in huiusmodi rebellione et hostilitate indurati consistant, fraternitati vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos et singuli vestrum per vos vel alium seu alios eosdem processus quos et eorum copias vobis et vestrum singulis per . . . . . latorem presencium
15 iterato trasmittimus in eisdem ecclesiis singulis diebus dominicis et festivis publicetis et exponatis populis in vulgari. Omnes etiam quos in dando commodando seu mittendo prelibatis potestati capitaneo regimini et communi gentes armigeras seu quoscumque alios servitores adiutores aut pecunias pannos equos arma bladum sal vittualia aut res alias quascumque seu alias quo-
20 modocumque in dando seu dari mandando seu faciendo directe seu indirecte publice vel occulte auxilium consilium vel favorem inveneritis sententias contentas in dictis processibus incurrisse supra quo quilibet vestrum in suis civitatibus et diocesibus summarie simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii fideliter se informet ipsis sententiis fore ligatos in eiusdem
25 ecclesiis et diebus nuntietis et insuper processus nostros dudum contra maledictionis alumpnos qui comitive seu compagne vocant factos quos sub nostra bulla et nichilominus eorum copias singulis vestrum dudum transmisimus, dictis singulis diebus dominicis et festivis in eisdem ecclesiis publicetis donec a nobis super hiis aliud receperitis in mandatis, facientes de publicacione et
30 exposicione huiusmodi confici publica instrumenta que ad nostram cameram mittere studeatis. Datum Rome apud Sanctum Petrum Nonis Februarii Anno Octavo.

Eodem modo Vener: fratribus Reatino, Spoletano, Fulginati, Nucerino, Camerinensi, Esculano, Firmano, Racanatensi, Maceratensi, Auximano, Anco-
35 nitano, Esinati, Calliensi, Fanensi, Pensauriensi et Forosimproniensi Episcopis.

DOCUMENTO VI.

9 MARZO 1370

(Regest. Urbani V. Secretar. Ann. VIII.)

Venerabili fratri Anglico Episcopo Albanensi in terris Romane Ecclesie immediate subiectis in partibus Italie consistentibus nostro et pro ipsa Ecclesia vicario in temporalibus generali, Salutem etc. Hodie supra facienda pace cum nobili viro Bernabove de Vicecomitibus milite in Civitate Mediolani Im-
5 periali Vicario tibi contulimus potestatem prout in nostris litteris inde confectis plenius continetur. Et quia pro parte dicti Bernabovis nobis missa sunt quatuor capitula supra dicta pace eorum copiam ad tuam informacionem mittimus presentibus interclusam ut secundum ipsa procedas in pace prefata. Supra ultimo autem capitulo tangente Perusinos nolumus quod tu vel dictus
10 Bernabos vos aliquatenus intromittatis cum tractatus reconciliationis eorum per ambaxiatores dilectorum filiorum Communis Civitatis Florentine in Romana Curia fieri intendamus; quinimo intendimus quod idem Bernabos promittat in tractatu sue pacis quod se de ipsis Perusinis nullatenus intromittat. Datum Rome apud Sanctum Petrum VII Id. Marcii Anno Octavo.

DOCUMENTO VII.

(Dall'originale nell'Archivio di Stato di Modena.)

In dei nomine amen. Ad laudem honorem et gloriam Omnipotentis Dei et Beate Marie Virginis gloriose matris eius, Beati Iohannis Batiste, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, et tocius Curie triumphantis. Ad honorem et reverentiam Sacrosancte Romane Ecclesie, et Sanctissimi in Christo patris
5 et domini domini Urbani digna dei providentia Pape Quinti, et Sacri Collegij Reverendissimorum dominorum et patrum Sacrosancte Romane Ecclesie Cardinalium. Nec non gloriosissimi principis et domini domini Karoli Romanorum Imperatoris et semper Augusti, et Illustrissimi et Serenissimi principis domini Ludovici dei gratia Ungarie Regis. Et ad Statum pacificum et tran-
10 quillum tocius Italie et presertim provintiarum Civitatum et locorum Colligatorum infrascriptorum. Et ad resistendum pravis conatibus omnium et

singulorum ofendentium, seu ofendere volentium, seu illorum quos in futurum durante infrascripto tempore lige ofendere contingerit infrascriptas partes seu aliquam ipsarum. Et ad predictorum ofendentium confusionem, extirpationem et exterminium et presertim Bernabovis de Viccecomitibus, non obstante quocumque Vicariatu quem se habere pretendat, qui pacem quietem et tranquillum Statum Italie perturbavit et perturbare non cessat ac nititur sub iugo tyranneo sobiugare et qui infrascriptas partes et earum quamlibet pacis federa violando detestabiliter ofendit et conatus est ofendere toto posse ac omnium et singularum personarum seu Comunitatum prefato Bernabovi Colligatorum Conplicum et Sequacium presentium et futurorum et dantium eidem consilium auxilium et favorem de presenti vel qui dabunt in futurum. Ita tamen quod presens liga in aliqua sui parte ultra terras Italie in aliquo non extendatur. Reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Anglicus miseratione divina Albanensis Episcopus Sacre Romane Ecclesie Cardinalis provintiarum et terrarum Romane Ecclesie citra Regnum Sicilie consistentium Vicarius generalis, habens a Sanctissimo in Christo patre et domino nostro domino Urbano divina providentia papa quinto speciale mandatum, ad omnia et singula infrascripta faciendum gerendum et exercendum pro ut de eius potestate auctoritate et mandato constat per literas Apostolicas vera bulla plumbea ipsius domini nostri Pape bullatas a nobis notariis infrascriptis, visas et lectas pro prefacto Sanctissimo in Christo patre et domino domino Urbano divina providentia papa quinto; ac vice et nomine Successorum ipsius et pro Sacrosancta Romana Ecclesia ac provintiis terris civitatibus et locis que essent vel erunt eidem Ecclesie Romane in Italie partibus mediate vel immediate subiecte vel subiecta quocumque vel qualitercumque per dictam Romanam Ecclesiam vel ipsius nomine teneantur vel possideantur tenebuntur possidebuntur vel gubernabuntur quomodolibet in futurum vel in quibus habent vel habebunt aliquam preheminentiam seu custodiam ex una parte. Et sapientes viri dominus Lapus olim Lapi de Castelio̧chio decretorum doctor, et petrus olim philipi de Albicis de Florentia Ambaxiatores, Comissarii et Sindici Civitatis et Comunitatis Florentie et habentes ad infrascripta, ab eadem Comunitate, speciale mandatum, pro ut de ipsorum mandato et potestate constare vidimus nos notari infrascripti, publico instrumento scripto manu Gabrielis filii Michaelis de Orlandis de Piscia Imperiali auctoritate iudicis ordinarii et publici notarii pro Ser Petro filio quondam Ser Griffi de Prato veteri Cive Senense publico Imperiali auctoritate notario qui rogatus fuit et imbreviavit dictum Instrumentum sigilli Comunis Florentie, in quo erat imago herculis ut dicitur appensione munito per nos notarios infrascriptos viso et lecto pro dicta Civitate et Comunitate Florentie eiusque comitatu teritorio et districtu ac pro Civitatibus terris et locis que essent vel erunt eidem Comunitati et Civitati Florentie mediate vel inmediate subiecte vel subiecta vel in quibus haberent vel habebunt aliquam preheminentiam sive custodiam quocumque vel qualitercumque per dictam Comunitatem et Civitatem Florentie teneantur vel possideantur, tenebuntur possidebuntur vel gubernabuntur quomodolibet

in futurum ex parte alia. Et Sapiens vir Dominus Nicolaus de Cremaschio de Mantua legum doctor Ambaxiator et procurator Illustrium et magnificorum dominorum Nicolai Ugonis et Alberti fratrum marchionum Estensium Ferarie etc. pro Sacra Romana Ecclesia, et Mutine pro Sacro Imperio vicariorum habens ad infrascripta ab eisdem dominis suis speciale mandatum, pro ut de ipsius potestate et mandato constat instrumento publico scripto et confecto manu mei Antonii de Boveriis de Parma publici notarii et scribe dictorum dominorum marchionum Estensium, a notariis infrascriptis viso et lecto pro ipsis dominis marchionibus et pro Civitatibus terris Castris teritoriis et locis, que per ipsos dominos marchiones vel aliquem eorum tenentur et possidentur aut gubernantur. Et pro hiis quas et que per ipsos aut aliquem eorum tenebuntur et possidebuntur aut gubernabuntur quomodolibet in futurum, vel que eisdem essent vel erunt mediate vel inmediate subiecte vel subiecta, vel in quibus haberent vel habebunt aliquam preheminentiam sive custodiam quomodocunque vel qualitercunque per dictos dominos tenerentur vel possiderentur tenebuntur vel possidebuntur quomodolibet in futurum Ex parte tercia Considerantes Italiam magnis subiectam periculis nisi de celeri et opportuno remedio provideatur iuxta informationes habitas a dicto domino nostro papa et a predicta Comunitate Civitatis Florentie et dominis marchionibus supradictis Volentes nominibus quibus supra quantum in eis est quibuscunque obviare periculis omni modo, Via, Iure et forma quibus magis melius et eficacius potuerint inter se nominibus quibus supra inierunt fecerunt celebraverunt contraxerunt et firmaverunt unionem confederationem et ligam. Ad se se invicem non ofendendum quoquomodo nec eorum Adherentes Complices et Sequaces Terras Teritoria et loca que per ipsos contrahentes et ea que per adherentes eorum et cuiuslibet eorum et ea que per quenlibet predictorum tenentur vel possidentur quoquomodo, nec ea que per predictos et eorum quenlibet tenebuntur vel possidebuntur in futurum quoquomodo durante tempore confederationis et lige predicte. Et ad se se invicem defendendum manutenendum, et conservandum ac ipsorum et cuiuslibet ipsorum adherentes conplices et Sequaces terras et teritoria et loca predicta, Et ad acquirendum et recuperandum ipsorum et cuiuslibet eorum Iura Terras et loca in quibuscunque partibus in Italiam existentia extra manus ipsorum Colligatorum posita seu que per ipsos Colligatos vel eorum alterum non tenerentur ad eos vel eorum alterum quomodolibet spectantia a quacunque persona. Et contra et adversus quancunque personam, Universitatem, Comunitatem, sive Collegium, Societatem sive compagnam dominum vel Tyrannum cuiuscunque dignitatis preheminentie sexus gradus ordinis conditionis seu Status existentis que vel quod dictum dominum nostrum papam vel Sanctam Romanam Ecclesiam aut dictam Civitatem vel Comunitatem florentie aut dictos dominos marchiones seu eorum adherentes de quibus supra sive terras seu teritoria predicta seu aliquas vel aliqua ex illis molestaret inquietaret invaderet occuparet vel quomodolibet perturbaret per se vel alios ad presens vel in futurum, seu molestare inquietare turbare invadere vel occupare vellet

durante tempore presentis confederationis et lige, de quo infra fit mentio. Et insuper ad ofendendum prefatum Bernabovem eiusque heredes et Successores et etiam quanlibet aliam personam eorumque et cuiuslibet eorum subdictos adherentes, et familiares adiutores et bona qui vel que Statum Ecclesie
5 vel florentinorum seu dictorum dominorum marchionum vel adherentium predictorum seu locorum vel terrarum predictarum in Italia dumtaxat molestaret inquietaret invaderet occuparet vel quomodolibet perturbaret per se vel alium seu alios ad presens vel infuturum seu molestare inquietare invadere occupare vel quomodolibet perturbare vellet, durante tempore presentis confederationis
10 et lige, ita quod ofendens invadens turbans aut molestans seu invadere turbare vel molestare volens cum omnibus Civitatibus terris Castris et locis subdictis familiaribus adherentibus et adiutoribus dicti ofendentis invadentis turbantis vel molestantis aliquam partium predictarum, tractetur et habeatur pro hoste et inimico manifesto cuiuslibet dictorum Colligatorum durante tem-
15 pore lige et secundum capitula infrascripta. Et cum illo salvo et cum illa exceptione spectantibus ad dictos dominos marchiones et eorum terras et jurisditiones de quibus fit mentio in liga quam ipsi habent cum Ecclesia Romana et domino Francisco de Carraria in Capitulo secundo dicte lige quod incipit Item ad hoc ut defensioni circha finem dicti Capituli exceptis specia-
20 liter et expresse Inclitissimo principe domino Karolo Romano Imperatore semper Augusto, et Serenissimo et Illustrissimo principe domino Ludovico dei gratia Rege Ungarie, Illustri domina domina Iohana dei gratia Iherusalem et Sicilie Regina ac magnifico domino domino Francisco de Carraria Padue Imperiali Vicario, ac magnifico domino Ludovico de Gonzaga Mantue,
25 et magnifico domino Feltrino de Gonzaga Regi Imperialibus Vicariis, Nec non Nobilibus de Corigia, Ac Civitate Aretii eiusque comitatu et districtu colligatis et adherentibus Sacrosancte Romane Ecclesie et domini nostri pape et qui magnifici domini Franciscus de Karraria et Ludovicus de Gonzaga colligati sunt cum dictis dominis marchionibus et ipsi domini marchiones una
30 cum predicto domino Francisco sunt cum Romana Ecclesia alia Conligati et ipsa cum eis contra quos presens liga nullactenus extendatur quarum ligarum pactis et conventionibus per contenta in presenti liga non derogetur in aliquo: Salvo quod quantitas gentium de qua dominus noster papa et Ecclesia servire tenebatur et tenetur vigore illius lige qua colligati sunt ad invicem dominus
35 noster prefacti domini marchiones, et predictus dominus Francischus de Carraria confundatur et contribuatur in ista quantitate, de qua servire tenetur et debet vigore istius lige que de presenti contrahitur, et ista in illam usque ad concurrentem quantitatem, ut sic simul et semel non teneatur prefatus dominus noster nec Ecclesia casu aliquo de ambabus quantitatibus, nisi de
40 eo quod excederet una aliam servire ambabus ligis seu comprehensis in eis vel alicui eorum nisi forte Comune Florentie et prefatus dominus Franciscus soli indigerent auxilio simul et semel quia tunc non posset nec vellet nec vult preiudicari iuri dicti domini Francisci nec iuri comunis Florentie. Et idem per omnia intelligatur sit et fiat de dictis dominis marchionibus et

gentibus eorum quas tenere debent et de eis servire vigore dictarum ligarum videlicet quod una quantitas confundatur et contribuatur in alia et alia in aliam et non teneantur simul et semel servire de ambabus quantitatibus ambabus ligis seu alicui vel aliquibus in dictis ligis conprehensis casu aliquo
5 nisi forte prefatus dominus Francischus et Comune Florentie soli simul et semel auxilio indigerent quia tunc non possunt preiudicare nec volunt iuri domini Francisci predicti nec Comunis Florentie et idem per omnia intelligatur sit et fiat de Comuni florentie et gentibus eius quas tenere debet et de eis servire vigore lige dudum innite inter sumum Pontificem et Romanam
10 Ecclesiam ex parte una et ipsam Comunitatem Florentie ex parte alia videlicet quod una quantitas confundatur et contribuatur in aliam et alia in aliam et non teneatur simul et semel servire de ambabus quantitatibus ambabus ligis seu alicui seu aliquibus in dictis ligis comprehensis casu aliquo et idem per omnia intelligatur cum predicta Comunitate Florentie sit et fiat
15 de domino nostro et Ecclesia et gentibus eius quas tenere debet et de eis servire vigore lige dudum innite inter ipsum sumum Pontificem et Romanam Ecclesiam ex una parte et ipsum Comune Florentie ex parte alia videlicet quod una quantitas confundatur et contribuatur in alia et alia in aliam et non teneatur simul et semel servire de ambabus ligis seu alicui vel aliquibus
20 in dictis ligis comprehensis casu aliquo Excepto etiam magnifico viro domino Galeazio de vicecomitibus de mediolano ac heredibus et successoribus suis dum tamen non ofendat aliquam partium predictarum et Colligatorum predictorum, Nec directe nec per obliquum publice vel oculte det auxilium consilium velle favorem prefato Bernabovi quo casu liga etiam contra eum et
25 eius Successores intelligatur. Nec non exceptis nominatim specialiter et expressim Illustrissimo et Serenissimo Principe domino Ludovico dei gratia Ungarie Rege, Illustri prefata domina domina Iohanna dei gratia Ierusalem et Sicilie Regina, ac omnibus descendentibus ex clare memorie Rege Karolo primo, contra quos presens liga nullactenus extendatur In primis quod dicta
30 liga et confederatio inter partes predictas nominibus quibus supra duret et durare debeat per spatium quinque annorum incipiendorum a presenti die huius celebrati contractus. Et insuper contra predictum Bernabovem eiusque heredes et Successores et contra quemcunque alium ofendentem aliquem dictarum partium cum quo pax non esset facta, duret et durare debeat et
35 intelligatur liga predicta etiam finito dicto quinquenio quousque predictus Bernabos eiusque heredes et Successores seu alii ofendentes cum predictis contrahentibus ad pacem et firmam concordiam pervenerint declarantes quod etiam si pax vel concordia aliqua fieret durante dicto quinquenio nihilominus liga duret et durare intelligatur toto tempore dicti quinquenii Item quia parum
40 prodesset facere confederationem vel ligam inter partes predictas nisi fieret talea Equitum et peditum et gentium armigerarum per quarum potentiam predictis periculis valeat obviari, deliberaverunt et ordinaverunt Comissarii et Sindici supradicti nominibus quibus supra, quod in dicta liga fiat talea et facta esse Intelligatur milenonningentorum quinqueginta equitum armigero-

rum armatorum sive barbutarum Intelligendo et recipiendo lanceam pro duabus barbutis ita tamen quod in lancea sint duo armigeri unus bene armatus alter saltem leviter armatus, et duo equi et unus Roncenus cum uno pagio sive Raynerio, Et totidem peditum armatorum de quibus peditibus medietas 5 sint balistarum in arte bene experti et de ea gente de qua videbitur cuilibet confederatorum unitorum et ad invicem ligatorum predictorum pro parte sibi contingente ita tamen quod due partes equitum ad minus sint ultramontani pedites autem omnes sint et esse debeant Italici quam gentem studeant habere ydoneam sufficientem et bene armatam et in armis expertam et paratam 10 loco et tempore oportuno et secundum distributionem infrascriptam nec possit dicta quantitas minus nisi de omnium Colligatorum processerit voluntate Item quod de dicta quantitate et numero milenonningentorum quinqueginta equitum et totidem peditum tenendorum pro tempore presentis unionis et confederationis per confederatos et unitos preditos ut dictum est Sanctissimus in 15 Christo pater et dominus noster dominus Urbanus supradictus et Successores eius pro Sacra Romana Ecclesia ponat teneat conferat et ponere tenere et conferre debeat cum effectu in servitium et pro servitio dicte lige toto tempore quo durabit presens confederatio et liga octingentos equites sive barbutas et si poneret lanceas recipiatur et intelligatur lancea pro duabus bar- 20 butis modo quo supra. Et totidem pedites, quorum medietas sint balistarii bene armatos et in arte armorum bene expertos ut dictum est cum uno circumspecto Sapiente et probo Capitaneo cui predicte gentes teneantur et debeant obedire: Item quod Comune Florentie de dicta quantitate et numero dictorum milenonningentorum quinqueginta equitum sive barbutarum et to- 25 tidem peditum tenendorum pro tempore presentis unionis et confederationis per confederatos et unitos predictos ut dictum est ponat teneat et conferrat ponere tenere et conferre debeat cum effectu toto tempore quo durabit presens confederatio et liga in servitium et pro servitio dicte lige octingentos equites armatos sive barbutas et si poneret lanceas recipiatur et intelligatur lancea 30 pro duabus barbutis modo quo Supra. Et totidem pedites quorum medietas sint balisterii bene armatos et in arte armorum bene expertos ut supra dictum est cum uno probo Sapiente et circumspecto Capitaneo cui predicte gentes teneantur et debeant obedire. Item quod prefacti domini Marchiones de dicta quantitate et numero dictorum milenonningentorum quinqueginta equitum 35 sive barbutarum et totidem peditum tenendarum pro tempore presentis unionis et confederationis per confederatos et unitos predictos ut dictum est ponant teneant et conferrant et ponere tenere et conferre debeant cum effectu in servitium et pro servitio dicte lige toto tempore quo durabit presens confederatio et liga trecentos quinqueginta Equites armatos sive barbutas et si 40 ponerent lanceas recipiatur et intelligatur lancea pro duabus barbutis modo quo Supra. Et totidem pedites, quorum medietas sint balistarii, bene armatos et in arte armorum bene expertos ut supra dictum est cum uno probo et sapiente et circumspecto Capitaneo cui predicte gentes teneantur et debeant obedire: Ad expensas autem alias quascumque non specificatas occurrentes

INDICE DEL VOLUME PRIMO

(ANNO 1880)

DOCUMENTI